



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 157

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

**Allegato: Notiziario delle delegazioni  
presso le Assemblee parlamentari internazionali**

Sedute di martedì 4 febbraio 2014

## I N D I C E

**Commissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	5
<i>Sottocommissione per i pareri</i> . . . . .	»	9
<i>Plenaria (pomeridiana)</i> . . . . .	»	12
2 <sup>a</sup> - Giustizia:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	692
3 <sup>a</sup> - Affari esteri:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	759
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 6)</i> . . . . .	»	763
5 <sup>a</sup> - Bilancio:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .	»	764
<i>Plenaria (pomeridiana)</i> . . . . .	»	769
<i>Plenaria (notturna)</i> . . . . .	»	776
<i>Sottocommissione per i pareri</i> . . . . .	»	778
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	779
7 <sup>a</sup> - Istruzione:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 51)</i> . . . . .	»	781
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	782
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	790
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 47)</i> . . . . .	»	800
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	800
10 <sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	809
<i>Comitato ristretto (Riunione n. 4)</i> . . . . .	»	820
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 15)</i> . . . . .	»	820

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Gruppo Azione Partecipazione popolare: Misto-GAPP; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.*

11 <sup>a</sup> - Lavoro:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 9)</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	821
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 10)</i> . . . . .	»	821
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	822
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .	»	838
<i>Plenaria (pomeridiana)</i> . . . . .	»	841

### **Commissioni bicamerali**

Per la sicurezza della Repubblica:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	901
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 11)</i> . . . . .	»	901
Per la semplificazione:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	902

---

<b>Allegato: Notiziario delle delegazioni presso le Assemblee parlamentari internazionali</b> . . . . .	<i>Pag.</i>	905
---	-------------	-----



**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

Martedì 4 febbraio 2014

**Plenaria****98<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza della Presidente*  
**FINOCCHIARO**

*Intervengono il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Guerra, il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri De Camillis e il sottosegretario di Stato per l'interno Bocci.*

*La seduta inizia alle ore 9,40.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(1275) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 13<sup>a</sup> Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il testo del decreto-legge, soffermandosi sui primi 5 articoli, che affrontano, sotto vari profili, l'emergenza sanitaria, ambientale, economica e di legalità nella regione Campania. L'articolo 6, riguardante i commissari straordinari per il dissesto idrogeologico, introduce un termine per l'acquisizione dei pareri sulla richiesta di nomina e consente la nomina a commissario anche dei presidenti o degli assessori all'ambiente delle Regioni interessate.

Gli articoli 7, 8 e 9 riguardano, invece, l'emergenza connessa con lo stabilimento ILVA di Taranto. In particolare, l'articolo 7 modifica in più parti l'articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2013, al fine di pervenire a una definizione più precisa delle procedure da seguire per l'approvazione del cosiddetto «piano ambientale» e per l'attuazione progressiva dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), relative allo stabilimento ILVA di Taranto. L'articolo 8 introduce una speciale procedura per l'autorizzazione

alla realizzazione degli interventi previsti dall'AIA e dal piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria nell'area dello stabilimento ILVA di Taranto. L'articolo 9, con norma di carattere generale, integra la disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza con un articolo contenente misure per la salvaguardia della continuità aziendale.

Nel rilevare che il decreto-legge contiene misure dirette, nel loro complesso, ad affrontare emergenze di carattere ambientale e industriale riguardanti territori e contesti tra loro molto diversi, il relatore segnala il carattere parzialmente eterogeneo delle disposizioni. Considerata però la natura di urgenza delle disposizioni descritte, propone alla Commissione di esprimersi favorevolmente.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) sottolinea che la presentazione, da parte del Governo, di provvedimenti dal contenuto disomogeneo, nonostante i richiami del Presidente della Repubblica e dei Presidenti di Camera e Senato, impedisce ai Gruppi parlamentari la formulazione di un giudizio articolato sul testo. Rileva, infatti, che nel decreto-legge in esame, oltre ad interventi apprezzabili, volti ad affrontare l'emergenza ambientale nel territorio compreso tra le province di Napoli e di Caserta, sono inserite ulteriori norme riguardanti lo stabilimento ILVA di Taranto. Pertanto, annuncia la propria astensione nella votazione sui presupposti di necessità e urgenza.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*), associandosi alle considerazioni espresse dalla senatrice De Petris, preannuncia il voto contrario del suo Gruppo.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*), preannunciando il voto contrario del suo Gruppo, critica l'eccessivo ricorso da parte del Governo allo strumento della decretazione d'urgenza, che comprime i tempi del dibattito parlamentare e non consente di affrontare in modo organico e definitivo questioni importanti, quali la tutela dell'ambiente e della salute.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole, avanzata dal relatore, sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1224) Valeria FEDELI ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, per la promozione dell'equilibrio di genere nella rappresentanza politica alle elezioni per il Parlamento europeo**

**(1256) Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di parità di condizioni per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo**

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 1224, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1256 e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta 30 gennaio.

La relatrice LO MORO (*PD*) riferisce sul disegno di legge n. 1256, presentato dalla senatrice Alberti Casellati e da altri senatori, che persegue l'obiettivo di garantire una effettiva parità di condizione per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, mediante un meccanismo in parte diverso da quello proposto nel disegno di legge n. 1224.

Il testo si compone di un unico articolo, che modifica la legge n. 18 del 1979. Si prevede la possibilità per l'elettore di esprimere, in ogni circoscrizione, non più di due preferenze, che devono riguardare candidati di sesso diverso; inoltre, si stabilisce che all'interno di ogni lista il numero dei candidati dello stesso sesso non può superare il 60 per cento.

Auspiciando una rapida definizione del testo in Commissione, in ragione dell'approssimarsi delle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo, propone che il disegno di legge n. 1256 sia trattato congiuntamente al disegno di legge n. 1224, già all'esame della Commissione.

La Commissione conviene.

Ha quindi inizio la discussione generale.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) propone di riflettere, preliminarmente, sulla opportunità di prevedere per le elezioni europee un meccanismo basato sulle preferenze, dal momento che, con il disegno di legge di riforma della legge elettorale, in discussione alla Camera dei deputati, si sta definendo un sistema caratterizzato da «liste bloccate» di candidati.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*), nel ribadire l'esigenza che sia data piena attuazione all'articolo 51 della Costituzione, sostiene l'opportunità di un dispositivo che preveda la possibilità di esprimere fino a un massimo di due preferenze con obbligo di indicare candidati di sesso diverso, in base a una regola già adottata per le elezioni comunali.

Inoltre, sottolinea l'opportunità di abbassare la soglia di sbarramento introdotta per le elezioni al Parlamento europeo, per non alterare irragionevolmente il principio di rappresentanza. In questo caso, infatti, ogni soluzione che produca effetti distorsivi del principio rappresentativo non sarebbe giustificata dall'esigenza di garantire la governabilità.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) sottolinea l'esigenza di salvaguardare il sistema delle preferenze, che consente alla cittadinanza di scegliere i propri rappresentanti e quindi di partecipare più attivamente alla vita delle istituzioni. Piuttosto, sarebbe opportuno modificare il disegno di riforma

della legge elettorale, in discussione alla Camera dei deputati, anche in considerazione della recente pronuncia della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità della legge vigente nella parte in cui non consenta all'elettore di esprimere una preferenza per i candidati.

Il senatore AUGELLO (*NCD*), dopo aver ricordato che nei principali Paesi europei l'adozione del meccanismo delle liste bloccate è accompagnata dalla previsione di correttivi quali lo svolgimento di elezioni primarie, propone che il numero delle preferenze sia non superiore a due, come già previsto per le elezioni comunali, anche al fine di evitare forme di controllo del voto. Infine, associandosi alle considerazioni della senatrice De Petris, ritiene necessario modificare la norma relativa alla soglia di sbarramento.

Il senatore CAMPANELLA (*M5S*), pur condividendo l'opportunità di riequilibrare la rappresentanza di genere, segnala il rischio che l'indicazione di due candidati di sesso diverso determini i presupposti per la riconoscibilità del voto. Sarebbe allora preferibile fissare una preferenza unica e stabilire che, nella composizione delle liste, il numero di candidati dello stesso sesso non superi la percentuale del 50 o del 60 per cento.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL*) esprime un giudizio complessivamente positivo sulla finalità dei provvedimenti in esame, pur manifestando il timore che l'esigenza di un'approvazione rapida del disegno di legge pregiudichi la qualità dell'intervento normativo. Sarebbe opportuno, infatti, affrontare in modo organico ogni aspetto del procedimento elettorale. In particolare, sarebbe preferibile, a suo avviso, un sistema basato sulla preferenza unica.

La relatrice LO MORO (*PD*) segnala che, ove non fosse introdotta una norma sulla rappresentanza di genere, per le prossime elezioni del Parlamento europeo non troverebbero applicazione le norme transitorie che, limitatamente alle consultazioni del 2004 e del 2009, hanno favorito la presenza di candidati donne nelle liste elettorali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA E ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA

La PRESIDENTE propone che la seduta pomeridiana, già convocata per le ore 14, sia posticipata alle ore 15 e che la seduta notturna, già prevista per le ore 20,30, sia anticipata alle ore 18 o comunque al termine dei lavori dell'Assemblea.



Non essendovi osservazioni, così rimane stabilito.

*La seduta termina alle ore 10,40.*

## **Sottocommissione per i pareri**

### **40<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
PALERMO

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

**(1275) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo; in parte non ostativo, in parte non ostativo con condizioni sugli emendamenti)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il decreto-legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Riferisce, quindi, sugli emendamenti ad esso riferiti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, ad eccezione dell'emendamento 1.28, sul quale reputa opportuno formulare un parere non ostativo, a condizione che l'equo indennizzo ivi previsto non sia posto a carico del patrimonio dell'ente locale, nel rispetto dell'autonomia finanziaria ad esso costituzionalmente riconosciuta.

La Sottocommissione concorda.

**(1248) Conversione in legge del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione**

(Parere alle Commissioni 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> riunite su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riferisce sul decreto-legge in titolo e sui relativi emendamenti, proponendo di formulare un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1275) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate*, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 13<sup>a</sup> Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo; in parte non ostativo con condizioni, in parte contrario, in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il decreto-legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, segnalando, in conformità alla giurisprudenza della Corte costituzionale e ai recenti moniti del Capo dello Stato, l'esigenza che il decreto-legge presenti contenuti omogenei e che tale vincolo, peraltro espressamente previsto dall'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, sia esteso anche alle modificazioni apportate dal Parlamento in sede di conversione.

Rileva, inoltre, all'articolo 2-*bis*, comma 6, che l'espressione «fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso» è suscettibile di ingenerare dubbi interpretativi. Ritiene, pertanto, che sia opportuno rinviare alle definizioni già presenti nella normativa vigente in materia.

Si sofferma, quindi, sui relativi emendamenti.

Quanto all'emendamento 1.28, propone di esprimere un parere non ostativo, a condizione che l'equo indennizzo ivi previsto non sia posto a carico del patrimonio dell'ente locale, nel rispetto dell'autonomia finanziaria ad esso costituzionalmente riconosciuta.

In riferimento all'emendamento 1.0.1, propone di esprimere un parere contrario, in quanto la disposizione introduce nel decreto-legge una delega legislativa.

Sull'emendamento 2.5 ritiene opportuno formulare un parere non ostativo, a condizione che l'istituzione della direzione investigativa per l'ambiente e la salute, affidata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sia più correttamente disposta con fonte di rango primario.

Quanto all'emendamento 2.45, propone di esprimere un parere contrario, dal momento che la previsione di una relazione da parte di una Regione al Parlamento configura uno strumento improprio e incongruo rispetto al corretto rapporto tra enti e organi costituzionali.

Si sofferma, quindi, sull'emendamento 7.0.1, sul quale reputa necessario esprimere un parere non ostativo, rilevando che la definizione e l'individuazione delle funzioni di organi operanti nell'ambito di un Ministero dovrebbero essere più correttamente disposte con fonte di rango primario.

Propone, infine, di esprimere un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

Concorda la Sottocommissione.

**(1058-A) Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Causi ed altri; Zanetti; Capezzone ed altri; Migliore ed altri

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con condizioni sul testo; in parte non ostativo, in parte contrario sugli emendamenti)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, a condizione che, all'articolo 10, il principio e criterio direttivo di cui al comma 1, lettera c), che prefigura un potere di coordinamento e di riordino in materia di entrate degli enti locali, sia riformulato al fine di assicurare in ogni caso il rispetto dell'autonomia finanziaria costituzionalmente riconosciuta agli enti locali.

Quanto ai relativi emendamenti, propone di formulare un parere non ostativo, ad eccezione dell'emendamento 2.13, sul quale ritiene necessario esprimere un parere contrario, dal momento che l'oggetto di delega introdotto con la proposta è suscettibile di incidere sull'autonomia, anche sanzionatoria, delle amministrazioni comunali.

Convieni la Sottocommissione.

**(1232) Deputato FERRANTI ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione su testo ed emendamenti. Rimessione alla sede plenaria)

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) e il senatore ENDRIZZI (*M5S*), in ragione del rilievo della materia, chiedono che l'esame sia rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame viene quindi rimesso alla sede plenaria.

**(1194) Deputato VERINI ed altri. – Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo, segnalando, all'articolo 3, comma 3, l'opportunità di una puntuale identificazione dei «soggetti fondatori», nonché la necessità di definire la portata della successiva adesione al Comitato da parte di altri enti pubblici o soggetti privati, considerando che, al comma 2, la composizione del Comitato, per una parte, è definita dalla legge stessa e, per un'altra, è affidata a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

La Sottocommissione concorda.

*La seduta termina alle ore 15.*

## **Plenaria**

### **99<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza della Presidente*  
**FINOCCHIARO**

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Sabrina De Camillis.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(1213) Conversione in legge del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, recante abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democrazia dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore**

**– e petizioni nn. 232, 440, 520, 635 e 963 ad esso attinenti**  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 gennaio.

Continua l'esame degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto delle sedute precedenti.

La PRESIDENTE informa che i senatori Zeller, Palermo e Berger hanno aggiunto la propria firma agli emendamenti 3.2, 3.7, 10.6, 10.9, 10.10 e 10.39.

Comunica, inoltre, che il senatore Pagliari ha presentato un riformulazione dell'emendamento 14.6 (14.6 testo 2), pubblicato in allegato e che il senatore Maran ha ritirato l'emendamento 10.40.

La relatrice DE MONTE (PD) esprime un parere favorevole sull'emendamento 5.1, a condizione che sia riformulato in un nuovo testo, che preveda, al comma 1, dopo le parole «ai bilanci», l'inserimento delle parole «compresi i rendiconti». Il parere è favorevole anche sull'emendamento 5.5. Esprime, quindi, un parere contrario sugli emendamenti 5.3,

5.4, 5.6 e 5.8. Si riserva, invece, un ulteriore approfondimento sugli emendamenti 5.2, 5.7, 5.0.1 e 5.0.2.

Con l'occasione, segnala l'opportunità di intervenire, all'articolo 5, sull'ultimo periodo del comma 2, che prevede la pubblicazione dei dati relativi alla situazione reddituale e patrimoniale dei parlamentari nazionali, dei titolari di cariche di Governo e dei parlamentari europei spettanti all'Italia, in modo da chiarire quali sono i soggetti obbligati alle comunicazioni e l'autorità responsabile della pubblicazione.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*), accogliendo la proposta della relatrice, riformula l'emendamento 5.1 in un testo 2, pubblicato in allegato.

La relatrice DE MONTE (*PD*) formula, quindi, un parere favorevole sull'emendamento 6.1, nonché sull'emendamento 6.2, a condizione che sia riformulato nel senso di prevedere che alla parola «regionali» siano sostituite le parole «o comprendenti più Regioni».

Esprime parere contrario sull'emendamento 7.2. Formula un parere favorevole sull'emendamento 7.3, invitando il proponente a sostituire la parola «partire» con l'altra «decorrere». Esprime, inoltre, parere favorevole sugli emendamenti 7.4 e 7.6. L'emendamento 7.5 risulterebbe assorbito dall'eventuale approvazione dell'emendamento 7.4.

Esprime parere contrario sull'emendamento 8.1, mentre si riserva un ulteriore approfondimento sugli emendamenti 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6 e 8.7. Esprime, inoltre, un parere contrario sugli emendamenti 8.0.1, 8.0.2, 9.1, 9.2 e 9.5, mentre si riserva un approfondimento quanto agli emendamenti 9.3, 9.4 e 9.6. Esprime un parere favorevole sull'emendamento 9.7 e un parere contrario sugli emendamenti 9.0.1, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 e 10.5.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL*) chiede alla relatrice di riconsiderare il parere espresso sugli emendamenti 10.4 e 10.5. Le proposte sono dirette a consentire l'accesso al finanziamento privato in regime fiscale agevolato e alla ripartizione annuale delle risorse derivanti dalla destinazione del due per mille dell'IRPEF a tutti i partiti e movimenti politici che soddisfino i requisiti previsti dall'articolo 3 del decreto-legge, a prescindere dal consenso ricevuto in occasione delle competizioni elettorali o della partecipazione a tali competizioni. In alternativa, si dichiara disponibile a riformulare gli emendamenti, riducendo il limite minimo di partecipazione alle consultazioni elettorali richiesto per accedere alla contribuzione volontaria agevolata.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) osserva che la questione assume particolare rilievo, anche in riferimento al progetto di riforma della legge elettorale all'esame della Camera dei deputati. Ritiene, però, necessario distinguere, ai fini del regime di beneficio fiscale per i contributi volontari, i partiti e i movimenti politici dalle liste civiche.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) prospetta il rischio di possibili elusioni degli obblighi tributari, ipotizzando il caso del ricorso alla creazione di associazioni fittizie per consentire al contribuente di godere delle agevolazioni fiscali.

Il senatore CRIMI (*M5S*), sottolineando che la percentuale della detrazione fissata per i contributi ai partiti e movimenti politici è ingiustificatamente più alta di quella prevista per i versamenti ad associazioni senza scopo di lucro, propone di eliminare del tutto la possibilità della detrazione o di ridurre la percentuale al 19 per cento, uniformandola a quella prevista per le ONLUS, generalizzando il riferimento a tutti i partiti e movimenti politici assimilandoli così a ogni altra forma associativa.

Il senatore MIGLIAVACCA (*PD*) invita a una maggiore cautela nell'esame della norma: trattandosi del diritto di beneficiare di agevolazioni fiscali, è opportuno che questo sia strettamente connesso alla partecipazione alle consultazioni elettorali del partito o movimento destinatario dei contributi volontari. Del resto, questo principio è applicato anche nei principali Paesi europei.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) osserva che la possibilità di usufruire delle detrazioni fiscali non può essere riservata solo a chi destina i propri contributi ai partiti già costituiti e che abbiano partecipato alle consultazioni elettorali. In caso contrario, si determinerebbe una disparità di trattamento tra contribuenti. Inoltre, i partiti e movimenti di nuova costituzione non potrebbero ricevere contributi o ristoro per le spese effettuate fino allo svolgimento delle elezioni.

La relatrice DE MONTE (*PD*) ribadisce il parere contrario sugli emendamenti 10.4 e 10.5, mentre esprime parere favorevole sugli emendamenti 10.6 e 10.8. Formula, inoltre, un parere contrario sugli emendamenti 10.7, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14 e 10.15. Esprime parere favorevole sull'emendamento 10.20, dalla cui eventuale approvazione risulterebbero assorbiti gli emendamenti 10.16, 10.17, 10.18, 10.19 e 10.21.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) contesta il criterio che fissa a 100.000 euro, come proposto nell'emendamento 10.20, il limite massimo delle erogazioni liberali previsto per ogni persona fisica.

La relatrice DE MONTE (*PD*), nel considerare ragionevole il limite proposto, ribadisce il parere favorevole sull'emendamento 10.20. Quanto all'emendamento 10.22, osserva che la lettera *a*) risulterebbe assorbita dall'eventuale approvazione dell'emendamento 10.20, mentre esprime parere favorevole sulla lettera *b*), così come sugli identici emendamenti 10.34 e 10.35, dalla cui eventuale approvazione risulterebbero assorbiti gli emendamenti 10.33 e 10.36.

Esprime parere contrario anche sull'emendamento 10.23, mentre si riserva un ulteriore approfondimento quanto agli emendamenti 10.24, 10.25 (testo 2), 10.26, 10.27, 10.28, 10.29 e 10.30.

Esprime, quindi, un parere favorevole sull'emendamento 10.31 e un parere contrario sull'emendamento 10.32. Infine, esprime parere contrario sugli emendamenti 10.37, 10.38 e 10.39.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 1212 E 965*

La PRESIDENTE informa che sono stati presentati circa tremila emendamenti al disegno di legge n. 1212, che sono pubblicati in allegato.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,55.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1213****al testo del decreto-legge****Art. 5.****5.1** (testo 2)

ENDRIZZI, CAMPANELLA, MORRA, FATTORI

*Al comma 1, dopo le parole: «e ai bilanci», inserire le seguenti: «, compresi i rendiconti.».*

---

**Art. 14.****14.6** (testo 2)

PAGLIARI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Il finanziamento pubblico ai sensi della legge 6 luglio 2012, n. 96, e della legge 3 giugno 1999, n. 157, sarà erogato nell'esercizio in corso e nei tre esercizi successivi. Nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il finanziamento è riconosciuto integralmente. Nel primo, nel secondo e nel terzo esercizio successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il finanziamento è ridotto nella misura, rispettivamente, del 25, del 50 e del 75 per cento dell'importo spettante.».

*Conseguentemente, sostituire il comma 3, con il seguente:*

«3. Fino alla definitiva cessazione del finanziamento prevista dal comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni sanzionatorie di cui al comma 4.».

---



## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1212

### Art. 1.

#### 1.1

BISINELLA, CALDEROLI

*Sopprimere l'articolo.*

---

#### 1.2

SIBILIA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – 1. La presente legge detta disposizioni in materia di città metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni al fine di adeguare il loro ordinamento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

2. Le città metropolitane sono enti territoriali di area vasta con le funzioni di cui all'articolo 8 e con le seguenti finalità istituzionali generali: cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione; cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle a livello europeo.

3. Le province sono enti territoriali di area vasta disciplinati ai sensi del capo III. Alle province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri sono riconosciute le specificità di cui agli articoli 11, 12 e 17.

4. I Comuni, per l'esercizio associato di funzioni fondamentali di loro competenza, ricorrono alle Unioni di comuni, enti locali costituiti da due o più comuni, disciplinati ai sensi del capo V e delle rispettive leggi regionali e, in alternativa alle convenzioni.

5. L'organizzazione statale periferica di livello provinciale è disciplinata in modo coerente con le disposizioni riguardanti le province e le città metropolitane della presente legge, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al Capo VI della presente legge.

6. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni sopprimono e riordinano gli enti, le agenzie, le società e gli organi-

smi comunque denominati che esercitano compiti rientranti tra le funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al Capo VI della presente legge.».

---

### 1.3

DE PETRIS

*Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:*

«1. La presente legge detta disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni di comuni, al fine di adeguare il loro ordinamento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

2. Le città metropolitane sono enti territoriali di area vasta alternativi alle Province con le funzioni di cui all'articolo 9 che hanno la finalità di curare lo sviluppo strategico del territorio metropolitano mediante attività di programmazione e pianificazione, coordinamento, promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione.

3. Le Province sono enti territoriali di area vasta che esercitano le funzioni stabilite dalla legge.».

*Conseguentemente, sopprimere il capo III (articoli 11, 12, 13, 14, 15).*

---

### 1.4

DE PETRIS

*Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:*

«1. La presente legge detta disposizioni in materia di città metropolitane e unioni di comuni, al fine di adeguare il loro ordinamento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

2. Le città metropolitane sono enti territoriali di area vasta con le funzioni di cui all'articolo 9 che hanno la finalità di curare lo sviluppo strategico del territorio metropolitano mediante attività di programmazione e pianificazione, coordinamento, promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione.».

*Conseguentemente, sopprimere il capo III (articoli 11, 12, 13, 14, 15).*

---

**1.5**

SIBILIA

*Sopprimere il comma 1.*

---

**1.6**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, dopo le parole: «la presente legge» inserire le seguenti: «in attesa della riforma costituzionale che modifichi il quarto comma dell'articolo 117, al fine di stabilire che le regioni stesse con propria legge, adottino e disciplinino le forme associative per l'esercizio delle funzioni di governo di area vasta in modo da assicurare che ogni ente locale regionale abbia una popolazione di almeno trecentomila abitanti oppure una estensione di almeno tremila chilometri quadrati il cui territorio non può coincidere, in tutto o in parte, con quello di una città metropolitana».*

---

**1.7**

FAZZONE

*Al comma 1, sopprimere la parola: «province».*

---

**1.8**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, dopo le parole: «città metropolitane, province» inserire le seguenti: «aree metropolitane».*

*Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

*«2-bis. Le aree metropolitane, costituite dai territori di almeno tre province confinanti, che complessivamente raggiungono la popolazione di almeno 1.500.000 abitanti, su base volontaria e su proposta dei Comuni capoluogo, esercitano le funzioni di cui all'articolo 8.*

*2-ter. Sono organi delle aree metropolitane:*

*a) il Presidente dell'Area metropolitana, nominato dall'Assemblea dei Sindaci all'interno dei componenti il Consiglio metropolitano;*

*b) il Consiglio dell'Area metropolitana, costituito dai sindaci dei Comuni capoluogo;*

c) l'Assemblea dei Sindaci, costituita dai rappresentanti di ogni singola area nella misura di uno per ogni 100.000 abitanti o frazione superiore a 50.000, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento ufficiale. L'elettorato attivo e passivo spetta ai Sindaci dei comuni delle singole aree. Nell'assemblea appositamente convocata dal Sindaco del Comune capoluogo di ciascuna area, ogni elettore riceve una scheda che compila indicando il proprio nome e cognome, il comune di appartenenza e da uno a tre nomi di componenti proposti per l'assemblea. Si applica il sistema di voto ponderato di cui all'articolo 8 comma 2. Risultano eletti i componenti più votati secondo il predetto sistema fino alla concorrenza del numero di componenti l'assemblea eleggibili. A parità di voti è eletto il più anziano. Nel caso in cui il componente eletto cessa dalla carica di sindaco durante il mandato, decade dall'assemblea e subentra il primo dei non eletti».

---

### **1.9**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, sostituire la parola: «adeguare» con la seguente: «conformare».*

---

### **1.10**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sostituire le parole: «il loro ordinamento» con le seguenti: «i rispettivi ordinamenti».*

---

### **1.11**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sostituire le parole: «ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza» con le seguenti: «al principio di sussidiarietà».*

---

**1.12**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sostituire le parole: «ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza» con le seguenti: «al principio di differenziazione».*

---

**1.13**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sostituire le parole: «ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza» con le seguenti: «al principio di adeguatezza».*

---

**1.14**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sopprimere la parola: «sussidiarietà».*

---

**1.15**

FAZZONE

*Al comma 1, dopo la parola: «sussidiarietà» inserire le seguenti: «solidarietà istituzionale, coerenza, efficienza ed efficacia amministrativa».*

---

**1.16**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sopprimere la parola: «, differenziazione».*

---

**1.17**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sopprimere le parole: «e adeguatezza».*

---

**1.18**

FAZZONE

*Al comma 1, inserire alla fine le seguenti parole: «principi di efficacia ed efficienza».*

---

**1.19**

FAZZONE

*Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «nel rispetto degli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione».*

---

**1.20**

FAZZONE

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*«1-bis. Le comunità istituzionali sono organizzate dalla presente legge, attraverso un esercizio diversificato funzioni in ragione di omogeneità di bisogni e interessi, individuando il livello istituzionale più adeguato per la tutela dei diritti di cittadinanza».*

---

**1.21**

FAZZONE

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*«1-bis. Le disposizioni della presente legge non modificano l'assetto territoriale degli ordini, dei collegi professionali e dei relativi organismi nazionali previsto dalle rispettive leggi istitutive.».*

---

**1.22**

CAMPANELLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

*Sopprimere il comma 2.*

---

**1.23**

MALAN

*Sopprimere il comma 2.*

---

**1.24**

SIBILIA

*Sopprimere il comma 2.*

---

**1.25**

FAZZONE

*Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:*

«2. Le città metropolitane sono enti territoriali di area vasta alternativi alle province con le funzioni di cui alla presente legge che hanno finalità di curare lo sviluppo strategico del territorio metropolitano mediante attività di programmazione e pianificazione, coordinamento, promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione.

3. Le province sono enti territoriali di area vasta che esercitano le funzioni stabilite dalla legge e dalla costituzione».

*Conseguentemente sopprimere gli articoli 11, 12, 13, 14 e 15.*

---

**1.26**

FAZZONE

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Le città metropolitane sono enti territoriali di secondo livello di area vasta alternativi alle province con le funzioni di cui all'articolo 8».

---

**1.27**

FAZZONE

*Al comma 2, sostituire le parole: «le città metropolitane sono enti di area vasta» con le seguenti: «le città metropolitane e le province sono enti di primo livello ed eleggono i propri organi secondo le leggi vigenti».*

---

**1.28**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2 sostituire la parola: «vasta» con la parola: «estesa».*

---

**1.29**

AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO

*Al comma 2, dopo le parole: «di area vasta» inserire le seguenti: «alternativi alle Province».*

---

**1.30**

MAURIZIO ROSSI, OLIVERO, D'ONGHIA, LUIGI MARINO, DI MAGGIO

*Al comma 2, dopo le parole: «di area vasta» inserire le seguenti: «alternativi alle Province».*

---

**1.31**

DE PETRIS

*Al comma 2, dopo le parole: «enti territoriali di area vasta», inserire le seguenti: «alternativi alle Province».*

---



**1.32**

Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE

*Al comma 2, dopo le parole: «di area vasta», inserire le seguenti: «alternativi alle Province».*

---

**1.33**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 2, dopo le parole: «di area vasta», inserire le seguenti: «alternativi alle Province».*

---

**1.34**

FUCKSIA

*Al comma 2, dopo le parole: «di area vasta», inserire le seguenti: «alternativi alle Province».*

---

**1.35**

FAZZONE

*Al comma 2, dopo le parole: «sono enti di area vasta», inserire le seguenti: «alternativi alle Province».*

---

**1.36**

Eva LONGO, DE SIANO, FASANO, CARDIELLO, SIBILIA, PERRONE, PICCINELLI, ALBERTI CASELLATI

*Al comma 2, dopo le parole: «di area vasta», inserire le seguenti: «alternativi alle Province».*

---

**1.37**

BRUNI, LIUZZI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Al comma 2, dopo le parole: «di area vasta», inserire le seguenti: «alternativi alle Province».*

---

**1.38**

SIBILIA

*Al comma 2, dopo le parole: «di area vasta», inserire le seguenti: «alternativi alle Province».*

---

**1.39**

FAZZONE

*Al comma 2, sopprimere le parole: «le funzioni di cui all'articolo 8».*

---

**1.40**

FAZZONE

*Al comma 2, sostituire le parole: «con le funzioni di cui all'articolo 8» con le seguenti: «e svolgono funzioni fondamentali attribuite dalla presente legge, in virtù delle condizioni specifiche dei rispettivi territori».*

---

**1.41**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2, sostituire le parole: «le funzioni» con le seguenti: «i compiti».*

---

**1.42**

D'ALÌ

*Al comma 2, dopo le parole: «le funzioni» aggiungere le seguenti: «disciplinati con legge regionale».*

---

**1.43**

FAZZONE

*Al comma 2, sostituire le parole: «e con le seguenti finalità istituzionali generali; cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione; cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle a livello europeo» con le seguenti: «con le funzioni e finalità istituzionali generali: cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; gestione integrata delle infrastrutture e delle reti di comunicazione: cura delle relazioni istituzionali afferenti il proprio livello, ivi comprese quelle a livello nazionale ed europeo».*

---

**1.44**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2 sopprimere le parole: «istituzionale generali».*

---

**1.45**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2 sopprimere le parole: «cura dello».*

---

**1.46**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2 sostituire le parole: «cura dello» con le seguenti: «promozione dello».*

---

**1.47**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 2, sostituire la parola: «cura», con la seguente: «attenzione».*

---

**1.48**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 2, sopprimere la parola: «strategico».*  

---

**1.49**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 2, dopo la parola: «strategico», inserire la parola: «e sostenibile».*  

---

**1.50**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2 sostituire le parole: «del territorio metropolitano» con le seguenti: «dell'area metropolitana»*  

---

**1.51**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2, sopprimere le parole: «promozione e».*  

---

**1.52**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2 sostituire la parola: «promozione» con la seguente: «sviluppo».*  

---

**1.53**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2 sopprimere le parole: «e gestione».*  

---

**1.54**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2 sopprimere lo parola: «integrata».*

---

**1.55**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2 sopprimere le parole: «delle infrastrutture».*

---

**1.56**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2 sopprimere le parole: «e delle reti».*

---

**1.57**

D'ALÌ

*Al comma 2, dopo le parole: «reti di comunicazioni» aggiungere le seguenti: «non di interesse regionale».*

---

**1.58**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2 sostituire le parole: «istituzionali afferenti» con le seguenti: «con gli altri enti relativi».*

---

**1.59**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2 sopprimere le parole: «, ivi comprese quelle a livello europeo».*

---

**1.60**

D'ALÌ

*Al comma 2, alla fine sopprimere le seguenti parole: «ivi comprese quelle a livello europeo».*

---

**1.61**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 2, sopprimere le parole: «ivi comprese quelle a livello europeo».*

---

**1.62**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 2, dopo le parole: «ivi comprese quelle a livello,» inserire le parole: «nazionale ed».*

---

**1.63**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2 sostituire le parole: «a livello europeo» con la parola: «comunitarie».*

---

**1.64**

SIBILIA

*Sopprimere il comma 3.*

---

**1.65**

FAZZONE

*Sopprimere il comma 3.*

---

**1.66**

CAMPANELLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

*Sostituire il comma 3 con i seguenti:*

3. Fino alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di abolizione delle province e delle città metropolitane, al fine di garantire la continuità amministrativa degli organi provinciali, si dispone la proroga dei commissariamenti in essere ed il commissariamento degli enti provinciali i cui organi cessano per scadenza naturale o altri motivi nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2014.

3-bis. Ai commissari straordinari di cui al comma 1 del presente articolo, il decreto di nomina del Presidente della Repubblica può attribuire funzioni nei seguenti settori:

a) servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;

b) compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale.

3-ter. Le restanti funzioni, di cui agli articoli 19 e 20 del testo unico sono esercitate dalle Unioni di Comuni in cui sono tenuti ad associarsi i comuni e le comunità montane afferenti al territorio dell'ente provinciale che rimane in vita fino alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di abolizione delle province e delle città metropolitane.

*Conseguentemente, all'articolo 23, al comma 2, premettere il seguente:* 1. All'articolo 141, comma 1, del testo unico, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente: «c-ter) quando, al momento della scadenza naturale degli organi di governo dell'ente, sia in discussione in Parlamento un progetto di legge che preveda l'abolizione dell'ente stesso».

---

**1.67**

PICCOLI, MARIN, ZANETTIN

*Sostituire il comma 3 con il seguente*

«3. Le Province sono enti-territoriali di area vasta disciplinati ai sensi del capo III. Alle Province con territorio interamente montano e confinanti con Stati esteri, situate nell'area di intervento della Convenzione delle Alpi, ratificata e resa esecutiva con legge 14 ottobre 1999, n. 403, sono riconosciute, in attuazione dell'articolo 44, comma 2, della Costituzione e dell'articolo 174, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, le specificità di cui agli articoli 11, 12 e 17.».

---

**1.68**

NENCINI, BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Le province sono enti territoriali disciplinati ai sensi del capo III.».

---

**1.69**

FAZZONE

*Al comma 3, alle parole: «le Province sono enti territoriali di area vasta» premettere le seguenti: «Fermo restando le garanzie di cui agli articolo 118 della Costituzione».*

---

**1.70**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 3 sostituire la parola: «vasta» con la parola: «estesa».*

---

**1.71**

FAZZONE

*Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.*

---

**1.72**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 3 sopprimere le parole: «con territorio interamente montano e».*

---



**1.73**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 3 sostituire la parola: «interamente» con la seguente: «prevalentemente».*

---

**1.74**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 3 sostituire la parola: «confinanti» con la seguente: «contigui».*

---

**1.75**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 3 sostituire la parola: «specificità» con la seguente: «peculiarità».*

---

**1.76**

FAZZONE

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Le Province di cui al comma 3, esercitano le seguenti funzioni fondamentali, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:

a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;

b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e contratto in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale nonché costruzione, classificazione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;

c) programmazione provinciale della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica relativa« alle scuole secondarie di secondo grado.

Restano ferme le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.

---

**1.77**PIZZETTI, *Relatore*

*I commi 4, 5, 6 e 7 sono sostituiti dal seguente:*

«4. Le unioni di Comuni sono enti locali costituiti da due o più Comuni per l'esercizio associato di funzioni o servizi di loro competenza; le Unioni e le fusioni di Comuni sono disciplinate dal Capo V della presente legge».

---

**1.78**

MALAN

*Sostituire i commi da 4 a 7 con i seguenti:*

«4. I Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti o a 3.000 se appartenenti od appartenuti a comunità montane nel caso di mancato rispetto dei costi *standard* di cui al decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, esercitano obbligatoriamente in forma associata, le funzioni fondamentali di cui all'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, attraverso convenzioni fra comuni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Unioni di Comuni di cui all'articolo 32 dello stesso decreto.

5. I commi 28, 28-*bis* 29, 30, 31-*bis*, 31-*ter* e 31-*quater* del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122 sono abrogati.

6. Il decreto del Ministero dell'Interno 11 settembre 2013, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 25 ottobre 2013, è abrogato».

---

**1.79**

ARRIGONI, BISINELLA, CALDEROLI

*Sostituire i commi da 4 a 7 con i seguenti:*

«4. I Comuni inferiori a 5.000 abitanti o a 3.000 se appartenenti od appartenuti a comunità montane, esercitano obbligatoriamente in forma associata, nel caso di mancato rispetto dei «costi *standard*» di cui al decreto legislativo n. 216 del 2010, le funzioni fondamentali come indicate dall'articolo 19 del decreto-legge n. 95 del 2012 convertito nella legge 7 agosto 2012 n. 135, attraverso «Convenzioni fra Comuni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 267 del 2000 o Unioni di Comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

5. i commi 28, 28-bis, 29, 30, 31-bis, 31-ter e 31-quater del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122 e sue modifiche ed integrazioni vengono abrogati.

6. Il decreto 11 settembre 2013 del Ministero dell'Interno, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 25 ottobre 2013, è abrogato».

---

### 1.80

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Sostituire i commi da 4 a 7 con i seguenti:*

«4. I Comuni, per l'esercizio associato di funzioni fondamentali di loro competenza, ricorrono alle Unioni di comuni, enti locali costituiti da due o più comuni, disciplinati ai sensi del capo V e delle rispettive leggi regionali e, in alternativa alle convenzioni.

5. L'organizzazione statale periferica di livello provinciale è disciplinata in modo coerente con le disposizioni riguardanti le province e le città metropolitane della presente legge, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al Capo VI della presente legge.

6. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni, una volta trasferite le funzioni, sopprimono gli enti, le agenzie, le società e gli organismi comunque denominati che esercitano compiti rientranti tra le funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al Capo VI della presente legge».

---

### 1.81

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Sostituire i commi da 4 a 7 con i seguenti:*

«4. I Comuni, per l'esercizio associato di funzioni fondamentali di loro competenza, ricorrono alle Unioni di comuni, enti locali costituiti da due o più comuni, disciplinati ai sensi del capo V e delle rispettive leggi regionali e, in alternativa alle convenzioni.

5. L'organizzazione statale periferica di livello provinciale è disciplinata in modo coerente con le disposizioni riguardanti le province e le città metropolitane della presente legge, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al Capo VI della presente legge.

6. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni sopprimono e riordinano gli enti, le agenzie, le società e gli organismi comunque denominati che esercitano compiti rientranti nella sfera di competenze primarie dei Comuni, delle Province e delle Città metropoli-

tane, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al Capo VI della presente legge».

---

**1.82**

BISINELLA, CALDEROLI

*Sostituire i commi da 4 a 7 con i seguenti:*

«4. I Comuni, per l'esercizio associato di funzioni fondamentali di loro competenza, ricorrono alle Unioni di comuni, enti locali costituiti da due o più comuni, disciplinati ai sensi del capo V e delle rispettive leggi regionali e, in alternativa alle convenzioni.

5. L'organizzazione statale periferica di livello provinciale è disciplinata in modo coerente con le disposizioni riguardanti le province e le città metropolitane della presente legge, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al Capo VI della presente legge.

6. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni sopprimono e riordinano gli enti, le agenzie, le società e gli organismi comunque denominati che esercitano compiti rientranti tra le funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al Capo VI della presente legge».

---

**1.83**

AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO

*Sostituire i commi da 4 a 7 con i seguenti:*

«4. I Comuni, per l'esercizio associato di funzioni fondamentali di loro competenza, ricorrono alle Unioni di comuni, enti locali costituiti da due o più comuni, disciplinati ai sensi del capo V e delle rispettive leggi regionali e, in alternativa alle convenzioni.

5. L'organizzazione statale periferica di livello provinciale è disciplinata in modo coerente con le disposizioni riguardanti le province e le città metropolitane della presente legge, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al Capo VI della presente legge.

6. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni sopprimono e riordinano gli enti, le agenzie, le società e gli organismi comunque denominati che esercitano compiti rientranti tra le funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al Capo VI della presente legge».

---

**1.84**

FAZZONE

*Sostituire i commi da 4 a 7 con i seguenti:*

«4. I Comuni, per l'esercizio associato di funzioni fondamentali di loro competenza, ricorrono alle Unioni di comuni, enti locali costituiti da due o più comuni, disciplinati ai sensi del capo V e delle rispettive leggi regionali e, in alternativa alle convenzioni.

5. L'organizzazione statale periferica di livello provinciale è disciplinata in modo coerente con le disposizioni riguardanti le province e le città metropolitane della presente legge, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al Capo VI della presente legge.

6. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni sopprimono e riordinano gli enti, le agenzie, le società e gli organismi comunque denominati che esercitano compiti rientranti tra le funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al Capo VI della presente legge».

---

**1.85**

BRUNI, LIUZZI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Sostituire i commi da 4 a 7 con i seguenti:*

«4. I Comuni, per l'esercizio associato di funzioni fondamentali di loro competenza, ricorrono alle Unioni di comuni, enti locali costituiti da due o più comuni, disciplinati ai sensi del capo V e delle rispettive leggi regionali e, in alternativa alle convenzioni.

5. L'organizzazione statale periferica di livello provinciale è disciplinata in modo coerente con le disposizioni riguardanti le province e le città metropolitane della presente legge, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al Capo VI della presente legge.

6. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni sopprimono e riordinano gli enti, le agenzie, le società e gli organismi comunque denominati che esercitano compiti rientranti tra le funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al Capo VI della presente legge».

---

**1.86**

Eva LONGO, DE SIANO, FASANO, CARDIELLO, SIBILIA, PERRONE, PICCINELLI,  
ALBERTI CASELLATI

*Sostituire i commi da 4 a 7 con i seguenti:*

«4. I Comuni, per l'esercizio associato di funzioni fondamentali di loro competenza, ricorrono alle Unioni di comuni, enti locali costituiti da due o più comuni, disciplinati ai sensi del capo V e delle rispettive leggi regionali e, in alternativa alle convenzioni.

5. L'organizzazione statale periferica di livello provinciale è disciplinata in modo coerente con le disposizioni riguardanti le province e le città metropolitane della presente legge, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al Capo VI della presente legge.

6. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni sopprimono e riordinano gli enti, le agenzie, le società e gli organismi comunque denominati che esercitano compiti rientranti tra le funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al Capo VI della presente legge».

---

**1.87**

Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO,  
LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE

*Sostituire i commi da 4 a 7 con i seguenti:*

«4. I Comuni, per l'esercizio associato di funzioni fondamentali di loro competenza, ricorrono alle Unioni di comuni, enti locali costituiti da due o più comuni, disciplinati ai sensi del capo V e delle rispettive leggi regionali e, in alternativa alle convenzioni.

5. L'organizzazione statale periferica di livello provinciale è disciplinata in modo coerente con le disposizioni riguardanti le province e le città metropolitane della presente legge, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al Capo VI della presente legge.

6. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni sopprimono e riordinano gli enti, le agenzie, le società e gli organismi comunque denominati che esercitano compiti rientranti tra le funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al Capo VI della presente legge».

---

**1.88**

MAURIZIO ROSSI, OLIVERO, D'ONGHIA, LUIGI MARINO, DI MAGGIO

*Sostituire i commi da 4 a 7 con i seguenti:*

«4. I Comuni, per l'esercizio associato di funzioni fondamentali di loro competenza, ricorrono alle Unioni di comuni, enti locali costituiti da due o più comuni, disciplinati ai sensi del capo V e delle rispettive leggi regionali e, in alternativa alle convenzioni.

5. L'organizzazione statale periferica di livello provinciale è disciplinata in modo coerente con le disposizioni riguardanti le province e le città metropolitane della presente legge, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al Capo VI della presente legge.

6. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni sopprimono e riordinano gli enti, le agenzie, le società e gli organismi comunque denominati che esercitano compiti rientranti tra le funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al Capo VI della presente legge».

---

**1.89**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Sostituire i commi da 4 a 7 con i seguenti:*

«4. I Comuni, per l'esercizio associato di funzioni fondamentali di loro competenza, ricorrono alle Unioni di comuni, enti locali composti da due o più comuni, la cui disciplina ricade nel capo V e nelle rispettive leggi regionali e, in alternativa, nelle convenzioni.

5. L'organizzazione statale periferica di livello provinciale è disciplinata in modo coerente con le disposizioni riguardanti le province e le città metropolitane della presente legge, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al Capo VI della presente legge.

6. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni sopprimono e riordinano gli enti, le agenzie, le società e gli organismi comunque denominati che esercitano compiti rientranti tra le funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al Capo VI della presente legge».

---

**1.90**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Sostituire i commi da 4 a 7 con i seguenti:*

«4. I Comuni, per l'esercizio associato di funzioni fondamentali di loro competenza, ricorrono alle Unioni di comuni, enti locali costituiti da due o più comuni, disciplinati ai sensi del capo V e delle rispettive leggi regionali e, in alternativa alle convenzioni.

5. L'organizzazione statale periferica di livello provinciale è disciplinata in modo coerente con le disposizioni riguardanti le province e le città metropolitane della presente legge, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al Capo VI della presente legge.

6. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni provvedono a sopprimere e riordinare gli enti, le agenzie, le società e gli organismi comunque denominati che esercitano compiti rientranti tra le funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al Capo VI della presente legge».

---

**1.91**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Sostituire i commi da 4 a 7 con i seguenti:*

«4. I Comuni, per l'esercizio associato di funzioni di carattere primario di loro competenza, ricorrono alle Unioni di comuni, enti locali costituiti da due o più comuni, disciplinati ai sensi del capo V e delle rispettive leggi regionali e, in alternativa alle convenzioni.

5. L'organizzazione statale periferica di livello provinciale è disciplinata in modo coerente con le disposizioni riguardanti le province e le città metropolitane della presente legge, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al Capo VI della presente legge.

6. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni sopprimono e riordinano gli enti, le agenzie, le società e gli organismi comunque denominati che esercitano compiti rientranti tra le funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al Capo VI della presente legge».

---



**1.92**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Sostituire i commi da 4 a 7 con i seguenti:*

«4. I Comuni, per l'esercizio associato di funzioni fondamentali di loro competenza, ricorrono alle Unioni di comuni, enti locali costituiti da due o più comuni, disciplinati ai sensi del capo V e delle rispettive leggi regionali e, alternativamente, alle convenzioni.

5. L'organizzazione statale periferica di livello provinciale è disciplinata in modo coerente con le disposizioni riguardanti le province e le città metropolitane della presente legge, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al Capo VI della presente legge.

6. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le regioni sopprimono e riordinano gli enti, le agenzie, le società e gli organismi comunque denominati che esercitano compiti rientranti tra le funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al Capo VI della presente legge».

---

**1.93**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Sostituire i commi da 4 a 7 con i seguenti:*

«4. I comuni, per l'esercizio associato di funzioni fondamentali di loro competenza, ricorrono alle Unioni di comuni, enti locali costituiti da due o più comuni, disciplinati ai sensi del capo V e delle rispettive leggi regionali e, in alternativa alle convenzioni.

5. L'organizzazione statale periferica di livello provinciale trova disciplina nelle disposizioni riguardanti le province e le città metropolitane della presente legge, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al Capo VI della presente legge.

6. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni sopprimono e riordinano gli enti, le agenzie, le società e gli organismi comunque denominati che esercitano compiti rientranti tra le funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al Capo VI della presente legge».

---

**1.94**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Sostituire i commi da 4 a 7 con i seguenti:*

«4. I comuni, per l'esercizio congiunto di funzioni fondamentali di loro competenza, ricorrono alle Unioni di comuni, enti locali costituiti da due o più comuni, disciplinati ai sensi del capo V e delle rispettive leggi regionali e, in alternativa alle convenzioni.

5. L'organizzazione statale periferica di livello provinciale è disciplinata in modo coerente con le disposizioni riguardanti le province e le città metropolitane della presente legge, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al Capo VI della presente legge.

6. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le regioni sopprimono e riordinano gli enti, le agenzie, le società e gli organismi comunque denominati che esercitano compiti rientranti tra le funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al Capo VI della presente legge».

---

**1.95**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Sostituire i commi da 4 a 7 con i seguenti:*

«4. I comuni, per l'esercizio associato di funzioni fondamentali di loro competenza, ricorrono alle Unioni di comuni, enti locali costituiti da due o più comuni, disciplinati ai sensi del capo V e delle rispettive leggi regionali e, in alternativa alle convenzioni.

5. La disciplina normativa inerente all'organizzazione statale periferica di livello provinciale è coerente con le disposizioni riguardanti le province e le città metropolitane della presente legge, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al Capo VI della presente legge.

6. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le regioni sopprimono e riordinano gli enti, le agenzie, le società e gli organismi comunque denominati che esercitano compiti rientranti tra le funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al Capo VI della presente legge».

---

**1.96**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Sostituire i commi da 4 a 7 con i seguenti:*

«4. I comuni, per l'esercizio associato di funzioni fondamentali di loro competenza, si avvalgono delle Unioni di comuni, enti locali costituiti da due o più comuni, disciplinati ai sensi del capo V e delle rispettive leggi regionali e, in alternativa alle convenzioni.

5. L'organizzazione statale periferica di livello provinciale è disciplinata in modo coerente con le disposizioni riguardanti le province e le città metropolitane della presente legge, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al Capo VI della presente legge.

6. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le regioni sopprimono e riordinano gli enti, le agenzie, le società e gli organismi comunque denominati che esercitano compiti rientranti tra le funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al Capo VI della presente legge».

---

**1.97**

BISINELLA, CALDEROLI

*Sostituire i commi da 4 a 7 con i seguenti:*

«4. I Comuni, per l'esercizio associato di funzioni fondamentali di loro competenza, ricorrono alle Unioni di comuni, enti locali costituiti da due o più comuni, disciplinati ai sensi del capo V e delle rispettive leggi regionali e, in alternativa alle convenzioni.

5. L'organizzazione statale periferica di livello provinciale è disciplinata in modo coerente con le disposizioni riguardanti le province e le città metropolitane della presente legge, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al Capo VI della presente legge».

---

**1.98**

BISINELLA, CALDEROLI

*Sostituire i commi da 4 a 7 con il seguente:*

«4. I comuni, per l'esercizio associato di funzioni fondamentali di loro competenza, ricorrono alle Unioni di comuni, enti locali costituiti da due o più comuni, disciplinati ai sensi del capo V e delle rispettive leggi regionali e, in alternativa alle convenzioni».

---

**1.99**

SIBILIA

*Sopprimere il comma 4.*

---

**1.100**

CAMPANELLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

*Sostituire il comma 4 con i seguenti:*

«4. Fino alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di abolizione delle province e delle città metropolitane, i comuni e le comunità montane afferenti al territorio di una provincia sono tenuti, per ragioni di efficienza ed economicità, a costituire un'unica unione di comuni, per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi di cui agli articoli 19 e 20 del testo unico, salvo le funzioni eventualmente delegate dalla Regione di appartenenza e quelle di seguito elencate:

- a) viabilità e trasporti;
- b) servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
- c) compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale.

4-bis. Il personale e le strutture delle province sono riallocati tra le province stesse, le unioni di comuni, e gli altri enti territoriali di cui all'articolo 114, primo comma, della Costituzione, secondo i principi di legalità, di buon andamento e di imparzialità, conservando al medesimo personale le posizioni giuridiche ed economiche in atto al momento del trasferimento o loro equivalenti.

4-ter. L'unione di comuni è disciplinata dall'articolo 32 del testo unico».

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 18.*

---

**1.101**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 4 dopo le parole: «enti locali» inserire lo parola: «non territoriali».*

---

**1.102**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 4 sostituire le parole: «costituiti da» con la seguente: «di».*

---

**1.103**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 4, sopprimere le parole: «da due o».*

---

**1.104**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 4 sopprimere le parole: «due o».*

---

**1.105**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 4 sopprimere le parole: «o più».*

---

**1.106**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 4 sostituire la parola: «associato» con la seguente: «congiunto».*

---

**1.107**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 4 sostituire la parola: «associato» con la seguente: «integrato».*

---

**1.108**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 4 sopprimere le parole: «funzioni o».*  
\_\_\_\_\_**1.109**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 4 sopprimere le parole: «o servizi».*  
\_\_\_\_\_**1.110**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 4, dopo le parole: «servizi», inserire le seguenti: «o attività».*  
\_\_\_\_\_**1.111**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 4 sostituire le parole: «di loro competenza» con le seguenti: «loro assegnate».*  
\_\_\_\_\_**1.112**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 4 sostituire le parole: «di loro competenza» con le seguenti: «loro spettanti».*  
\_\_\_\_\_**1.113**

NENCINI, BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

*Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.*  
\_\_\_\_\_

**1.114**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 4 sostituire la parola: «inferiore» con la seguente: «non superiore».*

---

**1.115**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 4 sostituire le parole: «5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti» con le seguenti: «2.000 abitanti, ovvero a 1.000 abitanti».*

---

**1.116**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 4 sostituire le parole: «5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti» con le seguenti: «3.000 abitanti, ovvero a 2.000 abitanti».*

---

**1.117**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 4 sostituire le parole: «5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti» con le seguenti: «6.000 abitanti, ovvero a 4.000 abitanti».*

---

**1.118**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 4 sostituire le parole: «5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti» con le seguenti: «7.000 abitanti, ovvero a 5.000 abitanti».*

---

**1.119**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 4 sostituire le parole: «5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti» con le seguenti: «8.000 abitanti, ovvero a 6.000 abitanti».*

---

**1.120**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 4 sostituire la parola: «5.000» con la parola: «4.000».*

---

**1.121**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 4 sopprimere le parole: «o sono appartenuti».*

---

**1.122**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 4 sostituire la parola: «integralmente» con la parola: «sostanzialmente».*

---

**1.123**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 4 sopprimere le parole: «una o».*

---

**1.124**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 4 sostituire le parole: «o più isole» con la seguente: «isola».*

---

**1.125**

MALAN

*Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «costituiscono» con le parole: «possono costituire» e sopprimere la parola: «obbligatoriamente».*

*Conseguentemente, al termine del comma, aggiungere il seguente periodo: «In ogni caso, ai fini dei trasferimenti di risorse dagli altri livelli di*



governo, so considerano territori e popolazione secondo parametri oggettivi e omogenei, indipendentemente dalla loro suddivisione in comuni o unioni di comuni».

---

**1.126**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 4 sostituire la parola: «costituiscono» con la seguente: «formano».*

---

**1.127**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 4 sostituire la parola: «costituiscono» con la seguente: «creano».*

---

**1.128**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 4 sostituire la parola: «obbligatoriamente» con la seguente: «necessariamente».*

---

**1.129**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 4 sostituire la parola: «associato» con la seguente: «congiunto».*

---

**1.130**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 4 sostituire la parola: «associato» con la seguente: «integrato».*

---

**1.131**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 4 sostituire le parole: «delle funzioni» con le seguenti: «dei compiti».*

---

**1.132**

NENCINI, BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

*Al comma 4, le parole: «e salvo il ricorso ad apposite convenzioni» sono sostituite dalle seguenti: «e salvo il ricorso, fino al 31 dicembre 2015, ad apposite convenzioni».*

---

**1.133**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 4 sostituire le parole: «apposite convenzioni» con le seguenti: «appositi accordi e deleghe».*

---

**1.134**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 4 sostituire le parole: «apposite convenzioni» con le seguenti: «appositi accordi».*

---

**1.135**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 4 sostituire le parole: «apposite convenzioni» con le seguenti: «apposite deleghe».*

---

**1.136**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 4 dopo le parole: «apposite convenzioni» aggiungere le seguenti: «e deleghe».*

---

**1.137**

MALAN

*Al comma 4, aggiungere al termine il seguente periodo: «Tali unioni sono obbligatorie per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, che siano collegati fra di loro da strade carrozzabili e i cui capoluoghi abbiano la distanza stradale massima di 25 chilometri fra i capoluoghi più distanti. Sono altresì obbligatorie per comuni al di sotto dei limiti di popolazione di cui al periodo precedente con comuni di popolazione anche superiore che siano collegati da strada carrozzabile asfaltata, se la somma degli abitanti dell'unione che ne risulta non supera i 10.000 abitanti e se la distanza stradale fra i capoluoghi non supera i 15 chilometri».*

---

**1.138**

MALAN

*Al comma 4, aggiungere al termine il seguente periodo: «Tali unioni sono obbligatorie per i comuni con popolazione inferiore a 4.000 abitanti, ovvero a 1.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, che siano collegati fra di loro da strade carrozzabili e i cui capoluoghi abbiano la distanza stradale massima di 25 chilometri fra i capoluoghi più distanti».*

---

**1.139**

D'ALÌ

*Al comma 4, alla fine aggiungere le seguenti parole: «Con legge ordinaria sono individuati le funzioni ed i servizi per i quali le aggregazioni di comuni, fusioni o unioni devono raggiungere una massa demografica minima di 150.000 abitanti».*

---

**1.140**

LANZILLOTTA, SUSTA

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Nei territori montani nei quali sono costituite le comunità montane queste svolgono il complesso delle funzioni da gestire in forma associata. In nessun territorio può insistere più di una forma associata tra comuni».

---

**1.141**

NENCINI, BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

*Sopprimere il comma 5.*

*Conseguentemente, all'articolo 29 (Norme finali), dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «32-bis. Al fine di neutralizzare gli effetti negativi sulla determinazione degli obiettivi del patto di stabilità interno connessi alla gestione di funzioni e servizi in forma associata, sono disposti la riduzione degli obiettivi dei comuni che gestiscono, in quanto ca-pofila, funzioni e servizi in forma associata e il corrispondente aumento degli obiettivi dei comuni associati non capo fila. A tal fine, entro il 31 marzo di ciascun anno, l'ANCI comunica al Ministero dell'economia e delle finanze gli importi in riduzione e in aumento degli obiettivi di ciascun comune di cui al presente comma sulla base delle istanze prodotte dai predetti comuni entro il 15 marzo di ciascun anno».

---

**1.142**

SIBILIA

*Sopprimere il comma 5.*

---

**1.143**

FAZZONE

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. L'organizzazione statale periferica di livello provinciale è disciplinata in modo coerente con le disposizioni riguardanti le province e le

città metropolitane della presente legge, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al Capo VI della presente legge».

---

**1.144**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 5, capoverso «32-bis» sostituire la parola: «neutralizzare» con la seguente: «evitare».*

---

**1.145**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 5, capoverso «32-bis» sostituire la parola: «neutralizzare» con la seguente: «ridurre».*

---

**1.146**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 5, capoverso «32-bis» sostituire la parola: «determinazione» con la seguente: «fissazione».*

---

**1.147**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 5, capoverso «32-bis» sostituire la parola: «determinazione» con la seguente: «individuazione».*

---

**1.148**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 5, capoverso «32-bis» sostituire le parole: «degli obiettivi» con le seguenti: «dei parametri».*

---

**1.149**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 5, capoverso «32-bis» sostituire la parola: «connessi» con la seguente: «conseguenti».*

---

**1.150**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 5, capoverso «32-bis» sostituire le parole: «alla gestione» con le seguenti: «all'esercizio».*

---

**1.151**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 5, capoverso «32-bis» sopprimere le parole: «funzioni e».*

---

**1.152**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 5, capoverso «32-bis» sostituire la parola: «funzioni» con la seguente: «compiti»*

---

**1.153**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 5, capoverso «32-bis» sopprimere le parole: «e servizi».*

---

**1.154**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 5, capoverso «32-bis» sostituire la parola: «servizi» con la seguente: «compiti».*

---

**1.155**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 5, capoverso «32-bis» dopo le parole: «sono disposti la» inserire la seguente: «parziale».*

---

**1.156**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 5, capoverso «32-bis» sostituire la parola: «riduzione» con la seguente: «diminuzione».*

---

**1.157**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 5, capoverso «32-bis» sostituire la parola: «corrispondente» con la seguente: «parallelo».*

---

**1.158**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 5, capoverso «32-bis» sostituire la parola: «aumento» con la seguente: «innalzamento».*

---

**1.159**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 5, capoverso «32-bis», sostituire le parole: «31 marzo» con le seguenti: «1° febbraio».*

---

**1.160**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 5, capoverso «32-bis», sostituire le parole: «31 marzo» con le seguenti: «1° marzo».*

---

**1.161**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 5, capoverso «32-bis» dopo le parole: «Ministero dell'economia e delle finanze» aggiungere le seguenti : «, del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'interno».*

---

**1.162**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 5, capoverso «32-bis» dopo le parole: «Ministero dell'economia e delle finanze» aggiungere le seguenti: «e al Ministero dello sviluppo economico».*

---

**1.163**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 5, capoverso «32-bis» dopo le parole: «Ministero dell'economia e delle finanze» aggiungere le seguenti: «e al Ministero dell'interno».*

---

**1.164**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 5, capoverso «32-bis», sostituire le parole: «in riduzione» con la seguente: «minori».*

---

**1.165**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 5, capoverso «32-bis», sostituire le parole: «in aumento» con la seguente: «maggiori».*

---



**1.166**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 5, capoverso «32-bis», sostituire le parole: «istanze» con la seguente: «richieste».*

---

**1.167**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 5, capoverso «32-bis» sostituire le parole: «15 marzo» con le parole: «1° febbraio».*

---

**1.168**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 5, capoverso «32-bis» sostituire le parole: «15 marzo» con le parole: «15 febbraio».*

---

**1.169**

NENCINI, BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, PALERMO

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Spetta alla legge regionale, nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma della Costituzione, specificare il contenuto delle funzioni, dei servizi e delle attività, rientranti nelle funzioni fondamentali dei comuni, l'esercizio associato dei quali costituisce adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.».

---

**1.170**

FAZZONE

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. L'organizzazione statale periferica di livello provinciale è disciplinata in modo coerente con le disposizioni riguardanti le province e le

città metropolitane dalla presente legge, secondo quanto previsto dalle norme del capo VI della legge in esame.».

---

**1.171**

NENCINI, BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

*Sopprimere il comma 6.*

---

**1.172**

CAMPANELLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

*Sopprimere il comma 6.*

---

**1.173**

SIBILIA

*Sopprimere il comma 6.*

---

**1.174**

FAZZONE

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le regioni sopprimono e riordinano gli enti, le agenzie, le società e gli organismi comunque denominati che esercitano compiti rientranti tra le funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al Capo VI della presente legge».

---

**1.175**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 6, sostituire, ovunque ricorra, la parola: «disciplinate» con la seguente: «regolate».*

---

**1.176**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 6, dopo le parole: «successive modificazioni.», aggiungere il seguente periodo: «Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni sopprimono e riordinano gli enti, le agenzie, le società e gli organismi comunque denominati che esercitano compiti rientranti tra le funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane; secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al Capo VI della presente legge.».*

---

**1.177**

MALAN

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«16-bis. Le funzioni di segretario dell'unione di comuni sono svolte dal segretario comunale di uno dei Comuni facenti parte dell'Unione ovvero da un Vice segretario comunale, qualora fosse presente tale figura in uno dei Comuni facenti parte dell'Unione già prima della costituzione dell'Unione stessa. A tal fine sono iscritti nel grado iniziale dell'albo dei Segretari Comunali e Provinciali di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 i Vice segretari comunali che ne facciano richiesta e che abbiano svolto per almeno quattro anni le relative funzioni in una forma associativa. Le funzioni di cui al comma 2. dell'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 a favore dei comuni aderenti all'Unione, possono essere svolte dal Segretario dell'Unione con il compenso disciplinato ai sensi del comma 6, dello stesso articolo».

---

**1.178**

FAZZONE

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, le regioni sopprimono e riordinano gli enti, le agenzie, le società, e gli organismi comunque denominati, che esercitano compiti rientranti tra le funzioni dei comuni, delle province e delle città metropolitane».

---

**1.179**

NENCINI, BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

*Sopprimere il comma 7.*  
\_\_\_\_\_**1.180**

SIBILIA

*Sopprimere il comma 7.*  
\_\_\_\_\_**1.181**

MALAN

*Al comma 7, lettere b) e b-bis) sostituire in entrambi i casi la data «2014» con la seguente: «2015».*  
\_\_\_\_\_**1.182**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 7, lettera b), sostituire le parole: «30 giugno 2014» con le seguenti: «30 aprile 2014».*  
\_\_\_\_\_**1.183**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 7, lettera b), sostituire le parole: «30 giugno 2014» con le seguenti: «31 maggio 2014».*  
\_\_\_\_\_**1.184**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 7, lettera b), sostituire la parola: «tre» con la seguente: «cinque».*  
\_\_\_\_\_

**1.185**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 7, lettera b), sostituire la parola: «tre» con la seguente: «quattro».*

---

**1.186**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 7, lettera b), sostituire la parola: «tre» con la seguente: «due».*

---

**1.187**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 7, lettera b-bis), sostituire le parole: «31 dicembre 2014» con le seguenti: «31 ottobre 2014».*

---

**1.188**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 7, lettera b-bis), sostituire le parole: «31 dicembre 2014» con le seguenti: «30 novembre 2014».*

---

**1.189**

BISINELLA, CALDEROLI

*Dopo il comma 7, inserire i seguenti:*

*«7-bis. Il termine di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2014.*

*7-ter. Sono fatte salve le procedure i cui bandi ed avvisi di gara siano stati pubblicati a far data dal 1° gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, a far data dal 1° gennaio*

2014 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati già inviati inviti a presentare offerta».

---

**1.190**

Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE

*Dopo il comma 7, inserire i seguenti:*

«7-bis. Il termine di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2014.

7-ter. Sono fatte salve le procedure i cui bandi ed avvisi di gara siano stati pubblicati a far data dal 1° gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, a far data dal 1° gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati già inviati inviti a presentare offerta».

---

**Art. 2.****2.1**

FAZZONE

*Sopprimere l'articolo.*

---

**2.2**

BISINELLA, CALDEROLI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**2.3**

CAMPANELLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

*Sopprimere l'articolo.*

---

**2.4**

MALAN

*Sopprimere l'articolo.*  
\_\_\_\_\_**2.5**

SIBILIA

*Sopprimere il comma 1.*  
\_\_\_\_\_**2.6**

MALAN

*Sopprimere il comma 1.*  
\_\_\_\_\_**2.7**

AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO

*Sopprimere il comma 1.*  
\_\_\_\_\_**2.8**

BISINELLA, CALDEROLI

*Sopprimere il comma 1.*  
\_\_\_\_\_**2.9**

URAS, DE PETRIS

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Ai sensi dell'art. 114 della Costituzione, sono costituite le Città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Cagliari e Reggio Calabria. Le province che, sulla base dell'ultimo censimento, hanno una popolazione residente superiore agli 800.000 abitanti, possono costituirsi in Città metropolitane mediante una consultazione popolare da tenersi contestualmente alle elezioni euro-

pee del 2014. L'ordinamento delle Città metropolitane è disciplinato dalla presente legge ai sensi dell'articolo 117 secondo comma lettera p) della Costituzione. La Città metropolitana di Roma, in ragione del particolare *status* di capitale della Repubblica di cui all'art. 114 della Costituzione, è disciplinata dal presene Capo in quanto compatibile e fatte salve le disposizioni speciali che già regolano la materia. Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 22 e 23 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, nonché gli articoli 23 e i commi 9 e 10 dell'articolo 24 della Legge 5 maggio 2009, n.42».

---

## 2.10

FAZZONE

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Ai sensi dell'art. 114 della Costituzione, sono costituite le Città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria. Le province che, sulla base dell'ultimo censimento, hanno una popolazione residente superiore agli 800.000 abitanti, possono costituirsi in città metropolitane mediante una consultazione popolare. L'ordinamento delle città metropolitane è disciplinato dalla presente legge ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione secondo comma lettera p)».

---

## 2.11

FAZZONE

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Ai sensi dell'art. 114 della Costituzione, le province che, sulla base dell'ultimo censimento hanno una popolazione residente superiore agli 800.000 abitanti, possono costituirsi in città metropolitane mediante una consultazione popolare. L'ordinamento delle città metropolitane è disciplinato dalla presente legge ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione secondo comma lettera p)».

---



**2.12**

LANZILLOTTA

*Al comma 1, in principio inserire le seguenti parole: «Fino all'entrata in vigore del disegno di legge costituzionale recante: "Abolizione delle Province"»,».*

---

**2.13**

FAZZONE

*Al comma 1 sostituire il primo periodo con il seguente:*

«1. Ai sensi dell'art. 114 comma 4 della Costituzione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le leggi regionali istituiscono le città metropolitane nelle aree territoriali con una popolazione superiore ai due milioni di abitanti caratterizzate da una forte densità abitativa ed una conurbazione dal punto di vista infrastrutturale, sulla base delle proposte avanzate dai comuni e nel rispetto dell'articolo 133 della Costituzione. Nel caso in cui i comuni delle aree interessate esercitino l'iniziativa di far parte di altra provincia limitrofa il Governo, nello stesso termine, è delegato a modificare le circoscrizioni delle province interessate».

*Conseguentemente sopprimere il comma 2.*

---

**2.14**

AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO

*Al comma 1 sostituire il primo periodo con il seguente:*

«1. Ferma restando la competenza legislativa regionale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le città metropolitane di Milano e Napoli sono disciplinate dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione».

---

**2.15**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1 sostituire il primo periodo con il seguente:*

«1. Ferma restando la competenza legislativa regionale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le città metropolitane di Milano e Napoli

sono disciplinate dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione».

---

**2.16**

AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:*

«1. Ferma restando la competenza legislativa regionale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le città metropolitane città metropolitane di Torino, Milano e Napoli è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione».

---

**2.17**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:*

«1. Ferma restando la competenza legislativa regionale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le città metropolitane città metropolitane di Torino, Milano e Napoli è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione».

---

**2.18**

AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:*

«1. Ferma restando la competenza legislativa regionale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le città metropolitane di Torino, Milano, Venezia e Napoli è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione».

---

**2.19**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:*

«1. Ferma restando la competenza legislativa regionale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le città metropolitane di Torino, Milano, Venezia e Napoli è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione».

---

**2.20**

AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:*

«1. Ferma restando la competenza legislativa regionale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova e Napoli è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione».

---

**2.21**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:*

«1. Ferma restando la competenza legislativa regionale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova e Napoli è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione».

---

**2.22**

AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:*

«1. Ferma restando la competenza legislativa regionale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le città metropolitane di Milano, Bologna, Firenze, Bari e Napoli è disciplinato dalla presente legge ai sensi e

nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione».

---

### 2.23

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:*

«1. Ferma restando la competenza legislativa regionale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le città metropolitane di Milano, Bologna, Firenze, Bari e Napoli è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione».

---

### 2.24

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:*

«1. Ferma restando la competenza legislativa regionale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna e Napoli è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione».

---

### 2.25

AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:*

«1. Ferma restando la competenza legislativa regionale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna e Napoli è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione».

---

**2.26**

AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:*

«1. Ferma restando la competenza legislativa regionale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le città metropolitane di Torino, Milano, Genova, Firenze, Bari e Napoli è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione».

---

**2.27**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:*

«1. Ferma restando la competenza legislativa regionale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le città metropolitane di Torino, Milano, Genova, Firenze, Bari e Napoli è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione».

---

**2.28**

AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:*

«1. Ferma restando la competenza legislativa regionale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le città metropolitane di Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, e Napoli è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione».

---

**2.29**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:*

«1. Ferma restando la competenza legislativa regionale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le città metropolitane di Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, e Napoli è disciplinato dalla presente legge

ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione».

---

### 2.30

AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:*

«1. Ferma restando la competenza legislativa regionale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le città metropolitane di Milano, Venezia, Genova; Firenze, Bari e Napoli è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione».

---

### 2.31

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:*

«1. Ferma restando la competenza legislativa regionale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le città metropolitane di Milano, Venezia, Genova, Firenze, Bari e Napoli è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione».

---

### 2.32

AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:*

«1. Ferma restando la competenza legislativa regionale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le città metropolitane di Milano, Genova, Bologna, Firenze, Bari e Napoli è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione».

---

**2.33**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:*

«1. Ferma restando la competenza legislativa regionale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le città metropolitane di Milano, Genova, Bologna, Firenze, Bari e Napoli è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione».

---

**2.34**

AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:*

«1. Ferma restando la competenza legislativa regionale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le città metropolitane di Milano, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione».

---

**2.35**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:*

«1. Ferma restando la competenza legislativa regionale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le città metropolitane di Milano, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione».

---

**2.36**

AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:*

«1. Ferma restando la competenza legislativa regionale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze e Napoli è disciplinato dalla presente

legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione».

---

**2.37**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:*

«1. Ferma restando la competenza legislativa regionale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze e Napoli è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione».

---

**2.38**

AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:*

«1. Ferma restando la competenza legislativa regionale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Bari e Napoli è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione».

---

**2.39**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:*

«1. Ferma restando la competenza legislativa regionale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Bari e Napoli è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione».

---



**2.40**

AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:*

«1. Ferma restando la competenza legislativa regionale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le città metropolitane di Torino, Milano, Genova, Bologna, Firenze, Bari e Napoli è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione».

---

**2.41**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:*

«1. Ferma restando la competenza legislativa regionale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le città metropolitane di Torino, Milano, Genova, Bologna, Firenze, Bari e Napoli è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione».

---

**2.42**

AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:*

«1. Ferma restando la competenza legislativa regionale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le città metropolitane di Torino, Milano, Genova, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione».

---

**2.43**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:*

«1. Ferma restando la competenza legislativa regionale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le città metropolitane di Torino, Milano, Genova, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria è disciplinato dalla pre-

sente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione».

---

#### 2.44

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:*

«1. Ferma restando la competenza legislativa regionale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le città metropolitane di Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari e Napoli è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione».

---

#### 2.45

AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:*

«1. Ferma restando la competenza legislativa regionale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le città metropolitane di Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari e Napoli è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione».

---

#### 2.46

AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:*

«1. Ferma restando la competenza legislativa regionale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le città metropolitane di Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli. e Reggio Calabria è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione».

---

**2.47**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:*

«1. Ferma restando la competenza legislativa regionale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le città metropolitane di Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli e Reggio Calabria è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione».

---

**2.48**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:*

«1. Ferma restando la competenza legislativa regionale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le città metropolitane di Milano, Venezia, Genova, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione».

---

**2.49**

AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:*

«1. Ferma restando la competenza legislativa regionale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le città metropolitane di Milano, Venezia, Genova, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione».

---

**2.50**

AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:*

«1. Ferma restando la competenza legislativa regionale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le città metropolitane di Milano, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria è disciplinato dalla pre-

sente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione».

---

**2.51**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:*

«1. Ferma restando la competenza legislativa regionale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le città metropolitane di Milano, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione».

---

**2.52**

AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:*

«1. Ferma restando la competenza legislativa regionale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Bari, Napoli e Reggio Calabria è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione».

---

**2.53**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:*

«1. Ferma restando la competenza legislativa regionale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Bari, Napoli e Reggio Calabria è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione».

---

**2.54**

AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:*

«1. Ferma restando la competenza legislativa regionale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze Bari e Napoli è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione».

---

**2.55**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:*

«1. Ferma restando la competenza legislativa regionale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze Bari e Napoli è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione».

---

**2.56**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:*

«1. Ferma restando la competenza legislativa regionale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le città metropolitane di Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione».

---

**2.57**

AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:*

«1. Ferma restando la competenza legislativa regionale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le città metropolitane di Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione».

nato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione».

---

**2.58**

MALAN

*Al comma 1, sostituire le parole da: «di Torino» a «Reggio Calabria» con le seguenti: «delle province in cui la popolazione del capoluogo supera il milione di abitanti».*

---

**2.59**

LANZILLOTTA

*Al comma 1, sostituire le parole: «di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria» con le seguenti: «di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».*

---

**2.60**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sopprimere le parole: «Torino, Milano,»*

---

**2.61**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sopprimere la parola: «Torino».*

---

**2.62**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sopprimere la parola: «Milano».*

---

**2.63**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sopprimere le parole: «Venezia, Genova».*

---

**2.64**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sopprimere la parola: «Venezia».*

---

**2.65**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sopprimere la parola: «Genova».*

---

**2.66**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sopprimere le parole: «Bologna, Firenze».*

---

**2.67**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sopprimere la parola: «Bologna».*

---

**2.68**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sopprimere la parola: «Firenze».*

---

**2.69**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sopprimere le parole: «Bari, Napoli».*  

---

**2.70**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sopprimere la parola: «Bari».*  

---

**2.71**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sopprimere la parola: «Napoli».*  

---

**2.72**

URAS, DE PETRIS

*Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «Napoli» aggiungere la seguente: «, Cagliari».*  

---

**2.73**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sopprimere le parole: «Reggio Calabria».*  

---

**2.74**

FAZZONE

*Al comma 1, dopo le parole: «secondo comma, lett. p), della Costituzione» inserire le seguenti: «le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla città metropolitana di Roma, per effetto del particolare status di Capitale riconosciuto dall'articolo 114, comma 3, della Costituzione».*  

---



**2.75**

DE PETRIS

*Al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente:*

«Trascorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 133, primo comma, della Costituzione, potranno essere costituite città metropolitane nei territori non contemplati nel periodo precedente, qualora ne facciano richiesta un numero di comuni non inferiori ai 2/3 di quelli afferenti ad una Provincia».

---

**2.76**

FAZZONE

*Al comma 1, sopprimere il secondo e terzo periodo.*

---

**2.77**

SUSTA, MARAN, LANZILLOTTA

*Al comma 1, sopprimere il secondo e il terzo periodo.*

---

**2.78**BORIOLI, Stefano ESPOSITO, FORNARO, MANASSERO, BROGLIA, CHITI, CIRINNÀ,  
D'ADDA, FAVERO, Elena FERRARA, MAURO MARIA MARINO, PEZZOPANE,  
VACCARI, ZANONI

*Al comma 1, sopprimere i periodi secondo e terzo.*

---

**2.79**

MAURIZIO ROSSI, OLIVERO, D'ONGHIA, Luigi MARINO, DI MAGGIO

*Al comma 1, sopprimere il secondo e terzo periodo.*

---

**2.80**

D'ALÌ

*Al comma 1, sopprimere le parole da: «In armonia con i rispettivi statuti speciali» fino alla fine del comma.*

---

**2.81**PIZZETTI, *Relatore*

*Al comma 1, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: «I principi della presente legge valgono come principi di grande riforma economica e sociale per la disciplina di città e aree metropolitane che, in conformità ai rispettivi statuti, venga adottata dalle regioni Sardegna, Sicilia e Friuli Venezia-Giulia».*

---

**2.82**

RITA GHEDINI, BROGLIA, DI GIORGI, LO GIUDICE, LUIGI MARINO, MAURO MARIA MARINO, MIRABELLI, PUGLISI, SANGALLI, TOCCI

*Al comma 1, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: «I principi della presente legge valgono come principi di grande riforma economica e sociale per le eventuali discipline che, in conformità ai rispettivi statuti, vengano adottate dalle Regioni Sardegna, Sicilia e Friuli Venezia-Giulia».*

---

**2.83**

AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

---

**2.84**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

---

**2.85**

FAZZONE

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

---

**2.86**

SIBILIA

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

---

**2.87**Eva LONGO, DE SIANO, FASANO, CARDIELLO, SIBILIA, PERRONE, PICCINELLI,  
ALBERTI CASELLATI

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

---

**2.88**

BRUNI, LIUZZI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

---

**2.89**

FAZZONE

*Al comma 1, il secondo periodo è sostituito con il seguente: «La presente legge non si applica alle regioni a statuto speciale, le quali nel rispetto della loro autonomia organizzativa possono decidere di istituire un'unica città metropolitana nel rispettivo capoluogo di regione, o nella provincia previamente individuata come area metropolitana, da legge regionale entrata in vigore prima della presente norma».*

---

**2.90**

FAZZONE

*Al comma 1, il secondo periodo è sostituito con il seguente: «Per le regioni a statuto speciale, nel rispetto della loro autonomia organizzativa,*

è fatta salva la possibilità di istituire una città metropolitana nel capoluogo di regione, o in alternativa, nella provincia con popolazione non inferiore a 1.000.000 di abitanti sulla base dell'ultimo censimento, nonché previamente individuata quale area metropolitana da leggi regionali entrate in vigore prima della presente legge».

---

**2.91**

FAZZONE

*Al comma 1, il secondo periodo è sostituito con il seguente:* «Per le regioni a statuto speciale, nel rispetto della loro autonomia organizzativa, è fatta salva la possibilità di istituire una città metropolitana nel capoluogo di regione, o in alternativa, nella provincia già previamente individuata quale area metropolitana da leggi regionali entrate in vigore prima della presente legge.».

---

**2.92**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sostituire le parole:* «In armonia con i» *con le seguenti:* «Nel rispetto dei».

---

**2.93**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sostituire le parole:* «nel rispetto della» *con le seguenti:* «ferma restando la».

---

**2.94**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, dopo le parole:* «della loro autonomia organizzativa», *inserire le seguenti:* «e funzionale».

---

**2.95**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 dopo la parola: «organizzativa» inserire le seguenti: «e amministrativa».*

---

**2.96**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sostituire la parola: «compatibili» con le seguenti: «non contrastanti».*

---

**2.97**

BORIOLI, Stefano ESPOSITO, FORNARO, MANASSERO, BROGLIA, CHITI, CIRINNÀ, D'ADDA, FAVERO, Elena FERRARA, LEPRI, MAURO MARIA MARINO, PEZZOPANE, VACCARI, ZANONI

*Sopprimere il comma 2.*

---

**2.98**

EVA LONGO, DE SIANO, FASANO, CARDIELLO, SIBILIA, PERRONE, PICCINELLI, ALBERTI CASELLATI

*Sopprimere il comma 2.*

---

**2.99**

SIBILIA

*Sopprimere il comma 2.*

---

**2.100**

BRUNI, LIUZZI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Sopprimere il comma 2.*

---

**2.101**

CERONI

*Sopprimere il comma 2.*

---

**2.102**

Rita GHEDINI, BROGLIA, DI GIORGI, LO GIUDICE, Luigi MARINO, MAURO  
MARIA MARINO, MIRABELLI, PUGLISI, SANGALLI, TOCCI

*Sopprimere il comma 2.*

---

**2.103**

D'ALÌ

*Sopprimere il comma 2.*

---

**2.104**

AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO

*Sopprimere il comma 2.*

---

**2.105**

SUSTA, MARAN, LANZILLOTTA

*Sopprimere il comma 2.*

---

**2.106**

FUCKSIA

*Sopprimere il comma 2.*

---

**2.107**

NENCINI, BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

*Sopprimere il comma 2.*  
\_\_\_\_\_**2.108**

MAURIZIO ROSSI, OLIVERO, D'ONGHIA, Luigi MARINO, DI MAGGIO

*Sopprimere il comma 2.*  
\_\_\_\_\_**2.109**Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO,  
LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE*Sopprimere il comma 2.*  
\_\_\_\_\_**2.110**

BISINELLA, CALDEROLI

*Sopprimere il comma 2.*  
\_\_\_\_\_**2.111**

FAZZONE

*Sopprimere il comma 2.*  
\_\_\_\_\_**2.112**

NENCINI, BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Altre città metropolitane sono costituite, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, con legge regionale a condizione che coincidano con il territorio di una o più province, aventi popolazione complessiva non inferiore a 1.000.000 di abitanti. In tal caso, dalla data di istituzione la provincia o le province interessate sono estinte e la città metro-

politana subentra nelle funzioni e succede a titolo universale nei rapporti attivi e passivi di queste. Negli altri casi, l'istituzione della città metropolitana può avere luogo solo dopo che la legge dello Stato, ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione, abbia disposto sul riordino territoriale della provincia o delle province interessate. Stato e Regione interessata stipulano le intese opportune per coordinare l'esercizio delle rispettive competenze».

---

### 2.113

FAZZONE

*Al comma 2, prima delle parole: «con le procedure di cui all'articolo 133, primo comma», inserire le seguenti: «Salvo che nell'ambito del territorio non sia già stata istituita alcuna città metropolitana per effetto della presente legge».*

---

### 2.114

FAZZONE

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: «nelle province che», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «le province che, sulla base dell'ultimo censimento, hanno una popolazione residente superiore a un milione di abitanti possono istituire la propria città metropolitana, purché l'iniziativa sia assunta dal comune capoluogo di provincia, di concerto con gli altri comuni del territorio che rappresentino almeno i due terzi della popolazione residente».*

---

### 2.115

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2 sostituire le parole: «sulla base», con le seguenti: «tenendo conto».*

---



**2.116**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2 sostituire le parole: «superiore a», con le seguenti: «di almeno».*

---

**2.117**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2 sostituire le parole: «un milione», con la seguente: «550.000».*

---

**2.118**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2 sostituire le parole: «un milione», con la seguente: «650.000».*

---

**2.119**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2 sostituire le parole: «un milione», con la seguente: «750.000».*

---

**2.120**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2 sostituire la parola: «ulteriori» con la seguente: «nuove».*

---

**2.121**

FAZZONE

*Al comma 2, sostituire le parole: «purché l'iniziativa sia assunta dal comune capoluogo della provincia e da altri comuni che complessivamente rappresentino almeno 500mila abitanti» con le seguenti: «purché*

l'iniziativa sia assunta da un numero di comuni che complessivamente rappresentino almeno 500 mila abitanti».

---

**2.122**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2 dopo la parola: «assunta» inserire la seguente: «esclusivamente».*

---

**2.123**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2, ovunque ricorra, sostituire la parola: «complessivamente» con la seguente: «congiuntamente».*

---

**2.124**

FAZZONE

*Al comma 2, sostituire le parole: «500 mila» con le seguenti: «800 mila».*

---

**2.125**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2 sostituire la parola: «500.000» con la seguente: «200.000».*

---

**2.126**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2 sostituire la parola: «500.000» con la seguente: «300.000».*

---

**2.127**

FAZZONE

*Al comma 2, sostituire, le parole: «500 mila» con le seguenti: «300 mila».*

---

**2.128**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2 sostituire la parola: «500.000» con la seguente: «400.000».*

---

**2.129**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2, secondo periodo, sopprimere lo parola: «due».*

---

**2.130**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2 sostituire la parola: «due» con la seguente: «più».*

---

**2.131**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2 dopo la parola: «due» aggiungere le seguenti: «o più».*

---

**2.132**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2 sostituire la parola: «confinanti» con la seguente: «contigue».*

---

**2.133**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2 sostituire la parola: «1.500.000» con la seguente: «1.100.000».*

---

**2.134**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2 sostituire la parola: «1.500.000» con la seguente: «1.200.000».*

---

**2.135**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2 sostituire la parola: «1.500.000» con la seguente: «1.300.000».*

---

**2.136**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2 sostituire la parola: «1.500.000» con la seguente: «1.400.000».*

---

**2.137**

FAZZONE

*Al comma 2, sostituire le parole: «che rappresentino complessivamente almeno 350 mila abitanti per provincia» con le seguenti: «che rappresentino complessivamente i due terzi della popolazione residente in ogni provincia».*

---

**2.138**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2 sostituire la parola: 350.000» con la seguente: «150.000».*

---

**2.139**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2 sostituire la parola: 350.000» con la seguente: «200.000».*

---

**2.140**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2 sostituire la parola: 350.000» con la seguente: «250.000».*

---

**2.141**PIZZETTI, *Relatore*

*Al comma 2, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «La legge istitutiva indica specifici requisiti territoriali e può prevedere peculiari disposizioni in materia di organizzazione e funzioni».*

---

**2.142**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 2, al terzo periodo, sostituire la parola: «proposta», con la seguente: «procedura».*

---

**2.143**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2, quarto periodo, dopo le parole: «Le città metropolitane» aggiungere le seguenti: «create ai sensi del presente comma».*

---

**2.144**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: «subentrano» con le seguenti: «si sostituiscono».*

---

**2.145**

FAZZONE

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le città metropolitane con popolazione al di sopra dei 2 milioni di abitanti, in ordine alle modalità di organizzazione ed esercizio delle funzioni attribuite dalla presente legge, possono prevedere forme di organizzazione differenziata per aree territoriali».

---

**2.146**

MALAN

*Sopprimere il comma 3.*

---

**2.147**

SIBILIA

*Sopprimere il comma 3.*

---

**2.148**

BISINELLA, CALDEROLI

*Sopprimere il comma 3.*

---

**2.149**

NENCINI, BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia omonima, Se un comune di una provincia limitrofa intende far parte del territorio della città metropolitana o intende fuoriuscire da essa e far parte del territorio di una provincia limitrofa, deve richiedere, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione, a modifica della circoscrizione provinciale cui appartiene o alla quale intende appartenere. La legge dello Stato che dispone la modifica della circoscrizione provinciale stabilisce, rispettivamente: il termine dal quale la Regione può provvedere con legge all'inserimento del comune nel territorio della città metropolitana, dall'entrata in vigore dalla quale il comune interessato cessa di far parte della provincia di origine; il termine dal quale la Regione deve provvedere con legge a ridelimitare il territorio della città metropolitana escludendo il comune interessato, dall'entrata in vigore della quale il comune medesimo cessa di far parte della città metropolitana. Ove necessario, Stato e Regione interessata stipulano le intese opportune per coordinare l'esercizio delle rispettive competenze».

---

**2.150**

FAZZONE

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia omonima, ferma restando l'iniziativa dei comuni ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione, per la modifica delle circoscrizioni provinciali limitrofe e per l'adesione alla città metropolitana».

---

**2.151**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «Il territorio» con le seguenti: «L'area».*

---

**2.152**

Rita GHEDINI, BROGLIA, DI GIORGI, LO GIUDICE, Luigi MARINO, MAURO MARIA MARINO, MIRABELLI, PUGLISI, SANGALLI, TOCCI

*Sono apportate le seguenti modificazioni:*

- 1) al comma 2, ultimo periodo, sopprimere le parole: «anche ai fini di quanto previsto al comma 9»;*
- 2) al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: «anche ai fini della dichiarazione di volontà di cui al comma 9»;*
- 3) al comma 5, sopprimere il secondo periodo;*
- 4) al comma 7, sopprimere il primo periodo;*
- 5) al comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole: «al comma 9 del presente articolo e»;*
- 6) sopprimere il comma 9;*
- 7) sostituire il comma 11 con il seguente:*

*«11-bis. Quanto previsto dal comma 3, secondo e terzo periodo, dell'articolo 2 si applica anche alle procedure relative ai comuni che in ogni tempo intendano aderire o uscire dalla città metropolitana, modificando il territorio di province limitrofe».*

*Conseguentemente all'articolo 2:*

- a) al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 9»;*
- b) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: «ivi compresi i comuni capoluogo delle vince limitrofe» fino alla fine del periodo con le parole: «interessati di deliberare l'adesione alla città metropolitana o, in alternativa, a una provincia limitrofa ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione».*

*Conseguentemente all'articolo 9, comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.*

---



**2.153**

MAURIZIO ROSSI, OLIVERO, D'ONGHIA, LUIGI MARINO, DI MAGGIO

*Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 9».*

*Conseguentemente al comma 3 i periodi 2 e 3 sono soppressi.*

---

**2.154**

EVA LONGO, DE SIANO, FASANO, CARDIELLO, SIBILIA, PERRONE, PICCINELLI, ALBERTI CASELLATI

*Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 9».*

*Conseguentemente al comma 3 i periodi 2 e 3 sono soppressi.*

---

**2.155**

AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO

*Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: »salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 9».*

*Conseguentemente al comma 3 i periodi 2 e 3 sono soppressi.*

---

**2.156**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 9».*

*Conseguentemente al comma 3 i periodi 2 e 3 sono soppressi.*

---

**2.157**

Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE

*Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 9».*

*Conseguentemente al comma 3 i periodi 2 e 3 sono soppressi.*

---

**2.158**

NENCINI, BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

*Al comma 3 le parole: «, salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 9,» sono soppresse.*

---

**2.159**

FAZZONE

*Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 9».*

---

**2.160**

MALAN

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: «coincide» al termine con le seguenti: «è costituito dal capoluogo e dai comuni che, in continuità territoriale, intendono aderire alla città metropolitana stessa, ferma restando l'iniziativa dei comuni ai sensi dell'articolo 133, prime comma, della Costituzione. Se la popolazione dei comuni che aderiscono non supera il 10 per cento della popolazione del capoluogo la città metropolitana non è costituita. In mancanza di adesione o di iniziativa ai sensi dell'articolo 133, gli altri comuni, si applicano le disposizioni di cui al comma 9. In ogni caso, ai fini dei trasferimenti di risorse dagli altri livelli di governo, si considerano territori e popolazione secondo parametri oggettivi e omogenei, indipendentemente dalla loro suddivisione in città metropolitane o province».*

---

**2.161**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «coincide con» con le seguenti: «è rappresentato da».*

---

**2.162**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 3, primo periodo, sostituire lo parola: «omonima» con la seguente: «sostituita».*

---

**2.163**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «provinciali limitrofe» con le seguenti: «delle province confinanti».*

---

**2.164**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 3 dopo la parola: «circoscrizioni» inserire la seguente: «territoriali».*

---

**2.165**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «dieci».*

---

**2.166**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 3, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «quarantacinque».*

---

**2.167**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «venti».*

---

**2.168**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: «contrario» con le seguenti: «non favorevole».*

---

**2.169**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 3 sopprimere le parole: «, in tutto o in parte,».*

---

**2.170**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 3 sostituire lo parola: «definire» con la seguente: «raggiungere».*

---

**2.171**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 3 sostituire la parola: «novanta» con la seguente: «trenta».*

---

**2.172**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 3 sostituire la parola: «novanta» con la seguente: «sessanta».*

---

**2.173**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 3, sostituire la parola: «novanta» con la seguente: «sessanta».*

---

**2.174**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 3 sostituire la parola: «espressione» con la seguente: «richiesta».*

---

**2.175**

MALAN

*Al comma 3, sopprimere il terzo periodo.*

---

**2.176**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 3 sostituire le parole: «sentita la relazione» con le seguenti: «udito il parere».*

---

**2.177**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 3 sopprimere le parole: «e del Ministro dell'interno».*

---

**2.178**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 3 sopprimere le parole: «udito il parere del presidente della regione».*

---

**2.179**

MALAN

*Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole da: «del presidente della regione» inserire le seguenti: «e dei rappresentanti dei comuni coinvolti».*

---

**2.180**

FAZZONE

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. La determinazione di forme differenziate di gestione per l'assolvimento delle funzioni attribuite alle città metropolitane deve tener conto delle specificità del territorio. La costituzione di zone o distretti nell'ambito della medesima città metropolitana avviene con il con testuale trasferimento delle risorse umane e finanziarie necessarie allo svolgimento delle funzioni attribuite.

**2.181**

MALAN

*Sopprimere il comma 4.*

---

**2.182**

BISINELLA, CALDEROLI

*Sopprimere il comma 4.*

---

**2.183**

SIBILIA

*Sopprimere il comma 4.*

---

**2.184**

FAZZONE

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Sono organi della città metropolitana il consiglio metropolitano ed il sindaco metropolitano, il quale può nominare un vicesindaco ed attribuire deleghe ai singoli consiglieri.».

*Conseguentemente al comma 6 sostituire le parole: «la conferenza metropolitana» con le parole: «il consiglio metropolitano».*

---

**2.185**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 4 dopo la parola: «organi» aggiungere la seguente: «costitutivi».*

---

**2.186**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 4 sopprimere la lettera a).*

---

**2.187**

MALAN

*Ai commi 4 e 5, sostituire, in tutti i casi ove essa ricorre, l'espressione: «sindaco metropolitano» con la seguente parola: «satrapo».*

---

**2.188**

MALAN

*Ai commi 4 e 5, sostituire, in tutti i casi ove essa ricorre, l'espressione: «sindaco metropolitano» con la seguente parola: «podestà».*

---

**2.189**

MAURIZIO ROSSI, OLIVERO, D'ONGHIA, LUIGI MARINO, DI MAGGIO

*Al comma 4, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

«a-bis) la giunta metropolitana».

*Conseguentemente al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «funzioni attribuite dallo Statuto.» inserire il seguente periodo: «La giunta collabora con Sindaco metropolitano nel governo della città metropolitana ed opera attraverso deliberazioni collegiali.»*

---

**2.190**

AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO

*Al comma 4, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

«a-bis) la giunta metropolitana».

*Conseguentemente al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «funzioni attribuite dallo Statuto.» inserire il seguente periodo: «La giunta collabora con Sindaco metropolitano nel governo della città metropolitana ed opera attraverso deliberazioni collegiali.»*

---

**2.191**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 4, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

«a-bis) la giunta metropolitana».

*Conseguentemente al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «funzioni attribuite dallo Statuto.» inserire il seguente periodo: «La giunta collabora con Sindaco metropolitano nel governo della città metropolitana ed opera attraverso deliberazioni collegiali.»*

---



**2.192**

BORIOLI, Stefano ESPOSITO, FORNARO, MANASSERO, BROGLIA, CHITI, CIRINNÀ, D'ADDA, FAVERO, Elena FERRARA, LEPRI, MAURO MARIA MARINO, PEZZOPANE, VACCARI, ZANONI

*Al comma 4, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

«a-bis) la giunta metropolitana;».

*Conseguentemente, al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «funzioni attribuite dallo Statuto.» inserire il seguente: «La giunta collabora con il Sindaco metropolitano nel governo della città metropolitana ed opera attraverso deliberazioni collegiali.».*

---

**2.193**

Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE

*Al comma 4, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

«a-bis) la giunta metropolitana;».

*Conseguentemente al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «funzioni attribuite dallo Statuto.» inserire il seguente periodo: «La giunta collabora con Sindaco metropolitano nel governo della città metropolitana ed opera attraverso deliberazioni collegiali.».*

---

**2.194**

FAZZONE

*Al comma 4, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

«a-bis) la giunta metropolitana.».

*Conseguentemente al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «funzioni attribuite dallo Statuto.» inserire il seguente periodo: «La giunta collabora con Sindaco metropolitano nel governo della città metropolitana ed opera attraverso deliberazioni collegiali.».*

---

**2.195**

BRUNI, LIUZZI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Al comma 4, dopo la lettera a) aggiungere la seguente: «a-bis) la giunta metropolitana».*

*Conseguentemente al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «funzioni attribuite dallo Statuto,» inserire il seguente periodo: «La giunta collabora con Sindaco metropolitano nel governo della città metropolitana ed opera attraverso deliberazioni collegiali».*

---

**2.196**

EVA LONGO, DE SIANO, FASANO, CARDIELLO, SIBILIA, PERRONE, PICCINELLI, ALBERTI CASELLATI

*Al comma 4, dopo la lettera a) aggiungere la seguente: «a-bis) la giunta metropolitana».*

*Conseguentemente al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «funzioni attribuite dallo Statuto,» inserire il seguente periodo: «La giunta collabora con Sindaco metropolitano nel governo della città metropolitana ed opera attraverso deliberazioni collegiali».*

---

**2.197**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 4, dopo la lettera a) aggiungere la seguente: «a-bis) la giunta metropolitana».*

*Conseguentemente al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «funzioni attribuite dallo Statuto,» inserire il seguente periodo: «La giunta collabora con Sindaco metropolitano nell'amministrazione della città metropolitana ed opera attraverso deliberazioni collegiali».*

---

**2.198**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 4, dopo la lettera a), aggiungere la seguente: «a-bis) la giunta metropolitana».*

*Conseguentemente al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «funzioni attribuite dallo Statuto,» inserire il seguente periodo: «La*

giunta collabora con Sindaco metropolitano nel governo della città metropolitana ed esplica le sue funzioni mediante deliberazioni collegiali».

---

**2.199**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 4, dopo la lettera a) aggiungere la seguente: «a-bis) la giunta metropolitana».*

*Conseguentemente al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «funzioni attribuite dallo Statuto.», inserire il seguente periodo: «La giunta partecipa insieme al Sindaco metropolitano all'amministrazione della città metropolitana ed opera attraverso deliberazioni collegiali».*

---

**2.200**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 4, sopprimere la lettera b).*

---

**2.201**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 4 sopprimere la lettera c).*

---

**2.202**

MALAN

*Sopprimere il comma 5.*

---

**2.203**

BISINELLA, CALDEROLI

*Sopprimere il comma 5.*

---

**2.204**

SIBILIA

*Sopprimere il comma 5.*

---

**2.205**

MALAN

*Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole da: «convoca e presiede», a «all'esecuzione degli atti».*

---

**2.206**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 5 sostituire le parole: «e presiede il», con le seguenti: «, presiede e dirige i lavori del».*

---

**2.207**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 5 sostituire le parole: «sovrintende al», con le seguenti: «è responsabile del».*

---

**2.208**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «sovrintende al», inserire la seguente: «regolare».*

---

**2.209**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 5 dopo le parole: «dei servizi», aggiungere le seguenti: «delle strutture».*

---

**2.210**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 5, dopo la parola: «esercita», inserire la seguente: «tutte», ovunque ricorra.*

---

**2.211**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «le altre funzioni» inserire le seguenti: «ad esso».*

---

**2.212**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 5 dopo le parole: «indirizzo e controllo» aggiungere le seguenti: «politico dell'ente».*

---

**2.213**

BROGLIA, Rita GHEDINI, DI GIORGI, LO GIUDICE, Luigi MARINO, MAURO MARIA MARINO, MIRABELLI, PUGLISI, SANGALLI, TOCCI

*Al comma 5 apportare le seguenti modificazioni:*

*1) al secondo periodo, sopprimere le parole: «propone alla conferenza lo statuto e le sue modifiche»;*

*2) dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: «Il consiglio approva lo statuto e le sue modifiche a seguito del parere espresso dalla conferenza metropolitana con le modalità di voto previste per gli schemi di bilancio»;*

*3) quarto periodo, sopprimere le parole: «nonché i poteri di cui al comma 6».*

*Sopprimere di conseguenza il comma 6.*

---

**2.214**

Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE

*Al comma 5 secondo periodo, sopprimere le parole: «propone alla conferenza lo statuto e le sue modifiche», dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: «Il consiglio approva lo statuto e le sue modifiche a seguito del parere espresso dalla Conferenza metropolitana con le modalità di voto previste per gli schemi di bilancio», nell'ultimo periodo, sopprimere le parole: «nonché i poteri di cui al comma 6», di conseguenza sopprimere il comma 6.*

---

**2.215**

CERONI

*Al comma 5 apportare le seguenti modificazioni:*

*a) secondo periodo, sopprimere le parole: «propone alla conferenza lo statuto e le sue modifiche»;*

*b) dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: «Il consiglio approva lo statuto e le sue modifiche a seguito del parere espresso dalla conferenza metropolitana con le modalità di voto previste per gli schemi di bilancio»;*

*c) quarto periodo, sopprimere le parole: «nonché i poteri di cui al comma 6».*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 6.*

---

**2.216**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 5:*

*a) al secondo periodo, sopprimere le parole: «propone alla conferenza lo statuto e le sue modifiche»;*

*b) dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: «Il consiglio accoglie lo statuto e le sue modifiche a seguito del parere espresso dalla conferenza metropolitana con le modalità di voto previste per gli schemi di bilancio»;*

*c) al quinto periodo, sopprimere le parole: «nonché i poteri di cui al comma 6».*

---

**2.217**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 5:*

*a) al secondo periodo, sopprimere le parole:* «propone alla conferenza lo statuto e le sue modifiche»;

*b) dopo il terzo periodo aggiungere il seguente:* «Il consiglio accetta lo statuto e le sue modifiche a seguito del parere espresso dalla conferenza metropolitana con le modalità di voto previste per gli schemi di bilancio»;

*c) al quinto periodo, sopprimere le parole:* «nonché i poteri di cui al comma 6».

---

**2.218**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 5:*

*a) al secondo periodo, sopprimere le parole:* «propone alla conferenza lo statuto e le sue modifiche»;

*b) dopo il terzo periodo aggiungere il seguente:* «Il consiglio ratifica lo statuto e le sue modifiche a seguito del parere espresso dalla conferenza metropolitana con le modalità di voto previste per gli schemi di bilancio»;

*c) al quinto periodo, sopprimere le parole:* «nonché i poteri di cui al comma 6».

---

**2.219**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 5:*

*a) al secondo periodo, sopprimere le parole:* «propone alla conferenza lo statuto e le sue modifiche»;

*b) dopo il terzo periodo aggiungere il seguente:* «Il consiglio approva l'ordinamento e le sue modifiche a seguito del parere espresso dalla conferenza metropolitana con le modalità di voto previste per gli schemi di bilancio»;

*c) al quinto periodo, sopprimere le parole:* «nonché i poteri di cui al comma 6».

---

**2.220**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 5:*

a) *al secondo periodo, sopprimere le parole:* «propone alla conferenza lo statuto e le sue modifiche»;

b) *dopo il al quinto periodo aggiungere il seguente:* «Il consiglio approva il regolamento e le sue modifiche a seguito del parere espresso dalla conferenza metropolitana con le modalità di voto previste per gli schemi di bilancio»;

c) *al quinto periodo, sopprimere le parole:* «nonché i poteri di cui al comma 6».

---

**2.221**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 5:*

a) *al secondo periodo, sopprimere le parole:* «propone alla conferenza lo statuto e le sue modifiche»;

b) *dopo il terzo periodo aggiungere il seguente:* «Il consiglio approva il testo e le sue modifiche a seguito del parere espresso dalla conferenza metropolitana con le modalità di voto previste per gli schemi di bilancio»;

c) *al quinto periodo, sopprimere le parole:* «nonché i poteri di cui al comma 6».

---

**2.222**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 5:*

a) *al secondo periodo, sopprimere le parole:* «propone alla conferenza lo statuto e le sue modifiche»;

b) *dopo il terzo periodo aggiungere il seguente:* «Il consiglio approva lo statuto e le sue modificazioni a seguito del parere espresso dalla conferenza metropolitana con le modalità di voto previste per gli schemi di bilancio»;

c) *al quinto periodo, sopprimere le parole:* «nonché i poteri di cui al comma 6».

---



**2.223**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 5:*

a) *al secondo periodo, sopprimere le parole:* «propone alla conferenza lo statuto e le sue modifiche»;

b) *dopo il terzo periodo aggiungere il seguente:* «Il consiglio approva lo statuto e le sue variazioni a seguito del parere espresso dalla conferenza metropolitana con le modalità di voto previste per gli schemi di bilancio»;

c) *al quinto periodo, sopprimere le parole:* «nonché i poteri di cui al comma 6».

---

**2.224**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 5:*

a) *al secondo periodo, sopprimere le parole:* «propone alla conferenza lo statuto e le sue modifiche»;

b) *dopo il terzo periodo aggiungere il seguente:* «Il consiglio approva lo statuto e le sue trasformazioni a seguito del parere espresso dalla conferenza metropolitana con le modalità di voto previste per gli schemi di bilancio»;

c) *al quinto periodo, sopprimere le parole:* «nonché i poteri di cui al comma 6».

---

**2.225**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*All'articolo 2, comma 5:*

a) *al secondo periodo, sopprimere le parole:* «propone alla conferenza lo statuto e le sue modifiche»;

b) *dopo il terzo periodo aggiungere il seguente:* «Il consiglio approva lo statuto e le sue correzioni a seguito del parere espresso dalla conferenza metropolitana con le modalità di voto previste per gli schemi di bilancio»;

c) *al quinto periodo, sopprimere le parole:* «nonché i poteri di cui al comma 6».

---

**2.226**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 5:*

a) *al secondo periodo, sopprimere le parole:* «propone alla conferenza lo statuto e le sue modifiche»;

b) *dopo il terzo periodo aggiungere il seguente:* «Il consiglio approva lo statuto e le sue modifiche per mezzo del parere espresso dalla conferenza metropolitana con le modalità di voto previste per gli schemi di bilancio»;

c) *al quinto periodo, sopprimere le parole:* «nonché i poteri di cui al comma 6».

---

**2.227**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 5:*

a) *al secondo periodo, sopprimere le parole:* «propone alla conferenza lo statuto e le sue modifiche»;

b) *dopo il terzo periodo aggiungere il seguente:* «Il consiglio approva lo statuto e le sue modifiche a seguito del giudizio espresso dalla conferenza metropolitana con le modalità di voto previste per gli schemi di bilancio»;

c) *al quinto periodo, sopprimere le parole:* «nonché i poteri di cui al comma 6».

---

**2.228**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 5:*

a) *al secondo periodo, sopprimere le parole:* «propone alla conferenza lo statuto e le sue modifiche»;

b) *dopo il terzo periodo aggiungere il seguente:* «Il consiglio approva lo statuto e le sue modifiche a seguito del parere espresso dalla conferenza metropolitana con le disposizioni di voto previste per gli schemi di bilancio»;

c) *al quinto periodo, sopprimere le parole:* «nonché i poteri di cui al comma 6».

---

**2.229**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 5:*

a) *al secondo periodo, sopprimere le parole:* «propone alla conferenza lo statuto e le sue modifiche»;

b) *dopo il terzo periodo aggiungere il seguente:* «Il consiglio approva lo statuto e le sue modifiche a seguito del parere espresso dalla conferenza metropolitana con le regole di voto previste per gli schemi di bilancio»;

c) *al quinto periodo, sopprimere le parole:* «nonché i poteri di cui al comma 6».

---

**2.230**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 5:*

a) *al secondo periodo, sopprimere le parole:* «propone alla conferenza lo statuto e le sue modifiche»;

b) *dopo il terzo periodo aggiungere il seguente:* «Il consiglio approva lo statuto e le sue modifiche a seguito del parere espresso dalla conferenza metropolitana con le prassi di voto previste per gli schemi di bilancio»;

c) *al quinto periodo, sopprimere le parole:* «nonché i poteri di cui al comma 6».

---

**2.231**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 5:*

a) *al secondo periodo, sopprimere le parole:* «propone alla conferenza lo statuto e le sue modifiche»;

b) *dopo il terzo periodo aggiungere il seguente:* «Il consiglio approva lo statuto e le sue modifiche a seguito del parere espresso dalla conferenza metropolitana con le modalità di voto attese per gli schemi di bilancio»;

c) *al quinto periodo, sopprimere le parole:* «nonché i poteri di cui al comma 6».

---

**2.232**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 5:*

a) *al secondo periodo, sopprimere le parole:* «propone alla conferenza lo statuto e le sue modifiche»;

b) *dopo il terzo periodo aggiungere il seguente:* «Il consiglio approva lo statuto e le sue modifiche a seguito del parere espresso dalla conferenza metropolitana con le modalità di voto annunciate per gli schemi di bilancio»;

c) *al quinto periodo, sopprimere le parole:* «nonché i poteri di cui al comma 6».

---

**2.233**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 5:*

a) *al secondo periodo, sopprimere le parole:* «propone alla conferenza lo statuto e le sue modifiche»;

b) *dopo il terzo periodo aggiungere il seguente:* «Il consiglio approva lo statuto e le sue modifiche a seguito del parere espresso dalla conferenza metropolitana con le modalità di voto previste per i modelli di bilancio»;

c) *al quinto periodo, sopprimere le parole:* «nonché i poteri di cui al comma 6».

---

**2.234**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 5:*

a) *al secondo periodo, sopprimere le parole:* «propone alla conferenza lo statuto e le sue modifiche»;

b) *dopo il terzo periodo aggiungere il seguente:* «Il consiglio approva lo statuto e le sue modifiche a seguito del parere espresso dalla conferenza metropolitana con le modalità di voto previste per i sistemi di bilancio»;

c) *al quinto periodo, sopprimere le parole:* «nonché i poteri di cui al comma 6».

---

**2.235**

FAZZONE

*Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole: «propone alla conferenza lo statuto e le sue modifiche».*

---

**2.236**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 5 dopo la parola: «sue» inserire la seguente: «eventuali».*

---

**2.237**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 5 sostituire la parola: «modifiche» con la seguente: «modificazioni».*

---

**2.238**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 5 sopprimere le parole: «o adotta».*

---

**2.239**

MALAN

*Al comma 5, terzo periodo, sopprimere le parole da: «Su proposta del sindaco metropolitano».*

---

**2.240**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 5 sostituire le parole: «gli schemi» con le seguenti: «i piani».*

---

**2.241**

MALAN

*Al comma 5, quarto periodo, dopo la parola: «parere» inserire la seguente: «favorevole», e aggiungere al termine le seguenti parole: «; il parere può anche essere corredato da condizioni che il consiglio deve accogliere, ovvero richiedere un nuovo parere alla conferenza».*

---

**2.242**

MALAN

*Al comma 5, quarto periodo, sostituire le parole da: «un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente» con le seguenti: «la metà dei comuni compresi nella città metropolitana».*

---

**2.243**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 5 sostituire le parole: «un terzo» con le seguenti: «due terzi».*

---

**2.244**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 5 sostituire le parole: «un terzo» con le seguenti: «la metà».*

---

**2.245**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 5 sostituire le parole: «la maggioranza» con le seguenti: «due terzi».*

---

**2.246**

FAZZONE

*Al comma 5 dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: «Il consiglio approva lo statuto e le sue modifiche a seguito del parere espresso dalla conferenza metropolitana con le modalità di voto previste per gli schemi di bilancio».*

---

**2.247**

MALAN

*Al comma 5, quinto periodo, sopprimere le parole: «propositivi e consultivi;».*

---

**2.248**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 5, dopo le parole: «propositivi e consultivi», inserire le seguenti: «e di analisi».*

---

**2.249**

FAZZONE

*Al comma 5, quinto periodo, sopprimere le parole: «nonché i poteri di cui al comma 6».*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 6.*

---

**2.250**

FAZZONE

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

*«5-bis. Lo statuto e le sue modifiche o integrazioni sono proposta dal sindaco o dai consiglieri al consiglio metropolitano che le adotta a maggioranza assoluta con il sistema di voto di cui all'articolo 8, comma 2, della presente legge».*

---

**2.251**

BISINELLA, CALDEROLI

*Sopprimere il comma 6.*

---

**2.252**

SIBILIA

*Sopprimere il comma 6.*

---

**2.253**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 6 sostituire la parola: «modifiche» con la seguente: «modificazioni».*

---

**2.254**

MALAN

*Al comma 6, sostituire le parole da: «un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente» con le seguenti: «la metà dei comuni compresi nella città metropolitana».*

---

**2.255**

FAZZONE

*Al comma 6, sostituire le parole: «almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana» con le seguenti: «la maggioranza qualificata dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione residente».*

---



**2.256**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 6 sostituire le parole: «un terzo» con le seguenti: «due terzi».*

---

**2.257**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 6 sostituire le parole: «un terzo» con le seguenti: «la metà».*

---

**2.258**

FAZZONE

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Allo statuto è demandata la costituzione di zone omogenee per l'attribuzione di specifiche funzioni, e tenuto conto delle specificità territoriali, attraverso organismi di coordinamento nominati dal sindaco della città metropolitana».

---

**2.259**

SIBILIA

*Sopprimere il comma 7.*

---

**2.260**

BISINELLA, CALDEROLI

*Sopprimere il comma 7.*

---

**2.261**

FAZZONE

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Nel rispetto della presente legge lo Statuto:

a) stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione e del funzionamento dell'ente, ivi comprese, le attribuzioni degli organi e l'articolazione delle loro competenze;

b) regola le modalità e gli strumenti di coordinamento dell'azione di governo del territorio;

c) disciplina i rapporti tra i comuni che fanno parte della città metropolitana e le modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane e comunali, prevedendo anche forme di organizzazione in comune, differenziate per aree territoriali, tenuto conto delle specificità di ognuna di esse;

d) regola la costituzione di zone omogenee, per specifiche funzioni di cui al comma 2-ter della presente legge;

e) regola le modalità in base alle quali i comuni non compresi nel territorio metropolitano possono istituire accordi con la città metropolitana».

---

**2.262**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 7 dopo le parole: «presente legge» inserire le seguenti: «e delle norme costituzionali in materia».*

---

**2.263**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 7 dopo le parole: «dell'organizzazione» inserire la seguente: «interna».*

---

**2.264**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 7 dopo le parole: «loro competenze» inserire le seguenti: «e funzioni».*

---

**2.265**

SIBILIA

*Sopprimere il comma 8.*

---

**2.266**

BISINELLA, CALDEROLI

*Sopprimere il comma 8.*

---

**2.267**

NENCINI, BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

*Sostituire il comma 8 con il seguente:*

«8. Oltre alle materie di cui al comma 7, lo statuto:

a) regola le modalità e gli strumenti di coordinamento dell'azione complessiva di governo del territorio metropolitano;

b) disciplina i rapporti tra i comuni facenti parte della città metropolitana e la città metropolitana in ordine alle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane e comunali, prevedendo anche forme di organizzazione in comune, eventualmente differenziate per aree territoriali, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge statale e regionale.».

---

**2.268**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 8 sopprimere la lettera a).*

---

**2.269**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 8, lettera a), dopo le parole: «le modalità e» inserire la seguente: «individua».*

---

**2.270**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 8, lettera a), sopprimere le parole: «di coordinamento».*

---

**2.271**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 8, lettera a), sostituire le parole: «di coordinamento» con le seguenti: «necessari al coordinamento».*

---

**2.272**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 8, lettera a) sostituire le parole: «del territorio metropolitano» con le seguenti: «dell'area metropolitana».*

---

**2.273**

BROGLIA, Rita GHEDINI, DI GIORGI, LO GIUDICE, Luigi MARINO, MAURO MARIA MARINO, MIRABELLI, PUGLISI, SANGALLI, TOCCI

*Al comma 8, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:*

*«b) disciplina i rapporti tra i comuni facenti parte della città metropolitana e le modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane, ivi comprese quelle con le quali la città metropolitana può conferire ai comuni compresi nel territorio o a loro unioni, anche in forma differenziata per determinate aree territoriali, l'esercizio di proprie funzioni, con il contestuale trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per il loro svolgimento;*

*c) prevede le modalità con le quali i comuni facenti parte della città metropolitana e le loro unioni possono conferire l'esercizio di proprie funzioni alla medesima, con il contestuale trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per il loro svolgimento».*

---

**2.274**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 8 sopprimere la lettera b).*

---

**2.275**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 8, lettera b), dopo le parole: «i rapporti» aggiungere le seguenti: «e stabilisce le relazioni».*

---

**2.276**PIZZETTI, *Relatore**Al comma 8, lettera b), ovunque ricorra, dopo le parole: «comuni» inserire le seguenti: «e le loro unioni».*

---

**2.277**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 8, lettera b) sopprimere le parole: «facenti parte».*

---

**2.278**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 8, lettera b), sostituire le parole: «in comune» con la seguente «condivisa».*

---

**2.279**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 8, lettera b), sostituire le parole: «in comune» con la seguente: «integrata».*

---

**2.280**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 8, lettera b), dopo le parole: «in comune» aggiungere le seguenti: «e di collaborazione tra i due enti».*

---

**2.281**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 8, lettera b), sostituire la parola: «territoriali» con la seguente: «locali».*

---

**2.282**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 8, lettera b) sostituire la parola: «convenzione» con le seguenti: «apposito accordo».*

---

**2.283**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 8, lettera b), dopo le parole: «possono avvalersi» inserire le seguenti: «di mezzi e di».*

---

**2.284**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 8, lettera b) dopo le parole: «per l'esercizio» inserire la seguente: «efficiente».*

---

**2.285**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 8 sopprimere la lettera c).*

---

**2.286**

SIBILIA

*Al comma 8 sopprimere la lettera c).*

---

**2.287**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 8, lettera c), dopo le parole: «anche su proposta» aggiungere le seguenti: «del comune capoluogo e».*

---

**2.288**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 8, lettera c), dopo le parole: «la costituzione di zone omogenee, per» aggiungere le seguenti: «l'efficiente esercizio di».*

---

**2.289**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 8, lettera c), dopo le parole: «specificità territoriali» aggiungere la seguente: «locali».*

---

**2.290**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 8, lettera c), sostituire la parola: «organismi» con la seguente: «strutture».*

---

**2.291**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 8, lettera c), dopo la parola: «organismi» aggiungere la seguente: «e strutture».*

---

**2.292**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 8, lettera c), sopprimere le parole: «di coordinamento».*  
\_\_\_\_\_**2.293**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 8, lettera c), sostituire le parole: «collegati agli» con le seguenti: «diretti dagli».*  
\_\_\_\_\_**2.294**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 8, lettera c), sopprimere le parole: «due terzi».*  
\_\_\_\_\_**2.295**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 8 sopprimere la lettera d).*  
\_\_\_\_\_**2.296**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 8, lettera d), sostituire la parola: «regola» con la seguente: «individua».*  
\_\_\_\_\_**2.297**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 8, lettera d), sostituire la parola: «accordi» con le seguenti: «convenzioni e deleghe».*  
\_\_\_\_\_



**2.298**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 8, lettera d), sostituire la parola: «accordi» con la seguente: «convenzioni».*

---

**2.299**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 8, lettera d), sostituire la parola: «accordi» con la seguente: «intese».*

---

**2.300**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 8, lettera d), dopo la parola: «accordi» aggiungere le seguenti: «, convenzioni e deleghe».*

---

**2.301**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 8, lettera d), dopo la parola: «accordi» aggiungere le seguenti: «e convenzioni».*

---

**2.302**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 8, lettera d), dopo la parola: «accordi» aggiungere le seguenti: «e deleghe».*

---

**2.303**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 8, lettera d), dopo la parola: «accordi» aggiungere le parole: «e intese».*

---

**Art. 3.****3.1**

CAMPANELLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

*Sopprimere l'articolo.*

---

**3.2**

BISINELLA, CALDEROLI

*Sopprimere l'articolo 3.*

---

**3.3**

MAURIZIO ROSSI, OLIVERO, D'ONGHIA, Luigi MARINO, DI MAGGIO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art 3. - (Istituzione delle città metropolitane in sede di prima applicazione). – 1. In sede di prima applicazione, le città metropolitane di cui all'articolo 2, comma 1, sono costituite sul territorio delle province omonime con l'insediamento del consiglio metropolitano e esercitano le funzioni delle province soppresse nonché le funzioni di cui all'articolo 8. Fino a tale data sono prorogati gli organi di governo delle Province.

2. In sede di prima applicazione, il consiglio metropolitano di cui al comma 1 è eletto, entro il 30 settembre 2014, dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia, riuniti in collegi in numero uguale a quello dei componenti del consiglio metropolitano, secondo le disposizioni dell'articolo 5. Il sindaco metropolitano è eletto nell'ambito del consiglio metropolitano nel giorno del suo insediamento.

3. Il sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano provvedono alla gestione della città metropolitana che succede alla provincia soppressa in tutti i rapporti attivi e passivi.

4. Il consiglio metropolitano, entro il 31 dicembre 2014, adotta la proposta di statuto metropolitano, sulla base delle indicazioni emerse dai comuni del territorio, nella quale sono definite le funzioni, le dimensioni territoriali e l'organizzazione della città metropolitana.

5. Entro il 30 aprile 2015 lo statuto è approvato definitivamente dalla conferenza metropolitana, di cui all'articolo 7, convocata dal sindaco metropolitano.

6. Lo statuto individua le modalità di elezione degli organi di governo metropolitani, in modo che essi siano comunque eletti in prima ap-

plicazione alla scadenza del mandato degli organi di governo del comune capoluogo, scegliendo tra le seguenti opzioni:

a) l'elezione degli organi di governo della città metropolitana a suffragio universale diretto, secondo le disposizioni vigenti per il presidente della provincia ed il consiglio provinciale, previste dal decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, nel caso in cui nello statuto metropolitano sia prevista la costituzione di zone omogenee dotate di autonomia amministrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8;

b) l'elezione di secondo grado degli organi di governo della città metropolitana, secondo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.

7. I comuni possono esercitare le iniziative previste dall'articolo 133 della Costituzione per modificare le circoscrizioni delle città metropolitane.

8. Per la Città metropolitana di Reggio Calabria il termine previsto al comma 2 è riferito all'anno 2016».

---

### 3.4

AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. - 1. In sede di prima applicazione, le città metropolitane di cui all'articolo 2, comma 1, sono costituite sul territorio delle province omonime con l'insediamento del consiglio metropolitano e esercitano le funzioni delle province soppresse nonché le funzioni di cui all'articolo 8. Fino a tale data sono prorogati gli organi di governo delle Province.

2. In sede di prima applicazione, il consiglio metropolitano di cui al comma 1 è eletto, entro il 30 settembre 2014, dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia, riuniti in collegi in numero uguale a quello dei componenti del consiglio metropolitano, secondo le disposizioni dell'articolo 5. Il sindaco metropolitano è eletto nell'ambito del consiglio metropolitano nel giorno del suo insediamento.

3. Il sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano provvedono alla gestione della città metropolitana che succede alla provincia soppressa in tutti i rapporti attivi e passivi.

4. Il consiglio metropolitano, entro il 31 dicembre 2014, adotta la proposta di statuto metropolitano, sulla base delle indicazioni emerse dai comuni del territorio, nella quale sono definite le funzioni, le dimensioni territoriali e l'organizzazione della città metropolitana.

5. Entro il 30 aprile 2015 lo statuto è approvato definitivamente dalla conferenza metropolitana, di cui all'articolo 7, convocata dal sindaco metropolitano.

6. Lo statuto individua le modalità di elezione degli organi di governo metropolitani, in modo che essi siano comunque eletti in prima ap-

plicazione alla scadenza del mandato degli organi di governo del comune capoluogo, scegliendo tra le seguenti opzioni:

a) l'elezione degli organi di governo della città metropolitana a suffragio universale diretto, secondo le disposizioni vigenti per il presidente della provincia ed il consiglio provinciale, previste dal decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, nel caso in cui nello statuto metropolitano sia prevista la costituzione di zone omogenee dotate di autonomia amministrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8;

b) l'elezione di secondo grado degli organi di governo della città metropolitana, secondo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.

7. I comuni possono esercitare le iniziative previste dall'articolo 133 della Costituzione per modificare le circoscrizioni delle città metropolitane.

8. Per la Città metropolitana di Reggio Calabria il termine previsto al comma 2 è riferito all'anno 2016».

---

### 3.5

BISINELLA, CALDEROLI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. - 1. In sede di prima applicazione, le città metropolitane di cui all'articolo 2, comma 1, sono costituite sul territorio delle province omonime con l'insediamento del consiglio metropolitano e esercitano le funzioni delle province soppresse nonché le funzioni di cui all'articolo 8. Fino a tale data sono prorogati gli organi di governo delle Province.

2. In sede di prima applicazione, il consiglio metropolitano di cui al comma 1 è eletto, entro il 30 settembre 2014, dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia, riuniti in collegi in numero uguale a quello dei componenti del consiglio metropolitano, secondo le disposizioni dell'articolo 5. Il sindaco metropolitano è eletto nell'ambito del consiglio metropolitano nel giorno del suo insediamento.

3. Il sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano provvedono alla gestione della città metropolitana che succede alla provincia soppressa in tutti i rapporti attivi e passivi.

4. Il consiglio metropolitano, entro il 31 dicembre 2014, adotta la proposta di statuto metropolitano, sulla base delle indicazioni emerse dai comuni del territorio, nella quale sono definite le funzioni, le dimensioni territoriali e l'organizzazione della città metropolitana.

5. Entro il 30 aprile 2015 lo statuto è approvato definitivamente dalla conferenza metropolitana, di cui all'articolo 7, convocata dal sindaco metropolitano.

6. Lo statuto individua le modalità di elezione degli organi di governo metropolitani, in modo che essi siano comunque eletti in prima ap-

plicazione alla scadenza del mandato degli organi di governo del comune capoluogo, scegliendo tra le seguenti opzioni:

a) l'elezione degli organi di governo della città metropolitana a suffragio universale diretto, secondo le disposizioni vigenti per il presidente della provincia ed il consiglio provinciale, previste dal decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, nel caso in cui nello statuto metropolitano sia prevista la costituzione di zone omogenee dotate di autonomia amministrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8;

b) l'elezione di secondo grado degli organi di governo della città metropolitana, secondo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.

7. I comuni possono esercitare le iniziative previste dall'articolo 133 della Costituzione per modificare le circoscrizioni delle città metropolitane.

8. Per la Città metropolitana di Reggio Calabria il termine previsto al comma 2 è riferito all'anno 2016».

---

### 3.6

BORIOLI, Stefano ESPOSITO, FORNARO, MANASSERO, BROGLIA, CHITI, CIRINNÀ, CUOMO, D'ADDA, FAVERO, Elena FERRARA, MAURO MARIA MARINO, PEZZOPANE, VACCARI, ZANONI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. - 1. In sede di prima applicazione, le città metropolitane di cui all'articolo 2, comma 1, sono costituite sul territorio delle province omonime con l'insediamento del consiglio metropolitano e esercitano le funzioni delle province soppresse nonché le funzioni di cui all'articolo 8. Fino a tale data sono prorogati gli organi di governo delle Province.

2. In sede di prima applicazione, il consiglio metropolitano di cui al comma 1 è eletto, entro il 30 settembre 2014, dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia, riuniti in collegi in numero uguale a quello dei componenti del consiglio metropolitano, secondo le disposizioni dell'articolo 5. Il sindaco metropolitano è eletto nell'ambito del consiglio metropolitano nel giorno del suo insediamento.

3. Il sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano provvedono alla gestione della città metropolitana che succede alla provincia soppressa in tutti i rapporti attivi e passivi.

4. Il consiglio metropolitano, entro il 31 dicembre 2014, adotta la proposta di statuto metropolitano, sulla base delle indicazioni emerse dai comuni del territorio, nella quale sono definite le funzioni, le dimensioni territoriali e l'organizzazione della città metropolitana.

5. Entro il 30 aprile 2015 lo statuto è approvato definitivamente dalla conferenza metropolitana, di cui all'articolo 7, convocata dal sindaco metropolitano.

6. Lo statuto individua le modalità di elezione degli organi di governo metropolitani, in modo che essi siano comunque eletti in prima applicazione alla scadenza del mandato degli organi di governo del comune capoluogo, scegliendo tra le seguenti opzioni:

a) l'elezione degli organi di governo della città metropolitana a suffragio universale diretto, secondo le disposizioni vigenti per il presidente della provincia ed il consiglio provinciale, previste dal decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, nel caso in cui nello statuto metropolitano sia prevista la costituzione di zone omogenee dotate di autonomia amministrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8;

b) l'elezione di secondo grado degli organi di governo della città metropolitana, secondo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.

7. I comuni possono esercitare le iniziative previste dall'articolo 133 della Costituzione per modificare le circoscrizioni delle città metropolitane.

8. Per la Città metropolitana di Reggio Calabria il termine previsto al comma 2 è riferito all'anno 2016».

---

### 3.7

Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. - 1. In sede di prima applicazione, le città metropolitane di cui all'articolo 2, comma 1, sono costituite sul territorio delle province omonime con l'insediamento del consiglio metropolitano e esercitano le funzioni delle province soppresse nonché le funzioni di cui all'articolo 8. Fino a tale data sono prorogati gli organi di governo delle Province.

2. In sede di prima applicazione, il consiglio metropolitano di cui al comma 1 è eletto, entro il 30 settembre 2014, dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia, riuniti in collegi in numero uguale a quello dei componenti del consiglio metropolitano, secondo le disposizioni dell'articolo 5. Il sindaco metropolitano è eletto nell'ambito del consiglio metropolitano nel giorno del suo insediamento.

3. Il sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano provvedono alla gestione della città metropolitana che succede alla provincia soppressa in tutti i rapporti attivi e passivi.

4. Il consiglio metropolitano, entro il 31 dicembre 2014, adotta la proposta di statuto metropolitano, sulla base delle indicazioni emerse dai comuni del territorio, nella quale sono definite le funzioni, le dimensioni territoriali e l'organizzazione della città metropolitana.

5. Entro il 30 aprile 2015 lo statuto è approvato definitivamente dalla conferenza metropolitana, di cui all'articolo 7, convocata dal sindaco metropolitano.

6. Lo statuto individua le modalità di elezione degli organi di governo metropolitani, in modo che essi siano comunque eletti in prima applicazione alla scadenza del mandato degli organi di governo del comune capoluogo, scegliendo tra le seguenti opzioni:

a) l'elezione degli organi di governo della città metropolitana a suffragio universale diretto, secondo le disposizioni vigenti per il presidente della provincia ed il consiglio provinciale, previste dal decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, nel caso in cui nello statuto metropolitano sia prevista la costituzione di zone omogenee dotate di autonomia amministrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8;

b) l'elezione di secondo grado degli organi di governo della città metropolitana, secondo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.

7. I comuni possono esercitare le iniziative previste dall'articolo 133 della Costituzione per modificare le circoscrizioni delle città metropolitane.

8. Per la Città metropolitana di Reggio Calabria il termine previsto al comma 2 è riferito all'anno 2016».

---

### 3.8

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. - 1. In sede di prima applicazione, le città metropolitane di cui all'articolo 2, comma 1, sono costituite sul territorio delle province omonime, nel momento in cui si insedia il consiglio metropolitano, ed esercitano le funzioni delle province soppresse nonché le funzioni di cui all'articolo 8. Fino a tale data sono prorogati gli organi di governo delle Province.

2. In sede di prima applicazione, il consiglio metropolitano di cui al comma 1 è designato, entro il 30 settembre 2014, dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia, riuniti in collegi in numero uguale a quello dei componenti del consiglio metropolitano, secondo le disposizioni dell'articolo 5. Il sindaco metropolitano è eletto dal consiglio metropolitano nel giorno del suo insediamento.

3. Il sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano provvedono alla gestione della città metropolitana che subentra alla provincia in tutti i rapporti attivi e passivi.

4. Il consiglio metropolitano, entro il 31 dicembre 2014, adotta la proposta di statuto metropolitano, sulla base delle indicazioni emerse dai

comuni del territorio, nella quale sono definite le funzioni, le dimensioni territoriali e l'organizzazione della città metropolitana.

5. Entro il 30 aprile 2015 la conferenza metropolitana, di cui all'articolo 7, convocata dal sindaco metropolitano, approva definitivamente lo statuto.

6. Nello statuto sono stabilite le modalità di elezione degli organi di governo metropolitani, affinché questi ultimi possano essere comunque eletti, in prima applicazione, alla scadenza del mandato, sulla base di una delle seguenti opzioni:

a) l'elezione degli organi di governo della città metropolitana a suffragio universale diretto, secondo le disposizioni vigenti per il presidente della provincia ed il consiglio provinciale, previste dal decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, nel caso in cui nello statuto metropolitano sia prevista la costituzione di zone omogenee dotate di autonomia amministrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8;

b) l'elezione di secondo grado degli organi di governo della città metropolitana, secondo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.

7. I comuni possono esercitare le iniziative previste dall'articolo 133 della Costituzione per modificare le circoscrizioni delle città metropolitane.

8. Per la Città metropolitana di Reggio Calabria il termine previsto al comma 2 è riferito all'anno 2016».

---

### 3.9

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. - 1. In sede di prima applicazione, le città metropolitane di cui all'articolo 2, comma 1, sono costituite sul territorio delle province omonime, nel momento in cui si insedia il consiglio metropolitano e esercitano le funzioni delle province soppresse nonché le funzioni di cui all'articolo 8. Fino a tale data sono prorogati gli organi di governo delle Province.

2. In sede di prima applicazione, il consiglio metropolitano di cui al comma 1 è eletto, entro il 30 settembre 2014, dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia, riuniti in collegi in numero uguale a quello dei componenti del consiglio metropolitano, secondo le disposizioni dell'articolo 5. Il sindaco metropolitano è eletto nell'ambito del consiglio metropolitano nel giorno del suo insediamento.

3. Il sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano provvedono alla gestione della città metropolitana che succede alla provincia in tutti i rapporti attivi e passivi.



4. Il consiglio metropolitano, entro il 31 dicembre 2014, adotta la proposta di statuto metropolitano, sulla base delle indicazioni emerse dai comuni del territorio, nella quale sono definite le funzioni, le dimensioni territoriali e l'organizzazione della città metropolitana.

5. Entro il 30 aprile 2015 lo statuto è approvato definitivamente dalla conferenza metropolitana, di cui all'articolo 7, convocata dal sindaco metropolitano.

6. Lo statuto individua le modalità di elezione degli organi di governo metropolitani, in modo che essi siano comunque eletti, in prima applicazione alla scadenza del mandato degli organidi governo del comune capoluogo, scegliendo tre le seguenti opzioni:

a) l'elezione degli organi di governo della città metropolitana a suffragio universale diretto, secondo le disposizioni vigenti per il presidente della provincia ed il consiglio provinciale, previste dal decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, nel caso in cui nello statuto metropolitano sia prevista la costituzione di zone omogenee dotate di autonomia amministrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8;

b) l'elezione di secondo grado degli organi di governo della città metropolitana, secondo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.

7. I comuni possono esercitare le iniziative previste dall'articolo 133 della Costituzione per modificare le circoscrizioni delle città metropolitane.

8. Per la Città metropolitana di Reggio Calabria il termine previsto al comma 2 è riferito all'anno 2016».

---

### 3.10

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. - 1. In sede di prima applicazione, le città metropolitane di cui all'articolo 2, comma 1, sono costituite sul territorio delle province omonime con l'insediamento del consiglio metropolitano e esercitano le funzioni delle province soppresse nonché le funzioni di cui all'articolo 8. Fino a tale data gli organi di governo delle Province rimangono in carica.

2. In sede di prima applicazione, il consiglio metropolitano di cui al comma 1 è eletto, entro il 30 settembre 2014, dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia, riuniti in collegi in numero uguale a quello dei componenti del consiglio metropolitano, secondo le disposizioni dell'articolo 5. Il sindaco metropolitano è eletto nell'ambito del consiglio metropolitano nel giorno del suo insediamento.

3. Il sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano provvedono alla gestione della città metropolitana che succede alla provincia soppressa in tutti i rapporti attivi e passivi.

4. Il consiglio metropolitano, entro il 31 dicembre 2014, adotta la proposta di statuto metropolitano, sulla base delle indicazioni emerse dai comuni del territorio, nella quale sono definite le funzioni, le dimensioni territoriali e l'organizzazione della città metropolitana.

5. Entro il 30 aprile 2015 lo statuto è approvato definitivamente dalla conferenza metropolitana, di cui all'articolo 7, convocata dal sindaco metropolitano.

6. Lo statuto individua le modalità di elezione degli organi di governo metropolitani, in modo che essi siano comunque eletti in prima applicazione alla scadenza del mandato degli organi di governo del comune capoluogo, scegliendo tra le seguenti opzioni:

a) l'elezione degli organi di governo della città metropolitana a suffragio universale diretto, secondo le disposizioni vigenti per il presidente della provincia ed il consiglio provinciale, previste dal decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, nel caso in cui nello statuto metropolitano sia prevista la costituzione di zone omogenee dotate di autonomia amministrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8;

b) l'elezione di secondo grado degli organi di governo della città metropolitana, secondo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.

7. I comuni possono esercitare le iniziative previste dall'articolo 133 della Costituzione per modificare le circoscrizioni delle città metropolitane.

8. Per la Città metropolitana di Reggio Calabria il termine previsto al comma 2 è riferito all'anno 2016».

---

### 3.11

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. — In sede di prima applicazione, le città metropolitane di cui all'articolo 2, comma 1, sono costituite sul territorio delle province omonime con l'insediamento del consiglio metropolitano e esercitano le funzioni delle province soppresse nonché le funzioni di cui all'art. 8. Fino a tale data sono prorogati gli organi di governo delle Province.

2. In sede di prima applicazione, il consiglio metropolitano di cui al comma 1 è eletto, entro il 30 settembre 2014, dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia, riuniti in collegi in numero uguale a quello dei componenti del consiglio metropolitano, secondo le disposizioni dell'articolo 5. Il sindaco metropolitano è eletto nell'ambito del consiglio metropolitano nel giorno del suo insediamento.

3. Il sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano provvedono alla gestione della città metropolitana che succede alla provincia soppressa in tutti i rapporti attivi e passivi.

4. Il consiglio metropolitano, entro il 31 dicembre 2014, adotta la proposta di statuto metropolitano, sulla base delle indicazioni emerse dai comuni del territorio, nella quale sono definite le funzioni, le dimensioni territoriali e riorganizzazione della città metropolitana.

5. Entro il 30 aprile 2015 lo statuto è approvato definitivamente dalla conferenza metropolitana, di cui all'articolo 7, convocata dal sindaco metropolitano.

6. Lo statuto individua le modalità di elezione degli organi di governo metropolitani, in modo che essi siano comunque eletti in prima applicazione alla scadenza del mandato degli organi di governo del comune capoluogo, scegliendo tra le seguenti opzioni:

a) l'elezione degli organi di governo della città metropolitana a suffragio universale diretto, secondo le disposizioni vigenti per il presidente della provincia ed il consiglio provinciale, previste dal Dlgs 18 agosto 2001, n. 267, nel caso in cui nello statuto metropolitano sia prevista la costituzione di zone omogenee dotate di autonomia amministrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8;

b) l'elezione di secondo grado degli organi di governo della città metropolitana, secondo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.

7. I comuni hanno facoltà di esercitare le iniziative previste dall'articolo 133 della Costituzione per modificare le circoscrizioni delle città metropolitane.

8. Per la Città metropolitana di Reggio Calabria il termine previsto al comma 2 è riferito all'anno 2016».

---

### 3.12

FAZZONE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. – 1 In sede di prima applicazione, le città metropolitane di cui all'articolo 2, comma 1, sono costituite sul territorio delle province omonime con l'insediamento del consiglio metropolitano e esercitano le funzioni delle province soppresse nonché le funzioni di cui all'art. 8. Fino a tale data sono prorogati gli organi di governo delle Province.

2. In sede di prima applicazione, il consiglio metropolitano di cui al comma 1 è eletto, entro il 30 settembre 2014, dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia, riuniti in collegi in numero uguale a quello dei componenti del consiglio metropolitano, secondo le disposizioni dell'articolo 5. Il sindaco –metropolitano è eletto nell'ambito del consiglio metropolitano nel giorno del suo insediamento.

3. Il sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano provvedono alla gestione della città metropolitana che succede alla provincia soppressa in tutti i rapporti attivi e passivi.

4. Il consiglio metropolitano, entro il 31 dicembre 2014, adotta la proposta di statuto metropolitano, sulla base delle indicazioni emerse dai comuni del territorio, nella quale sono definite le funzioni, le dimensioni territoriali e l'organizzazione della città metropolitana.

5. Entro il 30 aprile 2015 lo statuto è approvato definitivamente dalla conferenza metropolitana, di cui all'articolo 7, convocata dal sindaco metropolitano.

6. Lo statuto individua le modalità di elezione degli organi di governo metropolitani, in modo che essi siano comunque eletti in prima applicazione alla scadenza del mandato degli organi di governo del comune capoluogo, scegliendo tra le seguenti opzioni:

a) l'elezione degli organi di governo della città metropolitana a suffragio universale diretto, secondo le disposizioni vigenti per il presidente della provincia ed il consiglio provinciale, previste dal Dlgs 18 agosto 2001, n. 267, nel caso in cui nello statuto metropolitano sia prevista la costituzione di zone omogenee dotate di autonomia amministrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8;

b) l'elezione di secondo grado degli organi di governo della città metropolitana, secondo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.

7. I comuni possono esercitare le iniziative previste dall'articolo 133 della Costituzione per modificare le circoscrizioni delle città metropolitane.

8. Per la Città metropolitana di Reggio Calabria il termine previsto al comma 2 è riferito all'anno 2016».

---

### 3.13

Eva LONGO, DE SIANO, FASANO, CARDIELLO, SIBILIA, PERRONE, PICCINELLI, ALBERTI CASELLATI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. – 1 In sede di prima applicazione, le città metropolitane di cui all'articolo 2, comma 1, sono costituite sul territorio delle province omonime con l'insediamento del consiglio metropolitano e esercitano le funzioni delle province sopresse nonché le funzioni di cui all'art. 8. Fino a tale data sono prorogati gli organi di governo delle Province.

2. In sede di prima applicazione, il consiglio metropolitano di cui al comma 1 è eletto, entro il 30 settembre 2014, dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia, riuniti in collegi in numero uguale a quello dei componenti del consiglio metropolitano, secondo le disposizioni

dell'articolo 5. Il sindaco metropolitano è eletto nell'ambito del consiglio metropolitano nel giorno del suo insediamento.

3. Il sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano provvedono alla gestione della città metropolitana che succede alla provincia soppressa in tutti i rapporti attivi e passivi.

4. Il consiglio metropolitano, entro il 31 dicembre 2014, adotta la proposta di statuto metropolitano, sulla base delle indicazioni emerse dai comuni del territorio, nella quale sono definite le funzioni, le dimensioni territoriali e l'organizzazione della città metropolitana.

5. Entro il 30 aprile 2015 lo statuto è approvato definitivamente dalla conferenza metropolitana, di cui all'articolo 7, convocata dal sindaco metropolitano.

6. lo statuto individua le modalità di elezione degli organi di governo metropolitani, in modo che essi siano comunque eletti in prima applicazione alla scadenza del mandato degli organi di governo del comune capoluogo, scegliendo tra le seguenti opzioni:

a) l'elezione degli organi di governo della città metropolitana a suffragio universale diretto, secondo le disposizioni vigenti per il presidente della provincia ed il consiglio provinciale, previste dal Dlgs 18 agosto 2001, n. 267, nel caso in cui nello statuto metropolitano sia prevista la costituzione di zone omogenee dotate di autonomia amministrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8;

b) l'elezione di secondo grado degli organi di governo della città metropolitana, secondo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.

7. I comuni possono esercitare le iniziative previste dall'articolo 133 della Costituzione per modificare le circoscrizioni delle città metropolitane.

8. Per la Città metropolitana di Reggio Calabria il termine previsto al comma 2 è riferito all'anno 2016».

---

### 3.14

BRUNI, LIUZZI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. – 1 In sede di prima applicazione, le città metropolitane di cui all'articolo 2, comma 1, sono costituite sul territorio delle province omonime con l'insediamento del consiglio metropolitano e esercitano le funzioni delle province soppresse nonché le funzioni di cui all'art. 8. Fino a tale data sono prorogati gli organi di governo delle Province.

2. In sede di prima applicazione, il consiglio metropolitano di cui al comma 1 è eletto, entro il 30 settembre 2014, dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia, riuniti in collegi in numero uguale a quello dei componenti del consiglio metropolitano, secondo le disposizioni

dell'articolo 5. Il sindaco metropolitano è eletto nell'ambito del consiglio metropolitano nel giorno del suo insediamento.

3. Il sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano provvedono alla gestione della città metropolitana che succede alla provincia soppressa in tutti i rapporti attivi e passivi.

4. Il consiglio metropolitano, entro il 31 dicembre 2014, adotta la proposta di statuto metropolitano, sulla base delle indicazioni emerse dai comuni del territorio, nella quale sono definite le funzioni, le dimensioni territoriali e l'organizzazione della città metropolitana.

5. Entro il 30 aprile 2015 lo statuto è approvato definitivamente dalla conferenza metropolitana, di cui all'articolo 7, convocata dal sindaco metropolitano.

6. Lo statuto individua le modalità di elezione degli organi di governo metropolitani, in modo che essi siano comunque eletti in prima applicazione alla scadenza del mandato degli organi di governo del comune capoluogo, scegliendo tra le seguenti opzioni:

a) l'elezione degli organi di governo della città metropolitana a suffragio universale diretto, secondo le disposizioni vigenti per il presidente della provincia ed il consiglio provinciale, previste dal Dlgs 18 agosto 2001, n. 267, nel caso in cui nello statuto metropolitano sia prevista la costituzione di zone omogenee dotate di autonomia amministrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8;

b) l'elezione di secondo grado degli organi di governo della città metropolitana, secondo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.

7. I comuni possono esercitare le iniziative previste dall'articolo 133 della Costituzione per modificare le circoscrizioni delle città metropolitane.

8. Per la Città metropolitana di Reggio Calabria il termine previsto al comma 2 è riferito all'anno 2016».

---

### 3.15

NENCINI, BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. – (*Istituzione delle città metropolitane in sede di prima applicazione*). – 1. In sede di prima applicazione, le città metropolitane di cui all'articolo 2, comma 1, primo periodo, sono costituite alla data di entrata in vigore della presente legge nel territorio delle province omonime. Le province continuano a operare, sullo stesso territorio, fino al 30 giugno 2014. Dal 1° luglio 2014 le province suddette sono soppresse, e le città metropolitane subentrano alle province medesime; dalla stessa data, le città metropolitane succedono alle province in tutti i rapporti attivi e passivi ed esercitano le funzioni di queste ultime. Fino all'approvazione dello

statuto della città metropolitana si applica lo statuto della provincia, nelle parti compatibili con le disposizioni della presente legge. All'adozione dello statuto, la città metropolitana assume anche le funzioni di cui all'articolo 8.

2. Fino al 30 giugno 2014 sono prorogati gli organi provinciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi comprese le gestioni commissariali. Gli organi assicurano la gestione della provincia fino alla data medesima.

3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono istituiti, quali organi transitori della città metropolitana:

a) il comitato istitutivo della città metropolitana, formato dal sindaco del comune capoluogo, che lo presiede, dal presidente della provincia o dal commissario, dal presidente della regione, o da loro delegati; il comitato istitutivo adotta gli atti necessari ad assicurare la transizione dalla provincia alla città metropolitana e ha titolo per svolgere, nei confronti delle altre amministrazioni, tutti gli adempimenti che consentono al nuovo ente di essere operativo alla data del subentro; predispone atti preparatori per l'adozione dello statuto;

b) la conferenza metropolitana, formata dai sindaci dei comuni della città metropolitana; la conferenza opera quale organismo consultivo del comitato istitutivo per gli adempimenti di cui al presente articolo.

4. L'incarico di componente degli organi di cui al comma 3 è svolto a titolo gratuito.

5. Il comitato istitutivo e la conferenza metropolitana si avvalgono degli uffici dell'amministrazione provinciale nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

6. Dal 1° luglio 2014 il comitato istitutivo cessa da ogni attività. Il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di sindaco della città metropolitana ed esercita anche le funzioni del consiglio metropolitano fino alla data di insediamento. Dal 1° luglio 2014 la conferenza metropolitana assume le funzioni di cui all'articolo 2, commi 5 e 6. Le elezioni del consiglio metropolitano sono indette, ai sensi dell'articolo 5, in una data tra il 15 luglio e il 30 settembre 2014.

7. Entro il 30 giugno 2014 la Regione, sentiti i comuni interessati, può con legge individuare i comuni, tra di loro contermini, compreso il comune capoluogo, sul cui territorio la città metropolitana svolge, dall'entrata in vigore dello statuto, le funzioni fondamentali metropolitane di cui all'articolo 8. In tal caso, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, il consiglio metropolitano è composto da tutti i sindaci dei comuni individuati, e il sindaco metropolitano provvede all'insediamento del consiglio entro il 31 luglio 2014. La legge regionale può prevedere che i comuni individuati cessino di far parte di unioni di comuni ovvero, in alternativa, che i comuni delle unioni siano ricompresi interamente tra quelli individuati. Le deliberazioni del consiglio metropolitano, salvo diversa specifica previsione statutaria, sono adottate con il voto favorevole della maggio-

ranza dei presenti che rappresentino la maggioranza della popolazione complessiva dei comuni individuati.

8. La città metropolitana di Reggio Calabria è istituita, con le procedure di cui al presente articolo, il 1° gennaio 2016 ovvero comunque entro trenta giorni dalla decadenza o scioglimento anticipato degli organi provinciali e, comunque, non entra in funzione prima del rinnovo degli organi del comune di Reggio Calabria. I termini di cui al presente articolo sono conseguentemente rideterminati sostituendo la predetta data a quella di entrata in vigore della presente legge. In ogni caso il termine del 1° luglio 2014 è sostituito dal sessantesimo giorno dalla scadenza degli organi provinciali e quello del 30 settembre 2014 dal cento cinquantesimo giorno dalla predetta scadenza».

---

### 3.16

DE PETRIS

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. – A decorrere dal 1° gennaio 2014 le Città Metropolitane di cui all'articolo 2, comma 1, sono costituite sul medesimo territorio delle omonime province che, contestualmente, sono soppresse. A decorrere dalla medesima data, le Città Metropolitane subentrano alle Province soppresse in tutti i rapporti attivi e passivi ai sensi del successivo articolo 9, esercitandone tutte le funzioni in aggiunta a quelle proprie stabilite dal successivo articolo 8. Entro 180 giorni dalla costituzione delle Città metropolitane, i Comuni non intenzionati ad aderire alla città metropolitana intraprendono le iniziative previste dall'articolo 133 della Costituzione.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, si applicano le seguenti disposizioni:

a) il sindaco del comune capoluogo della provincia omonima è il sindaco della città metropolitana;

b) la conferenza metropolitana è costituita dai sindaci dei comuni appartenenti alla città metropolitana. La conferenza può costituire al suo interno un comitato esecutivo composto dal sindaco metropolitano e da un massimo di altri 4 componenti della conferenza eletti dalla stessa;

c) gli organi della Città Metropolitana provvedono a predisporre ed approvare lo statuto, nonché ad individuare le più idonee soluzioni per la transizione tra la soppressa provincia ed il nuovo ente. A tal fine, sono assegnate alla Città metropolitana, contestualmente alla sua costituzione, il patrimonio, le risorse finanziarie, umane e strumentali della soppressa provincia. Lo statuto deve essere approvato dalla conferenza metropolitana entro e non oltre il 31 dicembre 2014. In caso di mancata approvazione entro la predetta data, il prefetto fissa un nuovo termine non superiore a sessanta giorni per la sua adozione, decorso il quale nomina un commis-



sario ad aeta con il compito di adottare lo statuto medesimo, salve le eventuali successive modificazioni da parte degli organi della Città Metropolitana. Lo statuto, ove adottato dal commissario, deve conformarsi, per quanto riguarda la disciplina relativa al sindaco ed al consiglio, a quanto disposto dall'articolo 4, comma 1. Al commissario non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati; si applica, nei confronti del commissario, quanto previsto dal D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235».

*Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, sopprimere il terzo periodo.*

---

### **3.17**

SIBILIA

*Sopprimere il comma 1.*

---

### **3.18**

NENCINI, BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. In sede di prima applicazione, le città metropolitane di cui all'articolo 2, comma 1, primo periodo, sono costituite alla data di entrata in vigore della presente legge nel territorio delle province omonime. Il comitato istitutivo della città metropolitana è formato dal sindaco del comune capoluogo, che lo presiede, dal presidente della provincia o dal commissario, dal presidente della regione o da loro delegati.».

---

### **3.19**

FAZZONE

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1 Le Città Metropolitane subentrano alle Province omonime, che sono soppresse alla data di scadenza naturale degli organi di governo delle Province con l'insediamento del consiglio metropolitano eletto nelle modalità previste dall'articolo 5 della presente legge. Alla stessa data le città metropolitane succedono alle Province in tutti i rapporti attivi e passivi, esercitano tutte le funzioni delle Province soppresse.».

---

**3.20**PIZZETTI, *Relatore*

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «di cui all'articolo 2, comma 1, primo periodo», con le seguenti: «di cui agli articoli 2, comma 1, primo periodo e 20».*

---

**3.21**

TOCCI

*Al comma 1, sostituire le parole: «di cui all'articolo 2, comma 1, primo periodo», con le seguenti: «di cui agli articoli 2, comma 1, primo periodo e 20».*

---

**3.22**

MALAN

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «sono costituite», inserire le seguenti: «il primo giorno del settimo mese successivo».*

---

**3.23**

FAZZONE

*Al comma 1, dopo le parole: «province omonime», inserire le seguenti: «che sono soppresse alla data di scadenza naturale degli organi di governo delle Province con l'insediamento del consiglio metropolitano eletto, secondo le modalità di cui all'articolo 5 della presente legge».*

---

**3.24**

BISINELLA, CALDEROLI

*Dopo il comma 9 inserire i seguenti:*

«9-bis. la città metropolitana di Venezia è istituita con la procedura di cui al presente articolo dalla data di scadenza naturale o, comunque, entro trenta giorni dalla decadenza o scioglimento anticipato degli organi del comune di Venezia. Per la suddetta città metropolitana i termini di cui al presente articolo sono conseguentemente rideterminati come segue:

- a) il termine del 30 giugno 2014 è sostituito dal novantesimo giorno successivo alla proclamazione del sindaco del comune capoluogo;
- b) il termine del 1° luglio 2014 è sostituito dal novantesimo giorno successivo alla proclamazione del sindaco del comune capoluogo;
- c) il termine del 30 settembre 2014 è sostituito dal centottantesimo giorno successivo alla proclamazione del sindaco del comune capoluogo;

il termine del 1° novembre 2014 è sostituito dal duecentodecimo giorno successivo alla proclamazione del sindaco del comune capoluogo;

9-ter. in deroga a quanto previsto dal comma terzo secondo periodo del presente articolo dal 1° luglio 2014 e fino alla proclamazione del sindaco del comune di Venezia, trovano applicazione per l'amministrazione provinciale di Venezia le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 115, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, relative al commissariamento delle amministrazioni provinciali per i casi di scadenza naturale del mandato nonché di cessazione anticipata degli organi provinciali».

*Conseguentemente all'articolo 3, comma 1, alla fine del periodo dopo la parola: «omonime», inserire le seguenti parole: «salvo quanto previsto dal comma 9-bis per la città metropolitana di Venezia».*

---

### 3.25

MALAN

*Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire i seguenti: «Conseguentemente, a parziale compenso della soppressione del diritto di scegliere, anche indirettamente, la carica di vertice di uno degli enti costitutivi della Repubblica, i cittadini italiani residenti nei comuni non capoluogo compresi in una città metropolitana godono di una riduzione fino al 5 per cento dell'imposta sui redditi, incluse le addizionali regionali. Il mancato introito è compensato con una riduzione dei trasferimenti ai capoluoghi delle città metropolitane. Ove tale riduzione non sia sufficiente la riduzione dell'imposta viene proporzionalmente ridotta».*

---

### 3.26

DE PETRIS

*Al comma 1, sopprimere dalle parole: «Il comitato istitutivo della Città Metropolitana», fino alla fine del comma.*

*Conseguentemente,*

a) al comma 2, quarto periodo, sopprimere le seguenti parole: «è integrata dai componenti del comitato istitutivo ed»;

b) al comma 3, sostituire le parole: «il comitato istitutivo» con le seguenti: «gli organi», e la parola «predispone» con la seguente: «predispungono»;

c) al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «del comitato istitutivo e»;

d) Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Decorso il termine del 30 settembre 2014, la conferenza metropolitana indice le elezioni del consiglio metropolitano, che si svolgono entro il 1 novembre 2014. Entro due mesi dall'insediamento del consiglio metropolitano, è approvato lo statuto in via definitiva. In caso di mancata approvazione dello statuto entro il predetto termine, si provvede ai sensi dell'articolo 8 della Legge 131/2003»;

e) al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «il comitato istitutivo, la conferenza statutaria e»;

f) sopprimere il comma 8.

---

### 3.27

FAZZONE

*Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:*

«Il comitato istitutivo della città metropolitana è formato dal Sindaco del Comune capoluogo, dal Presidente della Provincia, dal Presidente della Regione e dai Sindaci dei Comuni interessati, al fine di predisporre e condividere una proposta di Statuto della Città metropolitana».

---

### 3.28

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, sostituire la parola: «formato», con la seguente: «composto».*

---

### 3.29

MALAN

*Al comma 1, sostituire le parole da: «del comune capoluogo, che lo presiede», al termine del comma con le seguenti: «, dal sindaco più an-*

ziano per età che non rinunci all'incarico, che lo presiede, dal presidente della provincia o dal commissario o da loro delegato, dal presidente della regione o, da suo delegato, dal sindaco eletto con il maggior numero di voti nel turno di elezione, dal consigliere in carica eletto con la maggiore cifra elettorale, data dalla somma dei voti di lista e delle preferenze, dai tre sindaci eletti con la maggiore percentuale di voti al primo turno di votazione, di cui almeno uno deve appartenere al dieci per cento dei comuni più popolosi, dai tre consiglieri la cui cifra elettorale costituisca la maggiore percentuale di voti; la percentuale è arrotondata all'unità più prossima; se la cifra decimale è pari a 50 centesimi, si arrotonda l'unità inferiore; in caso di parità di percentuale prevale il sindaco o il consigliere del comune più popoloso; in caso di ulteriore parità prevale il più anziano di età».

---

### 3.30

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, dopo le parole: «che lo presiede», aggiungere le seguenti: «e ne dirige i lavori.».*

---

### 3.31

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sopprimere le parole: «o da loro delegati.».*

---

### 3.32

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1 sostituire le parole: «nonché dal sindaco di uno dei comuni delle città metropolitane», con le seguenti: «nonché da due sindaci dei comuni della città metropolitana di cui uno di un comune con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti.».*

---

**3.33**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, sostituire la parola: «presenti» con la seguente: «componenti».*

---

**3.34**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, sostituire lo parola: «trenta» con la seguente: «sessanta».*

---

**3.35**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «cinquanta».*

---

**3.36**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «quarantacinque giorni».*

---

**3.37**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «quaranta».*

---

**3.38**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «venti».*

---

**3.39**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «dieci».*

---

**3.40**PIZZETTI, *Relatore*

*Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «il sindaco del comune capoluogo in tale occasione non possiede né elettorato attivo né quello passivo».*

---

**3.41**

Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE

*Al comma 1, sopprimere le parole: «il sindaco del comune capoluogo in tale occasione non possiede né elettorato attivo né quello passivo».*

---

**3.42**

CERONI

*Al comma 1, sopprimere le parole: «il sindaco del comune capoluogo in tale occasione non possiede né elettorato attivo né quello passivo».*

---

**3.43**

FAZZONE

*Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «il sindaco del comune capoluogo in tale occasione non possiede né elettorato attivo né quello passivo».*

---

**3.44**

MALAN

*Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.*

---

**3.45**

FAZZONE

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Fino all'approvazione dello Statuto della Città metropolitana, che deve avvenire entro il 31 dicembre 2014, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della Provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali e le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, e sue modificazioni».

---

**3.46**

NENCINI, BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

*Sopprimere il comma 2.*

---

**3.47**

SIBILIA

*Sopprimere il comma 2.*

---

**3.48**

DE PETRIS

*Sostituire dal comma 2 al comma 11 con il seguente:*

«2. Fino al termine di indizione delle prime elezioni, di cui al presente articolo, si applicano le seguenti disposizioni:

a) il sindaco del comune capoluogo della provincia omonima è il sindaco della città metropolitana;

b) la conferenza metropolitana è costituita dai sindaci dei comuni appartenenti alla città metropolitana. La conferenza può costituire al suo interno un comitato esecutivo composto dal sindaco metropolitano e da un massimo di altri 4 componenti della conferenza eletti dalla stessa;



c) gli organi della Città Metropolitana provvedono a predisporre ed approvare lo statuto, nonché ad individuare le più idonee soluzioni per la transizione tra la soppressa provincia ed il nuovo ente. A tal fine, sono assegnate alla Città metropolitana, contestualmente alla sua costituzione, il patrimonio, le risorse finanziarie, umane e strumentali della soppressa provincia. Lo statuto deve essere approvato dalla conferenza metropolitana entro e non oltre il 30 ottobre 2014. In caso di mancata approvazione entro la predetta data, il prefetto fissa un nuovo termine non superiore a sessanta giorni per la sua adozione, decorso il quale nomina un commissario *ad acta* con il compito di adottare lo statuto medesimo, salve le eventuali successive modificazioni da parte degli organi della Città Metropolitana. Lo statuto, ove adottato dal commissario, deve conformarsi, per quanto riguarda la disciplina relativa al sindaco ed al consiglio, a quanto disposto dall'articolo 4, comma 1. Al commissario non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati; si applica, nei confronti del commissario, quanto previsto dal D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235''.

*Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, sopprimere il terzo periodo.*

---

### 3.49

MALAN

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «del comune capoluogo» con le seguenti: «più anziano per età che non rinunci all'incarico».*

---

### 3.50

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2 dopo le parole: «le elezioni per» inserire le seguenti «la costituzione di».*

---

### 3.51

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2 sostituire le parole: «per la redazione» con le seguenti: «incaricata della presentazione».*

---

**3.52**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2 sostituire la parola: «provinciale» con le parole: «del comune capoluogo».*

---

**3.53**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2 sostituire la parola :«quinto» con la seguente: «dodicesimo».*

---

**3.54**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2 sostituire la parola: «quinto» con la seguente: «decimo».*

---

**3.55**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2 sostituire la parola: «quinto» con la seguente: «settimo».*

---

**3.56**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 2, sostituire la parola: «quinto» con la seguente: «quarto».*

---

**3.57**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2 sostituire la parola: «integrata» con le seguenti: «formata altresì».*

---

**3.58**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2 dopo la parola: «presieduta» aggiungere le seguenti: «e diretta».*

---

**3.59**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2 sopprimere la parola: «improrogabilmente».*

---

**3.60**

MALAN

*Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: «il 30 giugno 2014» con le seguenti: «entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».*

---

**3.61**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2 sostituire le parole: «30 giugno 2014» con le seguenti: «30 aprile 2014».*

---

**3.62**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2 sostituire le parole: «30 giugno 2014», con le seguenti: «31 maggio 2014».*

---

**3.63**

Rita GHEDINI, BROGLIA, DI GIORGI, LO GIUDICE, Luigi MARINO, MAURO MARIA MARINO, MIRABELLI, PUGLISI, SANGALLI, TOCCI

*Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: «30 giugno 2014», con le seguenti: «31 luglio 2014».*

---

**3.64**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 2, sostituire la parola: «giugno», con la seguente: «luglio».*

---

**3.65**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 2, ultimo periodo dopo la parola: «trasmettendo», inserire le seguenti: «,ove non ancora provveduto,».*

---

**3.66**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2 sopprimere le parole: «ovvero comunque il prodotto dei propri lavori anche ai fini di quanto previsto al comma 9».*

---

**3.67**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 2, ultimo periodo, sopprimere le parole: «ovvero comunque il prodotto dei propri lavori anche ai fini di quanto previsto dal comma 9».*

---

**3.68**

SIBILIA

*Sopprimere il comma 3.*

---

**3.69**

NENCINI, BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

*Sostituire il comma 3, con il seguente:*

«3. Fino al 1° luglio 2014, il comitato istitutivo della città metropolitana predispone atti preparatori e studi preliminari in ordine al trasferimento delle funzioni, dei beni immobili, delle risorse finanziarie, umane e strumentali alla medesima città metropolitana. Fino allo luglio 2014 sono prorogati gli organi provinciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi comprese le gestioni commissariali».

---

**3.70**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 3, sostituire la parola: «luglio», con la seguente: «agosto».*

---

**3.71**

MALAN

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «Fino al 1° luglio 2014», con le seguenti: «Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».*

*Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «al 1° luglio 2014», con le seguenti: «a tale data».*

---

**3.72**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 3, ovunque ricorra, sostituire le parole: «1° luglio 2014», con le seguenti: «1° maggio 2014».*

---

**3.73**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 3, ovunque ricorra, sostituire le parole: «1° luglio 2014», con le seguenti: «1° giugno 2014».*

---

**3.74**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 3, sostituire le parole: «atti preparatori e studi preliminari in ordine», con le seguenti: «un'analisi dettagliata e atti preparatori finalizzati».*

---

**3.75**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Alla comma 3 sostituire la parola: «atti», con la seguente: «documenti».*

---

**3.76**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Alla comma 3 sostituire la parola: «studi», con la seguente: «analisi».*

---

**3.77**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Alla comma 3 dopo la parola: «trasferimento» inserire le seguenti: «e la riallocazione delle attribuzioni.».*

---

**3.78**

FAZZONE

*Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Alla data di entrata in vigore della presente legge, gli organi provinciali rimangono in carica sino alla scadenza naturale del loro mandato elettivo».*

---

**3.79**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 3 dopo le parole: «gestioni commissariali» inserire la seguente: «eventuali».*

---

**3.81**

SIBILIA

*Sopprimere il comma 4.*

---

**3.82**

SIBILIA

*Sopprimere il comma 5.*

---

**3.83**

DE PETRIS

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Decorso il termine del 30 settembre 2014, la conferenza metropolitana indice le elezioni del consiglio metropolitano, che si svolgono entro il 1 novembre 2014.

Entro due mesi dall'insediamento del consiglio metropolitano, è approvato lo statuto in via definitiva. In caso di mancata approvazione dello statuto entro il predetto termine, si provvede ai sensi dell'articolo 8 della Legge 131/2003».

---

**3.84**

MALAN

*Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «Decorso il termine del 30 settembre 2014» con le seguenti: «Entro quattro mesi dalla data di cui al comma 3» e sostituire le parole: «il 1° novembre 2014» con le seguenti: «entro tre mesi dalla data precedente».*

---

**3.85**

Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE

*Al comma 5, sostituire la parola: «Decorso» con la seguente: «Entro».*

---

**3.86**

CERONI

*Al comma 5, sostituire la parola: «decorso» con la seguente: «entro».*

---

**3.87**

FAZZONE

*Al comma 5, sostituire la parola: «Decorso » con la seguente: «Entro».*

---

**3.88**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 5 sostituire le parole: «30 settembre 2014» con le seguenti: «31 luglio 2014».*

---



**3.89**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 5 sostituire le parole: «30 settembre 2014» con le seguenti: «31 agosto 2014».*

---

**3.90**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 5, sostituire le parole: «30 settembre 2014» con le seguenti: «1° ottobre 2014».*

---

**3.91**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 5 sostituire la parola: «dichiarazione» con la seguente: «manifestazione».*

---

**3.92**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 5 sostituire le parole: «1° novembre 2014» con le seguenti: «1° settembre 2014».*

---

**3.93**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 5 sostituire le parole: «1° novembre 2014» con le seguenti: «1° ottobre 2014».*

---

**3.94**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 5, sostituire le parole: «1° novembre» con le seguenti: «10 novembre».*

---

**3.95**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 5 dopo le parole: «da ogni attività» aggiungere le seguenti: «e viene sciolto».*

---

**3.96**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 5 sostituire la parola: «partecipano» con le seguenti: «possono partecipare».*

---

**3.97**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 5 sopprimere la parola: «eventualmente».*

---

**3.98**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 5 sostituire le parole: «due mesi» con le seguenti: «dieci giorni».*

---

**3.99**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 5 sostituire le parole: «due mesi» con le seguenti: «quindici giorni».*

---

**3.100**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 5 sostituire le parole: «due mesi» con le seguenti: «un mese».*

---

**3.101**

MALAN

*Al comma 5, sostituire le parole: «due mesi» con le seguenti: «tre mesi».*

---

**3.102**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 5, secondo periodo, sostituire la parola: «due» con la seguente: «tre».*

---

**3.103**

MALAN

*Al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Fino all'approvazione dello statuto della città metropolitana si applica lo statuto della provincia».*

---

**3.104**

SIBILIA

*Sopprimere il comma 6.*

---

**3.105**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 6 sostituire le parole: «al nuovo ente» con le seguenti: «alla città metropolitana».*

---

**3.106**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 6 sostituire le parole: «si avvalgono» con la seguente: «utilizzano».*

---

**3.107**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 6 sostituire le parole: «degli uffici» con le seguenti: «delle strutture».*

---

**3.108**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 6 dopo le parole: «degli uffici» inserire le seguenti: «e delle strutture».*

---

**3.109**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 6 sostituire le parole: «dell'amministrazione provinciale» con le seguenti: «dell'amministrazione del comune capoluogo».*

---

**3.110**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 6 dopo le parole: «dell'amministrazione provinciale» aggiungere le seguenti: «e di quella del comune capoluogo».*

---

**3.111**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 6 dopo le parole: «nell'ambito» aggiungere le seguenti: «dei mezzi e».*

---

**3.112**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 6 sopprimere la parola: «umane».*

---

**3.113**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 6 sostituire la parola: «umane» con le seguenti: «di organico».*

---

**3.114**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 6 sopprimere la parola: «strumentali».*

---

**3.115**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 6 sostituire la parola: «disponibili» con le seguenti: «in dotazione».*

---

**3.116**

SIBILIA

*Sopprimere il comma 7.*

---

**3.117**

DE PETRIS

*Al comma 7, sopprimere le seguenti parole: «Le città metropolitane, ove alla data del 30 settembre 2014 non si verifichi quanto previsto al comma 9, subentrano definitivamente alle Province alla medesima data; diversamente si applica quanto previsto al comma 9».*

---

**3.118**

FAZZONE

*Al comma 7, sostituire le parole: «ove alla data del 30 settembre 2014» con le seguenti: «ove alla scadenza naturale degli organi di governo delle Province».*

---

**3.119**

MALAN

*Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «del 30 settembre 2014» con le seguenti: «di cui al comma 3».*

---

**3.120**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «30 settembre 2014» con le seguenti: «31 luglio 2014».*

---

**3.121**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «30 settembre 2014» con le seguenti: «31 agosto 2014».*

---

**3.122**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 7, ovunque ricorra, sostituire le parole: «30 settembre 2014» con le seguenti: «1° ottobre 2014».*

---

**3.123**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 7 sostituire la parola: «subentrano» con le seguenti: «si sostituiscono».*

---

**3.124**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 7 sostituire le parole: «si applica» con le seguenti: «rimane in vigore».*

---

**3.125**

FAZZONE

*Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «dalla data del 30 settembre 2014» con le seguenti: «alla scadenza naturale degli organi di Governo delle Province».*

---

**3.126**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «30 settembre 2014» con le seguenti: «31 luglio 2014».*

---

**3.127**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 7, secondo periodo, comma 7 sostituire le parole: «30 settembre 2014» con le seguenti: «31 agosto 2014».*

---

**3.128**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 7 sostituire le parole: «sul loro territorio» con le seguenti: «sulla loro area».*

---

**3.129**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 7 sostituire le parole: «di queste ultime» con le seguenti: «loro assegnate».*

---

**3.130**

SIBILIA

*Sopprimere il comma 8.*

---

**3.131**

FAZZONE

*Sopprimere il comma 8.*

---

**3.132**

FAZZONE

*Sostituire il comma 8, con il seguente:*

«8. Alla scadenza naturale degli organi della Provincia, ove non si verifichi quanto previsto al comma 9 della presente legge, il sindaco del Comune capoluogo esercita le funzioni degli organi della città metropolitana, sino alla data di insediamento del consiglio metropolitano, eletto secondo le modalità di cui all'articolo 5».

---



**3.133**

BROGLIA, Rita GHEDINI, DI GIORGI, LO GIUDICE, Luigi MARINO, MAURO MARIA MARINO, MIRABELLI, PUGLISI, SANGALLI, TOCCI

*Al comma 8 sopprimere il primo periodo. Al secondo periodo sostituire le parole: «Dal 30 settembre 2014» con le seguenti: «Dal 1° luglio 2014».*

---

**3.134**

CERONI

*Al comma 8, sopprimere il primo periodo; al secondo periodo sostituire le parole: «Dal 30 settembre 2014» con le seguenti: «Dal 1° luglio 2014».*

---

**3.135**

DE PETRIS

*Al comma 8, sopprimere il primo periodo e al secondo periodo sostituire le parole: «Dal 30 settembre 2014» con le seguenti: «Dal 1° luglio 2014».*

---

**3.136**

FAZZONE

*Al comma 8, sopprimere il primo periodo.*

---

**3.137**

Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE

*Al comma 8, sopprimere il primo periodo.*

---

**3.138**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 8 sostituire le parole: «Dal 1° luglio 2014 fino al 30 settembre 2014», con le seguenti: «Dal 1° maggio 2014 fino al 31 luglio 2014».*

---

**3.139**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 8 sostituire le parole: «Dal 1° luglio 2014 fino al 30 settembre 2014», con le seguenti: «Dal 1° giugno 2014 fino al 31 agosto 2014».*

---

**3.140**

MALAN

*Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: «Dal 1° luglio 2014 fino al 30 settembre 2014», con le seguenti: «Fino alla data di cui al comma 7, primo periodo».*

---

**3.141**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 8, sostituire la parola: «luglio», con la seguente: «agosto».*

---

**3.142**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 8, ovunque ricorra, sostituire le parole: «30 settembre 2014», con le seguenti: «10 ottobre 2014».*

---

**3.143**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 8, sostituire la parola: «dichiarazione», con la seguente: «manifestazione».*

---

**3.144**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 8 sostituire la parola: «subentra», con la parola: «si sostituisce».*

---

**3.145**

MALAN

*Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: «del comune capoluogo», con le seguenti: «più anziano per età che non rinunci all'incarico».*

---

**3.146**

MALAN

*Al comma 8, sostituire le parole: «Dal 30 settembre 2014 il sindaco del comune capoluogo esercita fino al 1° novembre 2014», con le seguenti: «Dalla data di cui al comma 7, primo periodo, fino allo svolgimento delle elezioni, il sindaco più anziano per età che non rinunci all'incarico».*

---

**3.147**

Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE

*Nel secondo periodo sostituire le parole: «Dal 30 settembre 2014», con le seguenti: «Dal 1° luglio 2014».*

---

**3.148**

FAZZONE

*Al comma 8, sostituire le parole: «Dal 30 settembre 2014», con le seguenti: «Dal 1° luglio 2014».*

---

**3.149**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 8, sostituire le parole: «Dal 30 settembre 2014», con le seguenti: «Dal 31 luglio 2014».*

---

**3.150**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 8, sostituire le parole: «Dal 30 settembre 2014», con le seguenti: «Dal 31 agosto 2014».*

---

**3.151**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 8, ovunque ricorra, sostituire la parola: «esercita» con la seguente: «svolge».*

---

**3.152**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 8, sostituire le parole: «fino al 1° novembre» con le seguenti: «fino al 1° settembre 2014».*

---

**3.153**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 8, sostituire le parole: «fino al 1° novembre» con le seguenti: «fino al 1° ottobre 2014».*

---

**3.154**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 8, sostituire le parole: «1° novembre 2014» con le seguenti: «10 novembre 2014».*

---

**3.155**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 8, sopprimere l'ultimo periodo.*

---

**3.156**

MALAN

*Al comma 8, ultimo periodo, sostituire la parola: «sindaco» con la seguente: «mandarino».*

---

**3.157**

DE PETRIS

*Sopprimere il comma 9.*

---

**3.158**

NENCINI, BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

*Sopprimere il comma 9.*

---

**3.159**

SIBILIA

*Sopprimere il comma 9.*

---

**3.160**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9 sostituire le parole: «Tra il 1° luglio 2014 e il 30 settembre 2014» con le seguenti: «Tra il 1° giugno 2014 e il 31 agosto 2014».*

---

**3.161**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: «1° luglio 2014» con le seguenti: «1° agosto 2014».*

---

**3.162**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: «30 settembre 2014» con le seguenti: «31 agosto 2014».*

---

**3.163**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 9, ovunque ricorra, sostituire le parole: «30 settembre 2014» con le seguenti: «1° ottobre 2014».*

---

**3.164**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, primo periodo, dopo la parola: «ove» inserire la seguente: «almeno».*

---

**3.165**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: «ove un terzo» con le seguenti: «ove due terzi».*

---

**3.166**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: «ove un terzo» con le seguenti: «ove la metà».*

---

**3.167**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: «che rappresenti un terzo» con le seguenti: «che rappresenti due terzi».*

---

**3.168**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: «che rappresenti un terzo» con le seguenti: «che rappresenti la metà».*

---

**3.169**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: «che rappresenti» inserire la seguente: «almeno».*

---

**3.170**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9 sostituire la parola: «assoluta» con le seguenti: «dei due terzi».*

---

**3.171**

TOCCI

*Al comma 9, dopo le parole: «a maggioranza assoluta dei componenti» aggiungere le seguenti: «e approvato con referendum da tenersi nei Comuni medesimi».*

---

**3.172**

FAZZONE

*Al comma 9, sostituire le parole: «il territorio della predetta città comprende provvisoriamente, a decorrere dal 30 settembre 2014, in attesa della legge che lo determinerà ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione, soltanto quello dei comuni che non hanno manifestato tale volontà» con le seguenti: «il territorio della predetta città metropolitana comprenderà solo ed esclusivamente quello dei comuni che non hanno manifestato tale volontà».*

---

**3.173**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9 sostituire la parola: «manifestato» con la seguente: «dichiarato».*

---

**3.174**

FAZZONE

*Al comma 9, sostituire le parole: «la provincia omonima continua ad esercitare le proprie funzioni nel territorio dei comuni che hanno manifestato tale volontà e il componente del comitato istitutivo, presidente o commissario uscente della Provincia è nominato commissario» con le seguenti: «la provincia omonima continua ad esercitare le proprie funzioni e alla scadenza naturale degli organi elettivi si procederà al loro rinnovo attraverso elezioni a suffragio universale».*

---



**3.175**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, dopo le parole: «le proprie funzioni» aggiungere le seguenti: «e i propri compiti».*

---

**3.176**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9 sostituire la parola: «regolata» con la seguente: «disciplinata».*

---

**3.177**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9 sostituire la parola: «formazione» con la seguente: «costituzione».*

---

**3.178**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 9, terzo periodo, sopprimere le parole da: «fino alla data di entrata in vigore» fino a: «della predetta legge».*

---

**3.179**

FAZZONE

*Al comma 9, sopprimere le parole da: «alla data di entrata in vigore» sino alle seguenti: «nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».*

---

**3.180**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9 sopprimere le parole: «o convenzione».*

---

**3.181**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9 dopo le parole: «degli uffici» aggiungere le seguenti: «, delle strutture».*

---

**3.182**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 9, dopo le parole: «dell'economia e delle finanze», inserire le seguenti: « previa intesa con la regione interessata e sentita la Conferenza Stato e Regioni».*

---

**3.183**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9 dopo le parole: «di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie» aggiungere le seguenti: «e del Ministro dell'interno,».*

---

**3.184**

FAZZONE

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

*«9-bis. Qualora nelle aree previste nell'articolo 2, comma 1, della presente legge, la maggioranza qualificata degli enti interessati dalla costituzione della città metropolitana manifestino la volontà di mantenere la Provincia esistente, secondo le modalità di cui al comma 9, si procederà al rinnovo degli organi di Governo della Provincia e non all'istituzione della città metropolitana».*

---

**3.185**

SIBILIA

*Sopprimere il comma 10.*

---

**3.186**

LANZILLOTTA

*Sopprimere il comma 10.*  
\_\_\_\_\_**3.187**

SCILIPOTI

*Sopprimere il comma 10.*  
\_\_\_\_\_**3.188**

CARIDI

*Sopprimere il comma 10.*  
\_\_\_\_\_**3.189**

LO MORO

*Sopprimere il comma 10.*  
\_\_\_\_\_**3.190**

SCILIPOTI

*Sostituire il comma 10 con il seguente:*

«10. In caso di comuni commissariati, il Presidente del consiglio regionale o un suo delegato, subentra al ruolo del sindaco nel comitato istitutivo di cui al comma 1».

  
\_\_\_\_\_**3.191**

BILARDI

*Sostituire il comma 10 con il seguente:*

«10. Le città metropolitane, il cui Comune capoluogo dovesse trovarsi in situazione di Commissariamento, sono istituite a decorrere dal 90° giorno successivo al rinnovo degli Organi dello stesso Comune. I ter-

mini di cui al presente articolo sono conseguentemente rideterminati partendo da tale data di decorrenza. Il termine del 1° luglio 2014 è sostituito dal 90° giorno dalla data di istituzione del Comitato istitutivo e quello del 30 settembre 2014 dal 180° giorno dalla stessa data. Il termine del 1° novembre 2014 è sostituito dal 30° giorno dalla data in cui verranno indette le elezioni del Consiglio metropolitano».

---

**3.192**

CARIDI

*Al comma 10, dopo le parole: «con le procedure di cui al presente articolo,» sostituire le parole: «il 1° gennaio 2016» con le seguenti: «il 1° gennaio 2015».*

---

**3.193**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 10, terzo periodo, sostituire le parole: «1° luglio 2014» con le seguenti: «1° agosto 2014».*

---

**3.194**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 10, primo periodo, sostituire la parola: «sessantesimo», con la seguente: «settantesimo».*

---

**3.195**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 10, sostituire la parola: «sessantesimo», con la seguente: «trentesimo».*

---

**3.196**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 10, terzo periodo, sostituire le parole: «30 settembre 2014», con le seguenti: «10 ottobre 2014».*

---

**3.197**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 10, primo periodo, sostituire la parola: «centocinquantesimo», con la seguente: «centosessantesimo».*

---

**3.198**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 10, sostituire la parola: «centocinquantesimo», con la seguente: «settantacinquesimo».*

---

**3.199**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 10, terzo periodo, sostituire la parola: «duecentodecimo», con la seguente: «centocinquesimo».*

---

**3.200**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 10, sostituire la parola: «duecentodecimo», con la seguente: «duecentovesimo».*

---

**3.201**

SCILIPOTI

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-bis. È istituito un Comitato interministeriale cui prendono parte i rappresentanti degli enti locali coinvolti, presieduto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per la realizzazione di un Protocollo d'Intesa per la conurbazione dei trasporti dell'area vasta dello Stretto di Messina – Reggio Calabria».

---

**3.202**

SIBILIA

*Sopprimere il comma 11.*

---

**3.203**

DE PETRIS

*Sopprimere il comma 11.*

---

**3.204**

NENCINI, BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

*Sopprimere il comma 11.*

---

**3.205**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 11, sostituire la parola: «aderire», con le seguenti: «entrare a far parte».*

---

**3.206**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 11 sostituire le parole: «il territorio», con le seguenti: «la circoscrizione».*

---

**Art. 4.****4.1**

CAMPANELLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

*Sopprimere l'articolo.*

---

**4.2**

BISINELLA, CALDEROLI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**4.3**

DE PETRIS

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 4. - 1. Il sindaco metropolitano ed il consiglio metropolitano sono eletti mediante voto diretto, libero e segreto, da parte degli elettori residenti nel territorio della città metropolitana secondo le norme e con le modalità previste dall'articolo 9 e seguenti della legge n. 122 del 1951, intendendosi per il termine provincia quello di comune metropolitano e per il termine provinciali quello di metropolitani. Ciascun gruppo di candidati deve comprendere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione. È condizione necessaria, affinché si possa far luogo a elezione del sindaco e del consiglio metropolitano, che entro il 31 dicembre 2014 si sia proceduto ad articolare il territorio del comune capoluogo in più municipalità.

2. Il consiglio metropolitano è composto dal sindaco metropolitano e da non più di:

a) quarantacinque consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti;

b) trentasei consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 e inferiore o pari a 3 milioni di abitanti;

c) trenta consiglieri nelle altre città metropolitane.

3. Gli emolumenti per il sindaco metropolitano e i consiglieri metropolitani dovranno essere stabiliti in maniera tale che il loro costo complessivo non sia superiore al costo sostenuto nelle province di provenienza per gli organi politici, alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 60, comma 1 e comma 12, dopo le parole: "consigliere comunale", sono aggiunte le seguenti: "consigliere metropolitano";

b) all'articolo 63, comma 1, dopo le parole: "consigliere comunale", sono aggiunte le seguenti: "consigliere metropolitano";

c) all'articolo 65, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le cariche di consigliere provinciale, comunale, metropolitano e circoscrizionale sono, altresì, incompatibili, rispettivamente, con quelle di consigliere provinciale di altra provincia, di consigliere comunale di altro comune, di consigliere metropolitano di altro comune metropolitano, di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione"».

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.*

---

#### 4.4

FAZZONE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 4. - 1. Il Consiglio metropolitano è composto dal Sindaco e da:

a) 24 consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti;

b) 20 consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente da 800.000 a 3 milioni di abitanti;

c) 16 consiglieri nelle altre città metropolitane.

2. Il Sindaco metropolitano rappresenta la città metropolitana ed è eletto insieme al consiglio metropolitano secondo le disposizioni previste per le elezioni del consiglio provinciale e del Presidente della provincia.

3. Il Sindaco metropolitano e i consiglieri metropolitani che ricoprono anche le cariche di amministratori comunali non possono cumulare le indennità o i gettoni di presenza previsti per i due enti e devono optare sul regime da adottare all'inizio del loro mandato di amministratori metropolitani».

---



**4.5**

MAURIZIO ROSSI, OLIVERO, D'ONGHIA, Luigi MARINO, DI MAGGIO

*Sostituire i commi da 1 a 4 con i seguenti:*

«1. Il consiglio metropolitano è composto dal Sindaco metropolitano e da:

- a) 30 consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti;
- b) 24 consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente da 800.000 a 3 milioni di abitanti;
- c) 20 consiglieri nelle altre città metropolitane.

2. Il sindaco metropolitano rappresenta la città metropolitana ed è eletto insieme al consiglio metropolitano nelle modalità stabilite dallo Statuto.

3. Il sindaco metropolitano e i consiglieri metropolitani che ricoprono anche le cariche di amministratori comunali non possono cumulare le indennità o i gettoni di presenza previsti per i due enti e devono optare sul regime da adottare all'inizio del loro mandato di amministratori metropolitani».

---

**4.6**

BORIOLI, Stefano ESPOSITO, FORNARO, MANASSERO, BROGLIA, CHITI, CIRINNÀ, D'ADDA, FAVERO, Elena FERRARA, LEPRI, MAURO MARIA MARINO, PEZZOPANE, VACCARI, ZANONI

*Sostituire i commi da 1 a 4 con i seguenti:*

«1. Il consiglio metropolitano è composto dal Sindaco metropolitano e da:

- a) 30 consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti;
- b) 24 consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente da 800.000 a 3 milioni di abitanti;
- c) 20 consiglieri nelle altre città metropolitane.

2. Il sindaco metropolitano rappresenta la città metropolitana ed è eletto insieme al consiglio metropolitano nelle modalità stabilite dallo Statuto.

3. Il sindaco metropolitano e i consiglieri metropolitani che ricoprono anche le cariche di amministratori comunali non possono cumulare le indennità o i gettoni di presenza previsti per i due enti e devono optare sul regime da adottare all'inizio del loro mandato di amministratori metropolitani».

---

**4.7**

FAZZONE

*Sostituire i commi da 1 a 4 con i seguenti:*

«1. Il consiglio metropolitano è composto dal Sindaco metropolitano e da:

- a) 30 consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti;
- b) 24 consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente da 800.000 a 3 milioni di abitanti;
- c) 20 consiglieri nelle altre città metropolitane.

2. Il sindaco metropolitano rappresenta la città metropolitana ed è eletto insieme al consiglio metropolitano nelle modalità stabilite dallo Statuto.

3. Il sindaco metropolitano e i consiglieri metropolitani che ricoprono anche le cariche di amministratori comunali non possono cumulare le indennità o i gettoni di presenza previsti per i due enti e devono optare sul regime da adottare all'inizio del loro mandato di amministratori metropolitani.

**4.8**

AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO

*Sostituire i commi da 1 a 4 con i seguenti:*

«1. Il consiglio metropolitano è composto dal Sindaco metropolitano e da:

- a) 30 consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti;
- b) 24 consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente da 800.000 a 3 milioni di abitanti;
- c) 20 consiglieri nelle altre città metropolitane.

2. Il sindaco metropolitano rappresenta la città metropolitana ed è eletto insieme al consiglio metropolitano nelle modalità stabilite dallo Statuto.

3. Il sindaco metropolitano e i consiglieri metropolitani che ricoprono anche le cariche di amministratori comunali non possono cumulare le indennità o i gettoni di presenza previsti per i due enti e devono optare sul regime da adottare all'inizio del loro mandato di amministratori metropolitani».

**4.9**

BISINELLA, CALDEROLI

*Sostituire i commi da 1 a 4 con i seguenti:*

«1. Il consiglio metropolitano è composto dal Sindaco metropolitano e da:

- a) 30 consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti;
- b) 24 consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente da 800.000 a 3 milioni di abitanti;
- c) 20 consiglieri nelle altre città metropolitane.

2. Il sindaco metropolitano rappresenta la città metropolitana ed è eletto insieme al consiglio metropolitano nelle modalità stabilite dallo Statuto.

3. Il sindaco metropolitano e i consiglieri metropolitani che ricoprono anche le cariche di amministratori comunali non possono cumulare le indennità o i gettoni di presenza previsti per i due enti e devono optare sul regime da adottare all'inizio del loro mandato di amministratori metropolitani».

---

**4.10**

BRUNI, LIUZZI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Sostituire i commi da 1 a 4 con i seguenti:*

«1. Il consiglio metropolitano è composto dal Sindaco metropolitano e da:

- a) 30 consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti;
- b) 24 consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente da 800.000 a 3 milioni di abitanti;
- c) 20 consiglieri nelle altre città metropolitane.

2. Il sindaco metropolitano rappresenta la città metropolitana ed è eletto insieme al consiglio metropolitano nelle modalità stabilite dallo Statuto.

3. Il sindaco metropolitano e i consiglieri metropolitani che ricoprono anche le cariche di amministratori comunali non possono cumulare le indennità o i gettoni di presenza previsti per i due enti e devono optare sul regime da adottare all'inizio del loro mandato di amministratori metropolitani».

---

**4.11**

EVA LONGO, DE SIANO, FASANO, CARDIELLO, SIBILIA, PERRONE, PICCINELLI, ALBERTI CASELLATI

*Sostituire i commi da 1 a 4 con i seguenti:*

«1. Il consiglio metropolitano è composto dal Sindaco metropolitano e da:

- a) 30 consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti;
- b) 24 consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente da 800.000 a 3 milioni di abitanti;
- c) 20 consiglieri nelle altre città metropolitane.

2. Il sindaco metropolitano rappresenta la città metropolitana ed è eletto insieme al consiglio metropolitano nelle modalità stabilite dallo Statuto.

3. Il sindaco metropolitano e i consiglieri metropolitani che ricoprono anche le cariche di amministratori comunali non possono cumulare le indennità o i gettoni di presenza previsti per i due enti e devono optare sul regime da adottare all'inizio del loro mandato di amministratori metropolitani».

---

**4.12**

GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE

*Sostituire i commi da 1 a 4 con i seguenti:*

«1. Il consiglio metropolitano è composto dal Sindaco metropolitano e da:

- a) 30 consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti;
- b) 24 consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente da 800.000 a 3 milioni di abitanti;
- c) 20 consiglieri nelle altre città metropolitane.

2. Il sindaco metropolitano rappresenta la città metropolitana ed è eletto insieme al consiglio metropolitano nelle modalità stabilite dallo Statuto.

3. Il sindaco metropolitano e i consiglieri metropolitani che ricoprono anche le cariche di amministratori comunali non possono cumulare le indennità o i gettoni di presenza previsti per i due enti e devono optare sul regime da adottare all'inizio del loro mandato di amministratori metropolitani».

---

**4.13**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Sostituire i commi da 1 a 4 con i seguenti:*

«1. Il consiglio metropolitano è composto dal Sindaco metropolitano e da:

- a) 30 consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti;
- b) 24 consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente da 860.000 a 3 milioni di abitanti;
- c) 20 consiglieri nelle altre città metropolitane.

2. Il sindaco metropolitano è il rappresentante della città metropolitana ed è eletto insieme al consiglio metropolitano nelle modalità stabilite dallo Statuto.

3. Il sindaco metropolitano e i consiglieri metropolitani che ricoprono anche le cariche di amministratori comunali non possono cumulare le indennità o i gettoni di presenza previsti per i due enti e devono optare sul regime da adottare all'inizio del loro mandato di amministratori metropolitani».

---

**4.14**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Sostituire i commi da 1 a 4 con i seguenti:*

«1. Il consiglio metropolitano è composto dal Sindaco metropolitano e da:

- a) 30 consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti;
- b) 24 consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente da 800.000 a 3 milioni di abitanti;
- c) 20 consiglieri nelle altre città metropolitane.

2. Il sindaco metropolitano rappresenta la città metropolitana ed è eletto insieme al consiglio metropolitano nelle modalità stabilite dallo Statuto.

3. Il sindaco metropolitano e i consiglieri metropolitani che continuano a mantenere le posizioni di amministratori comunali non possono cumulare le indennità o i gettoni di presenza previsti per i due enti e devono optare sul regime da adottare all'inizio del loro mandato di amministratori metropolitani».

---

**4.15**

SIBILIA

*Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:*

«1. Il Consiglio metropolitano è composto dal Sindaco metropolitano e da:

- a) 30 consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti;
  - b) 24 consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente da 800.000 a 3 milioni di abitanti;
  - c) 20 consiglieri nelle altre città metropolitane».
- 

**4.16**

MALAN

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«Il sindaco metropolitano è eletto dai cittadini della città metropolitana contemporaneamente alle prime elezioni regionali o europee o politiche che si tengono trascorsi i 180 giorni dalla data di entrata in vigore della seguente legge ed è rinnovato dopo cinque anni.».

---

**4.17**

FAZZONE

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Il Sindaco metropolitano ed il Consiglio sono eletti a suffragio universale e diretto da parte dei cittadini residenti nei Comuni appartenenti al territorio della città metropolitana, secondo le modalità previste dall'articolo 8 e seguenti della legge n. 122 del 1951, intendendosi per il termine provincia, quello di comune metropolitano, e per il termine provinciali quello di metropolitani».

---

**4.18**

LANZILLOTTA, SUSTA

*Sostituire il comma 1, con il seguente: «1. Lo Statuto della città metropolitana regola la modalità di scelta del Sindaco metropolitano tra i Sindaci dei comuni compresi nel territorio».*

---

**4.19**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Sostituire il comma 1, con il seguente: «sindaco del comune capoluogo è di diritto il sindaco metropolitano».*

---

**4.20**

MALAN

*Al comma 1, sostituire la parola: «sindaco», con la seguente: «ras».*

---

**4.21**

FAZZONE

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*«1-bis. A partire dalla scadenza naturale degli organi delle Province, sino al 2017, è fatta salva la possibilità per lo Statuto di prevedere che il Sindaco metropolitano sia di diritto il Sindaco del Comune capoluogo e che il Consiglio metropolitano sia costituito dal sindaco metropolitano e dai sindaci dei comuni costituiti nel territorio della città metropolitana».*

---

**4.22**

SIBILIA

*Sopprimere il comma 1.*

---

**4.23**

BISINELLA, CALDEROLI

*Sopprimere il comma 2.*

---

**4.24**

SIBILIA

*Sopprimere il comma 2.*

---

**4.25**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Sostituire il comma 2, con il seguente:* «Il consiglio metropolitano è composto dal sindaco metropolitano e da: *a)* sedici consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore un milione di abitanti; *b)* dieci consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 400.000 e inferiore o pari a un milione di abitanti; *c)* sei consiglieri nelle altre città metropolitane».

---

**4.26**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Sostituire il comma 2, con il seguente:* «Il consiglio metropolitano è composto dal sindaco metropolitano e da: *a)* venti consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a due milioni di abitanti; *b)* quattordici consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 600.000 e inferiore o pari a 2 milioni di abitanti; *c)* dieci consiglieri nelle altre città metropolitane».

---

**4.27**

MALAN

*Al comma 2 sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:* «trenta consiglieri o numero inferiore determinato dallo statuto».

---



**4.28**

SIBILIA

*Sopprimere il comma 3.*

---

**4.29**

SIBILIA

*Sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:*

«3. Il sindaco metropolitano rappresenta la città metropolitana ed è eletto insieme al consiglio metropolitano nelle modalità stabilite dallo Statuto. Il sindaco metropolitano e i consiglieri metropolitani che ricoprono anche le cariche di amministratori comunali non possono cumulare le indennità o i gettoni di presenza previsti per i due enti e devono optare sul regime da adottare all'inizio del loro mandato di amministratori metropolitani».

---

**4.30**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 3 sostituire lo parola: «cinque» con lo parola: «due».*

---

**4.31**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 3 sostituire lo parola: «cinque» con la parola «tre».*

---

**4.32**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 3 sostituire lo parola: «cinque» con lo parola: «quattro».*

---

**4.33**

MALAN

*Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.*

---

**4.34**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 3 sostituire la parola: «sessanta» con la parola: «venticinque».*

---

**4.35**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 3 sostituire la parola: «sessanta» con la parola: «quaranta».*

---

**4.36**

NENCINI, BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

*Sopprimere il comma 4.*

---

**4.37**

SIBILIA

*Sopprimere il comma 4.*

---

**4.38**

FAZZONE

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. il Sindaco metropolitano rappresenta la città metropolitana ed è eletto insieme al consiglio metropolitano secondo le disposizioni previste per le elezioni del consiglio provinciale e del Presidente della Provincia».

---

**4.39**

TOCCI

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Sindaco e consiglio metropolitani sono eletti direttamente con il sistema previsto per le elezioni provinciali alla data del 10 aprile 2008».

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.*

---

**4.40**

ENDRIZZI

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Ferme restando le competenze della legge statale in materia elettorale, lo statuto prevede forme di elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano. L'elezione può avvenire successivamente all'approvazione della legge statale sul sistema elettorale».

---

**4.41**

PUPPATO

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Ferme restando le competenze della legge statale in materia elettorale, lo statuto può prevedere forme di elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano. L'elezione può avvenire successivamente all'approvazione della legge statale sul sistema elettorale. È inoltre condizione necessaria, affinché si possa far luogo ad elezione del sindaco e del consiglio metropolitano a suffragio universale, che lo statuto della città metropolitana preveda la costituzione di zone omogenee, ai sensi dell'articolo 2, comma 8, lettera c), e che il comune capoluogo abbia realizzato la ripartizione del proprio territorio in zone dotate di autonomia amministrativa, in coerenza con lo statuto della città metropolitana».

---

**4.42**

NENCINI, BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Ferme restando le competenze della legge statale in materia elettorale, lo statuto può prevedere l'elezione diretta del sindaco e del consi-

glio metropolitano. L'elezione può avvenire successivamente all'approvazione della legge statale sul sistema elettorale. È inoltre condizione necessaria, affinché si possa far luogo a elezione del sindaco e del consiglio metropolitano a suffragio universale, che entro la data di indizione delle elezioni si sia proceduto ad articolare il territorio del comune capoluogo in più comuni e che la regione abbia provveduto con propria legge all'istituzione dei nuovi comuni e alla loro denominazione ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione».

---

#### 4.43

PIZZETTI, *Relatore*

*Al comma 4, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti:*

«4. Lo statuto della città metropolitana può prevedere l'elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano con il sistema elettorale che sarà determinato con legge statale. La medesima legge può prevedere, in deroga a quanto previsto dal comma 6, una specifica indennità di funzione per il sindaco metropolitano».

---

#### 4.44

Rita GHEDINI, BROGLIA, DI GIORGI, LO GIUDICE, Luigi MARINO, MAURO MARIA MARINO, MIRABELLI, PUGLISI, SANGALLI, TOCCI

*Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al primo periodo, sostituire le parole: «forme di» con le parole: «l»;*

2) *sostituire il secondo periodo con i seguenti: «L'elezione avviene secondo il sistema previsto dagli articoli 74 e 75 del citato testo unico, nel testo vigente precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge. Il richiamo di cui al comma 1 del citato articolo 75 alle disposizioni di cui alla legge 8 marzo 1951, n. 122, è da intendersi al testo vigente precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge»;*

3) *al terzo periodo, sopprimere la parola: «inoltre»;*

4) *sopprimere l'ultimo periodo.*

---

**4.45**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 4, prima della parola: «successivamente» inserire la seguente: «solo».*

---

**4.46**

MALAN

*Al comma 4, sopprimere i periodi dal terzo all'ultimo.*

---

**4.47**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: «il territorio» con le parole: «la circoscrizione».*

---

**4.48**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 4, quinto periodo, dopo le parole: «dalla maggioranza dei» inserire la parola: «cittadini».*

---

**4.49**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 4 sostituire la parola: «partecipanti» con le parole: «aventi diritto».*

---

**4.50**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 4 dopo le parole: «è altresì necessario» aggiungere le parole: «per l'elezione del sindaco e del consiglio metropolitano a suffragio universale».*

---

**4.51**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 4 sostituire la parola: «superiore» con la parola: «di almeno».*

---

**4.52**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 4 sostituire le parole: «tre milioni» con le parole: «un milione».*

---

**4.53**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 4 sostituire le parole: «tre milioni» con le parole: «due milioni».*

---

**4.54**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 4 sostituire le parole: «la ripartizione» con le parole: «l'articolazione».*

---

**4.55**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 4 sostituire le parole: «in coerenza con lo» con le parole: «nel rispetto dello».*

---

**4.56**

SIBILIA

*Sopprimere il comma 5.*

---

**4.57**

SIBILIA

*Sopprimere la lettera a) del comma 5.*

---

**4.58**

SIBILIA

*Sopprimere la lettera b) del comma 5.*

---

**4.59**

SIBILIA

*Sopprimere la lettera c) del comma 5 .*

---

**4.60**PIZZETTI, *Relatore*

*Al comma 5, la lettera c) è sostituita dalla seguente:*

«c) l'articolo 65 è sostituito dal seguente:

**«Art. 65**

*(Incompatibilità per consigliere regionale, comunale e circoscrizionale)*

1). Il presidente provinciale, nonché il sindaco e gli assessori dei comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale.

2). Le cariche di consigliere comunale e circoscrizionale sono altresì incompatibili rispettivamente, con quelle di consigliere comunale di altro comune e di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione, anche di altro comune.

3). La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere di una circoscrizione dello stesso o di altro comune».

---

**4.61**

BROGLIA, Rita GHEDINI, DI GIORGI, LO GIUDICE, Luigi MARINO, MAURO MARIA MARINO, MIRABELLI, PUGLISI, SANGALLI, TOCCI

*Al comma 5 lettera c), capoverso «2» sostituire le parole: «di consigliere metropolitano di altro comune metropolitano» con le parole: «di consigliere metropolitano di altra città metropolitana».*

---

**4.62**

SIBILIA

*Sopprimere il comma 6.*

---

**4.63**

BROGLIA, Rita GHEDINI, DI GIORGI, LO GIUDICE, Luigi MARINO, MAURO MARIA MARINO, MIRABELLI, PUGLISI, SANGALLI, TOCCI

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Alle cariche di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano, vicesindaco e consigliere delegato si applica il divieto di cumulo degli emolumenti comunque denominati. Nel caso di cui al comma 4, al sindaco metropolitano spetta l'indennità del sindaco di un comune di dimensione demografica pari a quella della città metropolitana. Entro quindici giorni dalla loro proclamazione i consiglieri metropolitani devono optare tra l'indennità loro spettante quali sindaci o consiglieri dei loro comuni e l'indennità di sindaco o di consigliere del comune la cui dimensione demografica è pari a quella della città metropolitana. Entro quindici giorni dalla loro nomina o dall'attribuzione delle deleghe, il vicesindaco metropolitano e i delegati del sindaco metropolitano devono optare tra l'indennità loro spettante quali consiglieri o sindaci dei loro comuni e l'indennità di assessore del comune la cui dimensione demografica è pari a quella della città metropolitana».

---

**4.64**

DE PETRIS

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Alle cariche di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano, vicesindaco e consigliere delegato si applica il divieto di cumulo de-



gli emolumenti comunque denominati. Nel caso di cui al comma 4, al sindaco metropolitano spetta l'indennità del sindaco di un comune di dimensione demografica pari a quella della città metropolitana. Entro quindici giorni dalla loro proclamazione i consiglieri metropolitani devono optare tra l'indennità loro spettante quali sindaci o consiglieri dei loro comuni e l'indennità di sindaco o di consigliere del comune la cui dimensione demografica è pari a quella della città metropolitana. Entro quindici giorni dalla loro nomina o dall'attribuzione delle deleghe, il vice sindaco metropolitano e i delegati del sindaco metropolitano devono optare tra l'indennità loro spettante quali consiglieri o sindaci dei loro comuni e l'indennità di assessore del comune la cui dimensione demografica è pari a quella della città metropolitana».

---

#### 4.65

Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Alle cariche di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano, vicesindaco e consigliere delegato si applica il divieto di cumulo degli emolumenti comunque denominati. Nel caso di cui al comma 4, al sindaco metropolitano spetta l'indennità del sindaco di un comune di dimensione demografica pari a quella della città metropolitana. Entro quindici giorni dalla loro proclamazione i consiglieri metropolitani devono optare tra l'indennità loro spettante quali sindaci o consiglieri dei loro comuni e l'indennità di sindaco o di consigliere del comune la cui dimensione demografica è pari a quella della città metropolitana. Entro quindici giorni dalla loro nomina o dall'attribuzione delle deleghe, il vicesindaco metropolitano e i delegati del sindaco metropolitano devono optare tra l'indennità loro spettante quali consiglieri o sindaci dei loro comuni e l'indennità di assessore del comune la cui dimensione demografica è pari a quella della città metropolitana».

---

#### 4.66

BISINELLA, CALDEROLI

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Alle cariche di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano, vicesindaco e consigliere delegato si applica il divieto di cumulo degli emolumenti comunque denominati. Nel caso di cui al comma 4, al sindaco metropolitano spetta l'indennità del sindaco di un comune di dimen-

sione demografica pari a quella della città metropolitana. Entro quindici giorni dalla loro proclamazione i consiglieri metropolitani devono optare tra l'indennità loro spettante quali sindaci o consiglieri dei loro comuni e l'indennità di sindaco o di consigliere del comune la cui dimensione demografica è pari a quella della città metropolitana. Entro quindici giorni dalla loro nomina o dall'attribuzione delle deleghe, il vice sindaco metropolitano e i delegati del sindaco metropolitano devono optare tra l'indennità loro spettante quali consiglieri o sindaci dei loro comuni e l'indennità di assessore del comune la cui dimensione demografica è pari a quella della città metropolitana».

---

#### 4.67

CERONI

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Alle cariche di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano, vicesindaco e consigliere delegato si applica il divieto di cumulo degli emolumenti comunque denominati. Nel caso di cui al comma 4, al sindaco metropolitano spetta l'indennità del sindaco di un comune di dimensione demografica pari a quella della città metropolitana. Entro quindici giorni dalla loro proclamazione i consiglieri metropolitani devono optare tra l'indennità loro spettante quali sindaci o consiglieri dei loro comuni e l'indennità di sindaco o di consigliere del comune la cui dimensione demografica è pari a quella della città metropolitana. Entro quindici giorni dalla loro nomina o dall'attribuzione delle deleghe, il vicesindaco metropolitano e i delegati del sindaco metropolitano devono optare tra l'indennità loro spettante quali consiglieri o sindaci dei loro comuni e l'indennità di assessore del comune la cui dimensione demografica è pari a quella della città metropolitana».

---

#### 4.68

FAZZONE

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Alle cariche di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano, vicesindaco e consigliere delegato si applica il divieto di cumulo degli emolumenti comunque denominati. Nel caso di cui al comma 4, al sindaco metropolitano spetta l'indennità del sindaco di un comune di dimensione demografica pari a quella della città metropolitana. Entro quindici giorni dalla loro proclamazione i consiglieri metropolitani devono optare tra l'indennità loro spettante quali sindaci o consiglieri dei loro comuni

e l'indennità di sindaco o di consigliere del comune la cui dimensione demografica è paria quella della città metropolitana. Entro quindici giorni dalla loro nomina o dall'attribuzione delle deleghe, il vicesindaco metropolitano e i delegati del sindaco metropolitano devono optare tra l'indennità loro spettante quali consiglieri o sindaci dei loro comuni e l'indennità di assessore del comune la cui dimensione demografica è pari a quella della città metropolitana».

---

#### 4.69

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Alle cariche di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano, vice sindaco e consigliere delegato si applica il divieto di cumulo degli emolumenti comunque denominati. Nel caso di cui al comma 4, al sindaco metropolitano spetta l'indennità del sindaco di un comune di dimensione demografica pari a quella della città metropolitana. Entro quindici giorni dalla loro proclamazione i consiglieri metropolitani devono optare tra l'indennità loro spettante quali sindaci o consiglieri dei loro comuni e l'indennità di sindaco o di consigliere del comune la cui dimensione demografica è equivalente a quella della città metropolitana. Entro quindici giorni dalla loro nomina o dall'attribuzione delle deleghe, il vice sindaco metropolitano e i delegati del sindaco metropolitano devono optare tra l'indennità loro spettante quali consiglieri o sindaci dei loro comuni e l'indennità di assessore del comune la cui dimensione demografica è pari a quella della città metropolitana».

---

#### 4.70

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Alle cariche di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano, vicesindaco e consigliere delegato si applica il divieto di cumulo degli emolumenti comunque denominati. Nel caso di cui al comma 4, al sindaco metropolitano spetta l'indennità del sindaco di un comune di dimensione demografica pari a quella della città metropolitana. Entro quindici giorni dalla loro proclamazione i consiglieri metropolitani devono optare tra l'indennità loro spettante quali sindaci o consiglieri dei loro comuni e l'indennità di sindaco o di consigliere del comune la cui dimensione demografica è pari a quella della città metropolitana. Entro quindici giorni dalla loro designazione o dall'attribuzione delle deleghe, il vice sindaco

metropolitano e i delegati del sindaco metropolitano devono optare tra l'indennità loro spettante quali consiglieri o sindaci dei loro comuni e l'indennità di assessore del comune la cui dimensione demografica è pari a quella della città metropolitana».

---

#### 4.71

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Alle cariche di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano, vicesindaco e consigliere delegato si applica il divieto di cumulo degli emolumenti comunque denominati. Nel caso di cui al comma 4, al sindaco metropolitano sono dovute le spettanze del sindaco di un comune di dimensione demografica pari a quella della città metropolitana. Entro quindici giorni dalla loro proclamazione i consiglieri metropolitani devono optare tra l'indennità loro spettante quali sindaci o consiglieri dei loro comuni e l'indennità di sindaco o di consigliere del comune la cui dimensione demografica è pari a quella della città metropolitana. Entro quindici giorni dalla loro nomina o dall'attribuzione delle deleghe, il vice sindaco metropolitano e i delegati del sindaco metropolitano devono optare tra l'indennità loro spettante quali consiglieri o sindaci dei loro comuni e l'indennità di assessore del comune la cui dimensione demografica è pari a quella della città metropolitana».

---

#### 4.72

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Alle cariche di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano, vice sindaco e consigliere delegato si applica il divieto di cumulo degli emolumenti comunque denominati. Nel caso di cui al comma 4, al sindaco metropolitano spetta l'indennità del sindaco di un comune di dimensione demografica uguale a quella della città metropolitana. Entro quindici giorni dalla loro proclamazione i consiglieri metropolitani devono optare tra l'indennità loro spettante quali sindaci o consiglieri dei loro comuni e l'indennità di sindaco o di consigliere del comune la cui dimensione demografica è pari a quella della città metropolitana. Entro quindici giorni dalla loro nomina o dall'attribuzione delle deleghe, il vice sindaco metropolitano e i delegati del sindaco metropolitano devono optare tra l'indennità loro spettante quali consiglieri o sindaci dei loro comuni e l'in-

dennità di assessore del comune la cui dimensione demografica è pari a quella della città metropolitana».

---

#### 4.73

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Alle cariche di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano, vicesindaco e consigliere delegato si applica il divieto di cumulo degli emolumenti comunque denominati. Nel caso di cui al comma 4, al sindaco metropolitano spetta l'indennità del sindaco di un comune di dimensione demografica corrispondente a quella della città metropolitana. Entro quindici giorni dalla loro proclamazione i consiglieri metropolitani devono optare tra l'indennità loro spettante quali sindaci o consiglieri dei loro comuni e l'indennità di sindaco o di consigliere del comune la cui dimensione demografica è pari a quella della città metropolitana. Entro quindici giorni dalla loro nomina o dall'attribuzione delle deleghe, il vice sindaco metropolitano e i delegati del sindaco metropolitano devono optare tra l'indennità loro spettante quali consiglieri o sindaci dei loro comuni e l'indennità di assessore del comune la cui dimensione demografica è pari a quella della città metropolitana».

---

#### 4.74

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«Alle cariche di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano, vicesindaco e consigliere delegato si applica il divieto di cumulo degli emolumenti comunque denominati. Nel caso di cui al comma 4, al sindaco metropolitano spetta l'indennità del sindaco di un comune di dimensione demografica pari a quella della città metropolitana. Non oltre quindici giorni dalla loro proclamazione i consiglieri metropolitani devono optare tra l'indennità loro spettante quali sindaci o consiglieri dei loro comuni e l'indennità di sindaco o di consigliere del comune la cui dimensione demografica è pari a quella della città metropolitana. Entro quindici giorni dalla loro nomina o dall'attribuzione delle deleghe, il vice sindaco metropolitano e i delegati del sindaco metropolitano devono optare tra l'indennità loro spettante quali consiglieri o sindaci dei loro comuni e l'indennità di assessore del comune la cui dimensione demografica è pari a quella della città metropolitana».

---

**4.75**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«Alle cariche di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano, vicesindaco e consigliere delegato si applica il divieto di cumulo degli emolumenti comunque denominati. Nel caso di cui al comma 4, al sindaco metropolitano spetta l'indennità del sindaco di un comune di dimensione demografica pari a quella della città metropolitana. Entro quindici giorni dalla loro proclamazione i consiglieri metropolitani devono scegliere tra l'indennità loro spettante quali sindaci o consiglieri dei loro comuni e l'indennità di sindaco o di consigliere del comune la cui dimensione demografica è pari a quella della città metropolitana. Entro quindici giorni dalla loro nomina o dall'attribuzione delle deleghe, il vice sindaco metropolitano e i delegati del sindaco metropolitano devono optare tra l'indennità loro spettante quali consiglieri o sindaci dei loro comuni e l'indennità di assessore del comune la cui dimensione demografica è pari a quella della città metropolitana».

---

**4.76**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«Alle cariche di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano, vice sindaco e consigliere delegato si applica il divieto di cumulo degli emolumenti comunque denominati. Nel caso di cui al comma 4, al sindaco metropolitano spetta l'indennità del sindaco di un comune di dimensione demografica pari a quella della città metropolitana. Entro quindici giorni dalla loro proclamazione i consiglieri metropolitani devono decidere tra l'indennità loro spettante quali sindaci o consiglieri dei loro comuni e l'indennità di sindaco o di consigliere del comune la cui dimensione demografica è pari a quella della città metropolitana. Entro quindici giorni dalla loro nomina o dall'attribuzione delle deleghe, il vicesindaco metropolitano e i delegati del sindaco metropolitano devono optare tra l'indennità loro spettante quali consiglieri o sindaci dei loro comuni e l'indennità di assessore del comune la cui dimensione demografica è pari a quella della città metropolitana».

---

**4.77**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«Alle cariche di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano, vicesindaco e consigliere delegato si applica il divieto di cumulo degli emolumenti comunque denominati. Nel caso di cui al comma 4, al sindaco metropolitano spetta l'indennità del sindaco di un comune di dimensione demografica pari a quella della città metropolitana. Entro quindici giorni dalla loro proclamazione i consiglieri metropolitani devono prediligere tra l'indennità loro spettante quali sindaci o consiglieri dei loro comuni e l'indennità di sindaco o di consigliere del comune la cui dimensione demografica è pari a quella della città metropolitana. Entro quindici giorni dalla loro nomina o dall'attribuzione delle deleghe, il vice sindaco metropolitano e i delegati del sindaco metropolitano devono optare tra l'indennità loro spettante quali consiglieri o sindaci dei loro comuni e l'indennità di assessore del comune la cui dimensione demografica è pari a quella della città metropolitana».

---

**4.78**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«Alle cariche di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano, vicesindaco e consigliere delegato si applica il divieto di cumulo degli emolumenti comunque denominati. Nel caso di cui al comma 4, al sindaco metropolitano spetta l'indennità del sindaco di un comune di dimensione demografica pari a quella della città metropolitana. Entro quindici giorni dalla loro proclamazione i consiglieri metropolitani devono optare tra l'indennità loro spettante quali sindaci o consiglieri dei loro comuni e l'indennità di sindaco o di consigliere del comune la cui estensione demografica è pari a quella della città metropolitana. Entro quindici giorni dalla loro nomina o dall'attribuzione delle deleghe, il vicesindaco metropolitano e i delegati del sindaco metropolitano devono optare tra l'indennità loro spettante quali consiglieri o sindaci dei loro comuni e l'indennità di assessore del comune la cui dimensione demografica è pari a quella della città metropolitana».

---

**4.79**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«Alle cariche di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano, vicesindaco e consigliere delegato si applica il divieto di cumulo degli emolumenti comunque denominati. Nel caso di cui al comma 4, al sindaco metropolitano spetta l'indennità del sindaco di un comune di dimensione demografica pari a quella della città metropolitana. Entro quindici giorni dalla loro proclamazione i consiglieri metropolitani devono optare tra l'indennità loro spettante quali sindaci o consiglieri dei loro comuni e l'indennità di sindaco o di consigliere del comune la cui grandezza demografica è pari a quella della città metropolitana. Entro quindici giorni dalla loro nomina o dall'attribuzione delle deleghe, il vicesindaco metropolitano e i delegati del sindaco metropolitano devono optare tra l'indennità loro spettante quali consiglieri o sindaci dei loro comuni e l'indennità di assessore del comune la cui dimensione demografica è pari a quella della città metropolitana».

---

**4.80**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«Alle cariche di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano, vicesindaco e consigliere delegato si applica il divieto di cumulo degli emolumenti comunque denominati. Nel caso di cui al comma 4, al sindaco metropolitano spetta l'indennità del sindaco di un comune di dimensione demografica pari a quella della città metropolitana. Entro quindici giorni dalla loro proclamazione i consiglieri metropolitani devono optare tra l'indennità loro spettante quali sindaci o consiglieri dei loro comuni e l'indennità di sindaco o di consigliere del comune la cui dimensione demografica è uguale a quella della città metropolitana. Entro quindici giorni dalla loro nomina o dall'attribuzione delle deleghe, il vice sindaco metropolitano e i delegati del sindaco metropolitano devono optare tra l'indennità loro spettante quali consiglieri o sindaci dei loro comuni e l'indennità di assessore del comune la cui dimensione demografica è pari a quella della città metropolitana».

---



**4.81**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«Alle cariche di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano, vice sindaco e consigliere delegato si applica il divieto di cumulo degli emolumenti comunque denominati. Nel caso di cui al comma 4, al sindaco metropolitano spetta l'indennità del sindaco di un comune di dimensione demografica pari a quella della città metropolitana. Entro quindici giorni dalla loro proclamazione i consiglieri metropolitani devono optare tra l'indennità loro spettante quali sindaci o consiglieri dei loro comuni e l'indennità di sindaco o di consigliere del comune la cui dimensione demografica è identica a quella della città metropolitana. Entro quindici giorni dalla loro nomina o dall'attribuzione delle deleghe, il vicesindaco metropolitano e i delegati del sindaco metropolitano devono optare tra l'indennità loro spettante quali consiglieri o sindaci dei loro comuni e l'indennità di assessore del comune la cui dimensione demografica è pari a quella della città metropolitana».

---

**4.82**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«Alle cariche di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano, vice sindaco e consigliere delegato si applica il divieto di cumulo degli emolumenti comunque denominati. Nel caso di cui al comma 4, al sindaco metropolitano spetta l'indennità del sindaco di un comune di dimensione demografica pari a quella della città metropolitana. Entro quindici giorni dalla loro proclamazione i consiglieri metropolitani devono optare tra l'indennità loro spettante quali sindaci o consiglieri dei loro comuni e l'indennità di sindaco o di consigliere del comune la cui dimensione demografica è pari a quella della città metropolitana. Entro quindici giorni dalla loro elezione o dall'attribuzione delle deleghe, il vice sindaco metropolitano e i delegati del sindaco metropolitano devono optare tra l'indennità loro spettante quali consiglieri o sindaci dei loro comuni e l'indennità di assessore del comune la cui dimensione demografica è pari a quella della città metropolitana».

---

**4.83**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«Alle cariche di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano, vice sindaco e consigliere delegato si applica il divieto di cumulo degli emolumenti comunque denominati. Nel caso di cui al comma 4, al sindaco metropolitano spetta l'indennità del sindaco di un comune di dimensione demografica pari a quella della città metropolitana. Entro quindici giorni dalla loro proclamazione i consiglieri metropolitani devono optare tra l'indennità loro spettante quali sindaci o consiglieri dei loro comuni e l'indennità di sindaco o di consigliere del comune la cui dimensione demografica è pari a quella della città metropolitana. Entro quindici giorni dalla loro investitura o dall'attribuzione delle deleghe, il vice sindaco metropolitano e i delegati del sindaco metropolitano devono optare tra l'indennità loro spettante quali consiglieri o sindaci dei loro comuni e l'indennità di assessore del comune la cui dimensione demografica è pari a quella della città metropolitana».

---

**4.84**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«Alle cariche di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano, vice sindaco e consigliere delegato si applica il divieto di cumulo degli emolumenti comunque denominati. Nel caso di cui al comma 4, al sindaco metropolitano spetta l'indennità del sindaco di un comune di dimensione demografica pari a quella della città metropolitana. Entro quindici giorni dalla loro proclamazione i consiglieri metropolitani devono optare tra l'indennità loro spettante quali sindaci o consiglieri dei loro comuni e l'indennità di sindaco o di consigliere del comune la cui dimensione demografica è pari a quella della città metropolitana. Entro quindici giorni dalla loro assegnazione o dall'attribuzione delle deleghe, il vice sindaco metropolitano e i delegati del sindaco metropolitano devono optare tra l'indennità loro spettante quali consiglieri o sindaci dei loro comuni e l'indennità di assessore del comune la cui dimensione demografica è pari a quella della città metropolitana».

---

**4.85**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«Alle cariche di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano, vice sindaco e consigliere delegato si applica il divieto di cumulo degli emolumenti comunque denominati. Nel caso di cui al comma 4, al sindaco metropolitano spetta l'indennità del sindaco di un comune di dimensione demografica pari a quella della città metropolitana. Entro quindici giorni dalla loro proclamazione i consiglieri metropolitani devono optare tra l'indennità loro spettante quali sindaci o consiglieri dei loro comuni e l'indennità di sindaco o di consigliere del comune la cui dimensione demografica è pari a quella della città metropolitana. Entro quindici giorni dalla loro assunzione o dall'attribuzione delle deleghe, il vice sindaco metropolitano e i delegati del sindaco metropolitano devono optare tra l'indennità loro spettante quali consiglieri o sindaci dei loro comuni e l'indennità di assessore del comune la cui dimensione demografica è pari a quella della città metropolitana».

---

**4.86**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«Alle cariche di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano, vicesindaco e consigliere delegato si applica il divieto di cumulo degli emolumenti comunque denominati. Nel caso di cui al comma 4, al sindaco metropolitano spetta l'indennità del sindaco di un comune di dimensione demografica pari a quella della città metropolitana. Entro quindici giorni dalla loro proclamazione i consiglieri metropolitani devono optare tra l'indennità loro spettante quali sindaci o consiglieri dei loro comuni e l'indennità di sindaco o di consigliere del comune la cui dimensione demografica è pari a quella della città metropolitana. Entro quindici giorni dal loro incarico o dall'attribuzione delle deleghe, il vice sindaco metropolitano e i delegati del sindaco metropolitano devono optare tra l'indennità loro spettante quali consiglieri o sindaci dei loro comuni e l'indennità di assessore del comune la cui dimensione demografica è paria quella della città metropolitana».

---

**4.87**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«Alle cariche di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano, vicesindaco e consigliere delegato si applica il divieto di cumulo degli emolumenti comunque denominati. Nel caso di cui al comma 4, al sindaco metropolitano spetta l'indennità del sindaco di un comune di dimensione demografica pari a quella della città metropolitana. Entro quindici giorni dalla loro proclamazione i consiglieri metropolitani devono optare tra l'indennità loro spettante quali sindaci o consiglieri dei loro comuni e l'indennità di sindaco o di consigliere del comune la cui dimensione demografica è pari a quella della città metropolitana. Entro quindici giorni dalla loro nomina o dal conferimento delle deleghe, il vicesindaco metropolitano e i delegati del sindaco metropolitano devono optare tra l'indennità loro spettante quali consiglieri o sindaci dei loro comuni e l'indennità di assessore del comune la cui dimensione demografica è pari a quella della città metropolitana».

---

**4.88**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«Alle cariche di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano, vice sindaco e consigliere delegato si applica il divieto di cumulo degli emolumenti comunque denominati. Nel caso di cui al comma 4, al sindaco metropolitano spetta l'indennità del sindaco di un comune di dimensione demografica pari a quella della città metropolitana. Entro quindici giorni dalla loro proclamazione i consiglieri metropolitani devono optare tra l'indennità loro spettante quali sindaci o consiglieri dei loro comuni e l'indennità di sindaco o di consigliere del comune la cui dimensione demografica è pari a quella della città metropolitana. Entro quindici giorni dalla loro nomina o dall'assegnazione delle deleghe, il vice sindaco metropolitano e i delegati del sindaco metropolitano devono optare tra l'indennità loro spettante quali consiglieri o sindaci dei loro comuni e l'indennità di assessore del comune la cui dimensione demografica è pari a quella della città metropolitana».

---

**4.89**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«Alle cariche di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano, vicesindaco e consigliere, delegato si applica il divieto di cumulo degli emolumenti comunque denominati. Nel caso di cui al comma 4, al sindaco metropolitano spetta l'indennità del sindaco di un comune di dimensione demografica pari a quella della città metropolitana. Entro quindici giorni dalla loro proclamazione i consiglieri metropolitani devono optare tra l'indennità loro spettante quali sindaci o consiglieri dei loro comuni e l'indennità di sindaco o di consigliere del comune la cui dimensione demografica è pari a quella della città metropolitana. Entro quindici giorni dalla loro nomina o dal riconoscimento delle deleghe, il vice sindaco metropolitano e i delegati del sindaco metropolitano devono optare tra l'indennità loro spettante quali consiglieri o sindaci dei loro comuni e l'indennità di assessore del comune la cui dimensione demografica è pari a quella della città metropolitana».

---

**4.90**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«Alle cariche di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano, vicesindaco e consigliere delegato si applica il divieto di cumulo degli emolumenti comunque denominati. Nel caso di cui al comma 4, al sindaco metropolitano spetta l'indennità del sindaco di un comune di dimensione demografica pari a quella della città metropolitana. Entro quindici giorni dalla loro proclamazione i consiglieri metropolitani devono optare tra l'indennità loro spettante quali sindaci o consiglieri dei loro comuni e l'indennità di sindaco o di consigliere del comune la cui dimensione demografica è pari a quella della città metropolitana. Entro quindici giorni dalla loro nomina o dall'attribuzione delle deleghe, il vice sindaco metropolitano e i delegati del sindaco metropolitano devono scegliere tra l'indennità loro spettante quali consiglieri o sindaci dei loro comuni e l'indennità di assessore del comune la cui dimensione demografica è pari a quella della città metropolitana».

---

**4.91**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«Alle cariche di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano, vice sindaco e consigliere delegato si applica il divieto di cumulo degli emolumenti comunque denominati. Nel caso di cui al comma 4, al sindaco metropolitano spetta l'indennità del sindaco di un comune di dimensione demografica pari a quella della città metropolitana. Entro quindici giorni dalla loro proclamazione i consiglieri metropolitani devono optare tra l'indennità loro spettante quali sindaci o consiglieri dei loro comuni e l'indennità di sindaco o di consigliere del comune la cui dimensione demografica è pari a quella della città metropolitana. Entro quindici giorni dalla loro nomina o dall'attribuzione delle deleghe, il vice sindaco metropolitano e i delegati del sindaco metropolitano devono decidere tra l'indennità loro spettante quali consiglieri o sindaci dei loro comuni e l'indennità di assessore del comune la cui dimensione demografica è pari a quella della città metropolitana».

---

**4.92**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«Alle cariche di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano, vice sindaco e consigliere delegato si applica il divieto di cumulo degli emolumenti comunque denominati. Nel caso di cui al comma 4, al sindaco metropolitano spetta l'indennità del sindaco di un comune di dimensione demografica pari a quella della città metropolitana. Entro quindici giorni dalla loro proclamazione i consiglieri metropolitani devono optare tra l'indennità loro spettante quali sindaci o consiglieri dei loro comuni e l'indennità di sindaco o di consigliere del comune la cui dimensione demografica è pari a quella della città metropolitana. Entro quindici giorni dalla loro nomina o dall'attribuzione delle deleghe, il vice sindaco metropolitano e i delegati del sindaco metropolitano devono preferire tra l'indennità loro spettante quali consiglieri o sindaci dei loro comuni e l'indennità di assessore del comune la cui dimensione demografica è pari a quella della città metropolitana».

---

**4.93**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«Alle cariche di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano, vicesindaco e consigliere delegato si applica il divieto di cumulo degli emolumenti comunque denominati. Nel caso di cui al comma 4, al sindaco metropolitano spetta l'indennità del sindaco di un comune di dimensione demografica pari a quella della città metropolitana. Entro quindici giorni dalla loro proclamazione i consiglieri metropolitani devono optare tra l'indennità loro spettante quali sindaci o consiglieri dei loro comuni e l'indennità di sindaco o di consigliere del comune la cui dimensione demografica è pari a quella della città metropolitana. Entro quindici giorni dalla loro nomina o dall'attribuzione delle deleghe, il vice sindaco metropolitano e i delegati del sindaco metropolitano devono optare tra l'indennità loro appartenente quali consiglieri o sindaci dei loro comuni e l'indennità di assessore del comune la cui dimensione demografica è pari a quella della città metropolitana».

---

**4.94**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«Alle cariche di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano, vice sindaco e consigliere delegato si applica il divieto di cumulo degli emolumenti comunque denominati. Nel caso di cui al comma 4, al sindaco metropolitano spetta l'indennità del sindaco di un comune di dimensione demografica pari a quella della città metropolitana. Entro quindici giorni dalla loro proclamazione i consiglieri metropolitani devono optare tra l'indennità loro spettante quali sindaci o consiglieri dei loro comuni e l'indennità di sindaco o di consigliere del comune la cui dimensione demografica è pari a quella della città metropolitana. Entro quindici giorni dalla loro nomina o dall'attribuzione delle deleghe, il vicesindaco metropolitano e i delegati del sindaco metropolitano devono optare tra l'indennità loro dovuta quali consiglieri o sindaci dei loro comuni e l'indennità di assessore del comune la cui dimensione demografica è pari a quella della città metropolitana».

---

**4.95**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«Alle cariche di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano, vice sindaco e consigliere delegato si applica il divieto di cumulo degli emolumenti comunque denominati. Nel caso di cui al comma 4, al sindaco metropolitano spetta l'indennità del sindaco di un comune di dimensione demografica pari a quella della città metropolitana. Entro quindici giorni dalla loro proclamazione i consiglieri metropolitani devono optare tra l'indennità loro spettante quali sindaci o consiglieri dei loro comuni e l'indennità di sindaco o di consigliere del comune la cui dimensione demografica è pari a quella della città metropolitana. Entro quindici giorni dalla loro nomina o dall'attribuzione delle deleghe, il vicesindaco metropolitano e i delegati del sindaco metropolitano devono optare tra l'indennità loro inerente quali consiglieri o sindaci dei loro comuni e l'indennità di assessore del comune la cui dimensione demografica è pari a quella della città metropolitana».

---

**4.96**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«Alle cariche di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano, vicesindaco e consigliere delegato si applica il divieto di cumulo degli emolumenti comunque denominati. Nel caso di cui al comma 4, al sindaco metropolitano spetta l'indennità del sindaco di un comune di dimensione demografica pari a quella della città metropolitana. Entro quindici giorni dalla loro proclamazione i consiglieri metropolitani devono optare tra l'indennità loro spettante quali sindaci o consiglieri dei loro comuni e l'indennità di sindaco o di consigliere del comune la cui dimensione demografica è pari a quella della città metropolitana. Entro quindici giorni dalla loro nomina o dall'attribuzione delle deleghe, il vice sindaco metropolitano e i delegati del sindaco metropolitano devono optare tra l'indennità loro attingente quali consiglieri o sindaci dei loro comuni e l'indennità di assessore del comune la cui dimensione demografica è pari a quella della città metropolitana».

---



**4.97**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«Alle cariche di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano, vice sindaco e consigliere delegato si applica il divieto di cumulo degli emolumenti comunque denominati. Nel caso di cui al comma 4, al sindaco metropolitano spetta l'indennità del sindaco di un comune di dimensione demografica pari a quella della città metropolitana. Entro quindici giorni dalla loro proclamazione i consiglieri metropolitani devono optare tra l'indennità loro spettante quali sindaci o consiglieri dei loro comuni e l'indennità di sindaco o di consigliere del comune la cui dimensione demografica è pari a quella della città metropolitana. Entro quindici giorni dalla loro nomina o dall'attribuzione delle deleghe, il vice sindaco metropolitano e i delegati del sindaco metropolitano devono optare tra l'indennità loro concernente quali consiglieri o sindaci dei loro comuni e l'indennità di assessore del comune la cui dimensione demografica è pari a quella della città metropolitana».

---

**4.98**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«Alle cariche di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano, vicesindaco e consigliere delegato si applica il divieto di cumulo degli emolumenti comunque denominati. Nel caso di cui al comma 4, al sindaco metropolitano spetta l'indennità del sindaco di un comune di dimensione demografica pari a quella della città metropolitana. Entro quindici giorni dalla loro proclamazione i consiglieri metropolitani devono optare tra l'indennità loro spettante quali sindaci o consiglieri dei loro comuni e l'indennità di sindaco o di consigliere del comune la cui dimensione demografica è pari a quella della città metropolitana. Entro quindici giorni dalla loro nomina o dall'attribuzione delle deleghe, il vice sindaco metropolitano e i delegati del sindaco metropolitano devono optare tra l'indennità loro appartenente quali consiglieri o sindaci dei loro comuni e l'indennità di assessore del comune la cui dimensione demografica è pari a quella della città metropolitana».

---

**4.99**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«Alle cariche di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano, vicesindaco e consigliere delegato si applica il divieto di cumulo degli emolumenti comunque denominati. Nel caso di cui al comma 4, al sindaco metropolitano spetta l'indennità del sindaco di un comune di dimensione demografica pari a quella della città metropolitana. Entro quindici giorni dalla loro proclamazione i consiglieri metropolitani devono optare tra l'indennità loro spettante quali sindaci o consiglieri dei loro comuni e l'indennità di sindaco o di consigliere del comune la cui dimensione demografica è pari a quella della città metropolitana. Entro quindici giorni dalla loro nomina o dall'attribuzione delle deleghe, il vice sindaco metropolitano e i delegati del sindaco metropolitano devono optare tra l'indennità loro spettante quali consiglieri o sindaci dei loro comuni e l'indennità di assessore del comune la cui estensione demografica è pari a quella della città metropolitana».

---

**4.100**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«Alle cariche di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano, vice sindaco e consigliere delegato si applica il divieto di cumulo degli emolumenti comunque denominati. Nel caso di cui al comma 4, al sindaco metropolitano spetta l'indennità del sindaco di un comune di dimensione demografica pari a quella della città metropolitana. Entro quindici giorni dalla loro proclamazione i consiglieri metropolitani devono optare tra l'indennità loro spettante quali sindaci o consiglieri dei loro comuni e l'indennità di sindaco o di consigliere del comune la cui dimensione demografica è pari a quella della città metropolitana. Entro quindici giorni dalla loro nomina o dall'attribuzione delle deleghe, il vicesindaco metropolitano e i delegati del sindaco metropolitano devono optare tra l'indennità loro spettante quali consiglieri o sindaci dei loro comuni e l'indennità di assessore del comune la cui grandezza demografica è pari a quella della città metropolitana».

---

**4.101**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«Alle cariche di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano, vicesindaco e consigliere delegato si applica il divieto di cumulo degli emolumenti comunque denominati. Nel caso di cui al comma 4, al sindaco metropolitano spetta l'indennità del sindaco di un comune di dimensione demografica pari a quella della città metropolitana. Entro quindici giorni dalla loro proclamazione i consiglieri metropolitani devono optare tra l'indennità loro spettante quali sindaci o consiglieri dei loro comuni e l'indennità di sindaco o di consigliere del comune la cui dimensione demografica è pari a quella della città metropolitana. Entro quindici giorni dalla loro nomina o dall'attribuzione delle deleghe, il vicesindaco metropolitano e i delegati del sindaco metropolitano devono optare tra l'indennità loro spettante quali consiglieri o sindaci dei loro comuni e l'indennità di assessore del comune la cui dimensione demografica è uguale a quella della città metropolitana».

---

**4.102**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«Alle cariche di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano, vice sindaco e consigliere delegato si applica il divieto di cumulo degli emolumenti comunque denominati. Nel caso di cui al comma 4, al sindaco metropolitano spetta l'indennità del sindaco di un comune di dimensione demografica pari a quella della città metropolitana. Entro quindici giorni dalla loro proclamazione i consiglieri metropolitani devono optare tra l'indennità loro spettante quali sindaci o consiglieri dei loro comuni e l'indennità di sindaco o di consigliere del comune la cui dimensione demografica è pari a quella della città metropolitana. Entro quindici giorni dalla loro nomina o dall'attribuzione delle deleghe, il vice sindaco metropolitano e i delegati del sindaco metropolitano devono optare tra l'indennità loro spettante quali consiglieri o sindaci dei loro comuni e l'indennità di assessore del comune la cui dimensione demografica è identica a quella della città metropolitana».

---

**4.103**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«Alle cariche di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano, vicesindaco e consigliere delegato si applica il divieto di cumulo degli emolumenti comunque denominati. Nel caso di cui al comma 4, al sindaco metropolitano spetta l'indennità del sindaco di un comune di dimensione demografica pari a quella della città metropolitana. Entro quindici giorni dalla loro proclamazione i consiglieri metropolitani devono optare tra l'indennità loro spettante quali sindaci o consiglieri dei loro comuni e l'indennità di sindaco o di consigliere del comune la cui dimensione demografica è pari a quella della città metropolitana. Entro quindici giorni dalla loro nomina o dall'attribuzione delle deleghe, il vice sindaco metropolitano e i delegati del sindaco metropolitano devono optare tra l'indennità loro spettante quali consiglieri o sindaci dei loro comuni e l'indennità di assessore del comune la cui dimensione demografica è equivalente a quella della città metropolitana».

---

**4.104**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«Alle cariche di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano, vice sindaco e consigliere delegato si applica il divieto di cumulo degli emolumenti comunque denominati. Nel caso di cui al comma 4, al sindaco metropolitano spetta l'indennità del sindaco di un comune di dimensione demografica pari a quella della città metropolitana. Entro quindici giorni dalla loro proclamazione i consiglieri metropolitani devono optare tra l'indennità loro spettante quali sindaci o consiglieri dei loro comuni e l'indennità di sindaco o di consigliere del comune la cui dimensione demografica è pari a quella della città metropolitana. Entro quindici giorni dalla loro nomina o dall'attribuzione delle deleghe, il vice sindaco metropolitano e i delegati del sindaco metropolitano devono optare tra l'indennità loro spettante quali consiglieri o sindaci dei loro comuni e l'indennità di assessore del comune la cui dimensione demografica è corrispondente a quella della città metropolitana».

---

**4.105**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«Alle cariche di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano, vicesindaco e consigliere delegato si applica il divieto di cumulo degli emolumenti comunque denominati. Nel caso di cui al comma 4, al sindaco metropolitano spetta l'indennità del sindaco di un comune di dimensione demografica pari a quella della città metropolitana. Entro quindici giorni dalla loro divulgazione i consiglieri metropolitani devono optare tra l'indennità loro spettante quali sindaci o consiglieri dei loro comuni e l'indennità di sindaco o di consigliere del comune la cui dimensione demografica è pari a quella della città metropolitana. Entro quindici giorni dalla loro nomina o dall'attribuzione delle deleghe, il vice sindaco metropolitano e i delegati del sindaco metropolitano devono optare tra l'indennità loro spettante quali consiglieri o sindaci dei loro comuni e l'indennità di assessore del comune la cui dimensione demografica è pari a quella della città metropolitana».

---

**4.106**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«Alle cariche di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano, vicesindaco e consigliere delegato si applica il divieto di cumulo degli emolumenti comunque denominati. Nel caso di cui al comma 4, al sindaco metropolitano spetta l'indennità del sindaco di un comune di grandezza demografica pari a quella della città metropolitana. Entro quindici giorni dalla loro proclamazione i consiglieri metropolitani devono optare tra l'indennità loro spettante quali sindaci o consiglieri dei loro comuni e l'indennità di sindaco o di consigliere del comune la cui dimensione demografica è pari a quella della città metropolitana. Entro quindici giorni dalla loro nomina o dall'attribuzione delle deleghe, il vice sindaco metropolitano e i delegati del sindaco metropolitano devono optare tra l'indennità loro spettante quali consiglieri o sindaci dei loro comuni e l'indennità di assessore del comune la cui dimensione demografica è pari a quella della città metropolitana».

---

**4.107**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«Alle cariche di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano, vicesindaco e consigliere delegato si applica il divieto di cumulo degli emolumenti comunque denominati. Nel caso di cui al comma 4, al sindaco metropolitano spetta l'indennità del sindaco di un comune di estensione demografica pari a quella della città metropolitana. Entro quindici giorni dalla loro proclamazione i consiglieri metropolitani devono optare tra l'indennità loro spettante quali sindaci o consiglieri dei loro comuni e l'indennità di sindaco o di consigliere del comune la cui dimensione demografica è pari a quella della città metropolitana. Entro quindici giorni dalla loro nomina o dall'attribuzione delle deleghe, il vice sindaco metropolitano e i delegati del sindaco metropolitano devono optare tra l'indennità loro spettante quali consiglieri o sindaci dei loro comuni e l'indennità di assessore del comune la cui dimensione demografica è pari a quella della città metropolitana».

---

**4.108**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«Alle cariche di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano, vicesindaco e consigliere delegato si applica il divieto di cumulo degli emolumenti comunque denominati. Nel caso di cui al comma 4, al sindaco metropolitano spetta l'indennità del sindaco di un comune di dimensione demografica identica a quella della città metropolitana. Entro quindici giorni dalla loro proclamazione i consiglieri metropolitani devono optare tra l'indennità loro spettante quali sindaci o consiglieri dei loro comuni e l'indennità di sindaco o di consigliere del comune la cui dimensione demografica è pari a quella della città metropolitana. Entro quindici giorni dalla loro nomina o dall'attribuzione delle deleghe, il vice sindaco metropolitano e i delegati del sindaco metropolitano devono optare tra l'indennità loro spettante quali consiglieri o sindaci dei loro comuni e l'indennità di assessore del comune la cui dimensione demografica è pari a quella della città metropolitana».

---

**4.109**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«Alle cariche di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano, vice sindaco e consigliere delegato si applica il divieto di cumulo degli emolumenti comunque denominati. Nel caso di cui al comma 4, al sindaco metropolitano concernono le spettanze del sindaco di un comune di dimensione demografica pari a quella della città metropolitana. Entro quindici giorni dalla loro proclamazione i consiglieri metropolitani devono optare tra l'indennità loro spettante quali sindaci o consiglieri dei loro comuni e l'indennità di sindaco o di consigliere del comune la cui dimensione demografica è pari a quella della città metropolitana. Entro quindici giorni dalla loro nomina o dall'attribuzione delle deleghe, il vice sindaco metropolitano e i delegati del sindaco metropolitano devono optare tra l'indennità loro spettante quali consiglieri o sindaci dei loro comuni e l'indennità di assessore del comune la cui dimensione demografica è pari a quella della città metropolitana».

---

**4.110**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«Alle cariche di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano, vice sindaco e consigliere delegato si applica il divieto di cumulo degli emolumenti comunque denominati. Nel caso di cui al comma 4, il sindaco metropolitano usufruisce delle spettanze del sindaco di un comune di dimensione demografica pari a quella della città metropolitana. Entro quindici giorni dalla loro proclamazione i consiglieri metropolitani devono optare tra l'indennità loro spettante quali sindaci o consiglieri dei loro comuni e l'indennità di sindaco o di consigliere del comune la cui dimensione demografica è pari a quella della città metropolitana. Entro quindici giorni dalla loro nomina o dall'attribuzione delle deleghe, il vice sindaco metropolitano e i delegati del sindaco metropolitano devono optare tra l'indennità loro spettante quali consiglieri o sindaci dei loro comuni e l'indennità di assessore del comune la cui dimensione demografica è pari a quella della città metropolitana».

---

**4.111**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«Alle cariche di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano, vice sindaco e consigliere delegato si applica il divieto di cumulo degli emolumenti comunque denominati. Nel caso di cui al comma 4, al sindaco metropolitano concerne l'indennità del sindaco di un comune di dimensione demografica pari a quella della città metropolitana. Entro quindici giorni dalla loro proclamazione i consiglieri metropolitani devono optare tra l'indennità loro spettante quali sindaci o consiglieri dei loro comuni e l'indennità di sindaco o di consigliere del comune la cui dimensione demografica è pari a quella della città metropolitana. Entro quindici giorni dalla loro nomina o dall'attribuzione delle deleghe, il vice sindaco metropolitano e i delegati del sindaco metropolitano devono optare tra l'indennità loro spettante quali consiglieri o sindaci dei loro comuni e l'indennità di assessore del comune la cui dimensione demografica è pari a quella della città metropolitana».

---

**4.112**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«Alle cariche di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano, vicesindaco e consigliere delegato si applica il divieto di cumulo di compensi comunque denominati. Nel caso di cui al comma 4, al sindaco metropolitano spetta l'indennità del sindaco di un comune di dimensione demografica pari a quella della città metropolitana. Entro quindici giorni dalla loro proclamazione i consiglieri metropolitani devono optare tra l'indennità loro spettante quali sindaci o consiglieri dei loro comuni e l'indennità di sindaco o di consigliere del comune la cui dimensione demografica è pari a quella della città metropolitana. Entro quindici giorni dalla loro nomina o dall'attribuzione delle deleghe, il vicesindaco metropolitano e i delegati del sindaco metropolitano devono optare tra l'indennità loro spettante quali consiglieri o sindaci dei loro comuni e l'indennità di assessore del comune la cui dimensione demografica è pari a quella della città metropolitana».

---



**4.113**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«Alle cariche di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano, vice sindaco e consigliere delegato si applica il divieto di cumulo degli emolumenti comunque definiti. Nel caso di cui al comma 4, al sindaco metropolitano spetta l'indennità del sindaco di un comune di dimensione demografica pari a quella della città metropolitana. Entro quindici giorni dalla loro proclamazione i consiglieri metropolitani devono optare tra l'indennità loro spettante quali sindaci o consiglieri dei loro comuni e l'indennità di sindaco o di consigliere del comune la cui dimensione demografica è pari a quella della città metropolitana. Entro quindici giorni dalla loro nomina o dall'attribuzione delle deleghe, il vicesindaco metropolitano e i delegati del sindaco metropolitano devono optare tra l'indennità loro spettante quali consiglieri o sindaci dei loro comuni e l'indennità di assessore del comune la cui dimensione demografica è pari a quella della città metropolitana».

---

**4.114**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«Alle cariche di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano, vice sindaco e consigliere delegato si applica il divieto di cumulo degli emolumenti comunque qualificati. Nel caso di cui al comma 4, al sindaco metropolitano spetta l'indennità del sindaco di un comune di dimensione demografica pari a quella della città metropolitana. Entro quindici giorni dalla loro proclamazione i consiglieri metropolitani devono optare tra l'indennità loro spettante quali sindaci o consiglieri dei loro comuni e l'indennità di sindaco o di consigliere del comune la cui dimensione demografica è pari a quella della città metropolitana. Entro quindici giorni dalla loro nomina o dall'attribuzione delle deleghe, il vice sindaco metropolitano e i delegati del sindaco metropolitano devono optare tra l'indennità loro spettante quali consiglieri o sindaci dei loro comuni e l'indennità di assessore del comune la cui dimensione demografica è pari a quella della città metropolitana».

---

**4.115**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«Alle cariche di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano, vice sindaco e consigliere delegato si applica l'interdizione di cumulo degli emolumenti comunque denominati. Nel caso di cui al comma 4, al sindaco metropolitano spetta l'indennità del sindaco di un comune di dimensione demografica pari a quella della città metropolitana. Entro quindici giorni dalla loro proclamazione i consiglieri metropolitani devono optare tra l'indennità loro spettante quali sindaci o consiglieri dei loro comuni e l'indennità di sindaco o di consigliere del comune la cui dimensione demografica è pari a quella della città metropolitana. Entro quindici giorni dalla loro nomina o dall'attribuzione delle deleghe, il vice sindaco metropolitano e i delegati del sindaco metropolitano devono optare tra l'indennità loro spettante quali consiglieri o sindaci dei loro comuni e l'indennità di assessore del comune la cui dimensione demografica è pari a quella della città metropolitana».

---

**4.116**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«Alle cariche di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano, vice sindaco e consigliere delegato si applica l'impedimento di cumulo degli emolumenti comunque denominati. Nel caso di cui al comma 4, al sindaco metropolitano spetta l'indennità del sindaco di un comune di dimensione demografica pari a quella della città metropolitana. Entro quindici giorni dalla loro proclamazione i consiglieri metropolitani devono optare tra l'indennità loro spettante quali sindaci o consiglieri dei loro comuni e l'indennità di sindaco o di consigliere del comune la cui dimensione demografica è pari a quella della città metropolitana. Entro quindici giorni dalla loro nomina o dall'attribuzione delle deleghe, il vice sindaco metropolitano e i delegati del sindaco metropolitano devono optare tra l'indennità loro spettante quali consiglieri o sindaci dei loro comuni e l'indennità di assessore del comune la cui dimensione demografica è pari a quella della città metropolitana».

---

**4.117**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«Alle cariche di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano, vice sindaco e consigliere delegato si applica il divieto di cumulo delle paghe comunque denominati. Nel caso di cui al comma 4, al sindaco metropolitano spetta l'indennità del sindaco di un comune di dimensione demografica pari a quella della città metropolitana. Entro quindici giorni dalla loro proclamazione i consiglieri metropolitani devono optare tra l'indennità loro spettante quali sindaci o consiglieri dei loro comuni e l'indennità di sindaco o di consigliere del comune la cui dimensione demografica è pari a quella della città metropolitana. Entro quindici giorni dalla loro nomina o dall'attribuzione delle deleghe, il vicesindaco metropolitano e i delegati del sindaco metropolitano devono optare tra l'indennità loro spettante quali consiglieri o sindaci dei loro comuni e l'indennità di assessore del comune la cui dimensione demografica è pari a quella della città metropolitana».

---

**4.118**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«Alle cariche di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano, vicesindaco e consigliere delegato si applica il divieto di cumulo di stipendi comunque denominati. Nel caso di cui al comma 4, al sindaco metropolitano spetta l'indennità del sindaco di un comune di dimensione demografica pari a quella della città metropolitana. Entro quindici giorni dalla loro proclamazione i consiglieri metropolitani devono optare tra l'indennità loro spettante quali sindaci o consiglieri dei loro comuni e l'indennità di sindaco o di consigliere del comune la cui dimensione demografica è pari a quella della città metropolitana. Entro quindici giorni dalla loro nomina o dall'attribuzione delle deleghe, il vicesindaco metropolitano e i delegati del sindaco metropolitano devono optare tra l'indennità loro spettante quali consiglieri o sindaci dei loro comuni e l'indennità di assessore del comune la cui dimensione demografica è pari a quella della città metropolitana».

---

**4.119**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«Alle cariche di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano, vicesindaco e consigliere delegato si impartisce il divieto di cumulo degli emolumenti comunque denominati. Nel caso di cui al comma 4, al sindaco metropolitano spetta l'indennità del sindaco di un comune di dimensione demografica pari a quella della città metropolitana. Entro quindici giorni dalla loro proclamazione i consiglieri metropolitani devono optare tra l'indennità loro spettante quali sindaci o consiglieri dei loro comuni e l'indennità di sindaco o di consigliere del comune la cui dimensione demografica è pari a quella della città metropolitana. Entro quindici giorni dalla loro nomina o dall'attribuzione delle deleghe, il vicesindaco metropolitano e i delegati del sindaco metropolitano devono optare tra l'indennità loro spettante quali consiglieri o sindaci dei loro comuni e l'indennità di assessore del comune la cui dimensione demografica è pari a quella della città metropolitana».

---

**4.120**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«Per le cariche di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano, vice sindaco e consigliere delegato si adotta il divieto di cumulo degli emolumenti comunque denominati. Nel caso di cui al comma 4, al sindaco metropolitano spetta l'indennità del sindaco di un comune di dimensione demografica pari a quella della città metropolitana. Entro quindici giorni dalla loro proclamazione i consiglieri metropolitani devono optare tra l'indennità loro spettante quali sindaci o consiglieri dei loro comuni e l'indennità di sindaco o di consigliere del comune la cui dimensione demografica è pari a quella della città metropolitana. Entro quindici giorni dalla loro nomina o dall'attribuzione delle deleghe, il vice sindaco metropolitano e i delegati del sindaco metropolitano devono optare tra l'indennità loro spettante quali consiglieri o sindaci dei loro comuni e l'indennità di assessore del comune la cui dimensione demografica è pari a quella della città metropolitana».

---

**4.121**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«Per le cariche di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano, vice sindaco e consigliere delegato si utilizza il divieto di cumulo degli emolumenti comunque denominati. Nel caso di cui al comma 4, al sindaco metropolitano spetta l'indennità del sindaco di un comune di dimensione demografica pari a quella della città metropolitana. Entro quindici giorni dalla loro proclamazione i consiglieri metropolitani devono optare tra l'indennità loro spettante quali sindaci o consiglieri dei loro comuni e l'indennità di sindaco o di consigliere del comune la cui dimensione demografica è pari a quella della città metropolitana. Entro quindici giorni dalla loro nomina o dall'attribuzione delle deleghe, il vicesindaco metropolitano e i delegati del sindaco metropolitano devono optare tra l'indennità loro spettante quali consiglieri o sindaci dei loro comuni e l'indennità di assessore del comune la cui dimensione demografica è pari a quella della città metropolitana».

---

**4.122**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«Alle funzioni di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano, vice sindaco e consigliere delegato si applica il divieto di cumulo degli emolumenti comunque denominati. Nel caso di cui al comma 4, al sindaco metropolitano spetta l'indennità del sindaco di un comune di dimensione demografica pari a quella della città metropolitana. Entro quindici giorni dalla loro proclamazione i consiglieri metropolitani devono optare tra l'indennità loro spettante quali sindaci o consiglieri dei loro comuni e l'indennità di sindaco o di consigliere del comune la cui dimensione demografica è pari a quella della città metropolitana. Entro quindici giorni dalla loro nomina o dall'attribuzione delle deleghe, il vicesindaco metropolitano e i delegati del sindaco metropolitano devono optare tra l'indennità loro spettante quali consiglieri o sindaci dei loro comuni e l'indennità di assessore del comune la cui dimensione demografica è pari a quella della città metropolitana».

---

**4.123**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«Ai titoli di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano, vice sindaco e consigliere delegato si applica il divieto di cumulo degli emolumenti comunque denominati. Nel caso di cui al comma 4, al sindaco metropolitano spetta l'indennità del sindaco di un comune di dimensione demografica pari a quella della città metropolitana. Entro quindici giorni dalla loro proclamazione i consiglieri metropolitani devono optare tra l'indennità loro spettante quali sindaci o consiglieri dei loro comuni e l'indennità di sindaco o di consigliere del comune la cui dimensione demografica è pari a quella della città metropolitana. Entro quindici giorni dalla loro nomina o dall'attribuzione delle deleghe, il vice sindaco metropolitano e i delegati del sindaco metropolitano devono optare tra l'indennità loro spettante quali consiglieri o sindaci dei loro comuni e l'indennità di assessore del comune la cui dimensione demografica è pari a quella della città metropolitana».

---

**4.124**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«Alle responsabilità di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano, vice sindaco e consigliere delegato si applica il divieto di cumulo degli emolumenti comunque denominati. Nel caso di cui al comma 4, al sindaco metropolitano spetta l'indennità del sindaco di un comune di dimensione demografica pari a quella della città metropolitana. Entro quindici giorni dalla loro proclamazione i consiglieri metropolitani devono optare tra l'indennità loro spettante quali sindaci o consiglieri dei loro comuni e l'indennità di sindaco o di consigliere del comune la cui dimensione demografica è pari a quella della città metropolitana. Entro quindici giorni dalla loro nomina o dall'attribuzione delle deleghe, il vice sindaco metropolitano e i delegati del sindaco metropolitano devono optare tra l'indennità loro spettante quali consiglieri o sindaci dei loro comuni e l'indennità di assessore del comune la cui dimensione demografica è pari a quella della città metropolitana».

---

**4.125**

SIBILIA

*Al comma 6 sopprimere le parole: «di sindaco metropolitano.».*

---

**4.126**

SIBILIA

*Al comma 6 sopprimere le parole: «e di componente della conferenza metropolitana.».*

---

**4.127**

NENCINI, BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

*Dopo il comma 6 inserire il seguente:*

«6-bis. Le disposizioni del comma 2 del presente articolo e dell'articolo 5 non si applicano nel caso in cui la Regione provveda ai sensi dell'articolo 3, comma 7.» (l'articolo 3, comma 7, è quello della versione modificata con altro emendamento).

---

**Art. 5.****5.1**

CAMPANELLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

*Sopprimere l'articolo.*

---

**5.2**

BISINELLA, CALDEROLI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**5.3**

BISINELLA, CALDEROLI

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 5.**

1. Il Consiglio metropolitano è eletto in via diretta dai cittadini dell'area metropolitana o in secondo grado dai sindaci e dai consiglieri comunali in carica dei comuni dell'area metropolitana, secondo quanto stabilito dallo statuto metropolitano.

2. In ogni città metropolitana è costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri metropolitani ad essa assegnati; le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione.

3. Con decreti del Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n.122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuative per l'elezione dei consigli metropolitani».

---

**5.4**

MAURIZIO ROSSI, Luigi MARINO

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 5.**

1. Il Consiglio metropolitano è eletto in via diretta dai cittadini dell'area metropolitana o in secondo grado dai sindaci e dai consiglieri comunali in carica dei comuni dell'area metropolitana, secondo quanto stabilito dallo statuto metropolitano.

2. In ogni città metropolitana è costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri metropolitani ad essa assegnati; le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione.

3. Con decreti del Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuative per l'elezione dei consigli metropolitani».

---



**5.5**

AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 5.**

1. Il Consiglio metropolitano è eletto in via diretta dai cittadini dell'area metropolitana o in secondo grado dai sindaci e dai consiglieri comunali in carica dei comuni dell'area metropolitana, secondo quanto stabilito dallo statuto metropolitano.

2. In ogni città metropolitana è costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri metropolitani ad essa assegnati; le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione.

3. Con decreti del Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n.122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuative per l'elezione dei consigli metropolitani».

---

**5.6**

BORIOLI, Stefano ESPOSITO, FORNARO, MANASSERO, BROGLIA, CHITI, CIRINNÀ, D'ADDA, FAVERO, Elena FERRARA, MAURO MARIA MARINO, PEZZOPANE, VACCARI, ZANONI

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 5.**

1. Il Consiglio metropolitano è eletto in via diretta dai cittadini dell'area metropolitana o in secondo grado dai sindaci e dai consiglieri comunali in carica dei comuni dell'area metropolitana, secondo quanto stabilito dallo statuto metropolitano.

2. In ogni città metropolitana è costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri metropolitani ad essa assegnati; le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione.

3. Con decreti del Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n.122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuative per l'elezione dei consigli metropolitani».

---

**5.7**

Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE

*Sostituire l' articolo con il seguente:*

«1. Consiglio metropolitano è eletto in via diretta dai cittadini dell'area metropolitana o in secondo grado dai sindaci e dai consiglieri comunali in carica dei comuni dell'area metropolitana, secondo quanto stabilito dallo statuto metropolitano.

2. In ogni città metropolitana è costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri metropolitani ad essa assegnati; le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione.

3. Con decreti del Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n.122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuative per l'elezione dei consigli metropolitani».

---

**5.8**

FAZZONE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 5.**

«1. Il Consiglio metropolitano è eletto in via diretta dai cittadini dell'area metropolitana o in secondo grado dai sindaci e dai consiglieri comunali in carica dei comuni dell'area metropolitana, secondo quanto stabilito dallo statuto metropolitano.

2. In ogni città metropolitana è costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri metropolitani ad essa assegnati; le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione.

3. Con decreti del Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n.122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuative per l'elezione dei consigli metropolitani».

---

**5.9**

EVA LONGO, DE SIANO, FASANO, CARDIELLO, SIBILIA, PERRONE, PICCINELLI,  
ALBERTI CASELLATI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 5.**

1. Il Consiglio metropolitano è eletto in via diretta dai cittadini dell'area metropolitana o in secondo grado dai sindaci e dai consiglieri comunali in carica dei comuni dell'area metropolitana, secondo quanto stabilito dallo statuto metropolitano.

2. In ogni città metropolitana è costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri metropolitani ad essa assegnati; le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione.

3. Con decreti del Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuative per l'elezione dei consigli metropolitani».

---

**5.10**

BRUNI, LIUZZI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 5.**

1. Il Consiglio metropolitano è eletto in via diretta dai cittadini dell'area metropolitana o in secondo grado dai sindaci e dai consiglieri comunali in carica dei comuni dell'area metropolitana, secondo quanto stabilito dallo statuto metropolitano.

2. In ogni città metropolitana è costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri metropolitani ad essa assegnati; le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione.

3. Con decreti del Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuative per l'elezione dei consigli metropolitani».

---

**5.11**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 5.**

1. Il Consiglio metropolitano è eletto in via diretta dai cittadini dell'area metropolitana o in secondo grado dai sindaci e dai consiglieri comunali in carica dei comuni dell'area metropolitana, secondo quanto stabilito dallo statuto metropolitano.

2. In ogni città metropolitana è costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri metropolitani ad essa assegnati; le liste di candidati devono predisporre una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione.

3. Con decreti del Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n.122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuative per l'elezione dei consigli metropolitani».

---

**5.12**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 5.**

«1. Il Consiglio metropolitano è eletto in via diretta dai cittadini dell'area-metropolitana o in secondo grado dai sindaci e dai consiglieri comunali in carica dei comuni dell'area metropolitana, secondo quanto stabilito dallo statuto metropolitano.

2. In ogni città metropolitana è costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri metropolitani ad essa assegnati; le liste di candidati devono assicurare una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione.

3. Con decreti del Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n.122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuative per l'elezione dei consigli metropolitani».

---

**5.13**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 5.**

1. Il Consiglio metropolitano è eletto a suffragio diretto dai cittadini dell'area metropolitana ovvero è nominato, in secondo grado, dai sindaci e dai consiglieri comunali in carica dei comuni dell'area metropolitana, in virtù di quanto dispone lo statuto metropolitano.

2. In ogni città metropolitana è costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri metropolitani ad essa assegnati; le liste di candidati devono contenere un numero equiparato di candidature tra uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione.

3. Con decreti del Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n.122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attraverso cui si procede all'elezione dei consigli metropolitani».

---

**5.14**

SIBILIA

*Sopprimere il comma 1.***5.15**

BISINELLA, CALDEROLI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Il sindaco metropolitano è eletto a suffragio universale diretto da parte dei cittadini della città metropolitana con legge dello Stato da emanarsi entro cento ottanta giorni dall'approvazione della presente legge».

---

**5.16**

FAZZONE

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Il consiglio metropolitano è eletto a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto dalla popolazione residente nei comuni dell'area metropolitana, in attuazione dell'articolo 48 della Costituzione».

---

**5.17**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sostituire la parola: «eletto» con la seguente: «scelto».*

---

**5.18**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sostituire la parola: »eletto» con la seguente: «nominato».*

---

**5.19**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, sostituire la parola: «eletto» con la seguente: «incaricato».*

---

**5.20**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sostituire la parola: «eletto» con la seguente: «votato».*

---

**5.21**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sostituire le parole «eleggibili» con la seguente: »nominabili».*

---

**5.22**PIZZETTI, *Relatore*

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere metropolitano».*

---

**5.23**

SIBILIA

*Sopprimere il comma 2.*

---

**5.24**

FAZZONE

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. L'elezione dei consiglieri metropolitani, avviene secondo le modalità prescritte dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali».

---

**5.25**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2 sostituire le parole: «l'elezione», con le seguenti: «la nomina».*

---

**5.26**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2 sostituire la parola: «elezione» con la seguente: «assunzione».*

---

**5.27**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2, sostituire le parole: «alla metà», con le seguenti: «a un settimo».*

---

**5.28**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2 sostituire le parole: «alla metà», con le seguenti: «a un sesto».*

---

**5.29**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2 sostituire le parole: «alla metà», con le seguenti: «a un quinto».*

---

**5.30**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2 sostituire le parole: «alla metà», con le seguenti: «a un quarto».*

---

**5.31**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2 sostituire le parole: «alla metà», con le seguenti: «a un terzo».*

---



**5.32**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2 sostituire le parole: «5 per cento», con le seguenti: «50 per cento».*

---

**5.33**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2 sostituire le parole: «5 per cento», con le seguenti: «4 per cento».*

---

**5.34**

FAZZONE

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*«2-bis. Per il consiglio metropolitano può essere eletto in secondo grado dai sindaci e dai consiglieri comunali in carica dei comuni dell'area metropolitana qualora previsto dallo statuto metropolitano».*

---

**5.35**

BISINELLA, CALDEROLI

*Sopprimere il comma 3.*

---

**5.36**

SIBILIA

*Sopprimere il comma 3.*

---

**5.37**

DE PETRIS

*Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «3. Le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e di donne, ov-*

vero una differenza al massimo di una unità, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione».

---

**5.38**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 3 sostituire le parole: «rei due sessi», con le seguenti: «di ambo i sessi».*

---

**5.39**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 3 sostituire le parole: «dei due sessi», con le seguenti: «di entrambi i sessi».*

---

**5.40**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 3 sostituire le parole: «a due terzi» con le seguenti «alla metà».*

---

**5.41**

MALAN

*Al comma 3, primo periodo, aggiungere, al termine le seguenti parole: «dei consiglieri da eleggere».*

*Conseguentemente sopprimere il secondo e il quarto periodo.*

---

**5.42**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 3 sostituire la parola: «contenga» con la seguente: «tenga».*

---

**5.43**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 3 sostituire la parola: «contenga» con la seguente: «racchiuda».*

---

**5.44**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 3 sostituire la parola: «contenga» con la seguente: «comprenda».*

---

**5.45**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 3 sostituire le parole: «50 centesimi» con le seguenti: «10 centesimi».*

---

**5.46**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 3 sostituire le parole: «50 centesimi» con le seguenti: «20 centesimi».*

---

**5.47**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 3 sostituire le parole: «50 centesimi» con le seguenti: «30 centesimi».*

---

**5.48**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 3 sostituire le parole: «50 centesimi» con le seguenti: «40 centesimi».*

---

**5.49**

SIBILIA

*Al comma 3 sopprimere l'ultimo periodo.*

---

**5.50**

BISINELLA, CALDEROLI

*Sopprimere il comma 4.*

---

**5.51**

SIBILIA

*Sopprimere il comma 4.*

---

**5.52**

FAZZONE

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. In ogni città metropolitana è costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri metropolitani ad essa assegnati; le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione».

---

**5.53**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 4 sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «quattro anni».*

---

**5.54**

BISINELLA, CALDEROLI

*Sopprimere il comma 5.*

---

**5.55**

SIBILIA

*Sopprimere il comma 5.*

---

**5.56**

NENCINI, BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Le elezioni sono indette dal prefetto, nella data stabilita con decreto del Ministro dell'interno. Le liste sono presentate presso l'ufficio elettorale appositamente costituito presso gli uffici del consiglio metropolitano e, in sede di prima applicazione, presso la sede già dell'amministrazione provinciale dalle ore otto del ventunesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione».

---

**5.57**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 5 sostituire le parole: «sono presentate» con le seguenti: «sono disponibili».*

---

**5.58**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 5 sostituire le parole: «ore otto» con le seguenti: «ore nove».*

---

**5.59**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 5 sostituire la parola: «otto» con la seguente: «nove».*

---

**5.60**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 5 sostituire la parola: «ventunesimo» con la seguente: «ventiduesimo».*

---

**5.61**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 5 sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «tredici».*

---

**5.62**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 5 sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «undici».*

---

**5.63**

BISINELLA, CALDEROLI

*Sopprimere il comma 6.*

---

**5.64**

SIBILIA

*Sopprimere il comma 6.*

---

**5.65**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 6 sopprimere le parole: «diretto, libero, e».*

---

**5.66**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 6 sostituire le parole: «al territorio» con le seguenti: «alla zona».*

---

**5.67**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 6 sostituire parola: «territorio», con la seguente: «zona».*

---

**5.68**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 6 sostituire la parola: «unica» con le seguenti: «una sola».*

---

**5.69**

BISINELLA, CALDEROLI

*Sopprimere il comma 7.*

---

**5.70**

SIBILIA

*Sopprimere il comma 7.*

---

**5.71**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 7 sostituire le parole: «in colori diversi» con le seguenti: «con tonalità diverse».*

---

**5.72**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 7 sostituire la parola: «dimensione» con la seguente: «estensione».*

---

**5.73**

FAZZONE

*Sopprimere il comma 8.*

---

**5.74**

BISINELLA, CALDEROLI

*Sopprimere il comma 8.*

---

**5.75**

SIBILIA

*Sopprimere il comma 8.*

---

**5.76**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 8 sostituire la parola: «ciascun», con la seguente: «ogni».*

---

**5.77**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 8 sostituire la parola: «esprime», con la seguente: «pronuncia».*

---



**5.78**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 8 sostituire parola: «esprime» con la seguente: «manifesta».*

---

**5.79**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 8 sostituire le parole: «alla popolazione», con le seguenti: «agli abitanti».*

---

**5.80**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 8 sostituire le parole: «alla popolazione», con le seguenti: «ai cittadini».*

---

**5.81**

BISINELLA, CALDEROLI

*Sopprimere il comma 9.*

---

**5.82**

FAZZONE

*Sostituire il comma 9, con il seguente:*

«9. Con decreti del Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 1951, n. 122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuative per l'elezione dei consigli metropolitani».

---

**5.83**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 9 sopprimere la lettera a).*  
\_\_\_\_\_**5.84**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera a), sostituire il numero: «3.000» con il seguente:  
«500».*  
\_\_\_\_\_**5.85**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera a), sostituire il numero: «3.000» con il seguente:  
«1.000».*  
\_\_\_\_\_**5.86**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera a), sostituire il numero: «3.000» con il seguente:  
«1.500».*  
\_\_\_\_\_**5.87**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera a), sostituire il numero: «3.000» con il seguente:  
«2.000».*  
\_\_\_\_\_**5.88**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 9 sopprimere la lettera b).*  
\_\_\_\_\_

**5.89**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera b), sostituire il numero: «3.000» con il seguente: «100».*

---

**5.90**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera b), sostituire il numero: «3.000» con il seguente: «250».*

---

**5.91**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera b), sostituire il numero: «3.000» con il seguente: «500».*

---

**5.92**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera b), sostituire il numero: «3.000» con il seguente: «1.000».*

---

**5.93**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera b), sostituire il numero: «3.000» con il seguente: «1.500».*

---

**5.94**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera b), sostituire il numero: «3.000» con il seguente: «2.000».*

---

**5.95**

SIBILIA

*Al comma 9, lettera b), sopprimere le parole: «fino a 5.000 abitanti».*

---

**5.96**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera b), sostituire il numero: «5.000» con il seguente: «200.000».*

---

**5.97**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera b), sostituire il numero: «5.000» con il seguente: «190.000».*

---

**5.98**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera b), sostituire il numero: «5.000» con il seguente: «180.000».*

---

**5.99**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera b), sostituire il numero: «5.000» con il seguente: «170.000».*

---

**5.100**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera b), sostituire il numero: «5.000» con il seguente: «160.000».*

---

**5.101**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera b), sostituire il numero: «5.000» con il seguente: «150.000».*

---

**5.102**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera b) sostituire il numero: «5.000», con il seguente: «140.000».*

---

**5.103**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera b) sostituire il numero: «5.000», con il seguente: «130.000».*

---

**5.104**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera b) sostituire il numero: «5.000» con il seguente: «120.000».*

---

**5.105**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera b) sostituire il numero: «5.000» con il seguente: «110.000».*

---

**5.106**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera b), sostituire il numero: «5.000», con il seguente: «100.000».*

---

**5.107**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera b) sostituire il numero: «5.000», con il seguente: «95.000».*

---

**5.108**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera b), sostituire il numero: «5.000», con il seguente: «90.000».*

---

**5.109**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera b), sostituire il numero: «5.000», con il seguente: «85.000».*

---

**5.110**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera b) sostituire il numero: «5.000», con il seguente: «80.000».*

---

**5.111**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera b), sostituire il numero: «5.000», con il seguente: «70.000».*

---

**5.112**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera b), sostituire il numero: «5.000», con il seguente: «65.000».*

---

**5.113**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera b), sostituire il numero: «5.000 » con il seguente: «60.000».*

---

**5.114**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera b), sostituire il numero: «5.000», con il seguente: «55.000».*

---

**5.115**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera b), sostituire il numero: «5.000», con il seguente: «50.000».*

---

**5.116**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera b), sostituire il numero: «5.000», con il seguente: «45.000».*

---

**5.117**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera b), sostituire il numero: «5.000» con il seguente: «40.000».*

---

**5.118**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera b), sostituire il numero: «5.000», con il seguente: «35.000».*

---

**5.119**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera b), sostituire il numero: «5.000», con il seguente: «30.000».*

---

**5.120**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera b), sostituire il numero: «5.000» con il seguente: «25.000».*

---

**5.121**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera b), sostituire il numero: «5.000», con il seguente: «20.000».*

---

**5.122**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera b), sostituire il numero: «5.000» con il seguente: «15.000».*

---

**5.123**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera b), sostituire il numero: «5.000» con il seguente: «10.000».*

---

**5.124**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 9 sopprimere la lettera c).*

---



**5.125**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera c), sostituire il numero: «5.000» con il seguente: «12.000».*

---

**5.126**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera c), sostituire il numero: «5.000» con il seguente: «11.000».*

---

**5.127**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera c), sostituire il numero: «5.000» con il seguente: «10.000».*

---

**5.128**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera c), sostituire il numero: «5.000» con il seguente: «9.000».*

---

**5.129**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera c), sostituire il numero: «5.000» con il seguente: «8.500».*

---

**5.130**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera c), sostituire il numero: «5.000» con il seguente: «8.000».*

---

**5.131**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera c), sostituire il numero: «5.000» con il seguente: «7.500».*

---

**5.132**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera c), sostituire il numero: «5.000» con il seguente: «7.000».*

---

**5.133**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera c), sostituire il numero: «5.000» con il seguente: «6.500».*

---

**5.134**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera c), sostituire il numero: «5.000» con il seguente: «6.000».*

---

**5.135**

SIBILIA

*Al comma 9, lettera c), sopprimere le parole: «e fino a 10.000 abitanti».*

---

**5.136**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera c), sostituire il numero: «10.000» con il seguente: «13.000».*

---

**5.137**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 9 sopprimere la lettera d).*

---

**5.138**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera d), sostituire il numero: «10.000» con il seguente: «50.000».*

---

**5.139**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera d), sostituire il numero: «10.000» con il seguente: «49.000».*

---

**5.140**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera d), sostituire il numero: «10.000» con il seguente: «48.000».*

---

**5.141**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera d), sostituire il numero: «10.000» con il seguente: «47.000».*

---

**5.142**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera d) sostituire il numero:«10.000 », con il seguente: «46.000».*

---

**5.143**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera d) sostituire il numero:«10.000 », con il seguente: «45.000».*

---

**5.144**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera d) sostituire il numero:«10.000 », con il seguente: «44.000».*

---

**5.145**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera sostituire il numero:»10.000 «, con il seguente: «43.000».*

---

**5.146**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma9, lettera d) sostituire il numero: «10.000», con il seguente: «42.000».*

---

**5.147**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera d) sostituire il numero:«10.000 », con il seguente: «41.000».*

---

**5.148**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera d) sostituire il numero:«10.000 », con il seguente: «40.000».*

---

**5.149**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera d) sostituire il numero:«10.000 », con il seguente: «39.000».*

---

**5.150**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera d) sostituire il numero:«10.000 », con il seguente: «38.000».*

---

**5.151**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera d) sostituire il numero:«10.000 », con il seguente: «37.000».*

---

**5.152**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera d) sostituire il numero:«10.000 », con il seguente: «36.000».*

---

**5.153**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera d) sostituire il numero:«10.000 », con il seguente: «35.000».*

---

**5.154**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera d) sostituire il numero:«10.000 », con il seguente: «34.000».*

---

**5.155**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera d) sostituire il numero:«10.000 », con il seguente: «33.000».*

---

**5.156**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera d) sostituire il numero:«10.000 », con il seguente: «32.000».*

---

**5.157**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera d) sostituire il numero:«10.000 », con il seguente: «31.000».*

---

**5.158**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera d) sostituire il numero:«10.000 », con il seguente: «30.000».*

---

**5.159**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera d) sostituire il numero:«10.000 », con il seguente: «29.000».*

---

**5.160**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera d) sostituire il numero:«10.000 », con il seguente: «28.000».*

---

**5.161**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera d) sostituire il numero: «10.000 », con il seguente: «27.000».*

---

**5.162**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera d), sostituire il numero: «10.000» con il seguente: «26.000».*

---

**5.163**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera d) sostituire il numero: «10.000» con il seguente: «25.000».*

---

**5.164**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera d) sostituire il numero: «10.000» con il seguente: «24.000».*

---

**5.165**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera d) sostituire il numero: «10.000» con il seguente: «23.000».*

---

**5.166**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera d) sostituire il numero: «10.000» con il seguente: «22.000».*

---

**5.167**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera d) sostituire il numero: «10.000» con il seguente:  
«21.000».*

---

**5.168**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera d) sostituire il numero: «10.000» con il seguente:  
«20.000».*

---

**5.169**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera d) sostituire il numero «10.000» con il seguente:  
«19.000».*

---

**5.170**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera d) sostituire il numero: «10.000» con il seguente:  
«18.000».*

---

**5.171**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera d) sostituire, il numero «10.000» con il seguente:  
«17.000».*

---

**5.172**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera d) sostituire il numero: «10.000» con il seguente:  
«16.000».*

---



**5.173**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera d) sostituire il numero: «10.000» con il seguente: «15.000».*

---

**5.174**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera d) sostituire il numero: «10.000» con il seguente: «14.000».*

---

**5.175**

SIBILIA

*Al comma 9, lettera d), sopprimere le parole: «e fino a 30.000 abitanti».*

---

**5.176**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera d) sostituire il numero: «30.000» con il seguente: «60.000».*

---

**5.177**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 9, sopprimere la lettera e).*

---

**5.178**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera e) sostituire il numero: «30.000» con il seguente: «80.000».*

---

**5.179**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera e) sostituire il numero: «30.000» con il seguente:  
«79.000».*

---

**5.180**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera e) sostituire il numero: «30.000» con il seguente:  
«78.000».*

---

**5.181**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera e) sostituire il numero: «30.000» con il seguente:  
«77.000».*

---

**5.182**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9 lettera e) sostituire il numero «30.000» con il seguente:  
«76.000».*

---

**5.183**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9 lettera e) sostituire il numero «30.000» con il seguente:  
«75.000».*

---

**5.184**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9 lettera e) sostituire il numero «30.000» con il seguente:  
«74.000».*

---

**5.185**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9 lettera e) sostituire il numero «30.000» con il seguente:  
«73.000».*

---

**5.186**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9 lettera e) sostituire il numero «30.000» con il seguente:  
«72.000».*

---

**5.187**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9 lettera e) sostituire il numero «30.000» con il seguente:  
«71.000».*

---

**5.188**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9 lettera e) sostituire il numero «30.000» con il seguente:  
«70.000».*

---

**5.189**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9 lettera e) sostituire il numero «30.000» con il seguente:  
«69.000».*

---

**5.190**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9 lettera e) sostituire il numero «30.000» con il seguente:  
«68.000».*

---

**5.191**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9 lettera e) sostituire il numero «30.000» con il seguente:  
«66.000».*

---

**5.192**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9 lettera e) sostituire il numero «30.000» con il seguente:  
«65.000».*

---

**5.193**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9 lettera e) sostituire il numero «30.000» con il seguente:  
«64.000».*

---

**5.194**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9 lettera e) sostituire il numero «30.000» con il seguente:  
«63.000».*

---

**5.195**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9 lettera e) sostituire il numero «30.000» con il seguente:  
«62.000».*

---

**5.196**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9 lettera e) sostituire il numero «30.000» con il seguente:  
«61.000».*

---

**5.197**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9 lettera e) sostituire il numero «30.000» con il seguente:  
«60.000».*

---

**5.198**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9 lettera e) sostituire il numero «30.000» con il seguente:  
«59.000».*

---

**5.199**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9 lettera e) sostituire il numero «30.000» con il seguente:  
«58.000».*

---

**5.200**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9 lettera e) sostituire il numero «30.000» con il seguente:  
«57.000».*

---

**5.201**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9 lettera e) sostituire il numero «30.000» con il seguente:  
«56.000».*

---

**5.202**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera e), sostituire il numero: «30.000» con il se-  
guente: «55.000».*

---

**5.203**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera e), sostituire il numero: «30.000» con il seguente: «54.000».*

---

**5.204**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera e), sostituire il numero: «30.000» con il seguente: «53.000».*

---

**5.205**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera e), sostituire il numero: «30.000» con il seguente: «52.000».*

---

**5.206**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera e), sostituire il numero: «30.000» con il seguente: «51.000».*

---

**5.207**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera e), sostituire il numero: «30.000» con il seguente: «50.000».*

---

**5.208**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera e), sostituire il numero: «30.000» con il seguente: «49.000».*

---

**5.209**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera e), sostituire il numero: «30.000» con il seguente: «48.000».*

---

**5.210**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera e), sostituire il numero: «30.000» con il seguente: «47.000».*

---

**5.211**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera e), sostituire il numero: «30.000» con il seguente: «46.000».*

---

**5.212**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera e), sostituire il numero: «30.000» con il seguente: «45.000».*

---

**5.213**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera e), sostituire il numero: «30.000» con il seguente: «44.000».*

---

**5.214**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera e), sostituire il numero: «30.000» con il seguente: «43.000».*

---

**5.215**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera e), sostituire il numero: «30.000» con il seguente: «42.000».*

---

**5.216**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera e), sostituire il numero: «30.000» con il seguente: «41.000».*

---

**5.217**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera e), sostituire il numero: «30.000» con il seguente: «40.000».*

---

**5.218**

SIBILIA

*Al comma 9, lettera e), sopprimere le parole: «e fino a 100.000 abitanti».*

---

**5.219**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera e), sostituire il numero: «100.000» con il seguente: «200.000».*

---

**5.220**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera e), sostituire il numero: «100.000» con il seguente: «199.000».*

---



**5.221**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera e), sostituire il numero: «100.000» con il seguente: «198.000».*

---

**5.222**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera e), sostituire il numero: «100.000» con il seguente: «197.000».*

---

**5.223**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera e), sostituire il numero: «100.000» con il seguente: «196.000».*

---

**5.224**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera e), sostituire il numero: «100.000» con il seguente: «195.000».*

---

**5.225**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera e), sostituire il numero: «100.000» con il seguente: «194.000».*

---

**5.226**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera e), sostituire il numero: «100.000» con il seguente: «193.000».*

---

**5.227**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera e), sostituire il numero: «100.000» con il seguente: «192.000».*

---

**5.228**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera e), sostituire il numero: «100.000» con il seguente: «191.000».*

---

**5.229**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera e), sostituire il numero: «100.000» con il seguente: «190.000».*

---

**5.230**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera e), sostituire il numero: «100.000» con il seguente: «189.000».*

---

**5.231**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera e), sostituire il numero: «100.000» con il seguente: «188.000».*

---

**5.232**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera e), sostituire il numero: «100.000» con il seguente: «187.000».*

---

**5.233**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera e), sostituire il numero: «100.000» con il seguente: «186.000».*

---

**5.234**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera e), sostituire il numero: «100.000» con il seguente: «185.000».*

---

**5.235**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera e), sostituire il numero: «100.000» con il seguente: «184.000».*

---

**5.236**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera e), sostituire il numero: «100.000» con il seguente: «183.000».*

---

**5.237**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera e), sostituire il numero: «100.000» con il seguente: «182.000».*

---

**5.238**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera e), sostituire il numero: «100.000» con il seguente: «181.000».*

---

**5.239**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera e), sostituire il numero: «100.000» con il seguente: «180.000».*

---

**5.240**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera e), sostituire il numero: «100.000» con il seguente: «179.000».*

---

**5.241**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera e), sostituire il numero: «100.000» con il seguente: «178.000».*

---

**5.242**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera e) sostituire il numero «100.000» con il seguente: «177.000».*

---

**5.243**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera e) sostituire il numero «100.000» con il seguente: «176.000».*

---

**5.244**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera e) sostituire il numero «100.000» con il seguente: «175.000».*

---

**5.245**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera e) sostituire il numero «100.000» con il seguente: «174.000».*

---

**5.246**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera e) sostituire il numero «100.000» con il seguente: «172.000».*

---

**5.247**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera e) sostituire il numero «100.000» con il seguente: «171.000».*

---

**5.248**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera e) sostituire il numero «100.000» con il seguente: «170.000».*

---

**5.249**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera e) sostituire il numero «100.000» con il seguente: «169.000».*

---

**5.250**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera e) sostituire il numero «100.000» con il seguente: «168.000».*

---

**5.251**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera e) sostituire il numero «100.000» con il seguente: «167.000».*

---

**5.252**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera e) sostituire il numero «100.000» con il seguente: «166.000».*

---

**5.253**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera e) sostituire il numero «100.000» con il seguente: «165.000».*

---

**5.254**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera e) sostituire il numero «100.000» con il seguente: «164.000».*

---

**5.255**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera e) sostituire il numero «100.000» con il seguente: «163.000».*

---

**5.256**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera e) sostituire il numero «100.000» con il seguente: «162.000».*

---

**5.257**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera e) sostituire il numero «100.000» con il seguente: «161.000».*

---

**5.258**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera e) sostituire il numero «100.000» con il seguente: «160.000».*

---

**5.259**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera e) sostituire il numero «100.000» con il seguente: «159.000».*

---

**5.260**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera e) sostituire il numero «100.000» con il seguente: «158.000».*

---

**5.261**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera e) sosostituire il numero «100.000» con il seguente: «157.000».*

---

**5.262**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera e) sostituire il numero: «100.000» con il seguente: «156.000».*

---

**5.263**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera e) sostituire il numero: «100.000» con il seguente: «155.000».*

---

**5.264**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera e) sostituire il numero: «100.000» con il seguente: «154.000».*

---

**5.265**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera e) sostituire il numero: «100.000» con il seguente: «153.000».*

---

**5.266**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera e) sostituire il numero: «100.000» con il seguente: «152.000».*

---

**5.267**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera e) sostituire il numero: «100.000» con il seguente: «151.000».*

---

**5.268**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera e) sostituire il numero: «100.000» con il seguente: «150.000».*

---



**5.269**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera e) sostituire il numero: «100.000» con il seguente: «149.000».*

---

**5.270**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera e) sostituire il numero: «100.000» con il seguente: «148.000».*

---

**5.271**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera e) sostituire il numero: «100.000» con il seguente: «147.000».*

---

**5.272**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera e) sostituire il numero: «100.000» con il seguente: «146.000».*

---

**5.273**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera e) sostituire il numero: «100.000» con il seguente: «145.000».*

---

**5.274**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera e) sostituire il numero: «100.000» con il seguente: «144.000».*

---

**5.275**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera e) sostituire il numero: «100.000» con il seguente: «143.000».*

---

**5.276**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera e) sostituire il numero: «100.000» con il seguente: «142.000».*

---

**5.277**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera e) sostituire il numero: «100.000» con il seguente: «141.000».*

---

**5.278**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera e) sostituire il numero: «100.000» con il seguente: «140.000».*

---

**5.279**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera e) sostituire il numero: «100.000» con il seguente: «139.000».*

---

**5.280**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera e) sostituire il numero: «100.000» con il seguente: «138.000».*

---

**5.281**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera e) sostituire il numero: «100.000» con il seguente: «137.000».*

---

**5.282**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera e) sostituire il numero: «100.000», con il seguente: «136.000».*

---

**5.283**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera e) sostituire il numero: «100.000», con il seguente: «135.000».*

---

**5.284**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera e) sostituire il numero: «100.000», con il seguente: «134.000».*

---

**5.285**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera e) sostituire il numero: «100.000», con il seguente: «133.000».*

---

**5.286**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera e) sostituire il numero: «100.000», con il seguente: «132.000».*

---

**5.287**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera e) sostituire il numero: «100.000», con il seguente: «131.000».*

---

**5.288**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera e) sostituire il numero: «100.000», con il seguente: «130.000».*

---

**5.289**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera e) sostituire il numero: «100.000», con il seguente: «129.000».*

---

**5.290**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera e) sostituire il numero: «100.000», con il seguente: «128.000».*

---

**5.291**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera e) sostituire il numero: «100.000», con il seguente: «127.000».*

---

**5.292**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera e) sostituire il numero: «100.000», con il seguente: «126.000».*

---

**5.293**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera e) sostituire il numero: «100.000», con il seguente: «125.000».*

---

**5.294**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera e) sostituire il numero: «100.000», con il seguente: «124.000».*

---

**5.295**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera e) sostituire il numero: «100.000», con il seguente: «123.000».*

---

**5.296**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera e) sostituire il numero: «100.000», con il seguente: «122.000».*

---

**5.297**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera e) sostituire il numero: «100.000», con il seguente: «121.000».*

---

**5.298**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera e) sostituire il numero: «100.000», con il seguente: «120.000».*

---

**5.299**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera e) sostituire il numero: «100.000», con il seguente: «119.000».*

---

**5.300**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera e) sostituire il numero: «100.000», con il seguente: «118.000».*

---

**5.301**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera e) sostituire il numero: «100.000», con il seguente: «117.000».*

---

**5.302**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera e), sostituire il numero: «100.000» con il seguente: «116.000».*

---

**5.303**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera e), sostituire il numero: «100.000» con il seguente: «115.000».*

---

**5.304**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera e), sostituire il numero: «100.000» con il seguente: «114.000».*

---

**5.305**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera e), sostituire il numero: «100.000» con il seguente: «113.000».*

---

**5.306**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera e), sostituire il numero: «100.000» con il seguente: «112.000».*

---

**5.307**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera e), sostituire il numero: «100.000» con il seguente: «111.000».*

---

**5.308**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera e), sostituire il numero: «100.000» con il seguente: «110.000».*

---

**5.309**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 9, sopprimere la lettera f).*

---

**5.310**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera f), sostituire il numero: «100.000» con il seguente: «150.000».*

---

**5.311**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera f), sostituire il numero: «100.000» con il seguente: «148.000».*

---

**5.312**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera f), sostituire il numero: «100.000» con il seguente: «147.000».*

---

**5.313**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera f), sostituire il numero: «100.000» con il seguente: «146.000».*

---

**5.314**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera f), sostituire il numero: «100.000» con il seguente: «145.000».*

---

**5.315**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera f), sostituire il numero: «100.000» con il seguente: «144.000».*

---

**5.316**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera f), sostituire il numero: «100.000» con il seguente: «143.000».*

---



**5.317**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera f), sostituire il numero: «100.000» con il seguente: «142.000».*

---

**5.318**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera f), sostituire il numero: «100.000» con il seguente: «141.000».*

---

**5.319**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera f), sostituire il numero: «100.000» con il seguente: «140.000».*

---

**5.320**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera f), sostituire il numero: «100.000» con il seguente: «139.000».*

---

**5.321**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera f), sostituire il numero: «100.000» con il seguente: «138.000».*

---

**5.322**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera f), sostituire il numero «100.000» con il seguente: «137.000».*

---

**5.323**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera f), sostituire il numero «100.000» con il seguente: «136.000».*

---

**5.324**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera f), sostituire il numero «100.000» con il seguente: «135.000».*

---

**5.325**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera f), sostituire il numero «100.000» con il seguente: «134.000».*

---

**5.326**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera f), sostituire il numero «100.000» con il seguente: «133.000».*

---

**5.327**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera f), sostituire il numero «100.000» con il seguente: «132.000».*

---

**5.328**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera f), sostituire il numero «100.000» con il seguente: «131.000».*

---

**5.329**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera f), sostituire il numero «100.000» con il seguente: «130.000».*

---

**5.330**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera f), sostituire il numero «100.000» con il seguente: «129.000».*

---

**5.331**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera f), sostituire il numero «100.000» con il seguente: «128.000».*

---

**5.332**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera f), sostituire il numero «100.000» con il seguente: «127.000».*

---

**5.333**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera f), sostituire il numero «100.000» con il seguente: «126.000».*

---

**5.334**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera f), sostituire il numero «100.000» con il seguente: «125.000».*

---

**5.335**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera f), sostituire il numero «100.000» con il seguente: «124.000».*

---

**5.336**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera f), sostituire il numero «100.000» con il seguente: «123.000».*

---

**5.337**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera f), sostituire il numero «100.000» con il seguente: «122.000».*

---

**5.338**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera f), sostituire il numero «100.000» con il seguente: «121.000».*

---

**5.339**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera f), sostituire il numero «100.000» con il seguente: «120.000».*

---

**5.340**

SIBILIA

*Al comma 9, lettera f), sopprimere le parole: «e fino a 250.000 abitanti».*

---

**5.341**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera f), sostituire il numero «250.000» con il seguente: «500.000».*

---

**5.342**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera f) sostituire il numero «250.000» con il seguente: «490.000».*

---

**5.343**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera f) sostituire il numero «250.000» con il seguente: «480.000».*

---

**5.344**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera f) sostituire il numero «250.000» con il seguente: «470.000».*

---

**5.345**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera f) sostituire il numero «250.000» con il seguente: «460.000».*

---

**5.346**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera f) sostituire il numero «250.000» con il seguente: «450.000».*

---

**5.347**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera f) sostituire il numero «250.000» con il seguente:  
«440.000».*

---

**5.348**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera f) sostituire il numero «250.000» con il seguente:  
«430.000».*

---

**5.349**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera f) sostituire il numero «250.000» con il seguente:  
«420.000».*

---

**5.350**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera f) sostituire il numero «250.000» con il seguente:  
«410.000».*

---

**5.351**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera f) sostituire il numero «250.000» con il seguente:  
«400.000».*

---

**5.352**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera f) sostituire il numero «250.000» con il seguente:  
«390.000».*

---

**5.353**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera f) sostituire il numero «250.000» con il seguente:  
«370.000».*

---

**5.354**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera f) sostituire il numero «250.000» con il seguente:  
«360.000».*

---

**5.355**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera f) sostituire il numero «250.000» con il seguente:  
«350.000».*

---

**5.356**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera f) sostituire il numero «250.000» con il seguente:  
«340.000».*

---

**5.357**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera f) sostituire il numero «250.000» con il seguente:  
«330.000».*

---

**5.358**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera f) sostituire il numero «250.000» con il seguente:  
«320.000».*

---

**5.359**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera f) sostituire il numero «250.000» con il seguente: «310.000».*

---

**5.360**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera f) sostituire il numero «250.000» con il seguente: «300.000».*

---

**5.361**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 9 sopprimere la lettera g).*

---

**5.362**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera g) sostituire il numero: «250.000» con il seguente: «600.000».*

---

**5.363**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera g) sostituire il numero: «250.000» con il seguente: «590.000».*

---

**5.364**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera g) sostituire il numero: «250.000» con il seguente: «580.000».*

---



**5.365**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera g) sostituire il numero: «250.000» con il seguente: «570.000».*

---

**5.366**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera g) sostituire il numero: «250.000» con il seguente: «560.000».*

---

**5.367**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera g) sostituire il numero: «250.000» con il seguente: «550.000».*

---

**5.368**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera g) sostituire il numero: «250.000» con il seguente: «540.000».*

---

**5.369**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera g) sostituire il numero: «250.000» con il seguente: «530.000».*

---

**5.370**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera g) sostituire il numero: «250.000» con il seguente: «520.000».*

---

**5.371**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera g) sostituire il numero: «250.000» con il seguente: «510.000».*

---

**5.372**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera g) sostituire il numero: «250.000» con il seguente: «500.000».*

---

**5.373**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera g) sostituire il numero: «250.000» con il seguente: «490.000».*

---

**5.374**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera g) sostituire il numero: «250.000» con il seguente: «480.000».*

---

**5.375**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera g) sostituire il numero: «250.000» con il seguente: «470.000».*

---

**5.376**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera g) sostituire il numero: «250.000» con il seguente: «460.000».*

---

**5.377**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera g) sostituire il numero: «250.000» con il seguente: «450.000».*

---

**5.378**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera g) sostituire il numero: «250.000» con il seguente: «440.000».*

---

**5.379**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera g) sostituire il numero: «250.000» con il seguente: «430.000».*

---

**5.380**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera g) sostituire il numero: «250.000» con il seguente: «420.000».*

---

**5.381**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera g) sostituire il numero: «250.000» con il seguente: «410.000».*

---

**5.382**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera g), sostituire il numero: «250.000» con il seguente: «400.000».*

---

**5.383**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera g), sostituire il numero: «250.000» con il seguente: «390.000».*

---

**5.384**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera g), sostituire il numero: «250.000» con il seguente: «380.000».*

---

**5.385**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera g), sostituire il numero: «250.000» con il seguente: «370.000».*

---

**5.386**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera g), sostituire il numero: «250.000» con il seguente: «360.000».*

---

**5.387**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera g), sostituire il numero: «250.000» con il seguente: «350.000».*

---

**5.388**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera g), sostituire il numero: «250.000» con il seguente: «340.000».*

---

**5.389**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera g), sostituire il numero: «250.000» con il seguente: «330.000».*

---

**5.390**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera g), sostituire il numero: «250.000» con il seguente: «320.000».*

---

**5.391**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera g), sostituire il numero: «250.000» con il seguente: «310.000».*

---

**5.392**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera g), sostituire il numero: «250.000» con il seguente: «300.000».*

---

**5.393**

SIBILIA

*Al comma 9, lettera g), sopprimere le parole: «e fino a 500.000 abitanti».*

---

**5.394**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera g), sostituire il numero: «500.000» con il seguente: «1.000.000».*

---

**5.395**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera g), sostituire il numero: «500.000» con il seguente: «990.000».*

---

**5.396**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera g), sostituire il numero: «500.000» con il seguente: «980.000».*

---

**5.397**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera g), sostituire il numero: «500.000» con il seguente: «970.000».*

---

**5.398**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera g), sostituire il numero: «500.000» con il seguente: «960.000».*

---

**5.399**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera g), sostituire il numero: «500.000» con il seguente: «950.000».*

---

**5.400**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera g), sostituire il numero: «500.000» con il seguente: «930.000».*

---

**5.401**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera g), sostituire il numero: «500.000» con il seguente: «920.000».*

---

**5.402**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera g), sostituire il numero: «500.000», con il seguente: «910.000».*

---

**5.403**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera g), sostituire il numero: «500.000», con il seguente: «900.000».*

---

**5.404**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera g), sostituire il numero: «500.000», con il seguente: «890.000».*

---

**5.405**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera g), sostituire il numero: «500.000», con il seguente: «880.000».*

---

**5.406**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera g), sostituire il numero: «500.000», con il seguente: «870.000».*

---

**5.407**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera g), sostituire il numero: «500.000», con il seguente: «860.000».*

---

**5.408**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera g), sostituire il numero: «500.000», con il seguente: «850.000».*

---

**5.409**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera g), sostituire il numero: «500.000», con il seguente: «840.000».*

---

**5.410**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera g), sostituire il numero: «500.000», con il seguente: «830.000».*

---

**5.411**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera g), sostituire il numero: «500.000», con il seguente: «820.000».*

---

**5.412**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera g), sostituire il numero: «500.000», con il seguente: «810.000».*

---



**5.413**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera g), sostituire il numero: «500.000», con il seguente: «800.000».*

---

**5.414**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera g), sostituire il numero: «500.000», con il seguente: «790.000».*

---

**5.415**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera g), sostituire il numero: «500.000», con il seguente: «780.000».*

---

**5.416**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera g), sostituire il numero: «500.000», con il seguente: «770.000».*

---

**5.417**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera g), sostituire il numero: «500.000», con il seguente: «760.000».*

---

**5.418**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera g), sostituire il numero: «500.000», con il seguente: «750.000».*

---

**5.419**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera g), sostituire il numero: «500.000», con il seguente: «740.000».*

---

**5.420**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera g), sostituire il numero: «500.000», con il seguente: «730.000».*

---

**5.421**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera g), sostituire il numero: «500.000», con il seguente: «720.000».*

---

**5.422**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera g) sostituire il numero: «500.000» con il seguente: «710.000».*

---

**5.423**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera g) sostituire il numero: «500.000» con il seguente: «700.000».*

---

**5.424**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera g) sostituire il numero: «500.000» con il seguente: «690.000».*

---

**5.425**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera g) sostituire il numero: «500.000» con il seguente: «680.000».*

---

**5.426**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera g) sostituire il numero: «500.000» con il seguente: «670.000».*

---

**5.427**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera g) sostituire il numero: «500.000» con il seguente: «660.000».*

---

**5.428**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera g) sostituire il numero: «500.000» con il seguente: «650.000».*

---

**5.429**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera g) sostituire il numero: «500.000» con il seguente: «640.000».*

---

**5.430**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera g) sostituire il numero: «500.000» con il seguente: «630.000».*

---

**5.431**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera g) sostituire il numero: «500.000» con il seguente: «620.000».*

---

**5.432**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera g) sostituire il numero: «500.000» con il seguente: «610.000».*

---

**5.433**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera g) sostituire il numero: «500.000» con il seguente: «600.000».*

---

**5.434**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 9 sopprimere la lettera h).*

---

**5.435**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera h) sostituire il numero: «500.000» con il seguente: «800.000».*

---

**5.436**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera h) sostituire il numero: «500.000» con il seguente: «790.000».*

---

**5.437**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera h) sostituire il numero: «500.000» con il seguente: «780.000».*

---

**5.438**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera h) sostituire il numero: «500.000» con il seguente: «770.000».*

---

**5.439**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera h) sostituire il numero: «500.000» con il seguente: «760.000».*

---

**5.440**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera h) sostituire il numero: «500.000» con il seguente: «750.000».*

---

**5.441**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera h) sostituire il numero: «500.000» con il seguente: «740.000».*

---

**5.442**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera h) sostituire il numero «500.000» con il seguente: «730.000».*

---

**5.443**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera h) sostituire il numero «500.000» con il seguente: «720.000».*

---

**5.444**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera h) sostituire il numero «500.000» con il seguente: «710.000».*

---

**5.445**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera h) sostituire il numero «500.000» con il seguente: «700.000».*

---

**5.446**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera h) sostituire il numero «500.000» con il seguente: «690.000».*

---

**5.447**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera h) sostituire il numero «500.000» con il seguente: «680.000».*

---

**5.448**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera h) sostituire il numero «500.000» con il seguente: «670.000».*

---

**5.449**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera h) sostituire il numero «500.000» con il seguente: «660.000».*

---

**5.450**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera h) sostituire il numero «500.000» con il seguente: «650.000».*

---

**5.451**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera h) sostituire il numero «500.000» con il seguente: «640.000».*

---

**5.452**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera h) sostituire il numero «500.000» con il seguente: «630.000».*

---

**5.453**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera h) sostituire il numero «500.000» con il seguente: «620.000».*

---

**5.454**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera h) sostituire il numero «500.000» con il seguente: «610.000».*

---

**5.455**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera h) sostituire il numero «500.000» con il seguente: «600.000».*

---

**5.456**

SIBILIA

*Al comma 9, lettera h) sopprimere le parole: «e fino a 1.000.000 di abitanti».*

---

**5.457**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera h) sostituire il numero «1.000.000» con il seguente: «1.500.000».*

---

**5.458**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 9 sopprimere la lettera i).*

---

**5.459**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, lettera i) sostituire il numero «1.000.000» con il seguente: «1.500.000».*

---

**5.460**

FAZZONE

*Sopprimere il comma 10.*

---



**5.461**

BISINELLA, CALDEROLI

*Sopprimere il comma 10.*

---

**5.462**

Rita GHEDINI, BROGLIA, DI GIORGI, LO GIUDICE, Luigi MARINO, MAURO MARIA MARINO, MIRABELLI, PUGLISI, SANGALLI, TOCCI

*Al comma 10, dopo le parole: «alla presente legge» aggiungere le parole: «salva diversa deliberazione adottata dalla conferenza metropolitana con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente».*

---

**5.463**

BISINELLA, CALDEROLI

*All'Allegato A (articolo 5, comma 10) sopprimere lettera a).*

---

**5.464**

BISINELLA, CALDEROLI

*All'Allegato A (articolo 5, comma 10) sopprimere lettera b).*

---

**5.465**

BISINELLA, CALDEROLI

*All'Allegato A (articolo 5, comma 10) sopprimere lettera c).*

---

**5.466**

BISINELLA, CALDEROLI

*All'Allegato A (articolo 5, comma 10) sopprimere lettera d).*

---

**5.467**

BISINELLA, CALDEROLI

*All'Allegato A (articolo 5, comma 10) sopprimere lettera e).*  
\_\_\_\_\_**5.468**

FAZZONE

*Sopprimere il comma 11.*  
\_\_\_\_\_**5.469**

BISINELLA, CALDEROLI

*Sopprimere il comma 11.*  
\_\_\_\_\_**5.470**

SIBILIA

*Sopprimere il comma 11.*  
\_\_\_\_\_**5.471**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 11, sostituire la parola: «ciascun» con la seguente: «ogni».*  
\_\_\_\_\_**5.472**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 11, sostituire la parola: «elettore» con la seguente: «votante».*  
\_\_\_\_\_

**5.473**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 11, dopo la parola: «scrivendone», inserire le seguenti: «utilizzando l'apposita matita copiativa».*

---

**5.474**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 11, sostituire la parola: «omonimia» con le seguenti: «identità di cognome fra candidati».*

---

**5.475**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scrivere uno dei due. L'indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati».*

---

**5.476**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono comunque efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscano a candidati della lista votata».*

---

**5.477**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata».*

---

**5.478**

BISINELLA, CALDEROLI

*Sopprimere il comma 12.*

---

**5.479**

FAZZONE

*Sopprimere il comma 12.*

---

**5.480**

SIBILIA

*Sopprimere il comma 12.*

---

**5.481**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 12, sostituire la parola: «tanti» con la seguente: «molti».*

---

**5.482**

SIBILIA

*Sopprimere il comma 13.*

---

**5.483**

BISINELLA, CALDEROLI

*Sopprimere il comma 13.*

---

**5.484**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 13 sopprimere la lettera a).*  
\_\_\_\_\_**5.485**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 13, lettera a) sostituire la parola: «determina» con la seguente: «indica».*  
\_\_\_\_\_**5.486**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 13 sopprimere la lettera b).*  
\_\_\_\_\_**5.487**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 13, lettera a) sostituire la parola: «candidati» con la seguente: «aspiranti».*  
\_\_\_\_\_**5.488**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 13 sopprimere la lettera c).*  
\_\_\_\_\_**5.489**

BISINELLA, CALDEROLI

*Sopprimere il comma 14.*  
\_\_\_\_\_

**5.490**

SIBILIA

*Sopprimere il comma 14.*

---

**5.491**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 14, dopo le parole: «individuale ponderata» inserire le seguenti: «, nel rispetto dell'equilibrio di genere,».*

---

**5.492**

MALAN

*Al comma 14, sostituire la parola: «giovane» con la seguente: «anziano» e aggiungere il seguente periodo: «Ove uno dei due candidati fosse consigliere nella legislatura precedente, è proclamato eletto l'altro candidato, indipendentemente dall'età».*

---

**5.493**

SIBILIA

*Sopprimere il comma 15.*

---

**5.494**

BISINELLA, CALDEROLI

*Sopprimere il comma 15.*

---

**5.495**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 15, sostituire la parola: «vacanti» con la seguente: «liberi».*

---

**5.496**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 15, sostituire la parola: «vacanti» con la seguente: «disponibili».*

---

**5.497**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 15, sostituire la parola: «vacanti» con la seguente: «scoperti».*

---

**5.498**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 15, sostituire la parola: «o» con la seguente: «e».*

---

**Art. 6.****6.1**

CAMPANELLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

*Sopprimere l'articolo.*

---

**6.2**

BISINELLA, CALDEROLI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**6.3**

SIBILIA

*Sopprimere il comma 1.*

---

**6.4**

BISINELLA, CALDEROLI

*Sopprimere il comma 1.*  
\_\_\_\_\_**6.5**

MALAN

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «sindaco», con la seguente: «consiglio», e sopprimere la parola: «; scelto», nonché le parole da: «stabilendo» al termine.*  
\_\_\_\_\_**6.6**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sostituire le parole: «un vicesindaco», con le seguenti: «due vicesindaci».*  
\_\_\_\_\_**6.7**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sostituire le parole: «scelto», con la seguente: «nominato».*  
\_\_\_\_\_**6.8**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, sostituire le parole: «tra i consiglieri metropolitani» con le parole: «tra i membri del consiglio metropolitano».*  
\_\_\_\_\_**6.9**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, sopprimere la parola «eventuale».*  
\_\_\_\_\_



**6.10**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, sostituire la parola: «immediata» con la parola: «celere».*

---

**6.11**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «il vicesindaco» con le parole: «i vicesindaci».*

---

**6.12**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, sostituire la parola: «ogni» con la parola: «qualunque».*

---

**6.13**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, sostituire la parola: «cessi» con la parola: «decada».*

---

**6.14**

MALAN

*Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole: «per cessazione dalla titolarità dall'incarico di sindaco del proprio comune».*

---

**6.15**

SIBILIA

*Sopprimere il comma 2.*

---

**6.16**

BISINELLA, CALDEROLI

*Sopprimere il comma 2.*

---

**6.17**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2, sostituire la parola: «altresì» con la parola: «inoltre».*

---

**6.18**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2, sostituire la parola: «stabiliti» con la parola: «previsti».*

---

**Art. 7.**

**7.1**

CAMPANELLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

*Sopprimere l'articolo.*

---

**7.2**

BISINELLA, CALDEROLI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**7.3**

SIBILIA

*Sopprimere il comma 1.*

---

**7.4**

BISINELLA, CALDEROLI

*Sopprimere il comma 1.*  
\_\_\_\_\_**7.5**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, sostituire le parole: «è composta dal» con la parola: «comprende il».*  
\_\_\_\_\_**7.6**

MALAN

*Al comma 1, sopprimere le parole: «dal sindaco metropolitano che la convoca e la presiede, e».*  
\_\_\_\_\_**7.7**

FAZZONE

*Al comma 1, dopo le parole: «dal sindaco metropolitano» inserire le parole: «ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo n.267 del 2000».*  
\_\_\_\_\_**7.8**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, sostituire la parola:«che» con la parola: «il quale».*  
\_\_\_\_\_**7.9**

SIBILIA

*Sopprimere il comma 2.*  
\_\_\_\_\_

**7.10**

BISINELLA, CALDEROLI

*Sopprimere il comma 2.*  
\_\_\_\_\_**7.11**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2, sostituire la parola: «determina» con la parola: «stabilisce».*  
\_\_\_\_\_**7.12**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2, sostituire le parole: «le maggioranze» con le parole: «le quote di maggioranza necessarie».*  
\_\_\_\_\_**7.13**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2 sopprimere la parola: «fatto».*  
\_\_\_\_\_**Art. 8.****8.1**

CAMPANELLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

*Sopprimere l'articolo.*  
\_\_\_\_\_**8.2**

BISINELLA, CALDEROLI

*Sopprimere l'articolo.*  
\_\_\_\_\_

**8.3**

BISINELLA, CALDEROLI

*Sopprimere il comma 1.*

---

**8.4**

SIBILIA

*Sopprimere il comma 1.*

---

**8.5**

NENCINI, BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. A valere sulle risorse proprie e trasferite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla città metropolitana sono attribuite le funzioni fondamentali delle province e quelle attribuite alla città metropolitana nell'ambito del processo di riordino delle funzioni delle province ai sensi dell'articolo 17 della presente legge, nonché, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, le seguenti funzioni fondamentali:

a) adozione e aggiornamento annuale del piano strategico del territorio metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei comuni;

b) pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture di interesse della comunità metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi all'attività e all'esercizio delle funzioni dei comuni compresi nell'area;

c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano;

d) mobilità e viabilità, anche assicurando la compatibilità e la coerenza della pianificazione urbanistica comunale nell'ambito metropolitano;

e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della città metropolitana come delineata nel piano strategico del territorio di cui alla lettera a);

f) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano».

---

**8.6**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sostituire le parole: «a valere» con la seguente: «avvalendosi».*

---

**8.7**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sostituire le parole: «alla città metropolitana» con le seguenti: «alle città metropolitane».*

---

**8.8**

FAZZONE

*Al comma 1, sostituire le parole: «funzioni fondamentali delle province» con le seguenti: «trasferite tutte le funzioni attualmente esercitate dalle Province».*

---

**8.9**

TOCCI

*Al comma 1, alinea, dopo le parole: «sono attribuite le funzioni fondamentali delle province» inserire le seguenti: «loro spettanti alla data di entrata in vigore della presente legge.».*

---

**8.10**

SIBILIA

*Sopprimere la lettera a) del comma 1.*

---

**8.11**

D'ALÌ

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

---

**8.12**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1 sopprimere la lettera a).*

---

**8.13**PIZZETTI, *Relatore*

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni dei comuni compresi nel predetto territorio, anche in relazione all'esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle regioni, nel rispetto delle leggi delle regioni nelle materie di loro competenza».

---

**8.14**

BROGLIA, Rita GHEDINI, DI GIORGI, LO GIUDICE, Luigi MARINO, MAURO MARIA MARINO, MIRABELLI, PUGLISI, SANGALLI, TOCCI

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «piano strategico» aggiungere la seguente: «triennale».*

---

**8.15**

FAZZONE

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «Anche rispetto all'esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle Regioni».*

---

**8.16**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «anche rispetto» con le seguenti: «con riguardo anche».*

---

**8.17**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «assegnate» con la seguente: «attribuite».*

---

**8.18**

SIBILIA

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

---

**8.19**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

---

**8.20**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «territoriale» con le seguenti: «del territorio».*

---

**8.21**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, lettera b), sopprimere la parola: «generale».*

---

**8.22**

D'ALÌ

*Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «generale» aggiungere la seguente: «urbanistica».*

---



**8.23**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «ivi comprese», aggiungere le seguenti: «le componenti di rilievo ambientale e la bio diversità».*

---

**8.24**

D'ALÌ

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «di interesse della» con le seguenti: «appartenenti alla competenza della».*

---

**8.25**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «della comunità metropolitana» con le seguenti: «delle comunità metropolitane».*

---

**8.26**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, lettera b), sopprimere la parola: «anche».*

---

**8.27**

SIBILIA

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

---

**8.28**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

---

**8.29**

FAZZONE

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «strutturazione di sistemi coordinati di gestione e dei servizi pubblici» con le seguenti: «strutturazione e gestione dei pubblici servizi».*

---

**8.30**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: «strutturazione» con la seguente: «pianificazione».*

---

**8.31**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: «strutturazione» con la seguente: «costituzione».*

---

**8.32**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «gestione» aggiungere le seguenti: «e manutenzione».*

---

**8.33**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «organizzazione» inserire le seguenti: «e gestione».*

---

**8.34**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «di interesse generale».*

---

**8.35**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «di ambito metropolitano» con le seguenti: «di pertinenza delle città metropolitane».*

---

**8.36**

LANZILLOTTA, SUSTA

*Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine, il seguente periodo: «regolazione dei servizi a rete, definizione dei capitolati di gara per l'affidamento della relativa gestione, definizione e monitoraggio dei contratti di servizio, stazione appaltante per tutti i comuni, le unioni di comuni e per gli altri enti pubblici non statali aventi sede nell'ambito territoriale della città metropolitana».*

---

**8.37**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi compresa la gestione dell'edilizia scolastica, con riferimento alla scuola secondaria di secondo grado».*

---

**8.38**

SIBILIA

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

---

**8.39**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma , sopprimere la lettera d).*

---

**8.40**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, lettera d), prima della parola: «mobilità», premettere le seguenti: «piano di».*

---

**8.41**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: «compatibilità» con la seguente: «aderenza».*

---

**8.42**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: «coerenza» con la seguente: «conformità».*

---

**8.43**

FAZZONE

*Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «comunale nell'ambito metropolitano» con la seguente: «metropolitana».*

---

**8.44**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: «comunale» con le seguenti: «dei comuni».*

---

**8.45**

SIBILIA

*Al comma 1, sopprimere la lettera e).*

---

**8.46**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, sopprimere la lettera e).*  
\_\_\_\_\_**8.47**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, lettera e), dopo la parola: «promozione», inserire la seguente: «sostegno».*  
\_\_\_\_\_**8.48**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, lettera e), sopprimere la parola: «anche».*  
\_\_\_\_\_**8.49**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: «sostegno», con la seguente: «supporto».*  
\_\_\_\_\_**8.50**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: « supporto», con la seguente: «ausilio».*  
\_\_\_\_\_**8.51**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «rispondenti», con le seguenti: «rispondenti alla».*  
\_\_\_\_\_

**8.52**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: «vocazione», con la seguente: «tradizione».*

---

**8.53**

SIBILIA

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

---

**8.54**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

---

**8.55**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, lettera f), sostituire la parola: «promozione», con la seguente: «avvio».*

---

**8.56**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, lettera f), dopo la parola: «promozione», inserire la seguente: «, sviluppo».*

---

**8.57**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, lettera f), sostituire la parola: «coordinamento» con la seguente: «organizzazione».*

---

**8.58**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, lettera f), sostituire la parola: «coordinamento» con la seguente: «direzione».*

---

**8.59**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, lettera f), sostituire la parola: «coordinamento» con la seguente: «conduzione».*

---

**8.60**

PUPPATO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Qualora la città metropolitana coincida con l'area territoriale della Provincia ne assume totalmente le funzioni quali individuate dal testo unico degli enti locali e dal decreto legislativo n. 469 del 1997».

---

**8.61**

LANZILLOTTA, SUSTA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le predette funzioni sono esercitate in via esclusiva dalla città metropolitana».

---

**8.62**

BISINELLA, CALDEROLI

*Sopprimere il comma 2.*

---

**8.63**

SIBILIA

*Sopprimere il comma 2.*

---

**8.64**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2, sopprimere la parola: «comunque».*

---

**8.65**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2, sostituire la parola: «ferme» con la seguente: «salve».*

---

**8.66**

NENCINI, BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

*Sopprimere il comma 3.*

---

**8.67**

BISINELLA, CALDEROLI

*Sopprimere il comma 3.*

---

**8.68**

SIBILIA

*Sopprimere il comma 3.*

---



**8.69**

CERONI

*Al comma 3, sostituire le parole: «possono attribuire» con la seguente: «attribuiscono».*

---

**8.70**

FAZZONE

*Al comma 3, sostituire le parole: «possono attribuire» con la seguente: «attribuiscono».*

---

**8.71**

Rita GHEDINI, BROGLIA, DI GIORGI, LO GIUDICE, Luigi MARINO, MAURO MARIA MARINO, MIRABELLI, PUGLISI, SANGALLI, TOCCI

*Al comma 3, sostituire le parole: «possono attribuire» con la seguente: «attribuiscono».*

---

**8.72**

Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE

*Al comma 3, sostituire le parole: «possono attribuire» con la seguente: «attribuiscono».*

---

**8.73**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 3, dopo le parole: «principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza» inserire la seguente: «proporzionalità».*

---

**8.74**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 3, dopo le parole: «della città metropolitana» con le seguenti: «delle città metropolitane».*

---

**Art. 9****9.1**

CAMPANELLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

*Sopprimere l'articolo.*

---

**9.2**

SIBILIA

*Sopprimere il comma 1.*

---

**9.3**

FAZZONE

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Il personale della città metropolitana mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del subentro della Città metropolitana alla Provincia omonima».

---

**9.4**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sostituire la parola: «spettano» con la parola: «compe-  
tono».*

---

**9.5**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sostituire la parola: «alla città metropolitana» con le parole: «alle città metropolitane».*

---

**9.6**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sopprimere la parola: «strumentali».*

---

**9.7**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sopprimere la parola: «ivi».*

---

**9.8**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sostituire le parole: «all'atto del subentro» con le parole: «nel momento in cui subentra».*

---

**9.9**

NENCINI, BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

*Al comma 1 sopprimere il terzo periodo.*

---

**9.10**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sostituire le parole: «per una parte» con la parola: «parziale».*

---

**9.11**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «con la provincia che resta in funzione» con le parole: «la provincia resta in funzione».*

---

**9.12**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, prima delle parole: «si procede» inserire la parola: «e».*

---

**9.13**

BORIOLI, Stefano ESPOSITO, FORNARO, MANASSERO, CHITI, CIRINNÀ, D'ADDA, FAVERO, Elena FERRARA, MAURO MARIA MARINO, MATTESINI, PEZZOPANE

*Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Alla città metropolitana è trasferita anche la titolarità delle vigenti graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato e per assunzioni a tempo determinato della provincia a cui la città metropolitana subentra».*

---

**9.14**

FAZZONE

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. La titolarità delle vigenti graduatorie provinciali relative ad assunzione di personale sia a tempo determinato che indeterminato, è trasferita direttamente in capo alla città metropolitana che succede alla provincia».

---

**9.15**

PEZZOPANE

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il subentro alla provincia di cui al comma 1 comporta anche l'acquisizione delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato svolti dalla medesima provincia che restano vigenti

ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125».

---

**9.16**

SIBILIA

*Sopprimere il comma 2.*

---

**9.17**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 2, sopprimere le parole da: «il personale trasferito» fino alla fine del comma.*

---

**9.18**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2, sostituire la parola: «prossimo» con la parola: «successivo».*

---

**9.19**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2, sostituire le parole: «in godimento» con le parole: «di cui gode».*

---

**9.20**

SIBILIA

*Sopprimere il comma 3.*

---

**9.21**

AUGELLO, D'ALÌ

*Sopprimere il comma 3.*  
\_\_\_\_\_**9.22**

PERRONE, PICCINELLI, ALBERTI CASELLATI

*Sopprimere il comma 3.*  
\_\_\_\_\_**9.23**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 3, sostituire le parole: «il tempestivo» con le parole: «l'effettivo».*  
\_\_\_\_\_**9.24**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: «novanta» con la parola: «centoventi».*  
\_\_\_\_\_**9.25**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 3, sopprimere la parola: «comunque».*  
\_\_\_\_\_**9.26**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 3, sostituire le parole: «1° maggio» con le parole: «1° giugno».*  
\_\_\_\_\_

**9.27**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 3, ultimo periodo, sostituire la parola: «maggio» con la seguente: «aprile».*

---

**9.28**

BISINELLA, CALDEROLI

*All'articolo 9, dopo il comma 3 inserire il seguente:*

*«3-bis. Gli organi delle città metropolitane hanno sede esclusivamente nel comune capoluogo, per tali organi non possono essere istituite sedi decentrate. Nell'individuazione degli uffici si utilizzano, qualora disponibili, beni immobili di proprietà degli enti locali in modo da assicurare il contenimento della spesa».*

---

**9.29**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Nella rubrica sostituire le parole: «della città metropolitana» con le parole: «delle città metropolitane».*

---

**Art. 10.****10.1**

CAMPANELLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

*Sopprimere l'articolo.*

---

**10.2**

SIBILIA

*Sopprimere l'articolo.*

---

**10.3**

BISINELLA, CALDEROLI

*Sopprimere l'articolo.*  
\_\_\_\_\_**10.4**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, sostituire le parole: «per quanto compatibili» con le seguenti: «se compatibili».*  
\_\_\_\_\_**10.5**

BRUNI, LIUZZI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Sopprimere le parole: «in materia di comuni».*  
\_\_\_\_\_**10.6**Eva LONGO, DE SIANO, FASANO, CARDIELLO, SIBILIA, PERRONE, PICCINELLI,  
ALBERTI CASELLATI*Sopprimere le parole: «in materia di comuni».*  
\_\_\_\_\_**10.7**

FAZZONE

*Al comma 1, sopprimere le parole: «in materia di comuni».*  
\_\_\_\_\_**10.8**Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO,  
LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE*Al comma 1, sopprimere le parole: «in materia di comuni».*  
\_\_\_\_\_



**10.9**

BISINELLA, CALDEROLI

*Sopprimere le parole: «in materia di comuni».*

---

**10.10**

AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO

*Al comma 1, sopprimere le parole: «in materia di comuni».*

---

**10.11**

MAURIZIO ROSSI, OLIVERO, D'ONGHIA, LUIGI MARINO, DI MAGGIO

*Al comma 1, sopprimere le parole: «in materia di comuni».*

---

**10.12**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, sostituire le parole: «in materia di» con le seguenti: «ri-guardanti i».*

---

**10.13**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, sostituire la parola: «nonché» con le seguenti: «oltre che».*

---

**Art. 11.****11.1**

DE PETRIS

*Sopprimere gli articoli 11, 12, 13, 14 e 15.*

---

**11.2**

CAMPANELLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

*Sopprimere l'articolo.*

---

**11.3**

BISINELLA, CALDEROLI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**11.4**

FAZZONE

*Sopprimere l'articolo.*

---

**11.5**

SIBILIA

*Sopprimere il comma 1.*

---

**11.6**

BISINELLA, CALDEROLI

*Sopprimere il comma 1.*

---

**11.7**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, sostituire le parole: «fermo restando», con le seguenti:  
«fatto salvo».*

---

**11.8**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sostituire la parola: «esercitano», con la seguente: «svolgono».*

---

**11.9**

PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA, DEL BARBA, PUPPATO, BISINELLA, OLIVERO, SANTINI, LANIECE, TONINI, BERGER, DELLA VEDOVA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. In attuazione dell'articolo 44 della Costituzione e nelle more della riforma costituzionale organica della rappresentanza locale, le disposizioni di cui al comma 115 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, non si applicano alle amministrazioni provinciali il cui territorio corrisponda in prevalenza alla definizione di zona montana ai sensi della normativa vigente. Per le amministrazioni provinciali di cui al periodo precedente, la cui scadenza naturale sia successiva alla data del 31 dicembre 2013, per quelle che risultino oggetto di gestioni commissariali ai sensi dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali o in altri casi di cessazione anticipata del mandato degli organi provinciali ai sensi della legislazione vigente, si procede, pertanto, al rinnovo degli organi secondo le disposizioni in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge».

---

**11.10**

SIBILIA

*Sopprimere il comma 2.*

---

**11.11**

BISINELLA, CALDEROLI

*Sopprimere il comma 2.*

---

**11.12**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2, sopprimere la parola: «comunque».*  
\_\_\_\_\_**11.13**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2 sostituire la parola: «ferme», con la seguente «immu-  
tate».*  
\_\_\_\_\_**11.14**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2 sostituire la parola: «esercitate» con la seguente:  
«svolte».*  
\_\_\_\_\_**11.15**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2 sostituire le parole: «ai sensi» con le seguenti: «a  
norma».*  
\_\_\_\_\_**11.16**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2 sostituire le parole: «ai sensi» con le seguenti: «alla  
luce».*  
\_\_\_\_\_**11.17**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2 sostituire le parole: «ai sensi» con le parole: «in appli-  
cazione».*  
\_\_\_\_\_

**11.18**

NENCINI, BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

*Al comma 2 sopprimere il secondo periodo.*  

---

**11.19**

PICCOLI, MARIN, ZANETTIN

*Al comma 2, secondo periodo dopo le parole: «le regioni» aggiungere le seguenti: «entro il 31 dicembre 2014,».*  

---

**11.20**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2 sostituire la parola: «particolari» con la parola: «specifiche».*  

---

**11.21**

SIBILIA

*Sopprimere il comma 3.*  

---

**11.22**

BISINELLA, CALDEROLI

*Sopprimere il comma 3.*  

---

**11.23**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 3 sostituire le parole: «quanto previsto dall'articolo» con le seguenti: «secondo quanto prevede l'articolo».*  

---

**11.24**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 3 sostituire le parole: «previsto dall'articolo» con la parola: «prevede l'articolo».*

---

**11.25**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 3 sopprimere la parola: «non».*

---

**11.26**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

*«a-bis) la giunta provinciale;».*

*Conseguentemente al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «funzioni attribuite dallo Statuto.» inserire il seguente periodo: «La giunta collabora con il Presidente nel governo della Provincia ed opera attraverso deliberazioni collegiali».*

---

**Art. 12.****12.14**

AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

*«a-bis) la giunta provinciale;».*

*Conseguentemente al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «funzioni attribuite dallo Statuto.» inserire il seguente periodo: «La giunta collabora con il Presidente nel governo della Provincia ed opera attraverso deliberazioni collegiali».*

---

**12.15**

MAURIZIO ROSSI, OLIVERO, D'ONGHIA, LUIGI MARINO, DI MAGGIO

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) la giunta provinciale;».

*Conseguentemente al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «funzioni attribuite dallo Statuto.» inserire il seguente periodo: «La giunta collabora con il Presidente nel governo della Provincia ed opera attraverso deliberazioni collegiali.»*

---

**12.16**

FAZZONE

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) la giunta provinciale;».

---

**12.17**

FAZZONE

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

*Conseguentemente:*

*al comma 2 sopprimere le parole: «e l'assemblea dei sindaci» e sopprimere l'ultimo periodo;*

*sostituire il comma 3 con il seguente: «L'elezione del Presidente della provincia avviene a suffragio universale con la legge elettorale valida per le elezioni dei sindaci nelle città con popolazione superiore ai 15.000 abitanti»;*

*sopprimere il comma 4;*

*sopprimere l'articolo 13.*

---

**12.18**

FAZZONE

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «l'assemblea dei sindaci» con le seguenti: «giunta provinciale.»*

---

**12.19**

FAZZONE

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «c-bis) giunta provinciale».*

---

**12.20**

SIBILIA

*Sopprimere il comma 2.*

---

**12.21**

BISINELLA, CALDEROLI

*Sopprimere il comma 2.*

---

**12.22**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2 sostituire le parole: «rappresenta l'ente» con le seguenti: «è rappresentante dell'ente».*

---

**12.23**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2 sostituire le parole: «sovrintende al funzionamento» con le seguenti: «controlla il funzionamento».*

---

**12.24**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2, sopprimere le parole: «e degli uffici».*

---



**12.25**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2, sostituire le parole: «attribuite dallo statuto» con le seguenti: «previste nello statuto».*

---

**12.26**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2, sostituire le parole: «attribuite dallo statuto» con le seguenti: «stabilite dallo statuto».*

---

**12.27**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2, sostituire la parola: «attribuite» con la seguente: «attribuitegli».*

---

**12.28**

FAZZONE

*Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «La giunta collabora con il Presidente nel governo della Provincia ed opera attraverso deliberazioni collegiali.».*

---

**12.29**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2, sostituire la parola: «è» con la seguente: «costituisce»*

---

**12.30**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2, sostituire la parola: «propone» con la seguente: «suggerisce».*

---

**12.31**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2, sopprimere la parola: «piani».*  
\_\_\_\_\_**12.32**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2, sostituire la parola: «programmi» con la parola: «programmazione».*  
\_\_\_\_\_**12.33**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2, sostituire la parola: «ogni» con la parola: «qualunque».*  
\_\_\_\_\_**12.34**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2, sostituire la parola: «sottoposto» con la parola: «assegnato».*  
\_\_\_\_\_**12.35**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2 sostituire la parola: «esercita» con la parola: «svolge».*  
\_\_\_\_\_**12.36**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2 sostituire le parole: «su proposta» con le parole: «sulla base della proposta».*  
\_\_\_\_\_

**12.37**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2, sostituire le parole: «su proposta» con le parole: «in base alla proposta».*

---

**12.38**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2, sostituire le parole: «da sottopone al parere dell'assemblea dei sindaci» con le parole: «da presentare all'assemblea dei sindaci, che esprime un parere a riguardo».*

---

**12.39**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2, sostituire le parole: «a seguito» con le parole: «in seguito».*

---

**12.40**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2, sostituire le parole: «a seguito» con le parole: «sulla base».*

---

**12.41**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2, sopprimere la parola «espresso».*

---

**12.42**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2, sostituire le parole: «un terzo» con le parole: «due terzi».*

---

**12.43**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2, sostituire le parole: «un terzo» con le parole: «la metà».*

---

**12.44**

PICCOLI, MARIN, ZANETTIN

*Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: «un terzo» con le seguenti: «la metà».*

---

**12.45**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2 sostituire le parole: «un terzo» con le seguenti: «un decimo».*

---

**12.46**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2 sostituire le parole: «un terzo» con le seguenti: «un nono».*

---

**12.47**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2 sostituire le parole: «un terzo» con le seguenti: «un ottavo».*

---

**12.48**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2 sostituire le parole: «un terzo» con le seguenti: «un settimo».*

---

**12.49**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2 sostituire le parole: «un terzo» con le seguenti: «un sesto».*

---

**12.50**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2 sostituire le parole: «un terzo» con le seguenti: «un quinto».*

---

**12.51**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2 sostituire le parole: «un terzo» con le seguenti: «un quarto».*

---

**12.52**

NENCINI, BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

*Al comma 2 le parole: «nella città metropolitana» sono sostituite dalle seguenti: «nella provincia».*

---

**12.53**

PICCOLI, MARIN, ZANETTIN

*Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: «città metropolitana» con la seguente: «provincia».*

---

**12.54**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2 sopprimere la parola: «complessivamente».*

---

**12.55**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2 sopprimere le parole: «in via definitiva».*

---

**12.56**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2 sostituire le parole: «l'assemblea dei sindaci ha poteri», con le seguenti «all'assemblea dei sindaci sono conferiti poteri».*

---

**12.57**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2 sostituire le parole: «secondo quanto disposto dallo statuto», con le seguenti: «secondo quanto dispone lo statuto».*

---

**12.58**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2 sostituire le parole: «secondo quanto disposto dallo statuto», con le seguenti: «secondo quanto stabilisce lo statuto».*

---

**12.59**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2 sostituire le parole: «secondo quanto disposto dallo statuto», con le parole: «secondo quanto prevede lo statuto».*

---

**12.60**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2 sostituire le parole: «secondo quanto disposto dallo statuto», con le seguenti: «secondo quanto è stabilito dallo statuto».*

---

**12.61**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2 sostituire le parole: «adotta o respinge», con le seguenti: «ha facoltà di adottare o respingere».*

---

**12.62**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2, sostituire le parole: «adotta o respinge», con le seguenti: «può adottare o respingere».*

---

**12.63**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2, sostituire le parole: «adotta o respinge», con le seguenti: «approva o rigetta».*

---

**12.64**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2, sostituire le parole: «adotta o respinge», con le parole: «ha facoltà di approvare o rigettare».*

---

**12.65**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2, sostituire le parole: «le sue successive modificazioni» con le seguenti: «le modifiche ulteriori».*

---

**12.66**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2, sostituire le parole: «le sue successive modificazioni» con le seguenti: «le modifiche adottate».*

---

**12.67**

SIBILIA

*Sopprimere il comma 3.*

---

**12.68**

BISINELLA, CALDEROLI

*Sopprimere il comma 3.*

---

**12.69**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 3, sostituire la parola: «costituita» con la seguente: «formata».*

---

**12.70**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 3, sostituire la parola: «costituita» con la seguente: «composta».*

---

**12.71**

PICCOLI, MARIN, ZANETTIN

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. Gli statuti delle province di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, possono prevedere l'elezione a suffragio universale e diretto del consiglio provinciale e del presidente della provincia, in deroga agli articoli 13 e 14 della presente legge».

---



**12.72**

SIBILIA

*Sopprimere il comma 4.*

---

**12.73**

BISINELLA, CALDEROLI

*Sopprimere il comma 4.*

---

**12.74**

NENCINI, BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

*Sopprimere il comma 4.*

---

**12.75**

PICCOLI, MARIN, ZANETTIN

*Al comma 4, dopo le parole: «maggiori oneri per la finanza pubblica.» aggiungere il seguente periodo: «Ferre restando le competenze della legge statale in materia elettorale, al fine di promuovere una piena rappresentatività del rispettivo territorio ovvero delle predette zone, gli statuti delle province di cui al! 'articolo 1, comma 3, secondo periodo, possono prevedere anche una diversa disciplina dell'indice di ponderazione di cui all'articolo 5, commi 9 e 10.».*

*Conseguentemente al comma 6 dell'articolo 13, dopo le parole: «Il voto è ponderato al sensi dell'articolo 5, commi 9 e 10» sono inserite le seguenti: «ferma restando la facoltà di cui all'articolo 12, comma 4, secondo periodo.».*

*Conseguentemente al comma 7 dell'articolo 13, dopo le parole: «ponderazione di cui all'articolo 5, commi 9 e 10» sono aggiunte le seguenti: «ovvero di altra ponderazione eventualmente indicata dagli statuti delle province di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, nell'esercizio della facoltà prevista all'articolo 12, comma 4, secondo periodo.».*

---

**12.76**

BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 4, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Ferre restando le competenze della legge statale in materia elettorale, al fine di promuovere una piena rappresentatività del rispettivo territorio ovvero delle predette zone, i predetti statuti possono prevedere anche una diversa disciplina dell'indice di ponderazione stabilito all'articolo 5.».*

---

**12.77**

CROSIO, BISINELLA, CALDEROLI

*al comma 4, in fine, inserire il seguente periodo: «Gli stessi statuti, d'intesa con la Regione, possono, altresì, prevedere sistemi di elezione del Presidente diversi da quello di cui all'articolo 13.».*

---

**12.78**

DI BIAGIO

*Al comma 4 dopo le parole: «finanza pubblica.» aggiungere il seguente periodo: «Gli stessi Statuti, d'intesa con la Regione, possono, altresì, prevedere sistemi di elezione del Presidente diversi da quello di cui all'articolo 13.».*

---

**Art. 13.****13.1**

MALAN

*Sopprimere l'articolo.*

---

**13.2**

CAMPANELLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

*Sopprimere l'articolo.*

---

**13.3**

BISINELLA, CALDEROLI

*Sopprimere l'articolo.***13.4**

BORIOLI, Stefano ESPOSITO, FORNARO, MANASSERO, BROGLIA, CHITI, CIRINNÀ, D'ADDA, FAVERO, Elena FERRARA, MAURO MARIA MARINO, PEZZOPANE, VACCARI, ZANONI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 13. – 1. Al comma 1 dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 267 del 2000, le parole: "e il presidente della provincia sono eletti" sono sostituite dalle seguenti: "è eletto".

2. L'articolo 74 del decreto legislativo n. 267 del 2000 è sostituito dal seguente:

"Art. 74. – 1. Il presidente della provincia è eletto, contestualmente alla elezione del consiglio provinciale, dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia e dura in carica cinque anni. Possono candidarsi ed essere eletti a presidenti della provincia esclusivamente i sindaci in carica nei medesimi comuni al momento delle elezioni.

2. All'atto di presentare la propria candidatura ciascun candidato alla carica di presidente della provincia deve dichiarare di collegarsi ad almeno uno dei gruppi di candidati per l'elezione del consiglio provinciale. La dichiarazione di collegamento ha efficacia solo se convergente con analogha dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.

3. La scheda per l'elezione del presidente della provincia è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio e reca, alla destra del nome e cognome di ciascun candidato alla carica di presidente della provincia, il contrassegno o i contrassegni del gruppo o dei gruppi di candidati al consiglio cui il candidato ha dichiarato di collegarsi. Alla destra di ciascun contrassegno e'riportato il nome e cognome del candidato al consiglio provinciale facente parte del gruppo di candidati contraddistinto da quel contrassegno.

4. Ciascun elettore può votare per uno dei candidati al consiglio provinciale tracciando un segno sul relativo contrassegno. Ciascun elettore può, altresì, votare sia per un candidato alla carica di presidente della provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo, sia per uno dei candidati al consiglio provinciale ad esso collegato, tracciando anche un segno sul relativo contrassegno. Il voto espresso nei modi suindicati si intende attribuito sia al candidato alla carica di consigliere provinciale corrispondente al contrassegno votato sia al candidato alla carica di presidente della provincia. Ciascun elettore può, infine, votare per un candidato alla carica di presidente della provincia tracciando un segno sul relativo rettangolo. Il

voto in tal modo espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di presidente della provincia.

5. È proclamato eletto presidente della provincia il candidato alla carica che ottiene la maggioranza dei voti validi.

6. In caso di parità di voti, è proclamato eletto presidente della provincia il candidato collegato con il gruppo o i gruppi di candidati per il consiglio provinciale che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto il candidato più giovane di età'».

---

### 13.5

CATALFO, ENDRIZZI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 13. - (*Elezione del Presidente e del Vicepresidente*) – 1. Il presidente e il vicepresidente della provincia sono eletti dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia.

2. Il presidente ed il vicepresidente della provincia durano in carica quattro anni.

3. Sono eleggibili a presidente e a vicepresidente della provincia i sindaci della provincia, il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni.

4. L'elezione avviene sulla base di presentazione di candidature, sottoscritte da almeno il 15 per cento degli aventi diritto al voto. Le candidature sono presentate presso l'ufficio elettorale appositamente costituito presso la sede della provincia dalle ore otto del ventunesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione.

5. Il presidente e il vicepresidente della provincia sono eletti con voto diretto, libero e segreto. L'elezione avviene in unica giornata presso un unico seggio elettorale costituito presso l'ufficio elettorale di cui al comma 4 dalle ore otto alle ore venti. Le schede di votazione sono fornite a cura dell'ufficio elettorale.

6. Ciascun elettore vota per un candidato alla carica di presidente della provincia ed un candidato carica di vicepresidente. Il voto è ponderato ai sensi dell'articolo 5, commi 9 e 10.

7. Sono eletti presidente e vicepresidente della provincia i candidati che conseguono il maggior numero di voti, sulla base della ponderazione di cui all'articolo 5, commi 9 e 10. In caso di parità di voti, è eletto il candidato più giovane.

8. Il presidente e il vicepresidente della provincia decadono dalla carica in caso di cessazione dalla carica di sindaco.

9. Il vicepresidente della provincia esercita le funzioni del presidente in ogni caso in cui questi ne sia impedito ovvero sia decaduto. Il presi-

dente può assegnare deleghe a consiglieri provinciali secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto».

---

### 13.6

MAURIZIO ROSSI, Luigi MARINO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 13. – 1. Il Presidente della Provincia è eletto direttamente dai cittadini a suffragio universale insieme al Consiglio provinciale secondo le vigenti disposizioni di legge.

2. Il Presidente della Provincia dura in carica cinque anni.

3. Il presidente della Provincia può nominare un vicepresidente, scelto tra i consiglieri provinciali, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al consiglio. Il vicepresidente esercita le funzioni del presidente in ogni caso in cui questi ne sia impedito».

---

### 13.7

AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 13. – 1. Il Presidente della Provincia è eletto direttamente dai cittadini a suffragio universale insieme al Consiglio provinciale secondo le vigenti disposizioni di legge.

2. Il Presidente della Provincia dura in carica cinque anni.

3. Il presidente della Provincia può nominare un vicepresidente, scelto tra i consiglieri provinciali, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al consiglio. Il vicepresidente esercita le funzioni del presidente in ogni caso in cui questi ne sia impedito».

---

### 13.8

BISINELLA, CALDEROLI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 13. – 1. Il Presidente della Provincia è eletto direttamente dai cittadini a suffragio universale insieme al Consiglio provinciale secondo le vigenti disposizioni di legge.

2. Il Presidente della Provincia dura in carica cinque anni.

3. Il presidente della Provincia può nominare un vicepresidente, scelto tra i consiglieri provinciali, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al consiglio. Il vicepresidente esercita le funzioni del presidente in ogni caso in cui questi ne sia impedito».

---

### 13.9

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 13. – 1. Il Presidente della Provincia è eletto direttamente dai cittadini a suffragio universale insieme al Consiglio provinciale secondo le vigenti disposizioni di legge.

2. Il Presidente della Provincia dura in carica cinque anni.

3. Il presidente della Provincia può nominare un vicepresidente, scelto tra i consiglieri provinciali, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate edandone sollecita comunicazione al consiglio. Il vicepresidente esercita le funzioni del presidente in ogni caso in cui questi ne sia impedito».

---

### 13.10

Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 13. (*Elezione del presidente della provincia*) . – 1. Il Presidente della Provincia è eletto direttamente dai cittadini a suffragio universale insieme al Consiglio provinciale secondo le vigenti disposizioni di legge.

2. Il Presidente della Provincia dura in carica cinque anni.

3. Il presidente della Provincia può nominare un vicepresidente, scelto tra i consiglieri provinciali, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al consiglio. Il vicepresidente esercita le funzioni del presidente in ogni caso in cui questi ne sia impedito».

---

**13.11**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 13. (Elezione del presidente della provincia) . – 1. Il Presidente della Provincia è eletto direttamente dai cittadini a suffragio universale insieme al Consiglio provinciale secondo le vigenti disposizioni di legge.

2. Il Presidente della Provincia dura in carica cinque anni.

3. Il presidente della Provincia può nominare un vicepresidente scelto tra i consiglieri provinciali stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al consiglio. Il vicepresidente esercita le funzioni del presidente qualora questi ne sia impedito».

---

**13.12**

EVA LONGO, DE SIANO, FASANO, CARDIELLO, SIBILIA, PERRONE, PICCINELLI, ALBERTI CASELLATI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 13. (Elezione del presidente della provincia) . – 1. Il Presidente della Provincia è eletto direttamente dai cittadini a suffragio universale insieme al Consiglio provinciale secondo le vigenti disposizioni di legge.

2. Il Presidente della Provincia dura in carica cinque anni.

3. Il presidente della Provincia può nominare un vicepresidente, scelto tra i consiglieri provinciali, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al consiglio. Il vicepresidente esercita le funzioni del presidente in ogni caso in cui questi ne sia impedito».

---

**13.13**

BRUNI, LIUZZI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Sostituire l'intero articolo con il seguente:*

«Art. 13. (Elezione del presidente della provincia) . – 1. Il Presidente della Provincia è eletto direttamente dai cittadini a suffragio universale insieme al Consiglio provinciale secondo le vigenti disposizioni di legge.

2. Il Presidente della Provincia dura in carica cinque anni.

3. Il presidente della Provincia può nominare un vicepresidente, scelto tra i consiglieri provinciali, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al consiglio. Il vicepresidente

esercita le funzioni del presidente in ogni caso in cui questi ne sia impedito».

---

### 13.14

FAZZONE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 13. - 1. Il Presidente della Provincia è eletto direttamente dai cittadini a suffragio universale insieme al Consiglio provinciale secondo le vigenti disposizioni di legge.

2. Il Presidente della Provincia dura in carica cinque anni.

3. Il presidente della Provincia può nominare un vice presidente, scelto tra i consiglieri provinciali, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al consiglio. Il vicepresidente esercita le funzioni del presidente in ogni caso in cui questi ne sia impedito».

---

### 13.15

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Sostituire l'intero articolo con il seguente:*

«Art. 13. (*Elezione del presidente della provincia*) . – 1. Il Presidente della Provincia è eletto direttamente dai cittadini a suffragio universale insieme al Consiglio provinciale secondo le vigenti disposizioni di legge.

2. Il Presidente della Provincia dura in carica cinque anni.

3. Il presidente della Provincia ha facoltà di nominare un vicepresidente scelto tra i consiglieri provinciali stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone subitanea comunicazione al consiglio. Il vicepresidente esercita le funzioni del presidente in ogni caso in cui questi ne sia impedito».

---

### 13.16

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Sostituire l'intero articolo con il seguente:*

«Art. 13. (*Elezione del presidente della provincia*) . – 1. Il Presidente della Provincia è eletto direttamente dai cittadini a suffragio universale insieme al Consiglio provinciale secondo le vigenti disposizioni di legge.



2. Il Presidente della Provincia dura in carica cinque anni.

3. Il presidente della Provincia ha facoltà di nominare un vicepresidente, scelto tra i consiglieri provinciali, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al consiglio. Il vicepresidente esercita le funzioni del presidente in ogni caso in cui questi ne sia impedito».

---

### 13.17

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Sostituire l'intero articolo con il seguente:*

«Art. 13. (*Elezione del presidente della provincia*) . – 1. Il Presidente della Provincia è eletto direttamente dai cittadini a suffragio universale insieme al Consiglio provinciale secondo le vigenti disposizioni di legge.

2. il Presidente della Provincia ha un mandato di cinque anni.

3. Il presidente della Provincia può nominare un vicepresidente, scelto tra i consiglieri provinciali, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al consiglio. Il vicepresidente esercita le funzioni del presidente in ogni caso in cui questi ne sia impedito».

---

### 13.18

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Sostituire l'intero articolo con il seguente:*

«Art. 13. (*Elezione del presidente della provincia*) . – 1. Il Presidente della Provincia è eletto direttamente dai cittadini a suffragio universale insieme al Consiglio provinciale secondo le disposizioni di legge attualmente in vigore.

2. Il Presidente della Provincia dura in carica cinque anni.

3. Il presidente della Provincia può nominare un vicepresidente, scelto tra i consiglieri provinciali, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al consiglio. Il vicepresidente esercita le funzioni del presidente in ogni caso in cui questi ne sia impedito».

---

**13.19**

SIBILIA

*Sopprimere il comma 1.*  
\_\_\_\_\_**13.20**

BISINELLA, CALDEROLI

*Sopprimere il comma 1.*  
\_\_\_\_\_**13.21**

FAZZONE

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Il Presidente della Provincia è eletto secondo quanto stabilito dall'articolo 46 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

  
\_\_\_\_\_**13.22**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sostituire la parola: «eletto» con la seguente: «nominato».*  
\_\_\_\_\_**13.23**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sostituire la parola: «eletto» con la seguente: «scelto».*  
\_\_\_\_\_**13.24**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sostituire la parola: «eletto» con la seguente: «designato».*  
\_\_\_\_\_

**13.25**

DEL BARBA, DELLA VEDOVA, FRAVEZZI, LANIECE, PALERMO, PANIZZA

*Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo:* «Ferre restando le competenze della legge statale in materia elettorale, gli statuti delle province di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, sentito il Ministero per gli affari regionali, possono prevedere, dopo la prima applicazione e comunque non prima dello gennaio 2015, un sistema elettorale alternativo per l'elezione del presidente della Provincia. L'elezione può avvenire successivamente all'approvazione della legge statale sul sistema elettorale.».

---

**13.26**

DEL BARBA, DELLA VEDOVA, FRAVEZZI, LANIECE, PALERMO, PANIZZA

*Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo:* «Ferre restando le competenze della legge statale in materia elettorale, gli statuti delle province di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, sentito il Ministero per gli affari regionali, possono prevedere un sistema elettorale alternativo per l'elezione del presidente della Provincia. L'elezione può avvenire successivamente all'approvazione della legge statale sul sistema elettorale.».

---

**13.27**

BISINELLA, CALDEROLI

*Sopprimere il comma 2.*

---

**13.28**

SIBILIA

*Sopprimere il comma 2.*

---

**13.29**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2 sostituire le parole:* «il presidente della provincia dura in carica quattro anni» *con le seguenti:* «Al presidente della provincia è assegnato un mandato di quattro anni.».

---

**13.30**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2 sostituire le parole: «dura in carica» con le seguenti: «mantiene la carica».*

---

**13.31**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2 sostituire le parole: «dura in carica» con le seguenti: «rimane in carica».*

---

**13.32**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2 sostituire le parole: «dura in carica» con le seguenti: «resta in carica».*

---

**13.33**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2 sostituire le parole: «quattro anni» con le seguenti: «venti anni».*

---

**13.34**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2 sostituire le parole: «quattro anni» con le seguenti: «quindici anni».*

---

**13.35**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2 sostituire le parole: «quattro anni» con le seguenti: «dodici anni».*

---

**13.36**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2 sostituire le parole: «quattro anni» con le seguenti: «dieci anni».*

---

**13.37**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2 sostituire le parole: «quattro anni» con le seguenti: «nove anni».*

---

**13.38**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2 sostituire le parole: «quattro anni» con le seguenti: «otto anni».*

---

**13.39**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2 sostituire le parole: «quattro anni» con le seguenti: «sette anni».*

---

**13.40**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2 sostituire le parole: «quattro anni» con le seguenti: «sei anni».*

---

**13.41**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2 sostituire le parole: «quattro anni» con le seguenti: «cinque anni».*

---

**13.42**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2 sostituire le parole: «quattro anni» con le seguenti: «un anno».*

---

**13.43**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2, sostituire le parole: «quattro anni» con le seguenti: «due anni».*

---

**13.44**

FAZZONE

*Al comma 2, sostituire le parole: «quattro anni» con le seguenti: «due anni».*

---

**13.45**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2, sostituire le parole: «quattro anni» con le seguenti: «tre anni».*

---

**13.46**

SIBILIA

*Sopprimere il comma 3.*

---

**13.47**

BISINELLA, CALDEROLI

*Sopprimere il comma 3.*

---

**13.48**

SUSTA, MARAN, LANZILLOTTA

*Al comma 3, dopo le parole: «i sindaci» inserire le seguenti: «e i consiglieri comunali».*

*Conseguentemente:*

*all'articolo 13, comma 8, dopo le parole: «di sindaco» inserire le seguenti: «o di consigliere comunale».*

---

**13.49**

FAZZONE

*Al comma 3, sopprimere le parole: «il cui mandato non scada prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni».*

---

**13.50**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 3, sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti: «tre anni».*

---

**13.51**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 3, sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti: «trenta mesi».*

---

**13.52**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 3, sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti: «ventiquattro mesi».*

---

**13.53**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 3, sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti: «due anni».*

---

**13.54**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 3, sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti: «venti mesi».*

---

**13.55**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 3, sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti: «quattro mesi».*

---

**13.56**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 3, sostituire le parole: «diciotto mesi», con le parole: «sei mesi».*

---

**13.57**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 3, sostituire le parole: «diciotto mesi», con le parole: «otto mesi».*

---

**13.58**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 3, sostituire le parole: «diciotto mesi», con le parole: «dieci mesi».*

---



**13.59**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 3, sostituire le parole: «diciotto mesi», con le parole: «un anno».*

---

**13.60**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 3, sostituire le parole: «diciotto mesi», con le parole: «quindici mesi».*

---

**13.61**

DEL BARBA, DELLA VEDOVA, FRAVEZZI, LANIECE, PALERMO, PANIZZA

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ferre restando le competenze della legge statale in materia elettorale, gli statuti delle province di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, sentite la Regione e il Ministero per gli affari regionali, possono prevedere la possibilità di estendere l'elettorato passivo per la carica di presidente della provincia, anche ai consiglieri comunali dei Comuni afferenti al territorio della provincia, il cui mandato non scada entro diciotto mesi dalle elezioni.»*

---

**13.62**

FAZZONE

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatta salva la possibilità per le Province la cui popolazione residente nel Comune capoluogo, all'atto dell'ultimo censimento, sia inferiore ad un terzo della popolazione residente nell'area metropolitana, per le quali l'elezione degli organi di governo avviene a suffragio universale».*

---

**13.63**

BISINELLA, CALDEROLI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Fermi restando il divieto di cumulo degli emolumenti comunque denominati, al presidente della provincia spetta una indennità corrispondente a quella del sindaco del comune capoluogo di provincia».

---

**13.64**Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO,  
LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Fermi restando il divieto di cumulo degli emolumenti comunque denominati, al presidente della provincia spetta una indennità corrispondente a quella del sindaco del comune capoluogo di provincia».

---

**13.65**

FAZZONE

*Sopprimere il 4 comma.***13.66**

BISINELLA, CALDEROLI

*Sopprimere il comma 4.***13.67**

SIBILIA

*Sopprimere il comma 4.*

**13.68**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 4 sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «30 per cento».*

---

**13.69**

FAZZONE

*Al comma 4 sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «30 per cento».*

---

**13.70**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 4 sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «20 per cento».*

---

**13.71**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 4 sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «1 per cento».*

---

**13.72**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 4 sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «2 per cento».*

---

**13.73**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 4 sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «3 per cento».*

---

**13.74**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 4 sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «4 per cento».*

---

**13.75**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 4 sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «5 per cento».*

---

**13.76**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 4 sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «6 per cento».*

---

**13.77**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 4 sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «7 per cento».*

---

**13.78**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 4 sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «8 per cento».*

---

**13.79**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 4 sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «9 per cento».*

---

**13.80**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 4, sostituire le parole: «15 per cento» con le parole: «10 per cento».*

---

**13.81**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 4, sostituire la parola: «otto» con la seguente: «nove».*

---

**13.82**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 4, sostituire le parole: «ore otto» con le parole: «ore nove».*

---

**13.83**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 4, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «tredici».*

---

**13.84**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 4, sostituire le parole: «ore dodici» con le parole: «ore tredici».*

---

**13.85**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 4, sostituire la parola: «ventesimo» con la seguente: «ventunesimo».*

---

**13.87**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 4, sostituire la parola: «antecedente» con la parola: «anteriore».*

---

**13.88**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 4, sostituire la parola: «antecedente» con la parola: «prima».*

---

**13.89**

BISINELLA, CALDEROLI

*Sopprimere il comma 5*

---

**13.90**

SIBILIA

*Sopprimere il comma 5.*

---

**13.91**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 5, sostituire le parole: «con voto» con le parole: «a suffragio universale».*

---

**13.92**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 5, sostituire le parole: «con voto» con le parole: «a suffragio».*

---

**13.93**

FAZZONE

*Al comma 5 sostituire la parola: «segreto», con la seguente: «palese».*

---

**13.94**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 5 sostituire la parola: «avviene», con la seguente: «si tiene».*

---

**13.95**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 5 sostituire la parola: «avviene», con la seguente: «si svolge».*

---

**13.96**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 5 sostituire le parole: «dalle ore otto», con le seguenti: «dalle ore undici».*

---

**13.97**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 5 sostituire le parole: «dalle ore otto», con le seguenti: «dalle ore dieci».*

---

**13.98**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 5 sostituire le parole: «dalle ore otto», con le seguenti: «dalle ore nove».*

---

**13.99**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 5, sostituire la parola: «otto», con la seguente: «sette».*

---

**13.100**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 5 sostituire le parole: «alle ore venti», con le seguenti: «alle ore ventiquattro».*

---

**13.101**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 5 sostituire le parole: «alle ore venti», con le seguenti: «alle ore ventitre».*

---

**13.102**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 5 sostituire le parole: «alle ore venti», con le seguenti: «alle ore ventidue».*

---

**13.103**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 5 sostituire le parole: «alle ore venti», con le seguenti: «alle ore ventuno».*

---

**13.104**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 5 sostituire le parole: «alle ore venti», con le seguenti: «alle ore diciassette».*

---



**13.105**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 5 sostituire le parole: «alle ore venti», con le seguenti: «alle ore diciotto».*

---

**13.106**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 5, sostituire le parole: «alle ore venti» con le seguenti: «alle ore diciannove».*

---

**13.107**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 5, sostituire le parole: «fornite a cura dell'ufficio» con le seguenti: «distribuite dall'ufficio».*

---

**13.108**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 5, sostituire le parole: «fornite a cura dell'ufficio» con le seguenti: «elargite dall'ufficio».*

---

**13.109**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 5, sostituire le parole: «fornite a cura dell'ufficio» con le seguenti: «ripartite dall'ufficio».*

---

**13.110**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 5, sostituire le parole: «fornite a cura dell'ufficio» con le seguenti: «messe a disposizione».*

---

**13.111**

BISINELLA, CALDEROLI

*Sopprimere il comma 6.*

---

**13.112**

SIBILIA

*Sopprimere il comma 6.*

---

**13.113**

DE PETRIS

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. L'elezione del presidente della provincia avviene con la maggioranza del 50 per cento +1 dei componenti dell'assemblea dei sindaci che dovranno in ogni caso rappresentare almeno il 50 per cento + 1 della popolazione provinciale».

*Conseguentemente, sopprimere il comma 7.*

---

**13.114**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 6 sostituire la parola: «ciascun» con la seguente: «qualsiasi».*

---

**13.115**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 6 sostituire la parola: «ciascun» con la seguente: «ogni».*

---

**13.116**

FAZZONE

*Al comma 6 sostituire le parole: «per un solo candidato» con le seguenti: «per due candidati».*

---

**13.117**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 6 sostituire le parole: «un solo candidato» con le seguenti: «due candidati».*

---

**13.118**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 6 sostituire le parole: «alla carica di presidente della provincia» con le seguenti: «per la presidenza della provincia».*

---

**13.119**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 6 sostituire le parole: «alla carica di presidente della provincia» con le seguenti: «da designare come presidente della provincia».*

---

**13.120**

FAZZONE

*Al comma 6 sopprimere le parole: «il voto è ponderato ai sensi dell'articolo 5, commi 9 e 10».*

---

**13.121**

BISINELLA, CALDEROLI

*Sopprimere il comma 7.*

---

**13.122**

SIBILIA

*Sopprimere il comma 7.*

---

**13.123**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 7 sostituire la parola: «consegue» con la seguente: «raggiunge».*

---

**13.124**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 7 sostituire la parola: «consegue» con la seguente: «totalizza».*

---

**13.125**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 7 sostituire la parola: «consegue» con la seguente: «ottiene».*

---

**13.126**

FAZZONE

*Al comma 7 sopprimere le parole: «sulla base della ponderazione di cui all'articolo 5, commi 9 e 10».*

---

**13.127**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 7 sostituire le parole: «sulla base della» con le seguenti: «in base alla».*

---

**13.128**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 7 sostituire le parole: «sulla base della» con le seguenti: «secondo la».*

---

**13.129**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 7 sostituire le parole: «di cui all'articolo 5, commi 9 e 10» con le seguenti: «di cui ai commi 9 e 10 dell'articolo 5».*

---

**13.130**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 7 sostituire le parole: «in caso di parità di voti» con le seguenti: «nell'ipotesi di parità».*

---

**13.131**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 7 sostituire le parole: «è eletto il candidato più giovane» con le seguenti: «si ricorre al ballottaggio».*

---

**13.132**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 7 sostituire le parole: «è eletto il candidato più giovane» con le seguenti: «si va al ballottaggio».*

---

**13.133**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 7 sostituire le parole: «è eletto il candidato più giovane» con le seguenti: «si va al secondo turno».*

---

**13.134**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 7 sostituire le parole: «più giovane» con le seguenti: «più anziano».*

---

**13.135**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 7 sostituire le parole: «più giovane» con le seguenti: «di età superiore».*

---

**13.136**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 7 sostituire le parole: «più giovane» con le seguenti: «di età inferiore».*

---

**13.137**

BISINELLA, CALDEROLI

*Sopprimere il comma 8.*

---

**13.138**

SIBILIA

*Sopprimere il comma 8.*

---

**13.139**

CATALFO, ENDRIZZI

*Sostituire il comma 8 con il seguente:*

«8. Il presidente della provincia decade dalla carica in caso di cessazione dalla carica di sindaco».

---

**13.140**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 8 sostituire le parole: «anche in caso di cessazione dalla carica di sindaco» con le seguenti: «qualora cessi il mandato di sindaco».*

---

**13.141**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 8 sopprimere le parole: «ove avvenga per fine del mandato».*

---

**13.142**

BISINELLA, CALDEROLI

*Sopprimere il comma 9.*

---

**13.143**

SIBILIA

*Sopprimere il comma 9.*

---

**13.144**

CATALFO, ENDRIZZI

*Sostituire il comma 9 con il seguente:*

«9. È eletto un vicepresidente della provincia con le stesse modalità del presidente della provincia. Il vicepresidente esercita le funzioni del presidente in ogni caso in cui questi ne sia impedito ovvero sia decaduto».

---

**13.145**

FAZZONE

*Sostituire il comma 9 con il seguente:*

«9. La carica di Vice Presidente della Provincia spetta al secondo non eletto alla carica di Presidente».

---

**13.146**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9 sostituire le parole: «può nominare» con le parole: «ha facoltà di designare».*

---

**13.147**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9 sostituire le parole: «può nominare» con le parole: «ha facoltà di scegliere».*

---

**13.148**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9 sostituire le parole: «può nominare» con le parole: «ha facoltà di incaricare».*

---

**13.149**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9 sostituire le parole: «un vicepresidente» con le parole: «due vice presidenti».*

---



**13.150**

FAZZONE

*Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: «stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate e dandone immediata comunicazione al Consiglio.» con le seguenti: «le cui funzioni sono stabilite dallo Statuto dell'Ente Provinciale».*

---

**13.151**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9 sostituire la parola: «stabilendo» con la seguente: «conferendo».*

---

**13.152**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9 sostituire la parola: «stabilendo» con la seguente: «delegando».*

---

**13.153**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9 sostituire la parola: «stabilendo» con la seguente: «deferendo».*

---

**13.154**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9 sostituire la parola: «stabilendo» con la seguente: «assegnando».*

---

**13.155**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9 sostituire la parola: «stabilendo» con la seguente: «attribuendo».*

---

**13.156**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9 sostituire la parola: «immediata» con la seguente: «sollecita».*

---

**13.157**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9 sostituire le parole: «il vicepresidente» con le seguenti: «i vicepresidenti».*

---

**13.158**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9 sostituire le parole: «in ogni caso in cui» con la seguente: «qualora».*

---

**13.159**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9 sostituire le parole: «assegnare deleghe» con le seguenti: «delegare talune funzioni».*

---

**13.160**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9 sostituire le parole: «secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto» con le seguenti: «secondo quanto stabilisce lo statuto».*

---

**13.161**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9 sostituire le parole: «secondo le modalità e nei limiti stabiliti dallo statuto» con le seguenti: «in base a modalità e limiti dello statuto».*

---

**Art. 14.****14.1**

CAMPANELLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

*Sopprimere l'articolo.*

---

**14.2**

BISINELLA, CALDEROLI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**14.3**

MALAN

*Sopprimere l'articolo.*

---

**14.4**

FAZZONE

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 14 – 1. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e da un numero di componenti pari al numero dei comuni ricadenti nel territorio provinciale».

---

**14.5**

BORIOLI, Stefano ESPOSITO, FORNARO, MANASSERO, BROGLIA, CHITI, CIRINNÀ, D'ADDA, FAVERO, Elena FERRARA, MAURO MARIA MARINO, PEZZOPANE, VACCARI, ZANONI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 14 – 1. Il comma 2 dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 267 del 2000 è sostituito dal seguente: "Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e da:

a) ventiquattro membri nelle province con popolazione residente superiore a 500.000 abitanti;

b) venti membri nelle altre province"».

2. Il consiglio provinciale dura in carica cinque anni.

1. L'articolo 75 del decreto legislativo n. 267 del 2000 è sostituito dal seguente:

"1. Il consiglio provinciale è eletto, contestualmente alla elezione del presidente, dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia. Possono candidarsi ed essere eletti a consiglieri provinciali esclusivamente i sindaci e i consiglieri comunali in carica nei medesimi comuni al momento delle elezioni.

2. L'elezione dei consiglieri provinciali è effettuata sulla base di collegi uninominali e secondo le disposizioni dettate dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, in quanto compatibili con le norme di cui all'articolo 74 e al presente articolo. Le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione.

3. Con il gruppo di candidati collegati deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di presidente della provincia e il programma amministrativo. Più gruppi possono presentare lo stesso candidato alla carica di presidente della provincia. In tal caso i gruppi debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegati.

4. L'attribuzione dei seggi del consiglio provinciale ai gruppi di candidati collegati è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del presidente della provincia.

5. La cifra elettorale di ogni gruppo è data dal totale dei voti validi ottenuti da tutti i candidati del gruppo stesso nei singoli collegi della provincia.

6. Non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di candidati che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessuna coalizione di gruppi che abbia superato tale soglia.

7. Per l'assegnazione dei seggi a ciascun gruppo di candidati collegati, si divide la cifra elettorale conseguita da ciascun gruppo di candidati successivamente per 1,2,3,4, ... sino a concorrenza del numero di consiglieri da eleggere. Quindi tra i quozienti così ottenuti si scelgono i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascun gruppo di candidati sono assegnati tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad esso appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito al gruppo di candidati che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad un gruppo spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra gli altri gruppi, secondo l'ordine dei quozienti.

8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano quando il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale.

9. Qualora il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia non abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale, a tale gruppo o gruppi di candidati viene assegnato il 60 per cento dei seggi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da attribuire al gruppo o ai gruppi contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato proclamato eletto presidente, per determinare il numero di seggi spettanti a ciascun gruppo, si dividono le rispettive cifre elettorali corrispondenti ai voti riportati al primo turno, per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare. Si determinano in tal modo quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni gruppo di candidati.

10. I restanti seggi sono attribuiti agli altri gruppi di candidati ai sensi del comma 7.

11. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo di candidati, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di presidente della provincia non risultati eletti, collegati a ciascun gruppo di candidati che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato alla carica di presidente della provincia non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti ai gruppi di candidati collegati.

12. Compiute le operazioni di cui al comma 11 sono proclamati eletti consiglieri provinciali i candidati di ciascun gruppo secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.

13. La cifra individuale dei candidati a consigliere provinciale viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuto da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio per i candidati a consigliere provinciale. Nel caso di candidature presentate in più di un collegio si assume, ai fini della graduatoria, la maggiore cifra individuale riportata dal candidato».

---

## 14.6

FAZZONE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 14. – 1. Il Consiglio provinciale è composto dal Presidente della Provincia e da:

a) 24 consiglieri nelle Province con popolazione residente superiore a 500.000 abitanti;

b) 20 consiglieri nelle altre Province.

2. Il consiglio provinciale dura in carica cinque anni.

3. Il Consiglio provinciale è eletto direttamente dai cittadini a suffragio universale sulla base delle disposizioni vigenti per le elezioni dei consigli provinciali, come modificate dalla presente legge. In ogni provincia è costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri provinciali ad essa assegnati; le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione. Il Presidente della Provincia nomina gli assessori tra i componenti del Consiglio provinciale.

4. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuative per l'elezione dei consigli provinciali.

5. All'articolo 64, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono soppresse le parole: "e provinciale".

6. All'articolo 74, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 6 è soppressa la parola: "assoluta", al comma 11 è soppresso il primo periodo e sono conseguentemente soppressi i commi 7, 8, 9 e 10.

7. Fino alla data di approvazione delle Statuto della Provincia si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della Provincia

sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali e le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267.»

---

## 14.7

BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 14 – 1. Il Consiglio provinciale è composto dal Presidente della Provincia e da:

a) 24 consiglieri nelle Province con popolazione residente superiore a 500.000 abitanti;

b) 20 consiglieri nelle altre Province.

2. Il consiglio provinciale dura in carica cinque anni.

3. Il Consiglio provinciale è eletto direttamente dai cittadini a suffragio universale sulla base delle disposizioni vigenti per le elezioni dei consigli provinciali, come modificate dalla presente legge. In ogni provincia è costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri provinciali ad essa assegnati; le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione. Il Presidente della Provincia nomina gli assessori tra i componenti del Consiglio provinciale.

4. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n.122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuative per l'elezione dei consigli provinciali.

5. All'articolo 64, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono soppresse le parole: "e provinciale".

6. All'articolo 74, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 6 è soppressa la parola: "assoluta", al comma 11 è soppresso il primo periodo e sono conseguentemente soppressi i commi 7, 8, 9 e 10.

7. Fino alla data di approvazione delle Statuto della Provincia si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della Provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali e le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267».

---

**14.8**

EVA LONGO, DE SIANO, FASANO, CARDIELLO, SIBILIA, PERRONE, PICCINELLI, ALBERTI CASELLATI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 14. – 1. Il Consiglio provinciale è composto dal Presidente della Provincia e da:

a) 24 consiglieri nelle Province con popolazione residente superiore a 500.000 abitanti;

b) 20 consiglieri nelle altre Province.

2. Il consiglio provinciale dura in carica cinque anni.

3. Il Consiglio provinciale è eletto direttamente dai cittadini a suffragio universale sulla base delle disposizioni vigenti per le elezioni dei consigli provinciali, come modificate dalla presente legge. In ogni provincia è costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri provinciali ad essa assegnati; le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione. Il Presidente della Provincia nomina gli assessori tra i componenti del Consiglio provinciale.

4. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuative per l'elezione dei consigli provinciali.

5. All'articolo 64, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soppresse le parole: "e provinciale".

6. All'articolo 74, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 6 è soppressa la parola: "assoluta", al comma 11 è soppresso il primo periodo e sono conseguentemente soppressi i commi 7, 8, 9 e 10.

7. Fino alla data di approvazione dello Statuto della Provincia si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della Provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali e le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267».

**14.9**

AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 14. – 1. Il Consiglio provinciale è composto dal Presidente della Provincia e da:

a) 24 consiglieri nelle Province con popolazione residente superiore a 500.000 abitanti;



b) 20 consiglieri nelle altre Province.

2. Il consiglio provinciale dura in carica cinque anni.

3. Il Consiglio provinciale è eletto direttamente dai cittadini a suffragio universale sulla base delle disposizioni vigenti per le elezioni dei consigli provinciali, come modificate dalla presente legge. In ogni provincia è costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri provinciali ad essa assegnati; le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione. Il Presidente della Provincia nomina gli assessori tra i componenti del Consiglio provinciale.

4. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuative per l'elezione dei consigli provinciali.

5. All'articolo 64, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soppresse le parole: "e provinciale".

6. All'articolo 74, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 6 è soppressa la parola: "assoluta", al comma 11 è soppresso il primo periodo e sono conseguentemente soppressi i commi 7, 8, 9 e 10.

7. Fino alla data di approvazione dello Statuto della Provincia si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della Provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali e le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267».

---

#### 14.10

GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 14. – 1. Il Consiglio provinciale è composto dal Presidente della Provincia e da:

a) 24 consiglieri nelle Province con popolazione residente superiore a 500.000 abitanti;

b) 20 consiglieri nelle altre Province.

2. Il consiglio provinciale dura in carica cinque anni.

3. Il Consiglio provinciale è eletto direttamente dai cittadini a suffragio universale sulla base delle disposizioni vigenti per le elezioni dei consigli provinciali, come modificate dalla presente legge. In ogni provincia è costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri provinciali ad essa assegnati; le liste di candidati devono prevedere una pari presenza

di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione. ii Presidente della Provincia nomina gli assessori tra i componenti del Consiglio provinciale.

4. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuative per l'elezione dei consigli provinciali.

5. All'articolo 64, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soppresse le parole: "e provinciale".

6. All'articolo 74, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 6 è soppressa la parola: "assoluta", al comma 11 è soppresso il primo periodo e sono conseguentemente soppressi i commi 7, 8, 9 e 10.

7. Fino alla data di approvazione dello Statuto della Provincia si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della Provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali e le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267».

---

## 14.11

BISINELLA, CALDEROLI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 14. – 1. Il Consiglio provinciale è composto dal Presidente della Provincia e da:

- a) 24 consiglieri nelle Province con popolazione residente superiore a 500.000 abitanti;
- b) 20 consiglieri nelle altre Province.

2. Il consiglio provinciale dura in carica cinque anni.

3. Il Consiglio provinciale è eletto direttamente dai cittadini a suffragio universale sulla base delle disposizioni vigenti per le elezioni dei consigli provinciali, come modificate dalla presente legge. In ogni provincia è costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri provinciali ad essa assegnati; le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione. Il Presidente della Provincia nomina gli assessori tra i componenti del Consiglio provinciale.

4. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuate per l'elezione dei consigli provinciali.

5. All'articolo 64, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soppresse le parole: "e provinciale".

6. All'articolo 74, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 6 è soppressa la parola: "assoluta", al comma 11 è soppresso il primo periodo e sono conseguentemente soppressi i commi 7, 8, 9 e 10.

7. Fino alla data di approvazione delle Statuto della Provincia si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della Provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali e le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267».

---

## 14.12

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 14. – 1. Il Consiglio provinciale è composto dal Presidente della Provincia e da:

a) 24 consiglieri nelle Province con popolazione residente superiore a 500.000 abitanti;

b) 20 consiglieri nelle altre Province.

2. Il consiglio provinciale dura in carica cinque anni.

3. Il Consiglio provinciale è eletto direttamente dai cittadini a suffragio universale sulla base delle disposizioni vigenti per le elezioni dei consigli provinciali, come modificate dalla presente legge. In ogni provincia è costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri provinciali ad essa assegnati; le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione. Il Presidente della Provincia nominagli assessori tra i componenti del Consiglio provinciale.

4. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuative per l'elezione dei consigli provinciali.

5. All'articolo 64, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soppresse le parole: "e provinciale".

6. All'articolo 74, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 6 è soppressa la parola: "assoluta", al comma 11 è soppresso il primo periodo e sono conseguentemente soppressi i commi 7, 8, 9 e 10.

7. Fino alla data di approvazione delle Statuto della Provincia trovano applicazione, fintanto che compatibili, le disposizioni statutarie della Pro-

vincia in materia di competenze e funzionamento degli organi provinciali e le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267».

---

### 14.13

MAURIZIO ROSSI, Luigi MARINO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 14. – 1. Il Consiglio provinciale è composto dal Presidente della Provincia e da:

a) 24 consiglieri nelle Province con popolazione residente superiore a 500.000 abitanti;

b) 20 consiglieri nelle altre Province.

2. Il consiglio provinciale dura in carica cinque anni.

3. Il Consiglio provinciale è eletto direttamente dai cittadini a suffragio universale sulla base delle disposizioni vigenti per le elezioni dei consigli provinciali, come modificate dalla presente legge. In ogni provincia è costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri provinciali ad essa assegnati; le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione. Il Presidente della Provincia nomina gli assessori tra i componenti del Consiglio provinciale.

4. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuative per l'elezione dei consigli provinciali.

5. All'articolo 64, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soppresse le parole: "e provinciale".

6. All'articolo 74, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 6 è soppressa la parola: "assoluta", al comma 11 è soppresso il primo periodo e sono conseguentemente soppressi i commi 7, 8, 9 e 10.

7. Fino alla data di approvazione delle Statuto della Provincia si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della Provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali e le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267».

---

**14.14**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 14. – 1. Il Consiglio provinciale è composto dal Presidente della Provincia e, inoltre, da:

- a) 24 consiglieri nelle Province con popolazione residente superiore a 500.000 abitanti;
- b) 20 consiglieri nelle altre Province.

2. Il consiglio provinciale dura in carica cinque anni.

3. Il Consiglio provinciale è eletto direttamente dai cittadini a suffragio universale sulla base delle disposizioni vigenti per le elezioni dei consigli provinciali, come modificate dalla presente legge. In ogni provincia è costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri provinciali ad essa assegnati; le liste di candidati devono assicurare una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione. Il Presidente della Provincia nomina gli assessori tra i componenti del Consiglio provinciale.

4. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuative per l'elezione dei consigli provinciali.

5. All'articolo 64, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soppresse le parole: "e provinciale".

6. All'articolo 74, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 6 è soppressa la parola: "assoluta", al comma 11 è soppresso il primo periodo e sono conseguentemente soppressi i commi 7, 8, 9 e 10.

7. Fino alla data di approvazione delle Statuto della Provincia si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della Provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali e le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267».

**14.15**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 14. – 1. Il Consiglio provinciale è composto dal Presidente della Provincia e da:

- a) 24 consiglieri nelle Province con popolazione residente superiore a 500.000 abitanti;
- b) 20 consiglieri nelle altre Province.

2. Il consiglio provinciale dura in carica cinque anni.

3. Il Consiglio provinciale è eletto direttamente dai cittadini a suffragio universale sulla base delle disposizioni vigenti per le elezioni dei consigli provinciali, come modificate dalla presente legge. In ogni provincia è costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri provinciali ad essa assegnati; le liste di candidati devono predisporre una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'art. 51 della Costituzione. Il Presidente della Provincia nomina gli assessori tra i componenti del Consiglio provinciale.

4. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuative per l'elezione dei consigli provinciali.

5. All'articolo 64, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soppresse le parole: "e provinciale".

6. All'articolo 74, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 6 è soppressa la parola: "assoluta", al comma 11 è soppresso il primo periodo e sono conseguentemente soppressi i commi 7, 8, 9 e 10.

7. Fino alla data di approvazione delle Statuto della Provincia si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della Provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali e le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267.».

---

#### 14.16

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 14. – 1. Il Consiglio provinciale è composto dal Presidente della Provincia e da:

- a) 24 consiglieri nelle Province con popolazione residente superiore a 500.000 abitanti;
- b) 20 consiglieri nelle altre Province.

2. Il consiglio provinciale dura in carica cinque anni.

3. Il Consiglio provinciale è eletto direttamente dai cittadini a suffragio universale sulla base delle disposizioni vigenti per le elezioni dei consigli provinciali, come modificate dalla presente legge. In ogni provincia è costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri provinciali ad essa assegnati; le liste di candidati devono contenere un numero equiparato di candidature tra uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione. Il Presidente della Provincia designa gli assessori tra i membri del Consiglio provinciale.

4. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attraverso cui procedere all'elezione dei consigli provinciali.

5. All'articolo 64, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soppresse le parole "e provinciale".

6. All'articolo 74, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 6 è soppressa la parola: "assoluta", al comma 11 è soppresso il primo periodo e sono conseguentemente soppressi i commi 7, 8, 9 e 10.

7. Fino alla data di approvazione dello Statuto della Provincia si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della Provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali e le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267.».

---

**14.17**

BISINELLA, CALDEROLI

*Sopprimere il comma 1.*

---

**14.18**

SIBILIA

*Sopprimere il comma 1.*

---

**14.19**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sostituire le parole: «è composto da» con le seguenti: «comprende il».*

---

**14.20**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sostituire le parole: «è composto» con le seguenti: «è formato».*

---

**14.21**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sostituire le parole: «sedici componenti» con le seguenti: «venti componenti».*

---

**14.22**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sostituire le parole: «sedici componenti» con le seguenti: «quindici componenti».*

---

**14.23**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sostituire le parole: «con popolazione superiore a 700.000 abitanti» con le seguenti: «con popolazione superiore a 850.000 abitanti».*

---

**14.24**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, sostituire le parole: «con popolazione superiore a 700.000 abitanti» con le seguenti: «con popolazione superiore a 800.000 abitanti».*

---

**14.25**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sostituire le parole: «con popolazione superiore a 700.000 abitanti» con le seguenti: «con popolazione superiore a 600.000 abitanti».*

---



**14.26**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sostituire le parole: «con popolazione superiore a 700.000 abitanti» con le seguenti: «con popolazione superiore a 750.000 abitanti».*

---

**14.27**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sostituire le parole: «da 300.000 a 700.000 abitanti» con le seguenti: «da 450.000 a 650.000 abitanti».*

---

**14.28**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sostituire le parole: «da 300.000 a 700.000 abitanti» con le seguenti: «da 400.000 a 850.000 abitanti».*

---

**14.29**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sostituire le parole: «da 300.000 a 700.000 abitanti» con le seguenti: «da 400.000 a 750.000 abitanti».*

---

**14.30**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sostituire le parole: «da 300.000 a 700.000 abitanti» con le seguenti: «da 350.000 a 850.000 abitanti».*

---

**14.31**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, sostituire le parole: «da 300.000 a 700.000 abitanti» con le seguenti: «da 350.000 a 800.000 abitanti».*

---

**14.32**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, sostituire le parole: «da 300.000 a 700.000 abitanti» con le seguenti: «da 350.000 a 750.000 abitanti».*

---

**14.33**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, sostituire le parole: «da 300.000 a 700.000 abitanti» con le seguenti: «da 350.000 a 700.000 abitanti».*

---

**14.34**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sostituire le parole: «300.000 abitanti» con le seguenti: «550.000 abitanti».*

---

**14.35**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sostituire le parole: «300.000 abitanti» con le seguenti: «500.000 abitanti».*

---

**14.36**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, sostituire le parole: «300.000 abitanti» con le seguenti: «450.000 abitanti».*

---

**14.37**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, sostituire le parole: «300.000 abitanti» con le seguenti:  
«400.000 abitanti».*

---

**14.38**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, sostituire le parole: «300.000 abitanti» con le seguenti:  
«200.000 abitanti».*

---

**14.39**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, sostituire le parole: «300.000 abitanti» con le seguenti:  
«250.000 abitanti».*

---

**14.40**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, sostituire le parole: «300.000 abitanti» con le seguenti:  
«350.000 abitanti».*

---

**14.41**

SIBILIA

*Sopprimere il comma 2.*

---

**14.42**

BISINELLA, CALDEROLI

*Sopprimere il comma 2.*

---

**14.43**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «dieci anni».*

---

**14.44**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «nove anni».*

---

**14.45**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «otto anni».*

---

**14.46**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «sette anni».*

---

**14.47**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «sei anni».*

---

**14.48**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2, sostituire le parole: «due anni» con le parole: «cinque anni».*

---

**14.49**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2, sostituire le parole: «due anni» con le parole: «quattro anni».*

---

**14.50**

PICCOLI, MARIN, ZANETTIN

*Al comma 2, sostituire la parola: «due», con la parola: «quattro».*

---

**14.51**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2, sostituire le parole: «due anni» con le parole: «tre anni».*

---

**14.52**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2, sostituire le parole: «due anni» con le parole: «ventiquattro mesi».*

---

**14.53**

BISINELLA, CALDEROLI

*Sopprimere il comma 3.*

---

**14.54**

SIBILIA

*Sopprimere il comma 3.*

---

**14.55**

FAZZONE

*Al comma 3, sostituire le parole: «è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei Comuni della provincia.» con le seguenti: «è eletto dai cittadini a suffragio diretto ed universale».*

---

**14.56**PIZZETTI, *Relatore*

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere provinciale».*

---

**14.57**

BISINELLA, CALDEROLI

*Sopprimere il comma 4.*

---

**14.58**

SIBILIA

*Sopprimere il comma 4.*

---

**14.59**

FAZZONE

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. L'elezione avviene sulla base di liste composte da candidati, sottoscritte da almeno il 10 per cento degli aventi diritto al voto».

---

**14.60**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 4 sostituire le parole: «5 per cento» con le seguenti: «30 per cento».*

---

**14.61**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 4 sostituire le parole: «5 per cento» con le seguenti: «20 per cento».*

---

**14.62**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 4 sostituire le parole: «5 per cento» con le seguenti: «15 per cento».*

---

**14.63**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 4 sostituire le parole: «5 per cento» con le seguenti: «10 per cento».*

---

**14.64**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 4 sostituire le parole: «5 per cento» con le seguenti: «3 per cento».*

---

**14.65**

SIBILIA

*Sopprimere il comma 5.*

---

**14.66**

BISINELLA, CALDEROLI

*Sopprimere il comma 5.*

---

**14.67**

FAZZONE

*Al comma 5, sostituire le parole: «Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi.» con le seguenti: «Nelle liste i due sessi devono adeguatamente essere rappresentati in misura paritaria».*

---

**14.68**

DE PETRIS

*Al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: «5. Ciascuna lista di candidati deve comprendere una pari presenza di uomini e donne, ovvero una differenza al massimo di una unità, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione».*

---

**14.69**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 5 sostituire le parole: «superiore a due terzi» con le seguenti: «non inferiore a due terzi».*

---

**14.70**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 5 sostituire le parole: «50 centesimi» con le seguenti: «70 centesimi».*

---



**14.71**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 5 sostituire le parole: «50 centesimi» con le seguenti: «60 centesimi».*

---

**14.72**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 5 sostituire le parole: «50 centesimi» con le seguenti: «40 centesimi».*

---

**14.73**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 5 sostituire la parola: «esso» con le seguenti: «quest'ultimo».*

---

**14.74**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 5 sostituire la parola: «riduce» con le seguenti: «provvede a ridurre».*

---

**14.75**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 5 sostituire la parola: «cancellando» con le seguenti: «in modo da cancellare».*

---

**14.76**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 5 sostituire le parole: «in modo da» con le seguenti: «al fine di».*

---

**14.77**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 5 sostituire le parole: «all’esito della» con le seguenti: «in seguito alla».*

---

**14.78**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 5 prima della parola: «inammissibile» inserire la seguente: «dichiarata».*

---

**14.79**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 5 prima della parola: «inammissibile» inserire la seguente: «considerata».*

---

**14.80**

SIBILIA

*Sopprimere il comma 6.*

---

**14.81**

BISINELLA, CALDEROLI

*Sopprimere il comma 6.*

---

**14.82**

FAZZONE

*Sopprimere il comma 6.*

---

**14.83**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 6 sostituire le parole: «primi cinque anni» con le seguenti: «primi sette anni».*

---

**14.84**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 6, sostituire le parole: «primi cinque anni» con le parole: «primi sei anni».*

---

**14.85**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 6, sostituire le parole: «primi cinque anni» con le parole: «primi tre anni».*

---

**14.86**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 6, sostituire le parole: «primi cinque anni» con le parole: «primi quattro anni».*

---

**14.87**

BISINELLA, CALDEROLI

*Sopprimere il comma 7.*

---

**14.88**

SIBILIA

*Sopprimere il comma 7.*

---

**14.89**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 7, sostituire le parole: «dalle ore otto» con le parole: «dalle ore dieci».*

---

**14.90**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 7, sostituire le parole: «dalle ore otto» con le parole: «dalle ore nove».*

---

**14.91**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 7, sostituire le parole: «dalle ore otto» con le parole: «dalle ore sette».*

---

**14.92**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 7, sostituire le parole: «alle ore dodici» con le parole: «alle ore sedici».*

---

**14.93**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 7, sostituire le parole: «alle ore dodici» con le parole: «alle ore quindici».*

---

**14.94**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 7, sostituire le parole: «alle ore dodici» con le parole: «alle ore quattordici».*

---

**14.95**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 7, sostituire le parole: «alle ore dodici» con le parole: «alle ore tredici».*

---

**14.96**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 7, sostituire le parole: «antecedente la votazione» con le parole: «anteriormente alla».*

---

**14.97**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 7 sostituire le parole: «antecedente la» con le parole: «prima rispetto alla».*

---

**14.98**

SIBILIA

*Sopprimere il comma 8.*

---

**14.99**

BISINELLA, CALDEROLI

*Sopprimere il comma 8.*

---

**14.100**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 8 sostituire le parole: «con voto diretto» con le parole: «a suffragio diretto».*

---

**14.101**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 8 sostituire la parola: «attribuito» con le parole: «da attribuire».*

---

**14.102**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 8 sostituire le parole: «in un'unica giornata» con le parole: «in due giornate».*

---

**14.103**

BISINELLA, CALDEROLI

*Sopprimere il comma 9.*

---

**14.104**

SIBILIA

*Sopprimere il comma 9.*

---

**14.105**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9 sostituire le parole: «di votazione» con la parola: «elettorali».*

---

**14.106**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9 sostituire le parole: «fornite a cura dell'ufficio» con le parole: «distribuite dall'ufficio».*

---

**14.107**

FAZZONE

*Al comma 9 sopprimere le seguenti parole: «in colori diversi a seconda della fascia demografica del comune di appartenenza degli aventi diritto al voto, secondo le fasce di popolazione stabilite ai sensi dell'articolo 5, comma 9. Agli aventi diritto è consegnata la scheda del colore relativo al comune in cui sono in carica».*

---

**14.108**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, sostituire le parole: «colori diversi» con le seguenti: «tonalità differenti».*

---

**14.109**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, sostituire la parola: «diversi» con la seguente: «diversificati».*

---

**14.110**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, sostituire la parola: «colore» con la seguente: «tonalità».*

---

**14.111**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, sostituire le parole: «in cui sono in carica» con le seguenti: «in cui risiedono».*

---

**14.112**

SIBILIA

*Sopprimere il comma 10.*

---

**14.113**

BISINELLA, CALDEROLI

*Sopprimere il comma 10.*

---

**14.114**

FAZZONE

*Al comma 10, sopprimere le parole: «che viene ponderato ai sensi dell'articolo 5, commi 8, 9 e 10».*

---

**14.115**

BISINELLA, CALDEROLI

*Sopprimere il comma 11.*

---

**14.116**

SIBILIA

*Sopprimere il comma 11.*

---

**14.117**

FAZZONE

*Al comma 11, sopprimere la parola: «ponderata».*

---



**14.118**

FAZZONE

*Al comma 11, sopprimere le parole: «appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti; in caso di ulteriore parità. è eletto il candidato».*

---

**14.119**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 11 sostituire le parole: «è proclamato eletto il candidato più giovane» con le seguenti: «si ricorre al ballottaggio».*

---

**14.120**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 11 sostituire le parole: «è proclamato eletto il candidato più giovane» con le seguenti: «si va al secondo turno».*

---

**14.121**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 11 sostituire le parole: «più giovane» con le seguenti: «di età inferiore».*

---

**14.122**

BISINELLA, CALDEROLI

*Sopprimere il comma 12.*

---

**14.123**

SIBILIA

*Sopprimere il comma 12.*

---

**14.124**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 12 sostituire le parole: «i seggi che rimangono vacanti» con le seguenti: «ove rimangono seggi vacanti».*

---

**14.125**

FAZZONE

*Al comma 12, secondo periodo, sopprimere la parola: «Non».*

---

**14.0.1**

BORIOLI, Stefano ESPOSITO, FORNARO, MANASSERO, BROGLIA, CHITI, CIRINNÀ, D'ADDA, FAVERO, Elena FERRARA, MAURO MARIA MARINO, PEZZOPANE, VACCARI, ZANONI

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

*(Elezioni di secondo grado degli organi di governo delle Province e commissariamento delle Province in scadenza)*

1. In sede di prima applicazione, le elezioni di secondo grado degli organi di governo delle province sono convocate in modo che il nuovo consiglio provinciale sia insediato entro il 30 settembre 2014.

2. Il presidente, la giunta e il consiglio della provincia restano comunque in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio provinciale. I commissariamenti delle Province in cui si è già verificato lo scioglimento del consiglio provinciale sono prorogati fino all'insediamento del nuovo consiglio provinciale.

3. I commi 325 e 441 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono abrogati».

---

**14.0.2**

BORIOLI, Stefano ESPOSITO, FORNARO, MANASSERO, BROGLIA, CHITI, CIRINNÀ, D'ADDA, FAVERO, Elena FERRARA, MAURO MARIA MARINO, PEZZOPANE, VACCARI, ZANONI

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

*(Determinazione dei collegi e modalità attuative per l'elezione dei consigli metropolitani)*

1. Con decreti del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuative per l'elezione dei consigli metropolitani».

---

**Art. 15.****15.1**

CAMPANELLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

*Sopprimere l'articolo.*

**15.2**

BISINELLA, CALDEROLI

*Sopprimere l'articolo.*

**15.3**

FAZZONE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 15. – 1. In sede di prima applicazione della presente legge, l'assemblea dei sindaci per l'elezione del presidente della provincia ai sensi dell'articolo 12-bis e le elezioni del consiglio provinciale ai sensi dell'articolo 12-ter sono convocate ed indette dal presidente della provincia o dal

commissario, in carica, entro trenta giorni dalla scadenza di fine mandato degli organi provinciali.».

---

**15.4**

BISINELLA, CALDEROLI

*Sopprimere il comma 1.*

---

**15.5**

SIBILIA

*Sopprimere il comma 1.*

---

**15.6**

SIBILIA

*Sopprimere la lettera a) del comma 1.*

---

**15.7**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1 sopprimere la lettera a).*

---

**15.8**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «novanta giorni».*

---

**15.9**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».*

---

**15.10**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «dal predetto turno» con le seguenti: «partire dal predetto turno».*

---

**15.11**

SIBILIA

*Sopprimere la lettera b) del comma 1.*

---

**15.12**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1 sopprimere la lettera b).*

---

**15.13**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «successivamente a quanto previsto alla lettera a)».*

---

**15.14**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «centoventi giorni».*

---

**15.15**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «novanta giorni».*

---

**15.16**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «sessanta giorni».*

---

**15.17**

BISINELLA, CALDEROLI

*Sopprimere il comma 2.*

---

**15.18**

SIBILIA

*Sopprimere il comma 2.*

---

**15.19**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2, sostituire le parole: «consequenti alla presente legge», con le seguenti: «dovute all'entrata in vigore della presente legge».*

---

**15.20**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2, sostituire le parole: «entro 6 mesi», con le seguenti: «entro 12 mesi».*

---

**15.21**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2, sostituire le parole: «entro 6 mesi», con le seguenti: «entro 11 mesi».*

---

**15.22**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2, sostituire le parole: «entro 6 mesi», con le seguenti: «entro 10 mesi».*

---

**15.23**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2, sostituire le parole: «entro 6 mesi», con le seguenti: «entro 9 mesi».*

---

**15.24**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2, sostituire le parole: «entro 6 mesi», con le seguenti: «entro otto mesi».*

---

**15.25**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2 sostituire le parole: «in caso di mancata adozione delle modifiche statutarie entro la predetta data», con le seguenti: «in caso di inottemperanza del termine entro cui adottare le dovute modifiche».*

---

**15.26**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2 sopprimere le parole: «comunque denominati».*

---

**15.27**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2, sostituire le parole: «comunque denominati», con le seguenti: «diversamente nominati».*

---

**Art. 16.****16.1**

CAMPANELLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

*Sopprimere l'articolo.*

---

**16.2**

BISINELLA, CALDEROLI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**16.3**

FAZZONE

*Sopprimere l'articolo.*

---

**16.4**

SIBILIA

*Sopprimere il comma 1.*

---

**16.5**PIZZETTI, *Relatore*

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 16. – 1. Gli incarichi di consigliere provinciale e di componente dell'assemblea dei sindaci sono esercitati a titolo gratuito. Il consiglio provinciale può deliberare una specifica indennità di funzione per il presi-



dente della provincia nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente».

---

### 16.6

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, sostituire le parole: «gli incarichi», con le parole: «i mandati».*

---

### 16.7

BORIOLI, Stefano ESPOSITO, FORNARO, MANASSERO, BROGLIA, CHITI, CIRINNÀ, D'ADDA, FAVERO, Elena FERRARA, LEPRI, MAURO MARIA MARINO, PEZZOPANE, VACCARI, ZANONI

*Al comma 1, sostituire le parole: «di presidente della provincia».*

*Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Alla carica di presidente della provincia si applica un'indennità corrispondente a quella vigente per il sindaco del comune capoluogo. Entro quindici giorni dalla sua proclamazione il presidente deve optare tra l'indennità percepita come sindaco e quella a lui spettante come presidente della provincia».

---

### 16.8

DEL BARBA, DELLA VEDOVA, FRAVEZZI, LANIECE, PALERMO, PANIZZA

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Gli statuti delle province di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, possono prevedere la corresponsione al presidente di un'indennità integrante quella di sindaco fino a raggiungere l'indennità spettante al sindaco del capoluogo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

---

**Art. 17.****17.1**

CAMPANELLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

*Sopprimere l'articolo.*  
\_\_\_\_\_**17.2**

BISINELLA, CALDEROLI

*Sopprimere l'articolo.*  
\_\_\_\_\_**17.3**

FAZZONE

*Sopprimere l'articolo.*  
\_\_\_\_\_**17.4**

DE PETRIS

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 17. – 1. Le province, quali enti con funzioni di programmazione di area vasta esercitano le funzioni ad esse attribuite dalla legge».

  
\_\_\_\_\_**17.5**

FAZZONE

*Sostituire l'articolo 17 con il seguente:*

«Art. 17. - (*Funzioni delle province*). – 1. Sono funzioni fondamentali delle Province, quali enti al governo di area vasta, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:

a) la pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente;

b) la regolazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, nonché le autorizzazioni e i controlli in materia di trasporto privato;

c) la costruzione, classificazione e gestione delle strade provinciali e la regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;

d) la programmazione dell'offerta formativa e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado;

e) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;

f) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;

g) amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio.

2. La legge statale, sulla base della ripartizione delle competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione, trasferisce alle Province le competenze amministrative che rientrano nelle funzioni fondamentali di cui al comma 1 e attribuisce le altre competenze amministrative delle Province ai Comuni, singoli e associati, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Il trasferimento delle funzioni amministrative ha efficacia a partire dagli atti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali ad esse relative.

3. Nelle materie di cui all'articolo 117, comma 3, della Costituzione, costituisce principio fondamentale della legislazione concorrente l'obbligo per le Regioni di trasferire alle Province le funzioni amministrative che rientrano nelle funzioni fondamentali.

4. Le leggi regionali, nelle materie di cui all'articolo 117, commi 3 e 4, della Costituzione, possono disciplinare l'esercizio in forma associata delle funzioni provinciali».

---

## 17.284

SUSTA, MARAN, LANZILLOTTA

*Al comma 1, premettere i seguenti:*

«01. Tutte le province delle regioni a statuto ordinario esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono oggetto di riordino sulla base dei seguenti requisiti minimi:

a) dimensione territoriale non inferiore a duemilacinquecento chilometri quadrati;

b) popolazione residente in ciascuna provincia, determinata in base ai dati dell'Istituto nazionale di statistica relativi all'ultimo censimento ufficiale, comunque disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, non inferiore a cinquecentomila abitanti.

02. Le nuove province risultanti dalla procedura di riordino devono possedere entrambi i requisiti di cui al comma 01. Sono fatte salve le pro-

vince nel cui territorio si trova il comune capoluogo di regione nonché le province confinanti solo con province di regioni diverse da quella di appartenenza e con il territorio di una delle città metropolitane di cui agli articoli 2 e 20.

03. Il Consiglio delle autonomie locali di ogni regione a statuto ordinario o, in mancanza, l'organo regionale di raccordo tra regioni ed enti locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, elabora una ipotesi di riordino relativa alle province ubicate nel territorio della rispettiva regione e la invia alla regione medesima entro il giorno successivo.

04. Qualora non sia pervenuta alcuna proposta o ipotesi di riordino ovvero qualora la regione interessata sia contraria, in tutto o in parte, alle proposte formulate, nell'ambito della procedura di cui all'articolo 133, primo comma della Costituzione, promuove un'intesa con gli enti locali interessati, da definire entro venti giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 03.

05. Entro dieci giorni dalla data di trasmissione dell'ipotesi di riordino di cui al comma 03 ovvero entro quindici giorni dalla definizione dell'intesa di cui al comma 04, ciascuna regione trasmette alle amministrazioni comunali interessate e al Governo una proposta di riordino delle province ubicate nel proprio territorio, formulata sulla base delle ipotesi di riordino formalizzate. Resta fermo che il riordino deve essere effettuato nel rispetto dei requisiti minimi di cui al comma 01, determinati sulla base dei dati di dimensione territoriali e di popolazione, come esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

06. Nel rispetto del principio di cui all'articolo 133, comma 1 della Costituzione, le proposte regionali di riordino di cui al comma 05 devono essere sottoposte a deliberazione dei consigli comunali interessati, da adottare a maggioranza dei propri componenti.

07. Entro il 30 giugno 2014, con atto legislativo di iniziativa governativa le province sono riordinate sulla base delle proposte regionali, con contestuale ridefinizione dell'ambito delle città metropolitane di cui all'articolo 2, conseguente alle eventuali iniziative dei comuni ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione nonché del comma 3 del medesimo articolo 2. Se alla data di cui al primo periodo una o più proposte di riordino delle regioni non sono pervenute al Governo nonché in caso di mancato raggiungimento dell'intesa di cui al comma 04 ovvero di mancata deliberazione da parte delle amministrazioni comunali interessate si applica la disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, terzo periodo.

08. In esito al riordino di cui al comma 01, assume il ruolo di comune capoluogo delle singole province il comune già capoluogo di una delle province con maggior popolazione residente, salvo il caso di diverso accordo tra i comuni già capoluogo di ciascuna provincia oggetto di riordino.

*Conseguentemente*

*sostituire la rubrica dell'articolo 17 con la seguente: (Riordino delle province e loro funzioni);*

*all'articolo 17, comma 1, sopprimere le parole: «di cui all'articolo 11»;*

*all'articolo 29, dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. Le province devono possedere i requisiti minimi stabiliti con legge dello Stato.";

b) all'articolo 21, comma 3, all'alinea, dopo le parole: "criteri ed indirizzi" sono inserite le seguenti: "e fermo quanto stabilito al comma 3-bis";

c) all'articolo 21, comma 3, la lettera e) è soppressa».

---

**17.6**

FAZZONE

*Sopprimere il comma 1.*

---

**17.7**

BISINELLA, CALDEROLI

*Sopprimere il comma 1.*

---

**17.8**

SIBILIA

*Sopprimere il comma 1.*

---

**17.9**

BISINELLA, CALDEROLI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Le province di cui all'articolo 11, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano le seguenti funzioni fondamentali:

- a) la pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente;
  - b) la regolazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, nonché le autorizzazioni e i controlli in materia di trasporto privato;
  - c) la costruzione, classificazione e gestione delle strade provinciali e la regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
  - d) la programmazione dell'offerta formativa e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado;
  - e) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;
  - f) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;
  - g) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio».
- 

**17.10**

FAZZONE

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Sono funzioni fondamentali delle Province, quali enti di governo di area vasta, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:

- a) la pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente;
- b) la regolazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, nonché le autorizzazioni e i controlli in materia di trasporto privato;
- c) la costruzione, classificazione e gestione delle strade provinciali e la regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
- d) la programmazione dell'offerta formativa e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado;
- e) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;
- f) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;
- g) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale

nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio».

---

### 17.11

AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Le province di cui all'articolo 11, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano le seguenti funzioni fondamentali:

a) la pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente;

b) la regolazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, nonché le autorizzazioni e i controlli in materia di trasporto privato;

c) la costruzione, classificazione e gestione delle strade provinciali e la regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;

d) la programmazione dell'offerta formativa e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado;

e) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;

f) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;

g) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio».

---

### 17.12

NENCINI, BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

*Al comma 1, sopprimere le parole: «, quali enti con funzioni di area vasta,».*

---

### 17.13

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, sostituire le parole: «area vasta,» con le seguenti: «hinterland».*

---

**17.14**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, sostituire le parole: «le seguenti funzioni», con le seguenti: «i seguenti compiti».*

---

**17.15**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, sostituire la parola: «fondamentali» con le seguenti: «di carattere fondamentale».*

---

**17.16**

Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE

*Al comma 1 sostituire le lettere a), b), c) e d) con le seguenti:*

*a)* pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, la tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza nonché la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;

*b)* pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia dei trasporti privati, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;

*c)* programmazione provinciale della rete scolastica nel rispetto della programmazione regionale nonché gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado;

*d)* programmazione, raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali, amministrazione generale, gestione finanziaria e contabile, polizia locale;

*e)* organizzazione e gestione dei servizi per l'impiego e politiche per il lavoro e formazione professionale».

*Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «provvedere alla gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado» con le seguenti: «alla gestione unificata dei concorsi per l'assunzione del personale e alla gestione unificata degli appalti attraverso un'unica centrale di committenza».*

---



**17.17**

FAZZONE

*Al comma 1, sostituire le lettere a), b), c) e d) con le seguenti:*

«a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, la tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza nonché la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;

b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;

c) programmazione provinciale della rete scolastica nel rispetto della programmazione regionale nonché gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado;

d) programmazione, raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali, amministrazione generale, gestione finanziaria e contabile, polizia locale;

e) organizzazione e gestione dei servizi per l'impiego e politiche per il lavoro e formazione professionale».

*Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «provvedere alla gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado» con le seguenti: «alla gestione unificata dei concorsi per l'assunzione del personale e alla gestione unificata degli appalti attraverso un'unica centrale di committenza».*

---

**17.18**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1 sostituire le lettere a), b), c) e d) con le seguenti:*

«a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, la tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza nonché la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;

b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;

c) programmazione provinciale della rete scolastica nel rispetto della programmazione regionale nonché gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado;

d) programmazione, raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali, amministrazione generale, gestione finanziaria e contabile, polizia locale;

e) organizzazione e gestione dei servizi per l'impiego e politiche per il lavoro e formazione professionale».

*Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «provvedere alla gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado» con le seguenti: «alla gestione unificata dei concorsi per l'assunzione del personale e alla gestione unificata degli appalti attraverso un'unica centrale di committenza».*

---

## 17.19

OLIVERO, D'ONGHIA, Luigi MARINO, DI MAGGIO

*Al comma 1 sostituire le lettere a), b), c) e d) con le seguenti:*

«a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, la tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza nonché la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;

b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia dei trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;

c) programmazione provinciale della rete scolastica nel rispetto della programmazione regionale nonché gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado;

d) programmazione, raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali, amministrazione generale, gestione finanziaria e contabile, polizia locale;

e) organizzazione e gestione dei servizi per l'impiego e politiche per il lavoro e formazione professionale».

*Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «provvedere alla gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado» con le seguenti parole: «alla gestione unificata dei concorsi per l'assunzione del personale e alla gestione unificata degli appalti attraverso un'unica centrale di committenza».*

---

**17.20**

AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO

*Al comma 1 sostituire le lettere a), b), c) e d) con le seguenti:*

«a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, la tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza nonché la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;

b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia dei trasporti privati, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;

c) programmazione provinciale della rete scolastica nel rispetto della programmazione regionale nonché gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado;

d) programmazione, raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali, amministrazione generale, gestione finanziaria e contabile, polizia locale;

e) organizzazione e gestione dei servizi per l'impiego e politiche per il lavoro e formazione professionale».

*Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «provvedere alla gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado» con le seguenti parole: «alla gestione unificata dei concorsi per l'assunzione del personale e alla gestione unificata degli appalti attraverso un'unica centrale di committenza».*

---

**17.21**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sostituire le lettere a), b), c) e d) con le seguenti:*

a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, tutela e valorizzazione dell'ambiente, per ciò che ricade nella loro competenza nonché la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;

b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia dei trasporti privati, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;

c) programmazione provinciale della rete scolastica nel rispetto della programmazione regionale nonché gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado;

d) programmazione, raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali, amministrazione generale, gestione finanziaria e contabile, polizia locale;

e) organizzazione e gestione dei servizi per l'impiego e politiche per il lavoro e formazione professionale».

*Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «provvedere alla gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado» con le seguenti parole: «alla gestione unificata dei concorsi per l'assunzione del personale e alla gestione unificata degli appalti attraverso un'unica centrale di committenza».*

---

## 17.22

EVA LONGO, DE SIANO, FASANO, CARDIELLO, SIBILIA, PERRONE, PICCINELLI, ALBERTI CASELLATI

*Al comma 1 sostituire le lettere a) b, c) e d) con le seguenti:*

«a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, la tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza nonché la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;

b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia dei trasporti privati, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;

c) programmazione provinciale della rete scolastica nel rispetto della programmazione regionale nonché gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado;

d) programmazione, raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali amministrazione generale, gestione finanziaria e contabile, polizia locale;

e) organizzazione e gestione dei servizi per l'impiego e politiche per il lavoro e formazione professionale».

*Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «provvedere alla gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado» con le seguenti parole: «alla gestione unificata dei concorsi per l'assunzione del personale e alla gestione unificata degli appalti attraverso un'unica centrale di committenza».*

---

**17.23**

BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Al comma 1 sostituire le lettere a) b, c) e d) con le seguenti:*

«a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, la tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza nonché la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;

b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia del trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;

c) programmazione provinciale della rete scolastica nel rispetto della programmazione regionale nonché gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado;

d) programmazione, raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali amministrazione generale, gestione finanziaria e contabile, polizia locale;

e) organizzazione e gestione dei servizi per l'impiego e politiche per il lavoro e formazione professionale».

*Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «provvedere alla gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado» con le seguenti parole: «alla gestione unificata dei concorsi per l'assunzione del personale e alla gestione unificata degli appalti attraverso un'unica centrale di committenza.*

---

**17.24**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1 sopprimere la lettera a).*

---

**17.25**

SIBILIA

*Sopprimere la lettera a) del comma 1.*

---

**17.26**

SIBILIA

*Al comma 1 sostituire la lettera a), con la seguente:*

«a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, la tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza nonché la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;».

---

**17.27**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, la tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza nonché la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;».

---

**17.28**

BORIOLI, Stefano ESPOSITO, FORNARO, MANASSERO, BROGLIA, CHITI, CIRINNÀ, D'ADDA, FAVERO, Elena FERRARA, LEPRI, MAURO MARIA MARINO, PEZZOPANE, TOMASELLI, VACCARI, ZANONI

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, la tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza nonché la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;».

---

**17.29**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «pianificazione territoriale provinciale di coordinamento», con le seguenti: «coordinamento della pianificazione del territorio provinciale».*

---

**17.30**PIZZETTI, *Relatore*

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonché» inserire le seguenti: «tutela e».*

---

**17.31**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «nonché valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza», con le seguenti: «tutela ambientale relativa».*

---

**17.32**

SUSTA, MARAN, GIANNINI, LANZILLOTTA

*Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «nonché» con le seguenti: «, tutela e» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo».*

*Conseguentemente all'articolo 17, comma 13, lettera b), sopprimere le parole: «ivi comprese quelle per la tutela ambientale».*

---

**17.33**

SUSTA, MARAN, GIANNINI, LANZILLOTTA

*Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «nonché» inserire le seguenti: «tutela e».*

*Conseguentemente all'articolo 17, comma 13, lettera b), sopprimere le parole: «ivi comprese quelle per la tutela ambientale».*

---

**17.34**

MATTESINI

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «coordinamento, nonché» inserire le seguenti. «tutela e».*

---

**17.35**

AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO

*Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «nonché» aggiungere la seguente: «tutela e».*

---

**17.36**

TOCCI

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «valorizzazione dell'ambiente» con le seguenti: «tutela e valorizzazione dell'ambiente.».*

---

**17.37**

MATTESINI

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «valorizzazione dell'ambiente,» inserire le seguenti. «caccia e pesca nelle acque interne, vigilanza ittica e venatoria.».*

---

**17.38**

TOCCI

*Al comma 1, lettera a) dopo la parola: «ambiente» aggiungere le seguenti: «pianificazione, gestione e controllo dell'attività venatoria e di pesca nelle acque interne, tutela, gestione e controllo della fauna selvatica e inselvatichita, coordinamento della vigilanza ambientale volontaria.».*

---

**17.39**

MATTESINI

*Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza» inserire le seguenti: «tra cui è compresa ogni funzione connessa alla difesa del suolo, alla tutela della fauna ittica e della caccia, all'uso delle risorse naturali e delle oasi protette, i riordini fondiari e la gestione dei piani rurali ed agricoli, il controllo sull'uso delle energie rinnovabili e la gestione della programmazione nazionale e regionale per tali materie, la costruzione di opere e la manutenzione lungo i corsi d'acqua pubblica di attuale competenza compreso quelle derivanti*



da Consorzi di bonifica locali esistenti o in corso di costituzione, del controllo e gestione degli atti inerenti il Demanio idrico e del territorio; oltre a tutti i servizi riconducibili o delegati dalla Regione ai compiti di protezione civile e antincendio, ai poteri di polizia provinciale o di sorveglianza idraulica previsti da norme nazionali o regionali per gli Enti locali intermedi di area vasta».

---

**17.40**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «e in coerenza con la normativa statale e regionale».*

---

**17.41**

FAZZONE

*Al comma 1, alla lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «e prevenzione delle calamità».*

---

**17.42**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1 sopprimere la lettera b).*

---

**17.43**

SIBILIA

*Sopprimere la lettera b) del comma 1.*

---

**17.44**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:*

*«b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia del trasporto privato, in coerenza con la*

programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;».

---

**17.45**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «pianificazione» con la seguente: «organizzazione».*

---

**17.46**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «in materia di», con la seguente: «del».*

---

**17.47**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «in coerenza con la programmazione regionale», con le seguenti: «nel rispetto con quanto previsto in ambito regionale».*

---

**17.48**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, lettera b) sostituire la parola: «coerenza» con la seguente: «uniformità».*

---

**17.49**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «regolazione della circolazione stradale ad esse inerente», con le seguenti: «regolazione dei flussi di traffico».*

---

**17.50**

SIBILIA

*Al comma 1 sopprimere la lettera c).*

---

**17.51**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1 sopprimere la lettera c).*

---

**17.52**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:*

«c) programmazione provinciale della rete scolastica nel rispetto della programmazione regionale nonché gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado;

d) programmazione, raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali, amministrazione generale, gestione finanziaria e contabile, polizia locale».

---

**17.53**

SIBILIA

*Al comma 1 sostituire la lettera c), con la seguente:*

«c) programmazione provinciale della rete scolastica nel rispetto della programmazione regionale nonché gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado».

---

**17.54**

BORIOLI, Stefano ESPOSITO, FORNARO, MANASSERO, BROGLIA, CHITI, CIRINNÀ, D'ADDA, FAVERO, Elena FERRARA, LEPRI, MAURO MARIA MARINO, PEZZOPANE, PUGLISI, TOMASELLI, VACCARI, ZANONI

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) programmazione provinciale della rete scolastica nel rispetto della programmazione regionale nonché gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado;».

---

**17.55**

AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) la programmazione dell'offerta formativa e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado».

---

**17.56**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) la programmazione dell'offerta formativa e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado».

---

**17.57**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «della programmazione regionale» con le seguenti: «dei programmi regionali».*

---

**17.58**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «programmazione », con la seguente: «organizzazione».*

---

**17.59**

AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO

*Al comma 1, lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e la gestione dell’edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado», ed aggiungere le seguenti lettere:*

«d) l’organizzazione e la gestione dei servizi per l’impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;

e) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;

f) l’amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l’assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio».

---

**17.60**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e la gestione dell’edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado», ed aggiungere le seguenti lettere:*

«d) l’organizzazione e la gestione dei servizi per l’impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;

e) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;

f) l’amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l’assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio».

---

**17.61**

AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO

*Al comma 1, lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e la gestione dell’edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado», ed aggiungere le seguenti lettere:*

«d) l’organizzazione e la gestione dei servizi per l’impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;

e) l’amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l’assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio».

---

**17.62**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e la gestione dell’edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado», ed aggiungere le seguenti lettere:*

«d) l’organizzazione e la gestione dei servizi per l’impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;

e) l’amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l’assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio».

---

**17.63**

AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO

*Al comma 1, lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e la gestione dell’edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado», ed aggiungere le seguenti lettere:*

«d) l’organizzazione e la gestione dei servizi per l’impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;

e) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo».

---

**17.64**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e la gestione dell’edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado», ed aggiungere le seguenti lettere:*

«d) l’organizzazione e la gestione dei servizi per l’impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale;

e) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo».

---

**17.65**

AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO

*Al comma 1, lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado», ed aggiungere le seguenti lettere:*

*«d) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;*

*e) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio».*

---

**17.66**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado», ed aggiungere le seguenti lettere:*

*«d) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;*

*e) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio».*

---

**17.67**

AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO

*Al comma 1, lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado», ed aggiungere la seguente lettera:*

*«d) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio».*

---

**17.68**

AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO

*Al comma 1, lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado», ed aggiungere la seguente lettera:*

«d) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo».

---

**17.69**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado», ed aggiungere la seguente lettera:*

«d) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo».

---

**17.70**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado», ed aggiungere la seguente lettera:*

«d) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile, la polizia amministrativa locale nelle materie di propria competenza, l'assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio».

---

**17.71**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, lettera c) aggiungere infine le seguenti parole: «e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado» e aggiungere la seguente lettera:*

«d) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale».

---



**17.72**

SUSTA, MARAN, GIANNINI, LANZILLOTTA

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «programmazione regionale» inserire le seguenti: «nonché gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado».*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 4.*

---

**17.73**

AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO

*Al comma 1, lettera c) aggiungere infine le seguenti parole: «e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado».*

---

**17.74**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, lettera c) aggiungere infine le seguenti parole: «e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado».*

---

**17.75**

AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO

*Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

*«c-bis) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro e la formazione professionale».*

---

**17.76**

LANZILLOTTA, SUSTA

*Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

*«c-bis) regolazione dei servizi a rete, definizione dei capitolati di gara per l'affidamento della relativa gestione, definizione e monitoraggio dei contratti di servizio, stazione appaltante per tutti i comuni, le unioni di*

comuni e per gli altri enti pubblici non statali aventi sede nell'ambito territoriale della provincia,».

---

**17.77**

SIBILIA

*Al comma 1 sopprimere la lettera d).*

---

**17.78**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1 sopprimere la lettera d).*

---

**17.79**

SIBILIA

*Al comma 1 sostituire la lettera d), con la seguente:*

«d) programmazione, raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali, amministrazione generale, gestione finanziaria e contabile, polizia locale.».

---

**17.80**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1 sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) programmazione, raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali, amministrazione generale, gestione finanziaria e contabile, polizia locale.».

---

**17.81**

BORIOLI, Stefano ESPOSITO, FORNARO, MANASSERO, BROGLIA, CHITI, CIRINNÀ, D'ADDA, FAVERO, Elena FERRARA, MAURO MARIA MARINO, PEZZOPANE, TOMASELLI, VACCARI, ZANONI

*Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) programmazione, raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali, amministrazione generale, gestione finanziaria e contabile, polizia locale».

---

**17.82**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «assistenza tecnico-amministrativa» inserire la seguente: «rivolta».*

---

**17.83**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine: «, polizia locale.».*

---

**17.84**

LANZILLOTTA, SUSTA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere il seguente periodo: «Le funzioni di cui al presente comma sono esercitate in via esclusiva dalle Province».*

---

**17.85**

DE PETRIS

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: «d-bis) gestione dell'edilizia scolastica».*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 2.*

---

**17.86**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:*

«e) organizzazione e gestione dei servizi per l'impiego e politiche per il lavoro e formazione professionale;».

---

**17.87**

BORIOLI, Stefano ESPOSITO, FORNARO, MANASSERO, BROGLIA, CHITI, CIRINNÀ, D'ADDA, FAVERO, Elena FERRARA, MAURO MARIA MARINO, PEZZOPANE, TOMASELLI, VACCARI, ZANONI

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) organizzazione e gestione dei servizi per l'impiego e politiche per il lavoro e formazione professionale».

---

**17.88**

SIBILIA

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis). Organizzazione e gestione dei servizi per l'impiego e politiche per il lavoro e formazione professionale».

---

**17.89**

BORIOLI, Stefano ESPOSITO, FORNARO, MANASSERO, CHITI, CIRINNÀ, D'ADDA, FAVERO, Elena FERRARA, MAURO MARIA MARINO, MATTESINI, PEZZOPANE

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: «d-bis) "tutela e valorizzazione dell'ambiente"».*

*Conseguentemente, al comma 13, lettera b), sopprimere le parole: «ivi comprese quelle per la tutela ambientale».*

---

**17.90**

BISINELLA, CALDEROLI

*Sopprimere il comma 2.*

---

**17.91**

NENCINI, BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

*Sopprimere il comma 2.*

---

**17.92**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2, sostituire la parola: «altresì», con la seguente: «inoltre».*

---

**17.93**

SIBILIA

*Al comma 2, sopprimere la lettera a).*

---

**17.94**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 2, sopprimere la lettera a).*

---

**17.95**

PUPPATO

*Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «sviluppo strategico», inserire le seguenti: «, economico e sociale».*

---

**17.96**

DEL BARBA, DELLA VEDOVA, FRAVEZZI, LANIECE, PALERMO, PANIZZA

*Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «sviluppo strategico» aggiungere le seguenti: «, economico e sociale».*

---

**17.97**

PALERMO, ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE, DELLA VEDOVA, PUPPATO

*Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «sviluppo strategico», aggiungere le seguenti: «, economico e sociale».*

---

**17.98**

PICCOLI, MARIN, ZANETTIN

*Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «sviluppo strategico» aggiungere le seguenti: «economico e sociale».*

---

**17.99**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: «specificità», con le parole: «caratteristiche specifiche».*

---

**17.100**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2, lettera a), sopprimere la parola: «medesimo».*

---

**17.101**

SIBILIA

*Al comma 2, sopprimere la lettera b).*

---

**17.102**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 2, sopprimere la lettera b).*

---

**17.103**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: «cura» con la seguente: «gestione».*

---

**17.104**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «anche stipulando accordi» con le seguenti: «altresì attribuendo la facoltà di stipulare accordi».*

---

**17.105**

DEL BARBA, DELLA VEDOVA, FRAVEZZI, LANIECE, PALERMO, PANIZZA

*Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:*

*«b-bis) gestione integrata degli interventi a difesa del suolo;  
b-ter) organizzazione e gestione dei servizi per l'impiego e politiche per il lavoro e la formazione professionale;  
b-quater) cura e tutela del patrimonio idrico».*

---

**17.106**

DEL BARBA, DELLA VEDOVA, FRAVEZZI, LANIECE, PALERMO, PANIZZA

*Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*«b-bis) organizzazione e gestione dei servizi per l'impiego e politiche per il lavoro e la formazione professionale;».*

---

**17.107**

DEL BARBA, DELLA VEDOVA, FRAVEZZI, LANIECE, PALERMO, PANIZZA

*Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:**«b-bis) gestione integrata degli interventi a difesa del suolo».*

---

**17.108**

DEL BARBA, DELLA VEDOVA, FRAVEZZI, LANIECE, PALERMO, PANIZZA

*Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:**«b-bis) gestione del demanio idrico».*

---

**17.109**

SIBILIA

*Sopprimere il comma 3.*

---

**17.110**

BISINELLA, CALDEROLI

*Sopprimere il comma 3.*

---

**17.111**

LANZILLOTTA, SUSTA

*Sopprimere il comma 3.*

---

**17.112**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 3 sopprimere le parole: «di settore».*

---



**17.113**

NENCINI, BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

*Sopprimere il comma 4.*  

---

**17.114**

BISINELLA, CALDEROLI

*Sopprimere il comma 4.*  

---

**17.115**

SIBILIA

*Sopprimere il comma 4.*  

---

**17.116**

MATTESINI

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. La provincia assume d'intesa con i comuni, la gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado. Nelle more della stipula di tale intesa la Provincia oltre alla funzione di cui al comma 1 lettera c) provvede alla gestione tecnica e amministrativa di tutte le scuole secondarie di secondo grado presenti nel territorio provinciale in base alle competenze trasferite dalla Legge vigente.».

---

**17.117**

MATTESINI

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. La provincia provvede, sentiti i comuni, alla gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado.».

---

**17.118**

PUGLISI

*Al comma 4, sostituire le parole:* «La provincia può altresì, d'intesa con i comuni, provvedere» *con le seguenti:* «La provincia provvede, d'intesa con i comuni,».

---

**17.119**

BORIOLI, Stefano ESPOSITO, FORNARO, MANASSERO, BROGLIA, CHITI, CIRINNÀ, D'ADDA, FAVERO, Elena FERRARA, LEPRI, MAURO MARIA MARINO, PEZZOPANE, VACCARI, ZANONI

*Al comma 4, sostituire le parole:* «provvedere alla gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado» *con le seguenti:* «alla gestione unificata dei concorsi per l'assunzione del personale e alla gestione unificata degli appalti attraverso un'unica centrale di committenza».

---

**17.120**

SIBILIA

*Al comma 4, sostituire le parole:* «provvedere alla gestione dell'edilizia scolastica con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado.» *con le seguenti:* «alla gestione unificata dei concorsi per l'assunzione del personale e alla gestione unificata degli appalti attraverso un'unica centrale di committenza.».

---

**17.121**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 4 sopprimere le parole:* «con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado».

---

**17.122**

SIBILIA

*Sopprimere il comma 5.*

---

**17.123**

BISINELLA, CALDEROLI

*Sopprimere il comma 5.*

---

**17.124**PIZZETTI, *Relatore**Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Fermo restando quanto disposto dal comma 4, lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 1 in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, nonché al fine di conseguire le seguenti finalità: individuazione dell'ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna funzione; efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei Comuni e delle Unioni; sussistenza di riconosciute esigenze unitarie; adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti nel processo di riordino, mediante intese o convenzioni. Sono altresì valorizzate forme di esercizio associato di funzioni da parte di più enti locali, nonché le autonomie funzionali. Le funzioni che nell'ambito del processo di riordino sono trasferite dalle Province ad altri enti territoriali continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante; tale data è determinata nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 8 per le funzioni di competenza statale ovvero è stabilita dalla Regione ai sensi del comma 11 per le funzioni di competenza regionale. In ogni caso la Provincia continua ad esercitare le funzioni in materia di edilizia scolastica fino al 31 dicembre 2015».

---

**17.125**

NENCINI, BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, dispongono in ordine alle funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 1 del presente articolo, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione».

---

**17.126**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 5 sostituire le parole: «fermo restando» con le parole: «fatto salvo».*

---

**17.127**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 5 sostituire le parole: «in ordine alle» con le seguenti: «con riguardo alle».*

---

**17.128**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 5 sostituire le parole: «in ordine alle» con le seguenti: «in relazione alle».*

---

**17.129**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 5 sostituire le parole: «in attuazione» con le seguenti: «in applicazione».*

---

**17.130**

BORIOLI, Stefano ESPOSITO, FORNARO, MANASSERO, CHITI, CIRINNÀ, D'ADDA, FAVERO, Elena FERRARA, MAURO MARIA MARINO, MATTESINI, PEZZOPANE

*Al comma 5, dopo le parole: «adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio mediante intesa o convenzione», aggiungere le seguenti: «nell'ambito del diritto pubblico».*

---

**17.131**

BORIOLI, Stefano ESPOSITO, FORNARO, MANASSERO, CHITI, CIRINNÀ, D'ADDA, FAVERO, Elena FERRARA, MAURO MARIA MARINO, MATTESINI, PEZZOPANE

*Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il personale ivi utilizzato mantiene la contrattualizzazione di diritto pubblico dell'ente territoriale cui compete la funzione.».*

---

**17.132**

NENCINI, BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

*Dopo il comma 5 inserire il seguente:*

«5-bis. Le funzioni relative all'edilizia scolastica, per le scuole secondarie di secondo grado, rientrano nelle funzioni fondamentali dei comuni. La legge regionale, adottata nell'ambito del processo di riordino di cui all'articolo 17, stabilisce le modalità di esercizio in forma associata, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 78/2010, e successive modificazioni, compresa la possibilità da parte dei comuni di stipulare convenzioni con la provincia per affidare l'esercizio di dette funzioni alla provincia medesima o per avvalersi degli uffici di questa. Fino all'entrata in vigore della legge regionale, le funzioni continuano a essere esercitate in via transitoria dalla provincia. A decorrere dalla data stabilita dalla legge regionale, la proprietà degli edifici scolastici, rientranti nel patrimonio pubblico, è trasferita di diritto, senza oneri fiscali, al comune nel cui territorio si trova l'edificio.».

---

**17.133**

SIBILIA

*Sopprimere il comma 6.*

---

**17.134**

BISINELLA, CALDEROLI

*Sopprimere il comma 6.*

---

**17.135**

NENCINI, BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. La Regione può, nell'ambito del processo di riordino di cui al presente articolo e nel termine stabilito dal comma 11, sopprimere enti o agenzie, previsti dalla legislazione statale o regionale, operanti nel territorio della provincia e da essa costituiti o partecipati per l'esercizio di funzioni o servizi rientranti o già rientranti nella competenza della provincia medesima, disciplinando a ogni effetto la successione nei beni e nei rapporti in corso. Agli enti che subentrano nelle funzioni degli enti e delle agenzie soppressi si applicano le disposizioni del comma 12. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Regione individua gli enti che intende sopprimere. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto agli enti di cui al primo periodo di assumere personale; il divieto cessa solo per gli enti che non rientrano tra quelli individuati dalla Regione ai sensi del terzo periodo, decorso il termine ivi previsto.».

---

**17.136**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 6, sostituire le parole: «nello specifico caso» con le seguenti: «nella specifica eventualità».***17.137**

Fausto Guilherme LONGO, DE SIANO, FASANO, CARDIELLO, SIBILIA, PERRONE, PICCINELLI, ALBERTI CASELLATI

*Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «enti o agenzie in ambito» inserire la seguente: «regionale».***17.138**

AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO

*Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «enti o agenzie in ambito» inserire la seguente: «regionale.».*

**17.139**

MAURIZIO ROSSI, OLIVERO, D'ONGHIA, Luigi MARINO, DI MAGGIO

*Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «enti o agenzie in ambito» inserire la seguente: «regionale.».*

---

**17.140**

Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE

*Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «enti o agenzie in ambito» inserire la seguente: «regionale.».*

---

**17.141**

BRUNI, LIUZZI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «enti o agenzie in ambito» inserire la seguente: «regionale.».*

---

**17.142**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «enti o agenzie in ambito» inserire la seguente: «regionale.».*

---

**17.143**

FAZZONE

*Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «enti o agenzie in ambito» inserire la seguente: «regionale.».*

---

**17.144**

FUCKSIA

*Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «enti o agenzie in ambito» inserire la seguente: «regionale.».*

---

**17.145**

SIBILIA

*Sopprimere la lettera a) del comma 6.*

---

**17.146**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 6, sopprimere la lettera a).*

---

**17.147**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: «anche valorizzando, ove possibile, le autonomie funzionali» con le altre: «garantendo il precipuo valore delle autonomie funzionali».*

---

**17.148**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 6, sopprimere la lettera b).*

---

**17.149**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 6, lettera b), sostituire la parola: «maggiori» con la seguente: «ulteriori».*

---



**17.150**

DE PETRIS

*Al comma 6, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis) gli affidamenti ai sensi del comma 2, lettera a), dell'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008 n. 133 e abrogato dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n. 113, cessano improrogabilmente al 30 giugno 2014. Entro il predetto termine, le regioni provvedono ad affidare alle province o alle città metropolitane le funzioni di cui all'articolo 150 del decreto-legislativo 30 aprile 2006 n. 152 nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Decorso il termine senza che la Regione abbia provveduto, si applica l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003 n. 131. La normativa regionale di trasferimento delle funzioni, ovvero quella nazionale sostitutiva, dovrà conformarsi ai principi generali dell'ordinamento comunitario sulla materia, nonché al decreto del Presidente della Repubblica n. 113 del 2011».

---

**17.151**

LANZILLOTTA, SUSTA

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis). I consorzi di bonifica sono soppressi e le loro funzioni trasferite agli enti territoriali nel cui ambito territoriale insista quello degli attuali consorzi secondo criteri e modalità che saranno definiti dal Governo in un regolamento da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Ove entro la predetta data il regolamento non risulti emanato, i Consorzi sono comunque posti in liquidazione e le competenze attribuite alle province in base al criterio della competenza territoriale».

---

**17.152**

BISINELLA, CALDEROLI

*Sopprimere il comma 7.*

---

**17.153**

SIBILIA

*Sopprimere il comma 7.*

---

**17.154**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 7, sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «dodici mesi».*

---

**17.155**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 7, sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «undici mesi».*

---

**17.156**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 7, sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «dieci mesi».*

---

**17.157**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 7, sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «nove mesi».*

---

**17.158**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 7, sostituire le parole: «tre mesi», con le seguenti: «otto mesi».*

---

**17.159**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 7, sostituire le parole: «tre mesi», con le seguenti: «sette mesi».*

---

**17.160**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 7, sostituire le parole: «tre mesi», con le seguenti: «sei mesi».*

---

**17.161**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 7, sostituire le parole: «tre mesi», con le seguenti: «sei mesi».*

---

**17.162**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 7, sostituire le parole: «tre mesi», con le seguenti: «cinque mesi».*

---

**17.163**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 7, sostituire le parole: «tre mesi», con le seguenti: «quattro mesi».*

---

**17.164**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 7, sostituire le parole: «tre mesi», con le seguenti: «due mesi».*

---

**17.165**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 7, sostituire le parole: «mediante accordo sancito nella Conferenza unificata», con le seguenti: «previa intesa in Conferenza Stato regioni».*

---

**17.166**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 7, sostituire le parole: «mediante accordo sancito nella», con le parole: «previa intesa con la».*

---

**17.167**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 7, sopprimere le parole: «in modo puntuale».*

---

**17.168**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 7, sopprimere le parole: «oggetto del riordino e le relative competenze».*

---

**17.169**

BISINELLA, CALDEROLI

*Sopprimere il comma 8.*

---

**17.170**

SIBILIA

*Sopprimere il comma 8.*

---

**17.171**

NENCINI, BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

*Sostituire il comma 8 con il seguente:*

«8. Entro il medesimo termine di cui al comma 7 e nel rispetto di quanto previsto dal comma 12, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi del presente articolo, dalle province agli enti subentranti, garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso, nonché quelli a tempo determinato in corso fino alla scadenza per essi prevista. In particolare, sono considerate le risorse finanziarie, già spettanti alle province ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, che devono essere trasferite agli enti subentranti per l'esercizio delle funzioni loro attribuite, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo comunque quanto previsto dal comma (4) 5bis (vedasi nota). Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dispone anche direttamente in ordine alle funzioni amministrative delle province in materie di competenza statale. Sullo schema di decreto, per quanto attiene alle risorse umane, sono consultate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative».

---

**17.172**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 8, sostituire le parole: «il medesimo termine di cui al comma 7», con le seguenti: «sei mesi».*

---

**17.173**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 8, sopprimere le parole: «su proposta del Ministro dell'interno e del Ministero per gli affari regionali e le autonomie».*

---

**17.174**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 8 sostituire la parola: «connesse» con la parola: «inerenti».*

---

**17.175**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 8, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è trasmesso alle competenti commissioni parlamentari ai fini della formulazione di eventuali osservazioni.».*

---

**17.176**PIZZETTI, *Relatore*

*Al comma 8, il secondo periodo è spostato alla fine del comma.*

---

**17.177**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 8, sopprimere le parole: «dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo quanto previsto dal comma 4».*

---

**17.178**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 8, sopprimere l'ultimo periodo.*

---

**17.179**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 8, dopo le parole: «organizzazioni sindacali», inserire le parole: «e di categoria».*

---

**17.180**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 8 sopprimere la parola: «maggiormente».*

---

**17.181**

SIBILIA

*Sopprimere il comma 9.*

---

**17.182**

BISINELLA, CALDEROLI

*Sopprimere il comma 9.*

---

**17.183**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9 sostituire le parole: «in caso di mancato raggiungimento dell'accordo» con le parole: «ove non si raggiunga l'accordo».*

---

**17.184**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, sostituire le parole: «di mancato raggiungimento dell'intesa» con le parole: «ove non si raggiunga l'intesa».*

---

**17.185**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, sostituire lo parola: «dispone» con la parola: «decide».*

---

**17.186**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9, sostituire le parole: «di competenza statale» con le parole: «che ricadono nella competenza statale».*

---

**17.187**

SIBILIA

*Sopprimere il comma 10.*

---

**17.188**

BISINELLA, CALDEROLI

*Sopprimere il comma 10.*

---

**17.189**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 10, sostituire le parole: «ai fine di tener conto» con le parole: «sentita l'esigenza».*

---

**17.190**

NENCINI, BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

*Al comma 10, le parole: «possono essere modificati» sono sostituite dalle seguenti: «sono modificati in senso più favorevole per gli enti subentranti».*

---

**17.191**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 10, sostituire le parole: «le facoltà di assumere delle province e degli enti subentranti» con le parole: «le facoltà in capo alle province e agli enti subentranti di assumere».*

---



**17.192**

PEZZOPANE

*Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:*

«10-bis. Per gli anni 2014, 2015 e 2016 gli enti subentranti alla provincia, o, in mancanza, le province medesime, ai fini del mantenimento della dotazione organica necessaria alla erogazione dei servizi all'impiego o alla formazione, in relazione al proprio effettivo fabbisogno e alle risorse finanziarie rese disponibili dalle somme di cui al totale delle cessazioni di rapporti di lavoro intervenute negli esercizi precedenti in deroga alle disposizioni vigenti, ai vincoli assunzionali e ai vincoli finanziari riferiti alla spesa di personale ancora vigenti, possono procedere alla assunzione a tempo indeterminato del personale non dirigenziale che, alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, risulti in servizio presso la medesima provincia, in possesso dei requisiti di cui al comma 6, primo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ed inserito in graduatorie dello stesso ente vigenti secondo quanto stabilito al comma 4 dell'articolo 4 del citato decreto-legge riferite a concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato. Nelle more dell'assunzione di cui al periodo precedente e per i fini sopra evidenziati, gli enti subentranti alla provincia o, in mancanza, le province medesime, sono autorizzate alla proroga dei contratti a tempo determinato fino al 31 dicembre 2016».

**17.193**

BISINELLA, CALDEROLI

*Sopprimere il comma 11.*

**17.194**

SIBILIA

*Sopprimere il comma 11.*

**17.195**

NENCINI, BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

*Sostituire il comma 11 con il seguente:*

«11. La regione provvede, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, a dare attuazione all'accordo di cui al comma 7, entro sei mesi dall'accordo medesimo. Decorso il termine senza che la regione abbia provveduto, si applica l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.».

---

**17.196**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 11 sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «trentasei mesi».***17.197**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 11 sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «ventiquattro mesi».***17.198**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 11 sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «diciotto mesi».***17.199**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 11 sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «quindici mesi».*

**17.200**

AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO

*Al comma 11, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «un anno» e sopprimere il secondo periodo.*

---

**17.201**

MAURIZIO ROSSI, OLIVERO, D'ONGHIA, Luigi MARINO, DI MAGGIO

*Al comma 11, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «un anno» e sopprimere il secondo periodo.*

---

**17.202**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 11, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «un anno» e sopprimere il secondo periodo.*

---

**17.203**

Eva LONGO, DE SIANO, FASANO, CARDIELLO, SIBILIA, PERRONE, PICCINELLI, ALBERTI CASELLATI

*Al comma 11, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «un anno» e sopprimere il secondo periodo.*

---

**17.204**

FAZZONE

*Al comma 11, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «un anno» e sopprimere il secondo periodo.*

---

**17.205**

BRUNI, LIUZZI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Al comma 11, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «un anno» e sopprimere il secondo periodo.*

---

**17.206**

Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE

*Al comma 11, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «un anno» e sopprimere il secondo periodo.*

---

**17.207**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 11 sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «dodici mesi».*

---

**17.208**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 11 sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «undici mesi».*

---

**17.209**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 11 sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «dieci mesi».*

---

**17.210**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 11 sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «nove mesi».*

---

**17.211**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 11 sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «otto mesi».*

---

**17.212**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 11 sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «sette mesi».*

---

**17.213**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 11 sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «un mese».*

---

**17.214**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 11 sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «due mesi».*

---

**17.215**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 11 sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «tre mesi».*

---

**17.216**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 11 sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «tre mesi».*

---

**17.217**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 11 sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «quattro mesi».*

---

**17.218**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 11 sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «cinque mesi».*

---

**17.219**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 11, sopprimere le parole: «, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative».*

---

**17.220**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 11, dopo le parole: «organizzazioni sindacali», inserire le parole: «e di categoria».*

---

**17.221**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 11, sopprimere la parola: «maggiormente».*

---

**17.222**

SIBILIA

*Al comma 11, sopprimere il secondo periodo.*

---

**17.223**

NENCINI, BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

*Dopo il comma 11, inserire il seguente:*

«11-bis. Le regioni procedono con legge alla soppressione dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di cui al capo I del titolo V del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, e provvedono al trasferimento delle funzioni alla regione o agli enti locali, singoli o associati secondo criteri definiti mediante accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La legge regionale è approvata entro un anno dalla data dell'accordo; decorso il termine senza che la regione abbia provveduto, si applica l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. I consorzi continuano a esercitare le funzioni oggetto di riordino secondo la disciplina vigente, fino al loro effettivo trasferimento disposto ai sensi del presente articolo. Al trasferimento delle funzioni si applicano le disposizioni di cui al comma 12. Il contributo di cui all'articolo 860 del codice civile spetta all'ente individuato dalla legge regionale, secondo la disciplina da questa prevista».

---

**17.224**

SIBILIA

*Sopprimere il comma 12.*

---

**17.225**

BISINELLA, CALDEROLI

*Sopprimere il comma 12.*

---

**17.226**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 12, sopprimere le parole: «oggetto del riordino».*

---

**17.227**

SIBILIA

*Al comma 12, sopprimere la lettera a).*

---

**17.228**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 12, sopprimere la lettera a).*

---

**17.229**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 12, lettera a), sostituire le parole: «il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica», con le parole: «è salva la posizione giuridica ed economica del personale trasferito».*

---

**17.230**

BORIOLI, Stefano ESPOSITO, FORNARO, MANASSERO, CHITI, CIRINNÀ, D'ADDA, FAVERO, Elena FERRARA, MAURO MARIA MARINO, MATTESINI, PEZZOPANE

*Al comma 12, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con il primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge, al personale trasferito si applica il trattamento di miglior favore tra quello goduto antecedentemente al trasferimento e quello spettante al personale dell'Ente ricevente».*

---



**17.231**

SIBILIA

*Al comma 12, sopprimere la lettera b).*

---

**17.232**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 12, sopprimere la lettera b).*

---

**17.233**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 12, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di concerto con il Ministero dello sviluppo economico».*

---

**17.234**

SIBILIA

*Al comma 12, sopprimere la lettera c).*

---

**17.235**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 12, sopprimere la lettera c).*

---

**17.236**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 12, lettera c), sostituire la parola: «incassate», con la parola: «ottenute».*

---

**17.237**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 12, lettera c), sostituire la parola: «trasferiti», con le parole: «oggetto del trasferimento».*

---

**17.238**

SIBILIA

*Al comma 12, sopprimere la lettera d).*

---

**17.239**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 12, sopprimere la lettera d).*

---

**17.240**

BORIOLI, Stefano ESPOSITO, FORNARO, MANASSERO, CHITI, CIRINNÀ, D'ADDA, FAVERO, Elena FERRARA, MAURO MARIA MARINO, MATTESINI, PEZZOPANE

*Al comma 12, lettera d), dopo le parole: «per gli enti subentranti», aggiungere le seguenti: «ai fini del patto di stabilità, della disciplina delle spese di personale, compreso il rapporto tra spesa corrente e spesa per il personale, della disciplina sui limiti delle assunzioni in rapporto al turnover».*

---

**17.241**

NENCINI, BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

*Al comma 12, lettera d), le parole: «, sentita la Conferenza unificata,» sono sostituite dalle seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza unificata, conseguita con l'espressione del parere favorevole delle Regioni e dell'Anci,».*

---

**17.242**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 12, lettera d), sostituire le parole: «sentita la», con le parole: «d'intesa con».*

---

**17.243**

MATTESINI

*Al comma 12, dopo la lettera d), inserire le seguenti:*

*«d-bis) il trasferimento delle risorse umane deve comunque avvenire entro i confini territoriali della Provincia attuale di appartenenza. Il personale provinciale trasferito ad altri enti mantiene integralmente la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento. Inoltre a partire dalla data di approvazione della presente legge, le Regioni, gli organi periferici dello Stato e gli altri Enti locali di ciascuna nuova area vasta che intendono attivare nuove assunzioni o attingere personale da graduatorie ancora attive o al *turn-over* del personale a seguito di pensionamenti, hanno l'obbligo di verificare prima la disponibilità del personale eccedente delle Province od attivare bandi di reclutamento o di mobilità con riserve di posti, da concordare con le RSU interne e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, a favore del personale delle province oggetto di riordino per favorire i processi di riallocazione del personale delle stesse Province anche se risultato eccedente rispetto ai limiti massimi del vigente rapporto tra le risorse assegnate e spesa del personale sulla base delle funzioni di cui all'articolo 15, comma 4. Per il personale individuato in mobilità in uscita deve essere garantita la minore distanza territoriale rispetto all'amministrazione di destinazione, la ricollocazione in servizio in base a professionalità ed esperienza di servizio svolto presso la Provincia di provenienza, oltre che mansione e profilo professionale equivalente a quello svolto. Anche gli enti periferici dello Stato dovranno prevedere percorsi di assorbimento riservando in via prioritaria al personale delle Province posti necessari all'adeguamento delle proprie dotazioni organiche purché non presentino o abbiano dichiarato situazioni di eccedenza del personale in servizio;*

*d-ter) le Province in sede di ricognizione annuale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, possono applicare le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), a prescindere dalla dichiarazione di eccedenza per ragioni funzionali o finanziarie dell'amministrazione, dandone informazione preventiva alle organizzazioni sindacali;*

*d-quater) le spese di personale e le altre poste contabili trasferite ai Comuni e alle Unioni di Comuni ai sensi del presente articolo sono steri-*

lizzate, per gli enti che le recepiscono, ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica».

---

**17.244**

PEZZOPANE

*Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:*

«12-bis. Al fine di riorganizzare le proprie strutture amministrative, ridurre le spese di personale e consentire nuove assunzioni, l'ente può procedere alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti dei dipendenti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che avrebbero comportato la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2015 secondo la disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con conseguente valenza dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva, nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica. Il trattamento di fine rapporto è corrisposto al momento della maturazione del diritto alla corresponsione dello stesso sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, commi 22 e 23, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.»

---

**17.245**

BISINELLA, CALDEROLI

*Sopprimere il comma 13.*

---

**17.246**

SIBILIA

*Sopprimere il comma 13.*

---

**17.247**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 13 sostituire le parole: «è delegato ad adottare» con la seguente: «adotta».*

---

**17.248**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 13 sostituire le parole: «un anno» con le seguenti: «cinque anni».*

---

**17.249**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 13 sostituire le parole: «un anno» con le seguenti: «tre anni».*

---

**17.250**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 13 sostituire le parole: «un anno» con le seguenti: «due anni».*

---

**17.251**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 13 sostituire le parole: «un anno» con le seguenti: «diciotto mesi».*

---

**17.252**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 13 sostituire le parole: «un anno» con le seguenti: «sei mesi».*

---

**17.253**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 13 sostituire le parole: «un anno» con le seguenti: «sette mesi».*

---

**17.254**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 13 sostituire le parole: «un anno» con le seguenti: «otto mesi».*

---

**17.255**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 13 sostituire le parole: «un anno» con le seguenti: «nove mesi».*

---

**17.256**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 13 sostituire le parole: «un anno» con le seguenti: «nove mesi».*

---

**17.257**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 13 sostituire le parole: «un anno» con le seguenti: «dieci mesi».*

---

**17.258**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 13 sostituire le parole: «un anno» con le seguenti: «undici mesi».*

---

**17.259**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 13 sopprimere le parole: «uno o più».*

---

**17.260**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 13 sopprimere le parole: «previo parere della Conferenza unificata, della Commissione per il coordinamento della finanza pubblica e delle Commissioni parlamentari competenti per materia».*

---

**17.261**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 13 sopprimere la parola: «direttivi».*

---

**17.262**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 13 sopprimere la lettera a).*

---

**17.263**

SIBILIA

*Al comma 13 sopprimere la lettera a).*

---

**17.264**

NENCINI, BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

*Al comma 13, sostituire la lettera a) con la seguente:**«a) applicazione coordinata dei principi di riordino delle funzioni di cui alla presente legge e di quelli di cui agli articoli 1 e 2 e ai capi II, III,*

IV, V e VII della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;».

---

**17.265**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 13, lettera a) sostituire le parole: «applicazione coordinata dei principi» con le seguenti: «si applicano in maniera coordinata i principi».*

---

**17.266**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 13, lettera a) sostituire la parola: «riordino» con la seguente: «riallocazione».*

---

**17.267**

SIBILIA

*Al comma 13 sopprimere la lettera b).*

---

**17.268**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 13 sopprimere la lettera b).*

---

**17.269**

PIZZETTI, *Relatore*

*Al comma 13, lettera b), dopo le parole: «dell'articolo 119 della Costituzione», sopprimere le parole: «ivi comprese quelle per la tutela ambientale».*

---



**17.270**

MATTESINI

*Al comma 13, lettera b), sopprimere le parole: «ivi comprese quelle per la tutela ambientale.».*

---

**17.271**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 13, lettera b), sopprimere la parola: «ivi».*

---

**17.272**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 13, lettera b), sostituire le parole: «per la» con le seguenti: «relative alla».*

---

**17.273**

NENCINI, BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

*Al comma 13, alla lettera b), le parole: «e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2 della presente legge,» sono soppresse.*

---

**17.274**

CALEO, BROGLIA, VACCARI

*Al comma 13, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:*

«b-bis) nelle more del trasferimento al Corpo Forestale dello Stato del personale delle province appartenente a corpi e servizi di polizia provinciale o comunque incorporato alla data del 31 dicembre 2013 nell'area contrattuale di vigilanza, le province continuano ad espletare compiti di polizia locale in materia di tutela dell'ambiente, gestione faunistica ed applicazione del codice della strada; detto trasferimento è disposto su base volontaria, fatte salve le possibilità del mantenimento della sede di servizio nella provincia di appartenenza o del transito in altro ente locale in considerazione delle funzioni svolte, con il coinvolgimento delle associazioni di categoria e di quelle sindacali».

---

**17.275**

DE PETRIS

*Al comma 13, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis) nelle more del trasferimento al Corpo Forestale dello Stato del personale delle province appartenente a corpi e servizi di polizia provinciale o comunque incorporato alla data del 31 dicembre 2013 nell'area contrattuale di vigilanza, le province continuano ad espletare compiti di polizia locale in materia di tutela dell'ambiente, gestione faunistica ed applicazione del codice della strada; detto trasferimento è disposto su base volontaria, fatte salve le possibilità del mantenimento della sede di servizio nella provincia di appartenenza o del transito in altro ente locale in considerazione delle funzioni svolte, con il coinvolgimento delle associazioni di categoria e di quelle sindacali».

---

**17.276**

DE PETRIS

*Al comma 13, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis) nelle more dell'attribuzione delle funzioni di tutela ambientale di cui alla lettera b), al soggetto statale individuato dal Governo, le relative funzioni di polizia continuano ad essere svolte dai corpi o dai servizi di polizia provinciale comunque denominati ed esistenti alle dipendenze delle province. Nel trasferimento di tali funzioni e del relativo personale, allo stesso verrà garantita la sede di servizio nella provincia di appartenenza o facoltà di opzione per diversa collocazione in altro ente locale».

---

**17.277**

CALEO, BROGLIA, VACCARI

*Al comma 13, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis) nelle more dell'attribuzione delle funzioni di tutela ambientale di cui alla lettera b), al soggetto statale individuato dal Governo, le relative funzioni di polizia continuano ad essere svolte dai corpi o dai servizi di polizia provinciale comunque denominati ed esistenti alle dipendenze delle province. Nel trasferimento di tali funzioni e del relativo personale, allo stesso verrà garantita la sede di servizio nella provincia di appartenenza o facoltà di opzione per diversa collocazione in altro ente locale».

---

**17.278**

DE PETRIS

*Al comma 13, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«*b-bis*) nelle more dell'attribuzione delle funzioni nel campo della tutela ambientale al soggetto statale di cui alla lettera *b*), le relative funzioni di polizia continuano ad essere espletate da corpi e servizi di polizia provinciale esistenti».

---

**17.279**

CALEO, BROGLIA, VACCARI

*Al comma 13, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

«*b-bis*) nelle more dell'attribuzione delle funzioni nel campo della tutela ambientale al soggetto statale di cui alla lettera *b*), le relative funzioni di polizia continuano ad essere espletate da corpi e servizi di polizia provinciale esistenti».

---

**17.280**

PICCOLI, MARIN, ZANETTIN

*Al comma 13, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«*b-bis*) attribuzione alle province di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, delle risorse finanziarie aggiuntive necessarie a garantire l'integrale copertura delle ulteriori funzioni assegnate dal comma 2 del presente articolo, anche in armonia a quanto previsto agli articoli 44 e 119 della Costituzione».

---

**17.281**

PALERMO, ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE, DELLA VEDOVA, PUPPATO

*Al comma 13, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:*

«*b-bis*) attribuzione alle Province di cui all'articolo 1, comma 3, delle risorse finanziarie aggiuntive necessarie a garantire l'integrale copertura delle ulteriori funzioni assegnate dal comma 2 del presente articolo, in armonia anche con gli articoli 44 e 119 della Costituzione».

---

**17.282**

DEL BARBA, DELLA VEDOVA, FRAVEZZI, LANIECE, PALERMO, PANIZZA, PUPPATO

*Al comma 13, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

«*b-bis*) attribuzione alle Province di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, delle risorse finanziarie aggiuntive necessarie a garantire l'integrale copertura delle ulteriori funzioni assegnate dal comma 2 del presente articolo».

---

**17.283**

FAZZONE

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

«*13-bis*. Al fine di garantire la continuità delle funzioni attualmente svolte dalle Province, i contratti di appalti, servizi e fornitura in esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere prorogati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, oltre la naturale scadenza e, comunque, fino al completo riordino delle funzioni delle Province in attuazione di quanto disposto ai sensi dei commi precedenti».

---

**17.0.1**

FAZZONE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 17-bis.**

1. La legge statale, sulla base della ripartizione delle competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione, trasferisce alle Province le competenze amministrative che rientrano nelle funzioni fondamentali di cui al comma 1, dell'articolo 17 e attribuisce le altre competenze amministrative delle Province ai Comuni, singoli e associati, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Il trasferimento delle funzioni amministrative ha efficacia a partire dagli atti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali ad esse relative.

2. Nelle materie di cui all'articolo 117, comma 3, della Costituzione, costituisce principio fondamentale della legislazione concorrente l'obbligo per le Regioni di trasferire alle Province le funzioni amministrative che rientrano nelle funzioni fondamentali.

3. Le leggi regionali, nelle materie di cui all'articolo 117, commi 3 e 4, della Costituzione, possono disciplinare l'esercizio in forma associata delle funzioni provinciali».

---

### 17.0.2

BISINELLA, CALDEROLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 17-bis.

1. All'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 18, è quindi aggiunto il seguente:

2. Entro il 1° settembre 2012, le Province trasferiscono l'esercizio e le funzioni di Polizia Provinciale alle Regioni. Le Regioni, con proprio regolamento, disciplinano le attività della Polizia dall'articolo 12 della Legge 65/1986. In caso di mancato trasferimento delle funzioni da parte delle province entro il 1° settembre 2012, si provvede in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, con legge dello Stato».

---

### 17.0.3

DE PETRIS

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 17-bis.

1. I prefetti, nella nomina dei sub commissari a supporto dei commissari straordinari dell'Ente Provincia, sono tenuti a fare riferimento esclusivo al personale afferente all'ente locale di riferimento, senza oneri aggiuntivi.

2. In applicazione di quanto previsto dal comma precedente, gli eventuali subcommissari nominati in base a diversi criteri decadono a far data dall'entrata in vigore della presente legge».

---

**17.0.4**

DE PETRIS

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 17-bis.**

1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, gli enti intermedi, ovvero gli enti, le agenzie, i consorzi pubblici, gli Ato e gli organismi pubblici, comunque denominati, che svolgono funzioni di governo di area vasta, sono soppressi e le relative competenze sono attribuite alle Province e alle Città metropolitane a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le amministrazioni provinciali o metropolitane non possono costituire società per la gestione di servizi pubblici non essenziali; le relative competenze sono esercitate dalle province e dalle Città metropolitane.

3. Entro il 31 dicembre 2014, le amministrazioni provinciali mettono in liquidazione le società che non svolgono servizi pubblici essenziali, già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero ne cedono le partecipazioni a terzi, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica».

---

**17.0.5**

DE PETRIS

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 17-bis.**

1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, gli enti intermedi, ovvero gli enti, le agenzie, i consorzi pubblici, gli Ato e gli organismi pubblici, comunque denominati, che svolgono funzioni di governo di area vasta, sono soppressi e le relative competenze sono attribuite alle Province e alle Città metropolitane a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le amministrazioni provinciali o metropolitane non possono costituire società per la gestione di servizi pubblici non essenziali; le relative competenze sono esercitate dalle province e dalle Città metropolitane».

---

**Art. 18.****18.1**

CAMPANELLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

*Sopprimere l'articolo.*  

---

**18.2**

BISINELLA, CALDEROLI

*Sopprimere l'articolo.*  

---

**18.3**

DE PETRIS

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 18. – 1. Al commissario e al sub-commissario di cui all'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, nonché di cui all'articolo 23, comma 20, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applica, per quanto compatibile, la disciplina di cui all'articolo 38, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270, nonché quanto previsto dal decreto ministeriale 10 aprile 2013, n. 60, del Ministro dello sviluppo economico in materia di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Nei confronti degli stessi soggetti, si applicano, altresì, le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.»

---

**18.4**

SIBILIA

*Sopprimere il comma 1.*  

---

**18.5**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, sopprimere il primo periodo.*

---

**18.6**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sostituire la parola: «applica» con la seguente «usa».*

---

**18.7**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sostituire a parola: «applica» con la seguente: «utilizza».*

---

**18.8**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sostituire la parola: «applica» con la seguente: «adotta».*

---

**18.9**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1 sopprimere le parole: «per quanto compatibile».*

---

**18.10**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sostituire lo parola: «compatibile» con la seguente: «utilizzabile».*

---



**18.11**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sostituire la parola: «compatibile» con la seguente: «accordabile».*

---

**18.12**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sostituire la parola: «compatibile» con lo seguente: «comprensibile».*

---

**18.13**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sostituire la parola: «compatibile» con la seguente: «conciliabile».*

---

**18.14**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, sostituire la parola: «compatibile» con la seguente: «ammissibile».*

---

**18.15**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, sostituire la parola: «compatibile», con la seguente: «tollerabile».*

---

**18.16**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, sostituire la parola: «compatibile», con la seguente: «adottabile».*

---

**18.17**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, sostituire la parola: «disciplina», con la seguente: «normativa».*

---

**18.18**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, sostituire la parola: «previsto», con la seguente: «invocato».*

---

**18.19**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, sostituire la parola: «previsto» con la seguente: «bramato».*

---

**18.20**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, sostituire la parola: «previsto» con la seguente: «sospirato».*

---

**18.21**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, sostituire la parola: «previsto» con la seguente: «voluto».*

---

**18.22**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, sostituire la parola: «previsto» con la seguente: «desiderato».*

---

**18.23**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, sostituire la parola: «previsto» con la seguente: «calcolato».*

---

**18.24**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, sostituire la parola: «previsto», con la seguente: «aspettato».*

---

**18.25**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, sostituire la parola: «previsto», con la seguente: «indovinato».*

---

**18.26**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, sostituire la parola: «previsto», con la seguente: «intuito».*

---

**18.27**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, sostituire la parola: «previsto», con la seguente: «avvertito».*

---

**18.28**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, sostituire la parola: «previsto» con la seguente: «annunciato».*

---

**18.29**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, sostituire la parola: «previsto» con la seguente: «anticipato».*

---

**18.30**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, sostituire la parola: «previsto» con la seguente: «presunto».*

---

**18.31**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, sostituire la parola: «previsto» con la seguente: «atteso».*

---

**18.32**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, sostituire la parola: «previsto» con la seguente: «immaginato».*

---

**18.33**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, sostituire la parola: «materia» con la seguente: «ragione».*

---

**18.34**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, sostituire la parola: «materia» con la seguente: «argomento».*

---

**18.35**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, sostituire la parola: «materia» con la seguente: «tema».*  
\_\_\_\_\_**18.36**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, sostituire la parola: «professionalità» con la seguente: «capacità».*  
\_\_\_\_\_**18.37**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, sostituire la parola: «professionalità» con la seguente: «serietà».*  
\_\_\_\_\_**18.38**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, sostituire la parola: «professionalità» con la seguente: «impegno».*  
\_\_\_\_\_**18.39**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, sostituire la parola: «professionalità» con la seguente: «competenza».*  
\_\_\_\_\_**18.40**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, sostituire la parola: «professionalità» con la seguente: «preparazione».*  
\_\_\_\_\_

**18.41**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, sostituire la parola: «professionalità» con la seguente: «abilità».*

---

**18.42**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sostituire la parola: «onorabilità» con la seguente: «dignità».*

---

**18.43**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sostituire la parola: «onorabilità» con la seguente: «rispettibilità».*

---

**18.44**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sostituire la parola: «onorabilità» con la seguente: «buon nome».*

---

**18.45**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sostituire la parola: «onorabilità» con la seguente: «reputazione».*

---

**18.46**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sostituire la parola: «onorabilità» con la seguente: «onestà».*

---

**18.47**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sostituire la parola: «onorabilità» con la seguente: «integrità».*

---

**18.48**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sostituire la parola: «onorabilità» con la seguente: «prestigio».*

---

**18.49**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sostituire la parola: «onorabilità» con la seguente: «onore».*

---

**18.50**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sostituire la parola: «straordinari» con la seguente: «inconsueti».*

---

**18.51**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sostituire la parola: «straordinari» con la seguente: «eccezionali».*

---

**18.52**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sostituire la parola: «procedure» con la seguente: «inconsueti».*

---

**18.53**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sostituire la parola: «procedure» con la seguente: «sistemi».*

---

**18.54**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sostituire la parola: «procedure» con la seguente: «metodi».*

---

**18.55**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sostituire la parola: «procedure» con la seguente: «norme».*

---

**18.56**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sostituire la parola: «procedure» con la seguente: «normative».*

---

**18.57**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sostituire la parola: «procedure» con la seguente: «criteri».*

---

**18.58**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sostituire la parola: «procedure» con la seguente: «iter».*

---



**18.59**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sostituire la parola: «procedure» con la seguente: «procedimenti».*

---

**18.60**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sostituire la parola: «procedure» con la seguente: «processi».*

---

**18.61**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sostituire la parola: «amministrazione» con la seguente: «governo».*

---

**18.62**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sostituire la parola: «amministrazione» con la seguente: «gestione».*

---

**18.63**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sostituire la parola: «amministrazione» con la seguente: «direzione».*

---

**18.64**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sostituire la parola: «amministrazione» con la seguente: «contabilità».*

---

**18.65**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sostituire la parola: «amministrazione» con la seguente: «regolazione».*

---

**18.66**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sostituire la parola: «amministrazione» con la seguente: «sistemazione».*

---

**18.67**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sostituire la parola: «amministrazione» con la seguente: «coordinazione».*

---

**18.68**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, sostituire la parola: «amministrazione» con la seguente: «organizzazione».*

---

**18.69**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, sostituire la parola: «amministrazione» con la seguente: «registrazione».*

---

**18.70**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, sostituire la parola: «straordinaria» con la seguente: «insolita».*

---

**18.71**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, sostituire la parola: «straordinaria» con la seguente: «singolare».*

---

**18.72**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, sostituire la parola: «straordinaria» con la seguente: «eccezionale».*

---

**18.73**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, sostituire la parola: «straordinaria» con la seguente: «unica».*

---

**18.74**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, sostituire la parola: «straordinaria» con la seguente: «rara».*

---

**18.75**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, sostituire la parola: «straordinaria» con la seguente: «particolare».*

---

**18.76**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, sostituire lo parola: «straordinaria» con la seguente: «caratteristica».*

---

**18.77**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, sostituire la parola: «straordinaria» con la seguente: «singolare».*

---

**18.78**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, sostituire lo parola: «straordinaria» con la seguente: «propria».*

---

**18.79**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Ai comma 1, sostituire lo parola: «grandi» con la seguente: «larghe».*

---

**18.80**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, sostituire la parola: «grandi» con la seguente: «ampie».*

---

**18.81**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sostituire la parola: «grandi» con la seguente: «estese».*

---

**18.82**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sostituire la parola: «grandi» con la seguente: «vaste».*

---

**18.83**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sostituire la parola: «imprese» con la seguente: «fabbriche».*

---

**18.84**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sostituire la parola: «imprese» con la seguente: «industrie».*

---

**18.85**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sostituire la parola: «imprese» con la seguente: «società».*

---

**18.86**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sostituire la parola: «imprese» con la seguente: «compagnie».*

---

**18.87**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sostituire la parola: «imprese» con la seguente: «ditte».*

---

**18.88**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sostituire la parola: «imprese» con la seguente: «aziende».*

---

**18.89**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sostituire la parola: «crisi» con la seguente: «crollo».*

---

**18.90**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sostituire la parola: «crisi» con la seguente: «decre-scita».*

---

**18.91**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sostituire la parola: «crisi» con la seguente: «deca-denza».*

---

**18.92**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sostituire la parola: «crisi» con la seguente: «disfaci-mento».*

---

**18.93**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sostituire la parola: «crisi» con la seguente: «stallo».*

---

**18.94**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sostituire la parola: «crisi» con la seguente: «reces-sione».*

---

**18.95**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

---

**18.96**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, sostituire le parole: «nei confronti degli» con le seguenti: «verso gli».*

---

**18.97**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, sostituire la parola: «stessi» con la seguente: «equipolenti».*

---

**18.98**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, sostituire la parola: «stessi» con la seguente: «medesimi».*

---

**18.99**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, sostituire la parola: «stessi» con la seguente: «identici».*

---

**18.100**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, sostituire la parola: «stessi» con la seguente: «uguali».*

---

**18.101**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, sostituire la parola: «stessi» con la seguente: «pari».*

---

**18.102**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, sostituire la parola: «stessi» con la seguente: «equivalenti».*

---

**18.103**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, sostituire la parola: «applicano» con la seguente: «accostano».*

---

**18.104**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, sostituire la parola: «applicano» con la seguente: «utilizzano».*

---

**18.105**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, sostituire la parola: «applicano» con la seguente: «spalmano».*

---

**18.106**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, sostituire la parola: «applicano» con la seguente: «adoperano».*

---



**18.107**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sostituire la parola: «applicano» con la seguente: «im-  
piegano».*

---

**18.108**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sostituire la parola: «altresì» con la seguente: «perfino».*

---

**18.109**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sostituire la parola: «altresì» con la seguente: «addirit-  
tura».*

---

**18.110**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sostituire la parola: «altresì» con la seguente: «finan-  
che».*

---

**18.111**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sostituire la parola: «altresì» con la seguente: «anche».*

---

**18.112**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sostituire la parola: «altresì» con la seguente: «ancora».*

---

**18.113**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sostituire la parola: «altresì» con la seguente: «inoltre».*

---

**18.114**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sostituire la parola: «altresì» con la seguente: «pure».*

---

**18.115**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sostituire la parola: «altresì» con la seguente: «ugualmente».*

---

**18.116**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sostituire la parola: «altresì» con la seguente: «per di più».*

---

**18.117**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sostituire la parola: «altresì» con la seguente: «tuttora».*

---

**18.118**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, sostituire la parola: «disposizioni» con la seguente: «leggi».*

---

**18.119**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, sostituire la parola: «disposizioni» con la seguente: «ordinamenti».*

---

**18.120**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, sostituire la parola: «disposizioni» con la seguente: «precetti».*

---

**18.121**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, sostituire la parola: «disposizioni» con la seguente: «direttive».*

---

**18.122**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, sostituire la parola: «disposizioni» con la seguente: «prescrizioni».*

---

**18.123**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, sostituire la parola: «disposizioni» con la seguente: «regole».*

---

**18.124**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, sostituire la parola: «disposizioni» con la seguente: «norme».*

---

**18.125**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui ai periodi precedenti non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».*

---

**18.126**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Sostituire la rubrica con la seguente: «(Requisiti per le nomine)».*

---

**Art. 19.****19.1**

BISINELLA, CALDEROLI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**19.2**

SPILABOTTE

*Sopprimere l'articolo.*

---

**19.3**

CAMPANELLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

*Sopprimere l'articolo.*

---

**19.4**

BISINELLA, CALDEROLI

*Sopprimere il comma 1.*

---

**19.5**

SIBILIA

*Sopprimere il comma 1.*  
\_\_\_\_\_**19.6**

BISINELLA, CALDEROLI

*Sopprimere la parola: «i prefetti».*  
\_\_\_\_\_**19.7**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sostituire la parola: «prefetti» con le seguenti: «rappresentanti del governo».*  
\_\_\_\_\_**19.8**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sostituire la parola: «prefetti» con le seguenti: «dirigenti prefettizi».*  
\_\_\_\_\_**19.9**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sostituire la parola: «nomina» con la seguente: «designazione».*  
\_\_\_\_\_**19.10**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sostituire la parola: «nomina» con la seguente: «elezione».*  
\_\_\_\_\_

**19.11**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sostituire la parola: «nomina» con la seguente: «investitura».*

---

**19.12**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sostituire la parola: «nomina» con la seguente: «assegnazione».*

---

**19.13**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, sostituire la parola: «nomina» con la seguente: «assunzione».*

---

**19.14**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, sostituire la parola: «supporto» con la seguente: «sostegno».*

---

**19.15**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, sostituire la parola: «supporto» con la seguente: «appoggio».*

---

**19.16**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, sostituire la parola: «supporto» con la seguente: «basamento».*

---

**19.17**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, sostituire la parola: «supporto» con la seguente: «base».*

---

**19.18**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, sostituire la parola: «supporto» con la seguente: «favore».*

---

**19.19**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, sostituire la parola: «supporto» con la seguente: «protezione».*

---

**19.20**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, sostituire la parola: «straordinari» con la seguente: «eccezionali».*

---

**19.21**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, sostituire la parola: «straordinari» con la seguente: «inconsueti».*

---

**19.22**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, sostituire le parole: «dell'ente provincia» con le seguenti: «delle province».*

---

**19.23**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, sostituire le parole: «sono tenuti» con le seguenti: «devono».*

---

**19.24**PIZZETTI, *Relatore*

*Al comma 1, sostituire le parole: «a fare esclusivo riferimento al personale afferente all'ente locale di riferimento, senza oneri aggiuntivi» con le seguenti: «ad avvalersi di dirigenti o funzionari del Comune capoluogo, senza oneri aggiuntivi».*

---

**19.25**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, sostituire le parole: «a fare riferimento» con le seguenti: «a riferirsi».*

---

**19.26**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, sopprimere la parola: «esclusivo»*

---

**19.27**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, sostituire la parola: «afferente» con la seguente: «relativo».*

---



**19.28**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, sostituire la parola: «afferente» con la seguente: «ri-guardante».*

---

**19.29**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, sostituire la parola: «afferente» con la seguente: con-cernente».*

---

**19.30**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, sostituire la parola: «afferente» con la seguente: «per-tinente».*

---

**19.31**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sostituire la parola: «afferente» con la seguente: «atti-nente».*

---

**19.32**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sostituire la parola: «afferente» con la seguente: «spet-tante».*

---

**19.33**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sostituire le parole: «all'ente locale» con le seguenti: «alla provincia»*

---

**19.34**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, sostituire la parola: «oneri» con la seguente: «obblighi».*

---

**19.35**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, sostituire la parola: «oneri» con lo seguente: «doveri».*

---

**19.36**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, sostituire la parola« oneri» con la seguente «gravami».*

---

**19.37**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sostituire la parola: «oneri» con la seguente: «incarichi».*

---

**19.38**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sostituire la parola: «oneri» con la seguente: «impegni».*

---

**19.39**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sostituire la parola: «oneri» con la seguente: «costi».*

---

**19.40**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sostituire la parola: «aggiuntivi» con la seguente: «supplementari».*

---

**19.41**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sostituire la parola: «aggiuntivi» con la seguente: «extra».*

---

**19.42**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sostituire la parola: «aggiuntivi» con la seguente: «addizionali».*

---

**19.43**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sostituire la parola: «aggiuntivi» con la seguente: «straordinari».*

---

**19.44**

SIBILIA

*Sopprimere il comma 2.*

---

**19.45**

BISINELLA, CALDEROLI

*Sopprimere il comma 2.*

---

**19.46**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2 sostituire la parola: «nominati» con la seguente: «designati».*

---

**19.47**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2 sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore» con le seguenti: «al 31 dicembre 2014».*

---

**19.48**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e non possono essere rinominati».*

---

**19.49**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Sostituire la rubrica con la seguente: «(Criteri per le nomine)».*

---

**19.0.1**

BISINELLA, CALDEROLI

*Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

**«Art. 19-bis.**

*(Delega al Governo in materia di prefetture – uffici territoriali del Governo).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti il riordino e la razionalizzazione degli uffici periferici dello Stato, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) contenimento della spesa pubblica;
- b) rispetto di quanto disposto dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e dai piani operativi previsti da disposizioni attuative del medesimo articolo 74;
- c) individuazione delle amministrazioni escluse dal riordino, in correlazione con il perseguimento di specifiche finalità di interesse generale che giustifichino, anche in considerazione di peculiarità ordinamentali, il mantenimento delle relative strutture periferiche;
- d) revisione della circoscrizione provinciale quale ambito territoriale di competenza delle prefetture – uffici territoriali del Governo, con conseguente individuazione di un nuovo ambito territoriale ottimale, coincidente con la circoscrizione regionale, e localizzazione della sede della prefettura nel capoluogo della Regione;
- e) riordino delle funzioni delle prefetture – uffici territoriali del governo in chiave di semplificazione e razionalizzazione delle attività in essere, con conseguente trasferimento delle medesime al Presidente della Regione, ai Presidenti di Provincia, ai Sindaci, alle Questure e alle Camere di commercio;
- f) mantenimento in capo alle prefetture – uffici territoriali del Governo delle funzioni che attengono al coordinamento, in ambito sovraprovinciale, delle attribuzioni svolte dalle questure in materia di ordine pubblico e sicurezza;
- g) mantenimento in capo alle prefetture-uffici territoriali del Governo delle risorse umane, finanziarie e strumentali che risultano funzionali allo svolgimento delle attività di coordinamento di cui alla lettera f); trasferimento delle ulteriori risorse umane, finanziarie e strumentali agli enti e organi di governo cui, ai sensi delle lettere e), sono conferite le relative funzioni;
- h) riordino delle strutture dell'amministrazione periferica dello Stato diverse dalle prefetture – uffici territoriali del Governo, fatte salve quelle amministrazioni che, in correlazione con il perseguimento di specifiche finalità di interesse generale, anche in considerazione di peculiarità ordinamentali, giustifichino il mantenimento delle relative strutture periferiche;
- i) accorpamento, nell'ambito della prefettura – ufficio territoriale del Governo, come riordinata ai sensi della lettera d), delle strutture dell'amministrazione periferica dello Stato di cui alla lettera h);
- l) garanzia, nell'ambito del riordino di cui alla lettera h), della concentrazione dei servizi comuni e delle funzioni strumentali da esercitare unitariamente, assicurando un'articolazione organizzativa e funzionale atta a valorizzare le specificità professionali, con particolare riguardo alle competenze di tipo tecnico;
- m) mantenimento dei ruoli di provenienza per il personale delle strutture periferiche trasferite alla prefettura – ufficio territoriale del Governo e della disciplina vigente per il reclutamento e per l'accesso ai suddetti ruoli, nonché mantenimento della dipendenza funzionale della prefet-

tura ufficio territoriale del Governo o di sue articolazioni dai Ministeri di settore per gli aspetti relativi alle materie di competenza;

n) assicurazione che, per il conseguimento degli obiettivi di riduzione del 25 per cento degli oneri amministrativi, entro il 2012, nell'ambito degli obiettivi della Strategia di Lisbona stabiliti dal Consiglio europeo dei Capi di Stato e di Governo del 16 e 17 giugno 2005, le amministrazioni interessate procedano all'accorpamento delle proprie strutture periferiche nell'ambito delle prefetture – uffici territoriali del Governo entro un congruo termine stabilito dai decreti legislativi di cui al presente articolo;

o) previsione della nomina e delle funzioni dei prefetti preposti alle prefetture – uffici territoriali del Governo, quali commissari *ad acta* nei confronti delle amministrazioni periferiche che non abbiano provveduto nei termini previsti all'accorpamento di cui alla lettera m);

p) previsione dell'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dell'interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per le riforme per il federalismo e del Ministro per la semplificazione normativa, sentiti i Ministri interessati, che stabilisca l'entità e le modalità applicative della riduzione degli stanziamenti per le amministrazioni che non abbiano proceduto all'accorpamento delle proprie strutture periferiche.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per le riforme per il federalismo e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti per materia. Gli schemi dei decreti, previo parere della Conferenza unificata, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine per l'espressione dei pareri, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

3. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano».

## 19.0.2

DE PETRIS

*Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:*

### «Art. 19-bis.

1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, gli enti intermedi, ovvero gli enti, le agenzie, i consorzi pubblici, gli Ato e gli organismi pubblici, comunque denominati, che svolgono funzioni di governo di

area vasta, sono soppressi e le relative competenze sono attribuite alle Province e alle Città metropolitane a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le amministrazioni provinciali o metropolitane non possono costituire società per la gestione di servizi pubblici non essenziali; le relative competenze sono esercitate dalle province e dalle Città metropolitane.

3. Entro il 31 dicembre 2014, le amministrazioni provinciali mettono in liquidazione le società che non svolgono servizi pubblici essenziali, già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero ne cedono le partecipazioni a terzi, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica».

---

## Art. 20.

### 20.1

BISINELLA, CALDEROLI

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 20.2

FAZZONE

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 20.3

BISINELLA, CALDEROLI

*Sopprimere il comma 1.*

---

### 20.4

SIBILIA

*Sopprimere il comma 1.*

---

**20.5**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sopprimere le parole: «Salvo quanto previsto dal presente articolo».*

---

**20.6**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sostituire le parole: «Salvo quanto previsto dal presente articolo» con le seguenti: «In attesa della previsione costituzionale di Roma città regione».*

---

**20.7**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sostituire la parola: «previsto» con la seguente: «atteso».*

---

**20.8**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sostituire la parola: «previsto» con la seguente: «immaginato».*

---

**20.9**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sostituire la parola: «previsto» con la seguente: «voluto».*

---



**20.10**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sostituire la parola: «previsto» con la seguente: «prospettato».*

---

**20.11**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sopprimere le parole: «di cui alla presente legge».*

---

**20.12**

DE PETRIS

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese quelle concernenti il personale che viene riallocato nel nuovo ente senza soluzione di continuità».*

---

**20.13**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Sopprimere il comma 2.*

---

**20.14**

BISINELLA, CALDEROLI

*Sopprimere il comma 2.*

---

**20.15**

BROGLIA, Rita GHEDINI, DI GIORGI, LO GIUDICE, Luigi MARINO, MAURO MARIA MARINO, PUGLISI, SANGALLI, TOCCI

*Sopprimere il comma 2.*

---

**20.16**

SIBILIA

*Sopprimere il comma 2.*

---

**20.17**

TOCCI

*Al comma 2, sostituire le parole: «restano riferite a Roma capitale» con le seguenti: «sono riferite alla Città metropolitana di Roma».*

---

**20.18**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Sopprimere il comma 3.*

---

**20.19**

BISINELLA, CALDEROLI

*Sopprimere il comma 3.*

---

**20.20**

SIBILIA

*Sopprimere il comma 3.*

---

**20.21**

TOCCI

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. La Città Metropolitana assorbe le funzioni e i beni della Provincia di Roma e di Roma Capitale. I municipi di Roma Capitale sono trasformati in comuni. Il comune Roma Capitale è soppresso. Il territorio della Città metropolitana di Roma coincide con quello della Provincia di Roma. Alla scadenza del mandato dell'attuale amministrazione di

Roma Capitale sono indette le elezioni per il Sindaco Metropolitano, per il Consiglio metropolitano, per i sindaci e consigli comunali relativi ai territori degli ex-municipi di Roma Capitale».

---

**20.22**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 3 sopprimere le parole: «, con le modalità previste all'articolo 2, comma 8,».*

---

**20.23**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 3 sostituire la parola: «disciplina» con la seguente: «regola».*

---

**20.24**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 3 sostituire la parola: «migliore» con le seguenti: «più ottimale».*

---

**20.25**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 3 sostituire la parola: «assetto» con la seguente: «svolgimento».*

---

**20.26**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 3 sostituire la parola: «chiamata» con la seguente: «tenuta».*

---

**20.27**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 3 sostituire la parola: «svolgere» con la seguente: «trattare».*

---

**20.28**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 3 sopprimere le parole: «quale sede degli organi costituzionali nonché delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti, presso la Repubblica italiana, presso lo Stato della Città del Vaticano e presso le istituzioni internazionali».*

---

**20.29**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «nonché delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti, presso la Repubblica italiana, presso lo Stato della Città del Vaticano e presso le istituzioni internazionali».*

---

**20.30**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 3 sopprimere le parole: «ivi presenti».*

---

**20.31**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 3 sostituire le parole: «le istituzioni» con le seguenti: «gli organismi».*

---

**20.0.1**

BISINELLA

*Dopo l'articolo 20, aggiungere, in fine, il seguente:*

**«Art. 20-bis.**

1. Il comune di Roma trasmette contestualmente al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Camere un piano triennale per la riduzione del debito e per il riequilibrio strutturale di bilancio al cui interno sono indicate le misure per il contenimento dei costi e la valorizzazione degli attivi del comune prevedendo a tali fini l'adozione di specifiche delibere volte a:

a) estendere i vincoli del patto di stabilità interno nonché quelli in materia di assunzioni di personale e di acquisti di beni e servizi a tutte le società partecipate direttamente o indirettamente;

b) dismettere ulteriori quote di società quotate in borsa;

c) procedere alla messa in liquidazione delle società partecipate che non risultino avere come fine sociale attività di servizio pubblico;

d) valorizzare e dismettere quote del patrimonio immobiliare del comune».

**20.0.2**

BISINELLA

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

**«Art. 20-bis.**

1. Il comune di Roma, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Camere un rapporto che evidenzia le cause della formazione negli anni precedenti del disavanzo di bilancio di parte corrente, nonché l'entità e la natura della massa debitoria da trasferire alla gestione commissariale ai sensi del comma 1».

**20.0.3**

BISINELLA

*Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:*

**«Art. 20-bis.**

1. Ai fini della contabilizzazione delle regolazioni finanziarie di cui alla lettera *b*) comma 380, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i comuni iscrivono la quota dell'imposta municipale propria al netto dell'importo versato direttamente nel bilancio statale.

2. Alla voce relativa all'imposta municipale propria del Titolo I del bilancio, nelle certificazioni di cui all'articolo 161 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è apposta un'annotazione con l'indicazione del gettito complessivo dell'imposta di spettanza comunale, comprensivo della quota versata al bilancio statale.

3. Il Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con l'Anci, adotta i provvedimenti necessari per l'attuazione del presente articolo».

---

**20.0.4**

BISINELLA

*Dopo l'articolo 20, inserire il seguente*

**«Art. 20-bis.**

1. Alla legge 27 dicembre 2013, n. 174 dopo il comma 729, il comma 689 è così sostituito:

''689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate previo accordo sancito presso la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, possono essere stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e facilitando, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori, con particolare riferimento alla TARI''.».

---

**20.0.5**

BISINELLA

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

**«Art. 20-bis.**

1. All'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 18 è inserito il seguente:

''18-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2014 l'incremento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al comma 14, lettera *b*), non rileva ai fini della determinazione del limite massimo della variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni''.».

---

**20.0.6**

BISINELLA

*Dopo l'articolo 20, aggiungere, in fine, il seguente:*

**«Art. 20-bis.**

1. In vista della futura trasformazione delle province in enti di secondo livello, nel caso in cui il comparto Province raggiunga l'obiettivo di patto di stabilità interno ad esso complessivamente assegnato, la sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera *a*) della legge 12 novembre 2011, n. 183, non si applica alle province che non rispettano il patto per l'anno 2013».

---

**20.0.7**

BISINELLA

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

**«Art. 20-bis.**

1. Il recupero a carico delle province incapienti, attraverso l'imposta Rcauto, non può essere superiore al 50 per cento del gettito mensile. Per l'anno 2014 il recupero si riferisce alle annualità 2013 e 2014.

2. Entro il 31 gennaio 2014, il Ministero dell'interno corrisponde alle province le risorse relative al fondo sperimentale di riequilibrio per l'anno 2013, e i trasferimenti erariali per le province delle regioni Sicilia e Sardegna, ed entro il 30 settembre 2014 le risorse relative all'anno 2014, come derivanti dall'applicazione delle riduzioni di cui all'allegato 1 e secondo le modalità definite al periodo precedente.

3. Dal 1° gennaio 2015 le risorse relative al fondo sperimentale di riequilibrio per le province delle regioni a statuto ordinario e i trasferimenti erariali per le province delle regioni Sicilia e Sardegna, sono assegnate per il 50 per cento entro il 31 gennaio e per il restante 50 per cento entro il 30 settembre».

---

**20.0.8**

BISINELLA

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

**«Art. 20-bis.**

1. Per le Regioni che non hanno fruito nell'anno 2013 delle risorse per le finalità di cui all'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, è stanziato un contributo per la riduzione del debito pari a 306,733 milioni di euro per l'anno 2014. Il relativo riparto avviene mediante accordo da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro il 31 gennaio 2014, recepito con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Agli oneri di cui al comma 1-bis si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2014 del Fondo di cui comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e successive modificazioni, nella "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome



per pagamenti dei debiti con liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari”.

3. All'onere relativo ai minori interessi attivi pari a euro 10.428.922 a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto legge 30 dicembre 1997, n.457 e successive modificazioni e integrazioni».

---

#### **20.0.9**

BISINELLA

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 20-bis.**

1. L'articolo 1, comma 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, come convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è così modificato: dopo le parole: "per l'anno 2013" sono aggiunte: "e 2014".

2. Il comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, come convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.64, è abrogato».

---

#### **20.0.10**

BISINELLA

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 20-bis.**

1. Dall'anno 2014 ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, i comuni con popolazione superiore ai 1.000 abitanti raggiungono l'equilibrio di parte corrente e rispettano il limite all'indebitamento stabilito con decreto del ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – previa intesa con la Conferenza stato-città ed autonomie locali entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento».

*Conseguentemente dal 2014 non si applicano le disposizioni contenute ai commi da 1 a 17 dell'articolo 31 delle legge 12 novembre 2011, n. 183.*

---

**Art. 21.****21.1**

DE PETRIS

*Sopprimere gli articoli da 21 a 30.*

---

**21.2**

FAZZONE

*Sopprimere gli articoli da 21 a 30.*

---

**21.3**

BISINELLA, CALDEROLI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**21.4**

CAMPANELLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 21. - (*Fusione di comuni*). – 1. Le fusioni dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, ai sensi dell'articolo 133, comma 2, della Costituzione, sono incentivate con le seguenti misure:

a) a decorrere dal 2014, l'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, trova applicazione anche nei confronti dei comuni con popolazione inferiore a 1.001 abitanti;

b) il patto di stabilità non si applica ai comuni con più di 5.000 abitanti risultanti dalla fusione di comuni con meno di 5.000 abitanti, nell'esercizio in cui viene deliberata la fusione e nei 4 esercizi successivi;

c) con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro il 20 ottobre 2014, il contributo straordinario di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è elevato fino al 50 per cento, nel limite degli stanziamenti finanziari disponibili.

2. La disposizione di cui alla lettera c) del comma 1 si applica esclusivamente alle fusioni di comuni con meno di 5.000 abitanti deliberate en-

tro il 30 settembre 2014, a condizione che il comune risultante dalla fusione abbia più di 5.000 abitanti.

3. Per le finalità di cui al comma 1, lettera *c*), le dotazioni del fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380, lettera *b*) della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono incrementate di 10 milioni di euro per ciascuna delle annualità comprese tra il 2015 e il 2024.

4. In caso di mancata fusione dei predetti comuni entro il 31 dicembre 2014, il Governo si sostituisce agli organi delle regioni per la realizzazione di tali fusioni, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione e secondo quanto disposto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

5. In ogni caso, una quota pari al cinquanta per cento dei risparmi di spesa accertati e derivanti dalle fusioni di cui al presente articolo è destinata alla tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, rese alle popolazioni interessate dalle medesime fusioni, ed è equamente ripartita tra i servizi alle famiglie, alle piccole e medie imprese, alla previdenza e assistenza sociale».

---

## 21.5

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135 dopo il comma 2 è inserito il seguente:

''2-bis. I processi associativi di cui ai precedenti commi sono compiuti garantendo forme di compensazione fra le spese di personale e le possibilità assunzionali degli Enti coinvolti, fermi restando i vincoli complessivi previsti dalle vigenti disposizioni.''.».

---

## 21.6

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135 dopo il comma 2 è inserito il seguente:

''2-bis. I processi associativi di cui ai precedenti commi sono creati garantendo forme di compensazione fra le spese di personale e le possibilità assunzionali degli Enti coinvolti, fermi restando i vincoli complessivi previsti dalle vigenti disposizioni.''.».

---

**21.7**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135 dopo il comma 2 è inserito il seguente:

''2-bis. I processi associativi di cui ai precedenti commi sono realizzati assicurando forme di compensazione fra le spese di personale e le possibilità assunzionali degli Enti coinvolti, fermi restando i vincoli complessivi previsti dalle vigenti disposizioni.''.».

---

**21.8**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135 dopo il comma 2 è inserito il seguente:

''2-bis. I processi associativi di cui ai precedenti commi sono realizzati affermando forme di compensazione fra le spese di personale e le possibilità assunzionali degli Enti coinvolti, fermi restando i vincoli complessivi previsti dalle vigenti disposizioni.''.».

---

**21.9**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135 dopo il comma 2 è inserito il seguente:

''2-bis. I processi associativi di cui ai precedenti commi sono realizzati sostenendo forme di compensazione fra le spese di personale e le possibilità assunzionali degli Enti coinvolti, fermi restando i vincoli complessivi previsti dalle vigenti disposizioni.''.».

---

**21.10**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135 dopo il comma 2 è inserito il seguente:

''2-bis. I processi associativi di cui ai precedenti commi sono realizzati per dare garanzia a forme di compensazione fra le spese di personale e le possibilità assunzionali degli Enti coinvolti, fermi restando i vincoli complessivi previsti dalle vigenti disposizioni.''.».

---

**21.11**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135 dopo il comma 2 è inserito il seguente:

''2-bis. I processi associativi di cui ai precedenti commi sono realizzati prendendo delle precauzioni su forme di compensazione fra le spese di personale e le possibilità assunzionali degli Enti coinvolti, fermi restando i vincoli complessivi previsti dalle vigenti disposizioni.''.».

---

**21.12**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135 dopo il comma 2 è inserito il seguente:

''2-bis. I processi associativi di cui ai precedenti commi sono realizzati dando per certo forme di compensazione fra le spese di personale e le possibilità assunzionali degli Enti coinvolti, fermi restando i vincoli complessivi previsti dalle vigenti disposizioni.''.».

---

**21.13**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135 dopo il comma 2 è inserito il seguente:

''2-bis. I processi associativi di cui ai precedenti commi sono realizzati garantendo profili di compensazione fra le spese di personale e le possibilità assunzionali degli Enti coinvolti, fermi restando i vincoli complessivi previsti dalle vigenti disposizioni.''.».

---

**21.14**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135 dopo il comma 2 è inserito il seguente:

''2-bis. I processi associativi di cui ai precedenti commi sono realizzati garantendo strutture di compensazione fra le spese di personale e le possibilità assunzionali degli Enti coinvolti, fermi restando i vincoli complessivi previsti dalle vigenti disposizioni.''.».

---

**21.15**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135 dopo il comma 2 è inserito il seguente:

''2-bis. I processi associativi di cui ai precedenti commi sono realizzati garantendo conformazioni di compensazione fra le spese di personale e le possibilità assunzionali degli Enti coinvolti, fermi restando i vincoli complessivi previsti dalle vigenti disposizioni.''.».

---

**21.16**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135 dopo il comma 2 è inserito il seguente:

''2-bis. I processi associativi di cui ai precedenti commi sono realizzati garantendo lineamenti di compensazione fra le spese di personale e le possibilità assunzionali degli Enti coinvolti, fermi restando i vincoli complessivi previsti dalle vigenti disposizioni.''.».

---

**21.17**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135 dopo il comma 2 è inserito il seguente:

''2-bis. I processi associativi di cui ai precedenti commi sono realizzati garantendo forme di bilanciamento fra le spese di personale e le possibilità assunzionali degli Enti coinvolti, fermi restando i vincoli complessivi previsti dalle vigenti disposizioni.''.».

---

**21.18**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135 dopo il comma 2 è inserito il seguente:

''2-bis. I processi associativi di cui ai precedenti commi-sono realizzati garantendo forme di riequilibrio fra le spese di personale e le possibilità assunzionali degli Enti coinvolti, fermi restando i vincoli complessivi previsti dalle vigenti disposizioni.''.».

---

**21.19**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135 dopo il comma 2 è inserito il seguente:

''2-bis. I processi associativi di cui precedenti commi sono realizzati garantendo forme di compensazione fra le spese di personale e le probabilità assunzionali degli Enti coinvolti, fermi restando i vincoli complessivi previsti dalle vigenti disposizioni.''.».

---

**21.20**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135 dopo il comma 2 è inserito il seguente:

''2-bis. I processi associativi di cui precedenti commi sono realizzati garantendo forme di compensazione fra le spese di personale e le eventualità assunzionali degli Enti coinvolti, fermi restando i vincoli complessivi previsti dalle vigenti disposizioni.''.».

---

**21.21**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135 dopo il comma 2 è inserito il seguente:

''2-bis. I processi associativi di cui precedenti commi sono realizzati garantendo forme di compensazione fra le spese di personale e le opportunità assunzionali degli Enti coinvolti, fermi restando i vincoli complessivi previsti dalle vigenti disposizioni.''.».

---



**21.22**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135 dopo il comma 2 è inserito il seguente:

''2-bis. I processi associativi di cui precedenti commi sono realizzati garantendo forme di compensazione fra le spese di personale e le possibilità assunzionali degli Enti implicati, fermi restando i vincoli complessivi previsti dalle vigenti disposizioni.''

---

**21.23**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135 dopo il comma 2 è inserito il seguente:

''2-bis. I processi associativi di cui precedenti commi sono realizzati garantendo forme di compensazione fra le spese di personale e le possibilità assunzionali degli Enti interessati, fermi restando i vincoli complessivi previsti dalle vigenti disposizioni''».

---

**21.24**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135 dopo il comma 2 è inserito il seguente:

''2-bis. I processi associativi di cui precedenti commi sono realizzati garantendo forme di compensazione fra le spese di personale e le possibilità assunzionali degli Enti coinvolti, fermi restando i rapporti complessivi previsti dalle vigenti disposizioni''».

---

**21.25**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135 dopo il comma 2 è inserito il seguente:

''2-bis. I processi associativi di cui precedenti commi sono realizzati garantendo forme di compensazione fra le spese di personale e le possibilità assunzionali degli Enti coinvolti, fermi restando gli obblighi complessivi previsti dalle vigenti disposizioni''».

---

**21.26**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135 dopo il comma 2 è inserito il seguente:

''2-bis. I processi associativi di cui precedenti commi sono realizzati garantendo forme di compensazione fra le spese di personale e le possibilità assunzionali degli Enti coinvolti, fermi restando i doveri complessivi previsti dalle vigenti disposizioni''».

---

**21.27**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

''2-bis. I processi associativi di cui precedenti commi sono realizzati garantendo forme di compensazione fra le spese di personale e le possibilità assunzionali degli Enti coinvolti, fermi restando le condizioni complessive previste dalle vigenti disposizioni''».

---

**21.28**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

''2-bis. I processi associativi di cui precedenti commi sono realizzati garantendo forme di compensazione fra le spese di personale e le possibilità assunzionali degli Enti coinvolti, fermi restando i vincoli complessivi previsti dalle correnti disposizioni''».

---

**21.29**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

''2-bis. I processi associativi di cui precedenti commi sono realizzati garantendo forme di compensazione fra le spese di personale e le possibilità assunzionali degli Enti coinvolti, fermi restando i vincoli complessivi previsti dalle operanti disposizioni''».

---

**21.30**

AIELLO

*Sopprimere il comma 1.*

---

**21.31**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Sopprimere il comma 1.*

---

**21.32**

BISINELLA, CALDEROLI

*Sopprimere il comma 1.*

---

**21.33**

SIBILIA

*Sopprimere il comma 1.*

---

**21.34**

SIBILIA

*Sopprimere il comma 2.*

---

**21.35**

BISINELLA, CALDEROLI

*Sopprimere il comma 2.*

---

**21.36**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 2 sopprimere la lettera a).*

---

**21.37**

SIBILIA

*Sopprimere la lettera a) del comma 2.*

---

**21.38**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2, lettera a) dopo le parole: «numero di consiglieri definito nello statuto,» inserire le seguenti: «comunque non superiore a 19 e solo in casi straordinari, al fine di garantire la rappresentatività di tutti i comuni, a 24».*

---

**21.39**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2, lettera a) dopo le parole: «numero di consiglieri definito nello statuto» inserire le seguenti: «Il comunque non superiore a 18 e solo in casi straordinari, al fine di garantire la rappresentatività di tutti i comuni, a 24».*

---

**21.40**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2, lettera a) dopo le parole: «numero di consiglieri definito nello statuto,» inserire le seguenti: «comunque non superiore a 17 e solo in casi straordinari, al fine di garantire la rappresentatività di tutti i comuni, a 25».*

---

**21.41**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2, lettera a) dopo le parole: «numero di consiglieri definito nello statuto,» inserire le seguenti: «comunque non superiore a 16 e solo in casi straordinari, al fine di garantire la rappresentatività di tutti i comuni, a 25».*

---

**21.42**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2, lettera a) dopo le parole: «numero di consiglieri definito nello statuto,» inserire le seguenti: «Il comunque non superiore a*

15 e solo in casi straordinari, al fine di garantire la rappresentatività di tutti i comuni, a 25».

---

**21.43**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2, lettera a) dopo le parole: «numero di consiglieri definito nello statuto,» inserire le seguenti: «Il comunque non superiore a 14 e solo in casi straordinari, al fine di garantire la rappresentatività di tutti i comuni, a 25».*

---

**21.44**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2, lettera a) dopo le parole: «numero di consiglieri definito nello statuto,» inserire le seguenti: «comunque non superiore a 20».*

---

**21.45**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2, lettera a) dopo le parole: «numero di consiglieri definito nello statuto,» inserire le seguenti: «comunque non superiore a 19».*

---

**21.46**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2, lettera a) dopo le parole: «numero di consiglieri definito nello statuto,» inserire le seguenti: «comunque superiore a 18».*

---

**21.47**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2, lettera a) dopo le parole: «numero di consiglieri definito nello statuto,» inserire le seguenti: «comunque non superiore a 17».*

---

**21.48**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2, lettera a) dopo le parole: «numero di consiglieri definito nello statuto,» inserire le seguenti: «comunque non superiore a 16».*

---

**21.49**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2, lettera a) dopo le parole: «numero di consiglieri definito nello statuto,» inserire le seguenti: «comunque non superiore a 15».*

---

**21.50**

SIBILIA

*Sopprimere la lettera b) del comma 2.*

---

**21.51**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 2 sopprimere la lettera b)*

---

**21.52**

NENCINI, BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

*Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:*

*«b) il comma 4 è sostituito dal seguente:*

*”4. L’unione ha potestà statutaria e regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni della presente legge, i principi previsti per l’ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all’ordinamento finanziario e contabile, al personale e all’organizzazione. Lo statuto dell’unione stabilisce le modalità di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. Lo statuto approvato dai consigli comunali può individuare le norme dello statuto medesimo, attinenti al funzionamento degli organi e ai loro rapporti, che possono essere modificate con deliberazione del consiglio dell’unione, adottata con le medesime maggioranze previste dall’articolo 6,*

comma 4, ferma restando la possibilità dei consigli comunali di provvedere direttamente alle modifiche medesime”».

---

**21.53**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2, lettera b) sopprimere le seguenti parole: «in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni della legge recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.»».*

---

**21.54**

SIBILIA

*Sopprimere la lettera c) del comma 2.*

---

**21.55**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 2 sopprimere la lettera c)*

---

**21.56**PIZZETTI, *Relatore*

*Al comma 2, lettera c), capoverso 5-ter, sostituire il primo periodo con il seguente: “Il presidente dell’unione dei comuni si avvale del segretario di un comune facente parte dell’unione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»*

---

**21.57**

SAGGESE, TORRISI, AUGELLO

*Al comma 2, lettera c), capoverso “5-ter”, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il segretario dell’unione di comuni è nominato dal presidente ed è scelto tra i segretari dei comuni facenti parte dell’unione di*



comuni. Per garantire l'assenza di maggiori oneri per la finanza pubblica per le nuove sedi così costituite, con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del consiglio direttivo dell'albo nazionale dei segretari e previo parere della Conferenza unificata, è conseguentemente riproporzionato il numero delle sedi di segreteria dei comuni aderenti alle unioni.»

*Conseguentemente, all'articolo 23, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) le funzioni di responsabile anticorruzione sono svolte, di norma e salvo diversa e motivata scelta del Presidente, dal segretario dell'unione;»

---

**21.58**

NENCINI, BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

*Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: «, per specifiche funzioni che lo richiedono,».*

---

**21.59**

BISINELLA, CALDEROLI

*Sopprimere il comma 3.*

---

**21.60**

SIBILIA

*Sopprimere il comma 3.*

---

**21.61**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Sopprimere il comma 3.*

---

**21.62**

NENCINI, BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Sulla base dei principi di cui ai commi 3 e 4 del testo unico, come modificati dal comma 2 del presente articolo, le unioni sono disciplinate con legge regionale. Le disposizioni dell'articolo 32 del testo unico si applicano fino all'entrata in vigore della legge regionale.».

---

**21.63**PIZZETTI, *Relatore*

*Al comma 3, sostituire la parola: «disposte» con la seguente: «disposti».*

---

**21.64**

BISINELLA, CALDEROLI

*Sopprimere il comma 4.***21.65**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 4 sopprimere la lettera a).***21.66**

SIBILIA

*Sopprimere la lettera a) del comma 4.***21.67**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 4, sopprimere la lettera b).*

**21.68**

Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO,  
LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE

*Al comma 4, sopprimere la lettera b).*

---

**21.69**

SIBILIA

*Sopprimere la lettera b) del comma 4.*

---

**21.70**

BRUNI, LIUZZI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Al comma 4, sopprimere la lettera b).*

---

**21.71**

FAZZONE

*Al comma 4, sopprimere la lettera b).*

---

**21.72**

Eva LONGO, DE SIANO, FASANO, CARDIELLO, SIBILIA, PERRONE, PICCINELLI,  
ALBERTI CASELLATI

*Al comma 4, sopprimere la lettera b).*

---

**21.73**

AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO

*Al comma 4, sopprimere la lettera b).*

---

**21.74**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 4, sopprimere la lettera b).*

---

**21.75**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) il comma 31 è sostituito dal seguente:

”31. Il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni di cui al presente articolo è fissato in 20.000 abitanti, ovvero in 13.000 abitanti se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane, fermo restando che, in tal caso, le unioni devono essere formate da almeno tre comuni, e salvi il diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni territoriali individuati dalla regione. Il limite non si applica alle unioni di comuni già costituite”».

---

**21.76**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) il comma 31 è sostituito dal seguente:

”31. Il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni di cui al presente articolo è fissato in 20.000 abitanti, ovvero in 3.000 abitanti se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane, fermo restando che, in tal caso, le unioni devono essere formate da almeno tre comuni, e salvi il diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni territoriali individuati dalla regione. Il limite non si applica alle unioni di comuni già costituite”».

---

**21.77**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) il comma 31 è sostituito dal seguente:

”31. Il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni di cui al presente articolo è fissato in 19.000 abitanti, ovvero in 12.000

abitanti se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane, fermo restando che, in tal caso, le unioni devono essere formate da almeno tre comuni, e salvi il diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni territoriali individuati dalla regione. Il limite non si applica alle unioni di comuni già costituite”».

---

**21.78**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) il comma 31 è sostituito dal seguente:

”31. Il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni di cui al presente articolo è fissato in 19.000 abitanti, ovvero in 3.000 abitanti se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane, fermo restando che, in tal caso, le unioni devono essere formate da almeno tre comuni, e salvi il diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni territoriali individuati dalla regione. Il limite non si applica alle unioni di comuni già costituite”».

---

**21.79**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) il comma 31 è sostituito dal seguente:

”31. Il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni di cui al presente articolo è fissato in 18.000 abitanti, ovvero in 11.000 abitanti se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane, fermo restando che, in tal caso, le unioni devono essere formate da almeno tre comuni, e salvi il diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni territoriali individuati dalla regione. Il limite non si applica alle unioni di comuni già costituite”».

---

**21.80**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) il comma 31 è sostituito dal seguente:

”31. Il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni di cui al presente articolo è fissato in 18.000 abitanti, ovvero in 3.000 abitanti se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane, fermo restando che, in tal caso, le unioni devono essere formate da almeno tre comuni, e salvi il diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni territoriali individuati dalla regione. Il limite non si applica alle unioni di comuni già costituite”».

---

### 21.81

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) il comma 31 è sostituito dal seguente:

”31. Il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni di cui al presente articolo è fissato in 17.000 abitanti, ovvero in 10.000 abitanti se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane, fermo restando che, in tal caso, le unioni devono essere formate da almeno tre comuni, e salvi il diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni territoriali individuati dalla regione. Il limite non si applica alle unioni di comuni già costituite”».

---

### 21.82

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) il comma 31 è sostituito dal seguente:

”31. Il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni di cui al presente articolo è fissato in 17.000 abitanti, ovvero in 3.000 abitanti se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane, fermo restando che, in tal caso, le unioni devono essere formate da almeno tre comuni, e salvi il diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni territoriali individuati dalla regione. Il limite non si applica alle unioni di comuni già costituite”».

---

**21.83**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) il comma 31 è sostituito dal seguente:

”31. Il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni di cui al presente articolo è fissato in 16.000 abitanti, ovvero in 9.000 abitanti se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane, fermo restando che, in tal caso, le unioni devono essere formate da almeno tre comuni, e salvi il diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni territoriali individuati dalla regione. Il limite non si applica alle unioni di comuni già costituite”».

---

**21.84**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 4 sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) il comma 31 è sostituito dal seguente:

”31. Il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni di cui al presente articolo è fissato in 16.000 abitanti, ovvero in 3.000 abitanti se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane, fermo restando che, in tal caso, le unioni devono essere formate da almeno tre comuni, e salvi il diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni territoriali individuati dalla regione. Il limite non si applica alle unioni di comuni già costituite”».

---

**21.85**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 4 sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) il comma 31 è sostituito dal seguente:

”31. Il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni di cui al presente articolo è fissato in 15.000 abitanti, ovvero in 8.000 abitanti se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane, fermo restando che, in tal caso, le unioni devono essere formate da almeno tre comuni, e salvi il diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni territoriali individuati dalla regione. Il limite non si applica alle unioni di comuni già costituite”».

---

**21.86**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 4 sostituire la lettera b), con la seguente:*

«b) il comma 31 è sostituito dal seguente:

”31. Il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni di cui al presente articolo è fissato in 15.000 abitanti, ovvero in 3.000 abitanti se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane, fermo restando che, in tal caso, le unioni devono essere formate da almeno tre comuni, e salvi il diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni territoriali individuati dalla regione. Il limite non si applica alle unioni di comuni già costituite”».

---

**21.87**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 4 sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) il comma 31 è sostituito dal seguente:

”31. Il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni di cui al presente articolo è fissato in 14.000 abitanti, ovvero in 7.000 abitanti se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane, fermo restando che in tal caso, le unioni devono essere formate da almeno tre comuni, e salvi il diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni territoriali individuati dalla regione. Il limite non si applica alle unioni di on già costituite”».

---

**21.88**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 4 sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) il comma 31 è sostituito dal seguente:

”31. Il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni di cui al presente articolo è fissato in 14.000 abitanti, ovvero in 3.000 abitanti se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane, fermo restando che, in tal caso, le unioni devono essere formate da almeno tre comuni, e salvi il diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni territoriali individuati dalla regione. Il limite non si applica alle unioni di comuni già costituite”».

---



**21.89**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 4 sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) il comma 31 è sostituito dal seguente:

”31. Il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni di cui al presente articolo è fissato in 13.000 abitanti, ovvero in 6.000 abitanti se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane, fermo restando che, in tal caso, le unioni devono essere formate da almeno tre comuni, e salvi il diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni territoriali individuati dalla regione. Il limite non si applica alle unioni di comuni già costituite”».

---

**21.90**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 4 sostituire la lettera h) con la seguente:*

«b) il comma 31 è sostituito dal seguente:

”31. Il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni di cui al presente articolo è fissato in 13.000 abitanti, ovvero in 3.000 abitanti se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane, fermo restando che, in tal caso, le unioni devono essere formate da almeno tre comuni, e salvi il diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni territoriali individuati dalla regione. Il limite non si applica alle unioni di comuni già costituite”».

---

**21.91**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 4 sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) il comma 31 è sostituito dal seguente:

”31. Il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni di cui al presente articolo è fissato in 12.000 abitanti, ovvero in 5.000 abitanti se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane, fermo restando che, in tal caso, le unioni devono essere formate da almeno tre comuni, e salvi il diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni territoriali individuati dalla regione. Il limite non si applica alle unioni di comuni già costituite”».

---

**21.92**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 4 sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) il comma 31 è sostituito dal seguente:

”31. Il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni di cui al presente articolo è fissato in 12.000 abitanti, ovvero in 3.000 abitanti se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane, fermo restando che, in tal caso, le unioni devono essere formate da almeno tre comuni, e salvi il diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni territoriali individuati dalla regione. Il limite non si applica alle unioni di comuni già costituite”».

---

**21.93**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 4 sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) il comma 31 è sostituito dal seguente:

”31. Il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni di cui al presente articolo è fissato in 11.000 abitanti ovvero in 4.000 abitanti se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane fermo restando che in tal caso le unioni devono essere formate da almeno tre comuni, e salvi il diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni territoriali individuati dalla regione. Il limite non si applica alle unioni di comuni già costituite”».

---

**21.94**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 4 sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) il comma 31 è sostituito dal seguente:

”31. Il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni di cui al presente articolo è fissato in 11.000 abitanti, ovvero in 3.000 abitanti se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane, fermo restando che, in tal caso, le unioni devono essere formate da almeno tre comuni, e salvi il diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni territoriali individuati dalla regione. Il limite non si applica alle unioni di comuni già costituite”».

---

**21.95**

NENCINI, BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

*Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) il comma 31 è sostituito dal seguente:

”31. Il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni di cui al presente articolo è fissato in 10.000 abitanti, ovvero in 3.000 abitanti se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane, fermo restando che, in tal caso, le unioni devono essere formate da almeno tre comuni, salve diverse disposizioni di legge regionale. Il presente comma non si applica alle unioni di comuni già costituite”».

---

**21.96**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: «10.000 abitanti» con le seguenti: «35.000 abitanti».*

---

**21.97**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: «10.000 abitanti» con le seguenti: «30.000 abitanti».*

---

**21.98**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: «10.000 abitanti» con le seguenti: «25.000 abitanti».*

---

**21.99**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: «10.000 abitanti» con le seguenti: «20.000 abitanti».*

---

**21.100**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 4) lettera b) sostituire le parole: «10.000 abitanti» con le seguenti: «15.000 abitanti».*

---

**21.101**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 4, lettera b) sostituire le parole: «10.000 abitanti» con le seguenti: «12.500 abitanti».*

---

**21.102**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: «3.000 abitanti» con le seguenti: «8.500 abitanti».*

---

**21.103**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: «3.000 abitanti» con le seguenti: «8.000 abitanti».*

---

**21.104**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: «3.000 abitanti» con le seguenti: «7.500 abitanti».*

---

**21.105**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: «3.000 abitanti» con le seguenti: «7.000 abitanti».*

---

**21.106**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: »3.000 abitanti» con le seguenti: «6.000 abitanti».*

---

**21.107**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: «3.000 abitanti» con le seguenti: «5.000 abitanti».*

---

**21.108**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: «3.000 abitanti» con le seguenti: «4.500 abitanti».*

---

**21.109**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: «tre comuni» con le seguenti: «due comuni».*

---

**21.110**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 4, lettera b), sopprimere le parole: «ed eventuali deroghe».*

---

**21.111**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 4, lettera b), sopprimere il periodo: « Il limite non si applica alle unioni di comuni già costituite».*

---

**21.112**

SIBILIA

*Sopprimere il comma 5.*

---

**21.113**

BISINELLA, CALDEROLI

*Sopprimere il comma 5.*

---

**21.114**

NENCINI, BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

*Posporre i commi 5, 6 e 7 nelle norme finali.*

---

**21.115**

SIBILIA

*Sopprimere la lettera a) del comma 5.*

---

**21.116**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 5 sopprimere la lettera a).*

---

**21.117**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 5), lettera a) sostituire le parole: «3.000 abitanti» con le seguenti: «7.000 abitanti».*

---

**21.118**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 5, lettera a) sostituire le parole: «3.000 abitanti» con le seguenti: «6.000 abitanti».*

---

**21.119**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: «3.000 abitanti» con le seguenti: «5.000 abitanti».*

---

**21.120**

SIBILIA

*Sopprimere la lettera b) del comma 5.*

---

**21.121**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 5 sopprimere la lettera b).*

---

**21.122**

DE PETRIS

*Al comma 5, sostituire la lettera b), con le seguenti:*

*«b) per i comuni con popolazione da 3.000 e fino a 5.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro;*

*b-bis) per i comuni con popolazione da 5.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da quindici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro.».*

---

**21.123**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 5 sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) per i comuni con popolazione superiore a 6.000 e fino a 16.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro.».

---

**21.124**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 5 sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) per i comuni con popolazione superiore a 6.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro.».

---

**21.125**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 5 sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) per i comuni con popolazione superiore a 5.500 e fino a 15.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco; da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro.».

---

**21.126**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 5 sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) per i comuni con popolazione superiore a 5.500 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro.».

---



**21.127**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 5 sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 14.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro.».

---

**21.128**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 5 sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro.».

---

**21.129**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 5 sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) per i comuni con popolazione superiore a 4.500 e fino a 13.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro.».

---

**21.130**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 5 sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) per i comuni con popolazione superiore a 4.500 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro.».

---

**21.131**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 5 sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) per i comuni con popolazione superiore a 4.000 e fino a 12.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro.».

---

**21.132**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 5 sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) per i comuni con popolazione superiore a 4.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro.».

---

**21.133**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 5 sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) per i comuni con popolazione superiore a 3.500 e fino a 11.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro.».

---

**21.134**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 5 sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) per i comuni con popolazione superiore a 3.500 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro.».

---

**21.135**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 5, lettera b), sostituire le parole: «3.000 abitanti» con le seguenti: «8.000 abitanti».*

---

**21.136**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 5, lettera b), sostituire le parole: «10.000 abitanti» con le seguenti: «20.000 abitanti».*

---

**21.137**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 5, lettera b), sostituire le parole: «10.000 abitanti» con le seguenti: «19.000 abitanti».*

---

**21.138**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 5, lettera b), sostituire le parole: «10.000 abitanti» con le seguenti: «18.000 abitanti».*

---

**21.139**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 5, lettera b), sostituire le parole: «10.000 abitanti» con le seguenti: «17.000 abitanti».*

---

**21.140**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 5, lettera b), sostituire le parole: «10.000 abitanti» con le seguenti: «16.000 abitanti».*

---

**21.141**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 5, lettera b), sostituire le parole: «10.000 abitanti» con le seguenti: «15.000 abitanti».*

---

**21.142**

DE PETRIS

*Al comma 5, lettera b), aggiungere in fine: «e, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione, deve prevedere la pari presenza di uomini e donne».*

*Conseguentemente sopprimere il comma 7.*

---

**21.143**

MALAN

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. All'articolo 51 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

''2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco di comune con popolazione sopra i 5000 abitanti e di presidente della provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche. Nei comuni con popolazione pari o inferiore a 5000 abitanti il limite dei mandati consecutivi è tre.

3. È consentito un terzo mandato consecutivo o un quarto nel caso di comuni con popolazione pari o inferiore a 5000 abitanti, se uno dei mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie''».

---

**21.144**

DI GIACOMO

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. All'articolo 51, del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

”3-bis. Per i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti il sindaco dura in carica per un periodo di cinque anni con possibilità di rinnovo per non più di 3 mandati”».

---

**21.145**

MALAN

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. All’articolo 72 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 4 sostituire le parole: ”che ottiene la maggioranza” con le seguenti: ”più votato che ottiene almeno il 37 per cento”».

---

**21.146**

SIBILIA

*Sopprimere il comma 6.*

---

**21.147**

BISINELLA, CALDEROLI

*Sopprimere il comma 6.*

---

**21.148**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 6 sostituire le parole: «l’invarianza» con le seguenti: «la riduzione di almeno il 10 per cento».*

---

**21.149**

DE PETRIS

*Dopo il comma 6 inserire il seguente:*

«6-bis. Nel caso i comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 5 non abbiano provveduto ai sensi del comma 6 entro l'indizione dei comizi elettorali, il Prefetto nomina un commissario *ad acta* che, entro i 60 giorni successivi, compia gli atti necessari a garantire l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6. I consigli comunali possono essere rinnovati alla loro scadenza naturale con il numero di consiglieri di cui al comma 5, ma nel rispetto del principio di invarianza della spesa di cui al comma 6.».

---

**21.150**

SIBILIA

*Sopprimere il comma 7.*

---

**21.151**

BISINELLA, CALDEROLI

*Sopprimere il comma 7.*

---

**21.152**PIZZETTI, *Relatore*

*Sostituire il comma 7 con il seguente:* «7. Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico».

---

**21.153**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 7 sostituire le parole: «40 per cento» con le seguenti: «50 per cento».*

---

**21.154**PIZZETTI, *Relatore**Aggiungere in fine il seguente comma:*

«7-bis. Ai comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui i commi 2 e 3 dell'articolo 51 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; ai sindaci dei medesimi comuni è comunque consentito un numero massimo di tre mandati».

---

**21.155**

SCOMA

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

«7-bis. Ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui i commi 2 e 3 dell'articolo 51 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

---

**21.156**

FAZZONE

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

«7-bis. Ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui i commi 2 e 3 dell'articolo 51 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

---

**21.157**Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO,  
LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui i commi 2 e 3 dell'articolo 51 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».

---

**21.158**

BISINELLA, CALDEROLI

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui i commi 2 e 3 dell'articolo 51 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

---

**21.159**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti non si attuano le disposizioni di cui i commi 2 e 3 dell'articolo 51 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

---

**21.160**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti non si mettono in pratica le disposizioni di cui i commi 2 e 3 dell'articolo 51 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

---

**21.161**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti non si accostano le disposizioni di cui i commi 2 e 3 dell'articolo 51 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

---



**21.162**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Ai comuni con popolazione fino a 5.000 dimoranti non si applicano le disposizioni di cui i commi 2 e 3 dell'articolo 51 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

---

**21.163**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Ai comuni con popolazione fino a 5.000 residenti non si applicano le disposizioni di cui i commi 2 e 3 dell'articolo 51 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

---

**21.164**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Ai comuni con popolazione fino a 5.000 cittadini non si applicano le disposizioni di cui i commi 2 e 3 dell'articolo 51 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

---

**21.165**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Ai comuni con abitanti fino a 5.000 non si applicano le disposizioni di cui i commi 2 e 3 dell'articolo 51 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

---

**21.166**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti non si applicano gli ordinamenti di cui i commi 2 e 3 dell'articolo 51 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

---

**21.167**

BRUNI, PICCOLI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Il comma 2, dell'articolo 51, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente: "2. Nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche."».

---

**21.168**

Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, ove ne sussistano le condizioni, a tutti i comuni interessati, inclusi quelli nei quali è già avvenuto il rinnovo amministrativo secondo la previgente normativa».

---

**21.169**

BISINELLA, CALDEROLI

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, ove ne sussistano le condizioni, a tutti i comuni interessati, inclusi quelli nei quali è già avvenuto il rinnovo amministrativo secondo la previgente normativa.»

---

**21.170**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Sostituire la rubrica con la seguente: «Unioni di Comuni».*

---

**Art. 22.**

**22.1**

BISINELLA, CALDEROLI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**22.2**

SIBILIA

*Sopprimere il comma 1.*

---

**22.3**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 aggiungere il seguente periodo: «Non può essere prevista altresì alcuna forma di rimborso spese».*

---

**22.4**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Sopprimere il comma 2.*

---

**22.5**

SIBILIA

*Sopprimere il comma 2.*

---

**22.6**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2 sostituire la parola: «inferiore» con la seguente: «non superiore».*

---

**22.7**PIZZETTI, *Relatore*

*Al comma 2, dopo la parola: «incandidabilità» inserire la seguente: «inconferibilità».*

---

**22.8**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2, dopo la parola: «incandidabilità» inserire la seguente: «inconferibilità».*

---

**22.9**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2, dopo la parola: «incandidabilità» inserire la seguente: «, inconferibilità».*

---

**22.10**

CERONI

*Al comma 2, dopo la parola: «incandidabilità» inserire la seguente: «, inconferibilità».*

---

**22.11**

FAZZONE

*Al comma 2, dopo la parola: «incandidabilità» inserire la seguente: «, inconferibilità».*

---

**22.12**

Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO,  
LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE

*Al comma 2, dopo la parola: «incandidabilità» inserire la seguente:  
«inconferibilità».*

---

**Art. 23.**

**23.1**

BISINELLA, CALDEROLI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**23.2**

CAMPANELLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

*Sopprimere l'articolo.*

---

**23.3**

BISINELLA, CALDEROLI

*Sopprimere il comma 1.*

---

**23.4**

SIBILIA

*Sopprimere il comma 1.*

---

**23.5**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sopprimere la lettera a).*

---

**23.6**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1 sopprimere la lettera a).*  
\_\_\_\_\_**23.7**

SIBILIA

*Al comma 1 sopprimere la lettera a).*  
\_\_\_\_\_**23.8**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «funzionario», con la seguente: «dirigente».*  
\_\_\_\_\_**23.9**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «funzionari», con la seguente: «dirigenti».*  
\_\_\_\_\_**23.10**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sopprimere la lettera b).*  
\_\_\_\_\_**23.11**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1 sopprimere la lettera b).*  
\_\_\_\_\_

**23.12**

SIBILIA

*Al comma 1 sopprimere la lettera b).*

---

**23.13**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, lettera b) sostituire la parola: «funzionario» con la seguente: «dirigente».*

---

**23.14**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, lettera b) sostituire la parola: «funzionari» con la seguente: «dirigenti».*

---

**23.15**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sopprimere la lettera c).*

---

**23.16**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1 sopprimere la lettera c).*

---

**23.17**

SIBILIA

*Al comma 1 sopprimere la lettera c).*

---

**23.18**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, lettera c) sopprimere le parole: «da un unico revisore e, per le unioni che superano tale limite, ».*

---

**23.19**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sopprimere la lettera d).*

---

**23.20**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1 sopprimere la lettera d).*

---

**23.21**

SIBILIA

*Al comma 1 sopprimere la lettera d).*

---

**23.0.1**

BISINELLA, CALDEROLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 23.-bis.**

*(Adeguamento della legislazione regionale)*

1. Le Regioni sono tenute ad adeguare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la propria legislazione a quanto da essa stabilito.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le Regioni a statuto speciale Friuli Venezia Giulia, Siciliana e Sardegna adeguano gli ordinamenti interni ai principi della medesima legge, nonché le Regioni a statuto speciale Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta adeguano la loro legislazione ai principi della presente legge. Le predette di-



sposizioni costituiscono principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica».

---

### 23.0.2

BISINELLA, CALDEROLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 23.-bis.**

*(Adeguamento della legislazione regionale)*

1. Le Regioni sono tenute ad adeguare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la propria legislazione a quanto da essa stabilito».

---

### 23.0.3

BISINELLA, CALDEROLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 23.-bis.**

*(Clausola di invarianza)*

1. Dall'attuazione della presente legge non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Al fine di accompagnare e supportare l'applicazione degli interventi di riordino delle autonomie locali, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, appositi programmi di attività recanti modalità operative e altre indicazioni utili all'attuazione dei principi e delle disposizioni ivi contenute, previa intesa in Conferenza Stato, Città ed autonomie locali».

---

**23.0.4**

BISINELLA, CALDEROLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 23.-bis.**

*(Clausola di invarianza)*

1. Dall'attuazione della presente legge non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

---

**23.0.5**

BISINELLA, CALDEROLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 23.-bis.**

*(Delega per la adozione della «Carta delle autonomie locali»)*

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di riunire e coordinare sistematicamente le disposizioni statali del decreto legislativo 18 agosto 2000. n. 267, e le altre disposizioni relative alla disciplina degli enti locali, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per gli Affari regionali e autonomie e con il Ministro dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante la "Carta delle autonomie locali", con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* coordinamento formale, termino logico e sostanziale del testo delle disposizioni contenute nella legislazione statale, apportando le modifiche necessarie a garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;

*b)* ulteriore ricognizione, limitatamente alle materie di competenza legislativa statale, delle norme statali di livello primario che vengono o restano abrogate, salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni preliminari al codice civile;

*c)* revisione complessiva delle norme di legge statale in materia di unione di comuni e fusioni di comuni;

*d)* rispetto dei principi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del de-

creto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine di quarantacinque giorni, il decreto legislativo può essere comunque adottato. In mancanza del raggiungimento dell'intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei Ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta. Il Governo, qualora, anche a seguito dell'espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta in Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dall'intesa.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, in Governo può adottare, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al medesimo comma e secondo la procedura di cui al comma 2, disposizioni integrative e correttive».

---

### 23.0.6

BISINELLA, CALDEROLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 23.-bis.

*(Riordino dell'amministrazione periferica statale)*

1. In relazione alle disposizioni della presente legge riguardanti province e città metropolitane, il Governo è delegato ad emanare specifici decreti legislativi entro il 30 dicembre 2014, previo il parere della Conferenza unificata e delle commissioni parlamentari competenti, da esprimersi entro 30 giorni, al fine di:

a) riordinare gli uffici statali periferici, ad eccezione degli Uffici territoriali del governo, trasferendo eventualmente le loro funzioni agli enti territoriali;

b) abrogare le disposizioni di legge statale in materia di consorzi di bonifica, bacini imbriferi montani, ATO acque e rifiuti, Comunità montane che siano in contrasto con il riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni e con i principi della presente legge».

---

**23.0.7**

BISINELLA, CALDEROLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 23.-bis.**

1. A decorrere dall'anno 2014, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, i consorzi tra i comuni compresi nei bacini imbriferi montani (BIM), costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono soppressi. Le funzioni e i compiti svolti dai BIM soppressi sono attribuiti ai comuni o alle unioni di comuni. Le regioni emanano disposizioni al fine di garantire che la tutela dei diritti delle popolazioni di montagna in relazione all'utilizzo delle acque del rispettivo territorio sia attuata in maniera coordinata tra gli enti che hanno competenza in materia, evitando ogni duplicazione di opere e di interventi. I comuni ovvero le unioni dei comuni subentrano secondo un criterio di proporzionalità in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo ai BIM soppressi. Il sovracanoone annuo previsto dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959, è versato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per forza motrice e dagli impianti di produzione per pompaggio direttamente ai comuni compresi nei BIM soppressi nella misura del: *a)* 50 per cento come quote fisse ripartite in parte uguale a ciascun comune; *b)* 50 per cento come quote variabili rispetto al numero di abitanti di ciascun comune calcolato in base all'ultimo censimento effettuato dall'Istituto nazionale di statistica. Il personale che all'atto della soppressione risulta alle dipendenze dei BIM passa alle dipendenze delle regioni, delle province e dei comuni, secondo modalità determinate dalle regioni medesime sulla base di accordi sanciti in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni».

---

**23.0.8**

BISINELLA, CALDEROLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 23.-bis.**

1. All'articolo 4, del decreto legge 6 luglio 2012 , n. 95 convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135 al comma 4 dopo le parole "di cui due" sono inserite le parole "ove specificatamente deliberato dalla società medesima in sedi di rinnovo dell'organo amministrativo" e al comma 5 dopo le parole "la composizione dovrà assicurare" sono inserite le parole "ove spe-

cificatamente deliberato dalla società medesima in sedi di rinnovo dell'organo amministrativo" e dopo le parole "La disposizione del presente comma" sono aggiunte "anche con riferimento alla deliberazione assembleare circa la decisione di avvalersi della presenza dei dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza quali membri del consiglio di amministrazione".».

---

**23.0.9**

BISINELLA, CALDEROLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 23.-bis.**

1. All'articolo 4, del decreto legge 6 luglio 2012 , n. 95 convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135 sono soppressi il comma 4 e 5».

---

**Art. 24.****24.1**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Sopprimere l'articolo.*

---

**24.2**

BISINELLA, CALDEROLI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**24.3**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Sopprimere il comma 1.*

---

**24.4**

BISINELLA, CALDEROLI

*Sopprimere il comma 1.*

---

**24.5**

SIBILIA

*Sopprimere il comma 1.*

---

**24.6**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

---

**24.7**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

---

**24.8**

SIBILIA

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

---

**24.9**

VACCARI, BORIOLI, BROGLIA, CALEO

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

---

**24.10**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

---

**24.11**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

---

**24.12**

SIBILIA

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

---

**24.13**

NENCINI, BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «ove previsto dallo statuto».*

---

**24.14**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Sopprimere il comma 2.*

---

**24.15**

BISINELLA, CALDEROLI

*Sopprimere il comma 2.*

---

**24.16**

SIBILIA

*Sopprimere il comma 2.*  
\_\_\_\_\_**24.17**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Sopprimere il comma 3.*  
\_\_\_\_\_**24.18**

BISINELLA, CALDEROLI

*Sopprimere il comma 3.*  
\_\_\_\_\_**24.19**

SIBILIA

*Sopprimere il comma 3.*  
\_\_\_\_\_**24.20**

NENCINI, BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. I trasferimenti di personale e di risorse finanziarie, tra l'unione che esercita funzioni fondamentali dei comuni e i comuni che ne fanno parte, sono sempre ammessi e rispondono alle esigenze organizzative degli enti coinvolti nel sistema. Si applicano altresì le seguenti disposizioni:

a) se il comune soggetto al patto di stabilità esercita una o più funzioni fondamentali mediante l'unione di comuni di cui fa parte, le risorse trasferite per l'esercizio delle funzioni fondamentali dal comune medesimo all'unione non sono computate nel patto di stabilità del comune, a decorrere dallo stesso anno in cui si verifica detto esercizio associato e fintantoché esso permane;

b) il comune può cedere all'unione, in tutto o in parte, il proprio spazio di indebitamento, perché sia utilizzato dall'unione per l'esercizio delle funzioni fondamentali affidate, a incremento dello spazio di indebi-



tamento dell'unione; lo spazio di indebitamento ceduto dal comune comporta la corrispondente rideterminazione in diminuzione di quello del comune medesimo;

c) le unioni di comuni possono richiedere mutui alla Cassa Depositi e Prestiti per opere attinenti alle funzioni fondamentali esercitate per conto dei comuni, a condizione che i comuni interessati assumano *pro quota* l'obbligo di restituzione delle somme in caso di mancato adempimento dell'unione;

d) alle unioni e ai comuni che ne fanno parte, che abbiano trasferito personale all'unione medesima, si applicano unicamente i limiti, previsti dall'articolo 76, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativi agli enti che possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente; l'unione provvede al di fuori del limite del 40 per cento alle assunzioni obbligatorie previste dalla legge per le categorie protette;

e) ai fini dell'adempimento di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2-*bis*, del decreto-legge 78/2010, e successive modificazioni, il calcolo ivi previsto può essere effettuato considerando complessivamente l'unione di comuni e tutti i comuni che ne fanno parte, sulla base di un accordo associativo o di disposizioni statutarie; gli enti che si avvalgono di detto calcolo sono tenuti a trasmettere comunicazione al ministero dell'economia e delle finanze evidenziando le norme applicate e il sistema di calcolo utilizzato;

f) i comuni che esercitano tutte le funzioni fondamentali mediante l'unione di cui fanno parte e che hanno trasferito il relativo personale sono considerati adempienti, fintantoché detto esercizio associato perdura, agli obblighi di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 296/2006; negli altri casi, i singoli comuni che hanno trasferito personale all'unione per le funzioni fondamentali a essa affidate sono considerati adempienti se sono in grado di evidenziare i risultati conseguiti per effetto del trasferimento di personale e di risorse all'unione, quando il nuovo assetto è idoneo a determinare una complessiva riduzione delle spese di personale e la razionalizzazione e lo snellimento delle strutture burocratico-amministrative. Resta comunque ferma, in caso di recesso del comune dall'unione o di scioglimento dell'unione, la possibilità del comune di riassumere il personale già trasferito all'unione;

g) l'unione e i comuni che ne fanno parte, sulla base delle disposizioni statutarie dell'unione o di espressa convenzione, stabiliscono una comune politica di miglioramento delle performance e correlati sistemi di valutazione e premialità; a tal fine, la contrattazione decentrata è condotta a livello di unione, per tutti i dipendenti dei comuni e dell'unione, previa definizione di un'unica delegazione trattante;

h) in caso di trasferimento di personale dal comune all'unione di comuni, le risorse già quantificate sulla base degli accordi decentrati, e destinate nel precedente anno dal comune a finanziare istituti contrattuali

collettivi ulteriori rispetto al trattamento economico fondamentale, confluiscono nelle corrispondenti risorse dell'unione; i comuni provvedono a ridurre le corrispondenti risorse sui fondi di propria competenza;

*i)* l'unione di comuni può incrementare le risorse trasferite ai sensi della lettera *h)* per un importo non superiore al 20% rispetto a quelle precedentemente destinante dai comuni ai medesimi servizi, quando ciò sia necessario per garantire l'omogeneità dei servizi su tutto il territorio su cui l'unione esercita tali funzioni; la deliberazione dell'unione deve motivare i maggiori servizi istituiti rispetto a quelli già svolti dai singoli comuni».

---

**24.21**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Sopprimere il comma.*

---

**24.22**

BISINELLA, CALDEROLI

*Sopprimere il comma 4.*

---

**24.23**

NENCINI, BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

*Sopprimere il comma 4.*

---

**24.24**

SIBILIA

*Sopprimere il comma 4.*

---

**24.25**

NENCINI, BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Le disposizioni normative di maggior favore previste per i piccoli comuni si applicano, per quanto compatibili, alle unioni alle quali partecipano comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti».

---

**24.26**

NENCINI, BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. I trasferimenti dei beni dai comuni all'unione per l'esercizio di funzioni comunali attribuite all'unione sono esenti da oneri fiscali. La medesima esenzione si applica nel caso in cui i beni debbano essere assegnati al comune a seguito di cessazione dell'esercizio per recesso del comune dall'unione o per scioglimento dell'unione».

---

**Art. 25.****25.1**

BISINELLA, CALDEROLI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**25.2**

SIBILIA

*Sopprimere il comma 1.*

---

**25.3**

BISINELLA, CALDEROLI

*Sopprimere il comma 1.*

---

**25.4**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Sopprimere il comma 1.*  
\_\_\_\_\_**25.5**

DE PETRIS

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Il consiglio comunale del comune risultante dalla fusione è composto, per le prime due legislature, da un numero di consiglieri non inferiore alla somma di quelli assegnati ai comuni precedentemente alla fusione. Gli emolumenti dei consiglieri comunali non potranno essere superiori al costo del consiglio del comune maggiore prima della fusione».

  
\_\_\_\_\_**25.6**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Sopprimere il comma 2.*  
\_\_\_\_\_**25.7**

BISINELLA, CALDEROLI

*Sopprimere il comma 2.*  
\_\_\_\_\_**25.8**

SIBILIA

*Sopprimere il comma 2.*  
\_\_\_\_\_**25.9**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Sopprimere il comma 3.*  
\_\_\_\_\_

**25.10**

BISINELLA, CALDEROLI

*Sopprimere il comma 3.*

---

**25.11**

SIBILIA

*Sopprimere il comma 3.*

---

**25.12**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 3, sopprimere la parola: «in quanto compatibili».*

---

**25.13**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Sopprimere il comma 4.*

---

**25.14**

BISINELLA, CALDEROLI

*Sopprimere il comma 4.*

---

**25.15**

SIBILIA

*Sopprimere il comma 4.*

---

**25.16**

NENCINI, BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Per la successione nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili, il nuovo comune istituito mediante fusione è esente dal pagamento di qualsiasi onere fiscale dovuto per il trasferimento della proprietà».

---

**25.17**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Sopprimere il comma 5.***25.18**

SIBILIA

*Sopprimere il comma 5.***25.19**

NENCINI, BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

*Sostituire il comma 5 con i seguenti:*

«5. Per le fusioni di comuni disposte con legge regionale alla data di entrata in vigore della presente legge, il commissario nominato per la gestione del nuovo comune è coadiuvato, fino all'elezione dei nuovi organi, da un comitato consultivo composto da coloro che, alla data dell'estinzione dei comuni, svolgevano le funzioni di sindaco e senza maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comitato è comunque consultato sullo schema di bilancio e commissariale, nominato dal Prefetto, composto da coloro che, alla data dell'estinzione dei comuni, svolgevano le funzioni di sindaco. Il collegio commissariale esercita le funzioni della giunta e del consiglio comunale; le funzioni di sindaco del nuovo comune sono sull'eventuale adozione di varianti agli strumenti urbanistici. Il commissario convoca periodicamente il comitato, anche su richiesta della maggioranza dei componenti, per informare sulle attività programmate e su quelle in corso.

5-bis. Per le fusioni di comuni disposte con legge regionale dopo la data di entrata in vigore della presente legge, l'organo provvisorio di governo del nuovo comune è un collegio composto da coloro che, alla data

dell'estinzione dei comuni, svolgevano le funzioni di sindaco, e presieduto da colui che ricopriva la carica di sindaco nel comune estinto di maggiore dimensione demografica. Ai componenti del collegio si applicano le cause di cessazione del sindaco; in caso di cessazione di uno dei componenti, il collegio cessa di diritto e il Prefetto nomina un commissario per la gestione dell'ente. Il collegio e l'eventuale commissario cessano dalla data di proclamazione del sindaco del nuovo comune».

---

**25.20**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 5, sopprimere la parola: «comunque».*

---

**25.21**

PICCOLI, MARIN, ZANETTIN

*Al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: «della maggioranza», con le seguenti: «di un terzo».*

---

**25.22**

DEL BARBA, DELLA VEDOVA, FRAVEZZI, LANIECE, PALERMO, PANIZZA

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. La Regione, in accordo col Ministero degli Affari regionali, può assegnare a un nuovo comune istituito in seguito a un processo di fusione di comuni che ne faccia richiesta, un numero di consiglieri comunali e assessori pari a:

e) Per i comuni inferiori a 3.000 abitanti: 12 consiglieri e 2 assessori;

f) Per i comuni compresi tra 3.001 e 10.000 abitanti: 16 consiglieri e 4 assessori;

g) Per i comuni compresi tra 10.001 e 30.000 abitanti: 20 consiglieri e 6 assessori;

h) Per i comuni superiori ai 30.001 abitanti: 30 consiglieri e 6 assessori.

Tale disposizione non può essere applicata per un periodo di tempo superiore ai primi due mandati del nuovo ente».

---

**25.23**

DEL BARBA, DELLA VEDOVA, FRAVEZZI, LANIECE, PALERMO, PANIZZA

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. I comuni che nascono in seguito a un processo di fusione di comuni, possono optare, previa comunicazione alla Regione, in sede di approvazione delle delibere comunali per l'avvio del procedimento di fusione, per l'aumento dei componenti del consiglio comunale e della giunta del nuovo ente, affinché siano composti dal sindaco e:

a) per i comuni inferiori a 3.000 abitanti: 12 consiglieri e 2 assessori;

b) per i comuni compresi tra 3.001 e 10.000 abitanti: 16 consiglieri e 4 assessori;

c) per i comuni compresi tra 10.001 e 30.000 abitanti: 20 consiglieri e 6 assessori;

d) per i comuni superiori ai 30.001 abitanti: 30 consiglieri e 6 assessori.

Tale disposizione non può essere applicata per un periodo di tempo superiore ai primi due mandati del nuovo ente».

---

**25.24**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Sopprimere il comma 6.*

---

**25.25**

BISINELLA, CALDEROLI

*Sopprimere il comma 6.*

---

**25.26**

SIBILIA

*Sopprimere il comma 6.*

---



**25.27**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Gli obblighi di esercizio associato di funzioni comunali derivanti dal comma 28 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, si applicano ai comuni derivanti da fusione entro i limiti stabiliti dalla legge regionale, che può fissare una diversa decorrenza o modularne i contenuti. In mancanza di diversa normativa regionale, i comuni istituiti mediante fusione che raggiungono una popolazione pari o superiore a 5.000 abitanti, oppure a 4.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a comunità montane, e che devono obbligatoriamente esercitare le funzioni fondamentali dei comuni, secondo quanto previsto dal citato comma 28 dell'articolo 14, sono esentati da tale obbligo per un mandato elettorale».

---

**25.28**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Gli obblighi di esercizio associato di funzioni comunali derivanti dal comma 28 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, si applicano ai comuni derivanti da fusione entro i limiti stabiliti dalla legge regionale, che può fissare una diversa decorrenza o modularne i contenuti. In mancanza di diversa normativa regionale, i comuni istituiti mediante fusione che raggiungono una popolazione pari o superiore a 4.800 abitanti, oppure a 3.800 abitanti se appartenenti o appartenuti a comunità montane, e che devono obbligatoriamente esercitare le funzioni fondamentali dei comuni, secondo quanto previsto dal citato comma 28 dell'articolo 14, sono esentati da tale obbligo per un mandato elettorale».

---

**25.29**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Gli obblighi di esercizio associato di funzioni comunali derivanti dal comma 28 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e succes-

sive modificazioni, si applicano ai comuni derivanti da fusione entro i limiti stabiliti dalla legge regionale, che può fissare una diversa decorrenza o modularne i contenuti. In mancanza di diversa normativa regionale, i comuni istituiti mediante fusione che raggiungono una popolazione pari o superiore a 4.600 abitanti, oppure a 3.600 abitanti se appartenenti o appartenuti a comunità montane, e che devono obbligatoriamente esercitare le funzioni fondamentali dei comuni, secondo quanto previsto dal citato comma 28 dell'articolo 14, sono esentati da tale obbligo per un mandato elettorale».

---

**25.30**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Gli obblighi di esercizio associato di funzioni comunali derivanti dal comma 28 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, si applicano ai comuni derivanti da fusione entro i limiti stabiliti dalla legge regionale, che può fissare una diversa decorrenza o modularne i contenuti. In mancanza di diversa normativa regionale, i comuni istituiti mediante fusione che raggiungono una popolazione pari o superiore a 4.400 abitanti, oppure a 3.400 abitanti se appartenenti o appartenuti a comunità montane, e che devono obbligatoriamente esercitare le funzioni fondamentali dei comuni, secondo quanto previsto dal citato comma 28 dell'articolo 14 sono esentati da tale obbligo per un mandato elettorale».

---

**25.31**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Gli obblighi di esercizio associato di funzioni comunali derivanti dal comma 28 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, si applicano ai comuni derivanti da fusione entro i limiti stabiliti dalla legge regionale, che può fissare una diversa decorrenza o modularne i contenuti. In mancanza di diversa normativa regionale, i comuni istituiti mediante fusione che raggiungono una popolazione pari o superiore a 4.200 abitanti, oppure a 3.200 abitanti se appartenenti o appartenuti a comunità montane, e che devono obbligatoriamente esercitare le funzioni fondamentali dei comuni, secondo quanto previsto dal citato

comma 28 dell'articolo 14, sono esentati da tale obbligo per un mandato elettorale».

---

### 25.32

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Gli obblighi di esercizio associato di funzioni comunali derivanti dal comma 28 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, si applicano ai comuni derivanti da fusione entro i limiti stabiliti dalla legge regionale, che può fissare una diversa decorrenza o modularne i contenuti. In mancanza di diversa normativa regionale, i comuni istituiti mediante fusione che raggiungono una popolazione pari o superiore a 4.000 abitanti, oppure a 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a comunità montane, e che devono obbligatoriamente esercitare le funzioni fondamentali dei comuni, secondo quanto previsto dal citato comma 28 dell'articolo 14, sono esentati da tale obbligo per un mandato elettorale».

---

### 25.33

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Gli obblighi di esercizio associato di funzioni comunali derivanti dal comma 28 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, si applicano ai comuni derivanti da fusione entro i limiti stabiliti dalla legge regionale, che può fissare una diversa decorrenza o modularne i contenuti. In mancanza di diversa normativa regionale, i comuni istituiti mediante fusione che raggiungono una popolazione pari o superiore a 3.800 abitanti, oppure a 2.800 abitanti se appartenenti o appartenuti a comunità montane, e che devono obbligatoriamente esercitare le funzioni fondamentali dei comuni, secondo quanto previsto dal citato comma 28 dell'articolo 14, sono esentati da tale obbligo per un mandato elettorale.».

---

**25.34**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Gli obblighi di esercizio associato di funzioni comunali derivanti dal comma 28 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, si applicano ai comuni derivanti da fusione entro i limiti stabiliti dalla legge regionale, che può fissare una diversa decorrenza o modularne i contenuti. In mancanza di diversa normativa regionale, i comuni istituiti mediante fusione che raggiungono una popolazione pari o superiore a 3.600 abitanti, oppure a 2.600 abitanti se appartenenti o appartenuti a comunità montane, e che devono obbligatoriamente esercitare le funzioni fondamentali dei comuni, secondo quanto previsto dal citato comma 28 dell'articolo 14, sono esentati da tale obbligo per un mandato elettorale.».

---

**25.35**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Gli obblighi di esercizio associato di funzioni comunali derivanti dal comma 28 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, si applicano ai comuni derivanti da fusione entro i limiti stabiliti dalla legge regionale, che può fissare una diversa decorrenza o modularne i contenuti. In mancanza di diversa normativa regionale, i comuni istituiti mediante fusione che raggiungono una popolazione pari o superiore a 3.400 abitanti, oppure a 2.200 abitanti se appartenenti o appartenuti a comunità montane, e che devono obbligatoriamente esercitare le funzioni fondamentali dei comuni, secondo quanto previsto dal citato comma 28 dell'articolo 14, sono esentati da tale obbligo per un mandato elettorale.».

---

**25.36**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Gli obblighi di esercizio associato di funzioni comunali derivanti dal comma 28 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e succes-

sive modificazioni, si applicano ai comuni derivanti da fusione entro i limiti stabiliti dalla legge regionale, che può fissare una diversa decorrenza o modularne i contenuti. In mancanza di diversa normativa regionale, i comuni istituiti mediante fusione che raggiungono una popolazione pari o superiore a 3.200 abitanti, oppure a 2.200 abitanti se appartenenti o appartenuti a comunità montane, e che devono obbligatoriamente esercitare le funzioni fondamentali dei comuni, secondo quanto previsto dal citato comma 28 dell'articolo 14, sono esentati da tale obbligo per un mandato elettorale.».

---

**25.37**

NENCINI, BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Gli obblighi di esercizio associato di funzioni comunali derivanti dal comma 28 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, non si applicano ai comuni derivanti da fusione, ovvero si applicano entro i limiti stabiliti dalla legge regionale, che può fissare una diversa decorrenza o modularne i contenuti.».

---

**25.38**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Sopprimere il comma 7.***25.39**

SIBILIA

*Sopprimere il comma 7.***25.40**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 7, sopprimere le seguenti parole:* «Tutti i soggetti nominati dal comune estinto per fusione in enti, aziende, istituzioni o altri or-

ganismi continuano a esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.».

---

**25.41**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, che avviene entro sei mesi dall'istituzione del nuovo comune».*

---

**25.42**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Sopprimere il comma 8.*

---

**25.43**

SIBILIA

*Sopprimere il comma 8.*

---

**25.44**

BISINELLA, CALDEROLI

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti il riordino e la razionalizzazione degli uffici periferici dello Stato, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) contenimento della spesa pubblica;
- b) rispetto di quanto disposto dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e dai piani operativi previsti da disposizioni attuative del medesimo articolo 74;
- c) individuazione delle amministrazioni escluse dal riordino, in correlazione con il perseguimento di specifiche finalità di interesse generale che giustifichino, anche in considerazione di peculiarità ordinarie, il mantenimento delle relative strutture periferiche;

d) revisione della circoscrizione provinciale quale ambito territoriale di competenza delle prefetture uffici territoriali del Governo, con conseguente individuazione di un nuovo ambito territoriale ottimale, coincidente con la circoscrizione regionale, e localizzazione della sede della prefettura nel capoluogo della Regione;

e) riordino delle funzioni delle prefetture uffici territoriali del governo in chiave di semplificazione e razionalizzazione delle attività in essere, con conseguente trasferimento delle medesime al Presidente della Regione, ai Presidenti di Provincia, ai Sindaci, alle Questure e alle Camere di commercio.».

---

**25.45**

BISINELLA, CALDEROLI

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. Il Ministro dell'interno con proprio decreto da emanarsi entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge stabilisce le modalità per una razionalizzazione degli uffici preposti all'organizzazione periferica delle pubbliche amministrazioni finalizzata a raggiungere l'obiettivo della dismissione di almeno il 30 per cento degli uffici stessi entro la data del 1° gennaio 2015».

---

**25.46**

BISINELLA, CALDEROLI

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. Allo scopo di contenere le spese dell'Amministrazione del Ministero dell'interno, a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono soppresse le Prefetture-Uffici territoriali del Governo. Le funzioni esercitate dai Prefetti in relazione al mantenimento dell'ordine pubblico sono assegnate ai questori territorialmente competenti».

---

**25.47**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Sopprimere il comma 9.*

---

**25.48**

SIBILIA

*Sopprimere il comma 9.*

---

**25.49**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 9 sopprimere la lettera a).*

---

**25.50**

SIBILIA

*Al comma 9 sopprimere la lettera a).*

---

**25.51**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 9, lettera a) sopprimere le parole: «del commissario o».*

---

**25.52**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 9, sopprimere la lettera b).*

---

**25.53**

SIBILIA

*Al comma 9, sopprimere la lettera b).*

---



**25.54**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 9, lettera b), dopo le parole: «Fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del nuovo comune», inserire le seguenti: «che avviene entro 6 mesi dall'istituzione del nuovo comune».*

---

**25.55**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 9, sopprimere la lettera c).*

---

**25.56**

SIBILIA

*Al comma 9, sopprimere la lettera c).*

---

**25.57**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 9, lettera c), sopprimere le parole: «in assenza di uno statuto provvisorio».*

---

**25.58**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Sopprimere il comma 10.*

---

**25.59**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 10, sopprimere la lettera a).*

---

**25.60**

SIBILIA

*Al comma 10, sopprimere la lettera a).*

---

**25.61**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 10, lettera a), sostituire le parole: «entro novanta giorni» con le seguenti: «entro centottanta giorni».*

---

**25.62**PIZZETTI, *Relatore*

*Al comma 10, lettera a), dopo le parole: «entro novanta giorni dall'istituzione» inserire le seguenti: «o dal diverso termine di proroga eventualmente previsto per l'approvazione dei bilanci e fissato con decreto del Ministro dell'interno».*

---

**25.63**

CERONI

*Al comma 10, dopo le parole: «entro novanta giorni dall'istituzione» inserire le seguenti: «o dal diverso termine di proroga eventualmente previsto per l'approvazione dei bilanci e fissato con decreto del Ministro dell'interno».*

---

**25.64**

Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE

*Al comma 10, lettera a), dopo le parole: «entro novanta giorni dall'istituzione» aggiungere le seguenti: «o dal diverso termine di proroga eventualmente previsto per l'approvazione dei bilanci e fissato con decreto del Ministro dell'interno».*

---

**25.65**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 10, dopo le parole: «entro novanta giorni dall'istituzione» aggiungere le seguenti: «o dal diverso termine di proroga eventualmente previsto per l'approvazione dei bilanci e fissato con decreto del Ministro dell'interno».*

---

**25.66**

FAZZONE

*Al comma 10, lettera a), dopo le parole: «entro novanta giorni dall'istituzione» aggiungere in fine le seguenti parole: «o dal diverso termine di proroga eventualmente previsto per l'approvazione dei bilanci e fissato con decreto del Ministro dell'interno».*

---

**25.67**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 10, lettera a), dopo le parole: «entro novanta giorni dall'istituzione» aggiungere le seguenti: «o dal diverso termine di rinvio eventualmente previsto per l'approvazione dei bilanci e fissato con decreto del Ministro dell'interno».*

---

**25.68**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 10, lettera a), dopo le parole: «entro novanta giorni dall'istituzione» aggiungere le seguenti: «o dal diverso termine di posticipazione eventualmente previsto per l'approvazione dei bilanci e fissato con decreto del Ministro dell'interno».*

---

**25.69**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 10, lettera a), dopo le parole: «entro novanta giorni dall'istituzione» aggiungere le seguenti: «o dal diverso termine di proroga*

eventualmente presunto per l'approvazione dei bilanci e fissato con decreto del Ministro dell'interno».

---

**25.70**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 10, lettera a), dopo le parole: «entro novanta giorni dall'istituzione» aggiungere le seguenti: «o dal diverso termine di proroga eventualmente atteso per l'approvazione dei bilanci e fissato con decreto del Ministro dell'interno».*

---

**25.71**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 10, lettera a), dopo le parole: «entro novanta giorni dall'istituzione» aggiungere le seguenti: «o dal differente termine di proroga eventualmente previsto per l'approvazione dei bilanci e fissato con decreto del Ministro dell'interno».*

---

**25.72**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 10, lettera a), dopo le parole: «entro novanta giorni dall'istituzione» aggiungere le seguenti: «o dal diverso termine di proroga eventualmente previsto per il consenso dei bilanci e fissato con decreto del Ministro dell'interno».*

---

**25.73**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 10, lettera a), dopo le parole: «entro novanta giorni dall'istituzione» aggiungere le seguenti: «o dal diverso termine di proroga eventualmente previsto per l'assenso dei bilanci e fissato con decreto del Ministro dell'interno».*

---

**25.74**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 10 lettera a), dopo le parole: «entro novanta giorni dall'istituzione» aggiungere le seguenti: «o dal diverso termine di proroga eventualmente previsto per la conferma dei bilanci e fissato con decreto del Ministro dell'interno».*

---

**25.75**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 10 lettera a), dopo le parole: «entro novanta giorni dall'istituzione» aggiungere le seguenti: «o dal diverso termine di proroga eventualmente previsto per l'accettazione dei bilanci e fissato con decreto del Ministro dell'interno».*

---

**25.76**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 10 lettera a), dopo le parole: «entro novanta giorni dall'istituzione» aggiungere le seguenti: «o dal diverso termine di proroga eventualmente previsto per la convalida dei bilanci e fissato con decreto del Ministro dell'interno».*

---

**25.77**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 10 lettera a), dopo le parole: «entro novanta giorni dall'istituzione» inserire le seguenti: «o dal diverso termine di proroga eventualmente previsto per l'approvazione dei bilanci e assicurato con decreto del Ministro dell'interno».*

---

**25.78**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 10 sopprimere la lettera b).*

---

**25.79**

SIBILIA

*Al comma 10 sopprimere la lettera b).*

---

**25.80**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 10 sopprimere la lettera c).*

---

**25.81**

SIBILIA

*Al comma 10 sopprimere la lettera c).*

---

**25.82**

PICCOLI, MARIN, ZANETTIN

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

«10-bis. Dopo comma 3 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'Interno 10 ottobre 2012 è aggiunto il seguente comma:

«3-bis. Qualora la legge regionale istitutiva della fusione sia emanata dopo il 30 settembre e, tuttavia, entro il 31 dicembre dell'anno in cui è avvenuta la costituzione dei comuni mediante fusione, il diritto al contributo straordinario di cui al precedente comma 1 è comunque riconosciuto a decorrere dal 10 gennaio dell'anno successivo a quello dell'avvenuta fusione a condizione che i comuni interessati inoltrino l'istanza con le modalità di cui al comma 2 entro e non oltre il 31 gennaio del medesimo anno di attribuzione del diritto al contributo».

---

**25.83**

PICCOLI, MARIN, ZANETTIN

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

«10-bis. I commi 3 e 4 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'Interno 10 ottobre 2012 sono sostituiti dal seguente:

«3. Il contributo straordinario di cui al precedente comma 1 è riconosciuto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stata emanata la legge regionale istitutiva della fusione».

---

**25.84**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Sopprimere il comma 11.*

---

**25.85**

SIBILIA

*Sopprimere il comma 11.*

---

**25.86**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Sopprimere il comma 12.*

---

**25.87**

SIBILIA

*Sopprimere il comma 12.*

---

**25.88**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Sopprimere il comma 13.*

---

**25.89**

SIBILIA

*Sopprimere il comma 13.*

---

**25.90**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 13, aggiungere in fine le seguenti parole: «e regionali».*

---

**25.91**PIZZETTI, *Relatore*

*Al comma 13, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili dai comuni estinti al nuovo comune è esente da oneri fiscali.».*

---

**25.92**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Sopprimere il comma 14.*

---

**25.93**

SIBILIA

*Sopprimere il comma 14.*

---

**25.94**

NENCINI, BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

*Sostituire il comma 14 con il seguente:*

«14. Nel nuovo comune istituito mediante fusione sono conservati distinti codici di avviamento postale relativi ai territori dei comuni preesistenti. Il codice può essere variato previa autorizzazione del ministero



competente, sentito il nuovo comune, a seguito dei provvedimenti di riordino della toponomastica adottati dal comune medesimo.».

---

## 25.95

NENCINI, BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

*Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:*

«14-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la modifica delle norme del decreto legislativo n. 267 del 2000 sull'elezione del sindaco e del consiglio comunale del comune derivante da fusione di due o più comuni, che si applicano limitatamente al primo mandato amministrativo. Per l'esercizio della delega, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) il consiglio comunale del comune derivante da fusione è composto da un numero di consiglieri pari a quello spettante al comune medesimo sulla base della popolazione complessiva, incrementato del venti per cento, con arrotondamento all'unità superiore, e comunque incrementato di un numero di consiglieri non inferiore a tre;

b) il territorio del comune derivante da fusione è articolato in circoscrizioni elettorali corrispondenti ai comuni estinti a seguito della fusione, cui sono assegnati un numero di consiglieri da eleggere in proporzione alla popolazione della circoscrizione, e comunque in modo tale che alla circoscrizione più piccola siano assegnati almeno due consiglieri da eleggere;

c) la presentazione dei candidati alla carica di sindaco e delle liste collegate, con le relative sottoscrizioni, deve essere effettuata contestualmente e in un unico modello di presentazione, in modo tale che risulti che tutti i candidati alla carica di sindaco siano presenti in ogni circoscrizione e che in ogni circoscrizione vi sia almeno una lista di candidati collegata al candidato sindaco;

d) le liste aventi il medesimo contrassegno, presentate in più circoscrizioni in collegamento con il medesimo candidato alla carica di sindaco, si considerano tra di loro collegate ai fini della individuazione della cifra elettorale comunale di lista e della distribuzione dei seggi tra le liste collegate al medesimo candidato a sindaco;

e) si applica, per quanto compatibile con i presenti criteri, il sistema elettorale dei comuni superiori a 15.000 abitanti.».

---

**25.96**

NENCINI, BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

*Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:*

«14-bis. Il contributo statale di cui all'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, è attribuito al nuovo comune dall'anno di istituzione.».

---

**Art. 26.****26.1**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Sopprimere l'articolo.***26.2**

SIBILIA

*Sopprimere il comma 1.***26.3**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Sopprimere il primo periodo.***26.4**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Sopprimere il secondo periodo.*

**26.5**

PICCOLI, MARIN, ZANETTIN

*Al comma 1, dopo il secondo periodo, inserire il seguente:*

«1 comuni contigui che hanno dato avvio al procedimento di incorporazione possono, anche prima del completamento della procedura di fusione per incorporazione, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli comunali, definire lo statuto del comune incorporante e che diverrà vigente una volta conclusa predetta procedura.».

---

**26.6**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Sopprimere il terzo periodo.*

---

**26.7**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Sopprimere il quarto periodo.*

---

**26.8**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Sopprimere il quinto periodo.*

---

**26.9**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Sopprimere il sesto periodo.*

---

**26.10**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Sopprimere il settimo periodo.*

---

**26.11**

Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis). All'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135 dopo il comma 2 è inserito il seguente:

''2-bis). I processi associativi di cui precedenti commi sono realizzati garantendo forme di compensazione fra le spese di personale e le possibilità assunzionali degli Enti coinvolti, fermi restando i vincoli complessivi previsti dalle vigenti disposizioni''».

---

**Art. 27.****27.1**

SIBILIA

*Sopprimere il comma 1.*

**27.2**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, dopo le parole: «le regioni», inserire le seguenti: «d'Italia».*

**27.3**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sostituire la parola: «individuare» con la seguente: «indicare».*

**27.4**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sostituire la parola: «individuare» con la seguente: «precisare».*

---

**27.5**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sostituire la parola: «individuare» con la seguente: «specificare».*

---

**27.6**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sostituire la parola: «individuare» con la seguente: «identificare».*

---

**27.7**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sostituire la parola: «individuare» con la seguente: «riconoscere».*

---

**27.8**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sostituire la parola: «idonee» con la seguente: «valide».*

---

**27.9**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sostituire la parola: «idonee» con la seguente: «atte».*

---

**27.10**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sostituire la parola: «idonee» con la seguente: «confidenti».*

---

**27.11**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sostituire la parola: «idonee» con la seguente: «qualificate».*

---

**27.12**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sostituire la parola: «idonee» con la seguente: «adatte».*

---

**27.13**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sostituire la parola: «idonee» con la seguente: «competenti».*

---

**27.14**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sostituire la parola: «incentivare», con la seguente: «favorire».*

---

**27.15**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sostituire la parola: «incentivare», con la seguente: «sostenere».*

---

**27.16**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sostituire la parola: «incentivare», con la seguente: «incoraggiare».*

---

**27.17**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sostituire le parole: «fermo restando», con le seguenti: «senza nulla togliere».*

---

**27.18**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sostituire la parola: «attribuito», con la seguente: «assegnato».*

---

**27.19**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sostituire la parola: «attribuito», con la seguente: «conferito».*

---

**27.20**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sostituire la parola: «attribuito», con la seguente: «concesso».*

---

**27.21**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sostituire la parola: «medesima», con la seguente: «stessa».*

---

**27.22**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sostituire la parola: «medesima», con la seguente: «propria».*

---

**27.23**

SIBILIA

*Sopprimere il comma 2.*

---

**27.24**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2 sostituire la parola: «risultanti», con la seguente: «provenienti».*

---

**27.25**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2 sostituire la parola: «risultanti», con la seguente: «derivanti».*

---

**27.26**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2 sostituire la parola: «risultanti», con la seguente: «creati».*

---

**27.27**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2, sostituire la parola: «risultanti» con la seguente: «sorti».*

---



**27.28**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2, sostituire la parola: «risultanti» con la seguente: «costituiti».*

---

**27.29**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2, sostituire la parola: «risultanti» con la seguente: «nati».*

---

**27.30**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2, sostituire la parola: «fusione» con la seguente: «unione».*

---

**27.31**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2, sostituire la parola: «istituiscono» con la seguente: «creano».*

---

**27.32**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2, sostituire la parola: «istituiscono» con la seguente: «generano».*

---

**27.33**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2, sostituire la parola: «istituiscono» con la seguente: «stabiliscono».*

---

**27.34**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2, sostituire la parola: «differenziati» con la seguente: «diversificati».*

---

**27.35**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2, sostituire la parola: «differenziati» con la seguente: «distinti».*

---

**27.36**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2, sostituire la parola: «preesistenti» con le seguenti: «già esistenti».*

---

**27.37**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2, sostituire la parola: «nuovo» con la seguente: «ultimo».*

---

**27.38**

SIBILIA

*Sopprimere il comma 3.*

---

**27.39**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 3, sostituire la parola: «fusione» con la seguente: «unione».*

---

**27.40**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 3, sostituire la parola: «fusione» con la seguente: «associazione».*

---

**27.41**

PICCOLI, MARIN, ZANETTIN

*Al comma 3, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «due anni».*

---

**27.42**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 3, sostituire le parole: «dall'istituzione» con le seguenti: «dalla creazione».*

---

**27.43**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 3, sostituire le parole: «dall'istituzione» con le seguenti: «dalla creazione».*

---

**27.44**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 3 sostituire le parole: «dall'istituzione» con le seguenti: «dalla formazione».*

---

**27.45**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 3, sostituire la parola: «adeguarsi» con la seguente: «adattarsi».*

---

**27.46**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 3, sostituire la parola: «adeguarsi» con la seguente: «conformarsi».*

---

**27.47**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 3, sostituire le parole: «l'omogenizzazione» con le seguenti: «la conformazione».*

---

**27.48**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 3, sostituire le parole: «la razionalizzazione», con le seguenti: «l'organizzazione».*

---

**27.49**

SIBILIA

*Sopprimere il comma 4.*

---

**27.50**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 4, sostituire la parola: «priorità», con la seguente: «precedenza».*

---

**27.51**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 4, sostituire la parola: «istituiti», con la seguente: «fondati».*

---

**27.52**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 4, sostituire la parola: «istituiti», con la seguente: «designati».*

---

**27.53**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 4, sostituire la parola: «istituiti», con la seguente: «costituiti».*

---

**27.54**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 4, sostituire la parola: «fusione», con la seguente: «unione».*

---

**27.55**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 4, sostituire la parola: «presentati», con la seguente: «proposti».*

---

**27.56**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 4, sostituire la parola: «presentati», con la seguente: «avanzati».*

---

**Art. 28.**

**28.1**

SIBILIA

*Sopprimere il comma 1.*

---

**28.2**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, sostituire la parola: «delegato» con la seguente: «investito».*

---

**28.3**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, sostituire la parola: «delegato» con la seguente: «incaricato».*

---

**28.4**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sostituire la parola: «delegato» con la seguente: «deputato».*

---

**28.5**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, sostituire la parola: «delegato» con la seguente: «demandato».*

---

**28.6**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sostituire la parola: «adottare» con la seguente: «accogliere».*

---

**28.7**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, sostituire la parola: «adottare» con la seguente: «ammettere».*

---

**28.8**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, sostituire le parole: «le modalità» con le seguenti: «le regole».*

---

**28.9**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, sostituire le parole: «le modalità» con le seguenti: «le norme».*

---

**28.10**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, sostituire la parola: «vigenti» con la seguente: «operanti».*

---

**28.11**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, sostituire la parola: «vigenti» con le seguenti: «in atto».*

---

**28.12**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, sostituire la parola: «vigenti» con le seguenti: «in vigore».*

---

**28.13**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, sostituire la parola: «vigenti» con la seguente: «presenti».*

---

**28.14**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, sostituire la parola: «separata» con la seguente: «divisa».*

---

**28.15**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, sostituire la parola: «separata», con la seguente: «dissociata».*

---

**28.16**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, sostituire la parola: «separata», con la seguente: «disgiunta».*

---

**28.17**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2, sostituire le parole: «dall'attuazione», con le seguenti: «dal concretizzarsi».*

---



**28.18**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2 sostituire le parole: «dall'attuazione», con le seguenti: «dal compimento».*

---

**28.19**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2, sostituire le parole: «dall'attuazione», con le seguenti: «dalla messa in opera».*

---

**28.20**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2 sostituire le parole: «dall'attuazione», con le seguenti: «dall'esecuzione».*

---

**28.21**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2 sostituire la parola: «derivare», con la seguente: «scaturire».*

---

**28.0.1**PIZZETTI, *Relatore*

*Dopo l'articolo, inserire nel Capo VI il seguente:*

**«Art. 28-bis.**

*(Disposizioni per l'attuazione delle riforme)*

1. I sindaci delle città metropolitane di cui al Capo II e i presidenti delle province di cui al Capo III predispongono un piano triennale di attuazione della presente legge e degli atti da essa richiamati, aggiornabile annualmente, comprendente la riorganizzazione degli enti e del sistema di partecipazioni societarie secondo obiettivi di economicità e di efficienza.

Il piano è approvato con deliberazione rispettivamente dei consigli metropolitani e dei consigli provinciali. Il piano indica i risparmi attesi per ciascun anno, è trasmesso al Commissario per la revisione delle spesa e al Ministro per gli affari regionali e per le autonomie locali per le attività di cui all'articolo 29, comma 8 ed è pubblicato sul sito *internet* del dipartimento per gli affari regionali. I sindaci metropolitani e i presidenti nominano un dirigente dell'ente responsabile del procedimento di attuazione del piano; il predetto dirigente costituisce il referente per le attività del Commissario per la revisione della spesa e per quelle di cui all'articolo 29, comma 8.

2. Nel bilancio di ciascuna città metropolitana e Provincia è istituito un apposito capitolo su cui annualmente confluiscono i risparmi effettivamente conseguiti in attuazione del piano di cui al comma 1. Le risorse appostate su tale capitolo possono essere utilizzate unicamente per la riduzione di tributi locali e per investimenti.».

---

## 28.0.2

BISINELLA, CALDEROLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 28-bis.

*(Razionalizzazione del ruolo del segretario comunale e provinciale)*

1. Al Capo II del Testo unico delle disposizioni concernenti gli Enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di rendere facoltativa, per i Comuni e le Province, la nomina del segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciale è apportata la seguente modifica:

articolo 97, comma 1, dopo le parole: "il Comune e la provincia hanno", sono inserite le seguenti: "la facoltà di avvalersi di"».

---

**28.0.3**

BISINELLA, CALDEROLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 28-bis.**

*(Delega al Governo in materia di definizione dei piccoli comuni)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante i parametri atti a definire i piccoli comuni, in osservanza del seguente principio e criterio direttivo:

al fine dell'individuazione e della definizione di piccolo comune si deve tener conto del parametro demografico valutato anche in relazione ad altri fattori determinanti quali l'estensione territoriale, la propensione allo sviluppo turistico e industriale, la collocazione geografica in aree montane, la collocazione geografica in aree depresse, la collocazione in zone più svantaggiate rispetto alla media nazionale in base a determinati indicatori economici (PIL pro capite, livello di occupazione o di disoccupazione, produttività locale, qualificazione professionale)».

---

**28.0.4**

LANZILLOTTA, SUSTA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 28-bis.**

*(Riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio)*

1. La Prefettura – Ufficio territoriale del Governo assicura, nel rispetto dell'autonomia funzionale e operativa degli altri uffici periferici delle amministrazioni statali, le funzioni di rappresentanza unitaria dello Stato sul territorio. Le funzioni di rappresentanza unitaria di cui al primo periodo sono assicurate, tra l'altro, mediante costituzione presso ogni Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di un ufficio unico di garanzia dei rapporti tra i cittadini e lo Stato.

2. Con regolamento da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, fermo restando il mantenimento in capo alle Prefetture – Uffici territoriali del Governo di tutte le funzioni di competenza delle Prefetture, si provvede all'individuazione di ulteriori compiti e attribuzioni connessi all'esercizio

delle funzioni di rappresentanza unitaria dello Stato sul territorio, secondo le seguenti norme generali regolatrici della materia:

a) contenimento della spesa pubblica;

b) superamento della circoscrizione provinciale quale ambito territoriale di competenza delle Prefetture Uffici territoriali del Governo e degli altri uffici periferici delle pubbliche amministrazioni dello Stato, e articolazioni territoriali da individuare sulla base dei seguenti criteri: dimensione territoriale non inferiore a duemilacinquecento chilometri quadrati e popolazione residente non inferiore a trecentocinquantamila abitanti; adeguamento degli ambiti alle città metropolitane; possibilità di individuare, con provvedimento motivato, presidi in specifici ambiti territoriali per eccezionali esigenze connesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, nonché alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali;

c) realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali di tutte le strutture periferiche dell'amministrazione dello Stato ed istituzione di servizi comuni, con particolare riferimento alle funzioni di gestione del personale, di controllo di gestione, di economato, di gestione dei sistemi informativi automatizzati, di gestione dei contratti, nonché utilizzazione in via prioritaria di beni immobili di proprietà pubblica;

d) funzionalmente al processo di cui alla lettera d) del presente comma, con riferimento alle risorse che non risultano più adibite all'esercizio delle funzioni divenute oggetto di esercizio unitario da parte di altre strutture periferiche dell'amministrazione dello Stato:

1) assegnazione, da parte delle amministrazioni di appartenenza, delle risorse umane ad altre funzioni, ovvero collocamento in mobilità delle relative unità ai sensi degli articoli 33, 34 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

2) riallocazione delle risorse strumentali ed assegnazione di quelle finanziarie in capo agli uffici individuati per l'esercizio unitario di ciascuna di tali funzioni.

3. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti per materia. Lo schema di regolamento, previo parere della Conferenza unificata, è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine per l'espressione dei pareri, il regolamento può essere comunque adottato.

4. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Dall'applicazione del presente articolo sono esclusi gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera, i Posti di ispezione frontaliera e gli uffici veterinari per gli adempimenti degli obblighi comunitari.».

Conseguentemente, all'articolo 29 sopprimere il comma 6.

---

### 28.0.5

DE PETRIS

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

**«Art. 28-bis.**

*(Interpretazione autentica dell'articolo 14, comma 1,  
della legge 21 marzo 1990, n. 53)*

1. I soggetti elencati nell'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, competenti ad eseguire le autenticazioni delle sottoscrizioni degli elettori e dei candidati, possono esercitare la funzione autenticante senza alcuna limitazione se non l'ubicazione fisica, all'atto dell'autentica, nel territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari, ratificando così il parere espresso dal Ministero della Giustizia. Qualsiasi altra limitazione deve essere stabilita dalla legge.».

---

### 28.0.6

DE PETRIS

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

**«Art. 28-bis.**

*(Limitazione dei mandati)*

1. Agli organi delle città metropolitane, delle province, nonché delle unioni di comuni, in qualunque modo eletti o nominati, si applicano le disposizioni sulla limitazione dei mandati, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo del 8 agosto 2000, n. 267.».

---

**Art. 29.**

**29.1**

SIBILIA

*Sopprimere l'articolo.*

---

**29.2**

SIBILIA

*Sopprimere il comma 1.*

---

**29.3**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, sostituire la parola: «soppresse» con la seguente: «abolite».*

---

**29.4**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, sostituire la parola: «soppresse» con la seguente: «annullate».*

---

**29.5**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, sostituire la parola: «soppresse» con la seguente: «cancellate».*

---

**29.6**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1, sostituire la parola: «soppresse» con la seguente: «eliminate».*

---

**29.7**

SIBILIA

*Sopprimere il comma 2.*

---

**29.8**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2, sostituire la parola: «abrogato» con la seguente: «abolito».*

---

**29.9**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2, sostituire la parola: «abrogato» con la seguente: «soppresso».*

---

**29.10**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2, sostituire la parola: «abrogato» con la seguente: «revocato».*

---

**29.11**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2, sostituire la parola: «abrogato» con la seguente: «cessato».*

---

**29.12**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 2, sostituire la parola: «abrogato» con la seguente: «invalidato».*

---

**29.13**

AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO

*Al comma 2, aggiungere il seguente periodo: «I Commi 325 e 441 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono abrogati».*

---

**29.14**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 2, aggiungere il seguente periodo: «I Commi 325 e 441 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono abrogati».*

---

**29.15**

BRUNI, LIUZZI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Al comma 2, aggiungere il seguente periodo: «I Commi 325 e 441 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono abrogati».*

---

**29.16**

Eva LONGO, DE SIANO, FASANO, CARDIELLO, SIBILIA, PERRONE, PICCINELLI, ALBERTI CASELLATI

*Al comma 2, aggiungere il seguente periodo: «I commi 325 e 441 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono abrogati».*

---



**29.17**

Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE

*Al comma 2, aggiungere il seguente periodo:*

«I Commi 325 e 441 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147, sono abrogati».

---

**29.18**

MAURIZIO ROSSI, OLIVERO, D'ONGHIA, Luigi MARINO, DI MAGGIO

*Al comma 2, aggiungere il seguente periodo:* «I Commi 325 e 441 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono abrogati».

---

**29.19**

FAZZONE

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. I Commi 325 e 441 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono abrogati».

---

**29.20**

SIBILIA

*Sopprimere il comma 3.*

---

**29.21**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 3, sostituire le parole:* «Le regioni sono tenute ad adeguare la propria legislazione» *con le seguenti:* «le regioni adeguano».

---

**29.22**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 3 sostituire la parola: «adeguare» con la seguente: «conformare».*

---

**29.23**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 3 sostituire la parola: «adeguare» con la seguente: «adattare».*

---

**29.24**

FAZZONE

*Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il Presidente, la Giunta e il consiglio della Provincia restano comunque in carica fino alla naturale scadenza dei mandati».*

---

**29.25**

DE PETRIS

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Il comma 17 dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è abrogato, ferme restando le disposizioni di contenimento della spesa in vigore in ordine ai compensi, comunque denominati, dei consiglieri comunali».

---

**29.26**

SIBILIA

*Sopprimere il comma 4.*

---

**29.27**

LANIECE, ZELLER, FRAVEZZI, PALERMO, PANIZZA, BUEMI, BERGER

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Le Regioni a statuto speciale adeguano la propria legislazione in materia di ordinamento degli enti locali ai principi desumibili dalla presente legge, compatibilmente con le disposizioni contenute negli statuti e nelle rispettive norme di attuazione».

---

**29.28**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 4, sostituire le parole: «Entro dodici mesi» con le seguenti: «entro tre mesi».*

---

**29.29**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 4, sostituire le parole: «Entro dodici mesi» con le seguenti: «entro sei mesi».*

---

**29.30**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 4 sostituire le parole: «Regione siciliana» con la seguente: «Sicilia».*

---

**29.31**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 4 sostituire la parola: «adeguano» con la seguente «conformano».*

---

**29.32**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 4 sostituire la parola: «adeguano» con la seguente: «uniformano».*

---

**29.33**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 4 sostituire la parola: «compatibilmente» con la seguente: «ammissibilmente».*

---

**29.34**

SIBILIA

*Sopprimere il comma 5.*

---

**29.35**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 5 sostituire la parola: «riferimento» con la seguente: «attinenza».*

---

**29.36**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 5 sostituire la parola: «trasformate» con la seguente: «cambiate».*

---

**29.37**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 5 sostituire la parola: «trasformate» con la seguente: «modificate».*

---

**29.38**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 5 sostituire la parola: «trasformate» con la seguente: «variate».*

---

**29.39**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 5 sostituire la parola: «trasformate» con la seguente: «mutate».*

---

**29.40**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 5 sostituire la parola: «trasformate» con la seguente: «tramutate».*

---

**29.41**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 5 sostituire la parola: «trasformate» con la seguente: «riformate».*

---

**29.42**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 5 sostituire la parola: «revisione» con la seguente: «rettifica».*

---

**29.43**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 5 sostituire la parola: «nuovi» con la seguente: «recenti».*

---

**29.44**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 5 sostituire la parola: «subentrano» con la seguente: «succedono».*

---

**29.45**

MATTESINI

*Sopprimere il comma 6.*

---

**29.46**

SIBILIA

*Sopprimere il comma 6.*

---

**29.47**

SUSTA, MARAN, LANZILLOTTA

*Sopprimere il comma 6.*

---

**29.48**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 6 sostituire la parola: «riduzione» con la seguente: «diminuzione».*

---

**29.49**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 6 sostituire la parola: «riduzione» con la seguente: «restringimento».*

---

**29.50**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 6 sostituire la parola: «riduzione» con la seguente: «mutamento».*

---

**29.51**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 6 dopo le parole: «gli obiettivi complessivi di economicità» inserire le seguenti: «in un ottica di razionalizzazione dei costi».*

---

**29.52**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 6 sostituire la parola: «o» con la seguente «e»*

---

**29.53**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 6, sostituire la parola: «riorganizzano» con la seguente: «ricompongono».*

---

**29.54**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 6, sostituire la parola: «riorganizzano» con la seguente: «risistemano».*

---

**29.55**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 6, sostituire la parola: «riorganizzano» con la seguente: «rinnovano».*

---

**29.56**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 6, sopprimere le parole: «non obbligatoriamente corrispondenti al livello provinciale o della città metropolitana».*

---

**29.57**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 6, sopprimere le parole: «o della città metropolitana».*

---

**29.58**

SIBILIA

*Sopprimere il comma 7.*

---

**29.59**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 7 sostituire la parola: «presente» con la seguente: «attuale».*

---

**29.60**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 7 sostituire la parola: «rispettive» con la seguente: «relative».*

---

**29.61**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 7, sostituire la parola: «rispettive» con la seguente: «corrispondenti».*

---



**29.62**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 7, sostituire la parola: «rispettive» con la seguente: «attinenti».*

---

**29.63**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 7, sopprimere le parole: «nonché delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».*

---

**29.64**

SIBILIA

*Sopprimere il comma 8.*

---

**29.65**PIZZETTI, *Relatore*

*Al comma 8 sopprimere le parole: «procedere all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, della legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché per».*

---

**29.66**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 8 sostituire la parola: «accompagnare» con la seguente: «guidare».*

---

**29.67**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 8 sostituire la parola: «sostenere» con la seguente: «sorreggere».*

---

**29.68**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 8 sostituire la parola: «sessanta» con la seguente: «settanta».*

---

**29.69**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 8 sostituire la parola: «appositi» con la seguente: «appropriati».*

---

**29.70**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 8 sostituire la parola: «appositi» con la seguente: «confacenti».*

---

**29.71**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 8 sostituire la parola: «appositi» con le seguenti: «ad hoc».*

---

**29.72**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 8 sostituire la parola: «termini» con la seguente: «scadenze».*

---

**29.73**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 8 sostituire la parola: «proposta» con la seguente: «suggerimento».*

---

**29.74**

BISINELLA, CALDEROLI

*Al comma 8 sostituire le parole: «con accordo sancito nella» con le seguenti: «previa intesa con la».*

---

**29.75**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 8 sostituire la parola: «monitoraggio» con la seguente: «controllo».*

---

**29.76**

NENCINI, BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. Gli articoli 27, 28 e 29 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati».

---

**29.77**

GRANAIOLA, MARCUCCI

*Dopo il comma 8 inserire il seguente:*

«8-bis. Le limitazioni di cui all'articolo 1, comma 444, della legge del 24 dicembre 2012, n. 228, esplicano i loro effetti sulle delibere di salvaguardia degli equilibri di bilancio adottate, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a decorrere dall'anno 2013».

---

**29.78**

SIBILIA

*Sopprimere il comma 9.*

---

**29.79**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 9 sostituire le parole: «dall'attuazione», con le seguenti: «dalla realizzazione».*

---

**29.80**

CERONI

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. All'articolo 19, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 13,5 dopo il comma 2 è inserito il seguente:

''2-bis. I processi associativi di cui precedenti commi sono realizzati garantendo forme di compensazione fra le spese di personale e le possibilità assunzionali degli Enti coinvolti, fermi restando i vincoli complessivi previsti dalle vigenti disposizioni''».

---

**29.0.1**

AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 29-bis.**

*(Delega per la adozione della «Carta delle autonomie locali»)*

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di riunire e coordinare sistematicamente le disposizioni statali del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e le altre disposizioni relative alla disciplina degli enti locali, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e autonomie e con il Ministro dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante la ''Carta delle autonomie locali'', con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) coordinamento formale, terminologico e sostanziale del testo delle disposizioni contenute nella legislazione statale, apportando le modifiche necessarie a garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;

b) ulteriore ricognizione, limitatamente alle materie di competenza legislativa statale, delle norme statali di livello primario che vengono o

restano abrogate, salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni preliminari al codice civile;

c) revisione coerente delle norme di legge statale in materia di unioni e fusioni di comuni;

d) rispetto dei principi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine di quarantacinque giorni, il decreto legislativo può essere comunque adottato. In mancanza del raggiungimento dell'intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei Ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta. Il Governo, qualora, anche a seguito dell'espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta in Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dall'intesa.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, in Governo può adottare, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al medesimo comma e secondo la procedura di cui al comma 2, disposizioni integrative e correttive».

---

## 29.0.2

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 29-bis.

*(Delega per la adozione della «Carta delle autonomie locali»)*

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di unificare e sistematizzare le disposizioni statali del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e le altre disposizioni relative alla disciplina degli enti locali, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per gli Affari regionali e autonomie e con il Ministro dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante la "Carta delle autonomie locali", con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) coordinamento formale, terminologico e sostanziale del testo delle disposizioni contenute nella legislazione statale, apportando le modifiche necessarie a garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;

b) ulteriore ricognizione, limitatamente alle materie di competenza legislativa statale, delle norme statali di livello primario che vengono o restano abrogate, salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni preliminari al codice civile;

c) revisione coerente delle norme di legge statale in materia di unioni e fusioni di comuni;

d) rispetto dei principi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine di quarantacinque giorni, il decreto legislativo può essere comunque adottato. In mancanza del raggiungimento dell'intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei Ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta. Qualora il Governo, nonostante l'espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta in Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale indica le specifiche motivazioni di difformità dall'intesa.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, in Governo può adottare, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al medesimo comma e secondo la procedura di cui al comma 2, disposizioni integrative e correttive».

---

### 29.0.3

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 29-bis.

*(Delega per la adozione della «Carta delle autonomie locali»)*

1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di riunire e coordinare sistematicamente le disposizioni statali del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e le altre disposizioni relative alla

disciplina degli enti locali, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del-Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per gli Affari regionali e autonomie e con il Ministro dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante la "Carta delle autonomie locali", con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) coordinamento formale, terminologico e sostanziale del testo delle disposizioni contenute nella legislazione statale, apportando le modifiche necessarie a-garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;

b) ulteriore ricognizione, limitatamente alle materie di competenza legislativa statale, delle norme statali di livello primario che vengono o restano abrogate, salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni preliminari al codice civile;

c) revisione coerente delle norme di legge statale in materia di unioni e fusioni di comuni; di rispetto dei principi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine di quarantacinque giorni, il decreto legislativo può essere comunque adottato. In mancanza del raggiungimento dell'intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei Ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa. Non è stata raggiunta. Il Governo, qualora, anche a seguito dell'espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta in Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dall'intesa.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, in Governo può adottare, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al medesimo comma e secondo la procedura di cui al comma 2, di disposizioni integrative e correttive».

---

**29.0.4**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 29-bis.***(Delega per la adozione della «Carta delle autonomie locali»)*

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di riunire e coordinare sistematicamente le disposizioni statali del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e le altre disposizioni relative alla disciplina-degli enti locali, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per gli Affari regionali e autonomie e con il Ministro dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante la "Carta delle autonomie locali", con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) coordinamento formale, terminologico e sostanziale del testo delle disposizioni contenute nella legislazione statale, apportando le modifiche necessarie al fine di preservare e garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;

b) ulteriore ricognizione, limitatamente alle materie di competenza legislativa statale, delle norme-statali di livello primario che vengono o restano abrogate, salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni preliminari al codice civile;

c) Revisione coerente delle norme di legge statale in materia di unioni e fusioni di comuni;

d) rispetto-sei principi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, previo raggiungimento di un'intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto-1997, n. 281, è trasmesso alle Camere per la formulazione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine di quarantacinque giorni, il decreto legislativo può tuttavia essere adottato. In mancanza del raggiungimento dell'intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei Ministri delibera, mediante l'approvazione di una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni che suffragano il mancato raggiungimento dell'intesa. Qualora, il governo, anche a seguito della formulazione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta in Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla Conferenza unificata una relazione nella quale sono specificati i motivi di difformità dall'intesa.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, in Governo ha facoltà di adottare, nel rispetto



dei principi e dei criteri direttivi di cui al medesimo comma e secondo la procedura di cui al comma 2, disposizioni integrative e correttive».

## **29.0.5**

BISINELLA, CALDEROLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 29-bis.**

*(Delega per la adozione della «Carta delle autonomie locali»)*

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di riunire e coordinare sistematicamente le disposizioni statali del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e le altre disposizioni relative alla disciplina-degli enti locali, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per gli Affari regionali e autonomie e con il Ministro dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante la "Carta delle autonomie locali", con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) coordinamento formale, terminologico e sostanziale del testo delle disposizioni contenute nella legislazione statale, apportando le modifiche necessarie al fine di preservare e garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;

b) ulteriore ricognizione, limitatamente alle materie di competenza legislativa statale, delle norme-statali di livello primario che vengono o restano abrogate, salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni preliminari al codice civile;

c) Revisione coerente delle norme di legge statale in materia di unioni e fusioni di comuni;

d) rispetto-sei principi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, previo raggiungimento di un'intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto-1997, n. 281, è trasmesso alle Camere per la formulazione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine di quarantacinque giorni, il decreto legislativo può tuttavia essere adottato. In mancanza del raggiungimento dell'intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei Ministri delibera, mediante l'approvazione di una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni che suffragano il mancato raggiungimento

dell'intesa. Qualora, il governo, anche a seguito della formulazione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta in Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla Conferenza unificata una relazione nella quale sono specificati i motivi di difformità dall'intesa.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, in Governo ha facoltà di adottare, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al medesimo comma e secondo la procedura di cui al comma 2, disposizioni integrative e correttive».

### 29.0.6

BRUNI, LIUZZI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 29-bis.

*(Delega per la adozione della «Carta delle autonomie locali»)*

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di riunire e coordinare sistematicamente le disposizioni statali del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e le altre disposizioni relative alla disciplina-degli enti locali, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per gli Affari regionali e autonomie e con il Ministro dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante la "Carta delle autonomie locali", con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) coordinamento formale, terminologico e sostanziale del testo delle disposizioni contenute nella legislazione statale, apportando le modifiche necessarie al fine di preservare e garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;

b) ulteriore ricognizione, limitatamente alle materie di competenza legislativa statale, delle norme-statali di livello primario che vengono o restano abrogate, salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni preliminari al codice civile;

c) Revisione coerente delle norme di legge statale in materia di unioni e fusioni di comuni;

d) rispetto-sei principi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, previo raggiungimento di un'intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto-1997, n. 281, è trasmesso alle Camere per la formulazione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di

trasmissione. Decorso il termine di quarantacinque giorni, il decreto legislativo può tuttavia essere adottato. In mancanza del raggiungimento dell'intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei Ministri delibera, mediante l'approvazione di una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni che suffragano il mancato raggiungimento dell'intesa. Qualora, il governo, anche a seguito della formulazione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta in Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla Conferenza unificata una relazione nella quale sono specificati i motivi di difformità dall'intesa.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo ha facoltà di adottare, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al medesimo comma e secondo la procedura di cui al comma 2, disposizioni integrative e correttive».

#### **29.0.7**

FAZZONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 29-bis.**

*(Delega per la adozione della «Carta delle autonomie locali»)*

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di riunire e coordinare sistematicamente le disposizioni statali del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e le altre disposizioni relative alla disciplina-degli enti locali, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per gli Affari regionali e autonomie e con il Ministro dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante la "Carta delle autonomie locali", con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* coordinamento formale, terminologico e sostanziale del testo delle disposizioni contenute nella legislazione statale, apportando le modifiche necessarie al fine di preservare e garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;

*b)* ulteriore ricognizione, limitatamente alle materie di competenza legislativa statale, delle norme-statali di livello primario che vengono o restano abrogate, salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni preliminari al codice civile;

*c)* Revisione coerente delle norme di legge statale in materia di unioni e fusioni di comuni;

*d)* rispetto-sei principi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, previo raggiungimento di un'intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto-1997, n. 281, è trasmesso alle Camere per la formulazione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine di quarantacinque giorni, il decreto legislativo può tuttavia essere adottato. In mancanza del raggiungimento dell'intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei Ministri delibera, mediante l'approvazione di una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni che suffragano il mancato raggiungimento dell'intesa. Qualora, il governo, anche a seguito della formulazione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta in Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla Conferenza unificata una relazione nella quale sono specificati i motivi di difformità dall'intesa.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo ha facoltà di adottare, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al medesimo comma e secondo la procedura di cui al comma 2, disposizioni integrative e correttive».

## 29.0.8

FUCKSIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 29-bis.

*(Delega per la adozione della «Carta delle autonomie locali»)*

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di riunire e coordinare sistematicamente le disposizioni statali del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e le altre disposizioni relative alla disciplina-degli enti locali, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per gli Affari regionali e autonomie e con il Ministro dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante la "Carta delle autonomie locali", con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) coordinamento formale, terminologico e sostanziale del testo delle disposizioni contenute nella legislazione statale, apportando le modifiche necessarie al fine di preservare e garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;

b) ulteriore ricognizione, limitatamente alle materie di competenza legislativa statale, delle norme-statali di livello primario che vengono o re-

stano abrogate, salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni preliminari al codice civile;

c) Revisione coerente delle norme di legge statale in materia di unioni e fusioni di comuni;

d) rispetto-sei principi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, previo raggiungimento di un'intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto-1997, n. 281, è trasmesso alle Camere per la formulazione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine di quarantacinque giorni, il decreto legislativo può tuttavia essere adottato. In mancanza del raggiungimento dell'intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei Ministri delibera, mediante l'approvazione di una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni che suffragano il mancato raggiungimento dell'intesa. Qualora, il governo, anche a seguito della formulazione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta in Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla Conferenza unificata una relazione nella quale sono specificati i motivi di difformità dall'intesa.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo ha facoltà di adottare, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al medesimo comma e secondo la procedura di cui al comma 2, disposizioni integrative e correttive».

---

### 29.0.9

Eva LONGO, DE SIANO, FASANO, CARDIELLO, SIBILIA, PERRONE, PICCINELLI, ALBERTI CASELLATI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 29-bis.

*(Delega per la adozione della «Carta delle autonomie locali»)*

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di riunire e coordinare sistematicamente le disposizioni statali del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e le altre disposizioni relative alla disciplina-degli enti locali, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per gli Affari regionali e autonomie e con il Ministro dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante la "Carta delle autonomie locali", con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) coordinamento formale, terminologico e sostanziale del testo delle disposizioni contenute nella legislazione statale, apportando le modifiche necessarie al fine di preservare e garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;

b) ulteriore ricognizione, limitatamente alle materie di competenza legislativa statale, delle norme-statali di livello primario che vengono o restano abrogate, salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni preliminari al codice civile;

c) Revisione coerente delle norme di legge statale in materia di unioni e fusioni di comuni;

d) rispetto-sei principi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, previo raggiungimento di un'intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto-1997, n. 281, è trasmesso alle Camere per la formulazione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine di quarantacinque giorni, il decreto legislativo può tuttavia essere adottato. In mancanza del raggiungimento dell'intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei Ministri delibera, mediante l'approvazione di una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni che suffragano il mancato raggiungimento dell'intesa. Qualora, il governo, anche a seguito della formulazione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta in Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla Conferenza unificata una relazione nella quale sono specificati i motivi di difformità dall'intesa.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, in Governo ha facoltà di adottare, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al medesimo comma e secondo la procedura di cui al comma 2, disposizioni integrative e correttive».

---

#### **29.0.10**

Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 29-bis.**

*(Delega per la adozione della «Carta delle autonomie locali»)*

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di riunire e coordinare sistematicamente le disposizioni sta-

tali del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e le altre disposizioni relative alla disciplina-degli enti locali, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per gli Affari regionali e autonomie e con il Ministro dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante la "Carta delle autonomie locali", con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) coordinamento formale, terminologico e sostanziale del testo delle disposizioni contenute nella legislazione statale, apportando le modifiche necessarie al fine di preservare e garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;

b) ulteriore ricognizione, limitatamente alle materie di competenza legislativa statale, delle norme-statali di livello primario che vengono o restano abrogate, salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni preliminari al codice civile;

c) Revisione coerente delle norme di legge statale in materia di unioni e fusioni di comuni;

d) rispetto-sei principi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, previo raggiungimento di un'intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto-1997, n. 281, è trasmesso alle Camere per la formulazione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine di quarantacinque giorni, il decreto legislativo può tuttavia essere adottato. In mancanza del raggiungimento dell'intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei Ministri delibera, mediante l'approvazione di una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni che suffragano il mancato raggiungimento dell'intesa. Qualora, il governo, anche a seguito della formulazione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta in Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla Conferenza unificata una relazione nella quale sono specificati i motivi di difformità dall'intesa.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, in Governo ha facoltà di adottare, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al medesimo comma e secondo la procedura di cui al comma 2, disposizioni integrative e correttive».

---

**29.0.11**

MAURIZIO ROSSI, OLIVERO, D'ONGHIA, Luigi MARINO, DI MAGGIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 29-bis.***(Delega per la adozione della «Carta delle autonomie locali»)*

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di riunire e coordinare sistematicamente le disposizioni statali del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, e le altre disposizioni relative alla disciplina degli enti locali, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per gli Affari regionali e autonomie e con il Ministro dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante la "Carta delle autonomie locali", con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) coordinamento formale, terminologico e sostanziale del testo delle disposizioni contenute nella legislazione statale, apportando le modifiche necessarie a garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;

b) ulteriore ricognizione, limitatamente alle materie di competenza legislativa statale, delle norme statali di livello primario che vengono o restano abrogate, salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni preliminari al codice civile;

c) revisione coerente delle norme di legge statale in materia di unioni e fusioni di comuni;

d) rispetto dei principi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine di quarantacinque giorni, il decreto legislativo può essere comunque adottato. In mancanza del raggiungimento dell'intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei Ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta. Il Governo, qualora, anche a seguito dell'espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta in Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dall'intesa.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, in Governo può adottare, nel rispetto dei prin-



cipi e dei criteri direttivi di cui al medesimo comma e secondo la procedura di cui al comma 2, disposizioni integrative e correttive».

---

**29.0.12**

AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 29-bis.**

*(Riordino dell'amministrazione periferica statale)*

1. In relazione alle disposizioni della presente legge riguardanti province e città metropolitane, il Governo è delegato ad emanare specifici decreti legislativi entro il 30 dicembre 2014, previo il parere della Conferenza unificata e delle commissioni parlamentari competenti, da esprimersi entro 30 giorni, al fine di riordinare gli uffici statali periferici, attraverso il loro assorbimento negli Uffici territoriali del governo, oppure trasferendo le loro funzioni agli enti territoriali».

---

**29.0.13**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 29-bis.**

*(Riordino dell'amministrazione periferica statale)*

1. In relazione alle disposizioni della presente legge riguardanti province e città metropolitane, il Governo è delegato ad emanare specifici decreti legislativi entro il 30 dicembre 2014, previo il parere della Conferenza unificata e delle commissioni parlamentari competenti, da esprimersi entro 30 giorni, al fine di riordinare gli uffici statali periferici, attraverso il loro assorbimento negli Uffici territoriali del governo, ovvero attraverso il trasferimento delle loro funzioni agli enti territoriali.».

---

**29.0.14**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 29-bis.***(Riordino dell'amministrazione periferica statale)*

1. In relazione alle disposizioni della presente legge riguardanti province e città metropolitane, il Governo è delegato ad emanare specifici decreti legislativi entro il 30 dicembre 2014, previo il parere della Conferenza unificata e delle commissioni parlamentari competenti, da esprimersi entro 30 giorni, al fine di riordinare gli uffici statali periferici, attraverso il loro reinserimento negli Uffici territoriali del governo, oppure trasferendo le loro funzioni agli enti territoriali».

---

**29.0.15**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 29-bis.***(Riordino dell'amministrazione periferica statale)*

1. In relazione alle disposizioni della presente legge riguardanti province e città metropolitane, il Governo è delegato ad emanare specifici decreti legislativi entro il 30 dicembre 2014, previo parere della Conferenza unificata e delle commissioni parlamentari competenti, da formulare entro 30 giorni, al fine di riordinare gli uffici statali periferici, attraverso il loro assorbimento negli Uffici territoriali del governo, oppure trasferendo le loro funzioni agli enti territoriali».

---

**29.0.16**

BISINELLA, CALDEROLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 29-bis.**

*(Riordino dell'amministrazione periferica statale)*

1. In relazione alle disposizioni della presente legge riguardanti province e città metropolitane, il Governo è delegato ad emanare specifici decreti legislativi entro il 30 dicembre 2014, previo il parere della Conferenza unificata e delle commissioni parlamentari competenti, da esprimersi entro 30 giorni, al fine di riordinare gli uffici statali periferici, attraverso il loro assorbimento negli Uffici territoriali del governo, oppure trasferendo le loro funzioni agli enti territoriali».

---

**29.0.17**

BRUNI, LIUZZI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 29-bis.**

*(Riordino dell'amministrazione periferica statale)*

1. In relazione alle disposizioni della presente legge riguardanti province e città metropolitane, il Governo è delegato ad emanare specifici decreti legislativi entro il 30 dicembre 2014, previo il parere della Conferenza unificata e delle commissioni parlamentari competenti, da esprimersi entro 30 giorni, al fine di riordinare gli uffici statali periferici, attraverso il loro assorbimento negli Uffici territoriali del governo, oppure tra rendo le loro funzioni agli enti territoriali».

---

**29.0.18**

FAZZONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 29-bis.**

*(Riordino dell'amministrazione periferica statale)*

1. In relazione alle disposizioni della presente legge riguardanti province e città metropolitane, il Governo è delegato ad emanare specifici decreti legislativi entro il 30 dicembre 2014, previo il parere della conferenza unificata e delle commissioni parlamentari competenti, da esprimersi entro 30 giorni, al fine di riordinare gli uffici statali periferici, attraverso il loro assorbimento negli uffici territoriali del governo, oppure trasferendo le loro funzioni agli enti territoriali».

---

**29.0.19**

FUCKSIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 29-bis.**

*(Riordino dell'amministrazione periferica statale)*

1. In relazione alle disposizioni della presente legge riguardanti province e città metropolitane, il Governo è delegato ad emanare specifici decreti legislativi entro il 30 dicembre 2014, previo il parere della Conferenza unificata e delle commissioni parlamentari competenti, da esprimersi entro 30 giorni, al fine di riordinare gli uffici statali periferici, attraverso il loro assorbimento negli Uffici territoriali del governo, oppure trasferendo le loro funzioni agli enti territoriali».

---

**29.0.20**

Eva LONGO, DE SIANO, FASANO, CARDIELLO, SIBILIA, PERRONE, PICCINELLI,  
ALBERTI CASELLATI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 29-bis.**

*(Riordino dell'amministrazione periferica statale)*

1. In relazione alle disposizioni della presente legge riguardanti province e città metropolitane, il Governo è delegato ad emanare specifici decreti legislativi entro il 30 dicembre 2014, previo il parere della Conferenza unificata e delle commissioni parlamentari competenti, da esprimersi entro 30 giorni, al fine di riordinare gli uffici statali periferici, attraverso il loro assorbimento negli Uffici territoriali del governo, oppure trasferendo le loro funzioni agli enti territoriali».

---

**29.0.21**

Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO,  
LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 29-bis.**

*(Riordino dell'amministrazione periferica statale)*

1. In relazione alle disposizioni della presente legge riguardanti province e città metropolitane, il Governo è delegato ad emanare specifici decreti legislativi entro il 30 dicembre 2014, previo il parere della Conferenza unificata e delle commissioni parlamentari competenti, da esprimersi entro 30 giorni, al fine di riordinare gli uffici statali periferici, attraverso il loro assorbimento negli Uffici territoriali del governo, oppure trasferendo le loro funzioni agli enti territoriali».

---

**29.0.22**

MAURIZIO ROSSI, OLIVERO, D'ONGHIA, Luigi MARINO, DI MAGGIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 29-bis.***(Riordino dell'amministrazione periferica statale)*

1. In relazione alle disposizioni della presente legge riguardanti province e città metropolitane, il Governo è delegato ad emanare specifici decreti legislativi entro il 30 dicembre 2014, previo il parere della Conferenza unificata e delle commissioni parlamentari competenti, da esprimersi entro 30 giorni, al fine di riordinare gli uffici statali periferici, attraverso il loro assorbimento negli Uffici territoriali del governo, oppure trasferendo le loro funzioni agli enti territoriali».

---

**29.0.23**

AIELLO, DALLA TOR, DI GIACOMO, MANCUSO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 29-bis.***(Esercizio diretto delle funzioni fondamentali e delega al governo per la soppressione di enti intermedi e strumentali)*

1. Le funzioni amministrative sono in via generale esercitate dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane e non possono essere:

a) attribuite ad enti o agenzie statali o regionali né ad enti o agenzie di enti locali diversi da quelli cui tali funzioni sono attribuite;

b) esercitate da enti o agenzie statali o regionali né da enti o agenzie di enti locali diversi da quelli cui tali funzioni sono attribuite.

2. A decorrere dall'effettivo trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni amministrative, nonché dall'effettivo finanziamento delle medesime funzioni, in conformità ai principi e ai criteri di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, cessa ogni forma di finanziamento delle funzioni esercitate in contrasto con le disposizioni di cui al comma precedente e sono nulli gli atti adottati nell'esercizio delle suddette funzioni.

3. Anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, lo Stato e le Regioni, nell'ambito della rispettiva competenza legislativa, provvedono all'accorpamento

o alla soppressione degli enti, agenzie od organismi, comunque denominati che svolgono funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle assegnate agli enti locali e al trasferimento delle relative funzioni ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione.

4. In attuazione delle disposizioni della presente legge sulle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane, il Governo è delegato ad emanare specifici decreti legislativi entro il 30 dicembre 2014, previo il parere della Conferenza unificata e delle commissioni parlamentari competenti, da esprimersi entro 30 giorni, per abrogare le disposizioni di legge statale in materia di consorzi di bonifica, bacini imbriferi montani, ATO acque e rifiuti, Comunità montane che siano in contrasto con il riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni al fine di trasferire le loro competenze alle Province e alle Città metropolitane».

---

#### **29.0.24**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 29-bis.**

*(Esercizio diretto delle funzioni fondamentali e delega al governo per la soppressione di enti intermedi e strumentali)*

1. Le funzioni amministrative sono in via generale esercitate dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane e non possono essere:

*a)* attribuite ad enti o agenzie statali o regionali né ad enti o agenzie di enti locali diversi da quelli cui tali funzioni sono attribuite;

*b)* esercitate da enti o agenzie statali o regionali né da enti o agenzie di enti locali diversi da quelli cui tali funzioni sono attribuite.

2. A decorrere dall'effettivo trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni amministrative, nonché dall'effettivo finanziamento delle medesime funzioni, in conformità ai principi e ai criteri di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, cessa ogni forma di finanziamento delle funzioni esercitate in contrasto con le disposizioni di cui al comma precedente e sono nulli gli atti adottati nell'esercizio delle suddette funzioni.

3. Anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, lo Stato e le Regioni, nell'ambito della rispettiva competenza legislativa, provvedono all'accorpamento o alla soppressione «degli enti, agenzie od organismi, comunque denominati che svolgono funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle asse-

gnate agli enti locali e al trasferimento delle relative funzioni ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione.

4. In attuazione delle disposizioni della presente legge sulle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane, il Governo è delegato ad emanare specifici decreti legislativi entro il 30 dicembre 2014, previo il parere della Conferenza unificata e delle commissioni parlamentari competenti, da esprimersi entro 30 giorni, attraverso cui si provvede ad abrogare le disposizioni di legge statale in materia di consorzi di bonifica, bacini imbriferi montani, ATO acque e rifiuti, Comunità montane che siano in contrasto con il riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni al fine di trasferire le loro competenze alle Province e alle Città metropolitane».

---

#### **29.0.25**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 29-bis.**

*(Esercizio diretto delle funzioni fondamentali e delega al governo per la soppressione di enti intermedi e strumentali)*

1. Le funzioni amministrative sono in via generale esercitate dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane e non possono essere:

- a) attribuite ad enti o agenzie statali o regionali né ad enti o agenzie di enti locali diversi da quelli cui tali funzioni sono attribuite;
- b) esercitate da enti o agenzie statali o regionali né da enti o agenzie di enti locali diversi da quelli cui tali funzioni sono attribuite.

2. A decorrere dall'effettivo trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni amministrative, nonché dall'effettivo finanziamento delle medesime funzioni, in conformità ai principi e ai criteri di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, cessa ogni forma di finanziamento delle funzioni esercitate in contrasto con le disposizioni di cui al comma precedente e sono nulli gli atti adottati nell'esercizio delle suddette funzioni.

3. Anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, lo Stato e le Regioni, in ordine alla loro rispettiva competenza legislativa, provvedono all'accorpamento o alla soppressione degli enti, agenzie od organismi, comunque denominati che svolgono funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle assegnate agli enti locali e al trasferimento delle relative funzioni ai Comuni, alle



Province e alle Città metropolitane secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione.

4. In attuazione delle disposizioni della presente legge sulle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane, il Governo è delegato ad emanare specifici decreti legislativi entro il 30 dicembre 2014, previo il parere della Conferenza unificata e delle commissioni parlamentari competenti, da esprimersi entro 30 giorni, per abrogare le disposizioni di legge statale in materia di consorzi di bonifica, bacini imbriferi montani, ATO acque e rifiuti, Comunità montane che siano in contrasto con il riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni al fine di trasferire le loro competenze alle Province e alle Città metropolitane».

---

### 29.0.26

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 29-bis.

*(Esercizio diretto delle funzioni fondamentali e delega al governo per la soppressione di enti intermedi e strumentali)*

1. Le funzioni amministrative sono in via generale esercitate dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane e non possono essere:

a) attribuite ad enti o agenzie statali o regionali né ad enti o agenzie di enti locali diversi da quelli cui tali funzioni sono attribuite;

b) esercitate da enti o agenzie statali o regionali né da enti o agenzie di enti locali diversi da quelli-cui tali funzioni sono attribuite.

2. A decorrere dall'effettivo trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni amministrative, nonché dall'effettivo finanziamento delle medesime funzioni, in conformità ai principi e ai criteri di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, cessa ogni forma di finanziamento riguardante l'esercizio di funzioni che contrasti con le disposizioni di cui al comma precedente; inoltre, gli atti adottati nell'esercizio delle suddette funzioni sono considerati nulli.

3. Anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, lo Stato e le Regioni, nell'ambito della rispettiva competenza legislativa, provvedono all'accorpamento o alla soppressione degli enti, agenzie od organismi, comunque denominati che svolgono funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle assegnate agli enti locali e al trasferimento delle relative funzioni ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione.

4. In attuazione delle disposizioni della presente legge sulle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane, il Governo è delegato ad emanare specifici decreti legislativi entro il 30 dicembre 2014, previo il parere della Conferenza unificata e delle commissioni parlamentari competenti, da esprimersi entro 30 giorni, per abrogare le disposizioni di legge statale in materia di consorzi di bonifica, bacini imbriferi montani, ATO acque e rifiuti, Comunità montane che siano in contrasto con il riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni al fine di trasferire le loro competenze alle Province e alle Città metropolitane».

---

**29.0.27**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 29-bis.***(Esercizio diretto delle funzioni fondamentali e delega al governo per la soppressione di enti intermedi e strumentali)*

1. Le funzioni amministrative sono in via generale esercitate dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane e non possono essere:

a) deferite ad enti o agenzie statali o regionali né ad enti o agenzie di enti locali diversi da quelli cui tali funzioni sono attribuite;

b) esercitate da enti o agenzie statali o regionali né da enti o agenzie di enti locali diversi da quelli cui tali funzioni sono attribuite.

2. A decorrere dall'effettivo trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni amministrative, nonché dall'effettivo finanziamento delle medesime funzioni, in conformità ai principi e ai criteri di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, cessa ogni forma di finanziamento delle funzioni in contrasto con le disposizioni di cui al comma precedente e sono nulli gli atti adottati nell'esercizio delle suddette funzioni.

3. Anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, lo Stato e le Regioni, nell'ambito della rispettiva competenza legislativa, provvedono all'accorpamento o alla soppressione degli enti, agenzie od organismi, comunque denominati che svolgono funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle assegnate agli enti locali e al trasferimento delle relative funzioni ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione.

4. In attuazione delle disposizioni della presente legge sulle funzioni fondamentali delle province e delle città-metropolitane, il Governo è dele-

gato ad emanare specifici decreti legislativi entro il 30 dicembre 2014, previo parere della Conferenza unificata e delle commissioni parlamentari competenti, da formulare entro 30 giorni, al fine di abrogare le disposizioni di legge statale in materia di consorzi di bonifica, bacini imbriferi montani, ATO acque e rifiuti, Comunità montane che siano in contrasto con il riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni, vista l'esigenza di trasferire le loro competenze alle Province e alle Città metropolitane».

---

**29.0.28**

BISINELLA, CALDEROLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 29-bis.**

*(Esercizio diretto delle funzioni fondamentali e delega al governo per la soppressione di enti intermedi e strumentali)*

1. Le funzioni amministrative sono in via generale esercitate dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane e non possono essere:

*a)* attribuite ad enti o agenzie statali o regionali né ad enti o agenzie di enti locali diversi da quelli cui tali funzioni sono attribuite;

*b)* esercitate da enti o agenzie statali o regionali né da enti o agenzie di enti locali diversi da quelli cui tali funzioni sono attribuite.

2. A decorrere dall'effettivo trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni amministrative, nonché dall'effettivo finanziamento delle medesime funzioni, in conformità ai principi e ai criteri di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, cessa ogni forma di finanziamento delle funzioni esercitate in contrasto con le disposizioni di cui al comma precedente e sono nulli gli atti adottati nell'esercizio delle suddette funzioni.

3. Anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, lo Stato e le Regioni, nell'ambito della rispettiva competenza legislativa, provvedono all'accorpamento o alla soppressione degli enti, agenzie od organismi, comunque denominati che svolgono funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle assegnate agli enti locali e al trasferimento delle relative funzioni ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione.

4. In attuazione delle disposizioni della presente legge sulle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane, il Governo è delegato ad emanare specifici decreti legislativi entro il 30 dicembre 2014,

previo il parere della Conferenza unificata e delle commissioni parlamentari competenti, da esprimersi entro 30 giorni, per abrogare le disposizioni di legge statale in materia di consorzi di bonifica, bacini imbriferi montani, A TG acque e rifiuti, Comunità montane che siano in contrasto con il riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni al fine di trasferire le loro competenze alle Province e alle Città metropolitane».

### 29.0.29

BRUNI, LIUZZI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 29-bis.

*(Esercizio diretto delle funzioni fondamentali e delega al governo per la soppressione di enti intermedi e strumentali)*

1. Le funzioni amministrative sono in via generale esercitate dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane e non possono essere:

- a) attribuite ad enti o agenzie statali o regionali né ad enti o agenzie di enti locali diversi da quelli cui tali funzioni sono attribuite;
- b) esercitate da enti o agenzie statali o regionali né da enti o agenzie di enti locali diversi da quelli cui tali funzioni sono attribuite.

2. A decorrere dall'effettivo trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni amministrative, nonché dall'effettivo finanziamento delle medesime funzioni, in conformità ai principi e ai criteri di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, cessa ogni forma di finanziamento delle funzioni esercitate in contrasto con le disposizioni di cui al comma precedente e sono nulli gli atti adottati nell'esercizio delle suddette funzioni.

3. Anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, lo Stato e le Regioni, nell'ambito della rispettiva competenza legislativa, provvedono all'accorpamento o alla soppressione degli enti, agenzie od organismi, comunque denominati che svolgono funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle assegnate agli enti locali e al trasferimento delle relative funzioni ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione.

4. In attuazione delle disposizioni della presente legge sulle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane, il Governo è delegato ad emanare specifici decreti legislativi entro il 30 dicembre 2014, previo il parere della Conferenza unificata e delle commissioni parlamentari competenti, da esprimersi entro 30 giorni, per abrogare le disposizioni

di legge statale in materia di consorzi di bonifica, bacini imbriferi montani, ATO acque e rifiuti, Comunità montane che siano in contrasto con il riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni al fine di trasferire le loro competenze alle Province e alle Città metropolitane».

---

### **29.0.30**

FAZZONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art 29-bis.**

*(Esercizio diretto delle funzioni fondamentali e delega al governo per la soppressione di enti intermedi e strumentali)*

1. Le funzioni amministrative sono-in via generale esercitate dai Comuni, dalle Province e dalle città metropolitane e non possono essere:

a) Attribuite ad enti o agenzie statali o regionali né ad enti o agenzie di enti locali diversi da quelli cui tali funzioni sono attribuite;

b) Esercitate da enti o agenzie statali o regionali né da enti o agenzie di enti locali diversi da quelli di cui tali funzioni sono attribuite;

2. a decorrere dall'effettivo trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni amministrative, nonché dall'effettivo finanziamento delle medesime funzioni, in conformità ai principi e ai criteri di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, cessa ogni forma di finanziamento delle funzioni esercitate in contrasto con le disposizioni di cui al comma precedente e sono nulli gli atti adottati nell'esercizio delle suddette funzioni.

3. Anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, lo Stato e le Regioni, nell'ambito della rispettiva competenza legislativa, provvedono all'accorpamento o alla soppressione degli enti, agenzie od organismi, comunque denominati che svolgono funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle assegnate agli enti locali e al trasferimento delle relative funzioni ai Comuni, alle Province e alle città metropolitane secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione.

4. In attuazione delle disposizioni della presente legge sulle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane, il Governo è delegato ad emanare specifici decreti legislativi entro il 30 dicembre 2014, previo il parere della Conferenza unificata e delle commissioni parlamentari competenti, da esprimersi entro 30 giorni, per abrogare le disposizioni di legge statale in materia di consorzi di bonifica, bacini imbriferi montani, ATO acque e rifiuti, comunità montane che siano in contrasto con

il riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni al fine di trasferire le loro competenze alle Province e alle città metropolitane».

### 29.0.31

ALBERTI CASELLATI, EVA LONGO, DE SIANO, FASANO, CARDIELLO, SIBILIA, PICCINELLI, PERRONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 29-bis.

*(Esercizio diretto delle funzioni fondamentali e delega al governo per la soppressione di enti intermedi e strumentali)*

1. Le funzioni amministrative sono in via generale esercitate dai comuni, dalle province e dalle Città metropolitane e non possono essere:

a) attribuite ad enti o agenzie statali o regionali né ad enti o agenzie di enti locali diversi da quelli cui tali funzioni sono attribuite;

b) esercitate da enti o agenzie statali o regionali né da enti o agenzie di enti locali diversi da quelli cui tali funzioni sono attribuite.

2. A decorrere dall'effettivo trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni amministrative, nonché dall'effettivo finanziamento delle medesime funzioni, in conformità ai principi e ai criteri di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, cessa ogni forma di finanziamento delle funzioni esercitate in contrasto con le disposizioni di cui al comma precedente e sono nulli gli atti adottati nell'esercizio delle suddette funzioni.

3. Anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, lo Stato e le Regioni, nell'ambito della rispettiva competenza legislativa, provvedono all'accorpamento o alla soppressione degli enti, agenzie od organismi, comunque denominati che svolgono funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle assegnate agli enti locali e al trasferimento delle relative funzioni ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione.

4. In attuazione delle disposizioni della presente legge sulle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane, il Governo è delegato ad emanare specifici decreti legislativi entro il 30 dicembre 2014, previo il parere della Conferenza unificata e delle commissioni parlamentari competenti, da esprimersi entro 30 giorni, per abrogare le disposizioni di legge statale in materia di consorzi di bonifica, bacini imbriferi montani, ATO acque e rifiuti, Comunità montane che siano in contrasto con

il riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni al fine di trasferire le loro competenze alle Province e alle Città metropolitane».

---

### **29.0.32**

Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, MILO, RUVOLO, SCAVONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 29-bis**

*(Esercizio diretto delle funzioni fondamentali e delega al governo per la soppressione di enti intermedi e strumentali)*

1. Le funzioni amministrative sono in via generale esercitate dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane e non possono essere:

a) attribuite ad enti o agenzie statali o regionali né ad enti o agenzie di enti locali diversi da quelli cui tali funzioni sono attribuite;

b) esercitate da enti o agenzie statali o regionali né da enti o agenzie di enti locali diversi da quelli cui tali funzioni sono attribuite.

2. A decorrere dall'effettivo trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni amministrative, nonché dall'effettivo finanziamento delle medesime funzioni, in conformità ai principi e ai criteri di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, cessa ogni forma di finanziamento delle funzioni esercitate in contrasto con le disposizioni di cui al comma precedente e sono nulli gli atti adottati nell'esercizio delle suddette funzioni.

3. Anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, lo Stato e le Regioni, nell'ambito della rispettiva competenza legislativa, provvedono all'accorpamento o alla soppressione degli enti, agenzie od organismi, comunque denominati che svolgono funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle assegnate agli enti locali e al trasferimento delle relative funzioni ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione.

4. In attuazione delle disposizioni della presente legge sulle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane, il Governo è delegato ad emanare specifici decreti legislativi entro il 30 dicembre 2014, previo il parere della Conferenza unificata e delle commissioni parlamentari competenti, da esprimersi entro 30 giorni, per abrogare le disposizioni di legge statale in materia di consorzi di bonifica, bacini imbriferi montani, ATO acque e rifiuti, Comunità montane che siano in contrasto con

il riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni al fine di trasferire le loro competenze alle Province e alle Città metropolitane».

### 29.0.33

MAURIZIO ROSSI, OLIVERO, D'ONGHIA, Luigi MARINO, DI MAGGIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 29-bis

*(Esercizio diretto delle funzioni fondamentali e delega al governo per la soppressione di enti intermedi e strumentali)*

1. Le funzioni amministrative sono in via generale esercitate dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane e non possono essere:

a) attribuite ad enti o agenzie statali o regionali né ad enti o agenzie di enti locali diversi da quelli cui tali funzioni sono attribuite;

b) esercitate da enti o agenzie statali o regionali né da enti o agenzie di enti locali diversi da quelli cui tali funzioni sono attribuite.

2. A decorrere dall'effettivo trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni amministrative, nonché dall'effettivo finanziamento delle medesime funzioni, in conformità ai principi e ai criteri di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, cessa ogni forma di finanziamento delle funzioni esercitate in contrasto con le disposizioni di cui al comma precedente e sono nulli gli atti adottati nell'esercizio delle suddette funzioni.

3. Anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, lo Stato e le Regioni, nell'ambito della rispettiva competenza legislativa, provvedono all'accorpamento o alla soppressione degli enti, agenzie od organismi, comunque denominati che svolgono funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle assegnate agli enti locali e al trasferimento delle relative funzioni ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione.

4. In attuazione delle disposizioni della presente legge sulle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane, il Governo è delegato ad emanare specifici decreti legislativi entro il 30 dicembre 2014, previo il parere della Conferenza unificata e delle commissioni parlamentari competenti, da esprimersi entro 30 giorni, per abrogare le disposizioni di legge statale in materia di consorzi di bonifica, bacini imbriferi montani, ATO, acque e rifiuti, Comunità montane che siano in contrasto



con il riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni al fine di trasferire le loro competenze alle Province e alle Città metropolitane».

## **29.0.34**

DE MONTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 29-bis**

*(Soppressione dei consorzi di bonifica)*

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla soppressione dei consorzi di bonifica, di cui al capo I del titolo V del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 2150 A decorrere dal medesimo termine di cui al primo periodo, tutte le funzioni esercitate dai consorzi di bonifica sono trasferite alle regioni e alle province autonome competenti per territorio, che subentrano ad essi in ogni rapporto amministrativo e patrimoniale.

2. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, con propria legge, disposizioni al fine di garantire che le funzioni e i compiti istituzionali dei consorzi di bonifica siano attribuiti in maniera coordinata fra gli enti già esistenti con competenza nella materia, individuati con la medesima legge regionale, nel rispetto dei principi dettati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle competenze definite dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, evitando ogni duplicazione di opere e di interventi e disponendo il subentro in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo ai consorzi suddetti.

3. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a riorganizzare gli uffici e le competenze dei consorzi di bonifica, nel rispetto dei principi di cui al comma 2, in modo da garantire la coerenza nella pianificazione e nella gestione delle politiche di difesa del suolo definite dall'Autorità di bacino e dagli altri enti competenti per materia.

4. Il personale che, all'atto dello scioglimento dei consorzi di bonifica, risulti alle dipendenze degli stessi, sia con contratto a tempo determinato che a tempo indeterminato, passa alle dipendenze delle regioni, secondo modalità determinate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nei contingenti numerici realmente rispondenti alle effettive necessità degli enti.

5. Con effetto dal termine di cui al comma 1, sono abrogate le disposizioni normative in contrasto con il presente articolo».

### **29.0.35**

FAVERO, ASTORRE, CANTINI, DEL BARBA, Stefano ESPOSITO, FORNARO, LUMIA, MATTESINI, ORRÙ, SOLLO, SUSTA, PADUA, SCALIA, DI GIORGI, CUOMO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 29-bis**

1. All'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

«7-bis. L'ente locale qualora, dopo aver espletato tutte le operazioni previste nei precedenti commi, dimostri di non essere ancora in grado di garantire la realizzazione di un bilancio stabilmente riequilibrato, attiva le procedure per la riduzione delle rate di ammortamento dei mutui accesi entro il 31 dicembre del penultimo anno precedente la data della deliberazione di cui al primo comma dell'articolo 246. A tale proposito, dovrà essere valutata, fra gli istituti della rinegoziazione, della surroga e della sostituzione, quale sia la formula economicamente più conveniente per l'Ente. La durata massima del periodo di ammortamento dei mutui contratti ai sensi del presente comma non potrà comunque essere superiore a cinquant'anni e la quota di riduzione annuale delle rate di ammortamento dei mutui preesistenti dovrà essere contenuta nel limite massimo della somma esclusivamente necessaria per il riequilibrio del bilancio. Per tutta la durata dell'ammortamento dei mutui contratti ai sensi del presente comma, la quota del 70 per cento delle eventuali economie annuali di parte corrente, risultanti nel conto consuntivo, confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato e potranno essere utilizzate solo per l'estinzione anticipata, in tutto, o in parte, dei mutui assunti ai sensi del presente comma. Sempre nel corso della durata dell'ammortamento dei mutui contratti ai sensi del presente comma, l'Ente non potrà assumere alcun indebitamento la cui rata annuale incida in misura superiore al 30 per cento di eventuali nuove e maggiori entrate correnti certe e durature accertate nel penultimo esercizio. Con apposito decreto, da adottare da parte del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, saranno stabilite le modalità attuative del presente comma».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

a) al comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: ''20 per cento'', sono sostituite dalle seguenti: ''21 per cento''».

---

## **Art. 30.**

### **30.1**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sostituire la parola: «presente» con la seguente: «suddetta».*

---

### **30.2**

ALBERTI CASELLATI, BERNINI, BRUNO, FAZZONE, ZANETTIN

*Al comma 1 sostituire la parola: «successivo» con la seguente: «dopo».*

---

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

Martedì 4 febbraio 2014

**Plenaria****85<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
PALMA*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.**La seduta inizia alle ore 14,05.**SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 82 E 811*

Il presidente PALMA informa che è pervenuta dalla Presidenza del Senato una lettera relativa alla richiesta di attivazione delle procedure di intesa di cui agli articoli 51, comma 3, del Regolamento del Senato e 78, del Regolamento della Camera dei deputati, con riguardo all'esame dei disegni di legge nn. 82 e 811, 1233 e 1234, in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

In proposito, la Commissione giustizia della Camera dei deputati segnala di aver avviato l'esame su disegni di legge in materia di presupposti per la domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il 27 giugno 2013, prima dell'avvio della trattazione dei citati disegni di legge n. 82 e connessi da parte della Commissione del Senato.

Nell'invitare i componenti della Commissione a manifestare il proprio orientamento in ordine a tale questione, ritiene che non si debbano trascurare considerazioni di ordine sistematico, che richiedono di esaminare nella stessa sede provvedimenti vertenti su materie riconducibili, seppur sotto profili diversi, alla normativa in materia di famiglia. In proposito, ricorda che la Commissione ha avviato la discussione di iniziative di legge volte alla istituzione del cosiddetto tribunale della famiglia; alla disciplina delle unioni civili e alla regolazione degli istituti che offrono tutela alle unioni e ai matrimoni tra persone dello stesso sesso.

Dopo brevi interventi dei senatori CASSON (*PD*), LUMIA (*PD*) e BARANI (*GAL*), la Commissione concorda con il Presidente sulla esigenza di ribadire l'importanza di un approccio sistematico alla materia, tale da giustificare la prosecuzione dell'esame dei disegni di legge nn. 82 e connessi presso il Senato della Repubblica.

*SULLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI CHE SI TERRÀ AD ATENE IL PROSSIMO 16 E 17 FEBBRAIO*

Il presidente PALMA informa che è pervenuta alle Presidenze delle Commissioni affari costituzionali e giustizia un invito a partecipare, nell'ambito degli incontri interparlamentari abitualmente organizzati dal Paese che detiene la Presidenza semestrale dell'Unione europea, alla Riunione della Conferenza dei Presidenti delle Commissioni giustizia e affari interni, che si terrà ad Atene il 16 e il 17 febbraio. Nella missiva si invitano i Presidenti a designare i componenti della delegazione assicurando la rappresentatività dei Gruppi parlamentari. All'uopo fa presente che la Presidente della 1<sup>a</sup> Commissione, senatrice Finocchiaro, ha delegato il senatore Gotor, del Partito democratico, a prendere parte alla riunione. Per tale ragione, rimette la designazione del rappresentante della Commissione giustizia alle intese tra i membri dei Gruppi parlamentari di opposizione.

La Commissione prende atto.

*SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 548 E 630 IN MATERIA DI MAGISTRATURA ONORARIA*

Il senatore LUMIA (*PD*) sollecita l'esame del disegno di legge n. 1056, da svolgere congiuntamente a quello degli altri provvedimenti all'ordine del giorno sulla riforma della magistratura onoraria.

Il presidente PALMA avverte che appena il provvedimento sarà deferito alla Commissione, il relatore procederà alla integrazione della relazione perché se ne disponga la congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 548 e 630. Ricorda inoltre che il relatore Cucca si era riservato di predisporre un testo unificato da sottoporre all'esame della Commissione.

Il senatore CUCCA (*PD*), relatore sui disegni di legge in questione, nel preannunciare che non potrà prendere parte ai lavori pomeridiani di domani, per concomitanti impegni presso il Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa, si riserva quanto prima di integrare la relazione con l'illustrazione del disegno di legge n. 1056 e di presentare il testo unificato nel corso di una seduta successiva.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE REFERENTE*

(1119) *Deputato COSTA. – Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante, approvato dalla Camera dei deputati*

(734) *CASSON ed altri. – Modifica dell'articolo 595 del codice penale concernente le pene del reato di diffamazione*

(845) *CHITI ed altri. – Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione*

(903) *TORRISI. – Norme in materia di reati commessi col mezzo di scritti on-line*

(1067) *STEFANI ed altri. – Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione*

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il PRESIDENTE, nel ricordare alla Commissione che lo scorso 16 gennaio è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1119, adottato come testo base, avverte che sono state presentate 69 proposte emendative (pubblicate in allegato). Nel proporre che l'illustrazione degli emendamenti abbia luogo in una prossima seduta, fa presente che il prossimo giovedì si svolgerà, presso la Sala Zuccari del Senato, un incontro dal titolo «Diffamazione: tutela della reputazione e libertà di stampa», al quale prenderanno parte il Presidente del Senato, alcuni senatori, rappresentanti dell'Ordine dei giornalisti, della Federazione nazionale della stampa, della Federazione degli editori e delle Associazioni Articolo 21, Libera Informazione, Ossigeno per l'informazione.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente di rinviare l'illustrazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 398 SUL REGIME DEI BENI PUBBLICI*

Il senatore CASSON (PD) sollecita l'integrazione della relazione da parte del senatore Giovanardi sul disegno di legge n. 398, recante delega al Governo per la modifica del codice civile in materia di beni pubblici.

*IN SEDE REFERENTE*

(1232) *Deputato FERRANTI ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali, approvato dalla Camera dei deputati*

(380) *BARANI. – Modifiche agli articoli 274, 275, 284 e 308 del codice di procedura penale, in materia di misure cautelari personali*

**(944) SCALIA ed altri. – Modifiche all'articolo 275 del codice di procedura penale in materia di criteri di scelta delle misure cautelari personali**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 29 gennaio.

Il presidente PALMA ricorda che si è conclusa la discussione generale congiunta e che lo scorso giovedì è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1232, adottato come testo base. Fa presente, inoltre, che non sono ancora pervenuti i prescritti pareri obbligatori. Tenuto conto degli impegni informalmente assunti con la Presidenza della Camera dei deputati e dell'imminente trasmissione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 146 del 2013, ritiene che i lavori della Commissione debbano essere organizzati in modo da assicurare la conclusione dell'esame del provvedimento entro la settimana. Propone pertanto di avviare nella seduta odierna la trattazione delle proposte emendative, procedendo con le votazioni non appena saranno pervenuti i citati pareri.

Conviene la Commissione.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti, riprodotti in allegato.

Il senatore CASSON (*PD*) illustra l'emendamento 1.1, che reintroduce nell'ambito soggettivo di applicazione dell'articolo 274 del codice di rito il riferimento alla persona sottoposta alle indagini, inopinatamente soppresso dal disegno di legge. Dà conto poi dell'emendamento 6.1, il quale, attraverso la soppressione dell'articolo 6 del disegno di legge, conserva la vigente formulazione dell'articolo 275 del codice di procedura penale in materia di scelta delle misure cautelari con riguardo ai reati di particolare gravità. Illustra quindi l'emendamento 12.6, che, per alcuni reati, eleva a quaranta giorni il termine entro il quale deve essere depositata in cancelleria l'ordinanza del tribunale pena la perdita di efficacia della misura cautelare. Analoghi interventi sono apportati dagli emendamenti 13.4 e 15.6, con riguardo ai termini previsti nei giudizi di appello e di cassazione contro le ordinanze che dispongono misure cautelari personali.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), dopo aver illustrato l'emendamento soppressivo 1.2, si sofferma sull'emendamento 7.4: tale proposta modifica l'articolo 276 del codice di rito, prevedendo che il giudice, nel caso in cui le trasgressioni al divieto di allontanamento dalla propria abitazione da parte dell'imputato siano di lieve entità, possa evitare di disporre la revoca degli arresti domiciliari e la conseguente applicazione della custodia in carcere. Analoga *ratio* è sottesa all'emendamento 8.3. Illustra poi gli emendamenti 12.11 e 15.7, che impediscono la rinnovazione dell'ordinanza che dispone la misura coercitiva, salvo che ricorrano eccezionali esigenze cautelari specificatamente motivate. Si sofferma quindi

sull'emendamento 15.0.2, che modifica il decreto legislativo n. 109 del 2006, qualificando quale illecito disciplinare anche i casi di tardivo deposito delle ordinanze ai quali consegue la revoca della misura cautelare.

Dopo un breve intervento del presidente PALMA, il senatore CASSON (*PD*) riformula gli emendamenti 12.6 e 13.4 in un testo 2, pubblicati in allegato.

Il senatore BARANI (*GAL*) illustra gli emendamenti 7.0.1 e 8.0.3, i quali recano una vera e propria «rivoluzione copernicana» attribuendo alla cognizione del giudice collegiale ogni competenza in ordine alla misura cautelare della custodia in carcere. Infine dà conto brevemente dell'emendamento 7.0.2.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) illustra l'emendamento 1.5, volto a modificare la lettera b) dell'articolo 274 del codice di procedura penale, inserendovi il richiamo alla figura dell'imputato. Dà poi conto degli emendamenti riferiti agli articoli 7 e 8, volti al mantenimento degli obblighi scaturenti dagli articoli 276, comma 1-*ter* e 284, comma 5-*bis*, del codice di procedura penale. Svolge infine talune considerazioni critiche sull'emendamento 15.0.2, esprimendo dubbi sull'opportunità di prevedere nuovi illeciti disciplinari.

Dopo alcune precisazioni del presidente PALMA (*FI-Pdl XVII*) e del senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) sulle problematiche sottese all'emendamento 15.0.2, la senatrice STEFANI (*LN-Aut*) illustra il complesso degli emendamenti riferiti al disegno di legge. Nel ribadire un giudizio molto critico sul provvedimento, dà conto dell'emendamento soppressivo 1.4 e degli emendamenti riferiti all'articolo 2. Si sofferma poi sull'emendamento 7.3, che modifica l'articolo 276 del codice di rito consentendo al giudice di derogare all'obbligo di revoca della misura degli arresti domiciliari nel caso in cui la trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari sia di lieve entità. Conclude illustrando l'emendamento 12.3 con il quale si estende anche agli imputati la disciplina relativa al riesame presso il tribunale della libertà.

Il presidente PALMA invita il relatore compiere una ricognizione delle norme processuali che trovano esplicita applicazione con riguardo sia agli imputati che agli indagati.

La senatrice CAPACCHIONE (*PD*) illustra gli emendamenti aggiuntivi 8.0.1 e 8.0.2, volti a rimediare ad alcune oscillazioni giurisprudenziali sorte per via dell'interpretazione dell'articolo 289, comma 2, del codice di procedura penale, in relazione alla applicazione dell'istituto dell'interrogatorio dell'imputato con riguardo alle misure cautelari interdittive. Dà conto, infine, dell'emendamento 11.3, relativo alla durata delle misure interdittive.



Il senatore CUCCA (*PD*) riferisce sull'emendamento 11.1, che modifica i termini di durata delle misure interdittive.

Il senatore LUMIA (*PD*) dà conto degli emendamenti 2.2 e 3.2, con i quali si prevede un «doppio binario» per la valutazione delle esigenze cautelari, con riguardo ai reati previsti dall'articolo 4-*bis* della legge sull'ordinamento penitenziario.

Dopo una breve precisazione del presidente PALMA, il senatore LUMIA (*PD*) riformula gli emendamenti 2.2 e 3.2 in testi 2, pubblicati in allegato.

Sono dati per illustrati i restanti emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

##### **Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (n. 70)**

(Parere al Ministro della giustizia ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 gennaio.

Il relatore LO GIUDICE (*PD*) dà lettura di una proposta di parere favorevole con osservazioni (pubblicata in allegato).

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) si riserva di valutare con particolare attenzione il testo della proposta di parere; questo, infatti, si riferisce anche alla riduzione dei compensi per i patrocinati a spese dello Stato. In generale egli ritiene che si debba prestare riguardo alle misure che, nel ridurre i compensi di chi esercita la professione forense, possono determinare effetti indiretti sul sistema giudiziario. Egli aveva già avuto modo di stigmatizzare, infatti, gli effetti derivanti dalla riduzione dei compensi professionali liquidati in favore dei dipendenti pubblici, tra cui anche gli avvocati dello Stato, disposti dalla legge di stabilità per l'anno 2014. In particolare, auspica che si possano evitare eventuali effetti cumulativi di quelle riduzioni dei compensi, con gli ulteriori contenimenti delle tariffe e degli emolumenti determinati dallo schema di decreto in titolo.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*), nell'affermare la propria contrarietà a ulteriori contrazioni dei compensi in favore di chi esercita il gratuito patrocinio, ritiene quanto mai opportuno evitare che gli effetti delle disposizioni già entrate in vigore, in seguito all'approvazione della legge di stabilità per l'anno 2014, siano ulteriormente approvati dalle norme recate dallo schema di decreto in titolo. Ricorda che il proprio Gruppo aveva ripetutamente proposto, nel corso dell'esame dei documenti di bi-

lancio, la soppressione della norma che stabiliva la riduzione, di quasi un terzo, dei compensi per lo svolgimento del gratuito patrocinio. Disposizioni di questa natura infatti, si risolvono in un'aperta violazione del terzo comma dell'articolo 24 della Costituzione, che assicura a non abbienti i mezzi per difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La Commissione prende atto.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente PALMA, tenuto conto della concomitante riunione del Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa, del quale fanno parte numerosi componenti della Commissione, propone di destinare la seduta pomeridiana di domani alla sola discussione generale dei disegni di legge nn. 20 e connessi in materia di amnistia e indulto – in relazione ai quali ritiene peraltro opportuno conoscere l'orientamento del Governo – e alla illustrazione degli emendamenti presentati ai disegni di legge in materia di responsabilità civile dei magistrati e di diffamazione. Per quanto concerne l'esame del disegno di legge n. 1232, non essendo pervenuti i prescritti pareri, propone di sconvocare la seduta notturna convocata per oggi per l'esame di tale provvedimento.

La Commissione conviene.

#### *INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO*

Il presidente PALMA comunica che l'ordine del giorno delle sedute che avranno luogo nella settimana in corso è integrato con l'esame del disegno di legge n. 1056, in materia di magistratura onoraria, assegnato in data odierna alla Commissione.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE*

il PRESIDENTE informa che la seduta già convocata per le ore 21 non avrà luogo.

La Commissione prendere atto.

*La seduta termina alle ore 15,35.*

## **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 70**

La Commissione giustizia, esaminato il provvedimento in titolo,

considerato che

– lo schema di decreto ministeriale in esame concerne lo schema di regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense;

– il decreto-legge n. 1 del 24 gennaio 2012, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 marzo 2012, ha disposto l'abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate e il rinvio a parametri stabiliti con decreto del Ministro della giustizia;

– la legge n. 247 del 31 dicembre 2012, recante norme sul «Nuovo ordinamento della professione forense» disciplina le modalità di adozione del regolamento che reca tali parametri, prevedendo che esso venga emanato con decreto del Ministro della giustizia ogni due anni su proposta del Consiglio nazionale forense;

– la proposta del Consiglio nazionale forense al Ministero della giustizia è pervenuta il 24 maggio 2013 unitamente a una relazione che indica quali obiettivi principali quelli di: superare la imprevedibilità dei costi del servizio legale; prevedere una determinazione del compenso svincolata da criteri quantitativi connessi al numero di atti difensivi o di udienze, così da stimolare la celerità del giudizio; porre i destinatari nella condizione di svolgere una valutazione dei costi e dei benefici dell'azione legale;

– lo schema di regolamento preserva l'impostazione della proposta del Consiglio nazionale forense e in gran parte il contenuto; se ne discosta parzialmente per quanto riguarda la necessità di coordinamento con il decreto ministeriale n. 140 del 20 luglio 2012, relativo ai compensi degli altri professionisti e sottolinea alcune caratteristiche necessarie quali: il carattere residuale dei parametri rispetto all'accordo fra le parti, criterio principale di determinazione della tariffa; il principio di proporzionalità del compenso rispetto all'importanza dell'opera; la previsione per cui le fattispecie non considerate andranno compensate con riguardo alle fattispecie analoghe;

– il Consiglio nazionale forense e il Consiglio di Stato si sono espressi favorevolmente sullo schema di regolamento, raccomandando tuttavia il recepimento di alcune osservazioni;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

*a)* si valuti di non ridurre eccessivamente i compensi relativi alle fasce di minor valore, come le azioni di fronte al giudice di pace o le procedure esecutive, così da non penalizzare i professionisti più giovani;

*b)* nel caso di dimezzamento dei compensi per inammissibilità, improponibilità o improcedibilità della domanda, sarebbe opportuno prevedere un obbligo specifico di motivazione per il giudice che liquida le spese legali, anche a tutela delle azioni e dei ricorsi potenzialmente forieri di modifiche e innovazioni degli orientamenti giurisprudenziali;

*c)* si valuti l'opportunità di ripristinare il compenso per prestazioni nella fase post – decisionale, alla luce del rischio di un aumento degli oneri del cliente, a fronte della necessità di considerare l'attività successiva alla conclusione del processo come oggetto di ulteriore mandato;

*d)* si stabilisca, come suggerito dal Consiglio di Stato, che il rimborso forfetario per spese generali, sia fissato al 15 per cento e non affidato alla discrezionalità del giudice;

*e)* si ritiene opportuno esplicitare che la riduzione del 30 per cento dei compensi per patrocinio a spese dello Stato, a fronte della riduzione di un terzo già contenuta nella legge di stabilità nonché della riduzione del 50 per cento precedentemente prevista dall'articolo 9 del decreto ministeriale n. 140 del 2012, non può essere cumulata con gli effetti di altre riduzioni;

*f)* si segnala la necessità di apportare le correzioni di ordine formale, segnalate nel parere reso dal Consiglio nazionale forense sullo schema di regolamento cui la Commissione si riporta integralmente.

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1119****Art. 1.****1.1**

BUEMI

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 1.***(Modifiche alla legge sulla stampa)*

1. L'articolo 1 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

”Art. 1. - *Definizione di prodotto editoriale – 1.* Per ”prodotto editoriale”, ai fini della presente legge, si intende il prodotto che soddisfa tutti i seguenti requisiti: è realizzato su supporto cartaceo ovvero su supporto informatico; è destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico o telematico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva.

2. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i prodotti discografici o cinematografici e quelli di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2001, n. 62.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 11, la presente legge non si applica:

- a) al giornale murale a copia unica;
- b) al giornale murale in tutto manoscritto;
- c) ai *blog* in qualunque forma resi disponibili alla consultazione sulla rete pubblica *internet*, comprese le bacheche personali sulle piattaforme sociali ed i relativi commenti;
- d) ai commenti aperti al contributo degli utenti e dei lettori delle testate giornalistiche *on line*, registrate ai sensi dell'articolo 5.”.

2. L'articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

”Art. 2. - *(Indicazioni obbligatorie) – 1.* Ogni prodotto editoriale di cui all'articolo 1, comma 1, indica il luogo e la data della pubblicazione, nonché il nome e il domicilio dell'editore o del *webmaster*. Nel caso di

prodotti editoriali realizzati su supporto cartaceo mediante riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, è indicato anche il nome ed il domicilio dello stampatore.

2. Il prodotto editoriale di cui all'articolo 1, comma 1, reca altresì l'indicazione del nome del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile ai sensi dell'articolo 3, laddove si tratti di prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto. Rientrano nella definizione di cui al primo periodo i giornali, le pubblicazioni delle agenzie d'informazioni, le riviste cartacee, le testate giornalistiche radiotelevisive, le testate giornalistiche *on line* ed il giornale murale che abbia un titolo e una normale periodicità di pubblicazione, anche se in parte manoscritto.

3. All'identità delle indicazioni, obbligatorie e non obbligatorie, che contrassegnano i prodotti editoriali, deve corrispondere identità di contenuto in tutti gli esemplari.".

3. L'articolo 3 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - (*Direttore responsabile*). - 1. Ogni prodotto editoriale di cui all'articolo 2, comma 2, ha un direttore responsabile. Quando il direttore sia investito di mandato parlamentare, è nominato un vice direttore, che assume la qualità di responsabile.

2. Il soggetto di cui all'articolo 1 è cittadino dell'Unione europea e possiede gli altri requisiti per l'iscrizione nelle liste elettorali amministrative. Può essere anche l'italiano non appartenente alla Repubblica, se possiede gli altri requisiti per la iscrizione nelle liste elettorali amministrative.

3. Il direttore responsabile di cui al comma 1, in relazione alle dimensioni organizzative dell'impresa editoriale e alla diffusione del prodotto editoriale di cui all'articolo 2, comma 2, può delegare, con atto scritto avente data certa e accettato dal delegato, le funzioni di controllo al vicedirettore responsabile ovvero ad uno o più giornalisti professionisti idonei a svolgere le funzioni di controllo di cui all'articolo 57 del codice penale. L'atto di cui al primo periodo è pubblicato in ogni esemplare del prodotto editoriale, con l'indicazione degli ambiti per materia a cui si applica la delega.

4. I soggetti di cui ai commi 1 e 3 omettono il controllo, che è loro richiesto ai sensi dell'articolo 57 del codice penale:

a) nei confronti del giornalista che attribuisce a terzi atti o pensieri o affermazioni virtualmente contrarie a verità, se non accertano:

1) l'esistenza almeno di una seconda fonte indipendente che conferma l'attribuzione;

2) se, in assenza di fatti nuovi, non prevengono la metodo logica e ricorrente ripresentazione dell'attribuzione, a scopo di dissacrazione del personaggio pubblico colpito;

b) nei confronti del fotografo o *fotoreporter* che produce immagini lesive della dignità dei terzi, se non riscontrano il rispetto dei codici deontologici e delle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali;

c) nei confronti del redattore che colloca la notizia nel contesto del prodotto editoriale, se non prevengono accostamenti capziosi o ingiustificati per l'eterogeneità della materia trattata;

d) nei confronti del titolista, se non impediscono una titolazione del tutto scollegata dal contenuto della notizia offerta nel prodotto editoriale, o volta ad enfatizzarne solo un aspetto marginale''.

4. L'articolo 4 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

''Art. 4. - (*Proprietario*). - 1. Il proprietario dell'azienda che pubblica un prodotto editoriale di cui all'articolo 2, comma 2, è cittadino dell'Unione europea e possiede gli altri requisiti per l'iscrizione nelle liste elettorali amministrative. Può essere anche l'italiano non appartenente alla Repubblica, se possiede gli altri requisiti per la iscrizione nelle liste elettorali amministrative.

2. Se si tratta di minore o di persona giuridica, i requisiti indicati nei commi 1 e 2 sono posseduti dal legale rappresentante.

3. I requisiti indicati nei commi 1 e 2 sono posseduti anche dalla persona che esercita l'impresa giornalistica, se essa è diversa dal proprietario dell'azienda.''

5. L'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

''Art. 5. - (*Registrazione*). - 1. Nessun prodotto editoriale di cui all'articolo 2, comma 2, può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi.

2. Per la registrazione occorre che siano depositati nella cancelleria:

a) una dichiarazione, con le firme autenticate del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile ai sensi dell'articolo 3, dalla quale risultino il nome e il domicilio di essi e della persona che esercita l'impresa giornalistica, se questa è diversa dal proprietario, nonché il titolo e la natura della pubblicazione;

b) i documenti comprovanti il possesso dei requisiti indicati negli articoli 3 e 4, anche mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni;

c) un documento da cui risulti l'iscrizione nell'albo dei giornalisti, nei casi in cui questa sia richiesta dalle leggi sull'ordinamento professionale;

d) copia dell'atto di costituzione o dello statuto, se proprietario è una persona giuridica.

3. Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, verificata la regolarità dei documenti presentati, ordina, entro quindici giorni dal deposito di cui al comma 2, l'iscrizione del prodotto editoriale di cui all'articolo 2, comma 2, in apposito registro tenuto dalla cancelleria.

4. Il registro di cui al comma 3 è pubblico.''.

6. L'articolo 6 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

''Art. 6. - (*Dichiarazione dei mutamenti*). - 1. Ogni mutamento che intervenga in uno degli elementi enunciati nella dichiarazione prescritta dall'articolo 5, forma oggetto di nuova dichiarazione da depositarsi, nelle forme ivi previste, entro quindici giorni dall'avvenuto mutamento, insieme con gli eventuali documenti.

2. L'annotazione del mutamento è eseguita nei modi indicati nel comma 3 dell'articolo 5. 3. L'obbligo previsto nel presente articolo incombe sul proprietario o sulla persona che esercita l'impresa giornalistica, se diversa dal proprietario.''.

7. L'articolo 7 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

''Art. 7. - (*Decadenza della registrazione*). - 1. L'efficacia della registrazione di cui al comma 5 cessa qualora, entro sei mesi dalla data di essa, il prodotto editoriale di cui all'articolo 2, comma 2 non sia stato pubblicato o diffuso ai sensi dell'articolo 1 comma 1 lettera b), ovvero si sia verificata nella pubblicazione o diffusione una interruzione di oltre un anno''.

8. L'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

''Art. 8. - (*Risposte e rettifiche*). - 1. Il direttore responsabile, o il soggetto da lui delegato ai sensi dell'articolo 3, riceve le richieste di dichiarazioni o rettifiche dai soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità.

2. Le rettifiche o dichiarazioni, di cui al comma 1, fanno riferimento allo scritto che le ha determinate e, purché non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale, sono pubblicate:

- a) nella loro interezza;
- b) gratuitamente se contenute entro il limite di trenta righe;
- c) con le medesime caratteristiche tipografiche, per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate.

3. Per il prodotto editoriale di cui all'articolo 2, comma 2 il soggetto di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 3 è responsabile della pubblicazione delle rettifiche o dichiarazioni di cui al comma 2:



a) in ogni caso, senza commento, senza risposta e senza titolo, con la seguente indicazione: " Rettifica dell'articolo [TITOLO] del [DATA] a firma di [AUTORE]";

b) per i quotidiani, non oltre due giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta, in testa di pagina e collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono;

c) per le testate giornalistiche *on line* registrate ai sensi dell'articolo 5, nei limiti di cui all'articolo 11 comma 1, non oltre due giorni dalla ricezione della richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono, nonché in testa alla pagina dell'articolo contenente la notizia cui si riferiscono, senza modificarne la URL, e con caratteristiche grafiche che rendano evidente l'avvenuta modifica;

d) per i periodici, non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta, nella stessa pagina che ha riportato la notizia cui si riferisce;

e) per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell'articolo 32-*quinquies* del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

4. Per il prodotto editoriale diverso da quello di cui all'articolo 2, comma 2, l'autore dello scritto ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-*bis* del codice penale provvedono, in caso di ristampa o nuova diffusione, anche in versione elettronica, e, in ogni caso, nel proprio sito *internet* ufficiale, alla pubblicazione delle dichiarazioni o delle rettifiche loro richieste ai sensi dei commi 1 e 2. La pubblicazione in rettifica è effettuata nel sito *internet* e nelle nuove pubblicazioni elettroniche entro due giorni dalla richiesta e nella prima ristampa utile; essa avviene nel rispetto del comma 3, in quanto compatibile, con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata.

5. Qualora, trascorso il termine di cui ai commi 3 e 4, la rettifica o dichiarazione non sia stata pubblicata o lo sia stata in violazione di quanto disposto dai commi 2, 3 e 4, l'autore della richiesta di rettifica, se non intende procedere a norma del comma 7, può chiedere al giudice, ai sensi degli articoli 700 e seguenti del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione.

6. Nel caso di cui al comma 4, lettera a) dell'articolo 3, il direttore responsabile o il soggetto da lui delegato ai sensi dell'articolo 3 informa della richiesta l'autore dell'articolo o del servizio, ove sia firmato, invitandolo a rendere dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, in ordine a stati, qualità personali e fatti contestati dal richiedente, di cui egli abbia conoscenza. In caso di rifiuto dell'autore nel termine di 24 ore dalla richiesta, il direttore responsabile, o il soggetto da lui delegato ai sensi dell'articolo 3, ne dà conto in sede di pubblicazione della rettifica e, se questa è effettuata se-

condo le prescrizioni dei commi 1, 2 e 3, va esente da qualunque responsabilità in ordine all'attribuzione oggetto della richiesta, né trova applicazione nei suoi confronti l'articolo 58-bis, comma 2 del codice penale. Nel caso di richiesta dell'autore, il direttore o il soggetto da lui delegato ai sensi dell'articolo 3 pubblica la dichiarazione di cui al primo periodo a seguire dopo la dichiarazione o la rettifica richiesta ai sensi dei commi 1,2 e 3.

7. La mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di cui al presente articolo è punita con la multa da euro 8.000 a euro 16.000. Al giudizio si procede a querela di parte, col rito direttissimo in tribunale. La sentenza di condanna è pubblicata per estratto nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia; essa, ove ne sia il caso, ordina che la pubblicazione omessa sia effettuata. In sede cautelare, il querelante può rivolgersi al giudice affinché, in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 321 del codice di procedura penale, provveda al sequestro del prodotto editoriale oggetto della richiesta disattesa.”.

9. L'articolo 9 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

”Art. 9. - (*Pubblicazione obbligatoria di sentenze*). – 1. Nel pronunciare condanna per reato commesso mediante pubblicazione in un prodotto editoriale di cui all'articolo 2, comma 2, il giudice ordina in ogni caso, a norma dell'articolo 536 del codice di procedura penale, la pubblicazione della sentenza, integralmente o per estratto, nel prodotto editoriale stesso. Il direttore responsabile esegue gratuitamente la pubblicazione.”.

10. L'articolo 10 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

”Art. 10. – (*Giornali murali*) – 1. Il giornale murale, che abbia un titolo e una normale periodicità di pubblicazione, anche se in parte manoscritto, è regolato dalle disposizioni della presente legge.

2. Nel caso di giornale murale a copia unica, è sufficiente, agli effetti della legge 2 febbraio 1939, n. 374, che sia dato avviso della affissione all'autorità di pubblica sicurezza. L'inosservanza del primo periodo è punita ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.

3. I giornali murali sono esenti da ogni gravame fiscale.”.

11. L'articolo 11 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

”Art. 11. – (*Commenti di utenti di spazi fisici o virtuali aperti al pubblico*). – 1. Le testate giornalistiche *on line*, registrate ai sensi dell'articolo 5, sono assoggettate alla presente legge limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi nella rete informatica pubblica dalle rispettive redazioni.

2. Nessuno dei commenti di lettori o utenti degli spazi fisici o virtuali di cui all'articolo 1, comma 3 produce responsabilità a carico dell'azienda che genera il prodotto editoriale di cui alla presente legge, anche se si

tratta di operatori che forniscono servizi di *social networking*, di fornitori di servizi *on line*, di contenuti, di piattaforme *User Generated Content* e *social network*, purché essa aderisca a modelli contrattuali che contemplano:

a) a richiesta di chiunque comunichi, anche per via telematica, la sua doglianza, la rimozione del contenuto offensivo, eventualmente anche previo oscuramento cautelare temporaneo del contenuto lesivo segnalato. Nel caso di contenuti denigratori lesivi dell'immagine e della reputazione di un proprio coetaneo, in violazione del diritto del minore ad un sano ed equilibrato sviluppo psico-fisico di cui alla Convenzione Internazionale sui Diritti del Bambino, adottata a New York dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, i modelli contrattuali devono altresì prevedere:

1) che la vittima abbia a disposizione sistemi semplici e diretti di segnalazione adeguatamente visibili all'interno della pagina visualizzata, in modo da consentirle l'immediata sottoposizione all'azienda di situazioni a rischio e di pericolo a proprio danno;

2) meccanismi di risposta alle segnalazioni, operativi in termini di rimozione in tempi non superiori alle 2 ore dall'avvenuta segnalazione, al fine di evitare che le azioni lesive si ripetano e si protraggano nel tempo;

3) campagne di formazione sull'uso consapevole della rete *Internet* e di informazione della sua utenza sulla possibilità, per chi pone in essere comportamenti discriminatori e denigratori con l'intento di colpire o danneggiare l'immagine e la reputazione di un minore, di essere scoperto e per le vittime sulla concreta possibilità di difesa ai sensi dei numeri 1) e 2);

b) una moderazione preventiva dei contenuti dei commenti, volti ad evitare la ricorrente condivisione di contenuti già oggetto della rimozione di cui alla lettera a) in veste anonima;

c) nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati personali, la promozione ed attuazione di apposite politiche aziendali che consentano alle Autorità giudiziarie competenti di risalire all'identità di coloro che utilizzano il servizio per porre in essere comportamenti lesivi dell'immagine e della reputazione altrui.''.

12. L'articolo 12 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

''Art. 12. — (*Risarcimento del danno*). – 1. Per i danni, patrimoniali e non patrimoniali, arrecati ingiustamente con il mezzo di un prodotto editoriale, sono civilmente responsabili, in solido con gli autori e fra di loro, il proprietario della pubblicazione e l'editore.

2. Nella determinazione del danno di cui al comma 1, se il mezzo è un prodotto editoriale di cui all'articolo 2, comma 2, il giudice tiene conto della diffusione quantitativa e della rilevanza nazionale o locale del mezzo

di comunicazione usato per compiere il reato, della gravità dell'offesa, nonché dell'effetto riparatorio della pubblicazione e della diffusione della rettifica.

3. Nei casi previsti dalla presente legge, l'azione civile per il risarcimento del danno alla reputazione si prescrive in due anni dalla pubblicazione.''.

13. L'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

''Art. 13. - (*Pene per la diffamazione – 1.* Nel caso di diffamazione commessa con il mezzo di un prodotto editoriale di cui all'articolo 2, comma 2, si applica la pena della multa da 5.000 euro a 10.000 euro. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato falso, la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della sua falsità, si applica la pena della multa da 20.000 euro a 60.000 euro.

2. Alla condanna per il delitto di cui al comma 1 consegue:

a) la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale;

b) nell'ipotesi di cui all'articolo 99, secondo comma, numero 1), del medesimo codice, anche la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi;

c) in ogni caso, l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, ai sensi dell'articolo 29 primo comma del codice di procedura penale.

3. Fatto salvo l'articolo 8, comma 7, le stesse pene di cui al comma 1 si applicano anche al soggetto di cui all'articolo 8 comma 1 che, a seguito di richiesta dell'autore della pubblicazione, abbia rifiutato di pubblicare le dichiarazioni o le rettifiche secondo le modalità definite dall'articolo 8.

4. L'autore dell'offesa nonché il direttore responsabile del prodotto editoriale di cui all'articolo 2, comma 2 e i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale non sono punibili se, con le modalità previste dall'articolo 8 della presente legge, anche spontaneamente, siano state pubblicate o diffuse dichiarazioni o rettifiche. Resta applicabile, per il solo autore, l'articolo 12 in ordine alla sua sola responsabilità civile.

5. Nel dichiarare la non punibilità, il giudice valuta la rispondenza della rettifica ai requisiti di legge.

6. Con la sentenza di condanna il giudice dispone la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari.

7. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 596, 596-bis e 597 del codice penale.

8. Non dà luogo a responsabilità di alcun tipo la pubblicazione dei documenti parlamentari previsti dagli articoli 30 e 31 del regio editto sulla stampa 26 marzo 1848, n. 695, né si applica ad essi il sequestro previsto dall'articolo 1 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 561.''.

14. L'articolo 14 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

''Art. 14. - (*Pubblicazioni destinate all'infanzia o all'adolescenza*). - 1. Le disposizioni dell'articolo 528 del codice penale si applicano anche ai prodotti editoriali destinati ai fanciulli ed agli adolescenti o ad essi accessibili, quando, per la sensibilità e impressionabilità ad essi proprie, siano comunque contrari al buon costume. Le pene in tali casi sono aumentate.''

15. L'articolo 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

''Art. 15. - (*Pubblicazioni a contenuto impressionante o raccapricciante*). - 1. Le disposizioni dell'articolo 528 del codice penale si applicano anche nel caso di prodotti editoriali i quali descrivano o illustrino, con particolari impressionanti o raccapriccianti, avvenimenti realmente verificatisi o anche soltanto immaginari, in modo da poter turbare il comune sentimento della morale''.

16. L'articolo 16 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

''Art. 16. - (*Stampa clandestina*). - 1. Chiunque intraprende la pubblicazione di un prodotto editoriale di cui all'articolo 2, comma 2 senza che sia stata eseguita la registrazione prescritta dall'articolo 5, è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a centomila euro. La stessa pena si applica a chiunque pubblica, un prodotto editoriale diverso da quelli di cui al primo periodo, dal quale non risulti il nome dell'editore né quello dello stampatore o nel quale questi siano indicati in modo non conforme al vero.''

17. L'articolo 17 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

''Art. 17. - (*Omissione delle indicazioni obbligatorie sugli stampati*). - 1. Salvo quanto è disposto dall'articolo 16, qualunque altra omissione o inesattezza nelle indicazioni prescritte dall'articolo 2 o la violazione dell'ultimo comma dello stesso articolo è punita con l'ammenda sino ad euro diecimila.''

18. L'articolo 18 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

''Art. 18. - (*Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 6*). - 1. Chi non effettua la dichiarazione di mutamento nel termine indicato nell'articolo 6, o continua la pubblicazione di un prodotto editoriale di cui all'articolo 2 comma 2 dopo che sia stata rifiutata l'annotazione del mutamento, è punito con l'ammenda fino ad euro venticinquemila.''

19. L'articolo 19 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

”Art. 19. - (*False dichiarazioni nella registrazione di prodotti editoriali*). – 1. Chi nelle dichiarazioni prescritte dagli articoli 5 e 6 espone dati non conformi al vero è punito a norma del primo comma dell'articolo 483 del codice penale.”.

20. L'articolo 20 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

”Art. 20. - (*Asportazione, distruzione o deterioramento di stampati o prodotti editoriali su supporto cartaceo*). – 1. Chiunque asporta, distrugge o deteriora stampati per i quali siano state osservate le prescrizioni di legge, allo scopo di impedirne la vendita, distribuzione o diffusione, è punito, se il fatto non costituisce reato più grave, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Con la stessa pena è punito chiunque con violenza o minaccia impedisce la stampa, pubblicazione o diffusione dei prodotti editoriali di cui all'articolo 2, comma 2, per i quali siano state osservate le prescrizioni di legge. La pena è aumentata se il fatto è commesso da più persone riunite o in luogo pubblico, ovvero presso tipografie, edicole, agenzie o altri locali destinati a pubblica vendita. Per i reati suddetti si procede per direttissima.”.

21. L'articolo 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituito dal seguente:

”Art. 21. - (*Competenza e forme del giudizio*). – 1. La cognizione dei reati commessi col mezzo di un prodotto editoriale di cui all'articolo 2, comma 2, appartiene al tribunale, salvo che non sia competente la Corte di assise. Al giudizio si procede col rito direttissimo. È fatto obbligo al giudice di emettere in ogni caso la sentenza nel termine massimo di un mese dalla data di presentazione della querela o della denuncia. È fatto obbligo:

a) al tribunale di depositare in ogni caso la sentenza entro sessanta giorni dalla presentazione della denuncia;

b) al giudice di appello di depositare la sentenza entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei motivi di appello;

c) alla Corte di cassazione di depositare la sentenza entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei motivi del ricorso.

2. I processi di cui al presente articolo sono trattati anche nel periodo feriale previsto dall'articolo 91 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

3. La colpevole inosservanza dell'obbligo previsto nel comma 1 costituisce infrazione disciplinare.

4. Per il delitto di diffamazione commesso mediante comunicazione telematica è competente il giudice del luogo di residenza della persona offesa.''.

22. La rubrica della legge 8 febbraio 1948, n. 47 è sostituita dalla seguente: ''Disposizioni sulla stampa e sui prodotti editoriali destinati alla pubblicazione''».

---

## 1.2

MALAN

*Al comma 1, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 5», inserire le seguenti: «e ai siti Internet che ospitano inserzioni a pagamento».*

*Conseguentemente:*

*Al comma 2, lettera a) dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 5», inserire le seguenti: «e al sito Internet che ospita inserzioni a pagamento».*

*Al comma 2, lettera b) dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 5», inserire le seguenti: «e per i siti Internet che ospitano inserzioni a pagamento».*

*Al comma 2, lettera f) dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 5», inserire le seguenti: «o il possessore del dominio di sito Internet che ospita inserzioni a pagamento».*

*Al comma 5, capoverso: «Art. 13», nel terzo comma, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 5», inserire le seguenti: «o al possessore del dominio di sito Internet che ospita inserzioni a pagamento».*

*Al comma 5, capoverso: Art. 13», nel quarto comma, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 5 della presente legge», inserire le seguenti: «o il possessore del dominio di sito Internet che ospita inserzioni a pagamento».*

---

## 1.3

MUCCHETTI

*Al comma 1, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 5, », inserire le seguenti: «nonché agli altri mezzi di comunicazione on line, ».*

---

**1.4**

FUCKSIA, AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

1-bis. L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

**«Art. 2.**

*(Indicazioni obbligatorie)*

Ogni stampato deve indicare il luogo e l'anno della pubblicazione, nonché il nome e il domicilio dello stampatore e dell'editore, se esistente.

I giornali devono indicare in modo chiaro ed inequivocabile nella prima pagina:

- 1) il luogo e l'anno della pubblicazione;
- 2) il nome e i recapiti dello stampatore e, se esiste, dell'editore;
- 3) il nome del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile;
- 4) il nome del referente responsabile di prendere in carico le richieste di rettifica.

L'obbligo di cui al comma precedente si applica anche alle testate radiotelevisive e alle testate giornalistiche *on line* registrate ai sensi dell'articolo 5, garantendo la visibilità dei riferimenti nella *home page* del sito ufficiale della testata.

Fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria a tutela dei diritti soggettivi, nel caso in cui la testata giornalistica destinataria della richiesta di rettifica ritenga che non ricorrano le condizioni per la pubblicazione o per la trasmissione della rettifica, sottopone entro il giorno successivo alla richiesta la questione all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che si pronuncia nel termine di cinque giorni. Se l'Autorità ritiene fondata la richiesta di rettifica, quest'ultima, preceduta dall'indicazione della pronuncia dell'Autorità stessa, deve essere trasmessa entro le ventiquattro ore successive alla pronuncia medesima».

**1.5**

MUCCHETTI

*Al comma 2, sostituire la lettera a), con la seguente: «a) Al primo comma aggiungere infine il seguente periodo: "Il direttore o, comunque, il responsabile, è tenuto a informare l'autore dell'articolo o del servizio, ove sia firmato, della richiesta di rettifica"».*



**1.6**

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

*Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «e senza commento».*

---

**1.7**

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, GINETTI, LO GIUDICE

*Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: «ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il direttore o"», con le seguenti: «sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "o non siano palesemente false e corrispondano quantitativamente alla parte ritenuta lesiva"».*

---

**1.8**

MUCCHETTI

*Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «non oltre due giorni dalla ricezione», con le seguenti: «entro sette giorni lavorativi dalla data di ricevimento».*

*Conseguentemente, alla lettera d), ultimo periodo, sostituire le parole: «La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata nel sito internet e nelle nuove pubblicazioni elettroniche entro due giorni dalla richiesta e », con le seguenti: «La pubblicazione in rettifica deve essere pubblicata sul sito internet e nelle nuove pubblicazioni elettroniche entro sette giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta ovvero».*

---

**1.9**

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

*Al comma 2, lettera b), sostituire le parole da: «con le stesse caratteristiche grafiche», fino alla fine della lettera, con le seguenti: «con la stessa metodologia, visibilità e rilevanza della notizia cui si riferiscono, nonché all'inizio dell'articolo contenente la notizia cui si riferiscono, senza modificarne la URL, e in modo da rendere evidente l'avvenuta modifica. Nel caso in cui la testata giornalistica on line di cui al periodo precedente fornisca un servizio personalizzato, le dichiarazioni o rettifiche sono inviate agli utenti che hanno avuto accesso alla notizia cui si riferiscono».*

---

**1.10**

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, GINETTI, LO GIUDICE

*Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«b-bis) al terzo comma dopo le parole: "che ha riportato la notizia cui si riferisce", sono aggiunte in fine le seguenti: "purché non siano palesemente false e corrispondano quantitativamente alla parte ritenuta lesiva"».

---

**1.11**

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, GINETTI, LO GIUDICE

*Al comma 2, lettera d), primo periodo, dopo le parole: «non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale», inserire le seguenti: «o non siano palesemente false e corrispondano quantitativamente alla parte ritenuta lesiva».*

---

**1.12**

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

*Al comma 2, lettera d), primo periodo, dopo le parole: «incriminazione penale» aggiungere le seguenti: «, fatte salve le dichiarazioni che riportano letteralmente e in modo riconoscibile le parole di tali soggetti».*

---

**1.13**

BUCCARELLA, FUCXSIA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

*Al comma 2, lettera d), secondo periodo sostituire le parole: «entro due giorni dalla richiesta», con le seguenti: «entro sette giorni dalla richiesta».*

---

**1.14**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 2, lettera d), in fine, aggiungere il seguente periodo: «Nel caso non sia possibile la ristampa o una nuova diffusione del periodico o la pubblicazione sul sito internet, la pubblicazione in rettifica deve essere effettuata su un quotidiano a diffusione nazionale».*

---

**1.15**

MALAN

*Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:*

«e-bis) al quinto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il giudice accoglie in ogni caso la richiesta quando è stato falsamente attribuito un fatto determinato che costituisce reato o violazione di norme o che sia prospettato come prova della scarsa dignità della persona"».

---

**1.16**

CALIENDO

*Al comma 2, sostituire la lettera f), con la seguente:*

«f) dopo il quinto comma, sono inseriti i seguenti:

''Della stessa procedura può avvalersi l'autore dell'offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico o della testata giornalistica *on line* registrata ai sensi dell'articolo 5, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, ovvero il responsabile della trasmissione radiofonica o televisiva non pubblichi la smentita o la rettifica richiesta. Nel caso di richiesta dell'autore, il direttore o comunque il responsabile è obbligato a pubblicare o ad effettuare la dichiarazione o la rettifica ai sensi del presente articolo.

Il giudice, qualora accolga la richiesta di cui ai commi precedenti, comunica il relativo provvedimento al prefetto per l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma seguente in caso di mancata o incompleta ottemperanza all'ordine di pubblicazione. Il giudice dispone altresì la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni di competenza''».

---

**1.17**

MALAN

*Al comma 2 sostituire la lettera g), con la seguente:*

«g) il sesto comma è sostituito dal seguente:

”In caso di mancata o incompleta ottemperanza all’ordine di pubblicazione di cui al presente articolo, il giudice ordina nuovamente la pubblicazione e applica una sanzione amministrativa da euro 8.000 a euro 16.000. Nel caso di ulteriore inottemperanza la sanzione amministrativa è ogni volta raddoppiata”».

---

**1.18**

MALAN

*Al comma 3, capoverso «Art. 11-bis», primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Esso non può comunque essere inferiore al doppio del prezzo massimo praticato per una inserzione pubblicitaria delle medesime dimensioni o durata sul medesimo mezzo e nella medesima collocazione di quanto ha costituito complessivamente lesione della dignità della persona offesa e al quintuplo nel caso non sia stata pubblicata la rettifica secondo le modalità di cui all’articolo 8».*

---

**1.19**

DE CRISTOFARO, DE PETRIS

*Al comma 3, capoverso «Art. 11-bis», dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Quando il giudice procede alla liquidazione del danno in via equitativa, l’entità del danno non patrimoniale non può comunque eccedere la somma di 30.000 euro. Il giudice non è vincolato al limite predetto nel caso in cui l’imputato sia già stato condannato, in sede civile o penale, con sentenza definitiva, al risarcimento del danno».

---

**1.20**

CASSON

*Sostituire il comma 4, con il seguente:*

«4. All'articolo 12 della legge 8 febbraio 1948, n. 471 sostituire le parole: ”, oltre il risarcimento dei danni ai sensi dell'articolo 185 del codice penale, una somma a titolo di riparazione.» con le seguenti parole:«il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali ai sensi dell'articolo 185 del codice penale”».

---

**1.21**

FUCKSIA, AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

*Al comma 5, capoverso «Art. 13», nel primo comma, dopo le parole: «Nel caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa», inserire le seguenti: «, di testate giornalistiche on line registrate ai sensi dell'articolo 5».*

---

**1.22**

DE PIN

*Al comma 5, capoverso «Art. 13», nel primo comma, sostituire le parole: «5.000 euro a 10.000 euro» con le seguenti: «10.000 euro a 30.000 euro».*

---

**1.23**

CAPACCHIONE

*Al comma 5, capoverso «Art. 13» nel primo comma, sostituire le parole: «da 5.000 euro a 10.000 euro» con le seguenti: «fino a 10.000 euro» e sostituire le parole: «da 20.000 euro a 60.000 euro» con le seguenti: «fino a 30.000 euro».*

---

**1.24**

FUCKSIA, AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

*Al comma 5, capoverso «Art. 13» nel primo comma sostituire le parole: «la pena della multa da 5.000 euro» con le seguenti: «la pena della multa da 1.000 euro».*

---

**1.25**

MALAN

*Al comma 5, capoverso «Art. 13» nel primo comma, sostituire le parole: «la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della sua falsità,» con le seguenti: «la cui diffusione sia avvenuta senza concreti e specifici elementi che lo facessero ritenere vero», e aggiungere in fine le seguenti parole: «; la pena è aumentata di un terzo se la diffusione è avvenuta con la consapevolezza della falsità del fatto attribuito».*

---

**1.26**

FUCKSIA, AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

*Al comma 5, capoverso «Art. 13» nel primo comma, sostituire le parole: «da 20.000 euro a 60.000 euro» con le seguenti: «da 10.000 euro a 50.000 euro».*

---

**1.27**

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, GINETTI, LO GIUDICE

*Al comma 5, capoverso «Art. 13» nel secondo comma, sopprimere le seguenti parole: «e, nell'ipotesi di cui all'articolo 99, secondo comma, numero 1), del medesimo codice, la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi».*

---

**1.28**

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

*Al comma 5, capoverso «Art. 13» nel secondo comma, sopprimere le parole: «e, nell'ipotesi di cui all'articolo 99, secondo comma, numero 1),*

del medesimo codice, la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi».

---

### 1.29

DE CRISTOFARO, DE PETRIS

*Al comma 5, capoverso «Art. 13», sostituire il terzo comma con i seguenti:*

«3. In caso di diffamazione con il mezzo della stampa, o con altro mezzo di diffusione, l'autore dell'offesa non è punibile:

*a)* se viene pubblicata o diffusa, in caso di richiesta dell'interessato, con la stessa evidenza e con la stessa collocazione, e senza commento, la rettifica della notizia, del giudizio o del commento offensivo nei termini e nelle forme previste dall'articolo 8;

*b)* se il direttore del giornale o del periodico o, comunque il responsabile, entro tre giorni dal ricevimento o, per i periodici, nel primo numero successivo al ricevimento, pubblica e diffonde integralmente, con la stessa evidenza e collocazione tipografica e diffusione, senza commenti, le dichiarazioni o le rettifiche ai sensi dell'articolo 8;

*c)* se la persona offesa o l'offensore, d'accordo, deferiscono a un giurì d'onore il giudizio sulla verità del fatto, ai sensi del secondo comma dell'articolo 596 del codice penale.

*3-bis.* Il direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile della trasmissione radiofonica o televisiva, l'editore della stampa non periodica, che non pubblicano la dichiarazione o la rettifica di cui al comma 3, lettere *a)* e *b)*, sono solidalmente responsabili con l'autore per il risarcimento del danno causato dalla diffamazione.

*3-ter.* Nel caso sia stata presentata querela prima del verificarsi delle cause di non punibilità di cui al presente articolo, la querela si intende revocata».

---

### 1.30

STEFANI, BITONCI

*Al comma 5, capoverso «Art. 13», nel comma terzo, in fine, aggiungere, il seguente periodo: «Il rifiuto di pubblicare le dichiarazioni o le rettifiche secondo le modalità definite dall'articolo 8 da parte del direttore o del vicedirettore responsabile comporta per l'autore del reato la riduzione della pena di cui al comma 1 della metà».*

---

**1.31**

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

*Al comma 5, capoverso «Art. 13», dopo il terzo comma, aggiungere il seguente:*

«3-bis. L'autore dell'offesa, qualora provveda alla pubblicazione della rettifica ai sensi dell'articolo 8, non può essere querelato».

---

**1.32**

CALIENDO

*Al comma 5, capoverso «Art. 13», nel quarto comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'autore dell'offesa è, altresì, non punibile quando abbia chiesto, a norma del comma quinto bis dell'articolo 8, la pubblicazione della smentita o della rettifica richiesta dalla parte offesa».*

---

**1.33**

FUCKSIA, AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

*Dopo il comma 5 inserire il seguente:*

«5-bis. – L'editore non può rivalersi sul collaboratore non assunto, in caso di condanna a risarcimento pecuniario. L'editore, accettando di acquistare e pubblicare un reportage di un giornalista esterno, si fa carico anche degli oneri eventualmente derivanti da una condanna in sede civile».

---

**1.34**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 6, capoverso «Art. 21», sostituire le parole: «Per il delitto di diffamazione commesso mediante comunicazione telematica è competente il giudice del luogo di residenza della persona offesa», con le seguenti: «Per il delitto di diffamazione, nonché per il delitto previsto e punito dall'articolo 13, commesso anche mediante comunicazione telematica, è sempre competente il giudice del luogo di residenza della persona offesa».*

---



**1.35**

CASSON

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. All'articolo 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

''Per il delitto di diffamazione commesso mediante comunicazione telematica è competente il giudice del luogo di registrazione della testata''».

---

**1.36**

MUCCHETTI

*Al comma 6, capoverso «Art. 21», sostituire le parole: «di residenza della persona offesa», con le seguenti: «di registrazione della testata giornalistica; nel caso il delitto di diffamazione sia commesso su mezzi di comunicazione non registrati è competente il giudice del luogo di residenza della persona offesa».*

---

**1.37**

MALAN

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

«6-bis. Per reati commessi attraverso mezzi di informazione, il fatto si intende compiuto nel luogo dove si trova la sede principale dell'organo di informazione, come da esso indicato al proprio interno o nel proprio sito informatico. Ove tale sede non sia indicata, ovvero si trovi all'estero, il fatto si intende commesso nel luogo della sua prima rilevazione riportata all'autorità giudiziaria».

---

**1.38**

MALAN

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

«6-bis. Per i reati di cui all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 commessi attraverso la rete telematica il foro competente è determinato dal luogo di residenza della persona offesa».

---

**1.0.1**

CASSON

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. Chiunque, prima della definizione del giudizio, sia indicato, a mezzo della stampa o di qualsiasi altro mezzo di pubblicità, come autore di un fatto previsto dalla legge come reato, può richiedere al giudice, anche avvalendosi della procedura prevista dall'articolo 700 del codice di procedura civile, di disporre ogni misura idonea a far cessare la violazione del diritto al rispetto della presunzione di innocenza. È comunque fatto salvo il diritto al risarcimento di ogni danno patrimoniale e non patrimoniale subito».

---

**Art. 2.****2.1**

BUEMI

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 2. - (*Modifiche al codice penale*) – 1. L'articolo 57 del codice penale è sostituito dal seguente:

''Art. 57. - (*Reati commessi con il mezzo di un prodotto editoriale destinato alla pubblicazione o divulgazione o diffusione*). – Fatta salva la responsabilità dell'autore, e fuori dei casi di concorso, il direttore responsabile, o il soggetto da lui delegato ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, il quale omette di esercitare, sul contenuto del prodotto editoriale da lui diretto, il controllo necessario ad impedire che siano commessi reati col mezzo della pubblicazione, divulgazione o diffusione, è punito a titolo di colpa, se un reato è commesso e se è conseguenza della violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto del prodotto, con la pena stabilita per tale reato, ridotta di un terzo. Non si applica la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista''.

2. L'articolo 594 del codice penale è sostituito dal seguente:

''Art. 594. (*Ingiuria*). – Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la multa fino a euro 5.000. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, telefonica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa. La pena è aumentata fino alla metà qualora l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato ovvero sia commessa in presenza di più persone''.

3. L'articolo 595 del codice penale è sostituito dal seguente:

''Art. 595. (*Diffamazione*). – Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 594, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la multa da euro 3.000 a euro 10.000. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della multa fino a euro 15.000. Ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, se l'offesa è arrecata con un qualsiasi mezzo di pubblicità, in via telematica ovvero in atto pubblico, la pena è aumentata della metà''».

---

## 2.2

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo periodo, dopo le parole: «autore della pubblicazione», inserire le seguenti: « , quando esso sia noto o identificabile, ».*

---

## 2.3

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, GINETTI, LO GIUDICE

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:*

- a) *dopo le parole: «prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, risponde», inserire le seguenti: « a titolo di colpa»;*
  - b) *dopo le parole: «della violazione dei doveri di vigilanza», inserire le seguenti: «e controllo».*
- 

## 2.4

TORRISI, D'ASCOLA

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», aggiungere, in fine, il seguente:*

«La disposizione di cui al primo comma si applica anche alla persona fisica o giuridica che abbia registrato, presso il Consiglio nazionale delle ricerche di Pisa, il sito tramite il quale il reato viene commesso, ovvero, in caso di reato commesso tramite un *blog*, nei confronti di colui che si collega alla rete internet per gestire lo stesso *blog*, da individuare attraverso l'indirizzo IP del dispositivo utilizzato per la connessione. Tali soggetti rispondono del reato, di cui al primo comma, anche quando non cancellino,

entro 24 ore dalla pubblicazione, scritti inseriti autonomamente dagli utenti, tali da configurare la commissione di reati».

---

## 2.5

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, GINETTI, LO GIUDICE

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il primo comma, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il direttore o il vice direttore responsabile del giornale, o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica radiofonica o televisiva risponde dei delitti commessi con il mezzo della stampa nei casi di scritti o diffusioni non firmati».

---

## 2.6

DE PIN

*Al comma 2, capoverso «Art. 594» primo periodo, sostituire le parole: «fino a euro 5.000», con le seguenti: «fino a euro 50.000 e comunque per una somma non inferiore a euro 10.000».*

---

## 2.8

DE PIN

*Al comma 3, capoverso «Art. 595», primo periodo, sostituire le parole: «da euro 3.000 a euro 10.000», con le seguenti: «da euro 10.000 a euro 30.000».*

---

## 2.9

MALAN

*Al comma 3, capoverso «Art. 595», al terzo comma sostituire le parole: «aumentata della metà», con la seguente «raddoppiata».*

---

**2.10**

MALAN

*Al comma 3, capoverso «Art. 595», dopo il terzo comma inserire i seguenti:*

«Non sono punibili i giudizi che si limitino all'espressione di valutazioni di tipo politico, ideologico o soggettivo e non contengano false attribuzioni di fatti determinati.

Costituisce in ogni caso offesa la falsa attribuzione di fatto determinato che costituisca reato o violazione di norme, o sia prospettato come prova di scarsa moralità o correttezza o competenza».

---

**2.11**

MALAN

*Al comma 3, capoverso «Art. 595», dopo il terzo comma inserire il seguente:*

«Non sono punibili i giudizi che si limitino all'espressione di valutazioni di tipo politico, ideologico o soggettivo e non contengano false attribuzioni di fatti determinati».

---

**2.12**

MALAN

*Al comma 3, capoverso «Art. 595», dopo il terzo comma inserire il seguente:*

«Costituisce in ogni caso offesa la falsa attribuzione di fatto determinato che costituisca reato o violazione di norme, o sia prospettato come prova di scarsa moralità o correttezza o competenza».

---

**2.13**

MALAN

*Al comma 3, capoverso «Art. 595», dopo il terzo comma inserire il seguente:*

«Qualora il colpevole, nei quindici anni precedenti, sia stato condannato tre volte per un reato della stessa indole, ovvero per una volta nei confronti della stessa persona per la quale viene condannato, la pena è

raddoppiata. Per ogni ulteriore condanna la pena è ulteriormente, ogni volta, raddoppiata. Ai fini di cui al presente comma non concorrono le condanne dopo la prima riferite al medesimo episodio».

---

## 2.14

DE CRISTOFARO, DE PETRIS

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. L'articolo 596 del codice penale è sostituito dal seguente:

''Art. 596. – (*Prova liberatoria in caso di ingiuria e diffamazione*). – Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, il querelato è ammesso a provare la verità del fatto attribuito alla persona offesa. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la persona offesa e l'offensore possono, d'accordo tra loro, prima che sia pronunciata sentenza irrevocabile, deferire a un giurì d'onore il giudizio sulla verità o notorietà del fatto medesimo''».

---

## 2.15

DE CRISTOFARO, DE PETRIS

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 596 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo comma, la parola ''non'' è soppressa.
  - b) la rubrica è sostituita dalla seguente: ''Prova liberatoria in caso di ingiuria e diffamazione''».
- 

## 2.16

DE CRISTOFARO, DE PETRIS

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. L'articolo ''596-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

''Art. 596-bis. Nei procedimenti per delitto di diffamazione con il mezzo della stampa o altro mezzo di diffusione, il querelato è ammesso a provare la verità del fatto attribuito alla persona offesa''».

---

**2.0.1**

CALIENDO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Misure a tutela del soggetto diffamato o del soggetto leso nell'onore e nella reputazione)*

1. Fermo restando il diritto di ottenere la rettifica o l'aggiornamento delle informazioni contenute nell'articolo ritenuto lesivo dei propri diritti, l'interessato può chiedere ai siti *internet* e ai motori di ricerca l'eliminazione dei contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge.

2. L'interessato, in caso di rifiuto o di omessa cancellazione dei dati, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, può chiedere al giudice di ordinare ai siti *internet* e ai motori di ricerca la rimozione delle immagini e dei dati ovvero di inibirne l'ulteriore diffusione.

3. In caso di morte dell'interessato, le facoltà e i diritti di cui al comma 2 possono essere esercitati dagli eredi o dal convivente».

---

**2.0.2**

CASSON

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'abrogazione del delitto di diffamazione a mezzo stampa nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l'abrogazione del delitto di diffamazione fermo restando la responsabilità civile e il conseguente risarcimento del danno;

b) prevedere collegate ed efficienti misure ai fini di una rigida ed adeguata rettifica».

---

**Art. 3.****3.1**

MALAN

*Sopprimere l'articolo.*

---

**3.2**

DE CRISTOFARO, DE PETRIS

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. - (Modifiche all'articolo 427 del codice di procedura penale). – 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 427 del codice di procedura penale sono aggiunti i seguenti:

''3-bis. Se vi è malafede, il giudice può condannare il querelante a risarcire i danni all'imputato e al responsabile civile che ne abbiano fatto domanda, in misura non inferiore al 50 per cento della somma richiesta dal querelante a titolo di risarcimento.

3-ter. Il giudice può altresì condannare il querelante al pagamento di una somma da 10.000 euro a 50.000 euro in favore delle casse delle ammende''».

---

**3.3**

BUEMI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. - (Modifica all'articolo 427 del codice di procedura penale). – 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 427 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

''3-bis. Quando si tratta del reato di cui all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, con la sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, il giudice, in sede di condanna al pagamento delle spese del procedimento, non può effettuare compensazioni a favore del querelante, laddove costui abbia avanzato richieste risarcitorie sproporzionate al reale valore della causa. In tal caso, oltre alle spese anticipate dallo Stato, egli è tenuto a rifondere le spese sostenute dal querelato nonché al pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro in favore della cassa delle ammende''».

---



**3.4**

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, GINETTI, LO GIUDICE

*Al comma 1, sostituire il capoverso «3-bis» con il seguente:*

«3-bis. Nei casi in cui risulta la mala fede o la colpa grave di chi agisce in sede di giudizio civile per risarcimento del danno da diffamazione commessa col mezzo della stampa, su richiesta del convenuto, il giudice, con la sentenza che rigetta la domanda, condanna l'attore, oltre che alle spese di cui agli articoli 91 e 96 del codice di procedura civile, al pagamento a favore del richiedente di una somma in via equitativa ammontante fino ad un decimo della somma richiesta dall'attore».

---

**3.5**

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, GINETTI, LO GIUDICE

*Al comma 1, sostituire il capoverso «3-bis» con il seguente:*

«3-bis. Nel pronunciare sentenza perché il fatto non sussiste o l'imputato non l'ha commesso, se risulta la temerarietà della querela, su richiesta dell'imputato, il giudice condanna il querelante, oltre a quanto previsto dall'articolo 427 del codice di procedura penale, ad una somma in via equitativa ammontante fino ad un decimo della somma richiesta dal querelante».

---

**3.6**

CAPACCHIONE

*Al comma 1, capoverso «3-bis» sostituire le parole: «da 1.000 euro a 10.000 euro» con le seguenti: «da 5.000 euro a 20.000 euro».*

---

**3.0.1**

DE CRISTOFARO, DE PETRIS

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Giurì per la correttezza dell'informazione).*

1. Al titolo IV della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

«Art. 65-bis. – *(Giurì per la correttezza dell'informazione).* – 1. È istituito presso ogni distretto di corte d'appello il Giurì per la correttezza dell'informazione, di seguito denominato "Giurì", composto da cinque membri, dei quali due nominati dal consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, due nominati dal consiglio competente dell'Ordine dei giornalisti tra gli iscritti all'albo dei professionisti e uno, con funzioni di presidente, nominato tra i magistrati di corte d'appello, con il compito di esperire tentativi di conciliazione volti a prevenire situazioni di conflitto tra giornalisti e lettori.

2. I membri del Giurì durano in carica cinque anni non prorogabili. Si applicano le cause di incompatibilità previste per i componenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. L'organizzazione e il funzionamento del Giurì nonché le procedure e i termini per l'espletamento dei tentativi di conciliazione sono disciplinati da un apposito regolamento adottato dal Ministro della giustizia, d'intesa con il consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti».

---

**Art. 4.****4.1**

CAPACCHIONE, LUMIA, CASSON, CIRINNÀ, CUCCA, GINETTI, LO GIUDICE

*Al comma 1, capoverso «3», sopprimere le seguenti parole: « Tuttavia, se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista professionista o pubblicista di indicare la fonte delle sue informazioni».*

---

**4.0.1**

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 4-bis.***(Modifiche al codice di procedura civile)*

1. Dopo l'articolo 96 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente:

”Art. 96-bis. – (*Responsabilità nei giudizi per lesione dell'onore o della reputazione*). Nell'ambito dei giudizi di risarcimento del danno per fatti illeciti connessi alla violazione dell'onore, della reputazione o dell'immagine anche commerciale, il giudice quando rigetta, anche parzialmente, la domanda risarcitoria condanna l'attore a versare al convenuto o a ciascuno dei convenuti un importo non inferiore, nel caso di rigetto integrale della domanda, alla metà del danno richiesto e, nel caso di rigetto parziale, alla metà della differenza tra il danno eventualmente accertato e quello richiesto.

Il giudice si astiene dal pronunciarsi d'ufficio ai sensi di quanto previsto al primo comma o, se proposta, rigetta l'eventuale domanda riconvenzionale, quando l'accertamento della sussistenza dell'illecito risulti di particolare complessità o quando la quantificazione del risarcimento richiesto risulti fondata su parametri obiettivi e adeguatamente documentati”».

---

**4.0.2**

DE CRISTOFARO, DE PETRIS

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 4-bis.***(Modifiche al codice di procedura civile)*

1. Dopo l'articolo 96 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente:

”Art. 96-bis. Nei procedimenti per fatti illeciti, connessi alla violazione dell'onore o della reputazione, il giudice nel rigettare – anche parzialmente – la domanda, condanna, anche d'ufficio, l'attore a versare a favore del convenuto un importo non inferiore, nel caso di rigetto integrale della domanda, alla metà del danno richiesto e, nel caso di rigetto par-

ziale, alla metà della differenza tra il danno eventualmente accertato e quello richiesto.

Il giudice non provvede ai sensi del comma 1, anche ove richiesto, quando il rigetto della domanda faccia seguito all'accertamento di questioni di particolare complessità o quando la quantificazione del risarcimento richiesto risulti adeguatamente documentata'».

---

#### **4.0.3**

MANCUSO, TORRISI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 4-bis.**

Al comma 3, dell'articolo 408 del codice di procedura penale, dopo le parole: "degli atti", aggiungere le seguenti: "estrarne copia"».

---

#### **4.0.4**

GIARRUSSO, CAPPELLETTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 4-bis.**

*(Ulteriori disposizioni in materia di giustizia)*

1. Il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 è abrogato. È conseguentemente ripristinata l'organizzazione e la distribuzione sul territorio dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero antecedente l'entrata in vigore del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle entrate derivanti dal comma 3.

3. A valere dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le parole: "si applica un prelievo erariale unico fissato in misura del 13,5 per cento delle somme giocate" sono sostituite dalle seguenti: "si applica un prelievo erariale unico fissato in misura del 15 per cento delle somme giocate".

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-  
tare le conseguenti variazioni compensative di bilancio».

---

#### **4.0.5**

MANCUSO, TORRISI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 4-bis.**

Al comma 1, articolo 95, del decreto del Presidente della Repubblica  
30 maggio 2002 n. 115, dopo la parola "punite", aggiungere le seguenti:  
" , se determinati ai fini dell'ottenimento del beneficio,"».

---

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1232

### Art. 1.

#### 1.1

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

*Sopprimere l'articolo.*

---

#### 1.2

CALIENDO, BARANI

*Sopprimere l'articolo.*

---

#### 1.3

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

*Sopprimere l'articolo.*

---

#### 1.4

STEFANI, BITONCI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**1.5**

AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – 1. All'articolo 274, comma 1, lettera *b*), del codice di procedura penale, dopo la parola: "imputato" sono aggiunte le seguenti: "la persona sottoposta alle indagini"».

---

**Art. 2.****2.1**

STEFANI, BITONCI

*Sopprimere l'articolo.***2.2 (testo 2)**

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

*Al comma 1 sostituire le parole: «Le situazioni» con le seguenti: «Fuori dai casi in cui si procede per delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, le situazioni».*

---

**2.2**

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

*Al comma 1 sostituire le parole: «Le situazioni» con le seguenti: «Fuori dai casi in cui si procede per delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, le situazioni».*

---

**2.3**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, sopprimere la parola: «non» e conseguentemente sostituire la parola: «esclusivamente» con la seguente: «anche».*

---

**Art. 3.****3.1**

STEFANI, BITONCI

*Sopprimere l'articolo.*  

---

**3.2 (testo 2)**

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

*Al comma 1, sostituire le parole: «Le situazioni» con le seguenti: «Fuori dai casi in cui si procede per delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, le situazioni».*  

---

**3.2**

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

*Al comma 1, sostituire le parole: «Le situazioni» con le seguenti: «Fuori dai casi in cui si procede per delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, le situazioni».*  

---

**3.3**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, sopprimere la parola: «non».**Conseguentemente, sostituire la parola: «esclusivamente» con la seguente: «anche».*  

---

**3.4**

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

*Al comma 1, dopo le parole: «esclusivamente dalla gravità del» inserire le seguenti: «titolo di».*  

---



**Art. 4.****4.1**

STEFANI, BITONCI

*Sopprimere l'articolo.*  

---

**4.2 (testo 2)**

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

*Al comma 1, capoverso «2-bis» sostituire le parole: «Non può essere» con le seguenti: «Fuori dai casi in cui si procede per delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, non può essere».*  

---

**4.2**

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

*Al comma 1, capoverso «2-bis» sostituire le parole: «Non può essere» con le seguenti: «Fuori dai casi in cui si procede per delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, non può essere».*  

---

**4.3**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, capoverso «2-bis», sopprimere le parole: «o quella degli arresti domiciliari».*  

---

**4.4**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, capoverso «2-bis», sopprimere le parole: «o se ritiene che all'esito del giudizio di esecuzione della pena possa essere sospesa ai sensi dell'articolo 656, comma 5».*  

---

**Art. 5.****5.1**

STEFANI, BITONCI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**Art. 6.****6.1**

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

*Sopprimere l'articolo.*

---

**6.2**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, sostituire le parole: « e 416-bis» con le seguenti «, 416-bis e 575» e conseguentemente al secondo periodo del comma 1 sopprimere la parola «575» e le altre: «o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure».*

---

**6.3**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, sostituire le parole: « e 416-bis» con le seguenti «, 416-bis e 600-bis, primo comma» e conseguentemente al secondo periodo del comma 1 sopprimere le parole «600-bis, primo comma» e le altre: «o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure».*

---

**6.4**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, sostituire le parole: « e 416-bis» con le seguenti «, 416-bis e 600-ter, escluso il quarto comma» e conseguentemente al secondo*

*periodo del comma 1 sopprimere le parole «600-ter, escluso il quarto comma» e le altre: «o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure».*

---

**6.5**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, sostituire le parole: « e 416-bis» con le seguenti «, 416-bis e 600-quinquies» e conseguentemente al secondo periodo del comma 1 sopprimere la parola «600-quinquies» e le altre: «o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure».*

---

**6.6**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, sostituire le parole: « e 416-bis» con le seguenti «, 416-bis e 609-bis» e conseguentemente al secondo periodo del comma 1 sopprimere la parola «609-bis» e le altre: «o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure».*

---

**6.7**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, sostituire le parole: « e 416-bis» con le seguenti «, 416-bis e 600-quater» e conseguentemente al secondo periodo del comma 1 sopprimere la parola «609-quater» e le altre: «o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure».*

---

**6.8**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, sostituire le parole: « e 416-bis» con le seguenti «, 416-bis e 609-octies» e conseguentemente al secondo periodo del comma 1 sopprimere la parola «609-octies» e le altre: «o che, in relazione al*

caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure».

---

## 6.9

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, sostituire le parole: « e 416-bis» con le seguenti «, 416-bis e 624-bis» e conseguentemente sopprimere le parole: «o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure».*

---

## 6.11

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, sostituire le parole: « e 416-bis» con le seguenti «, 416-bis e 628» e conseguentemente sopprimere le parole: «o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure».*

---

## 6.10

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, sostituire le parole: « e 416-bis» con le seguenti «, 416-bis e 624-bis».*

---

## 6.12

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, sostituire le parole: « e 416-bis» con le seguenti «, 416-bis e 628».*

---

**6.13**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «codice penale» inserire le seguenti: «nonché ai delitti previsti all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309» e conseguentemente sopprimere le parole: «o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure».*

---

**6.14**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del presente codice nonché in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma, 600-quinquies e, quando non ricorrano le circostanze attenuanti contemplate, 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari, o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure» con le seguenti: «di cui all'articolo 51, commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies, nonché in ordine ai delitti previsti dagli articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-octies, 624-bis e 628 del codice penale, nonché per i delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari».*

---

**6.15**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «e 609-octies del codice penale» con le seguenti: «, 609-octies, 624-bis e 628 del codice penale, nonché per i delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309» e conseguentemente sopprimere il secondo periodo del comma 1.*

---

**6.16**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, sostituire le parole: «e 609-octies» con le seguenti: «, 609-octies e 624-bis» e conseguentemente sopprimere le parole: «o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure».*

---

**6.18**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, sostituire le parole: «e 609-octies» con le seguenti: «, 609-octies e 628» e conseguentemente sopprimere le parole: «o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure».*

---

**6.17**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, sostituire le parole: «e 609-octies» con le seguenti: «, 609-octies e 624-bis».*

---

**6.19**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, sostituire le parole: «e 609-octies» con le seguenti: «, 609-octies e 628».*

---

**6.20**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «penale» inserire: «nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309» e conseguentemente sopprimere le parole: «o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure».*

---

**6.21**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «penale» inserire le seguenti: «nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».*

---

**6.22**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure».*

---

**6.23**

STEFANI, BITONCI

*Sopprimere il comma 3.*

---

**Art. 7.****7.1**

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, AIROLA, GIARRUSSO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**7.2**

STEFANI, BITONCI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**7.3**

STEFANI, BITONCI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«1. Il comma 1-ter dell'articolo 276 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

''In deroga a quanto previsto nel comma 1, in caso di trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari concernenti il divieto di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora, il giudice dispone la revoca della misura e la sostituzione con la custodia cautelare in carcere, salvo che il fatto sia di lieve entità''».

---

**7.4**

CALIENDO, BARANI

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 7.**

1. All'articolo 276, comma 1-ter, del codice di procedura penale, dopo le parole: ''il giudice'' sono inserite le seguenti: '', salvo che il fatto sia di lieve entità,''«.

---

**7.0.1**

BARANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 7-bis.**

1. All'articolo 279 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

''2. Sulla sola applicazione della custodia cautelare valuta se provvedere un collegio composto di tre giudici presieduto da quello che procede o, prima dell'istruzione dibattimentale, dal giudice per le indagini preliminari''».



*Conseguentemente:*

*Agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale, le parole: «il giudice», ogni qual volta compaiano, sono sostituite con le seguenti: «il collegio composto di tre giudici di cui al precedente articolo 279, comma 2,».*

*All'articolo 291, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le parole: «giudice competente», sono aggiunte le seguenti: «o, in caso di custodia cautelare, al collegio composto di tre giudici di cui al precedente articolo 279, comma 2,».*

*All'articolo 292, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le parole: «il giudice», sono aggiunte le seguenti: «o, in caso di custodia cautelare, il collegio composto di tre giudici di cui al precedente articolo 279, comma 2,».*

---

## **7.0.2**

BARANI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

### **«Art. 7-bis.**

1. All'articolo 280, comma 2, del codice di procedura penale, la parola: "quattro" è sostituita con la seguente: "cinque"».

---

## **Art. 8.**

### **8.1**

GIARRUSSO, BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **8.2**

STEFANI, BITONCI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**8.3**

CALIENDO, BARANI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 8.

- 1. Al comma 5-*bis* dell'articolo 284 del codice di procedura penale, dopo le parole: "per il quale si procede" sono aggiunte le seguenti: "salvo che il giudice possa formulare, sulla base di specifici elementi o della condanna per fatti di lieve entità, una diversa valutazione della personalità dell'imputato o della persona sottoposta alle indagini e ritenere che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con tale misura"».

---

**8.0.1**

CAPACCHIONE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 8-bis.**

All'articolo 289, comma 2, del codice di procedura penale, il secondo periodo è sostituito dai seguenti:

«Nel corso delle indagini preliminari, prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero di sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il giudice procede all'interrogatorio dell'indagato, con le modalità indicate agli articoli 64 e 65. Se la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio è disposta dal giudice in luogo di una misura coercitiva richiesta dal pubblico ministero, l'interrogatorio ha luogo nei termini di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 294'».

---

**8.0.2**

CAPACCHIONE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 8-bis.**

All'articolo 289, al comma 2, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: "Qualora la richiesta di sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio sia richiesta cumulativamente dal pubblico ministero,

l'interrogatorio ha luogo nei termini di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 294''».

---

### **8.0.3**

BARANI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 8-bis.**

Il comma 1 dell'articolo 291 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

''Le misure sono autonomamente valutate ed eventualmente disposte dal giudice competente o, in caso di custodia cautelare, dal collegio composto di tre giudici di cui al precedente articolo 279, comma 2, su richiesta del pubblico ministero, che presenta gli elementi su cui la richiesta si fonda, nonché tutti gli elementi a favore dell'imputato e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate''».

---

### **8.0.4**

BARANI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 8-bis.**

Il comma 1 dell'articolo 291 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

''Le misure sono autonomamente valutate ed eventualmente disposte dal giudice competente su richiesta del pubblico ministero, che presenta gli elementi su cui la richiesta si fonda, nonché tutti gli elementi a favore dell'imputato e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate''».

---

**Art. 9.****9.1**

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

*Sopprimere l'articolo.*  
\_\_\_\_\_**9.4**

STEFANI, BITONCI

*Sopprimere l'articolo.*  
\_\_\_\_\_**9.2**

BARANI

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«0.1. Il comma 1 dell'articolo 292 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

''Autonomamente valutata la richiesta del pubblico ministero il giudice o, in caso di custodia cautelare, il collegio composto di tre giudici di cui al precedente articolo 279, comma 2, può rigettarla o procedere con ordinanza.».

  
\_\_\_\_\_**9.3**

BARANI

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«0.1. Il comma 1 dell'articolo 292 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: ''Autonomamente valutata la richiesta del pubblico ministero il giudice può rigettarla o procedere con ordinanza.''.».

  
\_\_\_\_\_**9.5**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, sopprimere le parole: «e l'autonoma valutazione».*  
\_\_\_\_\_

**9.6**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 2, sopprimere le parole: «e l'autonoma valutazione».*

---

**Art. 11.****11.1**

CUCCA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 11. – 1. Il comma 2 dell'articolo 308 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "Le misure interdittive perdono efficacia quando sono decorsi 6 mesi dall'inizio della loro esecuzione. Nel caso si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater primo comma e 320 del codice penale, il giudice può disporre la rinnovazione delle misure interdittive per un periodo sino a 6 mesi, decorso il quale la misura perde efficacia".

2. Il comma 2-bis dell'articolo 308 del codice di procedura penale è abrogato».

---

**11.2**

CALIENDO, BARANI

*Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:*

«1. L'articolo 308, comma 2, del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "le misure interdittive non possono avere durata superiore a dodici mesi e perdono efficacia quando è decorso il termine fissato dal giudice nell'ordinanza. In ogni caso, qualora siano state disposte per esigenze probatorie, il giudice può disporre la rinnovazione nei limiti temporali previsti dal comma 1 e dalla prima parte del presente comma."».

---

**11.3**

CAPACCHIONE

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Al comma 2 dell'articolo 308 del codice di procedura penale, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "In ogni caso, qualora esse siano state disposte per esigenze probatorie, il giudice può disporre la rin-

novazione anche al di là di dodici mesi dall'inizio dell'esecuzione, osservati i limiti previsti dall'articolo 303, comma 4, lettera a)''».

---

## **Art. 12.**

### **12.1**

BARANI

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«0.1. Al comma 1 dell'articolo 309 del codice di procedura penale sono soppresse le parole: ”, salvo che si tratti di ordinanza emessa a seguito di appello del pubblico Ministero’’».

*Conseguentemente, al comma 1 dell'articolo 310 del codice di procedura penale sono soppresse le parole: «Fuori dei casi previsti dall'articolo 309 comma 1, il pubblico ministero,».*

*Conseguentemente, il comma 3 dell'articolo 310 del codice di procedura penale è soppresso.*

---

### **12.2**

BARANI

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«0.1. Al comma 1 dell'articolo 309 del codice di procedura penale sono soppresse le parole: ”, salvo che si tratti di ordinanza emessa a seguito di appello del pubblico Ministero’’».

*Conseguentemente, al comma 1 dell'articolo 310 del codice di procedura penale sono soppresse le parole: «Fuori dei casi previsti dall'articolo 309 comma 1,».*

---

### **12.3**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, sostituire le parole: «e l'imputato può chiedere di comparire personalmente» con le seguenti: «e la persona sottoposta alle indagini e l'imputato possono chiedere di comparire personalmente».*

---

**12.4**

AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 3, sopprimere le parole da: «o non contiene» fino alla fine del comma;

b) sopprimere il comma 5.

---

**12.5**

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 4, capoverso «9-bis», dopo le parole: «giustificati motivi.» inserire le seguenti: «Il differimento della data dell'udienza da un minimo di cinque ad un massimo di dieci giorni può essere disposto anche d'ufficio dal tribunale, con provvedimento motivato sulla base della complessità del caso e della rilevante quantità del materiale probatorio».

---

**12.6 (testo 2)**

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

*Sostituire il comma 5, con il seguente:*

«5, Il comma 10 dell'articolo 309 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

''10. Se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 5 o se la decisione sulla richiesta di riesame o il deposito dell'ordinanza del tribunale in cancelleria non intervengono nei termini prescritti, l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia. L'ordinanza del tribunale deve essere depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione salvo i casi in cui la stesura della motivazione sia particolarmente complessa per il numero degli arrestati o la gravità delle imputazioni. In tale caso, il giudice può indicare nel dispositivo un termine più lungo, non eccedente comunque il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione».

---

**12.6**

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

*Sostituire il comma 5, con il seguente:*

«5, Il comma 10 dell'articolo 309 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

”10. Se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 5 o se la decisione sulla richiesta di riesame o il deposito dell'ordinanza del tribunale in cancelleria non intervengono nei termini prescritti, l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia. L'ordinanza del tribunale deve essere depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione salvo i casi di ordinanza emessa anche per i delitti di cui agli articoli 270, 270-bis, 306, 416, 416-bis del codice penale, nonché per i delitti di cui all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per i quali è fissato un termine di quaranta giorni.”».

---

**12.7**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 5, sostituire le parole: «trenta giorni dalla decisione» con le seguenti: «venti giorni, salvo che la motivazione non sia particolarmente complessa per il numero delle parti o per il numero e la gravità delle imputazioni, il tribunale può indicare un termine più lungo comunque non superiore di ulteriori dieci giorni, dalla decisione».*

---

**12.8**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 5, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «quarantacinque».*

---

**12.9**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 5, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «quaranta».*

---



**12.10**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 5, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «venticinque».*

---

**12.11**

CALIENDO, BARANI

*Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dopo le parole: "perde efficacia" sono inserite le seguenti: "e, salvo eccezionali esigenze cautelari specificatamente motivate, non può essere rinnovata"».*

---

**12.12**

STEFANI, BITONCI

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis Dopo il comma 10 dell'articolo 309 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

''10-bis.Nel caso l'ordinanza di cui al comma 10 abbia perso di efficacia per i motivi indicati al comma precedente, il Presidente del tribunale cura che gli atti siano inviati, per il tramite del primo Presidente della Corte di cassazione, al Consiglio superiore della magistratura, ai sensi della normativa vigente, ai fini dell'esperimento dell'azione disciplinare''».

---

**Art. 13.****13.1**

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, AIROLA, GIARRUSSO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**13.2**

BARANI

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. Al comma 1 dell'articolo 310 del codice di procedura penale sono soppresse le parole: "Fuori dei casi previsti dall'articolo 309 comma 1, il pubblico ministero,"».

*Conseguentemente:*

Il comma 3 dell'articolo 310 del codice di procedura penale è soppresso.

---

**13.3**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, sostituire le parole: «trenta giorni dalla decisione» con le seguenti: «venti giorni, salvo che la motivazione non sia particolarmente complessa per il numero delle parti o per il numero e la gravità delle imputazioni, il tribunale può indicare un termine più lungo comunque non superiore di ulteriori dieci giorni, dalla decisione».*

---

**13.4 (testo 2)**

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

*Al comma 1, dopo le parole: «giorni dalla decisione» inserire le seguenti: «L'ordinanza del tribunale deve essere depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione salvo i casi in cui la stesura della motivazione sia particolarmente complessa per il numero degli arrestati o la gravità delle imputazioni. In tale caso, il giudice può indicare nel dispositivo un termine più lungo, non eccedente comunque il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione».*

---

**13.4**

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

*Al comma 1, dopo le parole: «giorni dalla decisione» inserire le seguenti: «L'ordinanza del tribunale deve essere depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione salvo i casi di ordinanza emessa anche per i delitti di cui agli articoli 270, 270-bis, 306, 416, 416-bis del codice*

penale, nonché per i delitti di cui all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per i quali è fissato un termine di quaranta giorni».

---

### 13.5

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «quarantacinque».*

---

### 13.6

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «quaranta».*

---

### 13.7

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «venticinque».*

---

## Art. 14.

### 14.1

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

*Sopprimere l'articolo.*

---

**Art. 15.****15.1**

GIARRUSSO, BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI

*Sopprimere l'articolo.*  

---

**15.2**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, capoverso «5-bis», sostituire le parole «trenta giorni dalla decisione» con le seguenti: «venti giorni, salvo che la motivazione non sia particolarmente complessa per il numero delle parti o per il numero e la gravità delle imputazioni, la Corte di Cassazione può indicare un termine più lungo comunque non superiori di ulteriori dieci giorni, dalla decisione».*  

---

**15.3**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, capoverso «5-bis», sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «quarantacinque».*  

---

**15.4**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, capoverso «5-bis», sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «quaranta».*  

---

**15.5**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, capoverso «5-bis», la parola: «trenta» con la seguente: «venticinque».*  

---

**15.6**

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

*Al comma 1, capoverso «5-bis» dopo le parole «giorni dalla decisione.» inserire le seguenti: «L'ordinanza del tribunale deve essere depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione salvo i casi di ordinanza emessa anche per i delitti di cui agli articoli 270, 270-bis, 306, 416, 416-bis del codice penale, nonché per i delitti di cui all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per i quali è fissato un termine di quaranta giorni».*

---

**15.7**

CALIENDO, BARANI

*Al comma 1, dopo le parole «articolo 310, comma 3», aggiungere le seguenti: «e salvo eccezionali esigenze cautelari specificatamente motivate, non può essere rinnovata».*

---

**15.0.1**

STEFANI, BITONCI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 15-bis.**

1. All'articolo 311 del codice di procedura penale è aggiunto il comma 6: "Nel caso l'ordinanza di cui al comma precedente abbia perso di efficacia per i motivi indicati nel medesimo comma, il primo Presidente della Corte di Cassazione cura che gli atti siano inviati al Consiglio Superiore della Magistratura, ai sensi della normativa vigente, ai fini dell'esperimento dell'azione disciplinare"».

---

**15.0.2**

CALIENDO, BARANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 15-bis.**

*(Modifiche al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109)*

1. Al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera "q)" è inserita la seguente: "q-bis) la mancata osservanza dei termini previsti dagli articoli 309, comma 10, e 311, comma 5-bis, del codice di procedura penale;"

b) all'articolo 12, comma 1, lettera e), dopo le parole "ed f)" sono inserite le seguenti: "e q-bis)".

---

**15.0.3**

DE CRISTOFARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 15-bis.**

*(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354)*

1. All'articolo 21-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica dell'articolo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o al figlio affetto da *handicap* in situazione di gravità";

b) al comma 1, dopo le parole: "anche non convivente," sono inserite le seguenti: "ovvero nel caso in cui il figlio sia affetto da *handicap* in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge n. 104 del 1992.";

c) al comma 1, dopo le parole: "a visitare l'infermo", sono inserite le seguenti: "o il figlio affetto da *handicap* grave";

d) al comma 2, dopo le parole: "anche se con lei non convivente," sono inserite le seguenti: "o di figlio affetto da *handicap* in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge n. 104 del 1992,".

---

## AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)

Martedì 4 febbraio 2014

**Plenaria**

**29<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
CASINI

*Interviene il vice ministro degli affari esteri Marta Dassù.*

*La seduta inizia alle ore 13,45.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1241) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla lotta ai reati gravi, in particolare contro il terrorismo e la criminalità organizzata, fatto a Roma l'8 maggio 2012***  
(Esame e rinvio)

Il relatore AMORUSO (*FI-PdL XVII*) espone il contenuto del disegno di legge in esame, che stabilisce l'impegno dei due Paesi a rafforzare la collaborazione e il reciproco scambio di informazioni, in funzione di prevenzione e di contrasto del terrorismo e della criminalità organizzata. Sottolinea che il testo dell'Accordo riprende nel suo contenuto altre intese di medesimo oggetto, recentemente esaminate dalla Commissione. Ricorda che l'Accordo indica le procedure per l'attivazione delle richieste di assistenza reciproca tra i due Stati stabilendo i limiti di utilizzo delle informazioni e dei documenti.

Il presidente CASINI dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore TONINI (*PD*) sottolinea l'utilità di tutte le forme di collaborazione con la Turchia, anche nella prospettiva di una sua eventuale adesione all'Unione europea, che costituisce un elemento fondante della politica estera italiana.

Il vice ministro Marta DASSÙ sottolinea l'importanza dell'Accordo in discussione, che si inserisce in una politica di collaborazione con la Turchia particolarmente utile nel settore del contrasto alla criminalità, con particolare riferimento al controllo dei flussi migratori irregolari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1242) Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 2) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con Allegato, fatto a Roma il 22 giugno 2011**

(Esame e rinvio)

Il relatore TRONTI (*PD*) evidenzia che il Protocollo in esame è finalizzato a fornire un quadro di certezza giuridica in relazione alla sede di uno degli istituti universitari più importanti presenti in Italia. Ricorda che il progetto di creare un centro di formazione universitaria europea risale alla metà degli anni cinquanta e che la presenza in Italia dell'Istituto universitario europeo rappresenta un motivo di grande prestigio per l'Italia. Osserva che il Protocollo prevede l'estensione delle regole sulla applicabilità delle normative italiane ai nuovi immobili acquisiti dall'Istituto, pone a carico dell'Italia i costi di manutenzione degli immobili e conferisce al Presidente dell'Istituto i privilegi e le immunità diplomatiche.

Il vice ministro Marta DASSÙ rileva l'importanza della presenza in Italia di un organismo internazionale di tale prestigio, che ha formato un gran numero di ricercatori europei e italiani. Evidenzia la necessità di utilizzare al meglio le potenzialità dell'Istituto anche nel campo della formazione, in particolare del personale addetto al Servizio europeo di azione esterna.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

**Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria alla Repubblica tunisina (n. COM (2013) 860 definitivo)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà, e rinvio)

Il relatore AMORUSO (*FI-PdL XVII*) rileva che il documento in esame trae origine da una richiesta di aiuto economico avanzata nell'agosto del 2013 dal Governo tunisino. Ricorda che l'assistenza macrofinanziaria è uno strumento concepito sia per i Paesi candidati all'adesione, sia per i Paesi inclusi nella Politica europea di vicinato, a integrazione dei programmi del Fondo monetario internazionale. Evidenzia che l'assistenza che si propone di concedere intende sostenere lo sforzo di risana-



mento del bilancio tunisino, incoraggiando le iniziative previste dal Piano d'azione Unione europea-Tunisia. Osserva che la misura in esame ha il pregio di sostenere attivamente il processo di consolidamento democratico in atto in Tunisia, rispetto ad un quadro regionale molto più complesso e problematico. Rileva che la misura giunge all'esame della Commissione in coincidenza con l'approvazione della nuova Costituzione tunisina, salutata da tutti gli osservatori come un risultato di estrema importanza, sia per il contenuto del testo sia per la grande maggioranza con cui è stata approvata. A tal proposito informa la Commissione di essere stato invitato, come Presidente dell'Assemblea parlamentare del Mediterraneo, a presenziare alla cerimonia di firma del nuovo testo costituzionale, prevista a Tunisi per il prossimo 7 febbraio.

Il vice ministro Marta DASSÙ sottolinea l'importanza del provvedimento in esame, anche per le modalità di concessione degli aiuti, che non perseguono finalità meramente assistenziali, ma intendono favorire piuttosto la crescita economica locale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

#### **Programma di lavoro della Commissione per il 2014 (COM (2013) 739 definitivo) (n. 7)**

(Osservazioni alla 14<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore TONINI (*PD*) rileva che l'atto in esame contiene la comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni sul Programma di lavoro per il 2014. Ricorda che tale atto è assegnato in via principale alla Commissione per le politiche dell'Unione europea, mentre la Commissione affari esteri può formulare eventuali osservazioni. Rileva che l'atto, pur costituendo un utile strumento di lavoro, perché sintetizza tutte le principali questioni in discussione in sede europea, costituisce un documento di carattere essenzialmente burocratico. Il testo descrive infatti i principali profili problematici nei diversi settori di azione dell'Unione europea, senza però prospettare alcun cambio di indirizzo nella *governance* economica comune. Mancano infatti le indicazioni sugli strumenti con i quali operare una svolta che favorisca la crescita dell'economia e la riduzione della disoccupazione. Ricorda che per quanto riguarda le priorità del 2014 il programma evidenzia quattro comparti principali: unione economica e monetaria, crescita sostenibile, giustizia e sicurezza, azione esterna. Su questo ultimo aspetto, di particolare interesse per la Commissione, il documento evidenzia un impegno a proseguire il processo di allargamento dell'Unione verso i Balcani occidentali e la Turchia, oltre alla ripresa dei negoziati di associazione con Ucraina, Moldova e Georgia.

Conclude sottolineando la necessità di un forte impulso di carattere politico per dare nuovo slancio al processo di costruzione europea.

Il presidente CASINI dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore MINZOLINI (*FI-PdL XVII*) sottolinea le carenze del documento, soprattutto sul versante delle politiche di crescita. Propone la formulazione di osservazioni di carattere problematico, che possano raccogliere il consenso più ampio possibile, anche per evitare che le critiche siano espresse solo in funzione anti-europea.

Il vice ministro Marta DASSÙ invita a considerare il documento per la sua natura di strumento di lavoro, che contiene una serie di priorità, in parte affidate alle istituzioni che saranno costituite dopo le elezioni europee. Sollecita l'attenzione per le significative misure prospettate nel documento, alcune delle quali di iniziativa italiana. Rileva che in questa particolare fase del processo di integrazione europea, una svolta politica potrebbe giungere più facilmente dal Consiglio europeo, piuttosto che da una Commissione prossima alla scadenza.

Il relatore TONINI (*PD*) rileva che alla Commissione europea, il cui ruolo è stato ridimensionato dal Trattato di Lisbona, spetta comunque una funzione di stimolo, che in passato è stata esercitata spesso con grande efficacia. Rileva che le istituzioni intergovernative possono fornire con molta difficoltà soluzioni a problematiche comuni.

Il vice ministro Marta DASSÙ sottolinea l'importanza del prossimo semestre di presidenza italiano dell'Unione europea e l'opportunità che il Programma di lavoro della Commissione costituisca una base per politiche efficaci, in grado di bloccare le derive di carattere populista che si diffondono nei sistemi politici europei.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,35.*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 6**

*Presidenza del Presidente*  
CASINI

*Orario: dalle ore 14,35 alle ore 14,55*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

Martedì 4 febbraio 2014

**Plenaria****157<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*  
**AZZOLLINI***Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.**La seduta inizia alle ore 10,30.**IN SEDE CONSULTIVA*

**(1058-A) Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Causi ed altri; Zanetti; Capezzone ed altri; Migliore ed altri

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con presupposti e osservazioni, in parte contrario sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Il relatore SANGALLI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea. Per quanto di competenza, in relazione al testo, ritiene debba essere riconfermato il parere già reso alla Commissione di merito ad eccezione delle lettere *v*) (in relazione alla quale è stata recepita la condizione posta ai sensi dell'articolo 81 da questa Commissione) e *ff*), modificata al fine di superare il parere contrario ai sensi della medesima norma costituzionale.

Il PRESIDENTE dichiara di condividere le valutazioni del relatore.

Il relatore SANGALLI (*PD*) propone, quindi, l'espressione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e preso atto che in merito all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), relativo all'individuazione di "specifici

incentivi" per i comuni che svolgono attività di accertamento volte all'individuazione e al classamento degli immobili non censiti, si rappresenta che tali agevolazioni saranno concretamente definibili solo in sede di adozione dei relativi decreti delegati e, comunque, nel rispetto del limite degli stanziamenti per la riforma catastale previsti dall'articolo 1, comma 286, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014); l'articolo 2, comma 1, lettera m), riguardante le unità immobiliari di interesse storico o artistico, non determina agevolazioni finanziarie, ma solo modalità di correzione tecnica degli esiti di funzioni statistiche; l'articolo 2, comma 3, lettera o), è rivolto a fronteggiare eventuali modifiche nella distribuzione territoriale del gettito e, comunque, deve essere coordinato con la previsione di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b); l'articolo 16, comma 1, garantisce la copertura finanziaria dei decreti di attuazione della delega, poiché stabilisce che, nell'eventualità in cui i predetti decreti contengano norme che producano nuovi o maggiori oneri, questi devono trovare copertura nell'ambito dei medesimi provvedimenti, ovvero devono essere emanati solo successivamente alla data di entrata in vigore di un provvedimento legislativo che stanzi le occorrenti risorse finanziarie; esprime, per quanto di propria competenza, parere di semplice contrarietà, limitatamente alle seguenti disposizioni: sull'articolo 14, comma 2, lettera v), nel presupposto che il decreto legislativo di attuazione della delega rechi con precisione non soltanto la copertura del fondo ivi indicato, ma anche i criteri con i quali esso sarà ripartito; sull'articolo 14, comma 2, lettera ff), nel presupposto che la Lega ippica italiana non rappresenti una riedizione degli enti precedentemente soppressi (Unire e Assi) di gestione delle scommesse ippiche, riguardo ai quali il bilancio dello Stato si è accollato i debiti e il personale e nell'ulteriore presupposto che i finanziamenti transitori a carico del bilancio dello Stato finalizzati al settore ippico cessino definitivamente nell'anno 2017 mediante puntuali norme da inserire nel decreto legislativo di attuazione della delega.

Sulla parte restante del provvedimento, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo nel presupposto che: la previsione dell'articolo 1, comma 1, lettera d), sulla tendenziale generalizzazione del meccanismo della compensazione tra crediti e debiti del contribuente risulti compatibile con la clausola di invarianza finanziaria contenuta nell'articolo 16, comma 1; con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera c), l'incentivazione di ulteriori sistemi di restituzione grafica delle mappe catastali rivesta natura ordinamentale-amministrativa, e non di natura finanziaria, senza impatti sul bilancio dello Stato; la previsione di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), risulti compatibile con lo stanziamento di risorse per la riforma del catasto disposto dall'articolo 1, comma 286, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014); con riferimento all'articolo 2, comma 3, lettera l), il criterio dell'invarianza di gettito sia conciliato, in sede attuativa, con quello dell'invarianza di oneri e che, inoltre, sia assicurata la coerenza complessiva dei decreti attuativi con il nuovo sistema di tassazione degli immobili delineato dalla legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014); l'articolo 4, comma 2, penultimo periodo – inerente alla

razionalizzazione e alla stabilizzazione della destinazione del cinque per mille dell'Irpef – e l'articolo 4, comma 2, ultimo periodo – inerente alla razionalizzazione e alla riforma dell'istituto dell'otto per mille dell'Irpef – si riferiscano a tali istituti in sé considerati, senza automatismi nella devoluzione del gettito ai soggetti beneficiari; i decreti attuativi dell'articolo 6, comma 5, in tema di ampliamento dell'ambito applicativo dell'istituto della rateizzazione dei debiti tributari, siano provvisti della necessaria copertura finanziaria; sia considerato vincolo ineliminabile il rispetto, da parte di ogni singolo decreto legislativo, del principio di copertura finanziaria;

e con le seguenti osservazioni: relativamente all'articolo 2, comma 3, lettera *e*), in materia di esercizio delle funzioni catastali, sussiste la possibilità, pur in presenza di una specifica clausola di neutralità finanziaria, che la riorganizzazione delle strutture amministrative possa determinare oneri imprevisi; con riferimento all'articolo 2, comma 3, lettere *p*) e *q*), sarà necessario che i relativi decreti di attuazione constino di una congrua copertura finanziaria; l'articolo 4, comma 2, penultimo periodo – inerente alla razionalizzazione e alla stabilizzazione della destinazione del cinque per mille dell'Irpef – e l'articolo 4, comma 2, ultimo periodo – inerente alla razionalizzazione e alla riforma dell'istituto dell'otto per mille dell'Irpef – recano criteri direttivi eccessivamente generici; con riguardo all'articolo 9, comma 1, lettera *b*), si rappresenta il rischio che la subordinazione dell'efficacia degli atti di accertamento e liquidazione all'esaurimento del contraddittorio possa comportare l'invalidazione degli atti pregressi, senza considerare, altresì, il possibile insorgere di contenziosi sui procedimenti anteriori all'entrata in vigore del provvedimento in esame; non appare evidente la portata finanziaria dell'articolo 10, comma 1, lettera *b*), nn. 1), 5) e 6), in tema di funzionalità della giurisdizione tributaria; non è possibile apprezzare la portata finanziaria dell'articolo 10, comma 1, lettera *c*), n. 2) sulla definizione agevolata dei crediti già avviati alla riscossione coattiva, e n. 4), sul riassetto organizzativo di Equitalia S.p.a.; non appaiono chiare, in merito all'articolo 10, comma 1, lettera *c*), n. 5), le modalità attraverso cui una delega statale possa rafforzare le strutture e le competenze specialistiche utili ad accrescere le capacità complessive di gestione dei tributi di interesse degli enti locali; in merito all'articolo 10, comma 1, lettera *e*), si segnala che ulteriori limitazioni alla pignorabilità dei beni potrebbero rivelarsi suscettibili di compromettere la possibilità di un integrale recupero del credito erariale; pur tenuto conto dei vincoli disposti dall'articolo 16, comma 1, si rileva tuttavia come gli articoli 12, 13 e 15 rechino principi e criteri direttivi di portata generica, i cui effetti finanziari non risultano pienamente evidenti; relativamente all'articolo 16, comma 2, si rileva che l'espressione "pressione tributaria sui contribuenti" deve essere intesa come riferita al carico fiscale gravante sul singolo contribuente».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e risulta approvata.

Il relatore SANGALLI (*PD*), in relazione agli emendamenti trasmessi, segnala che comportano maggiori oneri le proposte 1.16, 2.7, 2.11 e 2.201 di identico contenuto, 2.12, 2.15, 2.203, 4.207, 4.210, 4.211, 4.212, 6.2, 6.0.200, 7.6, 7.201, 8.201, 9.4, 9.200, 9.7, 10.9, 10.13, 10.16, 11.10, 12.2, 12.6, 12.7, 13.200, 13.201, 14.1, 14.19, 14.20 e 16.0.200 (in quanto incompatibile con la legge di contabilità). Occorre acquisire una relazione tecnica, ai fini di una valutazione dei possibili effetti onerosi, in ordine agli emendamenti 4.209 e 6.201. Occorre infine, a suo parere, valutare, in ordine ai possibili effetti onerosi e alla compatibilità con la clausola di invarianza degli oneri di cui all'articolo 16, le proposte 2.14, 3.12, 7.200, 8.202, 9.2, 9.201, 9.6, 11.2, 11.0.1, 12.1, 12.4, 12.201, 13.2, 13.5, 13.7, 14.200, 14.202 (rispetto alla quale può essere espressa la stessa valutazione, di contrarietà semplice con presupposti, già espressa sul testo approvato dalla Commissione), 14.9 e 15.6. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il PRESIDENTE dichiara di condividere l'opinione espressa dal relatore Sangalli sulle proposte recanti maggiori oneri e su quelle che richiederebbero la redazione di una relazione tecnica positivamente verificata ai fini di una favorevole valutazione della Commissione.

La senatrice LEZZI (*M5S*) chiede chiarimenti sulla valutazione di onerosità dell'emendamento 2.201.

Il PRESIDENTE osserva che l'emendamento in questione rischia di far venire meno uno strumento di regolarizzazione degli immobili e di intaccare il gettito derivante dalle imposte sulla proprietà immobiliare.

Il senatore Luigi MARINO (*PI*) dichiara il proprio dissenso rispetto a valutazioni di contrarietà ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione su proposte che introducano novità al sistema fiscale, dal momento che la riforma possiede un proprio bilanciamento che il Governo salvaguarderà in sede di adozione dei decreti legislativi attuativi.

Il PRESIDENTE fa osservare che il disegno di legge delega si basa su un proprio equilibrio finanziario interno, e che dunque ogni innovazione introdotta al testo deve essere finanziariamente neutra ovvero adeguatamente coperta.

La senatrice LEZZI (*M5S*), prendendo la parola sull'emendamento 9.6, osserva come la Commissione non possa esprimersi negativamente sulle proposte che autorizzano un maggior uso del contante nei pagamenti a meno che non vi siano effetti finanziari positivi accertati in relazione alle norme restrittive attualmente vigenti.

Il vice ministro CASERO sottolinea che una statistica disaggregata degli effetti di ciascuna norma sul gettito non è realizzabile, dal momento

che le dinamiche delle entrate sono influenzate da numerosi fattori e non è agevole interpretare l'andamento delle transazioni commerciali con riferimento alle singole disposizioni che compongono il quadro giuridico.

Il PRESIDENTE conviene che, a prescindere dalle diverse posizioni nel merito che ciascuno possa avere sulle limitazioni ai pagamenti in contanti, non può esservi dubbio che la legislazione che le ha introdotti e le leggi di bilancio successive si basano sugli effetti finanziari positivi derivanti da un maggiore controllo della circolazione del contante.

La senatrice LEZZI (M5S) dichiara il proprio favore ad un parere positivo sull'emendamento 11.2, considerato che l'attuale disegno di legge ha carattere di delega, e che il Governo potrà pertanto modulare i decreti legislativi di attuazione in relazione alle esigenze di compensazione finanziaria.

Il PRESIDENTE ricorda che la legge delega deve basarsi su un complessivo equilibrio finanziario e che sui decreti legislativi di attuazione non vi è la possibilità di esercitare un controllo di coerenza con i vincoli posti dall'articolo 81 della Costituzione e dalle norme di contabilità pubblica.

Alla luce del dibattito intervenuto, il relatore SANGALLI (PD) propone un parere così formulato: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.16, 2.7, 2.11, 2.14, 2.201, 2.12, 2.15, 2.203, 3.12, 4.207, 4.209, 4.210, 4.211, 4.212, 6.2, 6.201, 6.0.200, 7.6, 7.200, 7.201, 8.201, 9.4, 9.6, 9.200, 9.7, 10.9, 10.13, 10.16, 11.2, 11.10, 11.0.1, 12.1, 12.2, 12.4, 12.6, 12.7, 12.201, 13.200, 13.201, 14.1, 14.19, 14.20 e 16.0.200.

Il parere è di semplice contrarietà sulla proposta 9.3. Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti, fatta eccezione per le proposte emendative 13.2, 13.5, 13.7, 14.200, 14.202, 14.9 e 15.6, il cui esame resta sospeso».

Posta ai voti, la proposta di parere risulta approvata.

#### *INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO*

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno delle sedute già convocate è integrato con l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 1166, recante la ratifica dell'accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino sulla cooperazione contro la criminalità.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 11.*



**Plenaria****158<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
AZZOLLINI

*Intervengono il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Legnini.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1058) Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Causi ed altri; Zanetti; Capezzone ed altri; Migliore ed altri

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario con presupposto)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella seduta antimeridiana era rimasto in sospeso l'esame di alcuni emendamenti riferiti agli articoli 13 e seguenti.

Al riguardo, reputa evidente il carattere oneroso delle proposte 13.2, 13.5 e 13.7.

Su quest'ultimo emendamento interviene la senatrice COMAROLI (*LN-Aut*), per chiedere delucidazioni in merito ai profili di onerosità.

Il PRESIDENTE, dopo aver fornito i chiarimenti richiesti, sottolinea, altresì, i profili di onerosità delle proposte 14.200, 14.9 e 15.6, il quale ultimo presenta, tra l'altro, aspetti di possibile difformità con la normativa europea. Per quanto riguarda, invece, l'emendamento 14.202, riproduttivo dell'articolo 14, comma 2, lettera v), del disegno di legge, propone di formulare, analogamente al testo, un parere di semplice contrarietà, nel presupposto che il decreto di attuazione rechi i criteri di ripartizione del fondo per il contrasto alla ludopatia.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore SANGALLI (*PD*) propone, quindi, un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione

economica, bilancio, esaminati i restanti emendamenti trasmessi dall'Assemblea, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 13.2, 13.5, 13.7, 14.200, 14.9 e 15.6.

Sull'emendamento 14.202 il parere è di semplice contrarietà, nel presupposto che il decreto legislativo di attuazione della delega rechi con precisione non soltanto la copertura del fondo ivi indicato, ma anche i criteri in base ai quali esso sarà ripartito.«

La Commissione approva.

**(1213) Conversione in legge del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, recante abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democrazia dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame del testo, sospeso nella seduta antimeridiana del 29 gennaio.

Il relatore SCAVONE (*GAL*) propone, per quanto concerne il testo, un parere di nulla osta, anche in ordine ai profili problematici riguardanti l'articolo 11, comma 3, sui corsi di formazione politica, e l'articolo 16, sulla cassa integrazione e sui contratti di solidarietà per i dipendenti dei partiti. In particolare, giustifica la valutazione di nulla osta, alla luce del fatto che le risorse destinate dalle norme in questione sono congegnate secondo il meccanismo del tetto di spesa.

La senatrice LEZZI (*M5S*) chiede al Governo di chiarire le modalità di funzionamento dell'articolo 11, commi 10 e 11, recanti, rispettivamente, la clausola di salvaguardia e la clausola di monitoraggio dell'articolo 11 medesimo, relativo alle detrazioni per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti.

Il sottosegretario LEGNINI illustra le modalità di funzionamento dell'istituto della detrazione fiscale e del due per mille Irpef, precisando che l'erogazione ai partiti sarà effettuata a consuntivo, una volta accertate le risorse derivanti dall'opzione sulla destinazione volontaria del due per mille dell'Irpef prevista dall'articolo 12.

La senatrice LEZZI (*M5S*), nel ritenere chiaro il funzionamento dell'istituto del due per mille, ribadisce una profonda perplessità sulle conseguenze delle detrazioni per le erogazioni liberali ai partiti, in quanto non risultano chiari gli effetti connessi all'eventuale sfondamento del tetto di spesa, che potrebbe riverberarsi o in un'impossibilità per il contribuente di servirsi dell'istituto della detrazione d'imposta, ovvero in un ammanco per le finanze pubbliche.

Il vice ministro CASERO osserva come il problema sollevato dalla senatrice Lezzi sulle conseguenze derivanti dall'utilizzo delle detrazioni d'imposta riguardi tutte le tipologie di detrazioni fiscali e non solo quella in esame.

Il senatore MILO (*GAL*) evidenzia come il rischio che venga sfondato il tetto di spesa sia estremamente ridotto, posto, peraltro, che i contribuenti che effettueranno erogazioni liberali in favore dei partiti saranno presumibilmente quelli a più alto reddito, per i quali la detrazione d'imposta è ridotta al 26 per cento, in luogo del 37 per cento.

Il PRESIDENTE rileva che la proposta di parere avanzata dal Relatore risulta valida, considerato che il meccanismo di cui agli articoli 11 e 12 è costruito, di fatto, come un tetto di spesa. Peraltro, la clausola di monitoraggio di cui all'articolo 11, comma 11, prevede, di fatto, una sorta di compensazione tra le risorse poste a copertura dell'istituto della detrazione fiscale e quelle utilizzate per far fronte alla destinazione del due per mille. Ovviamente, ricade su questa Commissione l'onere di verificare periodicamente, una volta entrata in vigore la legge di conversione del decreto, la funzionalità del meccanismo di monitoraggio, anche al fine di prevenire il rischio che alcuni contribuenti non riescano ad avvalersi delle detrazioni fiscali. Infine, invita il Governo a valutare, nel corso dell'esame parlamentare del provvedimento, l'affinamento delle disposizioni in esame, precisandone la natura di tetto di spesa, secondo il modello del cinque per mille Irpef.

La senatrice LANZILLOTTA (*SCpI*) auspica che, in sede di esame parlamentare, questi aspetti del decreto vengano corretti nel senso indicato dal Presidente.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore SCAVONE (*GAL*) illustra una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta anche in ordine ai profili relativi all'articolo 11, comma 3, concernente i corsi di formazione politica, e all'articolo 16, relativo alla cassa integrazione straordinaria nonché ai contratti di solidarietà per i dipendenti dei partiti politici, posto che le risorse destinate alle norme in questione sono disciplinate come tetto di spesa.»

La senatrice LEZZI (*M5S*) dichiara il voto contrario del proprio Gruppo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

Il relatore SCAVONE (*GAL*) illustra, quindi, gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, occorre acquisire chiarimenti dal Governo, in ordine alla legislazione vigente e ai possibili effetti sull'entrata in merito alla proposta 1.1 riguardo al comma 44, mentre in relazione al comma 49 occorrerebbe acquisire chiarimenti in ordine alla effettiva portata della norma. Occorre acquisire una relazione tecnica sulla proposta 1.0.1 al fine di poterne valutare gli effetti finanziari posto che la norma di copertura di cui all'articolo 1-*septies* non appare del tutto congrua. Non vi sono osservazioni sui restati emendamenti riferiti all'articolo 1. Altresì non vi sono osservazioni in relazione alle proposte di modifica riferite agli articoli 2 e 3 ad eccezione della proposta 3.0.1 che comporta maggiori oneri limitatamente al comma 5. Non vi sono osservazioni in ordine alle proposte di modifica relative agli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 10 occorre acquisire chiarimenti in relazione alla portata dell'emendamento 10.3. In ordine alle proposte 10.27 e 10.29 segnala che la copertura finanziaria è ultronea trattandosi di tetto di spesa. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti a tale articolo. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 11 occorre valutare la proposta 11.2, che appare tale da produrre spese che potrebbero superare ampiamente il limite previsto dal decreto-legge in esame; analoga considerazione vale per la proposta 11.10. Occorre altresì valutare le proposte 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.22 che, pur abbassando la percentuale della detrazione prevista dal testo dell'articolo, estendono tuttavia tali detrazioni anche a donazioni di minore entità. In relazione alla proposta 11.8, occorre valutare la correttezza del calcolo relativo alle rimodulazioni dell'onere di cui al comma 9, in relazione al quale si chiede un chiarimento dal Governo. Occorre poi valutare la proposta 11.17, che sembra allargare la platea dei beneficiari, peraltro non quantificati in relazione tecnica, in ordine ai corsi di formazione politica. Comportano maggiori oneri le proposte 11.19, 11.29 e 11.29 (testo 2) e 11.0.1, mentre occorre acquisire una relazione tecnica ai fini della valutazione della proposta 11.0.4. Non vi sono osservazione sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 11. Occorre invece valutare l'emendamento 11.19 (testo 2). In relazione alle proposte riferite all'articolo 12, occorre valutare gli emendamenti 12.1 e 12.2 che, sopprimendo l'intero articolo, fanno venir meno la clausola di salvaguardia in relazione, possibile superamento del limite di spesa relativo ai benefici previsti dall'articolo 11. L'emendamento 12.5 deve essere reso compatibile con le norme prevista dalla legge di contabilità. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti all'articolo 12 né su quelli relativi all'articolo 13. In relazione alle proposte di modifica all'articolo 14, occorre valutare l'emendamento 14.1 che abroga la norma relativa alle garanzie patrimoniali che devono prestare i partiti politici a fronte dei loro impegni di carattere finanziario. Occorre altresì valutare la proposta 14.5, limitatamente al comma 5-*bis*, in ordine al rispetto delle norme previste dalla legge di contabilità. Vanno valutati, poi, gli effetti finanziari dell'emendamento 14.6 (testo 2), che sembra

estendere l'ambito applicativo del provvedimento, facendo venir meno la limitazione alle elezioni antecedenti all'entrata in vigore del decreto. Comporta maggiori oneri l'emendamento 14.8. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti relativi all'articolo in questione. In relazione alle proposte di modifica riferite all'articolo 16, comportano maggiori oneri gli emendamenti 16.2 e 16.2 (testo 2) mentre occorre valutare, per i possibili profili onerosi, l'emendamento 16.3. Infine, occorre valutare i possibili profili onerosi connessi alla proposta 18.1. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il PRESIDENTE, nell'attesa di acquisire dal Governo i chiarimenti necessari, rinvia il seguito dell'esame delle proposte emendative.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*(1275) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)*

Il relatore DEL BARBA (PD), nell'illustrare il disegno di legge in titolo, premette che non risulta depositata la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009. Per i profili di competenza, con riferimento all'articolo 1, relativamente agli ulteriori terreni da sottoporre a indagine, secondo quanto disposto dai commi 5 e 6, andrebbero fornite maggiori informazioni circa l'entità degli oneri derivanti dall'incremento delle indagini in esame, al fine di valutare la congruità delle risorse aggiuntive previste, nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, per 1 milione di euro, di cui al comma 6 dell'articolo 2. Con riferimento alla revoca per le amministrazioni statali del divieto di acquisto e noleggio di autovetture di servizio, previsto dal comma 6-*quater*, andrebbe chiarito con quali risorse disponibili a legislazione vigente si farà fronte all'acquisto e noleggio di autovetture e quali modalità saranno adottate per verificare la corretta ed esclusiva finalizzazione della spesa all'attività ispettiva e di controllo. In relazione all'articolo 2, segnala che la previsione del comma 4, di un programma straordinario di interventi urgenti non, risulta corredata da ulteriori informazioni circa le attività che caratterizzeranno tale programma, il presumibile onere e l'entità delle risorse necessarie e disponibili. Sul punto sono possibili criticità finanziarie, in assenza sia di una esatta quantificazione dell'onere derivante dalle attività volte in esecuzione del programma straordinario, sia per la mancanza di una compiuta conoscenza delle risorse destinate a copertura che sono previste dal comma 5 nel limite delle risorse che si renderanno disponibili a seguito della riprogrammazione del Piano di azione coesione della regione Campania e di altri fondi strutturali europei. Per quanto riguarda le attività di prevenzione e controllo dello stato di salute della po-

polazione da parte delle regioni Campania e Puglia, di cui ai commi 4-*quater* e 4-*quinqies*, occorre evidenziare che le risorse utilizzate a copertura, e relative a una quota del Fondo sanitario nazionale, presumibilmente sono già destinate ad altre finalità a legislazione vigente, per cui appare problematica la presenza di disponibilità non utilizzate sul predetto Fondo, considerando che il medesimo risulta strutturalmente sottofinanziato, anche alla luce della presenza di *deficit* sanitari in diverse regioni. In merito all'utilizzo di una quota parte del fondo unico di giustizia per la realizzazione di interventi prioritari di messa in sicurezza e di bonifica della regione Campania, prevista dal comma 5-*bis*, occorre osservare che le risorse sono molto aleatorie e determinabili solo a consuntivo; per contro, gli interventi cui le citate risorse sono destinate, non sono oggetto di una quantificazione dell'onere. Di conseguenza, potrebbero essere avviati interventi di bonifica, utilizzando flussi di risorse da confisca dall'incerto andamento nel tempo. Inoltre, la norma prevede il finanziamento degli interventi fino alla conclusione degli stessi, senza quindi che sia stabilita una data entro cui circoscrivere l'onere e la relativa copertura finanziaria. Con riferimento alla copertura finanziaria recata dal comma 6, in particolare alla copertura a valere, per 1 milione di euro, sulle risorse europee disponibili nell'ambito del programma di sviluppo rurale Campania 2007/2013 finalizzate all'assistenza tecnica, è da osservare che tali risorse sono destinate a finanziare interventi di assistenza tecnica a favore delle autorità del medesimo programma e non potrebbero essere distolte da tale finalità per finanziare indagini tecniche per la mappatura dei terreni; andrebbero inoltre acquisite rassicurazioni dal Governo circa la disponibilità di tali risorse aggiuntive. Con riferimento all'articolo 3, relativamente all'utilizzo delle risorse, destinate dalla legge di stabilità 2014 all'operazione così detta «Strade sicure», per l'impiego di un contingente militare in Campania, andrebbe chiarito se l'utilizzo di tali risorse non pregiudichi gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse. Inoltre, al fine di valutare la congruità delle risorse destinate all'utilizzo del personale militare delle Forze armate, andrebbe fornita una quantificazione dell'onere, atteso che la norma espressamente prevede l'attribuzione a quel personale di una indennità aggiuntiva onnicomprensiva. Per i restanti profili di competenza, occorre rinviare alla Nota n. 32/2014 del Servizio del bilancio.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) rileva che la mancanza della relazione tecnica aggiornata in base alle modifiche approvate dalla Camera dei deputati renderebbe inopportuno proseguire l'esame del provvedimento.

Il PRESIDENTE, nell'osservare che la disponibilità della relazione tecnica «di passaggio» non costituisce condizione di procedibilità, invita comunque il Governo a trasmettere tempestivamente tale documento.

Il senatore MILO (*GAL*) ritiene che l'assenza della relazione tecnica aggiornata e le incongruità nella copertura, peraltro a valere sui fondi eu-

ropei per la regione Campania, dovrebbero indurre la Commissione a non approfondire l'esame, limitandosi ad esprimere un parere contrario. Inoltre, stigmatizza il fatto che il decreto è stato trasmesso dalla Camera dei deputati a pochi giorni dal termine di decadenza.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*), ferme restando le rilevanti perplessità sul merito del decreto, ritiene che le criticità evidenziate dal Relatore siano tali da dover formulare un parere contrario.

Il senatore SANTINI (*PD*), nel rilevare che i tempi limitati a disposizione e l'elevato numero di decreti-legge all'esame del Senato rendono difficile svolgere un esame approfondito, reputa comunque opportuno che la Commissione esamini in tempi brevi il provvedimento, risolvendo, con la collaborazione del Governo, le criticità di carattere finanziario, evidenziate dal Relatore.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) osserva che, oltre ai rilievi critici sollevati dal Relatore, va considerato che la natura dei programmi finanziati dal provvedimento in esame non risulta affatto chiara.

Il PRESIDENTE invita il Governo a produrre una relazione tecnica aggiornata che chiarisca i profili critici indicati dal relatore, tenendo conto che, peraltro, in alcuni casi gli oneri derivanti dalle norme risultano contenuti, trattandosi di pochi milioni di euro a valere su fondi la cui portata è assai più elevata.

Il senatore MILO (*GAL*) osserva che l'approvazione senza i dovuti accertamenti di un tale provvedimento rischia di rendere chi vi concorre connivente con operazioni la cui finalità risulta del tutto ignota.

Il senatore SANTINI (*PD*) respinge senz'altro ogni accusa di connivenza, invitando il senatore Milo ad evitare il ricorso a espressioni così gravi.

Il senatore VERDUCCI (*PD*), pur nella consapevolezza la Commissione è competente esclusivamente sui profili finanziari, ricorda che il decreto è finalizzato a risolvere questioni di estrema urgenza per le popolazioni interessate, affrontando problemi da troppo tempo lasciati insoluti.

Il PRESIDENTE, nell'invitare tutti i senatori a limitarsi a considerazioni di esclusivo carattere finanziario, posto che le questioni di merito esulano dalla competenza della Commissione bilancio, ribadisce l'invito, rivolto al Governo, a presentare l'aggiornamento della relazione tecnica, avvertendo che il seguito dell'esame del provvedimento avrà luogo in un'apposita seduta notturna, al termine dei lavori dell'Assemblea.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è convocata alle ore 20,30, e comunque al termine della seduta pomeridiana dell'Assemblea, con il medesimo ordine del giorno.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

**Plenaria****159<sup>a</sup> Seduta (notturna)**

*Presidenza del Presidente*  
AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Cirillo.*

*La seduta inizia alle ore 20,40.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

(1275) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate*, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Rinvio del seguito dell'esame del testo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame del testo, sospeso nella seduta pomeridiana.

Il presidente AZZOLLINI avverte che non è ancora pervenuta la relazione tecnica aggiornata prevista dall'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità.

Pertanto, nel sollecitare il Governo a produrre il documento, ritiene inevitabile rinviare l'esame del provvedimento alla seduta antimeridiana di domani.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.



**(1166) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Congresso di Stato della Repubblica di San Marino sulla cooperazione per la prevenzione e la repressione della criminalità, fatto a Roma il 29 febbraio 2012**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore D'ALÌ (*NCD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario aggiornare la modulazione temporale della copertura finanziaria recata dall'articolo 3.

Propone, pertanto, un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, dell'articolo 3, comma 1, con il seguente: "1. Agli oneri di cui agli articoli 2, 3, 9 e 12 dell'Accordo, valutati in euro 16.387 per l'anno 2014 e in euro 17.363 per l'anno 2015, a decorrere ad anni alterni, e al rimanente onere di cui all'articolo 12, pari a euro 1.000 per il solo anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri."»

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) chiede quale sia l'orientamento in merito ai tempi di esame in sede referente del disegno di legge n. 1215 (cossidetto «decreto enti locali»).

Il PRESIDENTE ritiene che, nella seduta di domani pomeriggio, si possa programmare l'esame del provvedimento, ferma restando la necessità di concludere l'esame dei disegni di legge in discussione in Assemblea, con particolare riferimento al disegno di legge n. 1275, in materia ambientale, e al disegno di legge n. 1213, sul finanziamento pubblico dei partiti. Peraltro, sottolinea che il ritardo nella formulazione dei pareri su questi due decreti è dovuto alla mancata trasmissione delle risposte richieste al Governo.

Il senatore SPOSETTI (*PD*) rimarca a sua volta che il ritardo della Commissione nella formulazione dei pareri è dovuto alla mancata trasmissione dei documenti richiesti al Governo.

*CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI*

Il PRESIDENTE avverte che, al termine dei lavori della Commissione, è immediatamente convocata una seduta della Sottocommissione per i pareri.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 20,55.*

**Sottocommissione per i pareri****4<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Cirillo.*

*La seduta inizia alle ore 20,55.*

**(1078) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale, fatto a Roma l'8 maggio 2012**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 dicembre 2013.

Il presidente AZZOLLINI fa presente che il Governo ha trasmesso una nota che risponde in maniera adeguata ai rilievi sollevati dal Relatore sia sull'articolo 36, in materia di procedure di arbitrato, sia sull'articolo 37, relativo alla decorrenza delle prestazioni.

Il relatore DEL BARBA (PD) propone, pertanto, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, di esprimere un parere di nulla osta.

La Sottocommissione approva.

*La seduta termina alle ore 21.*

## FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)

Martedì 4 febbraio 2014

### Plenaria

71<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
Mauro Maria MARINO

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Sergio Alfani, vice presidente vicario nazionale dell'Istituto Nazionale Tributaristi, accompagnato dal dottor Edoardo G. Boccalini e dal dottor Giuseppe Zambon; l'avvocato Patrizio Tumietto, presidente dell'Unione Nazionale delle Camere degli Avvocati Tributaristi, accompagnato dall'avvocato Bruno Lo Giudice e dall'avvocato Salvatore Cantelli.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

#### SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente Mauro Maria MARINO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

La Commissione prende atto.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Indagine conoscitiva sugli organismi della fiscalità e sul rapporto tra contribuenti e fisco: audizioni dei rappresentanti dell'Istituto Nazionale Tributaristi (INT) e dell'Unione Nazionale delle Camere degli Avvocati Tributaristi (UNCAT)**

Il presidente Mauro Maria MARINO introduce l'odierna procedura informativa, soffermandosi in particolare sul rapporto fra questa e la futura attuazione della delega fiscale; dà quindi la parola ai rappresentanti dell'INT.

Dopo un breve intervento del dottor BOCCALINI, che ricorda alcuni principi del pensiero liberale riguardanti il sistema tributario, ha la parola il dottor ZAMBON, il quale svolge una relazione, soffermandosi in primo luogo sull'attuale necessità di disporre di norme certe in materia tributaria, anche a fronte del continuo sovrapporsi di riforme di singoli segmenti dell'ordinamento tributario, come emerso nel caso della tassazione sugli immobili. Rileva quindi la vaghezza della disposizione di cui al disegno di legge di delega fiscale in relazione alla rappresentanza in contenzioso del contribuente, rispetto alla quale auspica una congrua estensione agli intermediari fiscali. Prosegue richiamando l'attenzione sull'eccessiva onerosità degli obblighi in materia di visto di conformità, per la fruizione di crediti maturati in sede Irpef, mentre in materia di contenzioso per accertamenti coinvolgenti anche la contribuzione destinata all'Inps auspica una limitazione della giurisdizione del giudice del lavoro, ritenendo la materia più propriamente di competenza delle commissioni tributarie. Si sofferma poi sul tema delle procedure di riscossione, rilevando alcuni profili critici che si traducono in aggravii ingiustificati a carico del contribuente, o comunque sembrano penalizzare il ricorso a strumenti alternativi di deflazione del contenzioso.

Il presidente Mauro Maria MARINO rileva che le questioni della rappresentanza nel processo tributario e dell'accordo con adesione saranno oggetto di approfondimento da parte della Commissione.

Il senatore MOLINARI (*M5S*) sollecita una riflessione circa i requisiti professionali idonei per l'assistenza nel processo tributario.

Il senatore SCIASCIA (*FI-PdL XVII*), a fronte dei rilievi in tema di chiarezza della legislazione tributaria, mette in evidenza l'opportunità di una riflessione anche in merito all'attuazione delle leggi da parte dell'amministrazione finanziaria.

Il senatore FORNARO (*PD*) riconosce la necessità di un approfondimento in relazione alla richiamata questione del visto di conformità.

Intervenendo in replica, il dottor ZAMBON si sofferma sull'opportunità di un'effettiva univocità dei testi normativi.

Il presidente Mauro Maria MARINO ringrazia i rappresentanti dell'Istituto Nazionale Tributaristi e li congeda.

Introduce quindi l'audizione dei rappresentanti dell'Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi.

L'avvocato TUMIETTO osserva la progressiva disapplicazione delle principali garanzie poste dallo Statuto del contribuente. Passa quindi a illustrare le difficoltà sistemiche cagionate dall'insufficiente chiarezza della legislazione tributaria e rileva criticamente gli effetti dell'eterogeneità tra il bilancio civilistico e il risultato imponibile dell'esercizio delle società. Dopo aver rimarcato la necessità del rispetto del segreto professionale in caso di verifica presso gli studi, si sofferma sulle questioni concernenti la giustizia tributaria, auspicando in particolare la creazione di una magistratura dotata di qualificazione professionale specifica, con un'organizzazione da porre alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia. Circa l'assistenza a favore del contribuente rileva le specificità dell'avvocato tributarista quale valido presidio di garanzia. Dopo aver richiamato le principali criticità nell'ambito della disciplina della riscossione, formula l'auspicio di una riforma tributaria che favorisca la collaborazione tra il contribuente e l'amministrazione.

Il senatore VACCIANO (M5S) chiede chiarimenti circa i requisiti professionali della figura abilitata all'assistenza in fase di contenzioso, oggetto di discussione nel corso dell'esame del disegno di legge di delega fiscale per i diversi e contrapposti punti di vista circa l'ampliamento dei soggetti abilitati.

L'avvocato TUMIETTO ribadisce le osservazioni precedentemente svolte in relazione alle competenze procedurali proprie dell'avvocato, rimarcandone la rilevanza specie in relazione alla componente processualistica, rispetto ad altre tipologie di professionisti.

Il presidente Mauro Maria MARINO dichiara conclusa l'audizione e comunica che i documenti acquisiti nel corso della seduta saranno pubblicati sulla pagina *web* della Commissione.

L'indagine conoscitiva è quindi rinviata.

*La seduta termina alle ore 15,55.*

## **ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

Martedì 4 febbraio 2014

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 51**

*Presidenza del Presidente*  
**MARCUCCI**

*Orario: dalle ore 14,05 alle ore 15*

*AUDIZIONI INFORMALI IN MERITO ALL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1254  
(DL AUTOMATISMI STIPENDIALI PERSONALE DELLA SCUOLA)*

**Plenaria**

**66<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MARCUCCI**

*Intervengono il ministro per gli affari regionali e le autonomie Delrio  
e i sottosegretari di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Galletti  
e Toccafondi.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

*SU UN SOPRALLUOGO NELLA CITTÀ DI VOLTERRA*

Il PRESIDENTE propone di svolgere un sopralluogo nella città di Volterra, presumibilmente il prossimo sabato, per verificare lo stato dei

danni al patrimonio registratisi in seguito alle intense precipitazioni dei giorni scorsi. Invita pertanto tutti i commissari a far pervenire in tempo utile la propria adesione a tale iniziativa.

Prende atto la Commissione.

#### PROCEDURE INFORMATIVE

##### Interrogazioni

Il sottosegretario TOCCAFONDI risponde all'interrogazione n. 3-00459 del senatore Bocchino sul pagamento delle ferie non fruita da parte di supplenti per l'anno scolastico 2012/2013, confermando la sussistenza di dubbi interpretativi in merito alle regole da applicare alla cosiddetta «monetizzazione» delle ferie non godute nel corso dell'anno scolastico da parte del personale della scuola a tempo determinato, dovuti alla successione di due interventi normativi ravvicinati nel tempo: il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (cosiddetto *spending review*) e la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per il 2013).

Precisa in particolare che l'articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 95 del 2012 ha introdotto una disciplina particolarmente rigorosa, vietando la monetizzazione delle ferie per tutti i dipendenti pubblici, compreso quindi il personale della scuola. Su questa disciplina è poi intervenuto l'articolo 1, comma 55, della citata legge n. 228 del 2012, che ha introdotto una deroga a tale divieto per il personale scolastico a tempo determinato: per questo personale, che può fruire delle ferie in un periodo più limitato, è consentita la monetizzazione limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli, di sospensione dell'attività didattica, in cui gli è consentito fruirne.

Riconosce dunque che la successione di tali interventi ha creato dubbi in merito alla disciplina applicabile nel periodo compreso tra il mese di luglio 2012, data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 95, e il 1° gennaio 2013, data dalla quale si applica la disciplina più favorevole introdotta dalla legge n. 228 del 2012. Afferma comunque che tali dubbi sono stati risolti dal Ministero dell'economia e delle finanze con la nota del 4 settembre 2013, secondo cui la deroga introdotta dalla legge n. 228 si applica dal 1° gennaio 2013 e che, pertanto, nel periodo compreso tra il 7 luglio 2012 e il 31 dicembre dello stesso anno rimane vigente il divieto di monetizzazione di cui al decreto-legge n. 95.

Chiarisce indi che le note del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 23 giugno 2013 e del 6 settembre 2013 riguardano l'assegnazione alle istituzioni scolastiche dei fondi necessari per il pagamento delle ferie non fruita, ma non forniscono istruzioni riguardo al periodo per il quale è possibile la monetizzazione, né prendono posizione sull'interpretazione delle citate disposizioni. Nega perciò che sussista alcuna contraddizione tra l'operato dei due Dicasteri, tenuto conto che la competente Direzione generale del Ministero dell'istruzione, dell'univer-

sità e della ricerca ha avuto cura di informare gli uffici territoriali e tutti i dirigenti scolastici dei chiarimenti forniti dal Ministero dell'economia.

Il senatore BOCCHINO (M5S) si dichiara insoddisfatto della risposta in quanto a suo avviso permane una confusione sull'interpretazione delle norme, che risultano tra di loro contrastanti. Rimarca infatti le differenze fra l'informativa sindacale diffusa dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel giugno 2013 e la nota del Ministero dell'economia e delle finanze del settembre 2013. Ribadisce comunque che le disposizioni limitative delle ferie valgono a partire dal 1° settembre 2013 e dunque l'intero anno scolastico 2012-2013 si pone al di fuori delle norme della cosiddetta *spending review*, con il risultato che per quel periodo le ferie vanno monetizzate. Potrebbe solo essere dubbio il pagamento del primo semestre ma in ogni caso gran parte delle ferie andrebbe a suo giudizio monetizzata.

Annuncia poi la presentazione di due disegni di legge nei due rami del Parlamento che hanno lo scopo di sbloccare la situazione relativa all'anno scolastico 2012-2013. Rileva invece che dall'anno scolastico 2013-2014 le ferie non godute non saranno pagate, sulla base di una scelta che ritiene ingiusta ma che almeno non determina dubbi interpretativi.

Il sottosegretario TOCCAFONDI risponde poi congiuntamente alle interrogazioni n. 3-00544 e n. 3-00545 della senatrice Montevecchi, rispettivamente sulla direzione dell'Accademia di belle arti di Bologna e sulla procedura di nomina del presidente della medesima Accademia, ricordando di aver già risposto ad un'interrogazione analoga in Commissione il 15 ottobre scorso. Come assicurato in quella occasione, fa presente che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha effettuato ulteriori approfondimenti, dai quali peraltro non sono emerse significative novità rispetto a quanto precedentemente illustrato: tali designazioni sono state effettuate nel rispetto delle norme applicabili.

In particolare, per quanto riguarda il presidente, ricorda che l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, ne prevede la designazione da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro una terna di soggetti designata dal consiglio accademico. Così è avvenuto per la designazione del Prof. Roversi Monaco, scelto dal Ministro tra i tre candidati individuati dal consiglio accademico. Nega inoltre che si siano verificate irregolarità in relazione all'individuazione della terna di candidati sottoposta al Ministro.

Quanto, invece, al direttore dell'Accademia, rammenta che, secondo l'articolo 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica, egli è eletto dal personale docente e dal personale che affianca i docenti. Inoltre, l'articolo 4 dello stesso decreto specifica che gli organi delle istituzioni dell'Alta formazione, artistica e musicale durano in carica 3 anni e possono essere confermati consecutivamente una sola volta. Precisa pertanto che il professor Mauro Mazzali è stato eletto nel luglio 2011 e con provvedi-



mento del 5 agosto dello stesso anno il Ministro *pro tempore* gli ha conferito l'incarico triennale, che scadrà nell'ottobre 2014.

Afferma poi che la pronuncia del Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna riguarda una precedente tornata elettorale, svoltasi nel 2009, dalla quale l'interessato era stato escluso in quanto aveva già ricoperto la medesima carica per due mandati consecutivi. Tale impedimento, invece, non sussisteva con riferimento all'elezione svoltasi nel luglio 2011, in quanto il professor Mazzali, proprio in ragione dell'esclusione dalla precedente consultazione, dal 2009 al 2011 non ha ricoperto la carica di direttore dell'Accademia.

Segnala poi che, a seguito dell'ispezione compiuta dall'Ispettorato generale di finanza ai sensi della legge n. 196 del 2009, non sono state comunicate al Ministero irregolarità amministrativo-contabili e che da parte dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici non sono pervenute ulteriori richieste di informazioni riguardo all'appalto per i lavori di ristrutturazione dell'aula magna. Comunica, infine, che il Ministero non ha ricevuto nuove segnalazioni di difficoltà organizzative o di tensioni tra gli organi di governo.

La senatrice MONTEVECCHI (M5S) premette che avrebbe preferito due risposte distinte per ciascun atto di sindacato ispettivo, essendo essi riferiti a episodi differenti.

Si dichiara comunque assolutamente insoddisfatta per entrambi gli aspetti della risposta. Con riferimento al primo, ritiene che non si giustifichi in alcun modo la mancata presa in considerazione di una segnalazione formale, rivolta al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, rispetto a presunte irregolarità nelle procedure di nomina, che erano state fatte senza la presentazione dei *curricula*. Si riserva pertanto di presentare un'ulteriore interrogazione, proprio per indurre il Ministero a spiegare le ragioni di tale omissione.

Quanto alla posizione del direttore, si riserva nuovamente di compiere ulteriori approfondimenti rispetto alle informazioni rese. Domanda infine se siano state compiute verifiche serie sullo stato della gestione dell'Accademia che, a quanto le risulta, presenta numerose problematiche.

Il PRESIDENTE dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

#### *AFFARI ASSEGNATI*

##### **Affare assegnato sulle prerogative del nuovo Istituto per la tutela dei diritti degli artisti interpreti esecutori (IMAIE) (n. 62)**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Prosegue l'esame, da ultimo rinviato il 18 dicembre scorso.

Il relatore MARTINI (PD) dà conto delle audizioni nel frattempo svolte e, sul piano metodologico, propone di procedere avviando anzitutto una riflessione comune rispetto a tutte le questioni emerse nel corso degli incontri effettuati. All'esito di tale riflessione, sulla base del contributo di tutti i Gruppi, si riserva di presentare una bozza di risoluzione che affronti i punti problematici ancora irrisolti. A tale scopo illustra dunque una documentazione informale che riepiloga il lavoro finora svolto e registra gli esasperati conflitti nelle relazioni fra le *collecting* che hanno di fatto esacerbato il clima, rischiando di non tutelare gli aventi diritto.

Nel registrare uno stallo nel sistema, fra presente che gli unici pagamenti sono stati eseguiti nell'ambito della liquidazione; ritiene comunque che debbano essere assunti dei punti di partenza quali anzitutto la tutela degli artisti, la realizzazione di una effettiva liberalizzazione, anche sulla base del quadro europeo, nonché la necessità di gestire tale processo al meglio.

Si sofferma poi sulla procedura di liquidazione del vecchio Imaie, che è stata ampiamente descritta dai commissari liquidatori e che è attualmente sotto il controllo del tribunale di Roma, e delinea i contenuti del decreto interministeriale di riordino, sottoscritto dai Ministri competenti ed in attesa di essere registrato dalla Corte dei conti, ponendo l'accento sugli aspetti che risolvono o migliorano l'attuale situazione.

Dopo aver dato conto delle prospettive occupazionali dei dipendenti del nuovo Imaie, sottolinea le questioni che restano a suo giudizio aperte dopo il summenzionato decreto di riordino e sollecita una riflessione sull'opportunità di adottare nuove norme primarie per governare la transizione, che tengano conto anche delle imminenti direttive europee sulla materia.

Alla luce di tale riepilogo della situazione attuale, sollecita tutti i Gruppi a far pervenire le proprie indicazioni al fine di elaborare una risoluzione ampiamente condivisa.

Il seguito dell'esame è rinviato.

#### IN SEDE CONSULTIVA

**(1212) Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, da ultimo rinviato il 22 gennaio scorso.

Agli intervenuti nel dibattito replica il ministro DELRIO, il quale si sofferma in particolare sul problema delle competenze in materia di edilizia scolastica per gli istituti secondari superiori. Al riguardo, prende atto dei dati forniti dall'Unione province italiane (UPI), secondo cui la riforma avrà un effetto negativo sui conti pubblici, in quanto farà venir meno la gestione integrata attualmente assicurata a livello provinciale. In base a

questa impostazione, l'attribuzione delle competenze in capo a comuni, anche di piccole dimensioni, determinerà l'insorgere di difficoltà e disconomie.

Egli rileva tuttavia che le cifre riportate dall'UPI mettono a confronto amministrazioni provinciali e comuni di ridottissime dimensioni, mentre il confronto con comuni più strutturati va a tutto vantaggio di questi ultimi. Nel fare l'esempio di Fermo, Milano, Parma, Reggio Emilia e Treviso, egli ribadisce peraltro che la riforma non impedisce ai comuni di decidere che dette competenze debbano rimanere in capo alle province. Semplicemente, essa afferma che non si tratta di una funzione fondamentale di area vasta anche perché, se così fosse, analoghe considerazioni varrebbero anche per tutti gli edifici pubblici, come ad esempio quelli adibiti a teatri. Insigni costituzionalisti come il professor Barbera ritengono invece che dette funzioni non afferiscano alle aree vaste, come è invece il caso della pianificazione urbanistica.

Né è condivisibile, prosegue il Ministro, l'argomento della gestione integrata assicurata dalle province per un maggior numero di edifici scolastici. Le province gestiscono infatti attualmente circa 5.180 scuole, mentre i comuni ne gestiscono 18.000. Con l'aggiunta delle scuole dell'infanzia, sono dunque proprio loro ad avere quella massa critica indispensabile per assicurare economie di scala. Molti comuni hanno del resto adottato il *global service* per i servizi di riscaldamento, anche a prezzi assai inferiori rispetto alle amministrazioni provinciali.

Nel consegnare una documentazione che illustra i dati riferiti, afferma indi che se i comuni si associano fra loro e si adeguano alle condizioni contrattuali del comune più virtuoso, il risparmio complessivo può raggiungere il 30 per cento dei costi. Pertanto, anziché i 500 milioni di costi aggiuntivi paventati dall'UPI, la prospettiva è quella di risparmiarne 320.

Ciò non toglie, prosegue il Ministro, che se la provincia è invece più virtuosa e i comuni non si sentono in grado di gestire queste competenze, esse possono essere mantenute in capo agli enti di secondo grado.

Lo spirito della riforma è tuttavia quello di incentivare i comuni a gestire competenze di area vasta, lasciando la possibilità di opzioni diverse caso per caso, secondo i principi di buona amministrazione. Comunque, egli si dichiara disponibile a prevedere un anno di transizione in cui l'edilizia scolastica resti di competenza delle province mentre i comuni si allineano alle pratiche più virtuose.

Il Ministro evidenzia poi che le attuali disfunzioni delle province sono dovute ai numerosi tagli inferti al settore, attraverso la soppressione delle fiscalità proprie e la pesante riduzione del Fondo di riequilibrio. Si tratta tuttavia di scelte di finanza pubblica, che esulano dal dibattito in corso.

Il relatore NENCINI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ringrazia il Ministro per la disamina svolta, con la quale concorda perfetta-

mente. La sua proposta al termine della discussione generale andava infatti esattamente nel senso indicato ora dal Ministro.

Il senatore MARIN (*FI-PdL XVII*) chiede al Ministro una precisazione. Si interroga infatti su come possano differire così vistosamente i dati forniti dall'UPI e quelli recati oggi dal Governo, atteso che i numeri non dovrebbero avere colore politico. Inoltre osserva che, con il passaggio di tutte le competenze in materia di edilizia scolastica ai comuni, il numero dei centri di spesa aumenterebbe a dismisura (da 107 a 1.300), con un inevitabile aumento dei costi.

La proposta di un periodo transitorio avanzata dal Ministro tradisce del resto, a suo avviso, le preoccupazioni dello stesso rappresentante del Governo.

Anche la senatrice PUGLISI (*PD*) tiene a svolgere una precisazione. Osserva infatti che sia l'UPI che l'ANCI hanno posto un problema che riguarda non tanto l'efficienza energetica quanto l'utenza di area vasta che finirebbe per gravare sul bilancio dei singoli comuni. Ritene tuttavia condivisibile invertire l'impostazione uscita dalla Camera dei deputati, secondo cui le competenze passerebbero di diritto ai comuni, salvo poi essere eventualmente di nuovo trasferite alle province su iniziativa di questi ultimi.

Il ministro DELRIO risponde al senatore Marin, chiarendo che i centri di costo comunali esistono già e perciò non subirebbero alcun incremento. I comuni dovrebbero semplicemente applicare i contratti di *global service* in atto per un numero maggiore di edifici scolastici, senza che ciò comporti maggiori spese. Né va dimenticato, sottolinea, che le risorse seguono le funzioni. Perciò non vi sarebbe alcun aggravio sui bilanci dei piccoli comuni in quanto le province trasferirebbero loro le risorse necessarie a svolgere le predette funzioni.

Quanto al contrasto fra le cifre riportate dal Governo e quelle riferite dall'UPI, afferma di non aver mai pensato alla malafede di alcuno. Piuttosto, ritiene che si tratti di un problema legato alla correttezza del confronto ed in tal senso invita ad approfondire la documentazione consegnata.

Il seguito dell'esame è rinviato.

#### IN SEDE REFERENTE

**(1254) Conversione in legge del decreto-legge 23 gennaio 2014, n. 3, recante disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola**

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il PRESIDENTE comunica che i rappresentanti della FLC CGIL, della CISL Scuola, della UIL Scuola e della UGL, testè auditi dall'Ufficio

di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi con riferimento all'atto in titolo, hanno consegnato alcune documentazioni che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*La seduta termina alle ore 16.*

## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)

Martedì 4 febbraio 2014

### Plenaria

### 57<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
MATTEOLI

*Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Mario Lupo, presidente dell'Associazione Imprese Generali (AGI), accompagnato dall'avvocato Stefano De Marinis.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

#### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per la procedura informativa all'ordine del giorno.

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sulle concessioni autostradali: audizione dell'AGI (Associazione Imprese Generali)**

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta antimeridiana del 22 gennaio.

Il PRESIDENTE, dopo un breve indirizzo di saluto, introduce la procedura informativa in titolo, ricordando che la stessa si inserisce nell'am-

bito dell'indagine conoscitiva della Commissione sulle concessioni autostradali. Cede quindi la parola al dottor Lupo.

Il dottor LUPO ringrazia preliminarmente il Presidente e la Commissione per la convocazione e l'attenzione riservata nei confronti della sua associazione. Ricorda che l'AGI raggruppa le maggiori industrie di costruzione italiane, attive in Italia e all'estero. Tali imprese operano spesso come contraenti generali nella realizzazione di opere pubbliche, nel cui ambito le infrastrutture trasportistiche (e quindi anche le autostrade) occupano un posto di particolare rilievo. Inoltre, nel caso specifico delle autostrade, sempre più spesso le imprese di costruzione agiscono nel duplice ruolo di concessionari e appaltatori: ciò in quanto, a causa dei vincoli sempre più severi della finanza pubblica, la realizzazione delle opere pubbliche avviene ormai prevalentemente nell'ambito della finanza di progetto e, in generale, del partenariato pubblico-privato.

Tali considerazioni spiegano l'interesse precipuo dell'AGI per l'indagine conoscitiva avviata dalla Commissione sulle concessioni autostradali: l'oratore sottolinea che la realizzazione di infrastrutture in questo settore si deve misurare con molti problemi. In particolare, le speranze legate all'approvazione della legge obiettivo (legge n. 443 del 2001), che aveva introdotto lo strumento della concessione e del partenariato pubblico-privato, a distanza di anni sono andate in parte deluse, in quanto quegli strumenti non hanno sempre funzionato nel modo dovuto.

Innanzitutto, osserva che sarebbe stata necessaria una più risoluta determinazione da parte del Governo per far funzionare tutto il sistema. In questo senso, un aspetto importante è il rapporto con il sistema bancario, senza la cui piena collaborazione è del tutto impossibile costruire il piano di copertura finanziaria di qualsiasi operazione nel settore. In secondo luogo, finora è mancata una *governance* più chiara e autorevole del partenariato pubblico-privato, che avrebbe dovuto riconoscere un ruolo più centrale e incisivo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, laddove attualmente sembra esservi un ruolo eccessivo di altri responsabili delle politiche di governo, come il Ministro per la coesione territoriale.

Richiama poi l'esigenza di rivedere il sistema dei controlli e delle regolazioni nel settore, attraverso un riordino delle competenze e dei rapporti reciproci tra le diverse autorità competenti. In proposito, sarebbe opportuno ricostituire e rilanciare l'Unità tecnica di finanza di progetto, come organo di consulenza e assistenza tecnica delle pubbliche amministrazioni appaltanti. Nello stesso ambito, sarebbe utile un maggiore collegamento con lo *European PPP (Public Private Partnership) Expertise Centre* (EPEC), che è partecipato anche dalla Banca europea degli investimenti e si configura come il massimo organo tecnico dell'Unione europea nel campo della finanza di progetto.

Un elemento essenziale è quello di riprendere lo sviluppo della rete autostradale, che rappresenta un attivo strategico per l'intero Paese e soffre ormai di gravi ritardi, anche in confronto ad altri Paesi europei (ad esempio la Francia).

Per raggiungere tale risultato, occorre disporre di tutti gli strumenti tecnici e normativi adeguati, rivedendo anche la legislazione relativa agli affidamenti in concessione. Ricorda che attualmente il sistema prevede l'affidamento o attraverso il bando di una gara ad evidenza pubblica da parte dello Stato o mediante la valutazione di una proposta diretta avanzata da un soggetto privato (cosiddetto promotore). Sottolinea però che entrambi tali modalità hanno mostrato dei limiti, soprattutto per i tempi troppo lunghi: infatti, tra il momento di attivazione della procedura e quello della conclusione, passano talvolta anni e nel frattempo cambiano tutti i termini di valutazione dal punto di vista economico-finanziario, il che impedisce di arrivare ad una conclusione dell'operazione con il sistema bancario per quanto concerne gli aspetti del finanziamento.

Un'occasione importante per rivedere la normativa del settore potrebbe essere l'adozione e il recepimento della proposta di direttiva europea in materia di concessioni attualmente in corso di esame presso il Parlamento europeo, insieme ad altre due proposte di direttiva sempre in materia di appalti. Tale provvedimento prevede tra l'altro una parte specifica sulle concessioni di realizzazione e gestione di opere.

Egli mette in evidenza che per le imprese di costruzione, quando entrano in un progetto di affidamento in concessione, diversamente dai concessionari puri, che sono interessati soprattutto alla gestione, oggetto precipuo di interesse è la realizzazione dell'opera. La direttiva comunitaria attualmente vigente in materia di concessioni prevede che il concedente, all'atto dell'affidamento, possa vincolare il concessionario-appaltatore a devolvere «a valle» parte della realizzazione dell'opera ad altre ditte specificamente individuate. In tal modo, però, si esercita una eccessiva limitazione sulla gestione imprenditoriale del concessionario-appaltatore. Poiché la nuova direttiva europea sulle concessioni prevede il venir meno di questa capacità di vincolo del concedente, lasciando il concessionario libero di decidere come eseguire o affidare le varie parti dell'opera, ritiene che tale aspetto dovrebbe essere integralmente conservato all'atto del recepimento della direttiva nell'ordinamento italiano.

Si dichiara quindi disponibile a fornire ulteriori chiarimenti sulle questioni oggetto dell'indagine, anche attraverso una relazione che si riserva di trasmettere successivamente alla Commissione.

Il senatore RANUCCI (PD) osserva che nella realizzazione di un'autostrada operano normalmente tre soggetti: il concessionario, il finanziatore e il costruttore. La formula della finanza di progetto intende riunire queste tre figure per facilitare l'esecuzione dell'opera: chiede quindi se, in relazione all'argomentazione svolta dal dottor Lupo, l'AGI ritenga preferibile che questi soggetti rimangano invece separati. Infine, chiede se, nell'esperienza delle aziende che aderiscono all'associazione, le agevolazioni fiscali previste negli ultimi anni per la realizzazione di opere in *project financing*, come ad esempio i cosiddetti *project bonds*, siano state effettivamente applicate e quale efficacia abbiano.



Il senatore FILIPPI (*PD*) ringrazia il dottor Lupo per il suo intervento, che ha messo in luce molti dei temi al centro dell'indagine conoscitiva. In particolare, chiede ulteriori chiarimenti sulla possibile diversità di interessi tra i concessionari e i costruttori rispetto alle modalità di coinvolgimento nella realizzazione delle infrastrutture autostradali, laddove i costruttori si concentrerebbero di più sulla fase di esecuzione dell'infrastruttura. Analoghi chiarimenti domanda sull'affermazione riguardante i problemi dell'attuale quadro regolatorio in materia di finanza di progetto, che non avrebbe dato i risultati attesi. Sottolinea, al riguardo, che il *project financing* è uno strumento di grande importanza, che la Commissione, nelle diverse legislature, ha sempre costantemente sostenuto come il più adatto a promuovere lo sviluppo infrastrutturale del Paese. Chiede altresì l'opinione del dottor Lupo sull'adeguatezza dell'attuale sistema tariffario per coprire i costi di gestione delle concessioni autostradali.

Relativamente alle modifiche del quadro regolatorio, domanda poi quali siano ad avviso dell'AGI gli interventi da attuare, considerando ad esempio la pluralità di schemi convenzionali in atto, che sono stati spesso assentiti per legge *ex post* e in deroga al Codice degli appalti. Altro tema è poi quello dell'eventuale riconsiderazione del ruolo del contraente generale. Infine, osserva che se è certamente condivisibile la richiesta di rafforzare la *governance* pubblica del sistema delle concessioni, questo ruolo spetterebbe però più che al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a quello dell'economia e delle finanze, per le rilevanti competenze che esso assume nelle procedure di affidamento, anche attraverso il CIPE.

Il senatore CIOFFI (*M5S*), richiamando l'esigenza segnalata dal dottor Lupo di un ruolo più incisivo del sistema bancario, osserva che nello schema della finanza di progetto l'impresa privata che interviene in partenariato con il soggetto pubblico è chiamata anche a investire il proprio capitale di rischio. Esprime poi perplessità circa la formula della concessione attivata su proposta del promotore, sottolineando che la scelta di quali autostrade costruire dovrebbe spettare esclusivamente allo Stato, che ne dovrebbe valutare l'utilità generale per il Paese. In tal senso, critica la realizzazione della tratta Orte-Mestre, a suo avviso scarsamente utile.

Infine, in relazione alla richiesta di consentire al costruttore di decidere liberamente quanta parte dell'appalto affidare a terzi e a chi, pur comprendendone le ragioni di carattere imprenditoriale, rimarca la necessità di assicurare comunque controlli adeguati da parte dello Stato, per prevenire possibili irregolarità. In generale, nelle forme di partenariato pubblico-privato lo Stato e il potere politico dovrebbero mantenere un ruolo primario di supervisione e di valutazione strategica, anche riguardo alla effettiva utilità delle singole opere.

Il presidente MATTEOLI (*FI-PdL XVII*) ritiene che, data le sempre più scarse risorse finanziarie disponibili da parte dello Stato, in futuro le grandi opere pubbliche come le autostrade potranno essere realizzate soltanto con il concorso dei privati in finanza di progetto. Ad esempio,

nell'autostrada Orte-Mestre la spesa è quasi interamente a carico dei privati e lo Stato contribuisce solo mediante forme di defiscalizzazione degli oneri.

Concorda con il senatore Cioffi circa l'esigenza di indirizzi politici autorevoli in grado di prendere decisioni di carattere strategico. Questo è anche il motivo per il quale la Commissione ha avviato l'indagine conoscitiva: si procederà quindi a una serie di audizioni con tutti i soggetti coinvolti nel sistema delle concessioni autostradali, per poi ascoltare nuovamente il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e predisporre un documento conclusivo che possa essere anche di indicazione e di stimolo al Parlamento e al Governo.

Non concorda sulle valutazioni negative circa i risultati della legge obiettivo, che ha svolto un ruolo prezioso per lo sviluppo infrastrutturale dell'Italia: chiede quindi al dottor Lupo suggerimenti su quelli che possono essere i miglioramenti da apportare, senza tuttavia rilevare la necessità di ispirarsi a modelli europei che non sono sempre adattabili alla situazione italiana. Per quanto concerne la riforma del quadro regolatorio, ritiene che si debba intervenire soprattutto sulla riduzione dei tempi di decisione, non essendo tollerabile l'attuale ritardo nell'assegnazione finale delle concessioni. Ciò può essere realizzato eliminando o riducendo alcuni inutili passaggi burocratici, senza per questo voler ridurre i controlli e le garanzie di legalità del sistema.

Il dottor LUPO concorda con il senatore Cioffi circa il fatto che le scelte strategiche competano unicamente allo Stato, che deve vigilare per assicurare che nelle decisioni prevalga l'interesse generale, al di là delle convenienze di parte.

Per quanto riguarda la normativa che regola la finanza di progetto, ricorda che il Codice degli appalti definisce espressamente tali contratti, che sono accordi di lunga durata, in cui lo Stato o altra amministrazione pubblica affida a privati l'esecuzione di una pluralità di servizi di costruzione, manutenzione, gestione. A ciò si aggiunge come elemento caratterizzante del partenariato pubblico-privato il fatto che i soggetti privati debbono concorrere al finanziamento dell'opera. Perciò non è insolito, nel caso delle autostrade, che il concessionario possa partecipare anche alla realizzazione dell'opera. Ciò che conta è che questo possa avvenire con una certa libertà quanto alla scelta delle modalità operative: nella proposta di direttiva sulle concessioni attualmente in discussione nel Parlamento europeo, tali aspetti vengono salvaguardati.

Osserva che la finanza di progetto risponde essenzialmente a due esigenze: da un lato la necessità di sopperire alla carenza di risorse finanziarie pubbliche con capitali privati per la realizzazione di infrastrutture, dall'altro la volontà di coinvolgere soggetti privati nella gestione di servizi pubblici. Questa impostazione è anche quella che ha ispirato la legge obiettivo, che ha rappresentato una svolta rispetto al precedente sistema di gestione delle opere pubbliche.

Ricorda, infatti, che prima in Italia le infrastrutture erano realizzate in maniera molto frammentata, attraverso una pluralità di stazioni appaltanti: il risultato però era che gran parte delle risorse non erano spese e molte opere non erano completate. Pertanto, la legge obiettivo ha istituito la figura del contraente generale individuando un unico soggetto al quale affidare le funzioni di coordinamento nella realizzazione delle grandi opere infrastrutturali. Contemporaneamente, in questo modo si intendeva rispondere ad un'esigenza di politica industriale, consentendo anche in Italia lo sviluppo di grandi aziende in grado di assumere il ruolo di contraente principale nella realizzazione di opere complesse e quindi di competere alla pari con i concorrenti stranieri.

Una terza finalità, espressamente richiamata nella legge, era poi quella di introdurre anche in Italia il cosiddetto «appalto del terzo tipo», ossia quello in cui le funzioni del soggetto finanziatore, del soggetto realizzatore e del soggetto gestore possono confluire in capo anche a una sola entità.

Ritiene che queste ragioni siano ancora valide e che quindi la legge obiettivo abbia dato risultati positivi, anche se occorre adesso apportare alcuni adeguamenti per tenere conto delle mutate esigenze. Un aspetto importante sul quale le imprese riunite nell'AGI insistono molto è quello di una ridefinizione dei rischi che incombono effettivamente sul contraente generale: secondo alcuni questi dovrebbe assumere la responsabilità di tutti i rischi diretti o indiretti legati alla realizzazione dell'opera, mentre le imprese chiedono che tale responsabilità sia limitata solo ai cosiddetti «rischi gestibili». La questione è quella di definire in maniera equilibrata quali siano tali rischi.

Rileva che una normativa chiara aiuterebbe le imprese a operare non solo nel mercato interno ma anche su quelli esteri. Un'occasione importante affinché il legislatore intervenga in materia potrebbe essere il recepimento delle direttive europee in materia di appalti. In proposito vi è una pluralità di opinioni: alcuni ritengono che occorrerebbe limitarsi a recepire solo quegli aspetti della legislazione comunitaria aventi carattere obbligatorio; altri credono che dovrebbe operarsi una revisione complessiva del Codice degli appalti; altri ancora propendono per un recepimento integrale della normativa europea.

Naturalmente spetta alle istituzioni politiche scegliere quale sia preferibile perseguire: in ogni caso, egli sottolinea l'esigenza di assicurare una maggiore efficienza e flessibilità del sistema, riducendo in particolare i tempi troppo lunghi di affidamento delle concessioni, che impediscono qualsiasi previsione di carattere economico-finanziario, dato che le variabili di riferimento mutano continuamente.

Per quanto riguarda infine il ruolo del sistema bancario, è vero che anche le imprese private che entrano in un'operazione di *project financing* debbono contribuire con i propri capitali, ma è altrettanto vero che i finanziamenti delle grandi opere pubbliche oggi arrivano quasi interamente dal sistema bancario, che a sua volta è gravato da molti vincoli, anche in relazione alle nuove regole dettate dalle convenzioni internazionali, come

«Basilea 3». Fino a quando non si riuscirà a sviluppare sistemi di finanziamento alternativi mediante il ricorso al mercato finanziario, occorrerà necessariamente che lo Stato promuova un coinvolgimento adeguato del sistema bancario.

Infine, conferma la sua disponibilità a fornire alla Commissione ulteriori chiarimenti sulle questioni emerse nell'audizione.

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Lupo per il contributo fornito e dichiara chiusa la procedura informativa.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

#### IN SEDE CONSULTIVA

**(1275) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 13<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazione)

Il relatore Stefano ESPOSITO (*PD*) illustra il provvedimento in esame, che reca misure volte a far fronte alla grave situazione di emergenza ambientale nel territorio compreso tra le province di Napoli e di Caserta, interessato dal fenomeno dei roghi di rifiuti tossici, denominato «Terra dei fuochi». Un secondo gruppo di disposizioni riguarda poi la proroga di alcune gestioni commissariali e la disciplina dei commissari per il dissesto idrogeologico. Il decreto contiene inoltre norme che incidono sulla disciplina del commissariamento degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, con particolare riferimento all'area di Taranto, in conseguenza della situazione dell'Ilva.

Per quanto riguarda le materie di competenza della Commissione, segnala innanzitutto che all'articolo 1, recante interventi urgenti per garantire la sicurezza agroalimentare in Campania, nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati le disposizioni che disciplinano lo svolgimento di indagini tecniche per la mappatura dei terreni destinati all'agricoltura – finalizzate ad accertare l'eventuale esistenza di contaminazione a causa di «sversamenti» e smaltimenti abusivi di rifiuti, anche in conseguenza della relativa combustione – sono state integrate prevedendo che gli enti incaricati di tali indagini possano avvalersi dell'ausilio, tra gli altri, anche del Corpo delle capitanerie di porto (comma 2).

Per i riflessi sulla normativa in materia di appalti pubblici, segnala inoltre che nel corso dell'esame presso la Camera è stato introdotto l'articolo 2-*bis*, con il quale si individua nel Prefetto di Napoli l'organo di coordinamento delle attività volte a evitare le infiltrazioni della criminalità organizzata nell'esecuzione dei contratti pubblici e nell'erogazione di provvidenze connesse all'attività di monitoraggio e di bonifica delle aree inquinate della regione Campania. A supporto dell'attività del Prefetto opera una sezione specializzata del Comitato di coordinamento per

l'alta sorveglianza delle grandi opere, appositamente istituita presso la stessa prefettura. È stabilito inoltre che i controlli antimafia sui contratti pubblici e sui successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture siano effettuati con l'osservanza delle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza, anche in deroga a quanto previsto dal codice antimafia. Ai fini dell'efficacia dei controlli con l'infiltrazione mafiosa, si prevede la tracciabilità dei flussi finanziari e la costituzione presso la Prefettura di un elenco di fornitori non a rischio di inquinamento mafioso.

Ancora in relazione agli aspetti di maggior rilievo per la Commissione, rileva che l'articolo 6 integra la normativa sui commissari straordinari per il dissesto idrogeologico, prevedendo che tale incarico possa essere ricoperto anche dai presidenti o dagli assessori all'ambiente delle regioni interessate. Nella formulazione approvata dalla Camera dei deputati, inoltre, si stabilisce che l'indicazione dei soggetti dei quali il commissario straordinario si può avvalere per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, sia contenuta nel decreto di nomina del commissario straordinario. Il comma 1-*bis* dello stesso articolo, infine, nel disporre che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, i presidenti delle regioni subentrino ai commissari straordinari, prevede che essi possano avvalersi, per le medesime attività relative a lavori, servizi e forniture indicate nel comma precedente, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché dell'ANAS, dei consorzi di bonifica e delle Autorità di distretto.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) chiede se la possibilità, prevista dall'articolo 2-*bis*, di derogare alle disposizioni del codice antimafia per quanto concerne i controlli antimafia sui contratti pubblici e sui successivi subappalti e subcontratti sia da intendersi in senso restrittivo o estensivo.

Il relatore Stefano ESPOSITO (*PD*) osserva che, dal tenore complessivo della disposizione, sembrerebbe intendersi che la deroga sia nel senso di un rafforzamento dei controlli antimafia anche rispetto a quanto previsto dal codice. Riconosce tuttavia che si tratta di un punto non sufficientemente chiaro e sul quale appare opportuno chiedere chiarimenti nel corso dell'esame davanti alla Commissione di merito ovvero in Assemblea.

Il presidente MATTEOLI (*FI-PdL XVII*) ritiene anch'egli che la deroga indicata nell'articolo 2-*bis* sia finalizzata a un ulteriore rafforzamento dei controlli antimafia. La *ratio* complessiva dell'articolo 2-*bis* sembra in effetti quella di consentire una gestione più efficace e più celere delle procedure concernenti gli appalti e i contratti necessari per gli interventi di

monitoraggio e bonifica delle aree interessate della Campania, aumentando nel contempo il livello dei controlli e delle garanzie.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) propone di inserire nel parere un'osservazione circa l'opportunità di precisare che la possibilità di derogare al codice antimafia, prevista dall'articolo 2-*bis*, deve intendersi comunque nel senso di un'estensione dei controlli antimafia.

Il relatore Stefano ESPOSITO (*PD*) accoglie la proposta del senatore Cioffi e formula, conseguentemente, uno schema di parere favorevole con osservazione (pubblicato in allegato), che recepisce quelle considerazioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE accerta la presenza del prescritto numero di senatori e pone in votazione la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva.

*SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI E NUOVA CONVOCAZIONE*

Il PRESIDENTE avverte che, in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, la riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, prevista al termine della seduta plenaria, non avrà luogo.

Comunica quindi che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, è convocato per domani mattina, mercoledì 5 febbraio, al termine della seduta antimeridiana della Commissione.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1275**

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo, esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

– con riferimento all'articolo 2-*bis*, comma 5, si sottolinea l'opportunità di precisare che, in relazione ai controlli antimafia sui contratti pubblici e sui successivi subappalti e subcontratti, la possibilità ivi prevista di derogare alle procedure del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione deve intendersi comunque nel senso di un innalzamento e di un ampliamento del livello dei controlli stessi.

## **AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

Martedì 4 febbraio 2014

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 47**

*Presidenza della Vice Presidente*  
**PIGNEDOLI**

*Orario: dalle ore 14 alle ore 15*

*AUDIZIONE INFORMALE SULLE PROBLEMATICHE CONNESSE ALLE COSIDDETTE  
«QUOTE LATTE»*

**Plenaria**

**39<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**FORMIGONI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Castiglione.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

*PROCEDURE INFORMATIVE*

#### **Interrogazioni**

Il sottosegretario CASTIGLIONE risponde all'interrogazione n. 3-00163 in materia di consumi medi standardizzati di carburante agri-



colo che beneficia dell'applicazione di un'accisa agevolata. Ricorda che la legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013), prima delle modifiche introdotte dalla legge di stabilità 2014, aveva stabilito che, ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte del contingente di gasolio di cui al punto 5 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi (decreto legislativo n. 504 del 1995), le regioni utilizzano i dati desunti dal Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e che l'estensione dei terreni dichiarata dai richiedenti, per ottenere la riduzione, non può essere superiore a quanto indicato nel fascicolo aziendale.

Segnala che tale razionalizzazione delle modalità applicative è stata introdotta al fine di eliminare talune distorsioni riscontrate in sede attuativa e per garantire una maggiore corrispondenza tra l'agevolazione e i reali requisiti e dimensioni dell'impresa agricola, tanto che nella relazione tecnica allegata alla legge di stabilità si stimava una riduzione del 5 per cento dovuta al solo impiego di tale modalità. La legge di stabilità 2013, inoltre, stabiliva una riduzione del 10 per cento limitatamente all'anno 2013 e del 5 per cento a decorrere dal 1° gennaio del 2014 relativamente ai consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato.

Fa presente che la percentuale di riduzione applicata a decorrere dall'inizio del 2014 è stata successivamente ridefinita dall'articolo 1, comma 710, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014) ed è stata fissata al 15 per cento al fine di reperire le risorse necessarie alla riduzione dell'IMU per i terreni agricoli di proprietà di agricoltori professionali.

Informa che le modifiche in senso restrittivo dei consumi medi trovano, nella stessa legge di stabilità 2014, all'articolo 1, comma 292, una modesta compensazione nei limiti di spesa pari a 4 milioni di euro per l'anno 2014, a 21 milioni di euro per l'anno 2015 e a 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

Ciò premesso, considerata l'importanza della questione affrontata nell'interrogazione, garantisce che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in collaborazione con il Ministero dell'economia e delle finanze e con l'Agenzia delle Dogane, attuerà un monitoraggio puntuale della situazione, anche al fine di non arrecare danni agli agricoltori che nel frattempo avessero prelevato quantitativi di gasolio superiori a quanto spettante.

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) si dichiara insoddisfatto della risposta del Sottosegretario. Osserva infatti che gli interventi normativi in materia di tassazione del gasolio utilizzato a fini agricoli risultano rispondere a una logica che, negli effetti, ha il paradossale effetto di penalizzare le aziende che, in virtù della loro maggiore produttività, utilizzano più carburante. In sede di applicazione pratica, evidenzia la difficile situazione in cui si sono venute a trovare le aziende del Trentino, proprio per tale motivo. Non reputa convincente la finalità, collegata alla riduzione dei consumi agevolati, di reperire le risorse necessa-

rie alla riduzione dell'IMU per i terreni agricoli, poiché lo stesso effetto avrebbe potuto essere ottenuto con un intervento sulla misura delle accise, anziché sull'entità del carburante che può fruire dell'accisa ridotta.

Il sottosegretario CASTIGLIONE risponde quindi all'interrogazione n. 3-00495, in materia di diffusione in Italia di una vespa pericolosa. Fa presente che la *vespa velutina* è un insetto rilevato in territorio francese nel 2005 e nel 2010 in Spagna. Nel territorio italiano la prima segnalazione è avvenuta nel novembre del 2012, presso Loano in provincia di Savona e la seconda presso Vallecrosia, in provincia di Imperia, nel luglio 2013. L'identificazione dell'esemplare e del nido rinvenuti in Liguria come appartenenti alla specie in questione, è stata effettuata Dipartimento di scienze agrarie, forestali e alimentari (DISAFA) dell'Università di Torino.

Informa che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in relazione al pericolo che tale insetto rappresenta per le colonie di api da miele, ha attivato, già dal 2012, una rete di monitoraggio continuo, denominata «BEENET – Apicoltura e ambiente in rete», che include tutto il territorio italiano. In tale ambito, è operativo anche il Servizio di Pronto Intervento Apistico (SPIA) per segnalazioni sulla presenza sospetta, attraverso un numero verde dedicato alle richieste di intervento immediato. Il progetto BEENET e il servizio SPIA sono coordinati dal CRA-API in collaborazione con l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie e con il Dipartimento DiSTA dell'Università di Bologna.

Evidenzia che la Liguria e il Piemonte, situate nel versante italiano verso la Francia, sono le zone più a rischio di presenza di esemplari dell'insetto provenienti dal territorio francese ed è per tale motivo che sono stati acquisiti, al fine di formare i referenti BEENET, i metodi di lotta e i materiali informativi utilizzati in Francia.

Informa inoltre che, sempre al fine di tutelare l'apicoltura nazionale, è stato predisposto un ulteriore sistema di monitoraggio. Si tratta di un controllo aggiuntivo rispetto al servizio SPIA e alla rete BEENET, che il CRA, attraverso l'Unità di ricerca per l'apicoltura e la bachicoltura di Bologna (CRA-API) e il Centro di ricerca per l'agrobiologia e la pedologia di Firenze (CRA-ABP), ha attivato mobilitando una specifica squadra d'intervento con apparecchiature radar (cosiddetto radar armonico) in grado di individuare i nidi dell'insetto consentendone la contestuale distruzione.

Conclude segnalando che le informazioni relative alla rete di monitoraggio sono aggiornate e diffuse per tutti gli operatori interessati, e in particolare per gli apicoltori e gli enti locali, tramite le sezioni dedicate del portale ufficiale dello sviluppo rurale nonché con la pubblicazione dei bollettini sul sito del CRA-Api.

La senatrice ALBANO (PD) si dichiara soddisfatta della risposta del Sottosegretario. Accoglie con favore l'impegno del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per affrontare la difficile situazione che

è venuta a determinarsi soprattutto nel territorio della Provincia di Imperia e per tutelare l'importante comparto dell'apicoltura italiana.

Il presidente FORMIGONI dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1275) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n.136, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 13<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente FORMIGONI (*NCD*), relatore, illustra il provvedimento, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati al termine di un *iter* molto complesso. Fa presente che esso sarà discusso già nel corso della settimana dall'Assemblea del Senato, poiché il decreto-legge dovrà essere convertito entro l'8 febbraio. Ciò comporta che i tempi a disposizione della Commissione per il parere sono molto ridotti, e comunque portano a escludere qualsiasi possibilità di modificare il testo.

Rileva che il decreto-legge affronta, tra l'altro, la grave situazione economica ed ecologica che interessa ampie aree della regione Campania, nelle quali si sono verificate in passato omissioni e distorsioni collegate a controlli inadeguati sulla commissione di reati ambientali.

Segnala che, nel contesto della prima parte del provvedimento, il comparto agricolo è interessato essenzialmente dagli articoli 1 e 2, come modificati dalla Camera dei deputati. L'articolo 1 regola le indagini tecniche per la mappatura dei terreni della regione Campania destinati all'agricoltura, in esito alle quali si prevede l'indicazione dei terreni che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare, ma esclusivamente a colture diverse, nonché di quelli da destinare solo a particolari produzioni agroalimentari.

In particolare, il comma 1 disciplina lo svolgimento di indagini tecniche per la mappatura dei terreni della regione Campania destinati all'agricoltura, al fine di accertare l'eventuale esistenza di contaminazione a causa di «sversamenti» e smaltimenti abusivi di rifiuti, anche in conseguenza della relativa combustione.

Le indagini tecniche, affidate ad alcuni enti tra i quali il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (*CRA*), sono svolte unitamente alla verifica e alla ricognizione dei dati in materia già in possesso degli enti interessati, e i risultati sono pubblicati nei siti *internet* istituzionali dei Ministeri competenti e della regione Campania.

Il comma 1-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, affida a una direttiva dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, la definizione di indirizzi e priorità concernenti le attività di analisi, sotto il profilo sa-

nitario, individuate dalla disposizione stessa al fine di integrare il quadro complessivo delle contaminazioni esistenti nella regione Campania.

Il comma 2 consente agli enti di cui al comma 1 di avvalersi della collaborazione, secondo le rispettive competenze, del Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Comando Carabinieri politiche agricole e alimentari, dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti alimentari, dell'Istituto superiore di sanità, dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, dell'Agenzia per l'Italia digitale, dell'Istituto geografico militare e del Corpo delle capitanerie di porto.

Una modifica introdotta dalla Camera dei deputati prevede che l'Istituto nazionale di economia agraria conduca un'analisi sulle prospettive di vendita dei prodotti agroalimentari provenienti dalle aree individuate come prioritarie dalla direttiva di cui al comma 1, verificando le principali dinamiche del rapporto tra la qualità effettiva dei prodotti agroalimentari e la qualità percepita dal consumatore ed elaborando un modello che individui le caratteristiche che il consumatore apprezza nella scelta di un prodotto agroalimentare.

Inoltre, l'accesso ai terreni di proprietà privata ai fini delle indagini è assicurato dal Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri, dal Corpo forestale dello Stato, dal Comando Carabinieri «politiche agricole e alimentari» e dal Comando Carabinieri «per la tutela della salute».

Si sofferma quindi sui commi 3 e 4 che stabiliscono, rispettivamente, due obblighi, finalizzati alla realizzazione della mappatura dei terreni: il primo riguarda le amministrazioni centrali e locali, che devono fornire gli elementi conoscitivi già nella loro disponibilità, mentre il secondo obbligo riguarda i privati, proprietari nonché titolari di diritti reali di godimento o del possesso dei terreni agricoli, che devono consentire l'accesso ai terreni oggetto di indagine, previa notifica preventiva della richiesta di accesso.

Il comma 4 prevede inoltre che, nel caso in cui sia impossibile l'accesso ai terreni per cause imputabili ai titolari, gli stessi siano automaticamente inclusi tra i terreni che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare ma esclusivamente a colture diverse e, pertanto, compresi negli elenchi di cui al primo periodo del comma 6. La revoca di tale indicazione dei terreni può essere disposta in due casi: dopo che sia consentito l'accesso al fondo e sia accertata l'idoneità dei terreni alla produzione agroalimentare, oppure su domanda dei soggetti interessati che, in virtù della modifica introdotta dalla Camera dei deputati, devono dimostrare che siano stati realizzati gli interventi di bonifica o sia stata rimossa la causa di indicazione.

Il comma 5 prevede la presentazione, da parte dagli enti preposti allo svolgimento delle indagini tecniche di mappatura dei terreni, di una relazione, che deve contenere, oltre ai risultati delle indagini, anche una proposta di interventi di bonifica dei terreni indicati come prioritari dalla direttiva ministeriale sopracitata. Inoltre, entro trenta giorni dalla presentazione della relazione, con ulteriore direttiva dei Ministri interessati, po-

tranno essere indicati altri terreni da sottoporre alle indagini tecniche, tra quelli inclusi nella regione Campania e destinati all'agricoltura; in tal caso una seconda relazione, presentata entro i successivi novanta giorni, dovrà contenere le conclusioni relative ai restanti terreni oggetto dell'indagine.

Il comma 6 stabilisce che, a conclusione dell'attività di mappatura, entro quindici giorni dalla presentazione delle due relazioni, con distinti decreti dei suddetti Ministeri, si adottano prescrizioni sulla destinazione di determinati fondi di duplice contenuto: l'indicazione dei terreni della regione Campania che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare, ma esclusivamente a colture diverse, e quelli da adibire a particolari produzioni agroalimentari.

Segnala quindi che la Camera dei deputati ha introdotto alcuni commi aggiuntivi, tra i quali assume rilievo il comma 6-*sexies*, che prevede l'adozione di un regolamento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, per la definizione dei parametri fondamentali di qualità delle acque destinate ad uso irriguo su colture alimentari e delle relative modalità di verifica, facendo comunque salva la disciplina di attuazione sui criteri e sulle norme tecniche generali per la normativa regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento.

Passando quindi all'articolo 2, il Presidente relatore rileva che esso reca l'istituzione di un Comitato interministeriale e di una Commissione con l'obiettivo di individuare e potenziare azioni e interventi di monitoraggio e di tutela ambientale per i terreni agricoli della regione Campania che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare, ma esclusivamente a colture diverse, nonché di quelli da destinare solo a particolari produzioni agroalimentari.

Il comma 4 disciplina l'adozione di un programma straordinario e urgente di interventi per la tutela della salute, la sicurezza, la bonifica dei siti e la rivitalizzazione economica dei territori contaminati nella regione Campania da parte della Commissione citata, alla quale spetta il coordinamento della realizzazione degli interventi di bonifica, nel cui ambito dovrà essere previsto l'utilizzo di sistemi naturali rigenerativi e agroecologici.

Il Relatore richiama infine l'attenzione sul comma 2-*sexies* dell'articolo 3 (reato di «combustione illecita di rifiuti») il quale aumenta di 2,5 milioni di euro, a decorrere dal 2014, lo stanziamento annuo per il Programma «Interventi per soccorsi» della flotta aerea del Corpo forestale dello Stato, al fine di agevolare le indagini tecniche di cui al comma 2 dell'articolo 1, nonché di garantire livelli adeguati di tutela agroambientale, anche attraverso il monitoraggio del territorio rurale e la lotta alla combustione dei rifiuti in aree a vocazione agricola.

Il Presidente relatore illustra quindi uno schema di parere favorevole (pubblicato in allegato).

Il sottosegretario CASTIGLIONE valuta positivamente i contenuti della proposta di parere favorevole del Presidente relatore.

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto.

Il senatore GAETTI (*M5S*) esprime il suo disappunto per l'esame di un provvedimento d'urgenza in tempi tali da non consentire di apportare alcun correttivo al testo, come definito nel corso della prima lettura da parte dell'altro ramo del Parlamento.

A suo avviso, infatti, sarebbe necessario approfondire il tema posto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge, delle indagini tecniche per la mappatura dei terreni della regione Campania destinati all'agricoltura. Esse sono affidate, tra l'altro, al Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, senza fare riferimento ai sistemi di fotografia aerea che sono a disposizione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).

Inoltre, rileva che l'articolo 1, comma 2, che stabilisce che gli enti incaricati della mappatura possono avvalersi di una serie di soggetti istituzionali a partire dal Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri, dovrebbe essere riformulato in termini di obbligo, anziché di facoltà.

Segnala l'ulteriore tema della collocazione delle sostanze tossiche oggetto di smaltimento, per evitare un effetto di ulteriore inquinamento del terreno nella regione Campania.

Rispetto alla proposta di parere favorevole del Presidente relatore, preannuncia anche a nome del proprio Gruppo, l'astensione nella votazione.

Il senatore RUTA (*PD*) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo.

Fa presente che il decreto-legge affronta la situazione di emergenza della regione Campania, nella quale viene messo gravemente a rischio l'importante patrimonio delle produzioni agroalimentari. Gli interventi d'urgenza e le verifiche introdotte mirano a garantire i consumatori circa l'idoneità dei terreni agricoli e la salubrità degli alimenti.

Stigmatizza a sua volta la ristrettezza dei tempi disponibili per l'esame in tutte le sedi presso il Senato e, tuttavia, ritiene prioritario convertire comunque in legge il decreto, che è stato oggetto di un approfondito esame nel corso della prima lettura.

Il senatore DI MAGGIO (*PI*) preannuncia l'astensione nella votazione sulla proposta di parere favorevole del Presidente relatore.

Non ci si può infatti limitare, a suo avviso, a un'analisi superficiale di tematiche di grande complessità come quelle affrontate dal decreto-legge. Inoltre, rileva un'insufficiente regolamentazione della problematica dell'inquinamento delle falde acquifere, oltre all'omessa trattazione dei profili di responsabilità per le mancate verifiche sulla salubrità dell'ambiente in Campania, che hanno determinato un preoccupante aumento dei tumori tra la popolazione.

Il senatore DALLA TOR (*NCD*) preannuncia il voto favorevole sulla proposta del Presidente relatore, anche per la necessità di evitare la decadenza del decreto-legge. Rileva tuttavia in senso critico che la drammatica situazione della regione Campania non può essere separata dall'analisi di problematiche e inefficienze che riguardano anche le istituzioni centrali e locali.

Il senatore STEFANO (*Misto-SEL*) esprime un giudizio molto critico sul provvedimento nel suo complesso. Per quanto riguarda, tuttavia, i limitati profili di competenza della Commissione, preannuncia l'astensione nella votazione della proposta di parere del Presidente relatore.

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) preannuncia il voto favorevole, considerata l'esigenza di convertire il decreto-legge in esame.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole.

La Commissione approva.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

Il presidente FORMIGONI comunica che in occasione dell'audizione di esperti sulle problematiche connesse alle cosiddette «quote latte», svoltasi in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari oggi alle ore 14, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1275**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza,

premessi che:

il provvedimento, approvato dalla Camera al termine di un *iter* molto complesso, mira ad affrontare un fenomeno, quale quello della estrema gravità sanitaria, ambientale ed economica in cui versano alcune aree della regione Campania, nella quale si sono verificate in passato omissioni e distorsioni collegate a un'inadeguatezza dei controlli in ordine alla commissione di reati ambientali;

nel contesto della prima parte del decreto-legge, il comparto agricolo è interessato essenzialmente dagli articoli 1 e 2 del provvedimento, così come modificati dalla Camera;

l'articolo 1 regola le indagini tecniche per la mappatura dei terreni della regione Campania destinati all'agricoltura, in esito alle quali si prevede l'indicazione dei terreni che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare, ma esclusivamente a colture diverse, nonché di quelli da destinare solo a particolari produzioni agroalimentari;

l'articolo 2 disciplina l'istituzione di un Comitato Interministeriale e di una Commissione con l'obiettivo di individuare e potenziare azioni e interventi di monitoraggio e di tutela ambientale per i terreni agricoli della regione Campania che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare, ma esclusivamente a colture diverse, nonché di quelli da destinare solo a particolari produzioni agroalimentari;

richiamata infine l'attenzione sul comma 2-*sexies* dell'articolo 3 (sul reato di «combustione illecita di rifiuti»), che aumenta di 2,5 milioni di euro, a partire dal 2014, lo stanziamento annuo per il Programma «Interventi per soccorsi» della flotta aerea del Corpo forestale dello Stato, al fine di agevolare le indagini tecniche di cui al comma 2 dell'articolo 1, nonché di garantire livelli adeguati di tutela agroambientale, anche attraverso il monitoraggio del territorio rurale e la lotta alla combustione dei rifiuti in aree a vocazione agricola;

evidenziata la necessità di procedere con urgenza all'approvazione di misure che garantiscano la salute dei cittadini, anche dal punto di vista dell'idoneità o meno dei terreni agricoli alla produzione agroalimentare, oltre che della repressione di condotte illecite,

esprime parere favorevole.



## INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10<sup>a</sup>)

Martedì 4 febbraio 2014

**Plenaria**

**60<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
MUCCHETTI

*La seduta inizia alle ore 10,30.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/75/UE, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (n. 53)**  
(Osservazioni alla 13<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 gennaio.

Il presidente MUCCHETTI (*PD*), in sostituzione della relatrice Fabri, illustra un nuovo schema di osservazioni favorevoli con rilievi, pubblicato in allegato, che tiene conto, oltre che del dibattito già svolto, delle ulteriori osservazioni pervenute per le vie brevi da alcuni Gruppi parlamentari.

Il senatore PETROCELLI (*M5S*) esprime apprezzamento, a nome del proprio Gruppo parlamentare, per il recepimento della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali con la quale sono state riviste e rificate in un unico testo giuridico sette direttive riguardanti le emissioni industriali, rendendo più severe alcune norme a tutela dell'ambiente. Sono chiarite in modo dettagliato le responsabilità e le definizioni recate da disposizioni normative, intervenendo su procedure, installazioni e impiantistica. Il Gruppo parlamentare *M5S* resta contrario alla combustione dei rifiuti e della biomassa (fatta eccezione per i micro-impianti agricoli di coltri-generatori per l'autoproduzione e l'autoconsumo di biomassa autoprodotta in uno specifico territorio e per specifiche attività antropiche) e

non condivide che il limite delle emissioni consentito cambi a seconda dell'attività industriale considerata (se industria manifatturiera o se attività petrolifera, ad esempio), o che, in caso di combustione, il limite di tolleranza cambi a seconda che si sia in presenza di un inceneritore o di un cementificio. Conferma il proprio consenso sul provvedimento, ma ritiene opportuno che la Commissione di merito accolga alcuni rilevi.

In particolare, con riferimento al comma 13 dell'articolo 7, poiché le sanzioni previste potrebbero non costituire un deterrente a possibili violazioni, si propone la confisca dell'impianto; all'articolo 15, si suggerisce che il nuovo Titolo III-*bis* si limiti a definire le misure e le procedure atte a prevenire gli effetti negativi delle attività di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti. Si giudica incomprensibile, ancora all'articolo 15, l'esclusione dall'ambito di applicazione delle nuove e più severe norme dei rifiuti derivanti dalla attività estrattive petrolifere *off-shore* inceneriti sulle piattaforme. Relativamente all'articolo 19, si propone di classificare come grandi impianti di combustione quelli di potenza superiore ad 1 MW. Si considera infine arbitrario il limite di 1750 ore fissato all'articolo 22, comma 4, per il riconoscimento di alcune esenzioni.

Il presidente MUCCHETTI, in considerazione della rilevanza delle questioni richiamate, propone un ulteriore approfondimento anche al fine di giungere ad un testo condiviso dall'intera Commissione.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (n. 69)**

(Osservazioni alla 13<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e sospensione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 gennaio.

Il presidente MUCCHETTI (*PD*), in sostituzione del relatore Tomasselli, illustra una proposta di osservazioni favorevoli con rilievi, pubblicata in allegato.

Al fine di giungere a una piena condivisione della proposta testé formulata, anche sulla base di ulteriori approfondimenti, dispone quindi una momentanea sospensione dell'esame.

La Commissione prende atto e il seguito dell'esame è momentaneamente sospeso.

(1275) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n.136, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate*, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 13<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore MUCCHETTI (PD) illustra il provvedimento in titolo, richiamando in particolare i contenuti degli articoli 7 e 8 del decreto-legge, come modificati dalla Camera dei deputati, oltre alle misure in materia di salute pubblica con riferimento ai comuni di Taranto e Statte. I numerosi emendamenti introdotti dalla Camera dei deputati, oltre a consentire l'aumento di capitale della società ILVA anche attraverso l'intervento diretto della proprietà dei Riva, ma senza escludere l'apporto di altri investitori, permettono l'utilizzo dei fondi sequestrati ai Riva in ragione della contestazione di reati valutari e fiscali qualora gli industriali dell'acciaio non sottoscrivessero l'aumento di capitale. In caso di proscioglimento da tali reati, le somme impiegate per l'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale e le altre misure previste nel piano nonché quelle eccedenti non sono comunque ripetibili. Tutti gli interventi e le operazioni previsti saranno documentati e facilmente rintracciabili nel sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il provvedimento fissa, quindi, l'obbligo di *screening* sanitari sulla popolazione esposta al rischio, per il quale sono stanziati 50 milioni tra il 2014 e il 2015 aggiuntivi alle risorse ordinarie delle Regioni Campania e Puglia (limitatamente ai comuni di Taranto e Statte). Le ricerche sulle contaminazioni saranno integrate con i dati dello studio «Sentieri» in entrambe le regioni.

In considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, il PRESIDENTE sospende la seduta, proponendo di riprenderla alle ore 14,30.

La Commissione conviene.

*La seduta, sospesa alle ore 10,55, riprende alle ore 14,35.*

Il presidente MUCCHETTI (PD) presenta quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato, che raccoglie le indicazioni pervenute per le vie brevi dai diversi Gruppi parlamentari.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, posta ai voti, la proposta di parere favorevole con osservazioni è approvata.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (n. 69)**

(Osservazioni alla 13<sup>a</sup> Commissione. Ripresa e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Riprende l'esame, precedentemente sospeso.

Il presidente MUCCHETTI, verificata la presenza del prescritto numero dei senatori, pone ai voti lo schema di osservazioni già illustrato, che risulta approvato.

*ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

**Proposta di regolamento del Consiglio sull'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno 2» (COM (2013) 506 definitivo) (n. 14)**

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento. Approvazione di una risoluzione: Doc. XVIII, n. 45)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 gennaio.

Il relatore GIROTTO (*M5S*), illustra uno schema di risoluzione con osservazioni, pubblicato in allegato: egli pone l'accento sulla necessità di dare il giusto sostegno alla ricerca di base oltre che a quella applicata, promuovendo in particolare quella utile alla crescita delle aziende italiane che hanno realizzato negli ultimi anni progressi significativi. Ritiene che a livello nazionale manchi un organismo di raccordo tra ricerca di base, ricerca applicata e aziende, che possa favorire il raggiungimento dei massimi risultati.

Anche l'altro relatore, COLLINA (*PD*), segnala la necessità di concentrare l'attenzione sul mondo universitario, che deve essere posto nella condizione di «fare sistema» con la filiera delle imprese, come già accade in altre realtà europee.

Il presidente MUCCHETTI ritiene che la Commissione potrà utilmente affrontare una riflessione sull'incidenza della ricerca sulla crescita delle imprese, anche in occasione dell'esame dei provvedimenti già all'ordine del giorno.

Verificata quindi la presenza del numero legale, posta ai voti, lo schema di risoluzione proposto dai relatori è approvato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente MUCCHETTI, in relazione all'indagine conoscitiva sulla situazione competitiva delle imprese industriali italiane richiama l'attenzione sull'opportunità di dedicare particolare attenzione al settore dell'*automotive*. Informa quindi di aver acquisito, per le vie brevi, la disponibilità da parte di Unioncamere a realizzare, a titolo gratuito, una ricerca in tale ambito da mettere a disposizione della Commissione, che potrebbe così avvalersi di ulteriori elementi informativi utili ai fini dell'indagine.

Propone pertanto di richiedere a Unioncamere, nei termini indicati, la realizzazione di tale ricerca nelle modalità illustrate.

La Commissione conviene.

*SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

Il PRESIDENTE comunica che nel corso delle audizioni della Federazione nazionale delle imprese orafe, gioielliere, argentiere e orologiaie (Federpreziosi), della Consulta nazionale dei produttori orafi, dell'Associazione nazionale «Tutela i compro oro» (ANTICO) e dell'Associazione compro oro italiani (ACOI), svolte il 30 gennaio in sede di Comitato ristretto costituito per l'esame dei disegni di legge in materia, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Comunica altresì che in sede di Comitato ristretto costituito nell'ambito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 264, 268, 412, 652 e 869, sulle imprese artigiane, la Commissione ha svolto, oggi l'audizione informale di rappresentanti dell'ABI. Informa inoltre che anche la documentazione depositata nell'occasione sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Comunica infine che, in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, la Commissione svolgerà, al termine della seduta, l'audizione informale di rappresentanti dell'Electrolux sulle prospettive dell'azienda. Informa quindi che la documentazione che sarà acquisita nell'occasione sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 14,55.*

## **NUOVO SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 53**

La 10<sup>a</sup> Commissione permanente, esaminato l'atto del Governo in titolo,

esprime osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

valuti la Commissione di merito, con riferimento all'articolo 28, comma 4, punto 3.3, di includere tra i consumi propri degli impianti multicomcombustibile anche quelli di energia per l'autoproduzione destinata almeno per il 70 per cento ai consumi della raffineria;

analogamente, sempre all'articolo 28, comma 4, punto 3.4, e con riferimento ai residui di distillazione e di conversione della raffinazione del petrolio greggio, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare che trattasi di residui utilizzati dalla raffineria da soli o con altri combustibili per il proprio consumo, ivi incluso quello per l'autoproduzione di energia destinata almeno per il 70 per cento ai consumi della raffineria stessa;

valuti in ogni caso la Commissione di merito l'opportunità di rivedere i limiti alle emissioni indicati nello schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2010/75/UE per ciascun inquinante, allineandoli a quelli previsti dalla direttiva, considerata l'onerosità di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti, con riferimento all'introduzione o il mantenimento di requisiti, standard, obblighi e oneri non strettamente necessari; all'estensione dell'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole, ove ciò comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari; all'introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari.

## **OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 69**

La 10<sup>a</sup> Commissione permanente, esaminato l'atto del Governo in titolo,

considerato che il provvedimento in esame prevede modifiche al campo di applicazione della precedente direttiva, il rafforzamento degli obblighi ricadenti sui produttori e sui distributori che utilizzano tecniche di vendita a distanza e l'introduzione di misure volte ad incentivare la preparazione per il riutilizzo;

considerato che è obiettivo della direttiva quello di incrementare sempre più la percentuale di ritiro e di recupero di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, per cui sarebbe opportuno creare vere e proprie micro aree ecologiche da affiancare ai centri di raccolta già presenti sul territorio;

considerando obiettivo di primaria importanza l'incremento dei premi di efficienza da erogare ai distributori, al fine di alleggerire i costi che subiscono per l'attività accessoria di raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e allo stesso tempo stimolare l'aumento dei quantitativi ritirati;

considerato che la possibilità di esportare i RAEE anche al di fuori dell'area OCSE ha avuto effetti negativi non solo sull'ambiente ma anche sull'economia dei paesi comunitari e che, per questa ragione, tale pratica deve essere scoraggiata da un lato non computando la quota di RAEE esportati ai fini del calcolo degli obiettivi di recupero/riciclo, dall'altro incentivando la raccolta presso i centri di prossimità;

esprime osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

valuti la Commissione di merito:

l'opportunità di chiarire all'articolo 10, comma 3, la natura dello statuto-tipo, al fine di evitare condizioni di disparità tra sistemi collettivi;

con riferimento all'articolo 11, comma 2 (e conseguentemente ogni qual volta ricorra), l'opportunità di prevedere, oltre ai tradizionali centri di raccolta, anche micro aree ecologiche integrate nel circuito complessivo della raccolta;

l'opportunità di prevedere, all'articolo 15, comma 5, un termine più ampio dei 60 giorni (almeno doppio) decorso il quale interviene il potere sostitutivo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

con riferimento all'articolo 21, l'opportunità di abrogare il comma 2, che fa riferimento all'esportazione dei RAEE al di fuori dell'a-

rea OCSE, imponendo conseguentemente, all'articolo 17, comma 2, il rispetto del principio di prossimità nelle modalità di avvio al trattamento dei RAEE;

con riferimento all'articolo 33, comma 1, l'opportunità di precisare, al fine di coinvolgere tutti i soggetti che partecipano attivamente al processo, che il Centro di coordinamento di cui al comma 1 è costituito in forma di consorzio avente personalità giuridica di diritto privato, al quale partecipano i sistemi di gestione dei RAEE domestici che aderiscono al Centro entro trenta giorni dalla loro costituzione ovvero, se già costituiti, entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, prevedendo altresì la partecipazione delle associazioni di categoria delle imprese di produzione/importazione di AEE; delle associazioni di categoria delle imprese di distribuzione di AEE; delle associazioni di categoria delle imprese di raccolta dei RAEE; delle associazioni di categoria delle imprese di trattamento e riciclo dei RAEE. Al Comitato esecutivo partecipano due rappresentanti per ciascuna delle associazioni richiamate; due componenti designati rispettivamente dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro dello sviluppo economico; quattro componenti designati dai sistemi di gestione dei RAEE aderenti al centro di coordinamento;

con riferimento all'articolo 40, comma 3, la necessità di precisare che il finanziamento della gestione dei rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, limitatamente agli impianti che, a titolo professionale, producono energia elettrica da pannelli fotovoltaici, è a carico dei proprietari degli impianti medesimi, i quali, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, aderiscono ad un sistema iscritto al Centro di coordinamento che rilascia idonea certificazione per ciascun pannello e ne assicura la corretta gestione a fine vita, fermo restando che il costo dello smaltimento dei rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici non deve essere superiore a quello praticato dai consorzi per il riciclo dei medesimi;

con riferimento all'allegato X, punto B, n. 3, l'opportunità di includere la tipologia specifica di AEE indicata negli allegati II e IV, sopprimendo conseguentemente nella nota finale il riferimento al punto 4.



**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1275**

La Commissione industria, commercio, turismo, esaminato il provvedimento in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di estendere il modello individuato per il risanamento e la bonifica della cosiddetta «Terra dei Fuochi» anche agli altri siti di interesse nazionale (SIN) per alcuni dei quali, tra l'altro, sono già stati previsti gli stanziamenti necessari alla bonifica e messa in sicurezza delle aree contaminate;

si richiama, infine, l'attenzione della Commissione sulla opportunità di adottare un piano nazionale di bonifica dei siti di interesse nazionale (SIN), sia in relazione ai necessari interventi di risanamento ambientale, sia con riguardo alla bonifica delle aree industriali e dei siti produttivi dismessi.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO COMUNITARIO N. 14  
(Doc. XVIII, n. 45)**

La 10<sup>a</sup> Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, la Proposta di regolamento del Consiglio sull'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno 2» (COM (2013) 506 definitivo),

premessi che:

la proposta in esame è finalizzata a prorogare lo stato di impresa comune nel settore delle celle a combustibile e dell'idrogeno istituita nell'ambito del Settimo programma quadro, in linea con la comunicazione della Commissione sui partenariati pubblico-privati nel programma quadro per la ricerca e l'innovazione «Orizzonte 2020»;

un'impresa comune nel settore delle celle a combustibile e dell'idrogeno è necessaria per affrontare due sfide chiave per l'Unione europea, vale a dire garantire la sicurezza degli approvvigionamenti energetici e favorire energia e trasporti sostenibili, oltre che supportare il settore industriale nel settore della ricerca e sviluppo;

formula le seguenti osservazioni:

l'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno 2» ha il valore aggiunto di favorire la concentrazione delle risorse umane, strumentali ed economiche verso obiettivi comuni e condivisi a livello europeo. In tal modo si indirizzano gli investimenti industriali su sistemi produttivi e di ricerca rivolti al cambiamento, all'innovazione e alla riconversione delle modalità di produzione dell'energia e dell'uso dei combustibili fossili verso risorse rinnovabili che consentiranno all'Europa di rimanere al passo con i maggiori competitori a livello mondiale;

le tecnologie dell'idrogeno e delle celle a combustibile fanno parte dell'insieme di quei settori energetici ritenuti prioritari nell'ambito degli obiettivi di sviluppo e crescita che l'Unione europea ha ritenuto necessario conseguire da qui al 2020 e la struttura dell'impresa comune permette di snellire le procedure burocratiche e l'abbreviazione dei tempi per l'erogazione dei finanziamenti a tutto vantaggio della ricerca e dello sviluppo;

nel testo della proposta di regolamento non vi è, tuttavia, una chiara definizione degli ambiti di intervento per quanto concerne la ricerca di base di medio e lungo periodo e non risulta chiaro se sarà possibile accedere ai bandi di finanziamento che prevedono risultati di ricerca applicata in un periodo più lungo rispetto alla meta del 2020. Si auspica a tal

fine che il Legislatore europeo faccia chiarezza se la ricerca di base e non solo quella applicata rientra nello strumento dell'impresa comune, visto che risulta essere necessaria e funzionale per mantenere alto il livello di innovazione dell'industria europea. Una volta chiarito questo aspetto nel caso in cui la ricerca di base non rientri negli ambiti di azione dell'impresa comune è bene prevedere l'accesso a bandi diversificati che permettano studi a lungo termine in più settori quali ad esempio l'energia, i trasporti e le biotecnologie, settori per cui la ricerca di base sulle celle a combustibile e idrogeno è stata fino ad ora esclusa;

l'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno 2» riparte dalle basi scientifiche e dai risultati ottenuti dalla prima edizione che ha creato un partenariato forte e capace di attrarre finanziamenti pubblici e privati con un impegno rilevante del settore industriale. Il settore delle celle a combustibile e idrogeno, seppur avanzato da un punto di vista della ricerca, è ancora debole ed è lungo il passo tra la fase di progettazione e la piena attuazione su ampia scala. Per questo si auspica che il Governo italiano, seguendo il traino offerto dall'Unione europea, vari una propria piattaforma nazionale, come già esistente in altri Stati membri, per lo sviluppo delle celle a combustibile e idrogeno al fine di fornire indicazioni sulle priorità del sistema Paese utili a sviluppare un tessuto capace di competere sul mercato internazionale con propri prodotti a elevato contenuto innovativo e tecnologico e convogliare gli operatori, gli investitori e i ricercatori su linee imprenditoriali e scientifiche strategiche.

**Comitato ristretto per l'esame dei disegni  
di legge nn. 264 e connessi**

**Riunione n. 4**

*Relatrice:* FABBRI

*Orario: dalle ore 14 alle ore 14,25*

*AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 264 E CONNESSI (IMPRESE  
ARTIGIANE)*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 15**

*Presidenza del Presidente*  
MUCCHETTI

*Orario: dalle ore 15 alle ore 15,55*

*AUDIZIONE INFORMALE SULLE PROSPETTIVE DELL'AZIENDA ELECTROLUX  
ITALIA*

## LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)

Martedì 4 febbraio 2014

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 9**

*Presidenza della Vice Presidente  
SPILABOTTE*

*Orario: dalle ore 10 alle ore 11*

*AUDIZIONE INFORMALE SULL'ATTO COMUNITARIO SOTTOPOSTO AL PARERE  
MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETÀ N. COM (2014) 6 DEFINITIVO (RETE EUROPEA  
SERVIZI PER L'IMPIEGO)*

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 10**

*Presidenza della Vice Presidente  
SPILABOTTE*

*Orario: dalle ore 14 alle ore 15,40*

*AUDIZIONE INFORMALE SULL'ATTO COMUNITARIO SOTTOPOSTO AL PARERE  
MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETÀ N. COM (2014) 6 DEFINITIVO (RETE EUROPEA  
SERVIZI PER L'IMPIEGO)*

**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

Martedì 4 febbraio 2014

**Plenaria****86<sup>a</sup> Seduta***Presidenza della Presidente*  
**DE BIASI***La seduta inizia alle ore 14.**IN SEDE REFERENTE***(913) Manuela GRANAIOLA ed altri. – Promozione della donazione del sangue da cordone ombelicale e della rete di banche che lo crioconservano**

(Esame e rinvio)

Il relatore DALLA ZUANNA (*SCpI*) illustra il disegno di legge in titolo.

Esso definisce, all'articolo 1, la donazione e conservazione del sangue da cordone ombelicale «un interesse primario per il Servizio sanitario nazionale». Su tale tema, l'articolo 2 prevede la promozione e il sostegno, da parte del Ministero della salute, di campagne informative e pubblicitarie, svolte anche mediante inserimento di informazioni utili nei libretti di gravidanza, consegnati a ogni donna incinta. In base all'articolo 3, le campagne d'informazione si avvalgono sia delle tecniche di comunicazione tradizionali sia di quelle offerte dalla moderna tecnologia e sono rivolte anche ai cittadini stranieri e alle scuole.

L'articolo 4 attribuisce al Ministero della salute le funzioni di promozione, sostegno e ampliamento della rete delle banche del sangue da cordone ombelicale.

L'articolo 5 autorizza la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 per la stipulazione – ai fini dello svolgimento delle campagne d'informazione – di convenzioni e protocolli da parte del Ministero della salute con le strutture operanti nel settore della raccolta e del trapianto di cellule staminali o con le organizzazioni del volontariato.

Ai sensi dell'articolo 6, è considerato prioritario l'impegno, da parte dei «punti nascita», a raccogliere la donazione effettuata dalle madri, e ad inviare il sangue cordonale presso le apposite strutture.

L'articolo 7 estende – con riferimento ai profili della raccolta e della corretta conservazione – alla donazione di sangue cordonale le norme valide per le procedure inerenti alle donazioni di qualsiasi altro organo o tessuto.

L'articolo 8 reca la copertura finanziaria.

Il relatore ravvisa l'opportunità di svolgere un ciclo di audizioni informali, così da poter disporre di una adeguata istruttoria legislativa, e si riserva di proporre la richiesta di riassegnazione del disegno di legge in sede deliberante.

La Commissione conviene sull'opportunità di svolgere la predetta istruttoria informale.

La PRESIDENTE, pertanto, invita i senatori a far pervenire quanto prima la proposte di audizione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### IN SEDE CONSULTIVA

**(1275) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n.136, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 13<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore ROMANO (PI) illustra il provvedimento in titolo.

L'articolo 1 disciplina in primo luogo (comma 1 e commi da 2 a 6-*quinquies*) lo svolgimento di indagini tecniche per la mappatura, anche mediante strumenti di telerilevamento, dei terreni della regione Campania destinati all'agricoltura, al fine di accertare l'eventuale esistenza di contaminazione a causa di «sversamenti» e smaltimenti abusivi di rifiuti, anche in conseguenza della relativa combustione; in base ai risultati delle indagini, con i decreti interministeriali di cui al comma 6 sono indicati i terreni della regione Campania per i quali si stabilisca il divieto di produzione agroalimentare (con la possibilità di colture diverse, aventi capacità fitodepurative) e i terreni che possano essere destinati esclusivamente a determinate produzioni agroalimentari. Le indagini sono svolte nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 6 dell'articolo 2.

Il comma 1-*bis* dell'articolo 1 demanda all'Istituto superiore di sanità l'analisi e la pubblicazione dei dati dello studio epidemiologico «Sentieri», relativo ai siti di interesse nazionale campani ed effettuato dal 2003 al 2009, nonché l'aggiornamento e il potenziamento del medesimo studio epidemiologico, relativo alle contaminazioni delle aree della regione Campania, con particolare riferimento ai registri delle malformazioni congenite

e ai registri dei tumori, e l'elaborazione di dati dettagliati in merito alla sommatoria dei rischi, con particolare riguardo ai superamenti dei valori stabiliti per le polveri sottili. Tali attività sono svolte – senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica – dall'Istituto superiore di sanità con il supporto dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della regione Campania, secondo gli indirizzi e le priorità definiti con direttiva dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con il Presidente della regione Campania, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione.

Il comma 6-*sexies* dell'articolo 1, relativo all'intero territorio nazionale, demanda a un regolamento ministeriale – adottato secondo la procedura ivi contemplata (che prevede anche l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome) – la definizione dei parametri fondamentali di qualità delle acque destinate a uso irriguo su colture alimentari e delle relative modalità di verifica.

I commi da 1 a 4-*bis* e i commi 5 e 5-*bis* dell'articolo 2 e l'articolo 2-*bis* disciplinano l'adozione e lo svolgimento di un programma straordinario e urgente di interventi destinati alla tutela della salute, alla sicurezza, alla bonifica dei siti nonché alla «rivitalizzazione economica» dei territori, con riferimento ai terreni della regione Campania interessati dai divieti che siano stati stabiliti dai decreti interministeriali di cui all'articolo 1, comma 6. Il programma deve prevedere anche l'impiego «di sistemi naturali rigenerativi e agroecologici, attraverso piante con proprietà fitodepurative previste dalla legislazione vigente».

Il comma 4-*ter* dell'articolo 2 – anche ai fini degli interventi di bonifica – ridefinisce la procedura e i termini per l'adozione di un regolamento ministeriale – già previsto dalla normativa vigente e destinato all'intero territorio nazionale – relativo agli interventi di bonifica, di ripristino ambientale e di messa in sicurezza (d'emergenza, operativa e permanente) delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento.

I commi da 4-*quater* a 4-*octies* dell'articolo 2 prevedono lo svolgimento di esami sullo stato di salute della popolazione residente in alcuni comuni della regione Campania e l'offerta di omologhi esami alla popolazione residente nei comuni di Taranto e di Statte.

Riguardo alla Campania, il comma 4-*quater* demanda all'amministrazione regionale di definire, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, su proposta dell'Istituto superiore di sanità, anche ai fini dei conseguenti eventuali accertamenti, la tipologia di esami per la prevenzione e il controllo dello stato di salute della popolazione residente nei comuni (esclusi i capoluoghi Napoli e Caserta) di cui all'articolo 2, comma 1, della direttiva interministeriale da adottare ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto, che risultino, in esito ai lavori del gruppo di cui all'articolo 1 della medesima direttiva interministeriale, interessati da inquinamento causato da sversamenti illegali e smaltimenti abusivi di rifiuti. Gli esami sono svolti nei limiti delle risorse di cui al comma 4-*octies*, relative al 2014 ed al 2015.



In base al comma 4-*quinquies*, la regione Puglia, su proposta dell'Istituto superiore di sanità, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, definisce, anche ai fini dei conseguenti, eventuali accertamenti, modalità di offerta di esami per la prevenzione e il controllo dello stato di salute della popolazione residente nei comuni di Taranto e di Statte. Gli esami sono svolti nei limiti delle risorse di cui al comma 4-*octies*, relative al 2014 e al 2015.

Il comma 4-*sexies* specifica che gli esami di cui ai commi 4-*quater* e 4-*quinquies* sono effettuati senza alcuna compartecipazione alla spesa da parte dei pazienti.

In base al comma 4-*septies*, il Ministero della salute, sentiti le regioni Campania e Puglia e l'Istituto superiore di sanità, stabilisce le modalità con cui sono trasmessi, in forma aggregata, i dati raccolti nel corso delle attività in questione. Per le medesime attività, il comma 4-*octies* reca un'autorizzazione di spesa pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, a valere sulle risorse vincolate all'attuazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale. Al riparto delle risorse integrative tra le due regioni si provvede con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Il comma 1 dell'articolo 3 commina sanzioni penali a chiunque apicchi il fuoco a rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata.

L'articolo 7 reca alcune modificazioni alla disciplina legislativa relativa al commissariamento straordinario di imprese che gestiscano stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, la cui attività produttiva abbia comportato e comporti pericoli gravi e rilevanti per l'integrità dell'ambiente e della salute a causa dell'inosservanza reiterata delle disposizioni dell'autorizzazione integrata ambientale (disciplina legislativa che trova attualmente applicazione per lo stabilimento ILVA di Taranto). Tra le altre modifiche, quella di cui alla lettera *a*) del comma 1 riguarda sia la procedura di adozione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria sia la procedura di adozione del piano industriale di conformazione delle attività produttive (conformazione intesa a permettere la continuazione delle attività nel rispetto delle prescrizioni di tutela ambientale, sanitaria e di sicurezza stabilite nell'altro piano già citato).

L'articolo 8 introduce, con riferimento all'area dello stabilimento Ilva di Taranto, specifiche procedure e modalità per l'esecuzione degli interventi previsti dalle autorizzazioni integrate ambientali e dal piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria.

L'ultimo capoverso (4-*ter*) del medesimo articolo 8, norma identica a quella di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 1, disposta per la regione Campania demanda all'Istituto superiore di sanità l'analisi e la pubblicazione dei dati dello studio epidemiologico «Sentieri», relativo ai siti di interesse nazionale pugliesi ed effettuato dal 2003 al 2009, nonché l'aggiornamento e il potenziamento del medesimo studio epidemiologico, relativo alle contaminazioni delle aree della regione Puglia, con particolare riferimento ai registri delle malformazioni congenite e ai registri dei tumori, e l'elabora-

zione di dati dettagliati in merito alla sommatoria dei rischi, con particolare riguardo ai casi di superamento dei valori stabiliti per le polveri sottili. Tali attività sono svolte dall'Istituto superiore di sanità con il supporto dell'Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione dell'ambiente della regione Puglia, secondo gli indirizzi e le priorità definiti con direttiva dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con il Presidente della regione Puglia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione. È previsto, infine, che dalla sua attuazione non debbano derivare oneri per la finanza pubblica.

Il relatore dà quindi lettura di una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato, finalizzata a prefigurare l'integrazione delle misure recate dal provvedimento in esame.

Si apre la discussione generale.

La senatrice FUCKSIA (*M5S*), esprime alcune perplessità in ordine alle misure aggiuntive da questi prefigurate nell'ambito dello schema di parere. In particolare, ritiene che andrebbero evitate iniziative non sufficientemente meditate o non suffragate da un'attenta analisi costi-benefici, come ad esempio lo svolgimento di *screening* indiscriminati. Al contrario, occorrerebbe privilegiare forme di monitoraggio epidemiologico a basso costo, da compiere in maniera mirata, tenendo presenti i risultati del monitoraggio ambientale, così da non disperdere le scarse risorse a disposizione, che andrebbero destinate in via prioritaria ad attività di prevenzione primaria, rivolte in particolare alla bonifica territoriale e alla conduzione di indagini epidemiologiche a livello nazionale. Esprime, infine, perplessità sull'utilizzo di matrici umane (analisi del capello) a fini di *screening*, e sulla previsione di una esenzione generalizzata dai *ticket* nell'ambito delle zone interessate da fenomeni di inquinamento ambientale.

La senatrice DIRINDIN (*PD*), esprime l'avviso che, nel parere, occorrerebbe evitare il termine «*screening*», che non compare nell'articolato in esame e potrebbe ingenerare equivoci. Saggiunge che il provvedimento, al comma 4-*sexies* dell'articolo 2, esclude la necessità di compartecipazione dei pazienti in relazione agli esami per la prevenzione e il controllo della salute: pertanto occorrerebbe chiarire il significato dell'osservazione contraddistinta dalla lettera m) dello schema di parere, volta a garantire l'esenzione dai *ticket* sanitari per i residenti nelle aree con sversamenti illegali di rifiuti tossici e a maggiore incidenza di patologia oncologica.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*FI-PdL XVII*), nel rilevare il paradossale contrasto tra l'impegno profuso in sede parlamentare e la situazione di criticità vissuta a livello territoriale, esprime apprezzamento per il testo predisposto dal relatore, avanzando al contempo la richiesta che esso sia oggetto di due integrazioni: la prima, volta a prefigurare interventi per il ripristino del servizio di trasporto dei malati oncologici

nella regione Puglia, che secondo quanto riportato dagli organi di informazione è stato sospeso per mancanza di risorse; la seconda, diretta a prevedere una cadenza temporale precisa per gli aggiornamenti dello studio epidemiologico «Sentieri», previsti dall'articolo 1, comma 1 *bis*.

La senatrice GRANAIOLA (*PD*), osserva che le problematiche inerenti al trasporto dei malati oncologici sono di rilievo nazionale e come tali, eventualmente, dovrebbero essere affrontate. Saggiunge che il provvedimento adotta interventi significativi per il contrasto dello smaltimento e del riciclo illecito dei rifiuti attraverso combustione, ma a suo avviso occorrono misure ancora più incisive, finalizzate a riconoscere che la questione dei rifiuti, e quella correlata delle discariche abusive, costituiscono una emergenza di carattere nazionale. Pertanto, esprime l'opinione che sia necessario avviare un monitoraggio nazionale, nonché contrastare fermamente le condotte illecite nel settore e pervenire a una armonizzazione del quadro normativo di riferimento.

La senatrice MATURANI (*PD*) osserva che la mancanza di un adeguato servizio di trasporto dei malati oncologici rappresenta un tema di rilievo nazionale e pertanto eventuali interventi in materia dovrebbero evitare di creare una situazione di disomogeneità assistenziale all'interno del Servizio sanitario nazionale. Saggiunge che approfondimenti e indagini *ad hoc* andrebbero condotti, a suo giudizio, anche in relazione ai territori interessati dalla discarica di Malagrotta, nell'ambito della regione Lazio, e in altre zone caratterizzate da problematiche analoghe.

La senatrice PADUA (*PD*), esprime apprezzamento per la formulazione dello schema di parere, in particolare là dove esso indica la necessità di approfondimenti sui suoli agricoli e sulle acque utilizzate a fini di irrigazione, nonché di studi di carattere epigenetico.

La senatrice SIMEONI (*M5S*) ritiene che debba essere prestata particolare attenzione alla pericolosità dei rifiuti ospedalieri.

La senatrice ANITORI (*Misto-GAPp*), osserva che la mancanza di un adeguato servizio di trasporto oncologico si registra su tutto il territorio nazionale. Suggerisce quindi, quale possibile integrazione dello schema di parere, l'opportunità di utilizzare, nell'ambito delle attività di *screening*, anche indicatori biologici.

Il senatore AIELLO (*NCD*), dopo aver dichiarato di apprezzare l'impianto dello schema di parere, segnala che il problema del trasporto dei malati oncologici accomuna diverse Regioni: ad esempio, nella regione Calabria, esso è emerso in modo sensibile nel territorio di Crotone, dove la competente azienda sanitaria ha reso noto di non disporre dei fondi necessari ad assicurare il servizio. Ritiene altresì condivisibile l'in-

vito, già formulato, a indicare la cadenza periodica con cui procedere all'aggiornamento dello studio «Sentieri».

Il relatore ROMANO (*PI*), in sede di replica, fa rilevare che la proposta di parere mira a tipizzare le attività di accertamento sanitario, proprio al fine di evitare la dispersione delle risorse a disposizione. In merito agli aggiornamenti dello studio «Sentieri», osserva che quest'ultimo risente di una metodologia che si è basata solo sui dati di mortalità e non anche su quelli relativi all'incidenza; quindi, in assenza di dati consolidati desumibili dai registri tumori, è difficile prefigurare sin da ora una tempistica scientificamente fondata. Quanto alle perplessità in ordine all'utilizzo di matrici umane, ritiene che esse possano essere risolte se solo si considera che nello schema di parere si fa riferimento alle analisi isotopiche. Circa gli inviti a prevedere interventi su scala nazionale, rimarca che lo schema di parere si è misurato con l'impostazione del decreto-legge. In relazione all'osservazione concernente l'esenzione dai *ticket*, precisa che essa intende fare riferimento alla possibilità di estendere il beneficio ad altre aree che potranno essere individuate in futuro. Riguardo alla problematica del servizio di trasporto dei malati oncologici, esprime l'opinione che essa sia meritevole della massima attenzione, ma rileva che non è questa la sede più opportuna per la sua trattazione. Riguardo all'invito a prestare specifica attenzione ai rifiuti ospedalieri, ritiene non sia il caso di addivenire a una dispersione eccessiva degli interventi, considerato che vi è una normativa specifica cui fare riferimento. In merito al suggerimento concernente l'utilizzo di indicatori biologici, segnala che nello schema di parere esso risulta, nella sostanza, già assorbito dalla prefigurazione di indagini sui livelli di biodisponibilità degli elementi tossici. Quanto, infine, al termine *screening*, fa presente che con esso egli ha inteso indicare il raggiungimento di una determinata finalità, ma è certamente disponibile a fare ricorso a un termine diverso, in linea con le indicazioni scaturite dalla discussione.

La PRESIDENTE invita il relatore a precisare come lo schema di parere sia riformulato alla luce del dibattito.

Il relatore ROMANO (*PI*) specifica che il termine *screening* è sostituito dall'espressione «prevenzione sanitaria»; l'osservazione concernente l'esenzione dai *ticket* è completata con il riferimento alle aree territoriali che potranno essere individuate in futuro come destinatarie del beneficio; sono introdotte due osservazioni aggiuntive, intese a recepire le indicazioni per un'attività di monitoraggio a livello nazionale, anche mediante realizzazione del registro dei tumori in tutte le aree del Paese.

Non essendovi richieste di intervento per dichiarazione di voto, la PRESIDENTE accerta la presenza del prescritto numero di senatori e pone in votazione lo schema di parere nel testo riformulato, pubblicato in allegato.

La Commissione approva.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, nonché del regolamento (CE) n. 547/2011 della Commissione, che attua il regolamento (CE) n. 1107/2009 per quanto concerne le prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari (n. 76)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 2011, n. 217. Esame e rinvio)

Il relatore Maurizio ROMANI (*M5S*) illustra il provvedimento in titolo.

Lo schema di decreto legislativo reca la disciplina sanzionatoria in relazione alle norme di due regolamenti comunitari in materia di prodotti fitosanitari.

L'articolo 1 definisce l'oggetto dello schema, specificando che quest'ultimo si applica anche alle sostanze attive, agli antidoti agronomici, ai sinergizzanti, ai coformulanti ed ai coadiuvanti, contenuti o abbinati a prodotti fitosanitari.

Al riguardo, il relatore osserva che potrebbe essere opportuno valutare gli effetti di tale specificazione, in quanto le fattispecie oggetto delle sanzioni sembrano riguardare, tranne esplicite eccezioni, esclusivamente i prodotti fitosanitari.

L'articolo 2 reca le sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei divieti di produzione, immagazzinamento, immissione sul mercato e impiego per prodotti fitosanitari privi di autorizzazione o di permesso di commercio parallelo.

In proposito, il Relatore osserva che, sotto il profilo redazionale, potrebbe essere opportuno accorpare le disposizioni sanzionatorie di cui ai commi 1 e 4, mediante una formulazione unica che eviti parziali duplicazioni.

L'articolo 3 pone (sempre con riferimento ai prodotti fitosanitari) le sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle prescrizioni concernenti l'immissione sul mercato contenute nell'autorizzazione o nel permesso di commercio parallelo (comma 1); per la mancata apposizione, in modo indelebile e inequivoco, sull'etichetta, delle informazioni necessarie, o per l'apposizione sull'etichetta di informazioni difformi da quelle autorizzate o dai requisiti di cui al regolamento (CE) n. 547/2011 (comma 2); per gli altri casi di violazione delle prescrizioni e delle indicazioni contenute nell'autorizzazione o nel permesso di commercio parallelo e per i casi di violazione delle prescrizioni e delle indicazioni riportate in etichetta (comma 3).

Al riguardo, il Relatore osserva che, sotto il profilo redazionale, potrebbe essere opportuno esplicitare, nel comma 3, che è fatto salvo il disposto

di cui al comma 1 (il quale concerne il caso specifico – e sanzionato più gravemente – della violazione, da parte del titolare dell'autorizzazione o del permesso di commercio parallelo, delle prescrizioni concernenti l'immissione sul mercato contenute nell'autorizzazione o nel permesso).

L'articolo 4 reca le sanzioni amministrative pecuniarie con riferimento agli obblighi in materia di adeguamento della classificazione o dell'etichetta del prodotto fitosanitario.

L'articolo 5 commina la sanzione amministrativa pecuniaria per i casi di vendita, distribuzione, smaltimento, impiego o immagazzinamento delle scorte esistenti di prodotti fitosanitari, in violazione dei termini e delle modalità stabiliti dall'autorità competente, con riferimento ai periodi massimi di tolleranza, eventualmente concessi in caso di revoca, modifica o mancato rinnovo di un'autorizzazione (o del permesso di commercio parallelo). Lo stesso articolo 5 fa salva la norma comunitaria in base alla quale non può essere stabilito alcun periodo di tolleranza nelle ipotesi in cui la revoca, la modifica o il mancato rinnovo siano connessi alla protezione della salute umana, animale o dell'ambiente.

L'articolo 6 reca le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni – da parte del titolare di un'autorizzazione relativa ad un prodotto fitosanitario – di alcuni obblighi di comunicazione al Ministero della salute.

In proposito il relatore rileva che potrebbe essere opportuno valutare se, nel comma 2, il richiamo del paragrafo 2 dell'articolo 56 del regolamento (CE) n. 1107/2009 debba essere integrato con il richiamo del paragrafo 1 del medesimo articolo 56. Osserva, inoltre, che potrebbe essere opportuno valutare l'esigenza di inserire, nel comma 4, il riferimento ai titolari di un permesso di commercio parallelo, in quanto l'obbligo ivi sanzionato concerne anche tali soggetti.

L'articolo 7 commina la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell'obbligo di consultazione – preventiva allo svolgimento di *test* o studi, intesi a ottenere l'autorizzazione per un prodotto fitosanitario – delle informazioni disponibili (obbligo inteso a evitare duplicazioni di *test* o studi).

Al riguardo, il relatore osserva che, sotto il profilo redazionale, potrebbe essere opportuno esplicitare che è fatto salvo il disposto specifico di cui all'articolo 8, comma 3, che commina una sanzione più grave, con riferimento ad una fattispecie parzialmente simile, relativa ai *test* o studi su animali vertebrati.

L'articolo 8 reca le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del divieto, operante in determinate fattispecie, dello svolgimento dei *test* o studi in oggetto su animali vertebrati o di alcuni obblighi – relativi ai medesimi *test* o studi su animali vertebrati – di verifica o di comunicazione.

L'articolo 9 pone le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di alcuni obblighi, intesi a evitare che prodotti fitosanitari o coadiuvanti possano per errore essere confusi con alimenti, bevande o mangimi.

In proposito, il relatore osserva che potrebbe essere opportuno valutare l'esigenza di inserire, nel comma 2, il riferimento ai titolari di un per-

messo di commercio parallelo, in quanto l'obbligo sanzionato concerne anche tali soggetti.

L'articolo 10 reca le sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione di alcuni obblighi e divieti in materia di pubblicità, di contenuto dell'etichetta e di materiale promozionale, relativamente ai prodotti fitosanitari. Qualora la pubblicità di prodotti non autorizzati sia svolta tramite un sito *internet*, è previsto l'oscuramento del medesimo sito.

Al riguardo, il relatore osserva che potrebbe essere opportuno chiarire se l'oscuramento sia a tempo indeterminato o soltanto fino alla rimozione della pubblicità irregolare. Rileva, inoltre, che potrebbe essere opportuno valutare la congruità dei diversi limiti massimi della sanzione di cui al comma 5 e di quella di cui al comma 6, alla luce di una possibile valutazione di relativa omogeneità delle due fattispecie (concernenti la falsa presentazione come prodotto fitosanitario a basso rischio); segnala anche l'esigenza di inserire, nel comma 6, il riferimento ai titolari di un permesso di commercio parallelo, in quanto l'obbligo sanzionato concerne anche tali soggetti. Saggiunge che, sotto il profilo redazionale, potrebbe essere opportuno, nel comma 7, sostituire la locuzione «non tecnicamente giustificabili» con «tecnicamente non giustificabili», al fine di circoscrivere l'ambito e, nei commi 4 e 9, esplicitare che le relative fattispecie si riferiscono sempre ai prodotti fitosanitari.

L'articolo 11 reca le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di alcuni obblighi di registrazione, monitoraggio o fornitura di informazioni al Ministero della salute, in materia di prodotti fitosanitari.

In proposito, il relatore osserva che la formulazione del comma 1 non sembra prevedere sanzioni per i casi di violazione degli obblighi di registrazione o di fornitura di informazioni al Ministero della salute da parte dei soggetti utilizzatori, obblighi posti dall'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. Inoltre, potrebbe essere opportuno valutare l'esigenza di inserire, nei commi 2 e 3, il riferimento alla figura del permesso di commercio parallelo, in quanto gli obblighi ivi sanzionati concernono anche tale fattispecie.

L'articolo 12 commina le sanzioni amministrative accessorie, relative agli illeciti o alla reiterazione degli illeciti di cui agli articoli da 2 a 11 e consistenti nella sospensione o nella revoca del provvedimento che consente lo svolgimento dell'attività che ha dato luogo all'illecito. L'unico degli illeciti suddetti non richiamato dall'articolo è costituito dalla fattispecie di cui all'articolo 4, comma 4; tale omissione – osserva il relatore – potrebbe ritenersi un errore materiale, considerato anche che le sanzioni pecuniarie poste da quest'ultimo comma sono più elevate di quelle previste da altri commi dell'articolo 4.

L'articolo 13 definisce i casi in cui l'autorità amministrativa, ovvero il giudice, possa disporre la pubblicazione a mezzo stampa di un estratto del provvedimento che irroga la sanzione e prevede che ogni provvedimento sanzionatorio in materia sia comunicato al Ministero della salute, qualora l'atto sia adottato da un'autorità diversa dal Dicastero. Quest'ul-

timo provvede, ogni anno, alla pubblicazione sul proprio sito *internet* di tutti i provvedimenti sanzionatori emanati in base al decreto.

L'articolo 14 definisce le autorità competenti per i procedimenti sanzionatori. Al riguardo, il relatore osserva che potrebbe essere opportuno chiarire se la previsione della presentazione del rapporto all'autorità amministrativa indicata dalle norme regionali riguardi o meno anche gli illeciti per i quali le sanzioni, ai sensi del comma 3, sono irrogate dal Ministero della salute. In merito, inoltre, al rinvio (di cui al comma 1) alle discipline regionali, potrebbe essere opportuno far riferimento alle norme regionali in generale, senza indicazione di una fonte specifica, quale la legge regionale.

La disposizione di cui al comma 1, lettera *a*), dell'articolo 15, concerne la sanzione amministrativa pecuniaria per i soggetti utilizzatori che violino l'obbligo di conservare correttamente i prodotti fitosanitari in conformità a tutte le indicazioni e le prescrizioni riportate nell'etichetta.

In proposito, il relatore rileva che potrebbe essere opportuno esplicitare se tale sanzione sia comminata in via esclusiva rispetto alla sanzione (più grave) prevista per la fattispecie più generale di cui all'articolo 3, comma 3, e chiarire in quale delle due sanzioni rientrino i casi in cui l'inosservanza delle indicazioni e delle prescrizioni riportate nell'etichetta riguardi – anziché la fase della conservazione – la fase dell'impiego, tenendo anche conto che il richiamo dell'articolo 3, comma 3, lettera *c*), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 è suscettibile di comprendere anche l'inosservanza nella fase di impiego.

Le altre modificazioni e le abrogazioni di cui all'articolo 15 costituiscono, in linea di massima, interventi di coordinamento.

Al riguardo, il relatore osserva che potrebbe essere opportuno chiarire se la sanzione riformulata dalla modifica di cui alla lettera *b*) dell'articolo 15, comma 1, riguardi anche i titolari del permesso di commercio parallelo.

Gli articoli da 16 a 18 recano norme finali e di rinvio e le clausole di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica (si prevede, tra l'altro, l'adeguamento ogni due anni delle misure delle sanzioni, in base agli incrementi dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per l'intera collettività).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La PRESIDENTE propone che il seguito dell'esame dei disegni di legge in materia di malattie rare abbia luogo nella seduta già convocata per domani, dopo l'audizione di esponenti del Comando Carabinieri per la tutela della salute nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul caso Stamina.

La Commissione conviene.

*La seduta termina alle ore 15,40.*



## SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1275

La Commissione igiene e sanità,  
esaminato, per quanto di competenza, il provvedimento in titolo;  
considerato che:

il decreto-legge reca – tra le altre – disposizioni per le situazioni di emergenza ambientale in Campania e in Puglia;

nel corso dell'esame alla Camera sono state inserite specifiche disposizioni concernenti la tutela della salute, le azioni di monitoraggio sanitario e le attività di prevenzione, oltre che gli *screening* sanitari;

sono state inserite specifiche disposizioni per la Campania e la Puglia, volte ad assicurare l'analisi e la pubblicazione dei dati dello studio epidemiologico «Sentieri», relativo ai Siti di interesse nazionale (SIN) delle due Regioni, le quali prevedono anche aggiornamenti attraverso potenziamenti degli studi epidemiologici;

il decreto-legge prevede lo stanziamento di cinquanta milioni di euro per il 2014 e il 2015 per effettuare *screening* medico-sanitari sulla popolazione che risiede nelle aree citate;

in particolare, per la regione Campania sono previsti interventi per la sicurezza ambientale e agroalimentare;

tutte le iniziative menzionate sono necessarie per fronteggiare l'emergenza ambientale e sanitaria, e tuttavia si richiedono studi ed indagini più approfonditi e di lungo periodo, per individuare soluzioni alle gravi criticità in cui versano alcune zone della Campania;

esprime parere favorevole,

osservando che si dovrebbe valutare l'opportunità di alcune ulteriori misure, volte a:

a) caratterizzare in Campania la composizione geo-chimica del suolo agrario, in aree a potenziale rischio e già individuate in studi effettuati – per 961 campioni di suoli superficiali (0-20 cm) e per 39 elementi chimici – con indagini sito-specifiche, vale a dire con prelievo di campioni con maglia 100x100 m, o 200 x 200 m;

b) determinare il livello di biodisponibilità degli elementi tossici rispetto alle matrici vegetali, con procedura di selezione dei campioni a livello di sito specifico;

c) determinare i tassi di assorbimento da parte delle varie tipologie di colture vegetali dei diversi contaminanti chimici presenti nei suoli e nelle acque di falda;

d) definire – particolarmente per le aree potenzialmente «compromesse» in area SIN – i potenziali percorsi di migrazione seguiti dagli inquinanti dal comparto geologico-ambientale verso quello biologico e, da quest'ultimo, lungo l'intero percorso (catena trofica), fino all'uomo – nelle matrici umane quali capelli, urine, sangue – attraverso metodologie innovative quali l'utilizzo di analisi isotopiche;

e) determinare, con parametri certi, la qualità dei suoli agricoli e delle acque d'irrigazione, prevedendo, per quanto riguarda in particolare la qualità delle acque destinate all'irrigazione, l'adozione di specifico regolamento che definisca i parametri fondamentali di qualità delle acque destinate a uso irriguo su colture alimentari e le relative modalità di analisi, in modo da garantire la tutela dell'ambiente e della salute, nonché per disciplinare la verifica e l'eventuale modifica delle norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue;

f) valutare la destinazione agricola dei terreni indicati come non idonei alla produzione agroalimentare, prevedendo espressamente che gli stessi terreni non possano avere una destinazione diversa da quella preesistente, analogamente a quanto previsto dalla normativa sulle aree boscate e i pascoli percorsi dal fuoco (articolo 10 della legge n. 353 del 2000);

g) valutare la qualità, la quantità, la persistenza dei contaminanti e le ripercussioni effettive degli stessi sulla sicurezza alimentare, ai sensi degli articoli 14 e 15 del regolamento (CE) n. 178/2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

h) studiare dei meccanismi di regolazione dell'espressione genica per microaree a rischio che – considerando come molti dei processi legati all'esposizione ambientale di inquinanti inizi ben prima della nascita – rende possibile l'identificazione del «profilo epigenetico» individuale – alla base anche dell'insorgenza e progressione dei tumori – con la determinazione di «indicatori» molto sensibili in grado di descrivere con più precisione l'ambiente nel quale il soggetto vive o col quale interagisce;

i) programmare gli *screening* sanitari secondo geolocalizzazione epidemiologica per microaree – usufruendo anche della caratterizzazione ambientale – sulla base dell'individuazione delle patologie a maggior incidenza oncologica e, per quanto riguarda i difetti congeniti, a maggiore prevalenza alla nascita o per prevalenza totale;

l) distribuire le risorse sanitarie secondo fattori di ponderazione della quota sanitaria con particolare rilievo a stato lavorativo, mortalità, morbosità e aspettativa di vita media alla nascita, considerata la documentata evidenza statistica della riduzione di 2 anni nel parametro ISTAT «aspettativa di vita alla nascita» per le province di Napoli e Caserta;

m) garantire l'esenzione dei *ticket* sanitari per i residenti nelle aree con sversamenti illegali di rifiuti tossici e a maggior incidenza di patologia oncologica.

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1275**

La Commissione igiene e sanità,  
esaminato, per quanto di competenza, il provvedimento in titolo;  
considerato che:

il decreto-legge reca – tra le altre – disposizioni per le situazioni di emergenza ambientale in Campania e in Puglia;

nel corso dell'esame alla Camera sono state inserite specifiche disposizioni concernenti la tutela della salute, le azioni di monitoraggio sanitario e le attività di prevenzione;

sono state inserite specifiche disposizioni per la Campania e la Puglia, volte ad assicurare l'analisi e la pubblicazione dei dati dello studio epidemiologico «Sentieri», relativo ai Siti di interesse nazionale (SIN) delle due Regioni, le quali prevedono anche aggiornamenti attraverso potenziamenti degli studi epidemiologici;

il decreto-legge prevede lo stanziamento di cinquanta milioni di euro per il 2014 e il 2015 per effettuare prevenzione sanitaria sulla popolazione che risiede nelle aree citate;

in particolare, per la regione Campania sono previsti interventi per la sicurezza ambientale e agroalimentare;

tutte le iniziative menzionate sono necessarie per fronteggiare l'emergenza ambientale e sanitaria, e tuttavia si richiedono studi ed indagini più approfonditi e di lungo periodo, per individuare soluzioni alle gravi criticità in cui versano alcune zone della Campania;

esprime parere favorevole,

osservando che si dovrebbe valutare l'opportunità di alcune ulteriori misure, volte a:

a) caratterizzare in Campania la composizione geo-chimica del suolo agrario, in aree a potenziale rischio e già individuate in studi effettuati – per 961 campioni di suoli superficiali (0-20 cm) e per 39 elementi chimici – con indagini sito-specifiche, vale a dire con prelievo di campioni con maglia 100x100 m, o 200 x 200 m;

b) determinare il livello di biodisponibilità degli elementi tossici rispetto alle matrici vegetali, con procedura di selezione dei campioni a livello di sito specifico;

c) determinare i tassi di assorbimento da parte delle varie tipologie di colture vegetali dei diversi contaminanti chimici presenti nei suoli e nelle acque di falda;

d) definire – particolarmente per le aree potenzialmente «compromesse» in area SIN – i potenziali percorsi di migrazione seguiti dagli inquinanti dal comparto geologico-ambientale verso quello biologico e, da quest'ultimo, lungo l'intero percorso (catena trofica), fino all'uomo – nelle matrici umane quali capelli, urine, sangue – attraverso metodologie innovative quali l'utilizzo di analisi isotopiche;

e) determinare, con parametri certi, la qualità dei suoli agricoli e delle acque d'irrigazione, prevedendo, per quanto riguarda in particolare la qualità delle acque destinate all'irrigazione, l'adozione di specifico regolamento che definisca i parametri fondamentali di qualità delle acque destinate a uso irriguo su colture alimentari e le relative modalità di analisi, in modo da garantire la tutela dell'ambiente e della salute, nonché per disciplinare la verifica e l'eventuale modifica delle norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue;

f) valutare la destinazione agricola dei terreni indicati come non idonei alla produzione agroalimentare, prevedendo espressamente che gli stessi terreni non possano avere una destinazione diversa da quella preesistente, analogamente a quanto previsto dalla normativa sulle aree boscate e i pascoli percorsi dal fuoco (articolo 10 della legge n. 353 del 2000);

g) valutare la qualità, la quantità, la persistenza dei contaminanti e le ripercussioni effettive degli stessi sulla sicurezza alimentare, ai sensi degli articoli 14 e 15 del regolamento (CE) n. 178/2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

h) studiare dei meccanismi di regolazione dell'espressione genica per microaree a rischio che – considerando come molti dei processi legati all'esposizione ambientale di inquinanti inizi ben prima della nascita – rende possibile l'identificazione del «profilo epigenetico» individuale – alla base anche dell'insorgenza e progressione dei tumori – con la determinazione di «indicatori» molto sensibili in grado di descrivere con più precisione l'ambiente nel quale il soggetto vive o col quale interagisce;

i) programmare la prevenzione sanitaria secondo geolocalizzazione epidemiologica per microaree – usufruendo anche della caratterizzazione ambientale – sulla base dell'individuazione delle patologie a maggior incidenza oncologica e, per quanto riguarda i difetti congeniti, a maggiore prevalenza alla nascita o per prevalenza totale;

l) distribuire le risorse sanitarie secondo fattori di ponderazione della quota sanitaria con particolare rilievo a stato lavorativo, mortalità, morbosità e aspettativa di vita media alla nascita, considerata la documentata evidenza statistica della riduzione di 2 anni nel parametro ISTAT «aspettativa di vita alla nascita» per le province di Napoli e Caserta;

m) garantire l'esenzione dei *ticket* sanitari per i residenti nelle aree con sversamenti illegali di rifiuti tossici e a maggior incidenza di patologia oncologica che potranno essere individuate in futuro, come da articolo 2, comma 4-*sexies* del decreto-legge;

n) avviare un monitoraggio nazionale della situazione in un'ottica di rete delle competenze: ambientali, sanitarie, giuridiche ed economiche e con un aperto confronto con i territori e le loro rappresentanze istituzionali, civili ed associative;

o) sollecitare la realizzazione del Registro dei tumori in tutto il territorio nazionale.

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

Martedì 4 febbraio 2014

**Plenaria**

**57<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**MARINELLO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Cirillo.*

*La seduta inizia alle ore 10.*

*IN SEDE REFERENTE*

*(1275) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n.136, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate, approvato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)*

Il relatore SOLLO (PD) illustra il provvedimento in titolo, rilevando preliminarmente che l'esiguità dei tempi a disposizione per la trattazione compromette la possibilità di offrire un contributo costruttivo sulla base della approfondita istruttoria nell'ambito degli affari assegnati sulle problematiche ambientali causate dallo smaltimento illecito dei rifiuti nella cosiddetta «Terra dei fuochi» (n. 128) e sulle problematiche ambientali relative allo stabilimento Ilva di Taranto (n. 53). Il provvedimento affronta, in via prioritaria, questioni molto rilevanti sotto il profilo delle conseguenze ambientali, che interessano un'area ben individuata delle province di Napoli e di Caserta, afflitta dall'interramento dei rifiuti e dalla presenza di roghi tossici, e gli stabilimenti dell'Ilva di Taranto. In particolare, l'articolo 1 dispone interventi urgenti per garantire la sicurezza agroalimentare in Campania e la realizzazione di studi epidemiologici relativi alle contaminazioni nelle aree interessate della regione Campania. L'articolo 2 prevede azioni e interventi di monitoraggio e tutela dei territori della regione Campania e la realizzazione di esami sullo stato di salute della po-

polazione residente in alcuni Comuni delle regioni Campania e Puglia, disponendo che una quota del Fondo unico di giustizia sia impiegata per la realizzazione di interventi prioritari di messa in sicurezza e di bonifica delle aree inquinate della regione Campania. L'articolo 2-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, prevede disposizioni per garantire trasparenza e concorrenza nella realizzazione delle opere e degli interventi connessi allo svolgimento delle attività di monitoraggio e di bonifica delle aree inquinate. L'articolo 3 affronta sul piano sanzionatorio la grave situazione dei roghi illeciti nella «Terra dei fuochi» attraverso l'introduzione, nel decreto legislativo n. 152 del 2006, della specifica figura di reato relativa alla combustione illecita di rifiuti. Lo stesso articolo 3 dispone l'impiego delle Forze armate in operazioni di controllo del territorio per la prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale e prevede interventi che interessano la flotta aerea del Corpo forestale dello Stato. L'articolo 4 integra l'articolo 129 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale prevedendo che l'autorità giudiziaria, quando esercita l'azione penale per reati ambientali, ai sensi dell'articolo 405 del codice di procedura penale, deve inviare apposite informative al Ministero dell'ambiente, al Ministero della salute e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. L'articolo 5 reca la proroga dell'Unità tecnica amministrativa di cui all'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011 e la proroga delle gestioni commissariali di talune emergenze ambientali. L'articolo 6 reca disposizioni concernenti i commissari straordinari per il dissesto idrogeologico, volte a introdurre un termine per l'acquisizione dei pareri sulla richiesta di nomina dei medesimi commissari e a consentire la nomina a commissari anche dei presidenti o degli assessori all'ambiente delle Regioni interessate. L'articolo 7 modifica in più parti l'articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2013 recante in via generale, e con specifico riguardo allo stabilimento Ilva di Taranto, il commissariamento straordinario di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, la cui attività produttiva comporta pericoli gravi e rilevanti all'ambiente e alla salute a causa dell'inottemperanza alle disposizioni dell'A.I.A.. L'articolo 8 introduce una speciale procedura per l'autorizzazione alla realizzazione degli interventi previsti dall'A.I.A. e dal piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria nell'area dello stabilimento Ilva di Taranto. Lo stesso articolo reca la previsione di studi epidemiologici relativi alle contaminazioni in specifiche aree della regione Puglia. L'articolo 9 dispone infine misure per le imprese di interesse strategico nazionale in amministrazione straordinaria. In particolare, riguarda i casi in cui gli atti e i provvedimenti di liquidazione dei beni di imprese in amministrazione straordinaria siano oggetto di ricorso al tribunale.

Il presidente MARINELLO propone di sospendere la seduta per convocare un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi al fine di programmare i lavori della Commissione sul disegno di legge in titolo.

La Commissione conviene.

*La seduta, sospesa alle ore 10,20, riprende alle ore 10,25.*

Il presidente MARINELLO comunica che, nell'ambito della riunione appena svolta dell'Ufficio di Presidenza, i rappresentanti dei Gruppi hanno convenuto sull'esigenza di concludere tempestivamente l'esame del disegno di legge onde consentirne la dismissione in Assemblea evitando così la decadenza del decreto-legge.

Non essendovi interventi in discussione generale, si procede all'illustrazione degli ordini del giorno e degli emendamenti.

La senatrice MANASSERO (PD) sottoscrive l'ordine del giorno G/1275/7/13.

La senatrice NUGNES (M5S) illustra il complesso degli emendamenti presentati dal suo Gruppo, sottolineando la scarsità di idee e di risorse sottesa alle disposizioni del decreto-legge n. 136 del 2013, nonostante le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati. Ribadisce che la questione dello smaltimento illecito dei rifiuti è un'emergenza nazionale e non soltanto locale ed esprime viva contrarietà sulle disposizioni volte a incentivare l'impiego dei terreni agricoli per usi non alimentari. Ritiene che le esigue risorse finanziarie disponibili devono essere prioritariamente investite nella bonifica dei terreni inquinati ed espone i pericoli di un indirizzo verso impieghi non agricoli del territorio. Poco comprensibili, inoltre, risultano le disposizioni che derogano alla normativa antimafia nel settore degli appalti pubblici e inefficaci le norme che prevedono l'impiego dell'Esercito a presidio del territorio, poiché tali risorse di personale non possiedono le professionalità di carattere ambientale necessarie per contrastare efficacemente lo smaltimento illecito dei rifiuti. Il presidio del territorio va infatti realizzato operato anche con l'impegno concreto delle istituzioni di livello nazionale che devono mettere a disposizione le necessarie risorse finanziarie e umane.

Il senatore ARRIGONI (LN-Aut) fa presente che gli emendamenti presentati dai senatori del suo Gruppo hanno ad oggetto, in prevalenza, le modalità attraverso cui realizzare la mappatura delle aree potenzialmente inquinate poiché la tecnologia del telerilevamento risulta inadeguata a svolgere determinati tipi di analisi.

Il senatore CALEO (PD) ricorda che, nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'affare assegnato sulle problematiche ambientali causate dallo smaltimento illecito dei rifiuti nella «Terra dei fuochi» (n. 128), è emersa la singolare circostanza per la quale il personale dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania (ARPAC) non svolge le funzioni di polizia giudiziaria e pertanto non può entrare in



aree di proprietà privata per il prelievo dei campioni di terreno da analizzare. Ritiene necessario impegnare il Governo a dare soluzione a questo specifico problema mediante l'approvazione di un ordine del giorno.

Il presidente MARINELLO condivide la proposta del senatore Caleo e alcune osservazioni della senatrice Nugnes. Con particolare riferimento all'impiego delle Forze armate per il presidio del territorio, esprime contrarietà per l'impiego di strumenti eccezionali che costituiscono sempre una compressione di libertà fondamentali tutelate dalla Costituzione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 10,55.*

## **Plenaria**

### **58<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
MARINELLO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Cirillo.*

*La seduta inizia alle ore 14.*

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(1275) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate**, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

La senatrice NUGNES (M5S) dichiara preliminarmente di sottoscrivere gli ordini del giorno G/1275/5/13 e G/1275/6/13.

La senatrice MORONESE (M5S) dichiara di sottoscrivere l'ordine del giorno G/1275/5/13.

Il presidente MARINELLO invita il Relatore e il Rappresentante del Governo ad esprimere il parere sugli ordini del giorno, riportati in allegato.

Il relatore SOLLO (*PD*) esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/1275/1/13, a condizione che il dispositivo sia modificato prevedendo l'impegno del Governo a monitorare l'avvio di nuove attività di tipo ricettivo nelle more dell'attuazione del progetto di mappatura dei terreni. Esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/1275/3/13 e G/1275/4/13, a condizione che siano riformulati nel senso di prevedere l'impegno del Governo a valutare l'opportunità di intraprendere le azioni previste nei rispettivi dispositivi. Il parere è favorevole sugli ordini del giorno G/1275/6/13 e G/1275/7/13.

Il sottosegretario CIRILLO esprime parere conforme a quello del Relatore e dichiara di accogliere gli ordini del giorno, come modificati nel senso da questi indicato. Dichiara inoltre di accogliere gli ordini del giorno G/1275/2/13, G/1275/5/13, G/1275/6/13 e G/1275/7/13.

Il senatore DI BIAGIO (*PI*) riformula l'ordine del giorno G/1275/1/13 nel senso indicato dal Relatore (G/1275/1/13 (testo 2)), che pertanto è accolto dal Rappresentante del Governo.

Il senatore MARTELLI (*M5S*) insiste per la votazione degli ordini del giorno G/1275/3/13 e G/1275/4/13.

Dopo che il presidente MARINELLO ha proceduto alla verificata del numero legale, l'ordine del giorno G/1275/3/13 è posto ai voti e respinto.

La senatrice NUGNES (*M5S*), il senatore ARRIGONI (*LN-Aut*) e il senatore IURLARO (*FI-PdL XVII*) dichiarano il voto favorevole dei rispettivi Gruppi sull'ordine del giorno G/1275/4/13.

La senatrice PUPPATO (*PD*) dichiara il voto contrario del suo Gruppo.

Posto ai voti, l'ordine del giorno G/1275/4/13 è respinto.

Il presidente MARINELLO invita il relatore e il Rappresentante del Governo a esprimere il parere sugli emendamenti, riportati in allegato.

Il relatore SOLLO (*PD*) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti, facendo presente che il tempo assai esiguo a disposizione per la trattazione del disegno di legge impone una conclusione celere dell'esame in Commissione, al fine di impedire che il decreto-legge n. 136 del 2013 decada il prossimo 8 febbraio.

Il sottosegretario CIRILLO esprime parere conforme a quello del Relatore associandosi alle considerazioni da questi esposte.

La Commissione procede alla votazione degli emendamenti all'articolo 1.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) ritira gli emendamenti 1.1 e 1.3.

La senatrice NUGNES (*M5S*) ritira gli emendamenti 1.2, 1.9 e 1.13 e dichiara il voto favorevole sull'emendamento 1.4.

Posto ai voti, l'emendamento 1.4 è respinto.

Il senatore LUCIDI (*M5S*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 1.5.

Posto ai voti, l'emendamento 1.5 è respinto.

La senatrice NUGNES (*M5S*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 1.6, rammentando che esso prevede il monitoraggio mediante telerilevamento anche dei terreni non agricoli.

Il senatore DALLA ZUANNA (*SCpI*) dichiara il voto contrario del suo Gruppo, ribadendo la necessità di attribuire priorità ai controlli che interessano i terreni agricoli.

Posto ai voti, l'emendamento 1.6 è respinto.

I senatori ARRIGONI (*LN-Aut*) e MARTELLI (*M5S*) dichiarano il voto favorevole dei rispettivi Gruppi sull'emendamento 1.7.

Il senatore CUOMO (*PD*) dichiara il voto contrario del suo Gruppo sull'emendamento 1.7.

Con distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 1.7 e 1.8.

La senatrice NUGNES (*M5S*) sottoscrive gli emendamenti 1.10 e 1.11.

I senatori ARRIGONI (*LN-Aut*), MARTELLI (*M5S*) e PICCOLI (*FI-PdL XVII*) dichiarano il voto favorevole dei rispettivi Gruppi sull'emendamento 1.10.

Il senatore CALEO (*PD*) esprime il voto contrario a nome del suo Gruppo sull'emendamento 1.10. Si dichiara tuttavia disponibile a votare a favore di un ordine del giorno che ne riprenda in parte i contenuti.

All'esito del voto, l'emendamento 1.10 risulta respinto.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 1.11, diretto a risolvere le situazioni di alcune discariche che, seppur autorizzate, non rispettano diverse disposizioni di legge.

Posto ai voti, l'emendamento 1.11 è respinto.

Il senatore LUCIDI (*M5S*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 1.12.

Posto ai voti, l'emendamento 1.12 risulta respinto.

La senatrice NUGNES (*M5S*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 1.14.

Posto ai voti, l'emendamento 1.14 risulta respinto.

Il senatore ARRIGONI (*LN-Aut*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 1.15.

Posto ai voti, l'emendamento 1.15 risulta respinto.

La senatrice MORONESE (*M5S*) sottoscrive gli emendamenti 1.16 e 1.17, sui quali dichiara il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore ARRIGONI (*LN-Aut*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 1.16.

Il senatore CALEO (*PD*) dichiara il voto contrario del suo Gruppo sull'emendamento 1.16.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 1.16 e 1.17.

La senatrice NUGNES (*M5S*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 1.18.

Il senatore CUOMO (*PD*) dichiara il voto contrario del suo Gruppo sull'emendamento 1.18, osservando che i contenuti di tale proposta emendativa sono sostanzialmente già previsti dal comma 5 dell'articolo 1.

Posto ai voti, l'emendamento 1.18 è respinto.

La senatrice NUGNES (*M5S*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 1.19.

All'esito di distinte votazioni, gli emendamenti 1.19 e 1.20 risultano respinti.

La senatrice NUGNES (*M5S*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 1.21, sottolineando la necessità di un'accurata analisi preordinata agli interventi di bonifica sulle acque di falda.

Il senatore CUOMO (*PD*) dichiara il voto contrario del suo Gruppo sull'emendamento 1.21, rilevando che anche i contenuti di tale emendamento sono sostanzialmente già previsti dal comma 5 dell'articolo 1.

Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 1.21, 1.22 e 1.23.

Il senatore MARTELLI (*M5S*) sottoscrive e ritira l'emendamento 1.24.

La senatrice NUGNES (*M5S*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sugli emendamenti 1.25 e 1.26.

La senatrice PUPPATO (*PD*) dichiara il voto contrario del suo Gruppo sull'emendamento 1.26.

Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 1.25 e 1.26.

La senatrice MORONESE (*M5S*) ritira l'emendamento 1.27.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) ritira l'emendamento 1.28, riservandosi di presentare un ordine del giorno che ne raccolga i contenuti nel corso della trattazione in Assemblea.

Il sottosegretario CIRILLO assicura che l'eventuale ordine del giorno che recepisca i contenuti dell'emendamento 1.28 troverà la massima attenzione da parte del Governo.

Il senatore MARTELLI (*M5S*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 1.29.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 1.29, 1.30 e 1.31.

Il senatore ARRIGONI (*LN-Aut*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 1.32.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36 e 1.37, nonché gli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2 (testo 2).

La Commissione procede alla votazione degli emendamenti all'articolo 2.

La senatrice NUGNES (*M5S*) ritira gli emendamenti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.29, 2.32 e 2.44 e dichiara il voto favorevole sull'emendamento 2.6.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 2.1, 2.6 e 2.13.

La senatrice MORONESE (*M5S*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 2.14.

All'esito di distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 2.14 e 2.15.

Il senatore MARTELLI (*M5S*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 2.16.

I senatori VACCARI (*PD*) e DALLA ZUANNA (*SCpI*) dichiarano il voto favorevole dei rispettivi Gruppi sull'emendamento 2.16.

La senatrice NUGNES (*M5S*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 2.18.

All'esito di distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21e 2.22.

Il senatore PICCOLI (*FI-PdL XVII*) sottoscrive gli emendamenti 2.23 e 2.28.

Il senatore ZIZZA (*FI-PdL XVII*) sottoscrive gli emendamenti 2.25 e 2.28.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27 e 2.28.

La senatrice NUGNES (*M5S*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 2.30.

Il senatore CALEO (*PD*) dichiara il voto contrario del suo Gruppo sull'emendamento 2.30, ribadendo la necessità di attribuire ai tecnici dell'ARPAC le funzioni di polizia giudiziaria.

Il senatore DI BIAGIO (*PI*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 2.30 e si associa alle considerazioni espresse dal senatore Caleo.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 2.30, 2.31, 2.33, 2.34, 2.35, 2.36, 2.37, 2.38, 2.39, 2.40, 2.41, 2.42, 2.43 e 2.45.

La Commissione procede alla votazione degli emendamenti all'articolo 2-bis, respingendo con distinte votazioni tutte le proposte emendative ad esso riferite.

La Commissione procede di seguito alla votazione degli emendamenti all'articolo 3.

Il senatore ARRIGONI (*LN-Aut*) ritira l'emendamento 3.7, riservandosi di presentare un ordine del giorno che ne recepisca i contenuti nel corso dell'esame in Assemblea.

La senatrice NUGNES (*M5S*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sugli emendamenti 3.1, 3.3, 3.5 e 3.6.

All'esito di distinte votazioni sono respinti tutti gli emendamenti all'articolo 3, nonché l'emendamento 3.0.1.

La Commissione procede alla votazione dell'unico emendamento all'articolo 4, respingendo l'emendamento 4.1.

La Commissione procede alla votazione degli emendamenti all'articolo 5, respingendo con successive votazioni tutte le proposte di modifica ad esso riferite.

La Commissione procede alla votazione degli emendamenti all'articolo 6.

Il senatore PICCOLI (*FI-PdL XVII*) sottoscrive e ritira l'emendamento 6.4.

Il presidente MARINELLO ritira gli emendamenti 6.5 e 6.6.

Il senatore DI BIAGIO (*PI*) ritira l'emendamento 6.7.

Con distinte votazioni sono respinti tutti gli altri emendamenti all'articolo 6.

La Commissione procede alla votazione degli emendamenti all'articolo 7, respingendo con successive votazioni tutte le proposte emendative ad esso riferite.

Il senatore DI BIAGIO (*PI*) ritira l'emendamento 7.0.1.

La Commissione procede alla votazione degli emendamenti all'articolo 8.

Il senatore PICCOLI (*FI-PdL XVII*) sottoscrive l'emendamento 8.2.

Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 8.1 e 8.2.

La Commissione procede alla votazione dell'unico emendamento all'articolo 9, respingendo l'emendamento 9.1.

È infine respinto l'emendamento 9.0.1.

La Commissione conferisce infine mandato al Relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel medesimo testo trasmesso dalla Camera dei deputati, autorizzandolo altresì a chiedere di poter svolgere la relazione orale.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE*

Il presidente MARINELLO avverte che le sedute già convocate alle ore 20,30 di oggi e alle ore 8,45 di domani, mercoledì 5 febbraio 2014, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16.*



## ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1275

(al testo del decreto-legge)

**G/1275/1/13**

DI BIAGIO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1275, di conversione del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136 recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate;

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni per le situazioni di emergenza ambientale in Campania e in Puglia, nonché ulteriori disposizioni riguardanti talune gestioni commissariali e la disciplina dei commissari per la difesa del suolo;

l'emergenza che coinvolge quella che dai media è definita la «terra dei fuochi», una vasta area che si estende dalla provincia di Napoli a quella di Caserta, sta assumendo una proporzione notevole, configurandosi come uno dei più grandi disastri ambientali che si sia verificato sul territorio nazionale, non soltanto in ragione dell'ampiezza del territorio direttamente coinvolto ma anche e soprattutto per le vergognose quanto articolate dinamiche illecite relative alla gestione del problema nel corso degli anni;

dai monitoraggi avviati dai consulenti tecnici delle Procure direttamente coinvolte emergono quotidianamente nuovi ritrovamenti di cave e discariche interrato, il più delle volte in prossimità di terreni destinati a coltivazioni agricole: il processo di interrimento dei rifiuti, spesso rifiuti ospedalieri, scarti industriali e scorie radioattive, è durato in alcuni casi oltre un ventennio, tanto da consentire la contaminazione da parte delle sostanze nocive delle falde acquifere, amplificando in maniera devastante gli effetti teratogeni dell'inquinamento;

l'articolo 1 del provvedimento in esame disciplina lo svolgimento di indagini tecniche per la mappatura, anche mediante strumenti di telerilevamento, dei terreni della regione Campania destinati all'agricoltura e successivamente in seguito alle predette indagini verrebbe delineata la

mappatura dei terreni che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare, ma esclusivamente a colture diverse;

alla luce di quanto disposto dal provvedimento, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha avviato una serie di iniziative, che prevedono il coinvolgimento di molteplici attori istituzionali, con l'obiettivo di rafforzare gli strumenti di monitoraggio e prevenzione a disposizione delle autorità preposte, al fine di tutelare la sicurezza e la salute pubblica, nonché il contesto ambientale. Le iniziative sono nel contempo orientate al rafforzamento dei sistemi di monitoraggio che esistono sul territorio, e alla mappatura del territorio per l'individuazione di aree potenzialmente inquinate al fine di avviare le attività di ripristino delle stesse e tutelare la salute pubblica ed evitare in alcuni casi che situazioni di inquinamento interessino anche la produzione agricola;

nelle more dell'attuazione delle suddette disposizioni e del completamento del progetto di monitoraggio e controllo, sussiste il palese rischio che su alcune aree non ancora identificate come a rischio e dunque non ancora legittimate ad essere oggetto di attuazione della normativa, possano essere autorizzate iniziative di natura economica, ad esempio di natura ricettiva, tali da rinnovare e criticizzare ulteriormente i rischi per l'incolumità dei cittadini del territorio;

le attività di tipo ricettivo, afferenti ad esempio al versante agrituristico, basandosi su attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali, rappresentano un grave rischio in considerazione delle potenzialità inquinanti, talvolta ancora non accertate, che caratterizzano i terreni di alcune aree;

pertanto sarebbe auspicabile consentire, in attesa della completa esecuzione delle misure e delle iniziative di cui al provvedimento, un coinvolgimento attivo degli enti locali; dei comitati dei cittadini dei comuni direttamente coinvolti e delle forze dell'ordine che funga da controllo del territorio e possa intercettare eventuali attività, per le quali è stata fatta la segnalazione certificata di inizio attività, su territori potenzialmente a rischio ma non ancora qualificati come tali;

pur nella consapevolezza del carattere alquanto complesso dell'attuale congiuntura economica e dell'esigenza di tutelare il tessuto economico produttivo delle aree colpite, si ritiene fondamentale evitare nel contempo che si creino quelle condizioni capaci di amplificare ulteriormente il rischio ambientale, almeno fino a quando non sia stata delineata una completa mappatura dei territori a rischio e sia stata delineata la portata del rischio stesso:

impegna il Governo:

ad intraprendere nelle more dell'attuazione del progetto di mappatura dei terreni contaminati, tutte le opportune iniziative volte ad esorcizzare l'avvio di nuove attività, come quelle di tipo ricettivo, sui territori potenzialmente caratterizzati dalla presenza di sostanze contaminanti.

---

**G/1275/1/13 (testo 2)**

DI BIAGIO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1275, di conversione del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136 recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate;

premessi che:

il provvedimento in esame reca disposizioni per le situazioni di emergenza ambientale in Campania e in Puglia, nonché ulteriori disposizioni riguardanti talune gestioni commissariali e la disciplina dei commissari per la difesa del suolo;

l'emergenza che coinvolge quella che dai media è definita la «terra dei fuochi», una vasta area che si estende dalla provincia di Napoli a quella di Caserta, sta assumendo una proporzione notevole, configurandosi come uno dei più grandi disastri ambientali che si sia verificato sul territorio nazionale, non soltanto in ragione dell'ampiezza del territorio direttamente coinvolto ma anche e soprattutto per le vergognose quanto articolate dinamiche illecite relative alla gestione del problema nel corso degli anni;

dai monitoraggi avviati dai consulenti tecnici delle Procure direttamente coinvolte emergono quotidianamente nuovi ritrovamenti di cave e discariche interrati, il più delle volte in prossimità di terreni destinati a coltivazioni agricole: il processo di interrimento dei rifiuti, spesso rifiuti ospedalieri, scarti industriali e scorie radioattive, è durato in alcuni casi oltre un ventennio, tanto da consentire la contaminazione da parte delle sostanze nocive delle falde acquifere, amplificando in maniera devastante gli effetti teratogeni dell'inquinamento;

l'articolo 1 del provvedimento in esame disciplina lo svolgimento di indagini tecniche per la mappatura, anche mediante strumenti di telerilevamento, dei terreni della regione Campania destinati all'agricoltura e successivamente in seguito alle predette indagini verrebbe delineata la mappatura dei terreni che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare, ma esclusivamente a colture diverse;

alla luce di quanto disposto dal provvedimento, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha avviato una serie di iniziative, che prevedono il coinvolgimento di molteplici attori istituzionali, con l'obiettivo di rafforzare gli strumenti di monitoraggio e prevenzione a disposizione delle autorità preposte, al fine di tutelare la sicurezza e la salute pubblica, nonché il contesto ambientale. Le iniziative sono nel contempo orientate al rafforzamento dei sistemi di monitoraggio che esistono sul territorio, e alla mappatura del territorio per l'individuazione di aree potenzialmente inquinate al fine di avviare le attività di ripristino delle stesse e tutelare la salute pubblica ed evitare in alcuni casi che situazioni di inquinamento interessino anche la produzione agricola;

nelle more dell'attuazione delle suddette disposizioni e del completamento del progetto di monitoraggio e controllo, sussiste il palese rischio che su alcune aree non ancora identificate come a rischio e dunque non ancora legittimate ad essere oggetto di attuazione della normativa, possano essere autorizzate iniziative di natura economica, ad esempio di natura ricettiva, tali da rinnovare e criticizzare ulteriormente i rischi per l'incolumità dei cittadini del territorio;

le attività di tipo ricettivo, afferenti ad esempio al versante agrituristico, basandosi su attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali, rappresentano un grave rischio in considerazione delle potenzialità inquinanti, talvolta ancora non accertate, che caratterizzano i terreni di alcune aree;

pertanto sarebbe auspicabile consentire, in attesa della completa esecuzione delle misure e delle iniziative di cui al provvedimento, un coinvolgimento attivo degli enti locali; dei comitati dei cittadini dei comuni direttamente coinvolti e delle forze dell'ordine che funga da controllo del territorio e possa intercettare eventuali attività, per le quali è stata fatta la segnalazione certificata di inizio attività, su territori potenzialmente a rischio ma non ancora qualificati come tali;

pur nella consapevolezza del carattere alquanto complesso dell'attuale congiuntura economica e dell'esigenza di tutelare il tessuto economico produttivo delle aree colpite, si ritiene fondamentale evitare nel contempo che si creino quelle condizioni capaci di amplificare ulteriormente il rischio ambientale, almeno fino a quando non sia stata delineata una completa mappatura dei territori a rischio e sia stata delineata la portata del rischio stesso:

impegna il Governo:

a monitorare l'avvio di nuove attività di tipo ricettivo nelle more dell'attuazione del progetto di mappatura dei terreni considerati.

---

### **G/1275/2/13**

IL RELATORE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1275, di conversione del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di limitare all'anno 2014 l'intervento dei militari delle Forze armate a presidio del territorio previsto dall'articolo 3 e di destinare le risorse eventualmente risparmiate alle amministrazioni

locali territorialmente interessate alla realizzazione di impianti di telerilevamento diffusi sul territorio al fine di prevenire lo smaltimento illecito dei rifiuti.

---

### **G/1275/3/13**

MARTELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1275, di conversione del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate;

al fine di pianificare progetti di riconversione e riqualificazione nell'area di crisi industriale complessa di Taranto ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 129 del 2012, recante «disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto», convertito senza modificazioni dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171,

impegna il Governo a:

1) convocare a Taranto una «procedura di consultazione e confronto delle proposte di riconversione e riqualificazione nell'area di crisi industriale complessa di Taranto» della durata di 24 mesi. Alla suddetta procedura, che dovrà essere convocata ogni 2 settimane a Taranto, parteciperanno almeno un rappresentante per il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero della salute, Ministero delle finanze, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dei beni culturali, il Ministero della difesa, le commissioni ambiente, attività produttive, trasporti, finanza della Camera dei deputati e le commissioni ambiente, industria, infrastrutture e trasporti del Senato della Repubblica, le organizzazioni sindacali, la regione Puglia, i comuni di Taranto e Statte, l'ISPRA, l'ARPA Puglia, l'autorità portuale di Taranto, le associazioni di categoria dei commercianti e degli artigiani di Taranto, le associazioni ambientaliste e i comitati di Taranto, il CNR, il CETRI-TIRES e l'ISDE. L'obiettivo della «procedura di consultazione e confronto delle proposte di riconversione e riqualificazione nell'area di crisi industriale complessa di Taranto» sarà quello di definire una proposta di pianificazione economica delle aree in oggetto di attività alternative alle categorie di impianti relativi alle attività industriali ricomprese nell'Allegato V del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 5 e che possa essere nel pieno rispetto ambientale e della salute delle popolazioni.

2) Rendere disponibile su apposita sezione del *sito web* del Ministero dello sviluppo economico tutto il materiale prodotto e la documen-

tazione depositata dai soggetti coinvolti durante la «procedura» nonché i meccanismi decisionali di scelta e selezione.

3) Garantire e favorire la partecipazione della cittadinanza nell'indirizzo politico sui progetti proposti nell'ambito della «procedura». A tal fine si dovranno indire nell'arco dei 24 mesi su menzionati, dei referendum di consultazione popolare senza *quorum*, congiuntamente nei comuni di Taranto e Statte e contestualmente, tramite l'utilizzo di apposite pagine *web*, si dovrà garantire la possibilità di proponimento di progetti da parte dei cittadini residenti in Italia.

---

### G/1275/4/13

MARTELLI, MORONESE, LUCIDI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1275, di conversione del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate;

al fine di pianificare progetti di riconversione e riqualificazione nell'area di crisi industriale complessa di Taranto ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 129 del 2012, recante «disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto», convertito senza modificazioni dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171 e in attesa della definizione della strategia europea per l'acciaio,

impegna il Governo a:

1. Avviare un programma di monitoraggio della produzione di rifiuti ferrosi al fine di:

a) valutare la quantità di rifiuto ferroso si produca annualmente;  
b) valutare la quantità di rifiuto ferroso venga avviato allo smaltimento in discarica e, contestualmente, della quantità di rifiuto venga avviato al recupero negli impianti siderurgici italiani;

c) Ridefinite, alla luce della prevista strategia europea dell'acciaio, gli obiettivi di produzione italiana ai fini del soddisfacimento della domanda interna;

2. Avviare uno studio sul mercato nazionale dell'acciaio volto a definire gli usi finali del suddetto materiale al fine di implementare l'utilizzo di materiali sostitutivi in ambito edilizio.

---

**G/1275/5/13**

IL RELATORE, NUGNES, MORONESE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1275, di conversione del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di ripristinare la condizione per cui i siti già considerati di interesse nazionale (SIN), declassati a livello regionale (SIR), vengano nuovamente considerati di interesse nazionale ai fini delle attività di caratterizzazione e di bonifica.

---

**G/1275/6/13**

CALEO, NUGNES

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1275, di conversione del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate;

premessi che:

l'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2000, n. 2006, recante Norme in materia ambientale; definisce i «Siti di interesse nazionale» (SIN) ai fini della loro bonifica, che sono individuabili in relazione alle caratteristiche del sito alla quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, al rilievo dell'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché di pregiudizio per i beni culturali e ambientali;

all'individuazione dei SIN si provvede mediante, decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni interessate;

la procedura di bonifica dei SIN è attribuita alla competenza del Ministero dell'ambiente, sentito il Ministero delle attività produttive, che può avvalersi anche dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), delle Agenzie regionali, per la protezione dell'ambiente delle regioni interessate e dell'Istituto superiore di sanità nonché di altri soggetti qualificati pubblici o privati;

considerato che:

l'articolo 36-bis, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,

ha stabilito che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le regioni interessate, fosse effettuata la ricognizione dei siti classificati di interesse nazionale che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

all'articolo 36-*bis*, comma 3, del medesimo decreto-legge si stabilisce inoltre che, su richiesta della regione interessata, con decreto del Ministro dell'ambiente, e sentiti gli enti locali interessati, possa essere ridefinito il perimetro dei SIN, fermo restando che rimangono di competenza regionale le necessarie operazioni di verifica ed eventuale bonifica della porzione di siti che, all'esito di tale ridefinizione, esulino dal sito di interesse nazionale;

il decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 gennaio 2013 reca conseguentemente l'approvazione dell'elenco dei siti che non soddisfano i requisiti di cui ai commi 2 e 2-*bis* dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e che non sono più ricompresi tra i siti di bonifica di interesse nazionale;

la competenza per le necessarie operazioni di verifica ed eventuale bonifica all'interno dei siti di cui all'elenco allegato al decreto ministeriale viene conseguentemente trasferita alle Regioni territorialmente interessate, che subentrano nella titolarità dei relativi procedimenti;

considerato che:

le analisi scientifiche dei siti sono stati oggetto di inquinamento particolarmente rilevante richiedono competenze diversificate e qualificate; In Italia vi sono numerosi siti riclassificati come siti di interesse regionale che necessitano di tali competenze ai fini della bonifica; per gli stessi, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) ha partecipato alle operazioni istruttorie;

impegna il Governo:

a prevedere, in caso di necessità e laddove emergessero questioni di particolare complessità che richiedono competenze diversificate, la collaborazione di ISPRA con gli istituti regionali competenti per la bonifica dei siti non più ricompresi tra i siti di interesse nazionale.

---

### **G/1275/7/13**

CALEO, VACCARI, CAPACCHIONE, MANASSERO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1275, di conversione del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136 recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate;



premesso che:

all'articolo 1, comma 1-*bis*, del disegno di legge in esame, grazie ad una modifica introdotta in prima lettura alla Camera dei deputati, è stato stabilito che l'Istituto Superiore di Sanità, analizzi e pubblichi i dati dello studio epidemiologico «Sentieri» relativo ai siti di interesse nazionale campani effettuato dal 2003 al 2009; medesima previsione, all'articolo 8, comma 4-*ter*, è stabilita per la regione Puglia;

si ritiene opportuno affiancare al potenziamento degli studi epidemiologici, anche il potenziamento del sistema di sorveglianza epidemiologica, che è attività di sanità pubblica finalizzata a tenere sotto controllo nel tempo e nello spazio lo stato di salute;

considerato che:

all'articolo 2, commi 4-*quater* e 4-*quinqües*, anch'essi introdotti in sede di esame alla Camera dei deputati, inoltre, viene previsto rispettivamente che la Regione Campania definisca, su proposta dell'Istituto Superiore di Sanità, la tipologia di esami per la prevenzione e per il controllo dello stato di salute della popolazione residente nei comuni che risultino interessati da inquinamento per sversamenti illegali e smaltimento illegali di rifiuti nonché che la regione Puglia, sempre su proposta dell'ISS, definisca modalità di offerta degli esami per la prevenzione e il controllo dello stato di salute della popolazione residente, nei comuni di Taranto e Statte;

sembrerebbe a tal riguardo necessario definire altresì il tipo di indagine in cui questi esami debbano essere effettuati, dal momento che la finalità degli stessi risulta essere quella del controllo dello stato di salute, ed a tale scopo stabilire la strategia di indagine è importante tanto quanto gli esami da effettuare;

impegna il Governo:

a favorire nell'ambito delle proprie competenze, che sia affiancato al potenziamento degli studi epidemiologici previsti dall'articolo 1, comma 1-*bis*, e dall'articolo 8, comma 4-*ter*, altresì l'irrobustimento della sorveglianza epidemiologica con una particolare attenzione alla salute riproduttiva e infantile;

a garantire nell'ambito delle proprie competenze, che sia preventivamente definita, assieme alla tipologia di esami per la prevenzione e per il controllo dello stato di salute della popolazione previste all'articolo 2, commi 4-*quater* e 4-*quinqües*, anche il tipo di indagine sulla base del quale gli esami debbono essere effettuati.

---

**Art. 1.****1.1**

DE PETRIS

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. Ai fini di una completa ed efficace mappatura e perimetrazione dei terreni della regione interessati da fenomeni di inquinamento, gli enti di cui al comma 1 avviano, contestualmente alle indagini tecniche di cui al medesimo comma, un programma di "indagini dirette" sui terreni, effettuate con le migliori tecniche disponibili, e integrative di quelle previste al successivo comma, volte a verificare l'effettivo stato di contaminazione dei medesimi, nonché delle acque di falda e nei pozzi, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152. Nelle more del completamento delle suddette indagini dirette, e in fase di prima applicazione vista l'urgenza di garantire la sicurezza agroalimentare nella regione, si attuano le indagini anche indirette sui terreni come previsto dal comma 1, e le previsioni di cui ai commi 5 e successivi di cui al presente articolo».

*Conseguentemente all'articolo 2, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Per lo svolgimento delle indagini dirette e per il programma di bonifica dei terreni risultati inquinati di cui al comma 01 dell'articolo 1, a integrazione delle risorse di cui ai precedenti commi 5, 5-bis e 6, sono stanziati ulteriori 80 milioni di euro per ciascun anno degli anni 2014-2016. Alla copertura dei suddetti oneri si provvede mediante riduzione di pari importo delle disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi con esclusione delle spese iscritte negli stati di previsione dei Ministeri dell'ambiente, della salute, dei beni e delle attività culturali, dell'istruzione e della ricerca, e delle spese iscritte nell'ambito della missione "ricerca e innovazione"».

**1.2**

NUGNES, MORONESE, LUCIDI, MARTELLI

*Il comma 1 è sostituito con il seguente:*

«1. Fatta salva l'indipendenza nello svolgimento delle attività di rispettiva competenza, è istituito un coordinamento tra il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, l'Istituto Superiore di Sanità e l'Agenzia regionale per la protezione ambientale in Campania che svolgono, secondo gli indirizzi comuni e le priorità definite con direttiva dei Ministri delle

politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con il Presidente della Regione Campania, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le indagini tecniche per la mappatura, ricorrendo anche agli atti depositati agli enti dalla magistratura, e mediante tutte le strumentazioni necessarie in dotazione dei corpi e degli enti, anche di telerilevamento, dei terreni, e delle acque di falda, tramite accurato censimento dei pozzi, della Regione Campania, indicando come prioritari quelli destinati all'agricoltura, al fine di accertare l'eventuale esistenza di effetti contaminanti a causa di tombamenti di rifiuti, sversamenti e smaltimenti abusivi, anche mediante combustione».

---

### 1.3

DE PETRIS

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale», aggiungere le parole: «quale coordinatore degli interventi.».*

---

### 1.4

NUGNES

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «secondo gli indirizzi comuni» inserire le seguenti: «, le priorità, le modalità di coordinamento.».*

---

### 1.5

ARRIGONI, CONSIGLIO

*Al comma 1, dopo le parole: «anche mediante» inserire le seguenti: «indagini dirette e».*

---

### 1.6

NUGNES

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «tele rilevamento» inserire le seguenti: «in prima istanza».*

---

**1.7**

ARRIGONI, CONSIGLIO

*Al comma 1, dopo le parole: «anche mediante strumenti di telerilevamento» inserire le seguenti: «e caratterizzazioni ambientali».*

---

**1.8**

ARRIGONI, CONSIGLIO

*Al comma 1, dopo le parole: «anche mediante strumenti di telerilevamento» inserire le seguenti: «ivi comprese analisi tossicologiche».*

---

**1.9**

NUGNES

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «dei terreni» inserire le seguenti: «e delle acque di falda tramite accurato censimento dei pozzi».*

---

**1.10**

ARRIGONI, CONSIGLIO, NUGNES

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «destinati all'agricoltura» inserire le seguenti: «o utilizzati ad uso agricolo anche temporaneo».*

---

**1.11**

DE PETRIS, NUGNES

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «o derivanti da discariche pubbliche o private comunque autorizzate rispetto alle quali, in particolare, non siano stati adottati e resi esecutivi i piani di gestione operativa, ripristino ambientale, gestione post-operativa, sorveglianza e controllo, finanziario, di cui all'allegato 2 del decreto legislativo n. 36 del 2003, in modo che ne sia stata assicurata la bonifica o quanto meno la effettiva messa in sicurezza».*

---

**1.12**

LUCIDI, MORONESE, NUGNES, MARTELLI

*Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere le seguenti parole:*  
«Nei terreni risultati positivi alla valutazione di contaminazione, le autorità provvedono ad effettuare una caratterizzazione chimica delle acque di falda sottostanti al fine di identificare i pozzi idrici non idonei all'estrazione a scopi irrigui e/o alimentari».

---

**1.13**

NUGNES, LUCIDI, MORONESE, MARTELLI

*Il comma 2, è sostituito con il seguente:*

«2. Nello svolgimento delle attività di rispettiva competenza, gli enti di cui al comma 1 devono avvalersi e collaborare con il Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri, di cui all'articolo 2, comma 6, che agirà da coordinamento, secondo gli indirizzi comuni e le priorità definite con direttiva dei Ministri di cui al comma 1, nel rispetto delle reciproche autonomie e ambiti di pertinenza, di tutti i corpi preposti alla tutela ambientale: del Corpo forestale dello Stato, del Comando Carabinieri politiche agricole e alimentari, dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti alimentari, dell'Agenzia per l'Italia digitale, dell'Istituto geografico militare, di organismi scientifici pubblici competenti in materia e anche delle strutture e degli organismi della Regione Campania. Sono assicurati, per le finalità di cui al presente articolo, agli enti coordinati di cui al comma 1 gli accessi ai terreni in proprietà, nel possesso o comunque nella disponibilità di soggetti privati, così come l'accesso alle banche dati e agli atti e a tutte le informazioni necessarie allo scopo di cui al comma 1».

---

**1.14**

NUGNES

*Al comma 2 sostituire il primo periodo con il seguente:* «2. Nello svolgimento delle attività di rispettiva competenza, gli enti di cui al comma 1 devono avvalersi e collaborare con il Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri, di cui all'articolo 2, comma 6, che agirà da ente di coordinamento, secondo gli indirizzi comuni e le priorità definite con direttiva dei Ministri di cui al comma 1, nel rispetto delle reciproche autonomie e ambiti di pertinenza, di tutti i corpi preposti alla tutela ambientale e alla sicurezza sanitaria: del Corpo forestale dello Stato, del Comando Carabinieri politiche agricole e alimentari, dell'istituto zooprofilattico

per il mezzogiorno di Portici, dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti alimentari, dell'Agenzia per l'Italia digitale, dell'Istituto geografico militare, delle sezioni specializzate ambiente delle forze dell'ordine, di organismi scientifici pubblici competenti in materia e anche delle strutture e degli organismi della Regione Campania».

---

**1.15**

ARRIGONI, CONSIGLIO, CANDIANI

*Al comma 2, sopprimere le parole: «dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura».*

---

**1.16**

ARRIGONI, CONSIGLIO, MORONESE

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «Regione Campania» inserire le seguenti: «nonché di documenti forniti dai cittadini».*

---

**1.17**

ARRIGONI, CONSIGLIO, MORONESE

*Al comma 2, al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «rendendo altresì pubblici i risultati delle analisi».*

---

**1.18**

NUGNES, MARTELLI, LUCIDI, MORONESE

*Al comma 4, al primo periodo, dopo le parole: «sono obbligati a consentire l'accesso ai terreni stessi» aggiungere le seguenti: «Nel caso sia necessario l'accesso coatto in assenza di consenso dei titolari del bene oggetto di verifica esso avverrà alla presenza di ufficiale giudiziario».*

*Conseguentemente sopprimere il resto del comma.*

---

**1.19**

NUGNES, MARTELLI, LUCIDI, MORONESE

*Al comma 5, al primo periodo, sostituire la parola: «sessanta» con la parola: «novanta».*

---

**1.20**

NUGNES, MARTELLI, LUCIDI, MORONESE

*Al comma 5, al primo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 1, gli enti» aggiungere la parola: «coordinati».*

---

**1.21**

NUGNES

*Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «una relazione con i risultati delle indagini svolte e delle metodologie usate» inserire le seguenti: «, che indichi i luoghi ove occorre attuare interventi di monitoraggio di dettaglio delle superfici e dei volumi dei terreni fuori norma nonché, per i luoghi ove i dati raccolti siano già sufficientemente dettagliati, le soluzioni possibili per gli interventi di bonifica sui terreni e sulle acque di falda indicati come prioritari dalla medesima direttiva, indicando tempi e costi degli interventi.».*

---

**1.22**

NUGNES, MARTELLI, LUCIDI, MORONESE

*Al comma 5, al primo periodo sostituire le parole: «una proposta» con la parola: «soluzioni».*

---

**1.23**

DE PETRIS

*Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «includendovi anche le discariche pubbliche o private comunque autorizzate rispetto alle quali, in particolare, non siano stati adottati e resi esecutivi i piani di gestione operativa, ripristino ambientale, gestione post-operativa, sorveglianza e controllo, finanziario, di cui all'articolo 2 del de-*

creto legislativo n. 36 del 2003, in modo che ne sia stata assicurata la bonifica o quanto meno la effettiva messa in sicurezza,».

---

#### 1.24

FUCKSIA, MARTELLI

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma:*

«5-bis. Ogni cittadino, facendone opportuna richiesta agli uffici competenti, accede ad atti o documenti contenenti informazioni circa il risanamento di ciascun sito di interesse nazionale da bonificare e, più in generale, riguardanti il Programma nazionale di bonifica. Il Ministero dell'ambiente entro 60 giorni dalla conversione della presente legge, con decreto attuativo dispone l'attivazione di un sito internet dedicato al Programma nazionale di bonifica».

---

#### 1.25

NUGNES, MARTELLI, LUCIDI, MORONESE

*Al comma 6 primo periodo, dopo le parole: «non possono essere destinati alla produzione agroalimentare» aggiungere le parole: «distinguendo da quelli "su cui la produzione sarà comunque interdetta anche a seguito operazioni di messa in sicurezza e bonifica" e da quelli "la cui produzione sarà permessa solo previa bonificare e le acque di falda non idonee ad usi alimentari ed irrigui"».*

*Conseguentemente sopprimere il testo dalla parola: «ma esclusivamente» fino alla fine del comma.*

---

#### 1.26

NUGNES

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: «ma esclusivamente a colture diverse» fino alla fine del periodo con le seguenti: «esclusivamente a bonifiche in situ mediante tecniche di fitodepurazione e bioremediation».*

---



**1.27**

MORONESE, LUCIDI, NUGNES, MARTELLI

*Al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «le acque di falda e superficiali non idonee ad usi alimentari ed irrigui».*

---

**1.28**

DE PETRIS

*Al comma 6, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «I proprietari, o comunque titolari di altro diritto reale o di godimento sui terreni di cui all'articolo 1 comma 6, che dimostrino di aver subito senza colpa il danno derivante dalla contaminazione causata principalmente da discariche pubbliche, devono essere equamente indennizzati del danno emergente e del lucro cessante o attraverso assegnazione gratuita provvisoria e/o definitiva di un terreno dello stesso valore e dimensioni in disponibilità dell'Ente Locale, cosiddetti assegnazione di usi civici o altri diritti reali in disposizione degli enti territoriali, o attraverso l'istituzione di un fondo di indennizzo speciale, o attraverso una riconversione dell'uso dello stesso fondo mediante, in particolare la realizzazione di opere di ripristino ambientale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 36 del 2003, o comunque mediante l'impianto di strutture tecnologiche per la produzione di energie rinnovabili. I benefici economici comunque derivanti dalla realizzazione delle predette opere dovranno essere finalizzati inizialmente al finanziamento delle opere di bonifica e messa in sicurezza delle aree.»; e all'ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «con successivi decreti dei Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e della salute, da emanarsi entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, saranno definite le procedure, le modalità e i termini per la concessione dei benefici di cui al secondo periodo del presente comma».*

---

**1.29**

MARTELLI, MORONESE, LUCIDI, NUGNES

*Al comma 6, il terzo periodo è soppresso.*

---

**1.30**

DE PETRIS

*Al comma 6-ter, primo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: «che dispone il sequestro delle eventuali derrate agroalimentari prodotte in difformità da quanto disposto dal comma 6, primo e secondo periodo.».*

---

**1.31**

NUGNES

*Al comma 6-quater, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di ottemperare agli obblighi derivanti dal presente articolo, in ossequio al superiore interesse alla protezione delle persone, degli animali e dell'ambiente, le somme occorrenti alla mappatura, alla gestione, alla rimozione e al corretto smaltimento di rifiuti, alla messa in sicurezza o bonifica delle aree interessate, eventualmente anticipate dall'ente Amministrativo territorialmente competente non sono computate ai fini del patto di stabilità interno.».*

---

**1.32**

ARRIGONI, CONSIGLIO

*Al comma 6-quinquies dopo le parole: «Il programma può essere realizzato anche attraverso la stipula di contratti istituzionali di sviluppo, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88» aggiungere le seguenti: «nell'ambito delle risorse stanziato dal presente decreto.».*

---

**1.33**

NUGNES

*Al comma 6-quinquies le parole da: «l'utilizzo di colture» fino alla fine del comma sono sostituite con le seguenti: «le opportune opere di bonifica e messa in sicurezza.».*

---

**1.34**

STEFANO, DE PETRIS

*Dopo il comma 6-quinquies, aggiungere il seguente:*

«6-quinquies.1. All'articolo 4-quinquiesdecies del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, le parole da "in stabilimenti separati" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "utilizzando linee di produzione ad essa riservate in modo esclusivo, funzionalmente separate da quelle in cui ha luogo la produzione di altri tipi di formaggi o preparati alimentari"».

---

**1.35**

NUGNES

*Al comma 6-sexies, al capoverso «4-bis», al primo periodo sostituire le parole: «e sentiti i» con le seguenti: «su indicazione tecnica dei».*

---

**1.36**

NUGNES

*Al comma 6-sexies, al capoverso «4-bis» dopo le parole: «i parametri fondamentali di qualità» inserire le seguenti: «dei terreni agricoli con specifica valutazione dei valori di fondo naturali e».*

---

**1.37**

NUGNES, MARTELLI, LUCIDI, MORONESE

*È aggiunto il comma 6-septies:*

«6-septies. Dei terreni interdetti all'uso agricolo, delle falde interdette all'uso alimentare ed irriguo, dei terreni da bonificare, sarà data immediata e chiara comunicazione alla popolazioni a mezzo di agenzie di stampa tramite una chiara ed inequivocabile mappa con leggenda, La mappa verrà pubblicata sul sito dei Ministeri interessati, sul sito della Regione e degli enti coordinati».

---

**1.0.1**

FUCKSIA

*Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. Al fine potenziare gli strumenti di tutela e protezione dell'ambiente, il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, recanti la revisione del sistema dei controlli ambientali, attraverso una ristrutturazione omogenea delle Agenzie regionali e provinciali competenti ed un rafforzamento della rete nazionale di controllo e di monitoraggio».

---

**1.0.2 (testo 2)**

FUCKSIA

*Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*1-bis.* Il Ministero dell'ambiente, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istituisce, con proprio decreto, un tavolo tecnico permanente che preveda la partecipazione del Ministero della salute, il Ministero del lavoro, la Conferenza Stato-Regioni, l'Istituto superiore della sanità INAIL (sezione *ex* ISPEL), Università, volto al monitoraggio epidemiologico dello stato di salute della popolazione in base alla zona di residenza, considerando tutti i possibili fattori di confondimento che possono condizionare i tassi di incidenza e prevalenza delle patologie ambiente correlate esaminate. I risultati ottenuti dal suddetto studio, integrati con quelli derivanti dai monitoraggi tossicologico-ambientali effettuati costituiscono criterio per l'individuazione delle priorità di intervento al livello nazionale".

---

**Art. 2.****2.1**

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE

*Al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «azioni e interventi di prevenzione del danno ambientale e dell'illecito ambientale» aggiungere la parola: «tutela».*

---

**2.2**

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, LUCIDI

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «tutela e bonifica nei terreni» aggiungere le parole: «e delle acque di falda».*

---

**2.3**

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, LUCIDI

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «della regione Campania» sopprimere il testo compreso tra le parole: «indicati» e «comma 6» incluse.*

---

**2.4**

NUGNES, MARTELLI, MORONESE, LUCIDI

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Comitato interministeriale» sopprimere il testo compreso tra le parole: «presieduto» e «delegato» incluse.*

---

**2.5**

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, LUCIDI

*Il comma 2 è sostituito dal seguente:*

«2. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Comitato interministeriale di cui al comma 1, al fine di individuare o potenziare azioni e interventi di monitoraggio e tutela dei terreni della regione Campania, con decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la coesione territoriale, entro trenta giorni dall'adozione del primo decreto di cui all'articolo 1, comma 6, è istituita la Direzione Investigativa per l'Ambiente e la Salute (D.I.A.S.) composta da tutti i corpi speciali operanti nel settore ambientale, coordinati dal NOE».

---

## 2.6

NUGNES

*Al comma 2, all'ultimo periodo, sostituire la parola: «può» con la seguente: «deve».*

---

## 2.7

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, LUCIDI

*Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:*

«2-bis. La Direzione Investigativa Ambiente e Salute ha compiti investigativi specializzati nella lotta contro i crimini ambientali e ad essa accede il personale in servizio nei seguenti organismi: Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato, Vigili del Fuoco, Dipartimenti di Prevenzione delle A.S.L., Polizia Provinciale, Polizia municipale, Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e Istituto Superiore di Sanità (ISS). La DIAS, per il perseguimento dei propri obiettivi istituzionali, è dotata di autonomia gestionale, amministrativa e contabile».

---

## 2.8

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, LUCIDI

*Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:*

«2-bis. Entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'Interno, emana direttive per la realizzazione di piani coordinati di controllo del territorio da attuarsi a cura della DIAS, I Ministeri dell'Ambiente e della tutela del territorio e del Mare, dell'Interno, delle Politiche agricole e forestali e della Salute e dell'Economia, provvedono allo stanziamento delle dotazioni materiali, strumentali e umane di cui necessita le Direzioni Ambiente e Salute per lo

svolgimento delle attività istituzionali, implementando gli organici dei rispettivi enti di appartenenza. Le strutture immobiliari necessarie al funzionamento degli uffici ove non disponibili devono essere prioritariamente reperite tra quelle confiscate alle organizzazioni mafiose per l'insediamento sia delle sedi regionali che eventuali ulteriori sedi locali».

---

## 2.9

NUGNES, MORONESE, LUCIDI, MARTELLI

*Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:*

«2-bis. La DIAS ha il compito di effettuare, coordinare e monitorare le indagini di polizia giudiziaria relative ai reati ambientali e di assicurare lo svolgimento delle attività di investigazione preventiva attinenti ai crimini ambientali e contro la salute. Al fine di tracciare il traffico dei rifiuti, individuare i produttori e i mandanti delle attività illecite che si svolgono poi materialmente sui territori tramite l'illegale sversamento dei rifiuti».

---

## 2.10

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, LUCIDI

*Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:*

«2-bis. Nella DIAS confluiscono le unità designate da ciascuna forza dell'ordine dell'Arma dei Carabinieri e corpo speciale dei NOE, della Polizia di Stato, del Corpo Forestale dello Stato, dei Vigili del Fuoco, della Guardia Costiera, del Corpo della Guardia di Finanza, delle Polizie Provinciali, delle Polizie Municipali e le unità tecniche professionali, dell'ISPRA, dell'ISS, dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL, e delle ARPA. L'organizzazione è articolata in 3 reparti:

- a) Investigazioni preventive;
  - b) Investigazioni giudiziarie;
  - c) Accertamenti tecnici».
- 

## 2.11

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, LUCIDI

*Il comma 3 è soppresso.*

---

**2.12**

NUGNES, MORONESE, LUCIDI, MARTELLI

*Al comma 4, al primo periodo la parola: «Commissione» ovunque ricorra è sostituita dalla parola «DIAS».*

---

**2.13**

NUGNES, MORONESE, LUCIDI, MARTELLI

*Al comma 4, al primo periodo, dopo le parole: «avvalendosi della collaborazione degli enti» aggiungere la parola «coordinati».*

---

**2.14**

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, LUCIDI

*Al comma 4, primo periodo dopo le parole: «della salute, alla sicurezza, alla bonifica» aggiungere le parole «e delle acque di falda per uso alimentare e/o irriguo».*

---

**2.15**

NUGNES, MORONESE, LUCIDI, MARTELLI

*Al comma 4 al primo periodo dopo le parole: «adotta e successivamente» aggiungere la parola «dispone» quindi sopprimere la parola «coordina».*

---

**2.16**

NUGNES, MORONESE, LUCIDI, MARTELLI

*Al comma 4 al primo periodo, dopo le parole: «alla bonifica dei siti» aggiungere le parole «e delle acque di falda».*

*Conseguentemente, sopprimere il testo compreso tra le parole «nonché» fino alla fine del comma.*

---



**2.17**

DE PETRIS

*Al comma 4, primo periodo, aggiungere in fine le parole: «attenendosi, in ogni caso, alle disposizioni di cui all'allegato 2 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, in particolare per quanto concerne le procedure di ripristino ambientale».*

---

**2.18**

NUGNES

*Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: «piante» fino alla fine del periodo con le seguenti: «sistemi di bonifiche in situ mediante tecniche di fitodepurazione e bioremediation».*

---

**2.19**

NUGNES

*Al comma 4-bis, primo periodo, sostituire le parole: «possono essere costituiti» con le seguenti: «sono costituiti».*

---

**2.20**

NUGNES

*Al comma 4-bis, primo periodo, aggiungere in fine il seguente periodo: «I Consigli Consultivi coadiuvano l'attività del Comitato interministeriale e della Commissione di cui al comma 1 e 2 del presente articolo, mediante l'invio di deliberazioni, proposte e documenti».*

---

**2.21**

NUGNES

*Al comma 4-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «il Comitato e la Commissione qualora assumano iniziative difformi rispetto alle questioni sollevate dal Consiglio Consultivo devono motivare dettagliatamente con nota scritta pubblicata sui siti *internet* eventuali decisioni difformi su questioni sollevate dal Consiglio Consultivo».*

---

**2.22**

DE PETRIS

*Dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:*

«4-ter-bis. I soggetti attuatori degli interventi di bonifica di cui al presente articolo, non devono essere stati responsabili dell'inquinamento di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, tenuto conto anche dei collegamenti societari e di eventuali cariche direttive ricoperte in società coinvolte in raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio o intermediazione di rifiuti pericolosi in assenza di autorizzazione».

---

**2.23**

D'AMBROSIO LETTIERI, PICCOLI

*Al comma 4-quinquies le parole: «di Taranto e di Statte» sono sostituite dalle seguenti: «della provincia di Taranto».*

*Conseguentemente, la rubrica dell'articolo 2 è modificata nel modo seguente: (Azioni e interventi di monitoraggio, anche di tipo sanitario, nei territori della regione Campania e nei comuni della provincia di Taranto).*

---

**2.24**

ARRIGONI, CONSIGLIO

*Sopprimere il comma 4-octies.*

---

**2.25**

D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA

*Sostituire il comma 4-octies con il seguente:*

«4-octies. Per le attività di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies è autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 40 milioni di euro e, per l'anno 2015, la spesa di 35 milioni di euro, a valere sulle risorse complessivamente finalizzate all'attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a tal fine vincolate, da destinare alle regioni Campania e Puglia ad integrazione di quelle ad esse spettanti. Al riparto delle risorse integrative di cui al primo periodo tra le regioni Campania e Puglia si provvede con decreto del Ministro della salute, di concedo con il

Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

---

**2.26**

STEFANO, DE PETRIS

*Al comma 4-octies dopo le parole: «per le attività di cui ai comma 4-quater e 4-quinques» inserire le seguenti: «nonché per l'attività del servizio di trasporto oncologico nell'ambito del trasporto assistito nella provincia di Taranto, per una quota pari al 10 per cento degli stanziamenti di cui al presente comma, da destinarsi alla ASL di Taranto.».*

---

**2.27**

ARRIGONI, CONSIGLIO

*Al comma 4-octies primo periodo sostituire le parole: «ad integrazione di quelle ad esse spettanti» con le seguenti: «nell'ambito delle risorse ad esse spettanti» e conseguentemente sopprimere il secondo periodo.*

---

**2.28**

D'AMBROSIO LETTIERI, PICCOLI, ZIZZA

*Al comma 4-octies, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Una quota pari a 5 milioni di euro è destinata in favore dell'Asl di Taranto e finalizzata unicamente al finanziamento del Servizio di Trasporto oncologico, nell'ambito del "Trasporto Assistito" nella provincia di Taranto.».*

---

**2.29**

NUGNES

*Al comma 4, aggiungere il seguente:*

*«4-novies. Tutto il personale dei corpi di polizia e tecnici destinati alla DIAS dovrà essere debitamente istruito e periodicamente aggiornato sugli ambiti specifici tecnico-giuridico ambientali e sanitari, avvalendosi*

per gli aspetti giuridici della collaborazione dei sostituti Procuratori della Repubblica con comprovata esperienza in materia ambientale e per gli aspetti tecnici delle Asl e delle Arpa. I componenti del personale tecnico, senza carichi pendenti e comunque non sottoposto a procedure disciplinari, in organico nelle A.R.P.A. e nei Dipartimenti di Prevenzione delle A.S.L., addetti alle attività di controllo e verifiche, previo corso di formazione presso gli organi prefettizi, assumono la qualifica di Ufficiali di Polizia Giudiziaria».

---

### 2.30

NUGNES, MORONESE, LUCIDI, MARTELLI

*Al comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-novies. Tutto il personale dei corpi coordinati dai NOE di cui all'articolo 1 comma 2 dovrà essere debitamente istruito e periodicamente aggiornato sugli ambiti specifici tecnico-giuridico ambientali e sanitari, avvalendosi per gli aspetti giuridici della collaborazione dei sostituti Procuratori della Repubblica con comprovata esperienza in materia ambientale e per gli aspetti tecnici delle Asl e delle Arpa. I componenti del personale tecnico, senza carichi pendenti e comunque non sottoposto a procedure disciplinari, in organico nelle A.R.P.A. e nei Dipartimenti di Prevenzione delle A.S.L., addetti alle attività di controllo e verifiche, previo corso di formazione presso gli organi prefettizi, assumono la qualifica di Ufficiali di Polizia Giudiziaria».

---

### 2.31

NUGNES, MORONESE, LUCIDI, MARTELLI

*Dopo il comma 4-octies, aggiungere il seguente:*

«4-nonies. Gli enti coordinati di cui all'articolo 1, comma 2 riferiscono periodicamente al Comitato interministeriale e alla Commissione sulle attività di cui al precedente comma».

---

**2.32**

NUGNES

*Dopo il comma 4-octies, aggiungere il seguente:*

«4-nonies. La DIAS e gli enti coordinati di cui all'articolo 1, comma 1, riferiscono periodicamente al Comitato interministeriale sulle attività di cui al precedente comma».

---

**2.33**

NUGNES, MORONESE, LUCIDI, MARTELLI

*Dopo il comma 4-octies, aggiungere il seguente:*

«4-nonies. Nel termine di 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero della salute, è costituito un Comitato di controllo e di alta vigilanza delle attività inerenti al monitoraggio ed alla messa in sicurezza e bonifica delle aree inquinate volte a tutelare la salute e l'ambiente composto da nove esperti scelti tra personalità di elevata specializzazione tecnica e di indiscussa competenza scientifica che saranno indicati uno dal Ministero delle politiche agricole e forestali, uno dal Ministro dell'ambiente, uno dal Ministro della sanità, uno dal presidente della regione Campania, uno dal sindaco di Napoli, uno dal sindaco di Caserta e tre dalle associazioni ambientaliste del territorio. Partecipano necessariamente ai lavori del Comitato con funzioni consultive un rappresentante delle organizzazioni dei lavoratori agricoli più rappresentative, un rappresentante delle organizzazioni degli imprenditori, tre rappresentanti delle associazioni ambientaliste operanti sul territorio interessato. I rappresentanti delle associazioni ambientaliste del territorio nonché i due tecnici la cui nomina compete alle associazioni saranno scelti a mezzo sorteggio pubblico tra coloro che ne abbiano fatto richiesta a seguito di avviso pubblicato sul sito di Regione e Comune. Il Comitato risponde del suo operato direttamente al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La commissione per il controllo ed il monitoraggio, al fine di consentire la pubblicità delle operazioni di bonifica, provvede a realizzare e a diffondere in tempo reale i dati ottenuti in forma di facile comprensione e si esprime sulle istanze che in base a tali dati possono pervenire dalle associazioni ambientaliste. Il Comitato di coordinamento e di alta vigilanza presenta semestralmente al Parlamento una relazione sullo stato di avanzamento delle attività di controllo, monitoraggio, messa in sicurezza e bonifica. Ai componenti del comitato non sono dovute indennità».

---

**2.34**

NUGNES

*Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «si provvede per il 2014» sostituire le parole: «nel limite delle» con le parole: «anche con le».*

---

**2.35**

NUGNES

*Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «cui al presente comma» sostituire la parola: «possono» con la parola: «dovranno».*

---

**2.36**

ARRIGONI, CONSIGLIO

*Al comma 5 sopprimere l'ultimo periodo.*

---

**2.37**

ARRIGONI, CONSIGLIO

*Al comma 5, sopprimere le parole: «e della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione relativa alla medesima regione, determinata con la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».*

---

**2.38**

ARRIGONI, CONSIGLIO

*Sopprimere il comma 5-bis.*

---

**2.39**

ARRIGONI, CONSIGLIO

*Al comma 5-bis, primo periodo, sopprimere le parole: «Fino alla conclusione degli interventi di cui al presente comma».*

---

**2.40**

ARRIGONI, CONSIGLIO

*Al comma 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: «della regione Campania» con le seguenti: «dei siti di interesse nazionale (SIN)».*

---

**2.41**

ARRIGONI, CONSIGLIO

*Al comma 5-bis, sopprimere il secondo periodo.*

---

**2.42**

ARRIGONI, CONSIGLIO

*Al comma 5-bis, secondo periodo, sopprimere la parola: «annualmente».*

---

**2.43**

ARRIGONI, CONSIGLIO

*Al comma 5-bis, secondo periodo, sostituire le parole: «annualmente in funzione delle sorrune di denaro» con le seguenti: «a valere sulle effettive somme di denaro».*

---

**2.44**

NUGNES

*Al comma 6, al primo periodo sopprimere il testo compreso tra le parole: «nel limite» e: «2014» incluse.*

---

**2.45**

ARRIGONI, CONSIGLIO

*Al comma 6, aggiungere, infine, il seguente periodo: «La Regione Campania presenta annualmente al Parlamento una relazione con la rendicontazione delle risorse effettivamente destinate alla bonifica dei siti industriali e dei terreni contaminati».*

---

**Art. 2-bis.****2-bis.1**

ARRIGONI, CONSIGLIO

*Al comma 4 sopprimere l'ultimo periodo.*

---

**2-bis.2**

ARRIGONI, CONSIGLIO

*Al comma 5 sostituire le parole: «anche in deroga» con le seguenti: «anche con misure ulteriori».*

---

**Art. 3.****3.1**

NUGNES

*Al comma 1, capoverso: «Art. 256-bis», nel comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «il responsabile è tenuto» con le seguenti: «il mandante, il proprietario del suolo se responsabile ed il responsabile materiale della combustione sono tenuti, anche in via solidale tra loro, al».*

---

**3.2**

ARRIGONI, CONSIGLIO

*Al comma 2, sopprimere le parole: «in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti».*

---



**3.3**

NUGNES

*Al comma 3 dell'articolo 256-bis richiamato, sostituire le parole da: «nell'ambito» fino alla fine del periodo con le seguenti: «di unità aggiuntive di personale operativo delle forze dell'ordine ambientali di cui all'articolo 1 comma 2».*

---

**3.4**

NUGNES

*Al comma 1, capoverso: «Art. 256-bis», sopprimere il comma 4.*

---

**3.5**

NUGNES

*Al comma 1, capoverso «Art. 256-bis», sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. In tutti i procedimenti aventi ad oggetto i reati di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, il Pubblico Ministero o il Giudice dispongono il sequestro conservativo e preventivo di cui agli articoli 316-bis e 321 del Codice di procedura penale dei mezzi, dei beni o per equivalente del patrimonio degli imputati nella misura ritenuta adeguata, rispetto all'entità del danno presumibilmente causato e agli importi necessari a realizzare il ripristino e la bonifica. Alla sentenza di condanna consegue la confisca dei beni sequestrati ovvero per equivalente patrimoniale. Ai suddetti reati si applica l'articolo 322-ter del Codice penale.».

---

**3.6**

NUGNES

*Al comma 1, capoverso «Art. 256-bis», dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

«5-bis. Nei reati ambientali di cui al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 152, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica o di altri elementi oggettivi dai quali emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore,

sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le trentasei ore dal fatto. Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei reati indicati dal presente comma, l'applicazione delle misure coercitive è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280 del codice di procedura penale.

*5-ter.* Nel titolo III della parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'articolo 311 è premesso il seguente:

"Art. 310-bis. - (*Legittimazione all'azione di risarcimento del danno ambientale*). - 1. - Fatto salvo quanto previsto dalla legislazione vigente, l'azione di risarcimento del danno ambientale, anche di carattere diffuso e se esercitata in sede penale, è promossa: dallo Stato nonché dagli enti territoriali nella cui circoscrizione si trovano i beni oggetto del fatto lesivo; dalle associazioni di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e successive modificazioni; dalle associazioni locali territorialmente interessate purchè formalmente costituite e munite di codice fiscale. In caso d'inerzia dei soggetti legittimati, l'azione è promossa dal pubblico ministero quale sostituto processuale ai sensi dell'articolo 81 del codice di procedura civile.

2. Il comma 5 dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è abrogato".

*5-quater.* All'articolo 157 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: "La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena editale stabilita dalla legge aumentato della metà e comunque un tempo non inferiore a otto anni se si tratta di delitto e a sei anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria";

b) il quinto comma è sostituito dal seguente: "Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria si applica il termine di cinque anni";

c) il sesto comma è sostituito dal seguente: "I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 449 e 589, secondo, terzo e quarto comma, nonché per i reati di cui all'articolo 51 commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale. I termini di cui ai commi che precedono sono altresì raddoppiati per il reato di cui all'articolo 572 e per i reati di cui al titolo VI-bis del libro secondo, per i reati ambientali previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, per i reati di cui alla sezione I del capo III del titolo XII del libro II e di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, salvo che risulti la sussistenza delle circostanze attenuanti contemplate dal terzo comma dell'articolo 609-bis ovvero dal quarto comma dell'articolo 609-quater".

*5-quinquies.* All'articolo 158, il primo comma è sostituito dal seguente: "Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato,

dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente o continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione; per i reati istantanei ad effetti continuati dal momento in cui si manifestano per la prima volta gli effetti del reato".

5-sexies. Il secondo comma dell'articolo 161 del Codice penale è abrogato».

---

### 3.7

ARRIGONI, CONSIGLIO, CANDIANI

*Dopo il comma 6 dell'Art. 256-bis richiamato, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Sono escluse dall'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo e dall'articolo 255 le condotte di cui al comma 1 che hanno ad oggetto i materiali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f).».

---

### 3.8

ARRIGONI, CONSIGLIO

*Sopprimere il comma 2-quinquies.*

---

### 3.9

NUGNES

*Sostituire il comma 2-quinquies con il seguente: «All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 comma 263 della legge 27 dicembre 2013 n 147. Il ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».*

---

### 3.10

ARRIGONI, CONSIGLIO

*Sopprimere il comma 2-sexies.*

---

### 3.11

ARRIGONI, CONSIGLIO

*Al comma 2-sexies, primo periodo, sostituire le parole: «a decorrere dall'anno 2014» con le seguenti: «per l'anno 2014».*

*Conseguentemente, al secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «per l'anno 2014».*

---

### 3.12

ARRIGONI, CONSIGLIO

*Al comma 2-sexies, sostituire il secondo periodo con il seguente: «All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede con le risorse europee disponibili nell'ambito dei programmi dei fondi strutturali europei 2014-2020 concernenti la regione Campania».*

---

### 3.0.1

FUCKSIA

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con Ministro dell'ambiente, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, con decreto prevede un sistema di incentivi e premialità di natura fiscale, per le imprese che effettuano bonifiche mediante applicazione di tecnologie di riduzione dell'inquinamento *in situ* ovvero senza movimentazione di rifiuti all'esterno del sito trattato».

---

---

**Art. 4.****4.1**

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, LUCIDI

*Al comma 1, al comma 3-ter ivi citato, al primo periodo dopo le parole: «dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» aggiungere le parole: «l'ISPRA, l'ARPA».*

---

**Art. 5.****5.1**

ARRIGONI, CONSIGLIO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**5.2**

ARRIGONI, CONSIGLIO

*Sopprimere il comma 1.*

---

**5.3**

ARRIGONI, CONSIGLIO

*Sopprimere il comma 2.*

---

**5.4**

ARRIGONI, CONSIGLIO

*Sopprimere il comma 3.*

---

**5.5**

DE PETRIS

*Sopprimere il comma 5.*

---

**5.6**

NUGNES, MORONESE, LUCIDI, MARTELLI

*Il titolo dell'articolo 5 è soppresso, Conseguentemente il comma 5 è soppresso.*

---

**5.7**

ARRIGONI, CONSIGLIO

*Al comma 5 sostituire le parole da: «il Commissario delegato» fino alla fine del comma, con le seguenti: «Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede con le risorse già previste per la copertura finanziaria delle richiamate ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri».*

---

**Art. 6.****6.1**

LUCIDI, MORONESE, NUGNES, MARTELLI

*L'articolo 6 è soppresso.*

---

**6.2**

DE PETRIS

*Al comma 1, dopo la lettera 0a), aggiungere la seguente:*

*0b) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «i presidenti delle regioni o delle province autonome interessate» sono aggiunte le seguenti: «nonché le Autorità di distretto/bacino».*

*Conseguentemente,*

*al medesimo comma, lettera a), dopo le parole: «le regioni o province autonome interessate», aggiungere le seguenti: «le Autorità di distretto/bacino»;*

*al comma 1-bis, terzo periodo, dopo le parole: «degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni» aggiungere le seguenti: «, delle Autorità di distretto/bacino».*

---

### **6.3**

DE PETRIS

*Al comma 1, dopo la lettera a-bis), aggiungere la seguente:*

*«a-ter) al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: "poteri di sostituzione e di deroga di cui al citato articolo 20, comma 4, del citato decreto-legge n. 185 del 2008", con le parole: "poteri di sostituzione di cui al citato articolo 20, comma 4, primo periodo, del citato decreto-legge n. 185 del 2008».*

---

### **6.4**

MATTEOLI, PICCOLI

*Al comma 1, lettera b), secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «al personale degli Enti di cui i Commissari si avvalgono non sono dovuti compensi, salvo il rimborso delle spese».*

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'applicazione della presente disposizione, valutato in 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.*

---

**6.5**

MARINELLO

*Sostituire il comma 1-bis con il seguente:*

«1-bis. Al fine di assicurare il subentro delle Amministrazioni ordinarimente competenti i Commissari straordinari già nominati ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, sono prorogati per ulteriori due anni e non oltre il 31 dicembre 2015. A decorrere dal 1° gennaio 2016, i Presidenti delle regioni subentrano ai Commissari straordinari anche nella titolarità delle contabilità speciali per la gestione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, giacenti, alla predetta data, nelle medesime contabilità speciali. A decorrere da tale data le risorse non impegnate e giacenti nelle contabilità speciali di cui al precedente periodo sono trasferite, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, nella disponibilità dei bilanci regionali e devono essere rifinalizzate alla prosecuzione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico attraverso una rimodulazione degli accordi di programma in essere. I Presidenti delle regioni succedono ai Commissari in tutti i rapporti attivi e passivi e nelle attività pendenti alla data del predetto trasferimento. Esse garantiscono la corretta e puntuale attuazione degli interventi mediante le proprie strutture organizzative e possono altresì avvalersi, per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa a progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché dell'ANAS, dei consorzi di bonifica e delle Autorità di distretto. Le risorse finalizzate ad interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico sono utilizzate dalle regioni tramite accordo di programma ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Sono fatte salve comunque, le modalità attuative previste dal medesimo comma 111, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela e del tenitorio e del mare ai sensi dell'articolo 58, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,».

---

**6.6**

MARINELLO

*Al comma 1-bis, sostituire le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2015» con le seguenti: «A decorere dal 1° gennaio 2016».*

---



**6.7**

DI BIAGIO

*Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:*

«1-quater. All'articolo 37 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la parola "sei" e sostituita dalla parola "sette", conseguentemente l'Ispettorato di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26, è soppresso. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, si provvede all'adeguamento dell'organizzazione ministeriale entro il 30 aprile 2014. Dall'attuazione del presente comma non derivano oneri per la finanza pubblica».

---

**Art. 7.****7.1**

DE PETRIS

*Al comma 1 sopprimere la lettera a).*

---

**7.2**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e comunque entro il 28 febbraio 2014».*

---

**7.3**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera a), ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «e a conclusione di una procedura di evidenza pubblica, attraverso la pubblicazione nei siti internet dei Ministeri dell'ambiente e della salute, nonché della regione e degli enti locali interessati, a cura del Commissario straordinario che acquisisce le eventuali osservazioni pervenute dai soggetti interessati ai fini della definitiva stesura del piano medesimo.».*

---

**7.4**

DE PETRIS

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) al comma 7, sostituire il quarto periodo, con il seguente: "A seguito di rapporto di valutazione del danno sanitario, redatto ai sensi di leggi regionali adottate dalla regione competente, l'AIA sarà soggetta a riesame ai sensi dell'articolo 29-*octies*, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, su istanza della regione stessa".»

---

**7.5**

MORONESE, LUCIDI, MARTELLI, NUGNES

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis. Al comma 7, il sesto periodo è sostituito dai seguenti: "Il rapporto di valutazione del danno sanitario non può unilateralmente modificare le prescrizioni dell'a.i.a. in corso di validità, ma legittima la regione competente a chiedere il riesame ai sensi dell'articolo 29-*octies*, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il riesame è disposto anche quando risultino altrimenti delle criticità in ambito sanitario».

---

**7.6**

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, LUCIDI

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) al comma 7, il sesto periodo è sostituito dai seguenti: "Il rapporto di valutazione del danno sanitario non può unilateralmente modificare le prescrizioni dell'a.i.a. in corso di validità, ma legittima la regione competente a chiedere il riesame ai sensi dell'articolo 29-*octies*, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La Regione richiede il riesame quando risultino comunque delle criticità in ambito sanitario".»

---

**7.7**

DE PETRIS

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

---

**7.8**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «autorizzazione integrata ambientale», aggiungere le parole: «limitatamente alla modulazione dei tempi di attuazione delle relative prescrizioni».*

---

**7.9**

MORONESE, MARTELLI, LUCIDI, NUGNES

*Al comma 1, lettera b), al comma 7 ivi menzionato, dopo le parole: «con i procedimenti di cui agli articoli 29-octies e 29-nonies del decreto legislativo 3 aprile 2006) n. 152) e successive modificazioni», sono aggiunte le seguenti parole: «che si applicano anche agli impianti di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125».*

---

**7.10**

DE PETRIS

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

---

**7.11**

MARTELLI, LUCIDI, MORONESE, NUGNES

*Al comma 1, la lettera c) è soppressa.*

---

**7.12**

DE PETRIS

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

---

**7.13**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «per la parte riconducibile alle sue emissioni».*

---

**7.14**

NUGNES, MORONESE, LUCIDI, MARTELLI

*Al comma 1, alla lettera d) al comma 8 ivi citato, al primo periodo dopo le parole: «europee e nazionali in materia» sopprimere la restante parte di testo della lettera a).*

---

**7.15**

LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, NUGNES

*Al comma 1, lettera d) al comma 8 ivi menzionato, dopo le parole: «disposizioni europee e nazionali in materia» sopprimere la restante parte del periodo.*

---

**7.16**

NUGNES, MORONESE, LUCIDI, MARTELLI

*Al comma 1, alla lettera d) al comma 8 ivi citato, al primo periodo alla lettera b) sostituire la parola: «avviati» con la seguente: «realizzati».*

---

**7.17**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «80 per cento del numero complessivo delle prescrizioni», con le parole: «80 per cento del volume complessivo, in termini di impegno economico necessario, delle prescrizioni».*

---

**7.18**

MARTELLI, LUCIDI, MORONESE, NUGNES

*Al comma 1, lettera d) al comma 8 ivi menzionato, al primo periodo, dopo le parole: «contenute nelle autorizzazioni integrate ambientali» sopprimere la restante parte del periodo.*

---

**7.19**

DE PETRIS

*Al comma 1, sopprimere la lettera e).*

---

**7.20**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera e), sopprimere il quinto periodo.*

---

**7.21**

NUGNES, MARTELLI, LUCIDI, MORONESE

*Al comma 1, alla lettera e) al comma 9 ivi menzionato al quinto periodo, dopo le parole: «si intendono resi in senso» sostituire la parola: «favorevole» con la seguente: «sfavorevole».*

---

**7.22**

NUGNES, MARTELLI, LUCIDI, MORONESE

*Al comma 1, alla lettera e) al comma 9 ivi menzionato il sesto periodo, dalle parole: «La determinazione» alla parola: «strategica» è soppresso.*

---

**7.23**

NUGNES, MARTELLI, LUCIDI, MORONESE

*Al comma 1, alla lettera e) al comma 9 ivi menzionato le parole da: «L'intesa» alla parola: «richiesta» sono soppresse.*

---

**7.24**

DE PETRIS

*Al comma 1, lettera e), sopprimere il penultimo periodo.*

---

**7.25**

MORONESE, MARTELLI, LUCIDI, NUGNES

*Al comma 1, lettera e) al comma 9 ivi menzionato, in fine sono aggiunti i seguenti periodi: «I progetti e i provvedimenti autorizzativi devono includere le misure e gli interventi di mitigazione e compensazione a tutela dell'ambiente e del paesaggio. Nella valutazione di tali interventi il criterio della tutela ambientale e paesistica è preminente rispetto al criterio economico».*

---

**7.26**

DE PETRIS

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

---

**7.27**

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, LUCIDI

*Al comma 1, alla lettera f) al comma 9-bis ivi citato, dopo le parole: «per atti o comportamenti» aggiungere la parola: «non».*

---

**7.28**

MORONESE, LUCIDI, NUGNES, MARTELLI

*Al comma 1, inserire la seguente lettera:*

«*f-bis*) dopo il comma 9-*bis* è aggiunto il seguente: "9-*ter*. Nel termine di 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero della salute, è costituito un Comitato di coordinamento e di alta vigilanza delle attività inerenti il rispetto delle prescrizioni Aia, l'adeguamento ad esse e a tutelare la salute e l'ambiente composto da sette esperti scelti tra personalità di elevata specializzazione tecnica e di indiscussa competenza scientifica che saranno scelti uno dal Ministro dell'ambiente, uno dal Ministro della sanità, uno dal presidente della regione Puglia, uno dal sindaco di Taranto e tre dalle associazioni ambientaliste del territorio. Partecipano necessariamente ai lavori del Comitato con funzioni consultive un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative sul piano nazionale, un rappresentante delle organizzazioni degli imprenditori, due rappresentanti delle associazioni ambientaliste operanti sul territorio. I rappresentanti delle associazioni ambientaliste del territorio nonché i due tecnici la cui nomina compete alle associazioni saranno scelti a mezzo sorteggio pubblico tra coloro che ne abbiano fatto richiesta a seguito di avviso pubblicato sul sito di Regione e Comune. Il Comitato risponde del suo operato direttamente al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La commissione per il controllo ed il monitoraggio, al fine di consentire la pubblicità delle operazioni di controllo, di adeguamento e di tutela della salute e dell'ambiente, provvede a realizzare e a diffondere in tempo reale i dati ottenuti in forma di facile comprensione e si esprime sulle istanze che in base a tali dati possono pervenire dalle associazioni ambientaliste. Il Comitato di coordinamento e di alta vigilanza presenta semestralmente al Parlamento una relazione sullo stato di avanzamento delle attività oggetto di controllo. Ai componenti del comitato non sono dovute indennità"».

**7.29**

DE PETRIS

*Al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:*«*g*) dopo il comma 11, sono aggiunti i seguenti:

"11-*bis*. Al fine di reperire le risorse necessarie per l'attuazione dell'Aia e per l'adozione delle misure previste nel Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e l'adozione del piano industriale in tempi compatibili con le esigenze dell'impresa soggetta a commissariamento, e comunque non oltre l'anno 2014, le somme necessarie possono

essere richieste dall'amministratore straordinario, al Fondo strategico italiano SpA, istituito presso la Cassa depositi e prestiti. Come corrispettivo di tali somme sono conferite al Fondo citato quote azionarie della società proprietaria dello stabilimento. Le medesime quote azionarie potranno essere acquistate o riacquistate dalla società proprietaria dello stabilimento una volta adempiute tutte le prescrizioni ed effettuati tutti gli investimenti suddetti.

*11-ter.* Per le finalità di cui al precedente comma *11-bis*, all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, aggiungere il seguente comma: '*8-ter.* Le disposizioni di cui al comma *8-bis* si applicano anche al caso di stabilimento di interesse strategico nazionale come definito e individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207'.

*11-quater.* Qualora con le modalità di cui al comma *11-bis* non sia possibile reperire le risorse necessarie, comunque non oltre l'anno 2014, al commissario straordinario sono trasferite, su sua richiesta, le somme sottoposte a sequestro penale, nei limiti di quanto costituisce oggetto di sequestro, anche in relazione a procedimenti penali a carico del titolare dell'impresa, ovvero, in caso di impresa esercitata in forma societaria, a carico dei soci di maggioranza e/o degli enti – e/o dei rispettivi soci e/o amministratori – che abbiano esercitato attività di direzione e coordinamento sull'impresa commissariata prima del commissariamento, diversi da quelli per reati ambientali o connessi all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale. In caso, inoltre, di proscioglimento del titolare dell'impresa o dei soggetti indicati al precedente periodo da tali reati, le predette somme, per la parte in cui sono impiegate per l'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale e delle altre misure previste nel piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, e salvo conguaglio per la parte eccedente, non sono comunque ripetibili. In caso di condanna del titolare dell'impresa o dei soggetti indicati al primo periodo del presente comma per detti reati resta fermo l'eventuale credito dello Stato e degli altri eventuali soggetti offesi nella misura accertata dalla sentenza di condanna. Alla data della cessazione del commissariamento, sulle somme trasferite al commissario straordinario che derivano da sequestri penali, ove non ancora spese o impegnate dal commissario medesimo, rivive il vincolo di sequestro penale.

*11-quinquies.* Qualora con le modalità di cui ai precedenti commi, non sia ancora possibile reperire le risorse necessarie, al commissario straordinario, previa approvazione del piano industriale, è attribuito il potere al fine di finanziare gli investimenti ivi previsti per l'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale e per l'adozione delle altre misure



previste nel piano, delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria:

a) nel caso di impresa esercitata in forma individuale di richiedere al titolare dell'impresa le somme necessarie ai fini del risanamento ambientale;

b) nel caso di impresa esercitata in forma societaria, di aumentare il capitale sociale a pagamento nella misura necessaria ai fini del risanamento ambientale, in una o più volte, con o senza sovrapprezzo a seconda dei casi: offrendo le azioni emittende in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute, con le modalità previste dall'articolo 2441, comma 2, codice civile e nel rispetto del diritto di prelazione di cui all'articolo 2441, comma 3, primo periodo, codice civile, ovvero, nel caso in cui non siano stati esercitati, in tutto o in parte, i diritti di opzione, collocando l'aumento di capitale presso terzi; ovvero anche con esclusione o limitazione del diritto d'opzione, previa predisposizione della relazione di cui all'articolo 2441, comma 6, primo periodo e rilascio, in quest'ultimo caso, da parte del collegio sindacale del parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni entro quindici giorni dalla comunicazione allo stesso e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti della predetta relazione. In tutti tali casi le azioni di nuova emissione potranno essere liberate esclusivamente mediante conferimenti in danaro.

11-*sexies*. Il soggetto o i soggetti che intendono sottoscrivere le azioni offerte in opzione e/o quelli individuati per il collocamento presso terzi dell'aumento di capitale dovranno, prima di dare corso all'operazione, impegnarsi, nei confronti dell'impresa soggetta a commissariamento, nonché del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, a far sì che le risorse finanziarie rivenienti dall'aumento di capitale siano messe a disposizione dell'impresa soggetta a commissariamento ai fini dell'attuazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e del piano industriale.

11-*septies*. Le somme eventualmente messe a disposizione dal titolare dell'impresa o dal socio di maggioranza sono scomutate in sede di confisca delle somme sequestrate, anche ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per reati ambientali o connessi all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale"».

---

**7.30**

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, LUCIDI

*Al comma 1, lettera g), al comma 11-bis, dopo le parole: «al titolare dell'impresa», sono inserite le parole: «nonché a chiunque altro fosse tenuto all'attuazione della misure previste dall'Aia.».*

*Conseguentemente al comma 11-quinquies dopo le parole: «ovvero dei rispettivi soci o amministratori» sono aggiunte le parole: «nonché chiunque altro fosse tenuto all'attuazione della misure previste dall'Aia.».*

---

**7.0.1**

DI BIAGIO

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Modifiche all'articolo 28 del decreto-legge n. 112 del 2008)*

All'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

*"2-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono individuate le funzioni degli organismi collegiali già operanti presso il Ministero di cui all'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, trasferite all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che ne assicura l'adempimento nell'ambito dei compiti e delle attività di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 140 del 3 agosto 2009. A tal fine, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del citato decreto ministeriale, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale provvede al conseguente adeguamento statutario della propria struttura organizzativa"».*

---

**Art. 8.****8.1**

DE PETRIS

*Al comma 1, capoverso «art. 2-quinquies», sopprimere il comma 4.*

---

**8.2**

D'AMBROSIO LETTIERI, PICCOLI

*Al comma 4-ter, primo periodo, dopo le parole: «medesime aree» aggiungere le seguenti: «ogni 6 mesi».*

---

**Art. 9.****9.1**

NUGNES, MORONESE, LUCIDI, MARTELLI

*Al comma 1, all'articolo 65-bis, comma 1, ivi menzionato, dopo le parole: «modalità di gestione idonee a consentire la salvaguardia» aggiungere la parola: «ambientale,».*

---

**9.0.1**

VICECONTE

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

*(Completamento del piano di ricostruzione di cui alla legge  
23 gennaio 1982, n. 32)*

1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e del comma 138, articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, le Regioni Campania e Basilicata sono autorizzate ad impegnare e devolvere ai Comuni le somme già accantonate e disponibili per l'erogazione diretta, destinate al finanziamento dei mutui di cui all'articolo 1, comma 1013 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 115 della legge 24 dicembre 2007, riguardanti il completamento del programma di ricostruzione post-terremoto di cui alla legge 23 gennaio 1982, n. 32, con le modalità e secondo i criteri definiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 giugno 2008 e dai conseguenti provvedimenti di attuazione.

2. Le somme di cui al precedente comma 1 sono automaticamente trasferite dai rispettivi capitoli di bilancio di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alle regioni Campania e Basilicata entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge.

3. Le regioni Campania e Basilicata dovranno provvedere alla erogazione di dette risorse entro il 31 dicembre 2014. Il mancato adempimento nei termini comporterà la revoca e la conseguente rimodulazione delle risorse assegnate. Il riparto pro quota delle risorse avverrà sulla base delle deliberazioni dei Consigli comunali, già approvate, aventi ad oggetto l'accertamento e la quantificazione del fabbisogno».

---

**COMITATO PARLAMENTARE  
per la sicurezza della Repubblica**

Martedì 4 febbraio 2014

**Plenaria**

**29ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
Giacomo STUCCHI

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

**Audizione del Direttore generale della Pubblica Sicurezza e Capo della Polizia, prefetto Alessandro Pansa**

Il Comitato procede all'audizione del Direttore generale della Pubblica Sicurezza e Capo della Polizia, prefetto Alessandro PANSA, il quale svolge una relazione e risponde successivamente alle osservazioni e ai quesiti formulati dal presidente STUCCHI (*LN-Aut*), dal senatore MARTON (*M5S*) e dai deputati FERRARA (*SEL*), TOFALO (*M5S*), VILLECCO CALIPARI (*PD*) e VITELLI (*SCpl*).

*La seduta termina alle ore 15,40.*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 11**

*Presidenza del Presidente*  
Giacomo STUCCHI

*Orario: dalle ore 15,45 alle ore 16,10*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE per la semplificazione

Martedì 4 febbraio 2014

### Plenaria

*Presidenza del Presidente*  
Bruno TABACCI

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

#### INDAGINE CONOSCITIVA

#### **Indagine conoscitiva sulla semplificazione legislativa ed amministrativa**

#### **Audizione del Presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi**

(Svolgimento e conclusione)

Bruno TABACCI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce i temi dell'audizione, ringraziando il Presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, per la sua presenza.

Giorgio SQUINZI, *Presidente di Confindustria*, svolge un'ampia relazione sui temi dell'indagine.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia il Presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, per la relazione svolta, svolgendo alcune considerazioni ed invitando i parlamentari che lo desiderino ad intervenire.

Si apre quindi il dibattito cui partecipano i senatori Rosa Mardia DI GIORGI (PD), Angela D'ONGHIA (*Per l'Italia*) ed Erica D'ADDA (PD) e i deputati Fabio LAVAGNO (SEL), Mino TARICCO (PD), Federico GELLI (PD), Alan FERRARI (PD) e Umberto D'OTTAVIO (PD).

Giorgio SQUINZI, *Presidente di Confindustria*, svolge un ampio intervento di replica.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia il presidente Squinzi sia per la relazione, sia per le riflessioni finali. Rammenta che la Commissione tornerà a riunirsi domani alle 8 per l'audizione del presidente dell'ANCE e del segretario generale di Confedilizia.

*La seduta termina alle ore 15,40.*







NOTIZIARIO

**DELEGAZIONI PRESSO ASSEMBLEE  
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

Sedute di martedì 4 febbraio 2014

## INDICE

Delegazione presso l'Assemblea parlamentare NATO:

*Plenaria* . . . . . *Pag.* 907

Delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare del  
Consiglio d'Europa:

*Plenaria* . . . . . » 909

---

## **DELEGAZIONE presso l'Assemblea parlamentare NATO**

Martedì 4 febbraio 2014

### **Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
Federica MOGHERINI

*La seduta inizia alle ore 10,15.*

#### *COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

Federica MOGHERINI, *Presidente*, espone il programma di attività dell'Assemblea parlamentare della NATO a cui la delegazione è chiamata a partecipare. Evidenzia in particolare la riunione delle Commissioni Economica e Politica presso l'OCSE a Parigi il 5 e 6 febbraio prossimi, la visita della Commissione Difesa e Sicurezza in Nevada e Washington dal 7 all'11 febbraio; la Sessione a Bruxelles dal 16 al 18 febbraio, significativa in quanto sarà presente la delegazione degli Stati Uniti, il Seminario Rose Roth a Sarajevo dal 18 al 20 marzo, il programma per le nuove delegazioni a Bruxelles il 24 e 25 marzo, la Sessione primaverile di Vilnius dal 30 maggio al 2 giugno, particolarmente importante in vista delle relazioni che saranno approvate nella sessione annuale de L'Aja (21–24 novembre 2014). Informa inoltre che ove le condizioni politiche lo consentano, è prevista una riunione del Consiglio Interparlamentare NATO-Ucraina a Kiev il 10 e 11 febbraio prossimi. Si tratta però di valutare se vi siano gli interlocutori con cui discutere, al fine di valorizzare la politica di vicinato del Paese con l'Unione europea. Se tale visita dovesse concretizzarsi, vi parteciperebbe insieme al Vice Presidente della delegazione Paolo Alli e, considerata la rilevanza del tema, svolgerebbero insieme una relazione alla delegazione. Tra le iniziative future, propone di effettuare una visita al NATO Defense College, eventualmente subito dopo le elezioni in Afghanistan, al fine di approfondire i temi connessi al momento di transizione nel Paese. L'occasione potrebbe inoltre essere utile per un approfondimento in vista del Vertice Europeo NATO previsto

a Settembre. A seguito di questa visita si potrebbe programmare un incontro seminariale della delegazione su uno di questi due temi. Ricorda inoltre che nel calendario dei lavori dell'Assemblea parlamentare della NATO si attende la definizione, da parte della delegazione italiana, del programma del Seminario sul Gruppo Speciale del Mediterraneo, rispetto al quale è emerso un interesse per una visita operativa, che potrebbe riferirsi all'operazione Mare Nostrum. Ipotizza pertanto che il Seminario possa svolgersi quest'anno in Sicilia, secondo modalità da definire nei prossimi mesi.

Ricorda infine che la partecipazione dei parlamentari alle missioni avviene secondo una ripartizione in Commissioni, rispetto alla quale sono previste sostituzioni tra parlamentari della stessa parte politica da valutare, tuttavia, caso per caso, secondo criteri di opportunità politica, quando ad esempio sia necessario garantire la presenza della delegazione italiana o assicurare equilibrio politico. Ove non ricorrano questi presupposti, che intende valutare personalmente, non ritiene di autorizzare sostituzioni, anche al fine di contenere i costi. Sempre nella stessa logica, ritiene di limitare l'accompagnamento da parte del Segretariato della delegazione ai casi in cui ciò sia indispensabile, evitando per altro la presenza di personale esterno all'Amministrazione delle Camere, analogamente a quanto fanno le delegazioni degli altri paesi.

Valentino VALENTINI (*FI-PdL*) condivide le regole proposte dalla Presidente e, con riferimento al programma di attività previsto dall'Assemblea parlamentare della NATO, fa presente il suo interesse a partecipare alla riunione prevista in Armenia e Georgia dal 24 al 28 marzo.

Federica MOGHERINI, *Presidente*, dichiara che si attiverà per venire incontro all'esigenza prospettata dall'onorevole Valentini, ringrazia i colleghi presenti e si riserva di convocare la prossima riunione della delegazione alla fine del mese di marzo, prima della riunione della Commissione permanente, prevista a Riga dal 4 al 6 aprile, nella quale sarà definito compiutamente il calendario delle attività per il 2014.

*La seduta termina alle ore 10,45.*

## **DELEGAZIONE CONSIGLIO D'EUROPA**

Martedì 4 febbraio 2014

### **Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
Sandro GOZI

**Incontro con il viceministro all'interno Filippo Bubbico**

L'incontro si è svolto dalle ore 13,15 alle ore 13,55.





